



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 8  
DEL 27 FEBBRAIO 2008  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 9  
DEL 27 FEBBRAIO 2008

S O O 8

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0436/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2007 è disponibile, sul medesimo sito con accesso riservato all'utenza registrata, la versione del Bollettino Ufficiale firmata digitalmente dal responsabile di Redazione e pertanto con valore giuridico a tutti gli effetti.



## Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 051/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei Piani di insediamento produttivo agricolo. LR 16/2006, art. 27. Approvazione di modifica.

pag. **3**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 052/Pres.

Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale.

pag. **4**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 053/Pres.

LR 17/2006, art. 9. Regolamento recante le procedure per il riconoscimento e la revoca delle Organizzazioni di Produttori.

pag. **7**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres.

Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

pag. **10**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 055/Pres.

Regolamento di attuazione della "Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale/Azione 2 - Stesura dei piani di gestione di siti Natura 2000" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

pag. **187**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 056/Pres.

Regolamento di attuazione della "Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole/Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

pag. **195**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 057/Pres.

Regolamento applicativo della "Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

pag. **202**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 058/Pres.

Regolamento applicativo della "Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

pag. **205**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 059/Pres.

Regolamento applicativo della "Misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane" del

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

pag. **213**

---

### **Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 297**

DLgs. 502/1992, art. 8 bis, art. 8 ter, art. 8 quater - LR 8/2001, art. 5 - Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche eroganti prestazioni di nefrologia, dialisi e trapianto di rene e delle strutture private eroganti prestazioni di dialisi. Approvazione definitiva requisiti e procedura.

pag. **224**

---

### **Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 298**

DLgs. 502/1992, art. 8 bis, art. 8 ter e art. 8 quater - LR 8/2001, art. 5. Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi pubblici e delle strutture private eroganti prestazioni di medicina dello sport. Approvazione definitiva requisiti e procedure. Inserimento nei LEA aggiuntivi regionali dell'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica svolta nei confronti dei soggetti maggiorenni. Approvazione definitiva.

pag. **277**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

08\_SO8\_1\_DPR\_51\_1\_TESTO

### **Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 051/Pres.**

Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei Piani di insediamento produttivo agricolo. LR 16/2006, art. 27. Approvazione di modifica.

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione di data 20 giugno 2007, n. 0187/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione di data 11 luglio 2007, n. 28, con il quale, è stato approvato il "Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo", ai sensi dell'articolo 27, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16, di seguito denominato "Regolamento" che prevede criteri di priorità per la formazione della graduatoria per il finanziamento dei piani sulla base delle caratteristiche degli interventi, privilegiando in particolar modo le iniziative volte alla diminuzione della frammentazione e della polverizzazione della proprietà fondiaria;

**RITENUTO**, di predisporre una modifica al citato "Regolamento" al fine di riconoscere alle domande di contributo già inserite nella graduatoria approvata dalla Giunta Regionale nell'anno precedente, che non hanno potuto trovare finanziamento per insufficienza dello stanziamento di bilancio, un incremento di punteggio;

**VISTO** l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 397 dell'11 febbraio 2008;

#### **DECRETA**

1. È approvata la seguente modifica al "Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, finalizzati alla formazione di piani di insediamento produttivo agricolo ai sensi dell'articolo 27, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 "Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane", approvato con il decreto del Presidente della Regione di data 20 giugno 2007, n. 0187/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione di data 11 luglio 2007, n. 28:

art. 1 modifica al decreto del Presidente della Regione n. 0187/Pres del 20 giugno 2007

All'articolo 3 del DPR n. 0187/Pres del 20 giugno 2007, è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Nel caso di reiterazione di una domanda di contributo già inserita nella graduatoria approvata dalla Giunta Regionale nell'anno precedente, che non ha potuto trovare finanziamento, il punteggio ottenuto è aumentato del 15%."

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08\_SO8\_1\_DPR\_52\_1\_TESTO

## Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 052/Pres.

Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale.

### IL PRESIDENTE

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella G.U.U.E. 14 luglio 1999 n. L. 179, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, il quale stabilisce che gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati alla riserva;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, pubblicato nella G.U.C.E. 16 giugno 2000, n. L. 143, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, ed in particolare quelle in ordine al potenziale produttivo;

**VISTO** il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000, concernente le norme di attuazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del Regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, che riguarda l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'articolo 3, che attribuisce alle regioni e province autonome il compito di stabilire le relative modalità e procedure per la concessione dei diritti di nuovi impianti di vigneto;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2025 dell'11 luglio 2000, concernente l'inventario del potenziale produttivo del settore viticolo regionale, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA del 15 maggio 2001, n. 35, pubblicata sul B.U.R. n. 39 del 26 settembre 2001, che istituisce la riserva regionale dei diritti di reimpianto;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2007, n. 0313/Pres., recante "Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni della variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20. Approvazione";

**CONSIDERATO** che il citato regolamento stabilisce, all'articolo 16, che il Servizio competente determina, entro 120 giorni dalla fine di ogni campagna viticola, l'entità dei diritti che confluiscono nella riserva regionale e che l'assegnazione ai produttori dei predetti diritti è disposta con delibera della Giunta regionale sulla base di apposito bando, nel quale vengono definiti i criteri di assegnazione, le modalità e l'eventuale prezzo di cessione;

**ATTESO**, in base alle risultanze dell'istruttoria tecnico - amministrativa del competente Servizio, che nella riserva regionale sono attualmente presenti diritti non utilizzati per una superficie complessiva di ettari 80.41.78;

**RITENUTO** necessario procedere all'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva, disciplinando con apposito regolamento bando i criteri, le modalità e il prezzo di cessione;

**RITENUTO** necessario, inoltre, modificare il testo del comma 3, del citato articolo 16 del DPR n. 0313/2007, prevedendo che l'assegnazione dei diritti sia disposta con decreto del direttore del Servizio competente, sulla base di apposito regolamento bando;

**RICHIAMATA** la normativa comunitaria e nazionale vigente, ai sensi della quale il produttore di una determinata superficie può procedere all'impianto di viti solo se in possesso di idonei diritti, e cioè diritti di reimpianto propri o acquisiti da terzi oppure attribuiti dalla riserva regionale;

**RILEVATO** che nel territorio regionale, nell'ultimo decennio, la superficie vitata si è incrementata anche a seguito dell'acquisto di diritti di reimpianto provenienti da altre regioni e che ciò ha permesso l'incremento produttivo e il miglioramento qualitativo della produzione complessiva regionale;

**CONSIDERATO**, relativamente ad alcune autorizzazioni rilasciate nel periodo 1998 - 2001, che, successivamente al rilascio delle stesse, sono emerse delle irregolarità in ordine alla sussistenza dell'originario diritto di impianto commercializzato e utilizzato dai produttori;

**RICORDATO** che la conoscenza di tali irregolarità è avvenuta solo dopo che i produttori, debitamente autorizzati, avevano realizzato i relativi vigneti;

**CONSIDERATO** che sono stati aperti i procedimenti di contestazione dei vigneti realizzati sulla base di attestazioni di cui è stata accertata, da parte di altre pubbliche amministrazioni, l'insussistenza del diritto di provenienza, i quali, se completati, potranno portare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 1493/1999, all'estirpo di tutte le superfici piantate in carenza di idoneo titolo;

**RITENUTO** che tale situazione arrecherebbe grave danno non solo ai produttori interessati, che si tro-

vano nella situazione di avere effettuato un investimento autorizzato su un titolo all'apparenza idoneo, successivamente rivelatosi inesistente, con la conseguenza di dover estirpare vigneti di qualità, ma anche all'intero settore agricolo regionale, venendo compromesso lo sviluppo qualitativo delle produzioni provenienti da impianti di nuova generazione;

**RITENUTO**, pertanto, che risponda al pubblico interesse che la Regione provveda alla vendita dei diritti della propria riserva con priorità a favore di quei produttori che intendano sostituire il proprio precedente titolo soggetto a contestazione con uno idoneo a garantire la regolarità dei vigneti già impiantati;

**RITENUTO** di dover cedere i diritti a titolo preferenziale con la clausola espressa della risoluzione dell'assegnazione laddove il presupposto venga meno con l'accertamento, in sede di giudizio, della fondatezza del diritto contestato, il quale, in tale caso, confluirà nuovamente nella riserva regionale;

**CONSIDERATO** che, una volta soddisfatti i produttori con diritti contestati, l'assegnazione degli eventuali diritti dalla riserva ancora disponibili potrà essere disposta a favore degli altri produttori richiedenti;

**RILEVATO** che, a tal fine, sarà stilata apposita graduatoria, con attribuzione dei seguenti punteggi:

a) giovani produttori di età compresa fra i diciotto e quaranta anni, con qualifica di responsabile o coresponsabile civile e fiscale dell'impresa agricola, alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento: punti 12;

b) produttori che si impegnano a esercitare i diritti assegnati nelle zone ricomprese nelle D.O.C. Colli Orientali del Friuli, Collio e Carso: punti 6;

c) produttori che si impegnano a esercitare i diritti assegnati all'interno dell'area che delimita una denominazione di origine controllata garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: punti 4, e che, a parità di condizioni, verrà data priorità al richiedente con minore età;

**RITENUTO** di prevedere, solo per tale ultima categoria di produttori, che la domanda, di assegnazione possa essere presentata per una superficie compresa tra 0,5 e 2 ettari, al fine di favorire la realizzazione di impianti congruamente dimensionati;

**CONSIDERATE** le oscillazioni subite dal valore dei diritti di reimpianto sul libero mercato nell'arco temporale degli anni dal 2000 al 2007, e ritenuto di prendere in considerazione il valore di mercato attuale, pari a 6.000,00 euro/ettaro, come congruo corrispettivo da versare per l'acquisto dei diritti dalla riserva regionale;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

**RICHIAMATO** l'articolo 75 della deliberazione della Giunta regionale n. 1348 del 15 giugno 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante la declaratoria delle funzioni del Servizio produzioni agricole della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, in materia di viticoltura;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto di autonomia;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 396 dell'11 febbraio 2008;

#### DECRETA

1. È approvato il "Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale", nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08\_S08\_1\_DPR\_52\_2\_ALL1

## Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale

Art. 1 oggetto

Art. 2 beneficiari dell'assegnazione

Art. 3 modalità e criteri per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale

Art. 4 limitazioni di superficie e condizioni

Art. 5 prezzo di cessione

Art. 6 modifica del comma 3 dell'art. 16 del DPRReg 0313/Pres./2007

Art. 7 entrata in vigore

## Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2007, n. 0313/Pres., recante "Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni della variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20. Approvazione", disciplina i criteri, le modalità e il prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale.

## Art. 2 beneficiari dell'assegnazione

1. I diritti di cui al comma 1 sono assegnati ai produttori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del regolamento approvato con DPRReg 0313/Pres./2007, iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, in regola con le disposizioni relative alla dichiarazione delle superfici vitate, che abbiano presentato apposita domanda al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. La domanda, redatta secondo modello predisposto dal Servizio competente, è presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione

## Art. 3 modalità e criteri per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale

1. I diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale sono assegnati con decreto del direttore del Servizio competente.

2. I diritti di impianto sono assegnati prioritariamente a favore di produttori che hanno piantato vigneti in base a diritti di reimpianto poi annullati o contestati per insussistenza del diritto di provenienza accertata da parte di altre pubbliche amministrazioni.

3. È attribuita priorità alle domande dei produttori di cui al comma 2 con minore superficie contestata.

4. Soddisfatte le domande dei produttori di cui al comma 2, i diritti residui sono assegnati agli altri produttori richiedenti, collocati in graduatoria con attribuzione dei seguenti punteggi:

a) giovani produttori di età compresa fra i diciotto e quaranta anni, con qualifica di responsabile o coresponsabile civile e fiscale dell'impresa agricola, alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento: punti 12;

b) produttori che si impegnano a esercitare i diritti assegnati nelle zone ricomprese nelle D.O.C. Colli Orientali del Friuli, Collio e Carso: punti 6;

c) produttori che si impegnano a esercitare i diritti assegnati all'interno dell'area che delimita una denominazione di origine controllata garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: punti 4.

5. A parità di condizioni è data priorità al richiedente con minore età.

6. L'assegnazione dei diritti di impianto è comunicata ai beneficiari entro venti giorni dalla data del decreto di assegnazione dei diritti.

7. Qualora, entro cento giorni dalla fine della campagna viticola in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sussistano disponibilità di superficie a seguito di rinunce o revoche, è disposta l'assegnazione dei diritti a favore dei richiedenti secondo le modalità e i criteri di priorità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

8. I diritti di impianto assegnati sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati prelevati dalla riserva regionale.

## Art. 4 limitazioni di superficie e condizioni

1. I produttori di cui all'articolo 3, comma 4, possono richiedere l'assegnazione di diritti per una superficie vitata compresa tra 0,5 e 2 ettari, da esercitare per l'impianto di vitigni delle varietà individuate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/Pres. "Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella regione FVG. Approvazione", e successive modificazioni e integrazioni.

2. La realizzazione degli impianti di vite è limitata ai fondi per i quali è possibile comprovare la disponibilità del terreno attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate, ovvero contratti di affitto e usufrutto purché registrati prima della presentazione della domanda di assegnazione; la disponibilità del terreno può derivare anche da usufrutto legale purché anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione.

3. I beneficiari dell'assegnazione sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi assunti con la presentazione della domanda, pena l'esclusione dall'assegnazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente.

4. I diritti a favore dei produttori di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati con la clausola espressa di



risoluzione dell'assegnazione, laddove il presupposto venga meno con l'accertamento, in sede di giudizio, della fondatezza del diritto contestato; in tal caso, i diritti confluiscono nella riserva regionale.

### **Art. 5** prezzo di cessione

1. I beneficiari dell'assegnazione corrispondono a favore dell'amministrazione regionale un importo di 6.000 euro/ettaro, a titolo di prezzo per la cessione dei diritti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 6.

### **Art. 6** modifica all'art. 16 del DPRReg. 0313/Pres./2007

1. All'articolo 16, comma 3, del DPRReg 0313/Pres./2007, le parole "con delibera della Giunta regionale sulla base di apposito bando" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del direttore del Servizio competente sulla base di un regolamento bando".

### **Art. 7** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08\_SO8\_1\_DPR\_53\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 053/Pres.**

### **LR 17/2006, art. 9. Regolamento recante le procedure per il riconoscimento e la revoca delle Organizzazioni di Produttori.**

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** il Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 recante "Regolamentazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

**CONSIDERATO** che il citato Decreto legislativo, all'articolo 3, indica la forma giuridica societaria che le Organizzazioni di Produttori, di seguito denominate OP, devono assumere ai fini del loro riconoscimento, nonché i contenuti dei loro statuti e i requisiti minimi che le stesse devono possedere in termini di numero di soci e di fatturato;

**CONSIDERATO** che l'articolo 4 dello stesso Decreto legislativo demanda alle Regioni il compito di riconoscere le OP operanti sul proprio territorio, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero in base a requisiti più restrittivi fissati dalle stesse, rimandando a successivo atto del Ministero delle politiche agricole e forestali la rideterminazione dei parametri stessi;

**CONSIDERATO** che con decreto del Presidente della Regione del 12 ottobre 2005, n. 0354/Pres., è stato approvato il "Regolamento recante le modalità di riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori in applicazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102", nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di rideterminazione dei parametri suindicati;

**VISTO** l'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, recante "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca", il quale prevede che con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, conformemente alla normativa nazionale vigente, sono stabilite le procedure per il riconoscimento delle OP e la revoca dello stesso;

**CONSIDERATO** che l'articolo 11 della citata legge regionale n. 17/2006, contiene disposizioni per il controllo e la vigilanza sulle Organizzazioni dei Produttori;

**RICHIAMATO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 febbraio 2007, n. 85/TRAV, di attuazione del D.Lgs. 102/2005, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle OP, le modalità per il controllo e la vigilanza delle stesse, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;

**RITENUTO** necessario, pertanto, adottare una nuova disciplina regolamentare concernente le modalità di riconoscimento delle predette OP, in esecuzione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 17/2006 e in conformità alla normativa nazionale vigente, abrogando il precedente regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione del 12 ottobre 2005, n. 0354/Pres;

**ATTESO** che nella regione Friuli Venezia Giulia non sussistono condizioni produttive e organizzative tali da prevedere la costituzione di forme associate di OP (organismi di secondo grado), previste dall'articolo 5 del Decreto legislativo e che, pertanto, si ritiene di non prevedere per le stesse alcuna modalità di costituzione;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto di autonomia;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n 395 del 11 febbraio 2008;

#### DECRETA

1. È approvato il «Regolamento recante le procedure per il riconoscimento e la revoca delle Organizzazioni di Produttori in esecuzione dell'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca"», nel testo allegato al presente decreto, del quale forma parte integrale e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08\_SO8\_1\_DPR\_53\_2\_ALL1

## Regolamento recante le procedure per il riconoscimento e la revoca delle Organizzazioni di Produttori in esecuzione dell'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca"

Art. 1 oggetto

Art. 2 presentazione delle domande di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori

Art. 3 verifica dei requisiti per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori

Art. 4 elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori

Art. 5 vigilanza e controllo

Art. 6 -revoca del riconoscimento

Art. 7 abrogazioni

Art. 8 entrata in vigore

### Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca", disciplina le procedure per il riconoscimento e la revoca delle Organizzazioni di Produttori che realizzano il maggior volume della produzione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

### Art. 2 presentazione delle domande di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori

1. La domanda di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori, di seguito denominate OP, è presentata al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, dal legale rappresentante della società, corredata della seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) visura dell'iscrizione camerale della società;

c) verbali relativi alle cariche sociali;

d) mandato al presidente di presentare domanda di riconoscimento;

e) elenco soci produttori;

f) prospetto riepilogativo dei dati tecnici delle aziende di ogni socio produttore;

g) documentazione antimafia relativa agli amministratori della società;

h) relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, della organizzazione amministrativo-commerciale, nonché delle strutture tecniche della OP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato di efficienza e potenzialità in funzione alla produzione trattata e relativo titolo di possesso da allegare in copia autentica;

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, indicante il volume minimo della produzione commercializzata, conferita dai soci.

2. Qualora il socio aderente alla OP non sia persona fisica, l'OP acquisisce e trattiene agli atti, per eventuali verifiche e controlli da parte della struttura regionale competente:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) istanza di adesione alla OP da parte del legale rappresentante corredata del provvedimento autorizzativo;
- c) prospetto riepilogativo di cui al comma 1, lettera f).

3. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 1, lettera f), redatto conformemente al modello predisposto dalla struttura regionale competente, tiene conto della tipologia di prodotto per il quale l'OP chiede il riconoscimento.

4. I procedimenti di riconoscimento o di diniego di riconoscimento di OP si concludono entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il decreto di riconoscimento di OP è adottato dal Direttore del Servizio regionale competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso all'OP e al Ministero competente.

### **Art. 3** verifica dei requisiti per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, la Regione verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente sulla base della documentazione presentata in allegato alla domanda di riconoscimento e svolge accertamenti presso la sede delle OP; in particolare gli accertamenti riguardano:

- a) il numero minimo di produttori aderenti, attraverso la verifica del libro soci della OP e delle persone giuridiche socie dell'OP stessa;
- b) il volume minimo di produzione, espresso per ciascun settore o prodotto, come stabilito dalla normativa statale vigente.

2. Nel caso di OP con soci in più regioni, la Regione Friuli Venezia Giulia è competente al riconoscimento, nel caso in cui l'OP realizzi nel territorio regionale il maggior volume di produzione.

### **Art. 4** elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori

1. Nell'elenco regionale delle OP di cui all'articolo 9 della legge regionale 17/2006 tenuto presso la Direzione centrale competente, sono iscritte le OP riconosciute.

2. Con decreto del Direttore centrale competente sono dettate disposizioni per la tenuta dell'elenco regionale di cui al comma 1.

### **Art. 5** vigilanza e controllo

1. La struttura regionale competente effettua, con cadenza almeno triennale, i controlli amministrativi per la verifica della permanenza dei requisiti delle OP riconosciute, comunicando gli esiti al Ministero competente.

2. Le OP mettono a disposizione dei funzionari incaricati del controllo ogni documentazione utile ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 e trasmettono annualmente alla Regione la documentazione indicata nelle linee guida nazionali per l'applicazione delle disposizioni sulle OP

3. Nel caso di OP che, al momento del riconoscimento, non erano costituite da almeno tre anni, e per le quali il rispetto del parametro relativo al volume minimo di produzione è stato verificato sulla base della documentazione dei soci, i controlli sulla permanenza dei requisiti minimi, devono essere effettuati alla fine del primo anno successivo al riconoscimento, fermo restando il controllo previsto al comma 1.

### **Art. 6** revoca del riconoscimento

1. Il Direttore del Servizio regionale competente provvede, con proprio decreto, previa diffida, alla revoca del riconoscimento di OP e alla cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 4, in caso di mancata osservanza, per due anni consecutivi, delle disposizioni statutarie, e negli altri casi previsti dalla normativa statale vigente.

### **Art. 7** abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Regione del 12 ottobre 2005, n. 0354/Pres., "Regolamento recante le modalità di riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori in applicazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102", è abrogato.

### **Art. 8** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08\_SO8\_1\_DPR\_54\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres.**

Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

**VISTA** la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**PRESO ATTO** che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

**VISTO** il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres.- e successive modificazioni e integrazioni;

**RITENUTO** che l'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 avvenga con l'emanazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare;

**CONSIDERATO** che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili devono essere sottoposti al Comitato di sorveglianza del Programma;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n.7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 12 febbraio 2008;

### **DECRETA**

**1.** È approvato il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

**3.** Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08\_SO8\_1\_DPR\_54\_2\_ALL1

## **Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.**

### INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI COMUNI -----	
CAPO I: NORME GENERALI -----	
Art. 1 contenuti e finalità-----	
Art. 2 misure attivate-----	
Art. 3 strutture competenti -----	
Art. 4 localizzazione geografica -----	
Art. 5 definizioni -----	
TITOLO II: PROCEDURE ATTUATIVE-----	
CAPO I: MODALITÀ DI ACCESSO -----	
Art. 6 beneficiari -----	
Art. 7 tipologie di accesso-----	
Art. 8 bandi -----	
Art. 9 graduatorie-----	
TITOLO III: PROGETTI INTEGRATI-----	
CAPO I: CONTENUTI MINIMI DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA - PIF-----	
Art. 10 domanda di progetto integrato di filiera -----	
Art. 11 patto di filiera-----	
Art. 12 relazione descrittiva del progetto integrato di filiera -----	
CAPO II: CONTENUTI MINIMI DEI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI - PIT -----	
Art. 13 domanda di progetto integrato territoriale -----	
Art. 14 patto per lo sviluppo rurale -----	
Art. 15 relazione descrittiva del progetto integrato territoriale-----	
CAPO III: CONTENUTI MINIMI DELLE AZIONI COLLETTIVE - AC -----	
Art. 16 domanda di azione collettiva -----	
Art. 17 accordo collettivo -----	
Art. 18 relazione descrittiva del progetto di azione collettiva-----	
CAPO IV: CONTENUTI MINIMI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROGETTO INTEGRATO-----	
Art. 19 domande di aiuto dei beneficiari-----	
Art. 20 misure a superficie nell'ambito dei progetti integrati-----	
CAPO V: PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI-----	
Art. 21 istruttoria dei progetti integrati-----	
Art. 22 costo totale dei progetti integrati -----	
Art. 23 durata del progetto integrato-----	

Art. 24 durata del progetto integrato con la partecipazione di enti pubblici -----	
Art. 25 compiti del capofila -----	
TITOLO IV: ACCESSI INDIVIDUALI -----	
CAPO I: PROCEDURE DI ATTUAZIONE -----	
Art. 26 domanda di accesso individuale e istruttoria -----	
CAPO II: DISCIPLINA DELLA FILIERA CORTA -----	
Art. 27 definizione e obblighi-----	
TITOLO V: REQUISITI MINIMI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE FORME DI ACCESSO SINGOLO E INTEGRATO-----	
CAPO I: REQUISITI DEI PROGETTI INTEGRATI E SINGOLI-----	
Art. 28 criteri di ammissibilità dei PIF-----	
Art. 29 criteri di ammissibilità dei PIT-----	
Art. 30 criteri di ammissibilità delle AC -----	
Art. 31 criteri di ammissibilità dell'accesso individuale-----	
CAPO II: CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI -----	
Art. 32 criteri di selezione per i PIF -----	
Art. 33 criteri di selezione per i PIT -----	
Art. 34 criteri di selezione per le AC-----	
CAPO III: CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO INDIVIDUALE -----	
Art. 35 criteri di selezione delle domande di aiuto individuale -----	
TITOLO VI: FINANZIAMENTO DEI BENEFICIARI E AMMISSIBILITÀ DEI COSTI PER GLI INTERVENTI --	
CAPO I: SPESE AMMISSIBILI PER INTERVENTI -----	
Art. 36 interventi finanziabili -----	
Art. 37 valutazione di ammissibilità dei costi-----	
Art. 38 interventi eseguiti con apporto di lavoro proprio e contributi in natura-----	
Art. 39 inizio interventi -----	
Art. 40 effetto incentivante -----	
CAPO II: LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI PER MISURE A INVESTIMENTO -----	
Art. 41 erogazione dell'aiuto -----	
Art. 42 disciplina delle varianti -----	
Art. 43 rendicontazione delle spese da parte del beneficiario -----	
TITOLO VII: COMPETENZE ISTRUTTORIE -----	
CAPO I: UFFICI E ORGANISMI PREPOSTI-----	
Art. 44 competenze dell'Autorità di gestione -----	
Art. 45 competenze del Nucleo di valutazione -----	
Art. 46 competenze delle Strutture responsabili di azione, misura, asse-----	
Art. 47 competenze degli Uffici attuatori-----	

Art. 48 Organismo pagatore -----

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 4 (LEADER) -----

CAPO I: ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE. -----

Art. 49 Gruppi di azione locale (GAL) -----

Art. 50 Capofila amministrativo e finanziario-----

Art. 51 territorio interessato e spesa ammissibile -----

Art. 52 dotazione finanziaria dei PSL -----

Art. 53 finanziamento locale aggiuntivo-----

Art. 54 modalità di selezione dei GAL-----

Art. 55 criteri di selezione -----

Art. 56 varianti ai PSL -----

Art. 57 modalità di finanziamento -----

CAPO II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA COOPERAZIONE (MISURA 421) -----

Art. 58 integrazione della cooperazione nel PSL e presentazione dei progetti-----

Art. 59 disposizioni specifiche in materia di spese ammissibili -----

CAPO III : DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GESTIONE DEI GAL, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE,  
ANIMAZIONE (MISURA 431)-----

Art. 60 modalità di gestione dei PSL-----

Art. 61 disposizioni specifiche in materia di spese ammissibili -----

Art. 62 disposizioni specifiche sulle modalità di finanziamento -----

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE-----

CAPO I: MONITORAGGIO E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI -----

Art. 63 sistema di monitoraggio -----

Art. 64 obblighi dei beneficiari -----

CAPO II: CONTROLLI E PUBBLICITÀ -----

Art. 65 controlli -----

Art. 66 pubblicità -----

CAPO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE -----

Art. 67 riparto risorse finanziarie-----

Art. 68 quinto programma attuativo misura A del PSR 2000-2006 -----

Art. 69 contratti in corso -----

Art. 70 rinvio dinamico -----

Art. 71 entrata in vigore -----

## TITOLO I: DISPOSIZIONI COMUNI

### CAPO I: NORME GENERALI

#### Art. 1 contenuti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR nel presente regolamento), ai sensi del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato con decisione della Commissione C(2007)5715 del 20/11/2007, pubblicato sul 1° supplemento ordinario n. 35 del 21 dicembre 2007 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 51 del 19 dicembre 2007.

#### Art. 2 misure attivate

1. Le misure e le azioni attivate sono elencate nell'allegato A al presente regolamento.
2. Le schede di misura, di cui all'allegato D al presente regolamento, individuano i contenuti specifici del singolo intervento. Le disposizioni tecniche delle schede di misura possono essere modificate con provvedimento dell'Autorità di gestione.
3. Le misure 112, 132, 211, 213, 311 azione 3 e 323 azione 2 sono disciplinate da specifico regolamento. La misura 341 è attuata con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 3 strutture competenti

1. L'Unità organizzativa responsabile dell'attuazione del PSR è l'Autorità di gestione.
2. L'Autorità di gestione di cui al comma 1 è il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
3. Il Nucleo Tecnico di Valutazione, di seguito denominato Nucleo, è organismo nominato con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, composto da personale dell'Amministrazione regionale in possesso dei necessari requisiti professionali.
4. Le Strutture responsabili e gli Uffici attuatori dei procedimenti finalizzati all'attuazione degli interventi sono individuati nell'allegato B al presente regolamento.

#### Art. 4 localizzazione geografica

1. Il sostegno finanziario del PSR è concedibile secondo la localizzazione geografica prevista nelle singole misure, tenuto conto delle specificità dell'Asse 4 del PSR.

#### Art. 5 definizioni

1. Agli effetti del regolamento si applicano le seguenti definizioni:
  - a) progettazione integrata (PI): metodo di identificazione e costituzione dei progetti integrati -PIT, PIF e AC - nel quadro delle politiche di sviluppo regionali e territoriali;
  - b) progetto integrato agricolo: progetto integrato caratterizzato da investimenti attivati sulle misure e azioni 121, 123 azione 1, 124, 133, 216, 311 e 321 per almeno il 70% del costo totale;
  - c) progetto integrato forestale: progetto integrato caratterizzato da investimenti attivati sulle misure e azioni 122, 123 azione 2, 125, 221, 223, 226, 227, 312, 321 e 323 per almeno il 70% del costo totale;
  - d) beneficiario: operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario dell'aiuto;



- e) gruppi di azione locale (di seguito denominati GAL): soggetto espressione di un partenariato pubblico e privato che propone e ha la responsabilità dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale dell'Asse 4 del PSR;
- f) domanda di aiuto: la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- g) domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta all' Autorità di gestione per ottenere il pagamento;
- h) partenariato economico: insieme di soggetti pubblici e/o privati, coinvolti in un medesimo settore di interessi, per la realizzazione di un progetto attraverso diversi interventi singoli finalizzato allo sviluppo di un settore produttivo o di un territorio;
- i) cantierabilità: un'opera realizzata da privati è cantierabile, quando sono possedute le autorizzazioni previste per la realizzazione di interventi con rilevanza urbanistico edilizia e le ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa di settore;
- j) misura a superficie: interventi per i quali il sostegno si basa sulla superficie dichiarata, con riferimento specifico alle misure 211, 213, 214, 221 e 223 del PSR;
- k) misura a investimento: le misure diverse da quelle di cui alla lettera i);
- l) giovane: soggetto di età compresa fra i 18 e 40 anni, con qualifica di responsabile o coresponsabile civile e fiscale di impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla data della domanda di aiuto;
- m) capofila: soggetto delegato e referente unico del progetto integrato nei confronti dell'Autorità di gestione;
- n) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato costituito su sistemi informativi e che contiene tutti i dati riconducibili ad un beneficiario;
- o) anagrafe aziendale: archivio informatizzato dei fascicoli aziendali;
- p) aree rurali A, B, C, D e zona omogenea del Carso (A1, B1, C1): le aree rurali di cui all'allegato 1 del PSR;
- q) decisione individuale di finanziamento: provvedimento mediante il quale sono comunicati al beneficiario l'ammissione al finanziamento, l'importo del contributo, le prescrizioni tecniche e la tempistica per la conclusione delle operazioni;
- r) costo totale: l'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto;
- s) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
- t) perizia asseverata: elaborato peritale asseverato con giuramento secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e che rappresenta una certificazione legalmente riconosciuta e resa valida dall'assunzione di responsabilità civile e penale dei professionisti abilitati e incaricati a produrla.

## TITOLO II: PROCEDURE ATTUATIVE

### CAPO I: MODALITÀ DI ACCESSO

#### Art. 6 beneficiari

1. I beneficiari sono individuati nel PSR e nelle singole schede di misura.
2. I beneficiari dell'Asse 4 sono individuati nel PSR.

#### Art. 7 tipologie di accesso

1. L'accesso al PSR avviene attraverso le seguenti forme:
  - a) progetto integrato di filiera (di seguito denominato PIF): progetto teso a sviluppare la filiera di un prodotto agricolo o forestale, presentato da un insieme di soggetti pubblici e/o privati che sottoscrivono un patto di filiera, corredato di singole domande di finanziamento su almeno due

segmenti della filiera a valere su più misure o azioni del PSR. Gli interventi sono strettamente coerenti e collegati tra loro e convergono verso il conseguimento di un obiettivo comune di sviluppo di un determinato settore produttivo regionale;

- b) progetto integrato territoriale (di seguito denominato PIT): progetto teso a sviluppare un ambito territoriale sub regionale, con obiettivi coordinati, di interesse economico, sociale ed ambientale, attraverso l'accesso a più misure o azioni del PSR, presentato da un insieme di soggetti pubblici e privati che sottoscrivono un patto per lo sviluppo rurale, finalizzato all'integrazione territoriale dei singoli interventi e corredato di singole domande di finanziamento a valere su più misure o azioni del PSR;
  - c) azione collettiva (di seguito denominata AC): modalità di accesso alle misure del PSR, attraverso la presentazione da parte di imprese o altri soggetti pubblici o privati che sottoscrivono un accordo collettivo, di interventi riferibili ad un unico segmento di filiera e coordinati per il raggiungimento di uno specifico obiettivo di carattere produttivo o ambientale, corredato di singole domande di finanziamento a valere su più misure o azioni del PSR;
  - d) piano di sviluppo locale (di seguito denominato PSL): documento, complementare agli assi del PSR, che descrive la strategia di sviluppo locale definita dai Gruppi di azione locale riguardante il tema unificante del turismo rurale sostenibile, in attuazione dell'asse 4;
  - e) domanda individuale (di seguito denominato DI): domanda presentata su una determinata misura e azione da un singolo beneficiario, tesa ad ottenere l'aiuto;
2. Si intende inoltre per progetto integrato un progetto costituito da interventi a valere sul PSR e da altri interventi a valere su altri strumenti finanziari. Ogni intervento possiede un proprio riconoscibile carattere di compiutezza.
  3. I progetti integrati si attuano anche con previsione di investimenti o interventi con ricorso ad auto finanziamento al fine di dare completezza alla progettazione integrata medesima.
  4. La costituzione del fascicolo aziendale aggiornato è requisito per poter presentare domanda sul PSR. Requisito aggiuntivo per le imprese agricole è il piano colturale aggiornato presente sul Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
  5. Le integrazioni al progetto con nuovi interventi non sono ammesse.

### **Art. 8 bandi**

1. L'Autorità di gestione emana bandi per la presentazione delle domande riferibili a tutte le tipologie d'accesso fissando i termini di apertura e chiusura.
2. I bandi indicano le modalità di presentazione delle domande e le disponibilità finanziarie, distinguendo, nel caso di bandi per la presentazione di progetti integrati, le risorse tra PIF, PIT e AC sulla base del riparto approvato dalla Giunta regionale.
3. Nelle disponibilità finanziarie relative ai PIT, PIF e AC è riservata una quota per i PIF, PIT e AC forestali.
4. Le tipologie di accesso delle misure e azioni sono elencate nell'allegato C al presente regolamento.
5. Le domande presentate scaduti i termini previsti dai bandi non sono ricevibili, salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, limitatamente alle domande di aiuto individuale.
6. Il beneficiario non può partecipare, per gli stessi interventi, ad un bando per PI e ad uno per accessi singoli.
7. Il beneficiario può partecipare a più di un PIT per bando per tipologia di interventi diversi.

### **Art. 9 graduatorie**

1. Le domande selezionate ai sensi del Titolo V, Capi II e III, sono inserite in graduatorie distinte per tipologia di accesso alle quali sono assegnate specifiche risorse finanziarie.
2. Sono ammessi a finanziamento i PI per i quali esiste copertura finanziaria nella rispettiva graduatoria.

3. Nel caso di disponibilità finanziaria insufficiente rispetto al costo ammissibile di un PI, a seguito di consenso espresso dei beneficiari, è consentito il finanziamento nei limiti della disponibilità di risorse con riduzione percentuale proporzionale per ogni singolo aiuto.
4. Le graduatorie, al solo fine del pieno utilizzo delle risorse assegnate con il bando, sono valide fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all'approvazione. Durate diverse possono essere previste nei bandi o nelle singole misure.
5. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili in conseguenza a economie di spesa relative a domande della stessa graduatoria, sono utilizzate per il finanziamento di altri progetti, secondo l'ordine di graduatoria, compresi quelli parzialmente finanziati ai sensi del comma 3.
6. L'Autorità di gestione provvede alla riallocazione delle risorse assegnate e non utilizzate per le diverse tipologie di accesso, sulla base delle direttive della Giunta regionale.
7. Trascorso il periodo di validità delle graduatorie di cui al comma 4, le domande di aiuto sono archiviate e la documentazione ad esse allegata è restituita.
8. Le domande individuali non ammesse al finanziamento possono accedere a finanziamenti diversi dal PSR, previa formale comunicazione del beneficiario all'Ufficio attuatore.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", l'Ufficio regionale competente comunica ai richiedenti non ammessi al finanziamento per carenza di risorse e a quelli esclusi dalla graduatoria gli elementi che ostano al finanziamento o all'accoglimento della domanda. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documentazione.
10. Le graduatorie sono approvate entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dei bandi e pubblicate sul BUR. Entro i trenta giorni successivi è comunicata la decisione individuale di finanziamento ai singoli beneficiari di misure a investimento. Ai beneficiari pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria, è richiesta la presentazione del progetto preliminare. La decisione individuale di finanziamento è comunicata ai beneficiari medesimi entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto preliminare, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, "Disciplina organica dei lavori pubblici".
11. Ai fini dell'approvazione delle graduatorie di cui al comma 10, sono effettuati specifici controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto.

### **TITOLO III: PROGETTI INTEGRATI**

#### **CAPO I: CONTENUTI MINIMI DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA - PIF**

##### **Art. 10 domanda di progetto integrato di filiera**

1. La domanda è sottoscritta dal capofila del partenariato e presentata all'Autorità di gestione secondo le modalità ed entro le scadenze dei termini previste nel bando.
2. La domanda è corredata della seguente documentazione:
  - a) patto di filiera;
  - b) relazione descrittiva del progetto;
  - c) singole domande di aiuto di ciascun beneficiario.

##### **Art. 11 patto di filiera**

1. Il patto di filiera, sottoscritto da tutti i partecipanti e redatto almeno in forma di scrittura privata, contiene i seguenti elementi essenziali:
  - a) descrizione sintetica del progetto;

- b) nomina del Capofila, anche non beneficiario, con l'individuazione dei compiti allo stesso attribuiti in qualità di delegato e referente unico per il monitoraggio del progetto e per la coerenza strategica;
- c) individuazione in relazione al PI degli obblighi e vincoli specifici tra i partecipanti;
- d) crono programma, comprendente fasi di avanzamento annuale della progettazione e dell'attuazione dell'investimento individuate e monitorabili;
- e) clausola di accettazione del vincolo relativo alla soglia minima di realizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, nonché l'accettazione delle connesse penalizzazioni o esclusioni.

### **Art. 12 relazione descrittiva del progetto integrato di filiera**

1. La relazione descrittiva del progetto, sottoscritta dal capofila e da un professionista che abbia i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, "Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)", individua gli obiettivi tecnico-economici del PIF.
2. I contenuti essenziali della relazione sono:
  - a) situazione ex ante della filiera e dei soggetti che la compongono, con individuazione dei rapporti verticali che la costituiscono e individuazione delle problematiche da affrontare;
  - b) individuazione degli obiettivi di filiera e descrizione in termini di integrazione verticale, benefici attesi e modalità di raggiungimento attraverso investimenti o interventi previsti in almeno due segmenti della filiera. In coerenza a quanto previsto dal PSR, i benefici attesi si riferiscono, in particolare, al rafforzamento competitivo, al valore aggiunto delle produzioni agricole, al miglioramento qualitativo, alla certificazione e tracciabilità delle produzioni, al riorientamento di comparti produttivi verso idonei sbocchi di mercato, alla valorizzazione delle produzioni forestali e alla valorizzazione energetica delle biomasse;
  - c) descrizione dei rapporti di correlazione e di integrazione esistenti tra gli obiettivi del PIF e i contenuti delle singole domande di finanziamento.

## **CAPO II: CONTENUTI MINIMI DEI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI - PIT**

### **Art. 13 domanda di progetto integrato territoriale**

1. La domanda è sottoscritta dal Capofila del partenariato e presentata all'Autorità di gestione secondo le modalità ed entro le scadenze dei termini previste nel bando.
2. La domanda è corredata della seguente documentazione:
  - a) patto per lo sviluppo rurale;
  - b) relazione descrittiva del progetto;
  - c) singole domande di aiuto di ciascun beneficiario.

### **Art. 14 patto per lo sviluppo rurale**

1. Il patto di sviluppo rurale, sottoscritto da tutti i partecipanti e redatto almeno in forma di scrittura privata, contiene i seguenti elementi essenziali:
  - a) descrizione sintetica del progetto;
  - b) nomina del Capofila, anche non beneficiario, e individuazione dei compiti allo stesso attribuiti in qualità di delegato e referente unico per il monitoraggio del progetto e per la coerenza strategica;
  - c) individuazione in relazione al PI degli obblighi e vincoli specifici tra i partecipanti;
  - d) crono programma, comprendente fasi di avanzamento annuale della progettazione e dell'attuazione dell'investimento, individuate e monitorabili; clausola di accettazione del vincolo relativo alla soglia minima di realizzazione di cui all'articolo 23 comma 2, nonché l'accettazione delle connesse penalizzazioni o esclusioni.

### **Art. 15 relazione descrittiva del progetto integrato territoriale**

1. La relazione descrittiva del progetto, sottoscritta dal Capofila e da un professionista che abbia i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, "Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)", contiene i seguenti elementi essenziali:
  - a) analisi della situazione ex ante del territorio coinvolto con l'individuazione delle criticità che si intendono affrontare sotto il profilo socio-economico ambientale;
  - b) individuazione degli obiettivi del territorio coinvolto, dei benefici attesi in termini di integrazione territoriale e delle modalità di raggiungimento degli stessi.
2. In coerenza a quanto previsto con il PSR gli obiettivi di cui al comma 1 lettera b) sono:
  - a) incremento della competitività dei sistemi produttivi locali, attraverso il rafforzamento sinergico delle imprese attive in un determinato ambito territoriale;
  - b) realizzazione di processi produttivi o gestionali coordinati, finalizzati a conseguire un miglioramento dell'impatto ambientale o del bilancio energetico dell'attività agricola e forestale;
  - c) valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio rurale con interventi coordinati degli enti locali e delle imprese agricole e forestali;
  - d) avvio di nuove produzioni e dell'utilizzazione di biomasse agricole o forestali, di provenienza locale, come fonte energetica sostenibile e rinnovabile;
  - e) valorizzazione del turismo rurale, attraverso il rafforzamento sinergico delle imprese attive in un determinato ambito ed azioni di marketing territoriale;
  - f) sviluppo equilibrato del territorio e rafforzamento del tessuto di relazioni economiche intersettoriali;
  - g) descrizione dei rapporti di correlazione e di integrazione esistenti tra gli obiettivi del PIT e i contenuti delle singole domande di finanziamento.

### **CAPO III: CONTENUTI MINIMI DELLE AZIONI COLLETTIVE - AC**

#### **Art. 16 domanda di azione collettiva**

1. La domanda è sottoscritta dal capofila del partenariato e presentata all'Autorità di gestione secondo le modalità ed entro le scadenze dei termini previste nel bando.
2. La domanda è corredata della seguente documentazione:
  - a) accordo collettivo;
  - b) descrizione sintetica del progetto di AC;
  - c) singole domande di aiuto di ciascun beneficiario.

#### **Art. 17 accordo collettivo**

1. L'accordo collettivo, sottoscritto da tutti i partecipanti e redatto almeno in forma di scrittura privata, contiene i seguenti elementi essenziali:
  - a) descrizione sintetica del progetto;
  - b) nomina del Capofila, anche non beneficiario, ed individuazione dei compiti allo stesso attribuiti in qualità di delegato e referente per il monitoraggio del progetto e per la coerenza strategica;
  - c) durata dell'accordo e individuazione, in relazione al PI, degli obblighi e vincoli specifici tra i partecipanti;
  - d) crono programma, comprendente fasi di avanzamento annuale della progettazione e dell'attuazione dell'investimento, individuate e monitorabili;
  - e) clausola di accettazione del vincolo relativo alla soglia minima di realizzazione di cui all'articolo 23 comma 2, nonché l'accettazione delle connesse penalizzazioni o esclusioni.

#### **Art. 18 relazione descrittiva del progetto di azione collettiva**

1. La relazione descrittiva del progetto, esaustiva sotto il profilo tecnico-economico, sottoscritta dal capofila del partenariato e da un professionista che abbia i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, "Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)", individua gli obiettivi dell'AC.
2. I contenuti essenziali della relazione sono i seguenti:
  - a) analisi della situazione complessiva ex ante delle imprese e altri soggetti coinvolti, proponenti una progettazione coordinata e sinergica e riguardante uno o più segmenti della filiera;
  - b) descrizione dei rapporti di correlazione e di integrazione esistenti tra gli obiettivi dell'AC e i contenuti delle singole domande di finanziamento.
  - c) individuazione degli obiettivi dell'AC tra almeno uno dei seguenti:
    - 1) miglioramento della qualità di un prodotto;
    - 2) promozione di una rete territoriale di vendita diretta;
    - 3) utilizzo coordinato della biomassa;
    - 4) salvaguardia dell'ambiente;
    - 5) ottimizzazione delle risorse idriche;
    - 6) agevolazione delle operazioni colturali;
    - 7) riconversione produttiva.

## **CAPO IV: CONTENUTI MINIMI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROGETTO INTEGRATO**

### **Art. 19 domande di aiuto dei beneficiari**

1. Le domande di aiuto di cui agli articoli 10, 13 e 16, comma 2, lettera c), sono presentate a valere su tutte le misure e azioni che il beneficiario può attivare e, ai fini della loro ammissibilità, sono complete di tutta la documentazione indicata nelle singole schede di misura.

### **Art. 20 misure a superficie nell'ambito dei progetti integrati**

1. Le misure a superficie facenti capo ad un unico beneficiario possono partecipare ad un unico PI per bando.
2. Le misure a superficie rientranti in un PI ammesso al finanziamento acquisiscono priorità prevalente nella formazione delle graduatorie delle rispettive singole misure.
3. Qualora il termine per la presentazione della domanda di PI non sia compatibile con i termini previsti dalla normativa comunitaria per l'accesso alle misure a superficie, è presentata una dichiarazione di impegno all'Autorità di gestione.
4. La dichiarazione di impegno di cui al comma 3 contiene i dati essenziali dell'intervento consistenti nell'anagrafica aziendale, superficie impegnata e tipologia di impegno cui aderire ed è presentata in allegato al PI.
5. Le modalità e i termini per l'accesso alle misure a superficie sono previsti dai relativi bandi.

## **CAPO V: PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI**

### **Art. 21 istruttoria dei progetti integrati**

1. L'istruttoria dei progetti integrati è costituita dalle seguenti fasi:
  - a) effettuazione dei controlli amministrativi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b) sulle singole domande di aiuto da parte degli Uffici attuatori per la verifica di quanto segue:
    - 1) correttezza della compilazione delle domande;
    - 2) completezza della documentazione presentata;
    - 3) sussistenza dei criteri e requisiti di ammissibilità;

- 4) coerenza dell'intervento rispetto alla misura;
- b) valutazione del progetto integrato da parte del Nucleo ai sensi dell'articolo 45;
- c) approvazione della graduatoria e individuazione dei progetti ammissibili in relazione alle risorse finanziarie da parte dell'Autorità di gestione;
- d) comunicazione ai beneficiari della decisione individuale di finanziamento da parte dell'Autorità di gestione;
- e) effettuazione dei controlli a campione sulle perizie asseverate di cui all'articolo 37, relativi alle domande comprese nei PI ammessi al finanziamento, da parte dell'Ufficio attuatore competente;
- f) eventuale rivalutazione del progetto integrato da parte del Nucleo a seguito del controllo di cui alla lettera e) o in seguito a rinuncia da parte di uno o più beneficiari.

### **Art. 22 costo totale dei progetti integrati**

1. Il costo totale massimo per le misure a investimento è il seguente:
  - a) 4,5 milioni di euro per un PIF o per un PIT;
  - b) 1,5 milioni di euro per una AC.
2. Qualora il costo ritenuto congruo per il progetto integrato ecceda il costo totale di cui al comma 1 ogni singolo investimento è ridotto proporzionalmente.

### **Art. 23 durata del progetto integrato**

1. Il progetto integrato è ultimato entro due anni dalla data dell'ultima decisione individuale di finanziamento da parte dell'Autorità di gestione salvo quanto disposto specificatamente nei singoli bandi. Entro detto termine la richiesta di accertamento di avvenuta ultimazione del PI è presentata all'Autorità di gestione da parte del Capofila e i singoli beneficiari presentano agli Uffici attuatori le richieste di accertamento di avvenuta esecuzione dei singoli interventi.
2. Ai fini della determinazione definitiva della percentuale di finanziamento e della liquidazione dello stesso, l'Autorità di gestione dichiara ultimato un PI quando, entro il termine di cui al comma 1, risultano eseguiti investimenti, per un importo pari ad almeno il 70% del costo ammesso nel progetto integrato. Sono fatte salve comprovate cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Per gli investimenti di enti pubblici si applica l'articolo 24 del presente regolamento.
3. Gli investimenti relativi al completamento del PI, nel caso di superamento del livello percentuale minimo di cui al comma 2, mantengono l'intensità massima di aiuto se ultimati entro il termine di dodici mesi dalla scadenza di cui al comma 1. L'Autorità di gestione dispone ulteriori proroghe, qualora ne sussistano le condizioni, riducendo l'intensità di aiuto di venti punti percentuali rispetto all'intensità massima prevista per i PI.
4. Nel caso di realizzazione del PI in percentuale inferiore alla soglia minima di cui al comma 2, gli aiuti di tutte le domande di contributo per investimenti sono ridotte di quindici punti percentuali per i PIF e i PIT e di dieci punti percentuali per le AC, rispetto all'intensità massima di ogni misura nell'ambito del PI.
5. Alle singole domande comprese in un PI, in attesa del raggiungimento della soglia di realizzazione di cui al comma 2, possono essere erogati anticipi e liquidati stati di avanzamento fino ad un massimo dell'80% dell'aiuto. La rimanente parte è erogata ad avvenuta conclusione degli interventi e ad ultimazione del PI ai sensi del comma 2.

### **Art. 24 durata del progetto integrato con la partecipazione di enti pubblici**

1. Qualora il costo del PI sia prevalentemente riferito a investimenti proposti da enti pubblici e che riguardano realizzazione di opere pubbliche, la durata del PI può coprire il periodo di programmazione. L'intervento di opera pubblica è appaltato, fatte salve tempistiche diverse indicate

- nei bandi, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla decisione di finanziamento.
2. Per i PI comprendenti opere pubbliche non appaltate nei termini di cui al comma 1, salvo proroga per comprovati motivi di forza maggiore, l'intensità dell'aiuto è ridotta di dieci punti percentuali rispetto all'intensità massima di ogni misura nell'ambito del PI.

### **Art. 25 compiti del capofila**

1. Il Capofila è tenuto a:
  - a) comunicare all'Autorità di gestione la data di inizio di esecuzione dei lavori di attuazione del PI;
  - b) richiedere all'Autorità di gestione, per l'intera durata del progetto, l'autorizzazione sulle varianti sostanziali di cui all'articolo 42;
  - c) comunicare all'Autorità di gestione, entro 60 giorni, il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti nel PI;
  - d) presentare all'Autorità di gestione la domanda di verifica di avvenuta ultimazione del PI.

## **TITOLO IV: ACCESSI INDIVIDUALI**

### **CAPO I: PROCEDURE DI ATTUAZIONE**

#### **Art 26 domanda di accesso individuale e istruttoria**

1. La domanda è sottoscritta dal richiedente e presentata secondo le modalità previste dalle misure entro le scadenze dei termini previste nei bandi.
2. La domanda individuale, per le misure 121 e 123 azione 1, è presentata nei primi tre anni di programmazione, salvo quella per investimenti strettamente funzionali alla filiera corta o per investimenti destinati al ripristino di strutture, impianti e macchinari in seguito ad eventi di carattere eccezionale. La percentuale di aiuto relativa agli investimenti connessi alla filiera corta per la vendita al consumatore finale di un determinato prodotto e al ripristino di strutture, ancorché previsti in una domanda con accesso individuale, non è ridotta.
3. Nelle singole misure sono stabiliti ulteriori obblighi e condizioni.
4. L'istruttoria della domanda individuale comprende l'effettuazione dei controlli amministrativi di cui all'articolo 9, comma 10, per la verifica di quanto segue:
  - a) correttezza nella compilazione delle domande;
  - b) completezza della documentazione presentata;
  - c) sussistenza dei criteri e requisiti di ammissibilità;
  - d) criteri di selezione;
  - e) coerenza dell'intervento rispetto alla misura.

### **CAPO II: DISCIPLINA DELLA FILIERA CORTA**

#### **Art. 27 definizione e obblighi**

1. La filiera corta di cui all'articolo 26, comma 2, consiste nell'ottenimento di produzioni animali e vegetali nelle aziende agricole e la loro destinazione alla vendita diretta al consumatore finale per almeno il 51% di un determinato prodotto aziendale, purché il medesimo prodotto sia stato sottoposto ad almeno una lavorazione successiva alla produzione di base. A tal fine si tiene conto di una valutazione comparata tra le quantità di produzione di base ottenibili in azienda, la capacità di lavorazione e trasformazione di prodotti ottenuti in azienda e la prevedibile potenzialità di vendita diretta.
2. Si considera inoltre filiera corta:
  - a) la somministrazione finale dei propri prodotti da parte dell'azienda con attività agrituristica;



- b) la filiera che comprende l'effettuazione di lavorazioni tramite terzi, ferma restando la vendita al consumatore finale da parte dell'azienda;
3. È ammessa altresì la vendita al consumatore finale di produzioni ottenute in altre aziende, a condizione che si tratti di quantità non prevalenti rispetto a quelle di cui al comma 1.

## TITOLO V: REQUISITI MINIMI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE FORME DI ACCESSO SINGOLO E INTEGRATO

### CAPO I: REQUISITI DEI PROGETTI INTEGRATI E SINGOLI

#### Art. 28 criteri di ammissibilità dei PIF

1. I PIF sono presentati per le misure di cui agli assi 1 e 2 del PSR.
2. I PIF rispettano i seguenti criteri:
  - a) includere un numero minimo di cinque beneficiari destinatari dell'aiuto per PIF agricoli, ridotto a tre per interventi realizzati nell'area D, per PIF forestali e per PIF proposti da società cooperative;
  - b) alla data di presentazione della domanda, deve sussistere una cantierabilità minima per gli interventi contenuti nel PIF, fatta eccezione per gli interventi proposti dagli enti pubblici, cui spetta presentare una relazione illustrativa comprendente l'individuazione degli interventi da eseguire, l'identificazione degli obiettivi, preventivo di spesa ed inquadramento territoriale di massima, crono programma ed informazioni riferite alla fattibilità tecnico-amministrativa;
  - c) rispettare il livello percentuale minimo di cui all'articolo 5, lettere b) e c);
  - d) comprendere investimenti o interventi, finanziati attraverso il PSR, coerenti con il progetto e che coinvolgono almeno due segmenti della filiera, salvo diversa individuazione per specifici settori di cui al comma 4.
3. La cantierabilità minima di cui al comma 2, lettera b), è determinata come segue:
  - a) pari al 60% del costo delle opere con rilevanza urbanistico edilizia nei PIF agricoli, con riduzione al 30% per gli interventi realizzati nelle aree D;
  - b) pari al 30% del costo delle opere con rilevanza urbanistico edilizia nei PIF forestali.
4. Il PIF, attraverso gli interventi proposti, deve conseguire una filiera che, a seconda dei diversi settori produttivi, è costituita da un numero minimo di segmenti come da tabella seguente:

SETTORE	Segmenti minimi di filiera
CEREALI - PROTEOLEAGINOSE	1. Coltivazione o ammasso 2. Prima lavorazione 3. Trasformazione
LATTIERO CASEARIO (bovino, bufalino, ovicaprino)	1. Allevamento 2. Concentrazione latte fresco in strutture di lavorazione
ENERGIA DA BIOMASSE	1. Produzione primaria 2. Altro segmento
ZOOTECNIA DA CARNE	1. Allevamento 2. Altro segmento
VITIVINICOLO	1. Filiera completa fino a fase di commercializzazione
FRUTTICOLO	1. Coltivazione 2. Concentrazione in strutture di selezione conservazione
OLIVICOLO	1. Produzione olivicola di base 2. Altro segmento
ORTICOLO/ FLORICOLO	1. Produzione orto-floricola di base 2. Altro segmento
BIOLOGICO	1. Produzione primaria di base

	2. Altro segmento
FORESTALE	1. Produzione primaria di base 2. Altro segmento
ALTRI SETTORI (tra quelli individuati dal PSR)	1. Produzione primaria di base 2. Altro segmento

5. I beneficiari soci di cooperative possono partecipare al PIF, relativo a un determinato settore, qualora sia presente nel medesimo PIF la cooperativa, di cui sono soci, che opera nel medesimo settore.

### Art. 29 criteri di ammissibilità dei PIT

1. I PIT sono presentati per le misure di cui agli assi 1, 2 e 3 del PSR.
2. Il PIT riguarda un ambito territoriale sub regionale non inferiore a un Comune.
3. Un ambito territoriale sub regionale non può essere oggetto di più di un PIT per bando.
4. In relazione all'ambito territoriale interessato, i Comuni, le Associazioni intercomunali, le Unioni di Comuni, le Comunità montane o il Comune capofila di ASTER sono componenti del partenariato con funzione di coordinamento degli interventi del PIT con le politiche territoriali di competenza.
5. Alla data di presentazione della domanda la cantierabilità è pari ad almeno il 60% del costo degli interventi inclusi nel PIT, fatta eccezione per gli interventi proposti da enti pubblici cui spetta presentare una relazione illustrativa comprendente l'individuazione degli interventi da eseguire, l'identificazione degli obiettivi, preventivo di spesa ed inquadramento territoriale di massima, crono programma ed informazioni riferite alla fattibilità tecnico-amministrativa.
6. Il PIT è orientato allo sviluppo territoriale e persegue gli obiettivi di interesse economico, sociale e ambientale di cui all'articolo 15, comma 2.
7. Il PIT coinvolge un numero minimo di beneficiari destinatari dell'aiuto come di seguito specificato:
  - a) 3 beneficiari per PI agricoli o forestali, in uno o più Comuni contermini, laddove i comuni del PI ricadono prevalentemente in area rurale A (poli urbani);
  - b) 10 beneficiari per PI agricoli, ridotti a 3 per progetti integrati forestali, in uno o più Comuni contermini, laddove i comuni del PI ricadono prevalentemente in area rurale B (aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata);
  - c) 5 beneficiari per PI agricoli, ridotti a 3 per progetti integrati forestali, in uno o più Comuni contermini, laddove i comuni del PI ricadono prevalentemente in area rurale C (aree rurali intermedie);
  - d) 4 beneficiari che propongono PI agricoli, ridotti a 3 per PI forestali, in uno o più Comuni contermini, laddove i comuni del PI ricadono prevalentemente in area rurale D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo).

### Art. 30 criteri di ammissibilità delle AC

1. Le AC sono presentate per le misure di cui agli assi 1, 2 e 3 del PSR.
2. Le AC rispettano i seguenti criteri:
  - a) includere un numero minimo di cinque beneficiari destinatari dell'aiuto, ridotto a tre per interventi nell'area D, nel caso di AC presentata da società cooperative e per le AC forestali;
  - b) alla data di presentazione della domanda la cantierabilità è pari ad almeno al 60% del costo degli interventi inclusi nell'AC, fatta eccezione per gli interventi proposti da enti pubblici cui spetta presentare una relazione illustrativa comprendente l'individuazione degli interventi da eseguire, l'identificazione degli obiettivi, preventivo di spesa ed inquadramento territoriale di massima, crono programma ed informazioni riferite alla fattibilità tecnico-amministrativa;
  - c) i singoli investimenti o interventi proposti sono coerenti fra loro, coordinati rispetto all'obiettivo dell'AC e riguardare uno o più segmenti della filiera;

- d) le imprese proponenti coinvolgono un territorio omogeneo oppure hanno una strategia comune dimostrabile.
3. L'AC è caratterizzata da almeno uno dei seguenti obiettivi:
- miglioramento della qualità di un prodotto;
  - promozione di una rete territoriale di vendita diretta;
  - utilizzo coordinato della biomassa;
  - salvaguardia dell'ambiente;
  - ottimizzazione delle risorse idriche;
  - agevolazione delle operazioni colturali;
  - riconversione produttiva.

### Art. 31 criteri di ammissibilità dell'accesso individuale

1. I criteri di ammissibilità sono individuati nel PSR e nelle singole misure.

## CAPO II: CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI

### Art. 32 criteri di selezione per i PIF

1. La selezione dei PIF è effettuata attraverso l'assegnazione dei seguenti punteggi riferiti a specifici criteri:

CRITERIO DI SELEZIONE		PUNTI
<b>REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA</b>		
<b>QUALIFICA IAP</b>		
65% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP (imprenditore agricolo professionale)		3
100% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP (imprenditore agricolo professionale)		5
<b>GIOVANI responsabili o corresponsabili civili e fiscali di impresa agricola da non oltre cinque anni</b>		
PIF con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	9
PIF con oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	9
<b>GIOVANI responsabili o corresponsabili civili e fiscali di impresa agricola da oltre cinque anni, nonché coadiuvanti iscritti INPS ex SCAU (criterio alternativo al precedente)</b>		
PIF con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	4
PIF oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	4
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA delle aziende che propongono interventi nei PIF agricoli sulla base della prevalenza della superficie agricola utilizzata (SAU)</b>		
Aree rurali C, C1, B1, A1		5
Area rurale D		10
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA degli interventi previsti nei PIF forestali</b>		
Aree rurali C, C1, B1, A1		5
Area rurale D		10
<b>LIVELLO AGGREGATIVO DELLA FILIERA</b>		
<b>NUMERO DI BENEFICIARI DESTINATARI DELL'AIUTO</b>		
da 6 a 10 per PIF agricoli; da 4 a 6 per PIF agricoli in area rurale D, per PIF forestali, e per PIF proposti da società cooperative		5

da 11 a 20 per PIF agricoli; da 7 a 10 per PIF agricoli in area rurale D, per PIF forestali, e per PIF proposti da società cooperative;	10
Per ogni ulteriore gruppo di 10 beneficiari di PIF agricoli; Per ogni ulteriore gruppo di 6 beneficiari per PIF agricoli in area rurale D, nel caso di PIF forestali e per PIF proposti da società cooperative	3
<b>SEGMENTI DI FILIERA OLTRE IL MINIMO, CON EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI</b>	
uno	5
due	10
tre	15
quattro	20
<b>COOPERAZIONE DI FILIERA (punteggi cumulabili)</b>	
Attivazione della misura 124 da parte di almeno 1 beneficiario su settori cerealicolo-proteoleaginosi, lattiero caseario e zootecnia da carne	5
Attivazione della misura 124 da parte di almeno 1 beneficiario su altri settori produttivi	2
<b>LIVELLO DI ESEGUIBILITÀ</b>	
<b>CANTIERABILITÀ (limitata agli investimenti strutturali dei privati e valutata rispetto al costo totale degli stessi)</b>	
Pari all'80% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIF con la specificazione di cui all'articolo 32 comma 2	5
Pari al 100% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIF con la specificazione di cui all'articolo 32 comma 2	10
<b>AVANZAMENTO PROGETTUALE DI OPERE PUBBLICHE (non cumulabile con punto precedente e con le prescrizioni di cui all'articolo 32 comma 2)</b>	
100% dei progetti di opere pubbliche già inseriti nel Piano delle opere pubbliche	5
70% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto preliminare alla data di scadenza del bando	10
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto definitivo alla data di scadenza del bando	15
<b>OBIETTIVI DEL PROGETTO INTEGRATO IMPLICAZIONI CON LE STRATEGIE SETTORIALI E TERRITORIALI</b>	
<b>EFFICACIA OBIETTIVO (punteggi non cumulabili)</b>	
PIF relativo a concentrazione offerta	10
PIF relativo a innovazione (nuovi prodotti, nuovi sbocchi di mercato o nuovi processi produttivi)	10
PIF relativo alla lavorazione del legno in regione mediante partecipazione di una impresa di lavorazione regionale	10
<b>ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (massimo un punteggio, cumulabile con efficacia obiettivo)</b>	
PIF comprendente obiettivo di autosufficienza energetica partendo da biomassa o da fonti rinnovabili	5
PIF correlato alla formazione di microreti locali di erogazione energia	10
<b>QUALITÀ DELLE PRODUZIONI (massimo un punteggio, cumulabile con efficacia obiettivo)</b>	
<b>PIF relativo a</b>	
produzioni di qualità individuate nella misura 132 o finalizzazione alla produzione di beni ecocertificati	8
introduzione di sistemi di rintracciabilità o investimenti per il miglioramento dell'igiene alimentare	5

produzioni di cui al DM 8 settembre 1999, n. 350, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173" e successive integrazioni	3
<b>STRATEGIA PER I PIF FORESTALI (punteggi non cumulabili)</b>	
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA IN AREA RURALE D filiera con orientamento a</b>	
Legno/Energia	20
Legname da opera e trasformati	15
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
Cure colturali ai boschi	15
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA IN AREE RURALI A1-B- B1- C-C1 filiera con orientamento a</b>	
Pioppicoltura	15
Impianti di arboricoltura da legno	15
Cure colturali ai boschi pianiziali o prealpini	20
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
<b>STRATEGIA PER I PIF AGRICOLI</b>	
Viene individuata sulla base delle "priorità settoriali e obiettivi settoriali prioritari nelle aree rurali" indicate nelle misure 121 e 123, azione 1 del PSR.	
Il punteggio è stabilito dalle predette misure ed è riferito:	
1) al settore produttivo prevalente nel PI, sulla base del costo totale degli investimenti previsti;	
2) alla misura prevalente nel PI tra la 121 e la 123, sulla base del costo totale degli investimenti previsti.	

2. La cantierabilità è parametro rilevante in termini di punteggio qualora il costo degli interventi previsti da un PIF è costituito per almeno il 50% da investimenti edilizi o assimilabili, inclusi i miglioramenti fondiari. Qualora gli interventi risultano prevalentemente pubblici, è attribuito in via esclusiva il punteggio relativo all'avanzamento progettuale.

### Art. 33 criteri di selezione per i PIT

1. La selezione dei PIT è effettuata attraverso l'assegnazione dei seguenti punteggi riferiti a specifici criteri:

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
<b>REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE</b>		
<b>QUALIFICA IAP</b>		
65% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP (imprenditore agricolo professionale)		3
100% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP (imprenditore agricolo professionale)		5
<b>GIOVANI responsabili o corresponsabili civili e fiscali di impresa agricola da non oltre cinque anni</b>		
PIF con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	9
PIF oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	9
<b>GIOVANI responsabili o corresponsabili civili e fiscali di impresa agricola da oltre cinque anni, nonché coadiuvanti iscritti INPS (criterio alternativo al precedente)</b>		
PIF con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	4
PIF oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	4

<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA degli interventi (numero prevalente)</b>	
Area rurale D	10
Aree Natura 2000, area dei parchi e delle riserve regionali	10
Aree rurali C, C1, B1, A1	5
Nei PIT agricoli e forestali per ogni incremento del numero di beneficiari destinatari dell'aiuto pari o superiore al 50% rispetto alla dimensione minima(massimo 9 punti)	3
<b>LIVELLO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE</b>	
<b>Numero di Comuni costituenti il partenariato</b>	
due	2
da tre a quattro	3
da cinque a sette	4
oltre sette	5
<b>Coordinamento da parte del Comune capofila di ASTER (esclusi Comuni capoluogo di provincia)</b>	
interventi che coinvolgono oltre il 50% dei comuni appartenenti all'ASTER	10
<b>LIVELLO DI ESEGUIBILITÀ</b>	
<b>CANTIERABILITÀ (valutata rispetto al costo totale degli investimenti inclusi nel progetto ed esclusi enti pubblici)</b>	
Pari all'80% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIT con la specificazione di cui all'articolo 32 comma 2	5
Pari al 100% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIT con la specificazione di cui all'articolo 32 comma 2	10
<b>AVANZAMENTO PROGETTUALE DI OPERE PUBBLICHE (punteggio non cumulabile con punto precedente e con le prescrizioni di cui all'articolo 32 comma 2)</b>	
100% dei progetti di opere pubbliche già inseriti nel piano delle opere pubbliche alla data di scadenza del bando	5
70% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto preliminare alla data di scadenza del bando	10
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto definitivo alla data di scadenza del bando	15
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto esecutivo alla data di scadenza del bando	20
<b>TRASVERSALITÀ</b>	
PIT che attivano misure degli Assi 1, 2 e 3	5
<b>Attivazione di misure a superficie da parte di</b>	
almeno 50% dei proponenti che attivano misure a superficie	5
almeno 60% dei proponenti che attivano misure a superficie	8
almeno 70% dei proponenti che attivano misure a superficie	12
<b>OBIETTIVI DEL PROGETTO INTEGRATO E IMPLICAZIONI CON LE STRATEGIE SETTORIALI E TERRITORIALI</b>	
Coinvolgimento di una o più misure a superficie ad alta significatività paesaggistica ( misura 214, sottomisura 1, azioni 1,3,4, 5, 6 e 7, sottomisura 2, azione 1, sottoazione 1)	3
Attivazione di misure riferite al turismo rurale e naturalistico da parte di non meno del 30% dei proponenti (misura 311, azioni 1 e 2, misura 323 azione 1)	5
Investimenti pubblici finalizzati all'utilizzo di biomassa o alla infrastrutturazione del territorio rurale	10

Attivazione di accordi di coltivazione biomassa	3
<b>STRATEGIE PER I PIT FORESTALI (punteggi non cumulabili)</b>	
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA NELL'AREA RURALE D con orientamento a</b>	
Legno/Energia	20
Legname da opera e trasformati	15
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
Cure colturali ai boschi	15
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA NELLE AREE RURALI A1-B- B1- C-C1 con orientamento a</b>	
Pioppicoltura	15
Impianti di arboricoltura da legno	15
Cure colturali ai boschi planiziali o prealpini	20
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
<b>STRATEGIA PER I PIT AGRICOLI</b>	
Viene individuata sulla base delle "priorità settoriali e obiettivi settoriali prioritari nelle aree rurali" indicate nelle misure 121 e 123, azione 1 del PSR.	
Il punteggio è stabilito dalle predette misure ed è riferito:	
1) al settore produttivo prevalente nel PI, sulla base del costo totale degli investimenti previsti;	
2) alla misura prevalente nel PI tra la 121 e la 123, sulla base del costo totale degli investimenti previsti.	

### Art. 34 criteri di selezione per le AC

1. La selezione delle AC è effettuata attraverso l'assegnazione dei seguenti punteggi riferiti a specifici criteri:

CRITERI DI SELEZIONE AC		PUNTI
<b>REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI ALL'AZIONE COLLETTIVA</b>		
<b>QUALIFICA IAP</b>		
65% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP (imprenditore agricolo professionale)		3
100% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP (imprenditore agricolo professionale)		5
<b>GIOVANI responsabili o corresponsabili civili e fiscali di impresa agricola da non oltre cinque anni</b>		
AC con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	9
AC con oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	9
<b>GIOVANI responsabili o corresponsabili civili e fiscali di impresa agricola da oltre cinque anni, nonché coadiuvanti iscritti INPS (criterio alternativo al precedente)</b>		
AC con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	4
AC con oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	4
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA degli interventi (numero prevalente)</b>		
Area rurale D		10
Aree rurali C, C1, B1, A1		5
<b>LIVELLO AGGREGATIVO</b>		
<b>NUMERO DI BENEFICIARI DESTINATARI DELL'AIUTO</b>		

da 6 a 10 per AC agricole da 4 a 6 per AC agricole in area D e per AC proposte da società cooperative da 3 a 4 nel caso di AC forestali	5
oltre 10 per AC agricole oltre 6 per AC agricole in area D e per AC proposte da società cooperative oltre 4 per AC forestali	10
<b>LIVELLO DI ESEGUIBILITÀ</b>	
<b>CANTIERABILITÀ (limitata agli investimenti strutturali dei privati e valutata rispetto al costo totale degli stessi)</b>	
Pari all'80% del costo totale degli investimenti inseriti nell' AC con la specificazione di cui all'articolo 34 comma 2	5
Pari al 100% del costo totale degli investimenti inseriti nell'AC con la specificazione di cui all'articolo 34 comma 2	10
<b>AVANZAMENTO PROGETTUALE DI OPERE PUBBLICHE (punteggio non cumulabile con punto precedente e con le prescrizioni di cui all'articolo 34 comma 2)</b>	
100% dei progetti di opere pubbliche già inseriti nel piano delle opere pubbliche alla data di scadenza del bando	5
70% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto preliminare alla data di scadenza del bando	10
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto definitivo alla data di scadenza del bando	15
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto esecutivo alla data di scadenza del bando	20
<b>OBIETTIVI DELL'AZIONE COLLETTIVA E IMPLICAZIONI CON LE STRATEGIE SETTORIALI E TERRITORIALI</b>	
<b>SINERGIA DELL'AZIONE COLLETTIVA</b>	
Azione efficace nel miglioramento di qualità di un prodotto. Valore massimo per produzioni di qualità individuate alla misura 132	6+2
Azione efficace nello sviluppo di canali di vendita diretta a consumatore finale	3
Azione efficace nell'utilizzo coordinato della biomassa a scopo energetico	10
Azione efficace nella salvaguardia dell'ambiente. Valore massimo per attivazione contestuale di misure a superficie.	7+3
Azione efficace nella ottimizzazione dell'impiego delle risorse idriche	7
Azione efficace nella riduzione del costo di produzione e agevolazione operazioni colturali	5
Azione efficace nell'orientamento verso produzioni non eccedentarie	10
<b>STRATEGIE PER LE AC FORESTALI (punteggi non cumulabili)</b>	
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA NELL'AREA RURALE D con orientamento a</b>	
Legno/Energia	20
Legname da opera e trasformati	15
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
Cure colturali ai boschi	15
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA NELLE AREE RURALI A1-B- B1- C-C1 con orientamento a</b>	
Pioppicoltura	15
Impianti di arboricoltura da legno	15
Cure colturali ai boschi planiziali o prealpini	20
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10



Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
<b>STRATEGIA PER LE AC AGRICOLE</b>	
Viene individuata sulla base delle "priorità settoriali e obiettivi settoriali prioritari nelle aree rurali" indicate nelle misure 121 e 123, azione 1 del PSR.	
Il punteggio è stabilito dalle predette misure ed è riferito:	
1) al settore produttivo prevalente nel PI, sulla base del costo totale degli investimenti previsti;	
2) alla misura prevalente nel PI tra la 121 e la 123, sulla base del costo totale degli investimenti previsti.	

### CAPO III: CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO INDIVIDUALE

#### Art. 35 criteri di selezione delle domande di aiuto individuale

1. I criteri di selezione delle domande di aiuto individuale ed i relativi punteggi sono individuati nelle singole misure.

### TITOLO VI: FINANZIAMENTO DEI BENEFICIARI E AMMISSIBILITÀ DEI COSTI PER GLI INTERVENTI

#### CAPO I: SPESE AMMISSIBILI PER INTERVENTI

##### Art. 36 interventi finanziabili

1. Gli interventi finanziabili sono individuati nelle singole misure.
2. Non sono considerati ammissibili gli interventi di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio".

##### Art. 37 valutazione di ammissibilità dei costi

1. La commisurazione dei costi e la congruità delle misure e delle quantità degli interventi per le attività edilizie e altri lavori assimilabili, inclusi miglioramenti fondiari e piantagioni, proposti da ogni singolo beneficiario, sono individuate in una perizia asseverata.
2. La perizia di cui al comma 1 riporta l'eventuale data di inizio degli interventi ed è composta da:
  - a) computo metrico estimativo analitico;
  - b) prezzi unitari non superiori a quelli previsti dai prezzari approvati dalla Regione, con indicazione della relativa codifica, salvo quanto previsto espressamente nelle schede di misura 221 e 223;
  - c) analisi dei prezzi in caso di categorie di opere non riconducibili a quelle previste dai prezzari approvati dalla Regione;
  - d) misure e quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali;
  - e) opere ammissibili rispetto alla tipologia degli interventi previsti dalle singole misure del PSR.
3. I costi di fornitura e installazione di macchinari, attrezzature e impianti tecnologici, sono determinati con relazione di un professionista abilitato sulla base di criteri economico-funzionali tra una terna di preventivi di ditte diverse.
4. Per i beneficiari pubblici il costo totale dell'intervento è determinato sulla base del progetto preliminare redatto secondo quanto previsto dall'articolo 8 della LR 14/2002 ed asseverato in relazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
5. Per gli investimenti immateriali si applica la disciplina statale in materia.
6. L'articolo non si applica alla misura 216.

### **Art. 38 interventi eseguiti con apporto di lavoro proprio e contributi in natura**

1. Per le misure ad investimento e per gli impianti previsti dalle misure 221 e 223, laddove non diversamente previsto dal PSR, l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, coadiuvanti familiari iscritti all'INPS e dipendenti, nonché gli apporti in natura, costituiscono spesa ammissibile ai fini della concessione dell'aiuto a condizione che:
  - a) si tratti di lavori riconducibili al normale esercizio delle attività agricole e forestali;
  - b) il costo preventivato sia analiticamente determinato in base a computo metrico, con riferimento ai prezzi approvati dalla Regione, con riduzione forfetaria dei prezzi ammissibili pari al 15%;
  - c) l'effettiva capacità operativa e organizzativa del richiedente per la specifica tipologia di opere sia dichiarata da un professionista nell'ambito della perizia asseverata di cui all'articolo 37.
2. Il beneficiario presenta fatture quietanzate nelle forme di cui all'articolo 43, comma 5, relative agli acquisti per le lavorazioni di cui al comma 1.
3. In applicazione dell'articolo 54, comma 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 ad operazione ultimata il contributo pubblico, cofinanziato dal FEASR, non supera il costo totale ammissibile, detratto l'apporto di lavoro proprio e contributi in natura; diversamente si procede ad una riduzione del contributo.

### **Art. 39 inizio interventi**

1. L'inizio di un intervento per il quale si intende accedere agli aiuti del PSR avviene dopo la presentazione della domanda o di una preventiva segnalazione secondo quanto previsto dalle disposizioni generali del PSR. La segnalazione è considerata valida purché sia pervenuta a partire dal 01/01/2007, a condizione che gli interventi non abbiano avuto inizio prima del 14/04/2007 e che sia rispettato l'effetto incentivante di cui all'articolo 40. Alla segnalazione segue la presentazione della domanda nei termini e secondo le modalità previste dai bandi.
2. A richiesta del beneficiario costituisce altresì segnalazione la domanda di misura 112 laddove sono compresi interventi riconducibili alle misure 121, 124, 133 e 311.
3. Per le domande che non trovano accoglimento in relazione alle risorse disponibili e che vengono riproposte in successive graduatorie, la data di inizio degli investimenti precedente alla riproposizione della domanda non costituisce elemento di decadenza.

### **Art. 40 effetto incentivante**

1. L'aiuto per investimenti a valere sul PSR ha natura incentivante ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. L'effetto incentivante sussiste quando l'investimento non è ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data di comunicazione della decisione individuale di finanziamento.
3. Per gli investimenti immateriali e gli investimenti che si concretizzano esclusivamente in acquisto, l'ultimazione dell'intervento dal punto di vista fisico corrisponde all'emissione della fattura di saldo. Nel caso di acquisto di fabbricati si fa riferimento alla data del contratto. Per gli investimenti relativi ad opere edilizie, miglioramenti fondiari e piantagioni, l'ultimazione dal punto di vista fisico corrisponde all'emissione delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti e alle eventuali comunicazioni di fine lavori e richiesta del certificato di agibilità.
4. Un investimento non è ultimato dal punto di vista finanziario qualora alla data della decisione individuale di finanziamento residui un costo da sostenere per il saldo finale. Si considera altresì non ultimato dal punto di vista finanziario un investimento, qualora il pagamento sia interamente avvenuto ma il beneficiario abbia contratto finanziamento bancario finalizzato all'investimento medesimo, in corso di ammortamento alla data della decisione individuale.

## CAPO II: LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI PER MISURE A INVESTIMENTO

### Art. 41 erogazione dell'aiuto

1. Gli aiuti sono erogati a seguito di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi da parte degli Uffici attuatori.
2. Con riferimento ai soli investimenti, su richiesta del beneficiario è liquidata una anticipazione nella misura massima del 20% dell'aiuto pubblico. A tal fine è presentata garanzia fideiussoria a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 110% dell'importo anticipato.
3. La domanda del beneficiario è liquidata a stati di avanzamento lavori secondo quanto previsto nelle misure.
4. Gli Uffici attuatori propongono all'Organismo pagatore lo svincolo della garanzia quando è accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico supera l'importo dell'anticipo.

### Art. 42 disciplina delle varianti

1. Sono varianti sostanziali a un PI:
  - a) varianti che si discostano di oltre il 30%, in aumento o in diminuzione, rispetto al costo totale originario;
  - b) la modifica di uno o più obiettivi della progettazione integrata;
  - c) la modifica del crono programma.
2. La variante sostanziale di cui al comma 1 è autorizzata, su richiesta preventiva del Capofila, dall'Autorità di gestione, sentito il Nucleo.
3. Si configura una variante sostanziale ad una domanda individuale, indipendentemente dalla tipologia di accesso, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano incremento o riduzione del costo totale superiore al 20%;
  - b) modifiche di uno o più obiettivi della domanda.
4. La variante sostanziale di cui al comma 3 è autorizzata dall'Autorità di gestione o dall'Ufficio attuatore, su richiesta di norma preventiva del beneficiario.
5. La richiesta di variante di cui al comma 3 è corredata della seguente documentazione:
  - a) preventivo di spesa di variante redatta con le modalità di cui all'articolo 37;
  - b) elaborati progettuali di variante;
  - c) relazione descrittiva.
6. È considerata non sostanziale la variante che, pur eccedendo i limiti percentuali di cui ai commi 1 e 3, è riferibile a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio. Il cambio di fornitore e l'aumento dei prezzi di mercato non sono considerati varianti sostanziali.
7. La variante non sostanziale è approvata in sede di rendicontazione finale della spesa.
8. La variante che determina una riduzione di punteggio è ammissibile se non comporta una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.
9. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso al contributo.

### Art. 43 rendicontazione delle spese da parte del beneficiario

1. Ai fini del riconoscimento delle spese il beneficiario produce la documentazione di spesa riferita all'operazione finanziata nel rispetto della disciplina nazionale di settore e secondo le modalità previste dai bandi. Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario.
2. La documentazione di spesa è annullata dall'Ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento.
3. Per le spese relative a investimenti eseguiti da beneficiari privati, relativi a opere edili e assimilabili, inclusi i miglioramenti fondiari e le piantagioni, è presentata perizia asseverata composta da:

- a) contabilità finale analitica redatta in base ai prezzi unitari approvati in sede di ammissibilità dei costi di cui all'articolo 37 e alle misure effettivamente eseguite;
  - b) riepilogo delle fatture con i relativi estremi di pagamento e l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie:
    - 1) opere edili;
    - 2) miglioramenti fondiari;
    - 3) piantagioni;
    - 4) impianti e macchinari;
    - 5) spese generali;
  - c) dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica e alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
  - d) evidenziazione e motivazione di eventuali varianti non sostanziali per le quali si chiede l'approvazione a consuntivo;
  - e) avvenuto e regolare espletamento di tutte le procedure necessarie per l'ottenimento del certificato di agibilità, qualora previsto
  - f) rendicontazione degli interventi eseguiti con apporto di lavoro proprio e contributi in natura.
4. I beneficiari pubblici presentano il certificato di ultimazione lavori, la contabilità finale e il certificato di collaudo approvati dalla stazione appaltante, anche per le finalità di cui al comma 3.
  5. Il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti forme di transazione:
    - a) bonifico bancario;
    - b) ricevuta bancaria;
    - c) bollettino postale;
    - d) vaglia postale;
    - e) assegno circolare o bancario non trasferibili.Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario.
  6. Il pagamento in contanti non è riconosciuto.

## **TITOLO VII: COMPETENZE ISTRUTTORIE**

### **CAPO I: UFFICI E ORGANISMI PREPOSTI**

#### **Art. 44 competenze dell'Autorità di gestione**

1. L'Autorità di gestione:
  - a) predispone i bandi indicandovi, tra l'altro, le risorse finanziarie per progetti integrati e per le domande di aiuto individuale in conformità alla ripartizione stabilita dalla Giunta regionale.
  - b) pubblica i bandi di cui alla lettera a);
  - c) riceve i PI e li trasmette al Nucleo per gli adempimenti di competenza;
  - d) cura i rapporti con il Capofila;
  - e) approva le graduatorie relative ai PI su proposta del Nucleo;
  - f) pubblica le graduatorie sul BUR, con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non finanziabili per carenza di risorse e delle domande escluse; la pubblicazione ha valore di decisione individuale di finanziamento per le misure a superficie;
  - g) comunica al Capofila la decisione di finanziamento del PI con le eventuali prescrizioni;
  - h) comunica ai beneficiari di misure a investimento comprese in un PI ammesso a finanziamento la decisione individuale di finanziamento con le eventuali prescrizioni;
  - i) autorizza le varianti sostanziali ai PI e alle domande individuali comprese nei PI;
  - j) riceve la richiesta di avvenuta ultimazione del PI;

- k) predisporre elenchi regionali di liquidazione, comprendenti eventuali svincoli delle fideiussioni, sulla base degli elenchi periferici di liquidazione prodotti dai singoli Uffici attuatori e li invia all'Organismo pagatore.
2. L'Autorità di gestione è responsabile del sistema di monitoraggio del PSR ed è soggetto referente nei confronti dell'Organismo pagatore.

### **Art. 45 competenze del Nucleo di valutazione**

1. Il Nucleo di valutazione:
- a) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal PSR per il PI;
  - b) verifica la sussistenza dell'integrazione progettuale di livello PIF, PIT e AC tra i soggetti proponenti;
  - c) attribuisce il punteggio ai PI in relazione ai criteri di selezione e predispose la proposta di graduatoria;
  - d) esprime pareri, su richiesta dell'Autorità di gestione, in fase di attuazione dei PI e in merito alle varianti sostanziali.
2. Il Nucleo si avvale degli Uffici attuatori per i controlli amministrativi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a).

### **Art. 46 competenze delle Strutture responsabili di azione, misura, asse**

1. Le Strutture responsabili di misure, azione e asse.
- a) svolgono attività di impulso, coordinamento e informazione specifica per l'attuazione degli interventi;
  - b) partecipano ai lavori del Nucleo con propri rappresentanti;
  - c) approvano le graduatorie relative alle domande individuali su proposta dell'Ufficio attuatore, con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non finanziabili per carenza di risorse e delle domande escluse;
  - d) approvano la graduatoria dei Gruppi di azione locale (GAL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

### **Art. 47 competenze degli Uffici attuatori**

1. Gli Uffici attuatori:
- a) ricevono le domande di accesso individuale;
  - b) eseguono l'attività istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande e alla liquidazione dell'aiuto;
  - c) propongono alle Strutture di cui all'articolo 46 l'elenco dei beneficiari per l'ammissione nelle graduatorie relative alle domande individuali con accesso individuale;
  - d) comunicano ai beneficiari la decisione individuale di finanziamento per le misure a investimento con accesso individuale;
  - e) autorizzano le varianti sostanziali alle domande con accesso individuale;
  - f) ricevono le richieste di accertamento di avvenuta esecuzione dei singoli interventi;
  - g) predispongono elenchi periferici di liquidazione e propongono gli svincoli delle fideiussioni;
  - h) effettuano i controlli e i sopralluoghi richiesti dall'Autorità di gestione.

### **Art. 48 Organismo pagatore**

1. L'Organismo pagatore degli aiuti è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Ag.E.A.) che svolge le funzioni attribuite dalla normativa nazionale e comunitaria.

## **TITOLO VIII: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 4 (LEADER)**

### **CAPO I: ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE.**

#### **Art. 49 Gruppi di azione locale (GAL)**

1. I Gruppi di azione locale (GAL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) osservano le condizioni generali previste dai regolamenti comunitari e dal PSR.
2. Ai fini della realizzazione della condizione di equilibrio tra componente pubblica e componente privata nel partenariato, il livello decisionale è rappresentato dall'organo collegiale del GAL al quale spetta, per norma di legge o per statuto o per atto organizzativo interno, in relazione alla specifica figura giuridica con la quale il GAL risulta costituito, la responsabilità delle decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili.
3. Nel caso che il GAL sia costituito come società di capitale, la quota di capitale appartenente alla componente pubblica non è superiore all'80 % del totale.
4. La componente pubblica è formata dall'insieme dei soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento del GAL; fanno parte della componente pubblica del GAL le società di capitale partecipate da enti pubblici.
5. La componente privata è rappresentativa della realtà sociale ed economica del territorio di riferimento del GAL. A tal fine, si considerano rappresentativi i soggetti organizzati che sono espressione di interessi diffusi e che operano nel territorio di riferimento del GAL, essendovi insediati, o svolgendovi la propria attività anche attraverso un'organizzazione locale o avendo tra i propri aderenti abitanti, operatori economici o lavoratori del territorio suddetto.
6. Il partenariato del GAL può comprendere anche soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5 a condizione che, nel complesso, non costituiscano la maggioranza assoluta del GAL e che i loro rappresentanti non accedano al livello decisionale di cui al comma 2.

#### **Art. 50 Capofila amministrativo e finanziario**

1. Il GAL che si avvale di un Capofila amministrativo e finanziario indica il soggetto incaricato nel proprio Piano di sviluppo locale (PSL), specificandone i compiti.
2. Il Capofila amministrativo e finanziario è responsabile della gestione finanziaria e risponde dell'uso delle risorse trasferite ad esso a nome e per conto del GAL. In particolare, è tenuto alla restituzione di somme ad esso erogate a seguito di revoca parziale o totale dei finanziamenti concessi al GAL, maggiorate degli eventuali interessi calcolati a norma di legge.
3. L'incarico di Capofila amministrativo e finanziario risulta da atto valido ai sensi di legge. Nel caso di atti tra privati gli stessi sono redatti in forma di atto pubblico.

#### **Art. 51 territorio interessato e spesa ammissibile**

1. Le strategie di sviluppo locale definite dai GAL riguardano un ambito territoriale ricompreso nelle aree di cui allegato 1 al PSR come territorio di applicazione dell'asse 4 e delimitato tenendo conto delle condizioni poste dallo stesso PSR. Rientra nell'ambito territoriale della singola strategia di sviluppo locale l'intero territorio dei Comuni interessati, fatta eccezione per i Comuni parzialmente inclusi nell'area omogenea del Carso, nel qual caso il territorio è quello incluso in tale area.
2. Non è ammissibile la spesa per operazioni attuate al di fuori del territorio di riferimento del GAL.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammessa la spesa per operazioni attuate al di fuori del territorio di riferimento del GAL a sostegno delle azioni di marketing territoriale, di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica, di promozione dell'offerta ricreativa e culturale.

## Art. 52 dotazione finanziaria dei PSL

1. La quota pubblica del piano finanziario di ogni PSL viene determinata dai GAL come segue:
  - a) superficie dell'area coperta, in ragione di euro 2.350 per chilometro quadrato con riferimento al territorio dei Comuni dell'area D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo) e di euro 1.800 per chilometro quadrato con riferimento al territorio dei Comuni delle restanti aree;
  - b) numero degli abitanti, in ragione di euro 28 per abitante.
2. La quota pubblica di ogni PSL non può essere inferiore a 1.900.000 euro e superiore a 4.200.000 euro, fatti salvi gli effetti delle rideterminazioni previste dai commi 6, 7 e 8 e dall'articolo 56, comma 3.
3. La quota a carico dei beneficiari è determinata applicando le percentuali di contribuzione previste in relazione alle singole misure del PSR.
4. Il numero di abitanti è desunto dai dati ISTAT riferiti all'anno 2005. Per i Comuni parzialmente inclusi nell'area omogenea del Carso il numero degli abitanti e la superficie sono individuati nel paragrafo 3.1.2 del PSR.
5. La dotazione finanziaria di ogni singolo PSL, determinata secondo il meccanismo di calcolo di cui ai commi precedenti, copre tutte le misure dell'asse 4, comprese, oltre alla misura 410, le misure 421 e 431 nei limiti finanziari di cui al regolamento (CE) n. 1974/2006 e al PSR. La spesa pubblica per i costi di gestione dei GAL è determinata entro il limite del 20% della spesa pubblica prevista per le misure 410 e 421.
6. Qualora, a seguito della approvazione della graduatoria e della conseguente ammissibilità a finanziamento dei PSL in ordine di graduatoria, dovesse risultare, secondo il piano finanziario del PSR, ancora disponibilità di risorse finanziarie per l'attuazione dell'asse 4, l'Autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, assegna ai GAL selezionati le risorse disponibili in misura proporzionale alla dotazione finanziaria di ogni singolo PSL, previa presentazione, da parte dei GAL, delle loro proposte di integrazione finanziaria dei PSL alla struttura responsabile di asse.
7. Nel caso che le risorse disponibili risultino insufficienti e non sia possibile coprire interamente la quota pubblica del PSL finanziabile secondo l'ordine di graduatoria, l'Autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, propone al GAL ultimo in graduatoria la riduzione finanziaria del PSL, se la quota pubblica non coperta dalle risorse disponibili non è superiore al 10 per cento della quota pubblica definita secondo le modalità di cui comma 1. La rinuncia del GAL comporta l'assegnazione delle risorse agli altri GAL, secondo le modalità di cui al comma 6.
8. Ulteriori determinazioni in relazione alla destinazione, sempre nell'ambito dell'asse 4, di risorse disponibili non assegnabili ai sensi dei commi 6 e 7, sono oggetto di valutazione e determinazione da parte del Comitato di sorveglianza.

## Art. 53 finanziamento locale aggiuntivo

1. La strategia di sviluppo locale può usufruire anche dell'apporto finanziario del partenariato del GAL. A tal fine, il GAL o il singolo partner interessato definisce un programma aggiuntivo che permetta al GAL di sostenere operazioni previste dal PSL ma non coperte finanziariamente dal PSR.
2. Il programma aggiuntivo di cui al comma 1, qualora presentato congiuntamente al PSL, concorre all'attribuzione dei punteggi previsti ai fini della selezione dei PSL.
3. L'apporto finanziario del partenariato del GAL può realizzarsi anche attraverso il finanziamento, da parte dei soggetti a ciò legittimati, di progetti ammissibili a finanziamento collocati in graduatorie formate dal GAL e non finanziabili con il PSL per carenza di risorse. Al finanziamento di tali progetti si procede per scorrimento della graduatoria passando, dal primo progetto non finanziabile, al progetto immediatamente successivo.

## Art. 54 modalità di selezione dei GAL

1. L'Autorità di gestione, d'intesa con la struttura responsabile di asse, emana il bando per la selezione

dei GAL e per il finanziamento dei rispettivi PSL.

2. Il GAL presenta la documentazione richiesta e il PSL alla Struttura responsabile di asse che svolge l'istruttoria avvalendosi dei pareri tecnici delle strutture regionali competenti per singole materie.
3. In fase istruttoria la Struttura responsabile di asse può chiedere ai GAL di apportare ai PSL modifiche e integrazioni finalizzate ad assicurarne la conformità al PSR e la complementarità rispetto alla programmazione regionale, fissando in 20 giorni dal ricevimento della richiesta il termine perentorio per la risposta.
4. La Struttura responsabile di asse approva i PSL con eventuali modifiche e integrazioni, o prescrizioni, formulate tenendo conto delle valutazioni espresse dai GAL, secondo quanto previsto dal comma 3.

### Art. 55 criteri di selezione

1. I GAL e i rispettivi PSL, accertati i requisiti di ammissibilità, vengono selezionati, in numero non superiore a cinque, in base al seguente sistema di valutazione:

CRITERIO	INDICATORE	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>1) SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO</b>		<b>29</b>
Andamento demografico	Tasso di variazione della popolazione nel periodo 2001-2005 a) tasso positivo: 0 punti; b) tasso compreso tra 0,00% e - 0,99%: 1 punto; c) tasso compreso tra -1,00% e 1,99%: 4 punti; d) tasso compreso tra - 2,00% e - 2,99%: 7 punti; e) tasso uguale o superiore a - 3,00%: 10 punti.	10
Composizione della popolazione per fasce d'età	Indice di vecchiaia con riferimento all'anno 2005: a) indice inferiore a 170: 0 punti, b) indice compreso tra 171 e 180: 1 punto; c) indice compreso tra 181 e 190: 2 punti; d) indice compreso tra 191 e 199: 3 punti; e) indice uguale o superiore a 200: 4 punti	4
Densità abitativa	Abitanti/kmq nel 2005: a) densità superiore o uguale a 156 ab/kmq: 0 punti b) densità compresa tra 155 e 106 ab/kmq: 1 punti c) densità compresa tra 105 e 66 ab/kmq: 4 punti d) densità compresa tra 65 e 36 ab/kmq: 7 punti e) densità uguale o inferiore ai 35 ab/kmq: 10 punti	10
Situazione occupazionale	Tasso di variazione degli addetti nel periodo 1991-2001: a) tasso positivo: 0 punti: b) tasso compreso tra 0,00% e - 0,99%: 1 punti; c) tasso compreso tra -1,00% e 1,99%: 2 punti d) tasso compreso tra - 2,00% e - 2,99%: 3 punti e) tasso compreso tra - 3,00% e -3,99%: 4 punti f) tasso uguale o superiore a - 4,00%: 5 punti	5
<b>2) RAPPRESENTATIVITÀ E CAPACITÀ OPERATIVA DEL GAL</b>		<b>22</b>
Numero dei partner	Numero dei partner (soci o soggetti costitutivi del partenariato): a) da 0 a 9: 0 punti b) da 10 a 15: 2 punti c) uguale o superiore a 16: 4 punti	4
Esperienza dei partner in relazione alla	a) Passata esperienza del GAL nella definizione e gestione di strategie di sviluppo locale Leader: 4 punti;	8



definizione di strategie di sviluppo locale di tipo integrato e alle operazioni specifiche previste dal GAL	b) Presenza nell'organo decisionale di almeno 1 partner rappresentativo dell'imprenditoria agricola (associazione di categoria): 2 punti; c) Presenza nell'organo decisionale di almeno 1 partner rappresentativo del settore turistico: 2 punti	
Incidenza privato-pubblico	Numero dei partner privati, su totale dei partner, espresso in percentuale: a) uguale o inferiore al 50,99%: 0 punti b) tra il 51,00% e il 60,99%: 1 punto c) tra il 61,00% e il 70,99%: 2 punti d) uguale o superiore al 71,00%: 3 punti	3
Struttura amministrativa e capacità gestionale	a) Impiego per la gestione del PSL di almeno 1 figura professionale di coordinatore del PSL/direttore del GAL con passata esperienza lavorativa quinquennale, all'anno 2006 compreso, nella gestione di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e in possesso del diploma di laurea o, in alternativa al possesso del diploma di laurea, con un'esperienza almeno triennale di direttore di un GAL selezionato nell'ambito dell'iniziativa Leader+: 3 punti; b) Impiego per la gestione del PSL di almeno 1 figura professionale di contabile con passata esperienza lavorativa quinquennale, all'anno 2006 compreso, e in possesso del diploma di maturità commerciale o equipollente: 2 punti. c) Impiego per la gestione del PSL di almeno 1 figura professionale di segretario amministrativo o impiegato tecnico con passata esperienza lavorativa quinquennale, all'anno 2006 compreso, e in possesso del diploma di maturità e di conoscenze informatiche di base (programmi di maggiore diffusione e uso di data base): 2 punti.	7
<b>3) QUALITÀ DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE</b>		<b>34</b>
Qualità dell'analisi territoriale e coerenza della strategia delineata, degli obiettivi e delle operazioni	a) Correttezza delle informazioni statistiche e dei dati, e delle modalità di presentazione degli stessi: 2 punti; b) Numero di incontri, da parte del partenariato, finalizzati alla definizione della strategia di sviluppo locale, con a) popolazione, b) rappresentanti delle istituzioni locali e c) operatori privati finalizzati ad esaminare la situazione territoriale: - 3 incontri, 1 almeno per ogni tipologia: 2 punti; - 6 incontri, 1 almeno per ogni tipologia: 4 punti; c) Corrispondenza tra le conclusioni dell'analisi territoriale, la strategia, gli obiettivi, le misure, le azioni e le operazioni ammissibili, rappresentata sinotticamente nel PSL: 2 punti.	8
Descrizione delle azioni	a) Completezza della descrizione: 10 punti; b) Descrizione che comporta la richiesta di chiarimenti in fase istruttoria: 6 punti; c) Descrizione incompleta, che richiede l'integrazione con informazioni necessarie per la conclusione dell'istruttoria: 2 punti.	10
Adeguatezza	Piena coerenza degli indicatori di prodotto, risultato e impatto	2

individuazione degli obiettivi fisici	in relazione alle misure del PSR attivate (sia asse 4 che assi 1, 2 e 3): punti 2	
Incremento dell'occupazione giovanile e femminile	a) Tipologia di operazioni con finalità di incremento dell'occupazione giovanile (obbligo del beneficiario di incrementare e mantenere per almeno 2 anni dal saldo del finanziamento le unità lavorative con assunzioni di lavoratori dipendenti qualificabili come giovani in base alle norme vigenti o di avviare, se egli stesso è un giovane, una propria attività lavorativa autonoma o imprenditoriale): 2 punti per ogni tipologia di operazione, fino a un massimo di 6 punti; b) Tipologia di operazioni con finalità di incremento dell'occupazione femminile attraverso l'avvio di attività lavorative autonome o imprenditoriali da parte di donne disoccupate o in cerca di prima occupazione: 2 punti per ogni tipologia di operazione, fino a un massimo di 4 punti.	10
Incidenza dell'investimento locale sul costo complessivo	Quota di investimento locale: a) uguale o inferiore alla previsione del PSR (33,99%): 0 punti; b) compresa tra 34,00% e il 39,99%: 2 punti; c) uguale o superiore al 40,00%: 4 punti.	4
<b>4) COMPLEMENTARIETÀ</b>		<b>10</b>
Grado di approfondimento dell'analisi	a) Valutazione completa di complementarità (in termini di sinergia) con riferimento alle misure degli assi 1, 2 e 3 del PSR attivabili nell'area di attuazione del PSL: 2 punti; b) Valutazione completa di complementarità (in termini di non sovrapposibilità o duplicazione): - con riferimento alla programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 (documenti regionali pubblicati al momento dell'emanazione del bando): 2 punti; - con riferimento ai programmi di sviluppo adottati dalle Comunità montane o Province di Gorizia e Trieste precedentemente alla presentazione del PSL: 2 punti; c) Presentazione di un programma aggiuntivo sostenuto con finanziamenti locali, comportante un costo pari ad almeno il 5% della quota pubblica del piano finanziario del PSL: 4 punti	10
<b>5) COOPERAZIONE</b>		<b>5</b>
Attivazione misura 421	Presenza della misura nel PSL: 5 punti	5
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

- Per l'area omogenea del Carso la situazione socio-economica del territorio viene valutata con riferimento ai dati desunti dal PSR paragrafo 3.1.2, per quanto riguarda la densità abitativa, e ai dati comunali per quanto riguarda i restanti criteri, anche nel caso di comuni parzialmente inclusi nell'area omogenea.
- A parità di punteggio, viene data priorità al PSL che comprende la misura 421. In caso di ulteriore parità, viene data priorità al PSL al quale sia stato attribuito il punteggio maggiore sul criterio costituito dall'incremento dell'occupazione giovanile e femminile; in caso di ulteriore parità, al PSL che risulti presentato prima all'Amministrazione regionale, secondo l'ordine cronologico.
- Il raggiungimento di un punteggio inferiore a 20 comporta l'esclusione dalla possibilità di finanziamento.

### **Art. 56 varianti ai PSL**

1. Alle varianti ai PSL si applicano le disposizioni dell'articolo 54 per quanto riguarda la presentazione delle richieste dei GAL, i conseguenti adempimenti istruttori e l'approvazione delle varianti stesse.
2. Le modifiche alle varianti che la Struttura responsabile di asse propone comprendono anche la riduzione del piano finanziario del PSL, qualora le varianti non siano approvabili in quanto risultino in contrasto con le condizioni di ammissibilità e con la valutazione del PSL effettuata, ai sensi dell'articolo 55, in base alla qualità della strategia di sviluppo locale, alla complementarità e all'attivazione della misura della cooperazione.
3. Costituisce variante anche la modifica del programma aggiuntivo di cui all'articolo 53. Qualora, a seguito della modifica, le risorse del programma aggiuntivo siano inferiori al 5 per cento della quota pubblica del piano finanziario del PSL, la Struttura responsabile di asse propone la riduzione del piano finanziario del PSL per un importo percentualmente pari alla differenza tra la somma corrispondente al citato valore del 5 per cento e il nuovo costo del programma aggiuntivo.

### **Art. 57 modalità di finanziamento**

1. Al finanziamento delle misure dell'asse 4 si provvede secondo le modalità di finanziamento generali del PSR, anche con riferimento all'erogazione di anticipazioni, pagamenti intermedi per stati di avanzamento e saldo.
2. In particolare, le anticipazioni erogabili riguardano esclusivamente gli investimenti e vengono liquidate nella misura massima del 20% dell'aiuto pubblico concesso per gli investimenti stessi su richiesta dell'interessato, accompagnata da garanzia fideiussoria a favore dell'Organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta.
3. I pagamenti intermedi per stati di avanzamento sono erogabili nel limite del 60% del contributo concesso per ogni tipologia di spesa sostenuta dal beneficiario a condizione che siano riferibili a una fase distinta dell'operazione finanziata e a un uso dei beni o a un'attività conformi alla finalità dell'operazione stessa.
4. Le domande di pagamento dell'aiuto ricevute dal GAL sono istruite secondo le modalità di cui all'articolo 60, commi da 3 a 6, dal GAL stesso, il quale provvede alla liquidazione.
5. Per le domande di pagamento dell'aiuto formulate dal GAL, per i progetti direttamente gestiti, l'istruttoria e la liquidazione è effettuata dalla Struttura responsabile di asse.

## **CAPO II : DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA COOPERAZIONE (MISURA 421)**

### **Art. 58 integrazione della cooperazione nel PSL e presentazione dei progetti**

1. La cooperazione è integrata nella strategia di sviluppo locale. Il GAL che intende concorrere all'attuazione di progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, attivando la misura 421 del PSR, delinea nel PSL la finalità della cooperazione nell'ambito della strategia di sviluppo locale definita attraverso il PSL stesso e la tipologia dei progetti che si impegna a costruire e attuare.
2. Ai fini di cui al comma 1 il GAL dispone di quote di aiuto pubblico pari a non più del 5 per cento dell'aiuto pubblico complessivo del PSL determinato ai sensi dell'articolo 52.
3. Il provvedimento regionale di approvazione dei PSL fissa la data entro la quale i GAL selezionati presentano alla Struttura responsabile di asse la documentazione relativa ai progetti di cooperazione definiti con i partner della cooperazione. Il termine è prorogabile non oltre il 31 dicembre 2013, su richiesta dei GAL, a condizione che entro il 31 dicembre 2010 sia definito il partenariato dei progetti di cooperazione.
4. La presentazione della documentazione relativa ai progetti o le richieste di proroga avvengono anche in relazione a singoli progetti.
5. L'istruttoria e l'approvazione dei progetti di cooperazione è effettuata secondo le modalità definite

dall'articolo 54, fatta esclusione per quanto riguarda la formulazione della graduatoria, non richiesta ai fini dell'approvazione e ammissione a finanziamento dei progetti di cooperazione.

### **Art. 59 disposizioni specifiche in materia di spese ammissibili**

1. Alla misura 421 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3.
2. Un'ulteriore deroga al limite territoriale della spesa ammissibile è rappresentata dalla spesa sostenuta per:
  - a) i rimborsi ad amministratori e personale del GAL per gli incontri con i rappresentanti dei partner della cooperazione;
  - b) la produzione e diffusione di materiale informativo comune;
  - c) l'animazione del progetto;
  - d) i rimborsi di spese sostenute dal partner che opera come coordinatore del progetto di cooperazione;
  - e) le spese comuni effettuate dal partner incaricato e da questi ripartite tra i GAL o gli altri soggetti partecipanti al progetto.

### **CAPO III : DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GESTIONE DEI GAL, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE, ANIMAZIONE (MISURA 431)**

#### **Art. 60 modalità di gestione dei PSL**

1. Il GAL e il Capofila amministrativo e finanziario hanno la responsabilità della corretta gestione del PSL e seguono le indicazioni della Struttura responsabile di asse per quanto riguarda:
  - a) la definizione o la selezione dei progetti;
  - b) il trattamento e la conservazione della documentazione di spesa;
  - c) l'uso dei programmi di gestione, monitoraggio e controllo;
  - d) i controlli, compresi i sopralluoghi tesi a constatare l'esistenza e la funzionalità dei beni oggetto del contributo;
  - e) le modalità di presentazione delle richieste di pagamento;
  - f) la liquidazione degli aiuti;
  - g) quant'altro risulti necessario per la corretta gestione del PSL.
2. Il GAL o il Capofila amministrativo e finanziario applicano le norme di cui al Titolo VI, per quanto non specificatamente previsto dalle disposizioni del presente Titolo.
3. Delle verifiche effettuate a sensi del comma 1, lettera d), viene redatta apposita relazione di controllo che, nel caso di sopralluoghi, deve recare la firma del beneficiario, oltre che della persona incaricata dei sopralluoghi.
4. Le fatture e la documentazione equipollente devono essere annullate con l'indicazione del contributo concesso e di esse il GAL o il Capofila amministrativo e finanziario ne conserva copia.
5. I bandi per la selezione dei progetti di terzi, i progetti a regia GAL e i progetti del GAL vengono trasmessi alla Struttura responsabile di asse per il parere preventivo, finalizzato a verificare la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale, al PSR e al PSL, nonché ai relativi provvedimenti attuativi, e la non sovrapposizione rispetto ad operazioni finanziate con fondi comunitari nell'ambito di programmi diversi dal PSR. In assenza del parere non si dà corso al riconoscimento di ammissibilità della spesa.
6. Nel caso di spese effettuate dal GAL, le verifiche di cui ai commi precedenti sono effettuate dalla Struttura responsabile di asse.

#### **Art. 61 disposizioni specifiche in materia di spese ammissibili**

1. Alla misura 431 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è ammessa la spesa per operazioni attuate al di fuori del territorio di riferimento del GAL nel caso di partecipazione del personale e dei collaborati del GAL ad iniziative di formazione promosse dall'Autorità di gestione e di partecipazione dei rappresentanti del GAL alle iniziative della rete europea per lo sviluppo rurale e della rete nazionale rurale.

### **Art. 62 disposizioni specifiche sulle modalità di finanziamento**

1. Eventuali anticipazioni per la misura 431, nel limite previsto dal PSR, sono concordate con l'Organismo pagatore.
2. Pagamenti intermedi a fronte della spesa sostenuta, nel limite percentuale di ammissibilità definito dal PSR e riscontrabile nel PSL, vengono liquidati fino ad un importo complessivo pari al 85% dell'importo riconosciuto ammissibile per la misura.
3. La liquidazione avviene su presentazione della documentazione di spesa, corredata della dichiarazione del legale rappresentante del GAL attestante la attinenza della spesa con le attività svolte dal GAL ai fini dell'attuazione del PSL, entro il quindicesimo giorno dalla chiusura di ogni trimestre.
4. La spesa eccedente la percentuale di ammissibilità di cui al comma 2 viene liquidata ogni qualvolta l'avanzamento finanziario del PSL, in termini di spesa ammissibile, la renda possibile.
5. Con riferimento ai primi tre trimestri del periodo di attuazione del PSL, per i pagamenti intermedi di cui al comma 2 si prescinde dalla percentuale di ammissibilità se gli importi eccedenti sono coperti da garanzia fideiussoria pari al 110 % dell'importo erogato. La garanzia fideiussoria non è richiesta se il GAL si avvale di un Ente pubblico come capofila amministrativo e finanziario.

## **TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

### **CAPO I: MONITORAGGIO E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

#### **Art. 63 sistema di monitoraggio**

1. Il monitoraggio riguarda tutte le operazioni finanziate nell'ambito del PSR, comprese quelle finanziate con gli aiuti regionali integrativi.
2. Le tipologie di informazione per singola operazione riguardano, in particolare:
  - a) informazioni anagrafiche e strutturali relative ai beneficiari degli aiuti;
  - b) informazioni sulle caratteristiche delle operazioni;
  - c) informazioni finanziarie e procedurali delle operazioni.

#### **Art. 64 obblighi dei beneficiari**

1. I beneficiari sono tenuti a:
  - a) costituire e aggiornare il fascicolo aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n);
  - b) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
  - c) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'Organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto o sanzioni amministrative, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie;
  - d) assicurare il rispetto degli impegni assunti per il periodo richiesto, così come previsto dalle singole misure;
  - e) comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
  - f) rendere disponibili, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione delle attività relative al PSR.
2. Il beneficiario mantiene la destinazione dei beni oggetto dell'aiuto per cinque anni dalla data della

- decisione individuale di finanziamento. Per il medesimo periodo il beneficiario non cede, ad alcun titolo, il bene medesimo. Sono fatti salvi termini diversi previsti nelle misure.
3. Per l'asse 4 il vincolo di destinazione dei beni oggetto dell'aiuto è stabilito in dieci anni per i beni immobili e in cinque anni per i beni strumentali a decorrere dalla data dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento da parte del GAL o, nel caso di progetti del GAL, da parte della Struttura responsabile di asse.
  4. Per gli interventi che comportano investimenti di costo totale superiore a euro 50.000,00, i beneficiari sono tenuti ad affiggere una targa informativa. Nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo totale superiore a euro 500.000,00 deve essere affisso un cartello. I Gruppi di azione locale affiggono una targa informativa presso la propria sede.
  5. Le targhe e i cartelli di cui al comma 4 recano:
    - a) una descrizione dell'investimento o dell'intervento finanziato;
    - b) la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
    - c) la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
    - d) il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006, per le misure e gli interventi finanziati dall'Asse Leader;
    - e) il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
    - f) l'emblema della Repubblica italiana.
  6. Le informazioni di cui al comma 5, lettere da a) a d) occupano almeno il 25 % dello spazio del cartello o della targa.

## CAPO II: CONTROLLI E PUBBLICITÀ

### Art. 65 controlli

1. I controlli sono effettuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1975/2006, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra Organismo pagatore e Autorità di gestione.
2. Ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui agli articoli 37 e 43 è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Il campione di cui al comma 2 rappresenta almeno il 10% della spesa e il 10% delle domande munite di perizia asseverata. L'estrazione del campione è effettuata dopo l'approvazione delle graduatorie.
4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1975/2006, articolo 4, paragrafo 3, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo.
5. Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/2006, qualora l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento supera di oltre il 3 %, l'importo erogabile in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, al contributo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

### Art. 66 pubblicità

1. Le forme di pubblicità sono curate dall'Autorità di gestione nel quadro delle misure di informazione previste dal PSR.
2. L'Autorità di gestione provvede alla pubblicazione, con cadenza almeno annuale, dell'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto un finanziamento nel quadro del PSR.

## CAPO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Art. 67 riparto risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili sono determinate con provvedimento della Giunta regionale. In fase di prima applicazione del PSR le risorse, per le misure diverse da quelle a superficie, sono così ripartite:
  - a) 60 % per i progetti integrati, di cui 45 % per i PIF, 45% per i PIT e 10% per le AC;
  - b) 40 % per le domande di accesso individuali.

### **Art. 68 quinto programma attuativo misura A del PSR 2000-2006**

1. Le domande di aiuto agli investimenti incluse nella graduatoria del quinto programma attuativo della misura "A - Investimenti nelle aziende agricole" del PSR 2000-2006, approvata con decreto del Direttore centrale n. RAF/9/9644 del 22 dicembre 2006, accedono al primo bando per accesso individuale, purché integrate in conformità ai criteri e requisiti della misura 121.
2. In deroga all'articolo 39, comma 1, l'inizio degli investimenti per le domande di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di attuazione della misura A del PSR 2000-2006, approvato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 320.

### **Art. 69 contratti in corso**

1. Eventuali proroghe al termine del 31 marzo 2008, per la presentazione delle domande di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi, previsto nelle misure 121, 122, 123, 226, 227 e 312 e inizialmente fissato al 31 gennaio 2008, sono autorizzate dall'Ufficio attuatore in via straordinaria, sulla base di motivazioni oggettive e nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 1320/2006. La concessione di dette proroghe avviene senza garanzia di finanziamento.

### **Art. 70 rinvio dinamico**

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

### **Art. 71 entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione sul BUR.

## ALLEGATO A – Misure attivate del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ASSE	MISURE/SOTTOMISURE	AZIONI	
1	112 - Insediamento di giovani agricoltori		
	121 - Ammodernamento delle aziende agricole		
	122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste		
	123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali	
	124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale		
	125 - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura		
	132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare		
	133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare		
2	211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane		
	213 - Indennità Natura 2000 (settore agricolo)		
	214 - Pagamenti agro-ambientali	Sottomisura 1 - Agricoltura a basso impatto ambientale	1 - Produzione biologica: sottoazione 1 - introduzione o mantenimento di metodi di agricoltura biologica
			1 - Produzione biologica: sottoazione 2 - zootecnia biologica
			2 - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi
			3 - Mantenimento dei prati
			4 - Mantenimento dei pascoli
			5 - Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione
			6 - Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione
	Sottomisura 2 - Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali	7 - Recupero e mantenimento di aree a frutticoltura estensiva	
		1 - Costituzione e manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici: sottoazione 1 - manutenzione di habitat	
216 - Sostegno agli investimenti non produttivi		1 - Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici: sottoazione 2 - colture a perdere per la fauna selvatica	
		1 - Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisorii e di sostegno ai terrazzamenti 2 - Costituzione di habitat	
221 - Imboschimento di terreni agricoli			
223 - Imboschimento di superfici non agricole			
226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi			
227 - Sostegno agli investimenti non produttivi			



ASSE	MISURE/SOTTOMISURE	AZIONI
3	311 - Diversificazione in attività non agricole	1 - Ospitalità agrituristica
		2 - Fattorie didattiche e sociali
		3 - Impianti per energia da fonti alternative
	312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese	
	321 - Servizi essenziali per l'economica e la popolazione rurale	1 - Impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse agricole e/o forestali
		2 - Stesura di piani di gestione di Siti Natura 2000
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	1 - Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale	
341 - Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale	2 - Stesura di piani di gestione di Siti Natura 2000	
4	410 - Strategie di sviluppo locale	411 - Competitività
		412 - Gestione dell'ambiente/ del territorio
	413 Qualità della vita/diversificazione	1 - Valorizzazione dei prodotti agricoli locali
		1 - Cura e valorizzazione del paesaggio rurale
		1 - Ricettività turistica
		2 - Servizi di prossimità
	3 - Servizi e attività ricreative e culturali	
4 - Iniziative finalizzate al marketing territoriale		
421 - Cooperazione interterritoriale e transnazionale		
431 - Gestione GAL, acquisizione di competenze, animazione		
511 - Assistenza tecnica		

## ALLEGATO B - Strutture responsabili e Uffici attuatori del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ASSE	MISURE/ SOTTOMISURE	AZIONI	Struttura responsabile di azione/misura/asse	Uffici attuatori	
1	112		Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Ispettorati provinciali agricoltura	
	121		Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Ispettorati provinciali agricoltura	
	122		Servizio gestione forestale	Ispettorati ripartimentali foreste	
	123		1	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo
			2	Servizio gestione forestale	Ispettorati ripartimentali foreste
	124		Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	
	125		Servizio gestione forestale	Ispettorati ripartimentali foreste	
	132		Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA	Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA	
133		Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA	Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA		
2	211		Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie	Comunità montane e Province	
	213		Servizio tutela ambienti naturali e fauna	Ispettorati provinciali agricoltura	
	214		Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie	Ispettorati provinciali agricoltura	
	216		1	Servizio tutela ambienti naturali e fauna	Ispettorati provinciali agricoltura
			2	Servizio tutela ambienti naturali e fauna	Ispettorati provinciali agricoltura
	221		Servizio gestione forestale	Ispettorati ripartimentali foreste	
	223		Servizio gestione forestale	Ispettorati ripartimentali foreste	
	226		Servizio gestione forestale	Ispettorati ripartimentali foreste	
227		Servizio gestione forestale	Ispettorati ripartimentali foreste		
3	311	1	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Comunità montane e Province	
		2	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	
		3	Servizio gestione forestale	Ispettorati provinciali agricoltura	
	312		Servizio gestione forestale	Ispettorati ripartimentali foreste	
	321	1	Servizio gestione forestale	Ispettorati ripartimentali foreste	
	323	1	Servizio gestione forestale	Ispettorati ripartimentali foreste	
		2	Servizio tutela ambienti naturali e fauna	Servizio tutela ambienti naturali e fauna	
341		Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA	Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA		
4	410	411	Servizio per la montagna	Servizio per la montagna	
		412			
		413			
	421				
	431				

## ALLEGATO C – Tipologie di accesso del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ASSE	MISURE	AZIONI	Singolo con regolamento specifico	Singolo	PIF	PIT	AC	PSL
1	112		X					
	121			X	X	X	X	
	122			X	X	X	X	
	123			X	X	X	X	
	124				X	X	X	
	125				X	X	X	
	132			X				
	133				X	X	X	
	2	211		X				
213			X					
214				X	X	X	X	
216				X	X	X	X	
221				X	X	X	X	
223				X	X	X	X	
226				X	X	X	X	
227				X	X	X	X	
3	311	1				X		
		2				X		
		3	X					
	312			X		X	X	
	321	1				X		
	323	1				X	X	
341	2	X						
			X					
4	410	411						X
		412						X
		413						X
	421							X
	431							X

## ALLEGATO D – Schede di misura

## Scheda della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Finalità e obiettivi	<p>L'aiuto è erogato a fronte di investimenti materiali e immateriali che migliorano il rendimento globale delle imprese beneficiarie e consentono il rispetto dei requisiti minimi applicabili all'investimento stesso.</p> <p>Gli obiettivi della misura sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ottimizzazione dell'utilizzo dei fattori della produzione, finalizzato alla riduzione dei costi di produzione;</li> <li>2. ottimizzazione dei processi produttivi, introduzione di tecnologie innovative, finalizzati a sostenere la competitività delle imprese e una migliore integrazione di filiera, con particolare riguardo alle produzioni di qualità agricole;</li> <li>3. aumento del valore aggiunto delle produzioni di base aziendali attraverso lo sviluppo della filiera corta e la vendita diretta al consumatore;</li> <li>4. diversificazione della produzione e incentivazione di produzioni non eccedentarie, mediante l'orientamento verso attività complementari per l'impresa agricola quali la produzione e cessione di energia da fonti agricole rinnovabili, inclusa la cogenerazione di calore; per le medesime esigenze è individuato l'obiettivo di incentivazione della produzione di biocombustibili ottenuto da produzioni di base di origine locale;</li> <li>5. diversificazione della produzione mediante l'incentivazione di una dimensione d'impresa multifunzionale, anche con assunzione di funzioni nel settore dei servizi ambientali e/o di ulteriori attività complementari all'attività agro-forestale dirette all'utilizzo integrato del territorio;</li> <li>6. promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'ambiente mediante gli investimenti diretti alla difesa del suolo e all'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa irrigua;</li> <li>7. promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista della sicurezza sul lavoro e delle condizioni di lavoro degli addetti;</li> <li>8. promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'igiene e del benessere degli animali.</li> </ol>
Beneficiari	<p>I beneficiari della misura sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. imprese agricole iscritte al registro imprese CCIAA, fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento, che conducono almeno una unità tecnico-economica (UTE) nella regione;</li> <li>2. cooperative agricole di conduzione terreni e stalle sociali cooperative, incluse le piccole cooperative.</li> </ol> <p>I beneficiari presentano, congiuntamente alla domanda, un piano d'impresa.</p>
Livello occupazionale minimo	<p>Le imprese agricole beneficiarie occupano, al momento della presentazione della domanda, almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo e/o dipendente nel settore agricolo, fatte salve le aziende che, sulla base della prevalenza della superficie agricola utilizzata (SAU), sono ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D) e nell'intero territorio della Provincia di Trieste.</p> <p>Il lavoro svolto dai dipendenti a tempo determinato ovvero avventizi e dai dipendenti a tempo indeterminato concorre all'incremento proporzionale dei limiti del volume degli investimenti. Esso viene determinato sommando il numero di giornate di lavoro annue maturate ai fini previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente e rapportando il risultato ottenuto a 312 giornate, considerate come indicatore di tempo pieno dall'INPS.</p> <p>Il calcolo degli occupati deve essere effettuato all'atto di presentazione della domanda facendo riferimento alla proiezione finale della situazione occupazionale dell'azienda e rideterminato in fase</p>

	<p>di presentazione della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora in tale momento la situazione occupazionale sia inferiore a quella prevista.</p>
Piano d'impresa	<p>I contenuti minimi del piano d'impresa sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. indicazione degli interventi e delle azioni che si intendono attivare ai sensi delle misure 121 e 112;</li> <li>2. le azioni, funzionali alla strategia individuata, che l'impresa intende avviare, in particolare quelle legate alla misura, e le proiezioni economico finanziarie connesse;</li> <li>3. crono programma che per ciascun intervento indichi la data di inizio, la data del previsto raggiungimento del 50% del costo totale e la prevista data di ultimazione;</li> <li>4. finalizzazione ad uno o più degli obiettivi strategici della misura;</li> <li>5. eventuali elementi relativi al bilancio e al fabbisogno energetico aziendale;</li> <li>6. elementi relativi al miglioramento del rendimento globale.</li> </ol> <p>La dimostrazione del miglioramento del rendimento globale è effettuata sul piano, utilizzando indicatori oggettivi, ed è relativa a uno o più dei seguenti parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aumento della produzione lorda vendibile;</li> <li>2. contenimento dei costi di produzione;</li> <li>3. concentrazione dell'offerta;</li> <li>4. integrazione con fasi produttive successive alla produzione di base;</li> <li>5. diversificazione verso nuovi prodotti o nuovi processi produttivi;</li> <li>6. miglioramento della qualità delle produzioni;</li> <li>7. aumento occupazione riferito alla fine dell'investimento da mantenersi per almeno un triennio successivo dall'erogazione del saldo;</li> <li>8. piano presentato in sede di domanda di misura 112 e che prevede almeno una delle seguenti tipologie di intervento: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. vendita diretta al consumatore finale;</li> <li>b. miglioramento dell'igiene e del benessere animale;</li> <li>c. lavorazione e/o trasformazione aziendale dei prodotti;</li> <li>d. realizzazione di strutture connesse alle colture protette;</li> <li>e. risparmio e al miglior utilizzo delle risorse idriche;</li> <li>f. piantagioni pluriennali;</li> <li>g. acquisto di macchine agevolatrici delle operazioni colturali o macchine per la manutenzione del territorio;</li> </ol> </li> <li>9. miglioramento della sicurezza sul lavoro oltre i livelli minimi obbligatori certificato da un professionista abilitato, o contenuto nella perizia asseverata presentata in sede di domanda;</li> <li>10. miglioramento del bilancio energetico in seguito a: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. installazione di impianti a biomasse (agricole o forestali);</li> <li>b. impianti fotovoltaici;</li> <li>c. investimenti in macchinari o impianti che, a parità di condizioni, consentono un risparmio del 20% di energia nel ciclo produttivo rispetto alla media dei tre anni precedenti la presentazione della domanda;</li> </ol> </li> <li>11. miglioramento della compatibilità ambientale in seguito a: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. interventi di cui al punto 10;</li> <li>b. razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa irrigua;</li> <li>c. prevenzione di dissesto idraulico in terreni in pendenza;</li> <li>d. interventi finalizzati alla riduzione di concimi e fitofarmaci.</li> </ol> </li> </ol> <p>Il piano d'impresa è firmato dal richiedente e, nel caso in cui la spesa richiesta dagli interventi e dalle azioni del piano sia superiore a 200.000 euro, da un professionista che abbia i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, "Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)".</p>
Interventi	<p>Gli investimenti devono risultare conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili.</p>

ammissibili	<p>Nel caso di giovani agricoltori rientrano tra gli investimenti ammissibili anche quelli di adeguamento alla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) - direttiva nitrati - purché specificato nel piano d'impresa presentato con la domanda di accesso alla misura 112. In tal caso gli investimenti sono indicati nel piano d'impresa presentato anche si sensi della misura 112 e devono essere ultimati entro i trentasei mesi successivi alla data di insediamento del giovane.</p> <p>Nel caso di domanda con accesso individuale è richiesta la cantierabilità degli interventi al momento di presentazione della domanda.</p> <p>Gli investimenti materiali e/o immateriali riguardano prodotti di cui all'Allegato I del Trattato e sono relativi alle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conseguimento delle produzioni di base;</li> <li>- prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione in appositi locali aziendali di produzioni ottenute per almeno l'80% in azienda alla fine dell'investimento;</li> <li>- vendita diretta dei prodotti in locali aziendali, nonché presentazione ai consumatori e agli intermediari commerciali;</li> <li>- sviluppo di microfilieri aziendali e territoriali nel settore delle energie ottenute da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e/o forestale finalizzati alla produzione di energia per il fabbisogno dell'impresa, con riferimento alle attività produttive e, purché non prevalenti, alle necessità del beneficiario limitatamente ai fabbricati rurali;</li> <li>- produzione di energia da impianti fotovoltaici, finalizzati alla copertura del fabbisogno dell'impresa, con riferimento alle attività produttive e, purché non prevalenti, alle necessità del beneficiario limitatamente ai fabbricati rurali.</li> </ul> <p>Gli impianti per l'ottenimento di energia dovranno tener conto di quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. essere dimensionati sul fabbisogno energetico dell'impresa agricola e pertanto funzionali all'autoconsumo;</li> <li>2. essere dimensionati sulla base della produzione effettiva di biomassa dell'azienda alla data della domanda. Nei limiti di tale potenzialità sarà consentita anche l'utilizzazione di biomassa proveniente da altre aziende agricole purché in quantità non prevalente;</li> <li>3. gli impianti non possono avere una potenza superiore a 1 MW;</li> <li>4. la dimostrazione dei fabbisogni energetici va riferita alla media dei consumi del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda. Un anno del triennio di riferimento può essere sostituito con l'anno precedente il triennio qualora non sia ritenuto rappresentativo da parte del beneficiario. Tale casistica deve essere motivata nel piano d'impresa. <p>Il fabbisogno di energia è rideterminato, sempre motivandolo nel piano d'impresa, qualora a fine investimento sia maggiore rispetto a quello del periodo di riferimento, in conseguenza degli investimenti effettuati.</p> <p>Gli investimenti dovranno risultare riconducibili alle categorie sotto specificate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. acquisto, costruzione - realizzazione, miglioramento di beni immobili (fabbricati, impianti tecnologici) nonché miglioramenti fondiari che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionali ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi di misura;</li> <li>2. acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, inclusi l'attività di trasformazione e l'ottenimento di energia da fonti rinnovabili e da prodotti agricoli e loro sottoprodotti;</li> <li>3. dotazioni informatiche e software accessorio;</li> <li>4. investimenti relativi a piantagioni poliennali, consistenti in impianti di specie arboree e arbustive di interesse agrario ed energetico.</li> </ol> </li></ol>
-------------	--

	<p>Nel caso di acquisto di fabbricati è consentito il finanziamento del terreno di pertinenza nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili riferite all'operazione, senza tener conto delle spese generali.</p> <p>Le spese generali sono riconosciute nei limiti massimi del 10% dell'importo degli investimenti, purché sia determinata una diretta connessione con gli stessi. In caso di investimenti effettuati in aree NATURA 2000 di cui all'allegato "4 - Aree preferenziali" del PSR tale limite è innalzato al 12%.</p> <p>Le spese generali riguardano spese di progettazione, spese di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla richiesta dell'aiuto.</p>
Interventi non ammissibili	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza così come previsto negli interventi ammissibili</li> <li>2. Interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione, fatta salva la deroga prevista agli interventi ammissibili relativamente agli impianti per la produzione di energia.</li> <li>3. Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali. Nel caso di coltivazioni, per mera sostituzione si intende la sostituzione delle piante a fine ciclo.</li> <li>4. Interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili.</li> <li>5. Acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale, incluse le barriques.</li> <li>6. Acquisto di veicoli non classificabili come macchine agricole ai sensi del Codice della strada con eccezione per i furgoni da parte di aziende florovivaistiche, ortofrutticole, zootecniche e forestali ubicate in zone con svantaggio ambientale elevato.</li> <li>7. Acquisto di diritti di produzione agricola.</li> <li>8. Acquisto di animali.</li> <li>9. Acquisto di piante annuali e loro piantagione.</li> <li>10. IVA.</li> <li>11. Interessi passivi.</li> <li>12. Investimenti previsti e finanziabili in base alla misura 311.</li> <li>13. Interventi relativi a fabbricati e terreni localizzati al di fuori del territorio regionale.</li> </ol>
Interventi soggetti a limitazioni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli acquisti di fabbricati sono ammissibili purché finalizzati agli obiettivi operativi della misura</li> <li>2. L'acquisto di trattrici è ammesso solo per le aziende con sede legale e prevalenza della SAU in "area rurale D" di cui all'allegato 1 al PSR.</li> <li>3. Acquisto di furgoni da parte di aziende florovivaistiche, ortofrutticole, zootecniche e forestali ubicate, sulla base della prevalenza della SAU, in Comuni svantaggiati di cui alla tabella 2 dell'allegato 3 al PSR appartenenti al gruppo A. Sono comunque esclusi mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e quelli in grado di trasportare più di tre persone.</li> </ol> <p>L'acquisto di fabbricati, per la cui realizzazione siano stati erogati incentivi pubblici, può essere oggetto di aiuto qualora gli stessi non abbiano beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di alcun contributo finanziario regionale, nazionale o comunitario.</p>
Complementarietà con le Organizzazioni comuni di mercato (OCM)	<p>La misura non finanzia gli interventi già previsti dalle OCM di settore, se non in particolari casi quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. imprese agricole che non aderiscono a Organizzazione di produttori (O.PP). per tutte le tipologie d'intervento ammesso;</li> <li>2. imprese agricole che aderiscono a O.PP. per gli interventi ammessi e per i quali non sussistono disponibilità finanziarie a livello di programma operativo;</li> <li>3. tipologie di intervento ammesso per i quali non è prevista la possibilità di intervento attraverso Programmi operativi predisposti da O.PP.</li> </ol> <p>Ai fini del secondo e del terzo punto è allegata in fase di domanda specifica dichiarazione da parte</p>

	<p>della O.PP.. Il beneficiario dichiara in domanda l'eventuale appartenenza ad una O.PP. e di non aver presentato domanda e di non aver ottenuto finanziamenti per la stessa tipologia di intervento a valere sui piani operativi della OO.PP. di appartenenza. Fatte salve le condizioni generali di demarcazione, di seguito sono riportati i criteri specifici riferiti alle singole OCM.</p>					
	Settore ortofrutticolo	<p>La misura non finanzia gli interventi alle aziende agricole associate ad una O.PP nel caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. interventi relativi alla realizzazione e/o riconversione di impianti poliennali;</li> <li>2. realizzazione di impianti irrigui e di difesa contro le avversità atmosferiche contestuali alla realizzazione degli interventi di cui al punto 1;</li> <li>3. consulenza tecnica.</li> </ol>				
	Settore vitivinicolo	<p>La misura non interviene per gli interventi riferibili al regolamento (CE) 1493/99 relativi all'impianto e al reimpianto di vigneti</p>				
	Settore olivicolo	<p>La misura non finanzia gli interventi previsti dal regolamento (CE) 864/2004 e devono essere rispettate le disposizioni del regolamento (CE) 865/2004 e relative modalità di applicazione. A livello di azienda agricola la misura non finanzia gli interventi che comportano un aumento della capacità produttiva ovvero impianti o reimpianti, senza corrispondente estirpo.</p>				
	Settore bovini da latte	<p>Gli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva sono vincolati al possesso di adeguata quota di riferimento alla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.</p>				
	Settore miele	<p>La misura non finanzia l'acquisto di arnie e le attrezzature di trasporto.</p>				
	Settore zucchero	<p>La misura non finanzia gli interventi previsti dal Piano nazionale di ristrutturazione.</p>				
Priorità settoriali nelle aree rurali (punteggi)	Viene attribuito un punteggio sulla base del settore cui è connesso l'investimento e tenendo conto dell'ubicazione dell'azienda sulla base della prevalenza della SAU.					
	<b>SETTORE</b>		<b>AREA RURALE</b>			
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	1.	CEREALI-PROTEOLEAGINOSE		7	6	
	2.	ZOOTECNIA LATTE bovino-bufalino-ovicaprino		8	20	20
	3.	ZOOTECNIA CARNE bovini-suini-ovicaprini		12	20	20
	4.	VITIVINICOLO		8	10	
	5.	FRUTTICOLO		16	19	15
	6.	ORTICOLO	16	15	11	
	7.	FLORICOLO	10	11	10	
	8.	OLIVICOLO	12		13	
9.	PRODUZIONI BIOLOGICHE	15	18	17	17	
10.	ALTRI SETTORI uova-equini-miele-allevamenti minori-funghicoltura					
Investimenti per il raggiungimento degli obiettivi settoriali prioritari	I punteggi, cumulabili tra di loro, sono assegnati sulla base delle finalità dell'investimento in funzione del settore interessato. In caso di più interventi riconducibili a diversi settori viene attribuito il punteggio relativamente al settore caratterizzato dalla spesa richiesta maggiore.					
	<b>SETTORE</b>	<b>AREA</b>	<b>FINALITÀ</b>			



nelle aree rurali (punteggi)	CEREALI- PROTEOLEAGINOSE	A	1) produzioni ad uso alimentare o per l'ottenimento di produzioni zootecniche di nicchia, di cui al DM 350/99 e alla LR 11/2002, orientate al mercato urbano - <b>pti 2</b>
		B-C	2) razionalizzazione dei consumi irrigui - <b>pti 4</b> 3) sviluppo del metodo biologico - <b>pti 5</b> 4) orientamento all'ottenimento di produzioni di nicchia ad uso alimentare umano o di produzioni zootecniche - <b>pti 3</b> 5) miglioramento della qualità (riduzione micotossine) - <b>pti 3</b> 6) attivazione di impianti per produzione energia da biomassa o fonti rinnovabili - <b>pti 2</b>
		D	7) produzioni ad uso alimentare o per l'ottenimento di produzioni zootecniche di nicchia, preferibilmente inserite in strategie locali - <b>pti 2</b>
	ZOOTECNIA LATTE bovino-bufalino- ovicaprino	A	8) interventi connessi alle relazioni con il mercato locale - <b>pti 2</b>
		B-C	9) consolidamento filiera D.O.P. Montasio - <b>pti 3</b> 10) razionalizzazione e innovazione gestionale allevamenti da latte in relazione al benessere animale, impatto ambientale, costi di produzione e condizioni di lavoro - <b>pti 5</b> 11) salvaguardia ambientale mediante l'utilizzo dei reflui zootecnici per la produzione di energia e incentivazione all'utilizzo di fonti rinnovabili - <b>pti 5</b>
		D	12) mantenimento dell'attività zootecnica attraverso l'aumento della capacità produttiva - <b>pti 7</b> 13) miglioramento delle condizioni di allevamento anche in funzione del benessere animale, della salvaguardia igienica e qualitativa del latte - <b>pti 5</b> 14) riconoscimento dei prodotti di montagna anche mediante lo sviluppo di canali di vendita - <b>pti 4</b>
	ZOOTECNIA CARNE bovini-suini-ovicaprini	A	15) interventi connessi alle relazioni con il mercato locale - <b>pti 2</b>
		B	16) sviluppo di nuove strutture e adeguamento delle esistenti per lo sviluppo di una filiera regionale orientata alla qualità - <b>pti 4</b> 17) rafforzamento della filiera corta anche mediante lo sviluppo dell'allevamento non intensivo e del metodo biologico - <b>pti 4</b> 18) adeguamento delle strutture per migliorare l'impatto ambientale e il benessere animale, anche favorendo la valorizzazione energetica dei reflui - <b>pti 3</b>
		C-D	19) sviluppo di nuove strutture e adeguamento delle esistenti per lo sviluppo di una filiera regionale orientata alla qualità - <b>pti 5</b> 20) sviluppo della filiera corta - <b>pti 7</b>

	VITIVINICOLO	B-C	<p>21) aumento capacità di trasformazione o innovazione tecnologica funzionale al miglioramento della qualità - <b>pti 6</b></p> <p>22) miglioramento della fase di promozione e vendita diretta in locali aziendali - <b>pti 2</b></p> <p>23) integrazione tra produzione vitivinicola DOC, altre produzioni di qualità e turismo rurale - <b>pti 6</b></p> <p>24) sistemazioni fondiari in collina, anche in funzione paesaggistica, e incentivazione irrigazione di soccorso localizzata - <b>pti 3</b></p> <p>25) razionalizzazione condizioni di coltivazione mediante macchine agevolatrici - <b>pti 2</b></p> <p>26) miglioramento dei processi produttivi o di salvaguardia ambientale in ambito vivaistico - <b>pti 2</b></p>
	FRUTTICOLTURA	A	27) investimenti connessi alle relazioni con il mercato locale - <b>pti 2</b>
B-C		28) realizzazione e ristrutturazione impianti frutticoli per il miglioramento sbocchi di mercato - <b>pti 4</b> 29) rafforzamento della qualità (DOP) - <b>pti 4</b>	
D		30) rafforzamento e ampliamento strutture produttive esistenti - <b>pti 6</b> 31) interventi inseriti in strategie di sviluppo locale - <b>pti 2</b>	
	ORTICOLTURA	A-B	32) investimenti connessi alle relazioni con il mercato locale - <b>pti 2</b> 33) miglioramento strutturale e tecnologico delle aziende, innovazione di processo o di prodotto - <b>pti 6</b>
C-D		34) sviluppo di attività orticole di nicchia, di cui al DM 350/99 e alla LR 11/2002, in particolare con varietà e sistemi di coltivazione tradizionali - <b>pti 2</b>	
	FLORICOLTURA	A-B-C	35) concentrazione dell'offerta e coordinamento della commercializzazione - <b>pti 6</b> 36) risparmio energetico - <b>pti 5</b> 37) miglioramento strutturale e tecnologico delle aziende - <b>pti 3</b>
	OLIVICOLTURA	A-B-C	38) miglioramento della qualità della produzione, in zona A1, B e C - <b>pti 2</b> 39) qualificazione della fase di trasformazione rivolta all'ottenimento di produzioni di eccellenza - <b>pti 5</b> 40) favorire il rinnovamento e razionalizzazione degli impianti anche in funzione paesaggistica- ambientale e di promozione turistica in ambito rurale - <b>pti 5</b>
	PRODUZIONI BIOLOGICHE	A-B-C-D	41) diffusione del metodo di produzione mediante aumento della capacità produttiva congiuntamente al miglioramento delle tecniche di produzione/lavorazione - <b>pti 7</b> 42) creazione di strutture comuni e/o in rete finalizzate alla concentrazione dell'offerta, alla trasformazione commercializzazione - <b>pti 5</b>
	ALTRI SETTORI uova-equini-miele- allevamenti minori- funghicoltura		
Altre priorità	Per le domande ad accesso individuale sono attribuiti i seguenti ulteriori punteggi. I punteggi 1 e 2		

	non sono cumulabili tra di loro.	
	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>PUNTI</b>
	1) azienda con 2 o più giovani imprenditori di cui al regolamento	5
	2) azienda con giovane imprenditore di cui al regolamento generale	3
	3) investimenti presentati contestualmente al primo insediamento (pacchetto giovani)	5
	4) beneficiari IAP	4
	5) produzione in azienda di almeno l'equivalente del 35% dei mangimi necessari per l'allevamento	5
	6) contenimento dei costi di produzione di almeno il 10% rispetto alla media dei tre anni che precedono la presentazione della domanda	2
	7) sviluppo dell'integrazione con fasi produttive successive alla produzione di base	4
	8) diversificazione verso nuovi prodotti o nuovi processi produttivi	5
	9) miglioramento della sicurezza sul lavoro oltre i livelli minimi obbligatori certificato da un professionista abilitato,	2
	10) miglioramento del bilancio energetico	3
	11) miglioramento della compatibilità ambientale	1
	12) investimenti finalizzati ai sistemi di qualità riconosciuti e ammessi in base alla misura 132	4
	13) investimenti finalizzati al rafforzamento della qualità avviata con la misura M nel PSR 2000-2006	4
	14) limitatamente alle aziende biologiche: aumento della produzione lorda vendibile, relativa alle sole produzioni biologiche, di almeno il 10% rispetto alla media dei tre anni che precedono la presentazione della domanda	5
	15) investimenti di cui ai casi particolari che non comportano riduzione dell'aiuto (incendi ecc)	8
Graduatorie	A parità di punteggio in graduatoria è attribuita priorità alle domande che: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prevedono il minor importo di spesa richiesto;</li> <li>2. domande presentate dai richiedenti più giovani.</li> </ol>	
Volume massimo della spesa ammissibile	Il beneficiario, nell'arco della programmazione 2007-2013, può essere finanziato con riferimento ad un volume potenziale massimo (VPM) e un volume aggiuntivo. Il volume è riferito al costo totale in euro ed è così determinato:	
	<b>VPM</b>	
	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ACCESSO INDIVIDUALE</b>
	<b>INTEGRATO E APPROCCIO COLLETTIVO</b>	
	volume base	100.000
	volume per occupato	225.000
	<b>volume max totale (4 occupati)</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>VOLUME AGGIUNTIVO</b>	
	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>VOLUME</b>
	giovane con piano d'impresa presentato entro la misura 112	50.000
	finalizzazione degli investimenti all'ottenimento di prodotti di qualità (così come specificato per il piano d'impresa)	75.000
	finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale (così come specificato per il piano d'impresa)	75.000
	Ogni tipologia di volume aggiuntivo interviene una sola volta nell'arco della programmazione e i suoi effetti si protraggono per l'intero periodo. Per gli investimenti previsti dalla misura, qualora la spesa congrua superi il volume massimo	

	previsto dalla misura, la spesa ammessa a contributo viene ricondotta nei limiti del volume massimo medesimo. I prodotti di qualità ai fini del volume aggiuntivo sono quelli riconosciuti e finanziati dalla misura 132.			
Volume minimo della spesa	Il volume minimo della spesa ammissibile per ogni domanda del beneficiario è il seguente:			
	<b>ZONA</b>	<b>ACCESSO INDIVIDUALE</b>	<b>APPROCCIO INTEGRATO E COLLETTIVO</b>	
	Zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento (CE) 1698/2005 (zone Natura 2000 dell'Allegato 4)	20.000	10.000	
	Altre zone	40.000	20.000	
Aiuto	L'aiuto è erogato in forma di conto capitale sulla base delle seguenti percentuali applicate al costo totale.			
		<b>PROGETTI INTEGRATI E FILIERA CORTA</b>	<b>APPROCCI COLLETTIVI</b>	<b>ACCESSO INDIVIDUALE</b>
	Giovani in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento (CE) 1698/2005 (Zone Natura 2000 dell'Allegato 4)	60%	55%	50%
	Altri imprenditori in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento (CE) 1698/2005 (Zone Natura 2000 dell'Allegato 4)	50%	45%	40%
	Giovani in altre zone	50%	45%	40%
	Altri imprenditori in altre zone	40%	35%	30%
	<p>Ai fini del riconoscimento delle intensità dell'aiuto e del volume minimo della spesa di cui all'articolo 36 lettera a) punti i), ii) e iii) si specifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono situate nelle zone di cui ai punti i) e ii), corrispondenti alle zone svantaggiate di cui all'allegato 2 al PSR, la aziende agricole sulla base della SAU prevalente;</li> <li>- per le zone di cui al punto iii) (zone Natura 2000 di cui all'allegato 4 al PSR), si considera l'ubicazione dell'investimento.</li> </ul> <p>Ai fini del riconoscimento della percentuale di aiuto legata alla presenza di giovani si rimanda all'articolo 5, comma 1, lettera l), del presente regolamento.</p>			
Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	<p>Le domande sono presentate secondo quanto previsto dall'Autorità di gestione in coerenza con quanto riportato all'articolo 8 del presente regolamento. La domanda, pena la non ricevibilità e la restituzione della stessa, è corredata della seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. piano d'impresa;</li> <li>2. elaborati progettuali completi di visto di approvazione ai fini urbanistici, qualora necessari, nonché planimetrie riportanti le particelle catastali sulle quali vengono realizzati gli investimenti;</li> <li>3. autorizzazioni previste per la realizzazione di interventi con rilevanza urbanistico-edilizia e ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa di settore;</li> <li>4. preventivo di spesa redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del presente regolamento;</li> <li>5. impegnativa di acquisto di quote latte e/o diritti reimpianto a fine investimento (vedere di metterle come impegni aggiuntivi alla fine del piano d'impresa);</li> <li>6. nel caso di acquisti di fabbricati e serre: <ul style="list-style-type: none"> <li>- preliminare di compravendita registrato, promessa di compravendita o dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente dalla quale risultino gli estremi della ditta cedente, la natura del bene trasferito, il prezzo convenuto, e ulteriori condizioni stabilite tra le parti</li> </ul> </li> </ol>			

	<ul style="list-style-type: none"><li>- perizia di stima asseverata da libero professionista da cui risulti che il prezzo di vendita non supera il valore di mercato dell'immobile e che lo stesso risulta conforme alle normative vigenti;</li><li>- dichiarazione del venditore in merito alla conoscenza di eventuali erogazioni di aiuti pubblici concessi negli ultimi 10 anni dalla data di presentazione della domanda da parte del beneficiario, per il fabbricato oggetto della vendita e se per lo stesso sussistano o meno condizioni vincolative in relazione alla destinazione d'uso e alla alienabilità dell'immobile.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>7. eventuale dichiarazione della O.P.P. sulla complementarità con le OCM;</li><li>8. altra specifica documentazione indicata nel bando.</li></ol>
Documentazione da allegare alle domande di accertamento finale	La domanda di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli investimenti è corredata dalla seguente documentazione: <ol style="list-style-type: none"><li>1. perizia asseverata di cui all'articolo 43 del presente regolamento;</li><li>2. fatture di acquisto;</li><li>3. contratto di acquisto di immobili;</li><li>4. documentazione di avvenuto pagamento di cui all'articolo 43 del presente regolamento;</li><li>5. dichiarazione fiscale concernente ragioni di credito nei confronti delle ditte fornitrici;</li><li>6. dichiarazione liberatoria del richiedente che non sussistono ragioni di credito a favore del fornitore ad eccezione della documentazione eventualmente presentata ai sensi del punto 5.</li></ol>
Localizzazione e durata	La misura si applica sull'intero territorio regionale e per l'intera durata della programmazione del PSR.

### Scheda della misura 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste

DESCRIZIONE GENERALE	
Definizioni	
Durata	Intero periodo di programmazione 2007-2013
Localizzazione	Zone C e D delimitate dalla direttiva CEE n. 273/1975
	Tutto il territorio regionale
Beneficiari	Proprietari boschivi, pubblici o privati, singoli o associati, ivi compresi le associazioni e i consorzi di comunioni familiari, riconosciuti ai sensi della LR 3/1996, che hanno per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali su fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati.
	Imprese titolari della gestione forestale in base a un contratto vigente o a un patto per la realizzazione di un progetto integrato.
	Imprese di utilizzazione forestale.
Interventi ammissibili	Interventi 1, 2 e 4
	Interventi 3 e 5
	Interventi 1, 2, 3, 4 e 5
	Interventi 1, 2, 4 e 5
	Interventi 1 e 2
Intervento 1 <i>(attrezzature ammissibili)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. acquisto di attrezzature finalizzato alla misurazione, qualificazione e commercializzazione dei tronchi; l'investimento ha per scopo la qualificazione dei tronchi che sono venduti a strada attraverso forme di vendita associata;</li> <li>2. acquisto di macchinari e attrezzature per l'ammodernamento delle utilizzazioni forestali;</li> <li>3. redazione o revisione degli strumenti di pianificazione forestale previsti dalla normativa vigente (piani di gestione forestale, piani forestali integrati, schede forestali);</li> <li>4. realizzazione di viabilità forestale aziendale, secondo i parametri fissati dalle direttive regionali, per garantire l'accesso ai boschi che fanno capo alla singola proprietà forestale, ivi compresi gli interventi di riconversione delle strutture viarie caratterizzate da instabilità e pericolo idrogeologico. Sono compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli di adeguamento funzionale alle nuove esigenze tecnologiche, compresa la realizzazione di piazzali di deposito, lavorazione e stoccaggio del legname in bosco;</li> <li>5. diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della qualità tecnologica ed economica dei popolamenti forestali giovani e subadulti effettuabili per una sola volta durante il periodo 2007-2013. Ai fini della quantificazione dell'aiuto, il valore commerciale del legname esboscabile è detratto dall'importo della spesa ritenuta ammissibile.</li> </ol>
Intervento 2 <i>(elenco di macchine e attrezzature ammissibili)</i>	<p>I macchinari e le attrezzature di seguito elencati sono indicativi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) meccanizzazione forestale avanzata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- processore montato su trattore o escavatore cingolato;</li> <li>- abbattitore (<i>harvester</i>) gommato o cingolato;</li> <li>- <i>forwarder</i> e <i>cable forwarder</i>;</li> <li>- macchine combinate (<i>harwarder</i>);</li> </ul> </li> <li>b) imballatrici, fasciolatrici, cippatrici e frantumatori atti alla produzione in bosco di materiale legnoso da energia;</li> <li>c) autocarri, attrezzature e allestimenti datti all'esbosco di legname tondo o da energia;</li> <li>d) Trattori gommati forestali o adattati all'uso forestale;</li> <li>e) Piccoli verricelli indipendenti, completi di accessori per l' ancoraggio e il rinvio;</li> <li>f) Verricelli per trattore integrali o agganciabili;</li> <li>g) Verricelli con doppio tamburo e traliccio a moto alternato;</li> <li>h) Gru a cavo tradizionali a stazione motrice semifissa;</li> <li>i) Gru a cavo a stazione motrice mobile di tipo leggero;</li> <li>j) Componenti, accessori e attrezzature necessari all'integrazione, al completamento e al montaggio delle gru a cavo, compresi gli strumenti per il tracciamento delle linee;</li> <li>k) Canalette per esbosco in P.V.C.</li> <li>l) Scortecciatici di tipo leggero azionabili tramite presa di potenza del trattore;</li> <li>m) Spaccalegna e combinati sega e spaccalegna.</li> <li>n) Rimorchi forestali per trasporto di tronchi.</li> <li>o) Gru idrauliche dotate di pinza caricatronchi.</li> <li>p) Autocarri e mezzi promiscui fino a un max di 5 posti a sedere;</li> </ol>

	<p>q) Motoseghe professionali.  r) Dispositivi di protezione individuali e collettivi;  s) Elaboratori elettronici completi di programmi;  t) Altre macchine ed attrezzature ritenute innovative o adeguate per l'ammodernamento dei lavori forestali.</p>																														
<p>Intervento 3  <i>(prezzario della pianificazione forestale)</i></p>	<p><b>Piani di gestione forestale</b></p> <p>1. ONORARIO AL TECNICO (art. 46 - D.M. 14.05.1991, n. 232)  Per superficie boschiva lorda in gestione.</p> <p>a) Altofusto e fustaie transitorie di produzione:</p> <table data-bbox="454 577 1340 817"> <tr><td>per ettari 100</td><td>18,08 €/ha</td></tr> <tr><td>per ettari 250</td><td>15,49 €/ha</td></tr> <tr><td>per ettari 500</td><td>12,91 €/ha</td></tr> <tr><td>per ettari 1.000</td><td>10,33 €/ha</td></tr> <tr><td>per ettari 2.000</td><td>7,75 €/ha</td></tr> <tr><td>per ettari 4.000</td><td>6,2 €/ha</td></tr> <tr><td>per ettari oltre 4.000</td><td>5,16 €/ha</td></tr> </table> <p>Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.</p> <p>b) Cedui.  La tariffa è ridotta ad un terzo di quella per l'altofusto.</p> <p>c) Pascoli, terreni agrari, incolti produttivi ed improduttivi, boschi fuori gestione:</p> <table data-bbox="454 952 1340 1019"> <tr><td>per i primi 1.000 ha</td><td>0,52 €/ha</td></tr> <tr><td>per gli ettari successivi</td><td>0,36 €/ha</td></tr> </table> <p>d) Boschi diversi dai boschi di produzione ma con previsione di interventi gestionali:  si applicano i valori unitari del bosco di produzione con i relativi scaglioni con gli importi unitari ridotti alla metà.</p> <p>e) Boschi diversi dai boschi di produzione da esaminare senza previsione di interventi gestionali:  si applicano i valori unitari del bosco di produzione con i relativi scaglioni con gli importi unitari ridotti a un decimo.</p> <p>2. ONORARIO INTEGRATIVO PER RILIEVI COMPILATIVI SPECIFICI</p> <p>I rilievi compilativi specifici delle particelle boscate previsti dal <i>software</i>, reso obbligatorio per la redazione dei PGF, sono compensati in relazione alla entità delle utilizzazioni pianificate espresse in termini di metri cubi di massa legnosa lorda prevista nel periodo di validità del piano. <span style="float: right;">0,40 €/m<sup>3</sup></span></p> <p>3. PREDISPOSIZIONE AMBIENTE GIS PER ELABORAZIONE DATI GEOGRAFICI-TERRITORIALI DEL PIANO, COMPRESA LA CARTOGRAFIA GENERALE</p> <p>L'importo comprende l'allestimento delle basi fornite dal Servizio regionale preposto e la restituzione al medesimo servizio del particellare e degli altri elementi cartografati nei formati compatibili con il SITFOR. Negli importi sono compresi i compensi per la predisposizione della cartografia generale (carta della proprietà con il particellare alla scala 1:25:000 e la carta della zonizzazione su CTRN per la stampa alla scala 1:10:000 o 1:5.000 e la carta degli interventi colturali e della viabilità forestale esistente e di progetto). Gli importi da adottare tengono conto della frammentarietà e della complessità ed articolazione degli elementi da analizzare.</p> <table data-bbox="454 1713 1340 1915"> <tr><td>per ettari 100</td><td>8,00 €/ha</td></tr> <tr><td>per ettari 250</td><td>6,40 €/ha</td></tr> <tr><td>per ettari 500</td><td>5,10 €/ha</td></tr> <tr><td>per ettari 1.000</td><td>4,10 €/ha</td></tr> <tr><td>per ettari 2.000</td><td>3,30 €/ha</td></tr> <tr><td>per ettari 4.000 e oltre</td><td>2,60 €/ha</td></tr> </table> <p>per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.</p> <p>La viabilità principale con tracciolino picchettato è compensata <span style="float: right;">350,00 €/km</span></p>	per ettari 100	18,08 €/ha	per ettari 250	15,49 €/ha	per ettari 500	12,91 €/ha	per ettari 1.000	10,33 €/ha	per ettari 2.000	7,75 €/ha	per ettari 4.000	6,2 €/ha	per ettari oltre 4.000	5,16 €/ha	per i primi 1.000 ha	0,52 €/ha	per gli ettari successivi	0,36 €/ha	per ettari 100	8,00 €/ha	per ettari 250	6,40 €/ha	per ettari 500	5,10 €/ha	per ettari 1.000	4,10 €/ha	per ettari 2.000	3,30 €/ha	per ettari 4.000 e oltre	2,60 €/ha
per ettari 100	18,08 €/ha																														
per ettari 250	15,49 €/ha																														
per ettari 500	12,91 €/ha																														
per ettari 1.000	10,33 €/ha																														
per ettari 2.000	7,75 €/ha																														
per ettari 4.000	6,2 €/ha																														
per ettari oltre 4.000	5,16 €/ha																														
per i primi 1.000 ha	0,52 €/ha																														
per gli ettari successivi	0,36 €/ha																														
per ettari 100	8,00 €/ha																														
per ettari 250	6,40 €/ha																														
per ettari 500	5,10 €/ha																														
per ettari 1.000	4,10 €/ha																														
per ettari 2.000	3,30 €/ha																														
per ettari 4.000 e oltre	2,60 €/ha																														

	forfetariamente	
	<b>4. CARTOGRAFIA FACOLTATIVA</b>	
	Carte speciali richieste per le proprietà certificate PEFC o per altre finalità:	
	per ogni carta, per i primi 500 ha	3,00 €/ha
	per gli ettari successivi	1,50 €/ha
	Carta su base mappale catastale.	
	per i primi 500 ha	3,00 €/ha
	per gli ettari successivi	1,50 €/ha
	Carta dei tipi forestali	
	per i primi 500 ha	6,00 €/ha
	per gli ettari successivi	4,00 €/ha
	Carta dei tipi strutturali	
	per i primi 500 ha	8,00 €/ha
	per gli ettari successivi	5,30 €/ha
	<b>5. ALTRE PRESTAZIONI</b>	
	a) Relazione per la valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97.	
	Importo da definire in base al livello di interferenza delle previsioni di piano con il numero di habitat, di specie e di habitat di specie della rete Natura 2000 ed alla complessità delle valutazioni.	da 1.000,00 a 3.000,00 €
	b) Analisi particolareggiate per pascoli e altre aree agricole	
	per i primi 50 ha	12,00 €/ha
	per gli ettari successivi	3,00 €/ha
	c) Rilievi topografici di precisione ed altre eventuali prestazioni:	
	in base alla tariffa professionale in relazione al livello di dettaglio richiesto.	
	<b>6. DIRITTI FISSI (art. 6 - D.M. 14.05.1991, n. 232)</b>	
	copie oltre la prima: copiatura, rilegatura e stampa del lavoro completo comprensivo di elaborati scritti e cartografici	da 350,00 a 530,00 €/copia
	L'importo da adottare è direttamente proporzionale al numero di pagine del lavoro ed alla dimensione della cartografia.	
	<b>7. CONGLOBAMENTO DEI COMPENSI ACCESSORI E RIMBORSI SPESE (art. 8 e tab. P - D.M. 14.05.1991, n. 232)</b>	
	Percentuale da applicare sull'onorario complessivo delle voci 1, 2, 3, 4:	
	fino a € 5.164,57	25%
	per € 10.329,14	21%
	per € 25.822,84	16%
	per € 51.645,69	11%
	per € 77.468,53 e oltre	5%
	per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	
	<b>8. CONFINAZIONI</b>	
	a) Ripasso confini di proprietà mediante rintracciamento di cippi e di segni esistenti e pittura dei segni medesimi	294,00 €/km
	b) Maggiorazione sull'importo della voce precedente per ripasso confini in aree di difficile accessibilità, difficile percorribilità, con vecchia o incerta segnatura	fino 175,00 a €/km
	c) Pittura dei numeri di particella con segnatura sommaria dei confini di particella	2,40 €/ha
	d) Segnatura continua, all'interno della proprietà, dei confini tra le particelle	175,00 €/km
	<b>9. RILIEVI DENDROMETRICI</b>	
	a) Cavallettamento dal diametro di 17,5 cm	52,00 €/ha
	b) Maggiorazione per cavallettamento dal diametro di 7,5 cm	14,00 €/ha



c) Maggiorazione per cavallettamento in boschi di difficile percorribilità per sottobosco cespuglioso o terreno ripido e accidentato	fino a 14,00€/ha
d) Maggiorazione per cavallettamento in boschi con difficoltà di accesso per mancanza di viabilità percorribile con autovetture	fino a 5,00 €/ha
e) Campionamento statistico con prove relascopiche diametriche	da 15,00 a 20,00 €/punto
f) Cavallettamento dal diametro di 7,5 cm in aree di saggio, compresa la delimitazione:	
con superficie fino a 2.500 mq	0,14 €/m <sup>2</sup>
con superficie di 5.000 mq	0,09 €/ m <sup>2</sup>
con superficie di 10.000 mq e oltre	0,06 €/ m <sup>2</sup>
per valori intermedi si procede per interpolazione lineare	
h) Rilievo di altezze	1,30 €/pianta
i) Rilievo di incrementi	0,85 €/pianta

#### 10. ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI

Oneri previdenziali a carico del committente: 2% (art. 8 comma 3, D.Lgs. 10-2-1996 n.103) sull'importo complessivo

#### Piani forestali integrati

##### 1. ONORARIO AL TECNICO

Onorario base per ettaro di superficie boschiva inclusa nel PFI.

fino a ettari 50	30,00 €/ha
per ettari 100	25,00 €/ha
per ettari 200	20,00 €/ha
per ettari 400 e oltre	15,00 €/ha
per valori intermedi si procede per interpolazione lineare	

Maggiorazione sull'onorario base per numero di proprietà interessate

1	0,00 €/ha
2 o 3	2,00 €/ha
più di 3	4,00 €/ha

Entità delle utilizzazioni boschive pianificate (volume lordo): 0,40 €/m<sup>3</sup>

Costo di altri interventi pianificati (ad es. viabilità, sistemazioni, interventi culturali, ecc.) 1%

##### 2. CONGLOBAMENTO DEI COMPENSI ACCESSORI E RIMBORSI SPESE (art. 8 e tab. P - D.M. 14.05.1991, n. 232)

Percentuale da applicare sull'onorario complessivo

fino a € 5.164,57	25%
per € 10.329,14	21%
per € 25.822,84	16%
per € 51.645,69	11%
per € 77.468,53 e oltre	5%
per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	

##### 3. ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI

Oneri previdenziali a carico del committente: 2% (art. 8 comma 3, D.Lgs. 10-2-1996 n.103) sull'importo complessivo

#### Schede forestali

##### 1. ONORARIO AL TECNICO

Oonorario base fisso	500,0000
Maggiorazione sull'onorario base in relazione alla superficie boschiva	
fino a ettari 10	25,00 €/ha
per ettari 25	15,00 €/ha
per ettari 50	10,00 €/ha

	<p>per ettari 100 7,00 €/ha</p> <p>per ettari 200 e oltre 5,00 €/ha</p> <p>per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.</p> <p>2. CONGLOBAMENTO DEI COMPENSI ACCESSORI E RIMBORSI SPESE (art. 8 e tab. P - D.M. 14.05.1991, n. 232)</p> <p>Percentuale da applicare sull'onorario complessivo</p> <table> <tr> <td>fino a € 5.164,57</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>per € 10.329,14</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>per € 25.822,84</td> <td>16%</td> </tr> <tr> <td>per € 51.645,69</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>per € 77.468,53 e oltre</td> <td>5%</td> </tr> </table> <p>per valori intermedi si procede per interpolazione lineare</p> <p>3. ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI</p> <p>Oneri previdenziali a carico del committente: 2% (art. 8 comma 3, D.Lgs. 10-2-1996 n.103) sull'importo complessivo</p>	fino a € 5.164,57	25%	per € 10.329,14	21%	per € 25.822,84	16%	per € 51.645,69	11%	per € 77.468,53 e oltre	5%													
fino a € 5.164,57	25%																							
per € 10.329,14	21%																							
per € 25.822,84	16%																							
per € 51.645,69	11%																							
per € 77.468,53 e oltre	5%																							
Intervento 4 (requisiti della viabilità forestale)	L'intervento riguarda la viabilità forestale principale così come definita nelle direttive per la pianificazione e la realizzazione delle vie terrestri di esbosco approvate con DGR del 21.5.2004, n. 1310. I progetti relativi sono redatti in conformità all'art. 37 del Regolamento integrati dagli elaborati previsti dalle direttive di cui sopra.																							
Intervento 5 (tipologie e prezzario degli interventi colturali intercalari)	<p>La superficie minima d'intervento è di 3 ha al netto della superficie occupata da radure e da bosco adulto o maturo inglobato (superfici superiori a 200 m<sup>2</sup>). La superficie d'intervento può essere costituita da appezzamenti disgiunti purché i singoli appezzamenti presentino una superficie non inferiore a 0,5 ha.</p> <p>Gli interventi si realizzano nelle spessine e nelle perticaie caratterizzate, oltre che dallo stadio cronologico, dal numero medio di soggetti ragguagliati all'ettaro e in conformità a quanto previsto dal Regolamento forestale vigente.</p> <p>L'incidenza dei prelievi, nei casi in cui lo stato di sviluppo del soprassuolo e le condizioni stazionali lo richiedano, può subire variazioni da evidenziare e motivare in fase progettuale.</p> <p>Il materiale di risulta con diametro in punta superiore a 5 cm ricavato dai diradamenti e dalle conversioni, il cui valore è stato scorporato forfetariamente dalla spesa massima ammissibile, è da esboscare e da conferire alla lavorazione o alla trasformazione energetica.</p> <p>Il sistema di esbosco impiegato ai fini della scelta relativa alla spesa massima ammissibile è da evidenziare nei documenti progettuali; la demarcazione dei 300 m per il sistema di esbosco per via aerea è riferito alla lunghezza planimetrica delle linee di gru a cavo utilizzate nell'intervento.</p> <p>Gli importi della spesa massima ammissibile sono al netto di spese tecniche e IVA.</p> <p><b>Sfolli in boschi a prevalenza di conifere</b></p> <p>Sono interventi da effettuarsi nelle spessine (altezza media degli alberi di 3-10 m) con un prelievo del 50% dei soggetti presenti; la spesa massima di riferimento è di 3.000,00 euro /ha per 2500-3500 soggetti ragguagliati all'ettaro.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro</th> <th colspan="2">Spesa massima ammissibile (euro/ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1500-2500</td> <td colspan="2">2.600,00</td> </tr> <tr> <td>2500-3500</td> <td colspan="2">3.000,00</td> </tr> <tr> <td>&gt; 3500</td> <td colspan="2">3.300,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Diradamenti in boschi a prevalenza di conifere</b></p> <p>Sono interventi da effettuarsi nelle perticaie (altezza media degli alberi di 10-18 m) con un prelievo minimo del 40% del numero di soggetti presenti; la spesa massima di riferimento è di 3.000,00 euro /ha per 900-1500 soggetti ragguagliati all'ettaro.</p> <table> <thead> <tr> <th rowspan="2">N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro</th> <th colspan="3">Spesa massima ammissibile in relazione al sistema di esbosco</th> </tr> <tr> <th>terrestre (euro/ha)</th> <th>aereo &lt; 300 m (euro/ha)</th> <th>aereo &gt; 300 m (euro/ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>900-1500</td> <td>2.775,00</td> <td>3.175,00</td> <td>3.700,00</td> </tr> </tbody> </table>	N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro	Spesa massima ammissibile (euro/ha)		1500-2500	2.600,00		2500-3500	3.000,00		> 3500	3.300,00		N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro	Spesa massima ammissibile in relazione al sistema di esbosco			terrestre (euro/ha)	aereo < 300 m (euro/ha)	aereo > 300 m (euro/ha)	900-1500	2.775,00	3.175,00	3.700,00
N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro	Spesa massima ammissibile (euro/ha)																							
	1500-2500	2.600,00																						
2500-3500	3.000,00																							
> 3500	3.300,00																							
N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro	Spesa massima ammissibile in relazione al sistema di esbosco																							
	terrestre (euro/ha)	aereo < 300 m (euro/ha)	aereo > 300 m (euro/ha)																					
900-1500	2.775,00	3.175,00	3.700,00																					

	> 1500	2.775,00	3.225,00	3.900,00
<b>Diradamenti in boschi a prevalenza di conifere contestuali al taglio colturale ordinario</b>				
Sono interventi da effettuarsi nelle fustaie adulte e mature e nei boschi multiplani in concomitanza dei tagli colturali ordinari a carico dei soggetti con diametro inferiore a 17,5 cm e ricadenti nelle classi diametriche di 5 e 10 cm.				
N. soggetti prelevati ragguagliati ettaro	Spesa massima ammissibile in relazione al sistema di esbosco			
	terrestre (euro/ha)	aereo < 300 m (euro/ha)	aereo > 300 m (euro/ha)	
100-200	400,00	500,00	700,00	
200-500	800,00	1.000,00	1.400,00	
<b>Sfolli in boschi a prevalenza di latifoglie</b>				
Sono interventi da effettuarsi nelle spessine (altezza media degli alberi di 3-10 m) con un prelievo del 50% dei soggetti presenti; la spesa massima di riferimento è di 3.000,00 euro /ha per 2500-3000 soggetti ragguagliati all'ettaro.				
N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro	Spesa massima ammissibile (euro/ha)			
< 2500	2.750,00			
2500-3000	3.000,00			
> 3000	3.150,00			
<b>Diradamenti in boschi a prevalenza di latifoglie e conversioni dei cedui a fustaia</b>				
Sono interventi da effettuarsi nelle perticaie (altezza media degli alberi di 10-18 m) e nei cedui di età superiore a 15 anni da convertire in fustaia mediante il prelievo minimo del 40% dei soggetti presenti; la spesa massima di riferimento è di 3.000,00 euro/ha per 900-1500 soggetti ragguagliati all'ettaro.				
N. soggetti ex-ante ragguagliati ettaro	Spesa massima ammissibile in relazione al sistema di esbosco			
	terrestre (euro/ha)	aereo < 300 m (euro/ha)	aereo > 300 m (euro/ha)	
900-1500	2.325,00	2.775,00	3.300,00	
> 1500	2.325,00	2.775,00	3.450,00	
Interventi non ammissibili	<p>Non è ammissibile la sostituzione di macchine e attrezzature salvo che essa non consenta di o non sia preordinata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conseguire un aumento della capacità produttiva di almeno il 25%, intesa come rendimento o quantità totali lavorate;</li> <li>- acquistare una macchina di recente introduzione in sostituzione di una di pari funzioni con almeno 6 anni di età;</li> <li>- cambiare sostanzialmente la natura della produzione;</li> <li>- aumentare la sicurezza del lavoro, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nocive pari ad almeno il 15%.</li> </ul> <p>Acquisto di macchine e attrezzature per la raccolta e trasformazione di materiale legnoso proveniente da impianti a ciclo breve e da pioppeti.</p> <p>Acquisto di trattori con allestimento tipo "frutteto" e cingolati.</p> <p>Investimenti non debitamente rapportati all'entità delle utilizzazioni previste dai contratti.</p> <p>Redazione di piani di gestione forestale che interessano superfici inferiori a 50 ha.</p> <p>Diradamenti in fustaie adulte.</p>			

## CONDIZIONI

Generali	Per interventi inseriti in piani integrati di filiera (PIF) il progetto prevede la partecipazione di almeno due soggetti appartenenti a segmenti diversi della filiera stessa.				
Intensità dell'aiuto	Per le zone montane, le zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane e per le zone Natura 2000				per tutte le altre zone
	<i>intervento</i>	<i>individuale</i>	<i>collettivo</i>	<i>integrato</i>	<i>tutti gli approcci</i>
	1	50%	55%	60%	40%
	2	50%	55%	60%	40%
	3	60%	60%	60%	40%

	4	60%	-	-	40%
	5	50%	55%	60%	40%
Limiti dell'aiuto	<i>intervento</i>			<i>aiuto massimo</i>	<i>aiuto minimo</i>
	1. attrezzature finalizzate alla misurazione			6.000,00 €	2.000,00 €
	2. ammodernamento dei macchinari			500.000,00 €	
	3. redazione o revisione degli strumenti di pianificazione forestale			50.000,00 €	
	4.	costruzione di viabilità ex novo		75.000,00 €/km	
		adeguamento funzionale della viabilità esistente e manutenzione straordinaria		50.000,00 €/km	
		realizzazione di piazzali di lavorazione e stoccaggio		5.000,00 €/km	
5. diradamenti selettivi			5.000,00 €/ha		
Gli importi degli aiuti sono al netto delle spese tecniche e dell'IVA.					
Requisiti dei proprietari	Per essere ammesse ai benefici della presente misura, le proprietà forestali sono dotate, o hanno in corso l'adozione, di uno degli strumenti di pianificazione forestale previsti dalla normativa vigente di settore (piani di gestione forestale, piani forestali integrati, schede forestali).				
Requisiti delle imprese	Per essere ammesse ai benefici della presente misura, le imprese sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per categorie di lavori pertinenti ad attività forestali.				
	<i>titolari di gestione forestale</i>			<i>di utilizzazione forestale</i>	
	Possesso di almeno un contratto per la gestione di proprietà forestali, ai sensi dell'art. 21, comma 3., lett. c) della LR 9/2007, contenente lo specifico impegno alla realizzazione degli interventi			Iscrizione nell'elenco delle imprese forestali ai sensi dell'art. 25 della LR 9/2007 o possesso del certificato d'idoneità tecnica ai sensi del D.P.G.R. del 30.9.1996, n. 0342/Pres.  Possesso di contratti relativi a interventi selvicolturali (utilizzazioni ordinarie o forzose, interventi colturali di qualsiasi genere) tali da garantire: una superficie forestale di almeno 60 ha da trattare in tre anni (media di almeno 20 ha/anno) o un volume lordo di 4.500 m <sup>3</sup> da utilizzare in tre anni (media di 1.500 m <sup>3</sup> all'anno)	
Obblighi	<p>Interventi 1 e 2: i beni oggetto dell'aiuto sono soggetti alle disposizioni dell'art.64, comma 2, del Regolamento. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione intervenga a carico dei beni entro il periodo di 5 anni.</p> <p>Intervento 3: la pianificazione forestale di nuova realizzazione è adeguata alle direttive per i piani di gestione delle proprietà forestali approvate con DGR del 21.5.2004, n. 1310; l'intervento è ammesso se è connesso a investimenti strutturali o infrastrutturali nella proprietà forestale.</p> <p>Intervento 4: la viabilità di nuova realizzazione, l'adeguamento della viabilità esistente alle nuove funzionalità e oggetto di manutenzione straordinaria è conforme alle direttive per la pianificazione e la realizzazione delle vie terrestri di esbosco approvate con DGR del 21.5.2004, n. 1310.</p> <p>Intervento 5: i lavori di diradamento sono assegnati a imprese iscritte nell'elenco delle imprese forestali ai sensi dell'art. 25 della LR 9/2007 o in possesso del certificato d'idoneità tecnica ai sensi del D.P.G.R. del 30.9.1996, n. 0342/Pres.</p>				

## PROCEDURE

Ufficio attuatore	Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio
Documentazione integrativa alla domanda da presentare da parte dei proprietari	<p>Titolo di proprietà dei terreni oggetto degli interventi anche attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;</p> <p>titolo di possesso o di occupazione temporanea o altra documentazione idonea a garantire la legittimità dei diritti reali nei confronti di altri proprietari non beneficiari all'esecuzione degli interventi;</p> <p>regime IVA e dichiarazione per quali interventi l'IVA costituisce una voce di costo;</p> <p>ulteriore documentazione specifica per intervento.</p>
Documentazione integrativa alla domanda da	Certificato d'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

presentare da parte delle imprese	<p>copia del contratto di affidamento della gestione della proprietà forestale o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, per le imprese detentrici di un contratto di gestione forestale;</p> <p>elencazione dei contratti relativi a interventi selvicolturali in corso, per le imprese di utilizzazione forestale;</p> <p>piano d'impresa contenente l'analisi conoscitiva dell'impresa sotto gli aspetti tecnici e strutturali, l'elenco del parco macchine, il crono programma e la quantificazione (superfici o volumi) degli interventi selvicolturali riferiti ai contratti in corso, rendimento dell'innovazione tecnologica e miglioramenti strutturali attesi;</p> <p>crono programma degli investimenti;</p> <p>ulteriore documentazione specifica per ogni intervento.</p>
Documentazione integrativa per intervento	<p>Interventi 1 e 2: scheda tecnica per ogni attrezzatura e per ogni macchinario.</p> <p>Intervento 3: preventivo di spesa basato sul prezzario della presente scheda.</p> <p>Intervento 5: oltre alla documentazione prevista dall'art. 37 del Regolamento una planimetria mappale e una corografia con evidenziati i sistemi di esbosco.</p>
Spese ammissibili e liquidazioni	<p>Le spese generali, incluse la redazione di piani d'impresa e l'acquisizione di brevetti e licenze, relative agli interventi 1 e 2 sono ammesse fino al massimo del 12%, compresa IVA e oneri previdenziali, dell'importo delle spese ammesse.</p> <p>Le spese generali relative agli interventi 4 e 5 sono ammesse fino al massimo del 12%, compresa IVA e oneri previdenziali, dell'importo delle spese ammesse.</p> <p>È ammessa la locazione finanziaria o <i>leasing</i> con opzione di acquisto della proprietà per gli interventi 1 e 2 secondo quanto previsto dal Reg. CE 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>L'apporto di lavoro proprio e i contributi in natura sono ammessi per gli interventi 4 e 5 secondo i criteri indicati nell'art. 38 del Regolamento.</p> <p>È ammesso l'acquisto di macchinari usati ai sensi del reg. CE 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni se sono rispettate le seguenti condizioni, fatte salve le disposizioni nazionali più rigorose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che certifichi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;</li> <li>b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;</li> <li>c) le caratteristiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione e devono essere conformi alle norme e standard vigenti.</li> <li>d) macchine e attrezzature usate sono ammissibili in ragione dell'età del bene rapportata al suo valore da nuovo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- valore compreso tra 2.000 e 10.000 euro: tre anni riferiti all'anno accertabile di costruzione;</li> <li>- valore compreso tra 10.001 e 50.000 euro: cinque anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione;</li> <li>- valore compreso tra 50.001 e 100.000 euro: sette anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione;</li> <li>- valore superiore a 100.001 euro: dieci anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione.</li> </ul> </li> </ul> <p>È ammessa l'erogazione di anticipazioni per gli interventi 3, 4 e 5 secondo i criteri stabiliti dall'art. 41, comma 2 del Regolamento.</p> <p>Per gli interventi 4 e 5 è richiesta la produzione di cartografia di contabilità dei lavori eseguiti sia su supporto cartaceo che informatico.</p> <p>A completamento dell'intervento 5 l'esbosco e la trasformazione del legname di risulta è comprovato dalle fatture di vendita dello stesso o da documentazione che ne certifichino il conferimento alle successive lavorazioni o alla trasformazione energetica.</p> <p>La liquidazione dell'aiuto è concessa su presentazione della documentazione stabilita e con i criteri previsti dall'art. 43 del Regolamento.</p> <p>La liquidazione per stati di avanzamento è ammessa per gli interventi 3, 4 e 5 e per spese documentate superiori a 20.000,00 euro.</p>
IVA	<p>Per i proprietari non titolari di partita IVA per i quali l'IVA rappresenta un costo effettivo, l'imposta è liquidata come spesa ammissibile e senza superare il massimale previsto.</p> <p>Per i proprietari titolari di partita IVA che dichiarano l'IVA come voce di costo per determinati interventi l'imposta è liquidata come spesa ammissibile e senza superare il massimale previsto.</p> <p>Per le imprese l'IVA non è riconosciuta come voce di costo.</p>

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AGLI APPROCCI INDIVIDUALI					
		Punteggi da assegnare per tipologia di beneficiario			
		proprietari	titolari di gestione	imprese di utilizzazione	
Interventi in zona D		4	4	7	
Certificazione ecologica o di sistema o di prodotto anche in corso di ottenimento		5	5	8	
Numero di progetti cantierabili ai sensi dell'art. 5, comma i, del Regolamento	1	3	1	-	
	2	4	2	-	
	più di 2	5	3	-	
Impegno all'acquisto di macchine e attrezzature comprovato da idonea documentazione		5	5	9	
Superficie forestale produttiva in gestione	50-100 ha	-	2	-	
	> 50 ha	-	3	-	
Superficie forestale produttiva con contratto di utilizzazione	20-50 ha/anno	-	-	7	
	> 50 ha/anno	-	-	8	
Acquisto di macchine elencate nell'intervento 2 di cui alle lettere:	a)	3	4	7	
	b)	2	3	6	
	i)	1	2	5	
Viabilità	Manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale dell'esistente	10	10	-	
	Realizzazione di piazzali di stoccaggio su viabilità esistente	8	8	-	
	Nuova realizzazione di viabilità finalizzata a interventi colturali ordinari o intercalari	6	6	-	
	Funzioni aggiuntive della viabilità di nuova realizzazione	Rapporto massa legnosa/lunghezza stradale > 1,5	3	3	-
		Servizio diretto a opere di sistemazione idraulico forestale	2	2	-
	Accesso a malghe monticate, agriturismi e rifugi gestiti	1	1	-	
Diradamenti selettivi	In boschi di conifere contestuali agli interventi colturali ordinari	5	5	8	
	Altri interventi colturali intercalari per superfici:	da 10 a 20 ha	1	1	4
		da 20 a 50 ha	2	2	5
		> 50 ha	3	3	6

A parità di punteggio si dà precedenza nell'ordine a: imprese di utilizzazione, titolari di gestione, proprietari; a ulteriore parità di punteggio tra tipologie di proprietari si dà precedenza a chi presenta la spesa ammissibile superiore.

**Scheda della misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali / azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli**

Finalità e obiettivi	<p>L'aiuto è erogato a fronte di investimenti materiali e immateriali che migliorano il rendimento globale delle imprese beneficiarie. Gli investimenti sono relativi alla fase di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, nonché allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.</p> <p>Gli obiettivi della misura sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. miglioramento dei processi di trasformazione mediante investimenti indirizzati alle produzioni di qualità riconosciute e sostenute dalla misura 132.</li> <li>2. investimenti funzionali alla rintracciabilità dei passaggi/processi produttivi;</li> <li>3. introduzione di nuove tecnologie e di innovazione, finalizzate a sostenere la competitività, la riduzione dei costi di produzione e la salvaguardia ambientale;</li> <li>4. sviluppo della filiera energetica incentivando la riconversione degli indirizzi colturali a livello di produzione primaria regionale;</li> <li>5. interventi funzionali al miglioramento sicurezza sul lavoro;</li> <li>6. interventi funzionali al miglioramento delle condizioni di igiene nei processi.</li> </ol>
Beneficiari	<p>Sono beneficiarie della misura le imprese che svolgono attività di manipolazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli per investimenti in strutture produttive localizzate nel territorio regionale.</p> <p>Gli investimenti sono relativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prodotti di cui all'allegato I al Trattato;</li> <li>2. sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I al Trattato.</li> </ol> <p>I beneficiari della misura sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;</li> <li>2. altre imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 Meuro;</li> <li>3. società di persone e società a responsabilità limitata di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".</li> </ol> <p>La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.</p> <p>Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.</p> <p>Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.</p> <p>Sono escluse le aziende agricole, per le quali è previsto l'accesso alla misura 121.</p> <p>Il sostegno non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.</p>
Piano d'impresa	<p>I contenuti minimi del piano d'impresa sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le azioni, funzionali alla strategia individuata, che l'impresa intende avviare, in particolare quelle legate alla misura, e le proiezioni economico finanziarie connesse;</li> <li>2. crono programma degli interventi che per ciascun intervento indichi la data di inizio, la data del previsto raggiungimento del 50% del costo totale e la prevista data di ultimazione;</li> <li>3. finalizzazione ad uno o più degli obiettivi strategici della misura;</li> <li>4. eventuali elementi relativi al bilancio e al fabbisogno energetico aziendale;</li> <li>5. finalizzazione al miglioramento del rendimento globale.</li> </ol>

	<p>La dimostrazione del miglioramento del rendimento globale è effettuata sul piano, utilizzando indicatori oggettivi, ed è relativa a uno o più dei seguenti parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aumento del fatturato;</li> <li>2. contenimento dei costi di produzione;</li> <li>3. concentrazione dell'offerta;</li> <li>4. integrazione con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione relativamente alla lavorazione/trasformazione dei prodotti;</li> <li>5. collegamento con la produzione primaria attraverso:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. disponibilità di accordi di fornitura con aziende di produzione primaria nei 5 anni successivi la data di richiesta del collaudo finale;</li> <li>b. disciplinari di produzione che coinvolgono beneficiario e imprese agricole fornitrici,</li> </ol> </li> <li>6. diversificazione produttiva con individuazione di nuovi sbocchi di mercato o di nuovi prodotti;</li> <li>7. ottenimento di nuove produzioni riconosciute e sostenute dalla misura 132;</li> <li>8. aumento occupazione riferito alla fine dell'investimento da mantenersi per almeno un triennio successivo all'erogazione del saldo;</li> <li>9. miglioramento della sicurezza sul lavoro oltre i livelli minimi obbligatori, certificato da un professionista abilitato, o contenuto nella perizia asseverata presentata in sede di domanda;</li> <li>10. miglioramento del bilancio energetico nel ciclo produttivo in seguito a:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. installazione di impianti a biomasse (agricole o forestali);</li> <li>b. impianti fotovoltaici;</li> <li>c. investimenti in macchinari o impianti che, a parità di condizioni, consentono un risparmio di energia nel ciclo produttivo rispetto alla media dei tre anni precedenti la presentazione della domanda;</li> </ol> </li> <li>11. miglioramento della compatibilità ambientale del ciclo produttivo in seguito a:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. interventi di cui al punto 10;</li> <li>b. razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica nei cicli di lavorazione/trasformazione;</li> <li>c. razionalizzazione nell'utilizzo di imballaggi;</li> <li>d. diminuzione degli scarti di lavorazione;</li> </ol> </li> </ol> <p>Il piano d'impresa è firmato dal richiedente e da un professionista abilitato.</p>
Interventi ammissibili	<p>Gli investimenti devono risultare conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili. Gli investimenti sono relativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a prodotti di cui all'allegato I al Trattato;</li> <li>2. allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I al trattato.</li> </ol> <p>Sono ammissibili gli interventi come di seguito specificato.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acquisto, costruzione e miglioramento di beni immobili (fabbricati e impianti) che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionale ad un conveniente utilizzo.</li> <li>2. Acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, compresi i macchinari per la movimentazione dei prodotti esclusivamente all'interno degli impianti e non aventi le caratteristiche per la circolazione su strada.</li> <li>3. Dotazioni informatiche e il software accessorio.</li> <li>4. Realizzazione di impianti fotovoltaici, e impianti di produzione di energia da produzioni agricole e loro sottoprodotti e da biomasse forestali per la produzione di energia a condizione che:</li> </ol>



	<p>a. siano dimensionati sul consumo energetico nel ciclo produttivo dell'impresa e quindi destinati all'autoconsumo;</p> <p>b. la potenza non sia superiore a 1 MWatt;</p> <p>c. il piano d'impresa fornisca le necessarie informazioni.</p> <p>Gli impianti per l'ottenimento di energia dovranno tener conto di quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. essere dimensionati sul fabbisogno energetico dell'impresa e pertanto funzionali all'autoconsumo;</li> <li>2. gli impianti non possono avere una potenza superiore a 1 MW;</li> <li>3. la dimostrazione dei fabbisogni energetici va riferita alla media dei consumi del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda. Un anno del triennio di riferimento può essere sostituito con l'anno precedente il triennio qualora non sia ritenuto rappresentativo da parte del beneficiario. Tale casistica deve essere motivata nel piano d'impresa.</li> </ol> <p>Il fabbisogno di energia è rideterminato, sempre motivandolo nel piano d'impresa, qualora a fine investimento sia maggiore rispetto a quello del periodo di riferimento, in conseguenza degli investimenti effettuati.</p> <p>Nel caso di acquisto di fabbricati è consentito il finanziamento del terreno di pertinenza nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili riferite all'operazione, senza tener conto delle spese generali.</p> <p>Le spese generali sono riconosciute nei limiti massimi del 10% dell'importo degli investimenti, purché sia determinata una diretta connessione con gli stessi. In caso di investimenti effettuati in aree NATURA 2000 di cui all'allegato "4 - Aree preferenziali" del PSR tale limite è innalzato al 12%. Le spese generali riguardano spese di progettazione, spese di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla richiesta dell'aiuto.</p>
Interventi non ammissibili	<p>Non sono ammessi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. interventi relativi a fabbricati e terreni localizzati al di fuori del territorio regionale,</li> <li>2. gli investimenti aventi per oggetto la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca;</li> <li>3. interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;</li> <li>4. acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza così come previsto al punto 123.1.4.;</li> <li>5. interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali.</li> <li>6. interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;</li> <li>7. acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale, incluse le barriques;</li> <li>8. IVA;</li> <li>9. interessi passivi.</li> </ol>
Interventi soggetti a limitazioni	<p>L'acquisto di fabbricati, per la cui realizzazione siano stati erogati incentivi pubblici, può essere oggetto di aiuto, qualora gli stessi non abbiano beneficiato nel corso dei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di alcun contributo finanziario comunitario, nazionale o regionale.</p>
Complementarietà con le Organizzazioni comuni di mercato (OCM)	<p>La misura non finanzia gli interventi già previsti dalle OCM di settore, se non in particolari casi quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. imprese che non aderiscono a una Organizzazione di produttori (di seguito definita OO.PP.) per tutte le tipologie d'intervento ammesso;</li> <li>2. imprese che aderiscono a OO.PP. per gli interventi ammessi e per i quali non sussistono disponibilità finanziarie a livello di programma operativo;</li> <li>3. tipologie di intervento ammesso per i quali non è prevista la possibilità di intervento attraverso Programmi operativi predisposti da OO.PP.</li> </ol>

	<p>Ai fini del secondo e del terzo punto è allegata in fase di domanda specifica dichiarazione da parte della OO.PP..</p> <p>Il beneficiario dichiara in domanda l'eventuale appartenenza ad una OO.PP. e di non aver presentato domanda e di non aver ottenuto finanziamenti per la stessa tipologia di intervento a valere sui piani operativi della OO.PP. di appartenenza.</p> <p>Fatte salve le condizioni generali di demarcazione, di seguito sono riportati i criteri specifici riferiti alle singole OCM.</p>					
Settore ortofrutticolo	La misura interviene per gli interventi non previsti dal Programma operativo.					
Settore vitivinicolo	Non sono previste limitazioni.					
Settore olivicolo	La misura non finanzia gli interventi previsti dal regolamento (CE) 864/2004 e devono essere rispettate le disposizioni del regolamento (CE) 865/2004 e relative modalità di applicazione. Non sono pertanto finanziabili interventi che comportino aumento della capacità produttiva					
Priorità settoriali nelle aree rurali (punteggi)	Viene attribuito un punteggio sulla base del settore cui è connesso l'investimento e tenendo conto dell'ubicazione dello stesso.					
	<b>SETTORE</b>		<b>AREA RURALE</b>			
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	1. CEREALI - PROTEOLEAGINOSE		11	11		
	2. LATTIERO CASEARIO bovino-bufalino-ovicaprino		13	14	14	
	3. CARNI bovini-suini-ovicaprini		11	12	12	
	4. VITIVINICOLO		9	8		
	5. FRUTTICOLO	16	18	17	17	
	6. ORTICOLO	19	18			
	7. OLIVICOLO	16		17		
8. PRODUZIONI BIOLOGICHE (50% del prodotto)	20	19	19	19		
9. ALTRI SETTORI uova-carne cunicola, avicola e di selvaggina						
Investimenti per il raggiungimento degli obiettivi settoriali prioritari nelle aree rurali (punteggi)	I punteggi sono assegnati sulla base della finalità prevalente dell'investimento e il settore è quello interessato dall'investimento. In caso di più interventi riconducibili a diversi settori viene attribuito il punteggio relativamente al settore caratterizzato dalla spesa ammissibile maggiore.					
	<b>SETTORE</b>	<b>AREA</b>	<b>FINALITÀ</b>			
CEREALI- PROTEOLEAGINOSE	B-C	1) miglioramento della qualità delle produzioni a destinazione alimentare anche con certificazioni e con meccanismi di rintracciabilità - <b>pti 10</b> 2) miglioramento della qualità delle produzioni a destinazione zootecnica anche con certificazioni e con meccanismi di rintracciabilità - <b>pti 8</b> 3) concentrazione dell'offerta - <b>pti 10</b> 4) integrazione tra la filiera cerealicola e la filiera zootecnica regionale - <b>pti 9</b> 5) attivazione di impianti per produzione energia da biomassa o fonti rinnovabili - <b>pti 6</b>				

	LATTIERO-CASEARIO bovino-bufalino- ovicaprino	B-C	6) concentrazione dell'offerta sul mercato del prodotto di base e trasformato - <b>pti 10</b> 7) consolidamento filiera D.O.P. Montasio - <b>pti 12</b> 8) investimenti finalizzati all'innovazione di prodotto e di processo - <b>pti 8</b> 9) adeguamenti strutturali ed impiantistici diretti al risparmio energetico e alla salvaguardia ambientale - <b>pti 7</b>
		C	10) orientamento all'ottenimento di produzioni di nicchia - <b>pti 12</b>
		D	11) razionalizzazione delle strutture di trasformazione e di vendita - <b>pti 12</b> 12) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti - <b>pti 8</b> 13) investimenti strutturali e impiantistici connessi al rafforzamento della filiera - <b>pti 10</b> 14) orientamento all'ottenimento di produzioni di nicchia - <b>pti 12</b>
	CARNI bovini-suini-ovicaprini	B-C	15) integrazione tra filiere (cereali, carni, lattiero caseario) - <b>pti 15</b> 16) integrazione tra produttori di base e trasformatori finalizzata al rafforzamento della filiera regionale - <b>pti 12</b> 17) potenziamento delle strutture di macellazione - <b>pti 15</b> 18) cooperazione di filiera per nuovi processi/ prodotti e per prodotti di qualità di cui alla misura 132 - <b>pti 10</b>
		B-C	19) concentrazione dell' offerta - <b>pti 15</b> 20) investimenti strutturali e impiantistici connessi alla razionalizzazione della fase di trasformazione e di vendita con particolare riguardo alla qualità del prodotto - <b>pti 10</b>
	FRUTTICOLO	B-C	21) rafforzare legami di filiera - <b>pti 12</b> 22) ammodernamento delle strutture di conservazione e commercializzazione - <b>pti 10</b>
		D	23) favorire l'insediamento di nuove strutture per la lavorazione e commercializzazione delle produzioni locali - <b>pti 15</b>
	ORTICOLO	A-B	24) creazione o incentivazione di strutture di lavorazione, conservazione e commercializzazione collettive - <b>pti 15</b>
	OLIVICOLO	A	25) creazione di nuove strutture di trasformazione e rafforzamento delle strutture esistenti - <b>pti 12</b>
		C	26) creazione di nuove strutture di trasformazione e rafforzamento delle strutture esistenti - <b>pti 12</b>
PRODUZIONI BIOLOGICHE (50% del prodotto)	A-B-C-D	27) creazione di strutture comuni e/o in rete finalizzate alla concentrazione dell'offerta, alla trasformazione commercializzazione - <b>pti 18</b>	
ALTRI SETTORI uova-carne cunicola, avicola e di selvaggina			
Altre priorità	Sono attribuiti i seguenti ulteriori punteggi sulla base delle eseguenti casiste laddove presenti. In caso di investimenti effettuati in diverse aree rurali è assegnato uno dei punteggi da 1) a 3), sulla base dell'investimento prevalente calcolato sul costo totale.		
	<b>TIPOLOGIA</b>		<b>PUNTI</b>
	1) investimento effettuato in area rurale D		15
	2) investimento effettuato in area rurale C e B		6

	3) cooperative e loro consorzi con più di 300 soci conferenti	20			
	4) cooperative e loro consorzi con più di 100 e fino a 300 soci conferenti	18			
	5) cooperative e loro consorzi con fino a 100 soci conferenti	15			
	6) beneficiari di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296	12			
	7) almeno 50% di prodotto lavorato di origine regionale	15			
	8) interventi finalizzati all'avvio di un nuovo segmento di filiera	10			
	9) investimento riferito a prodotti di qualità di cui alla misura 132, biologico escluso, per almeno 50% del prodotto lavorato	10			
	10) esistenza di disciplinari interni di produzione finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto conferito	5			
Graduatorie	A parità di punteggio in graduatoria è attribuita priorità alle domande che: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prevedono beneficiari il cui prodotto lavorato è per almeno il 50% di origine regionale;</li> <li>2. prevedono il minor importo di spesa richiesta.</li> </ol>				
Volume massimo della spesa ammissibile	Il volume massimo della spesa ammissibile nell'arco della programmazione 2007-2013 della misura, composto da un volume base e da un volume aggiuntivo, è riferito all'impresa beneficiaria e così determinato.				
	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>MICRO</b>	<b>PICCOLE</b>	<b>MEDIE E "ALTRE"</b>	
	volume massimo base	1.500.000	2.500.000	3.500.000	
	volume aggiuntivo per investimenti relativi all'utilizzo di fonti energetiche agricole, forestali e fotovoltaiche	100.000			
	volume aggiuntivo per 50% del prodotto lavorato di origine regionale	200.000			
	volume aggiuntivo per finalizzazione degli investimenti all'ottenimento di prodotti di qualità riconosciuti e sostenuti dalla misura 132	150.000			
	Ogni tipologia di volume aggiuntivo interviene una sola volta nell'arco della programmazione e i suoi effetti si protraggono per l'intero periodo. Per gli investimenti previsti dalla misura, qualora la spesa congrua superi il volume massimo previsto dalla misura, la spesa ammessa a contributo viene ricondotta nei limiti del volume massimo medesimo.				
Volume minimo della spesa	Il volume minimo della spesa ammissibile per ogni domanda del beneficiario e distinto per tipologia dell'impresa, è il seguente.				
	<b>MICRO</b>	<b>PICCOLE</b>	<b>MEDIE E "ALTRE"</b>		
	75.000	150.000	250.000		
Aiuto	L'aiuto è erogato in forma di conto capitale sulla base delle seguenti percentuali applicate al costo totale.				
	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>MICRO-PICCOLE-MEDIE IMPRESE</b>			<b>"ALTRE IMPRESE"</b>
		<b>APPROCCIO INTEGRATO</b>	<b>APPROCCIO COLLETTIVO</b>	<b>APPROCCIO SINGOLO</b>	
	Strutture (fabbricati e impianti connessi)	40%	35%	30%	20%
	Altri tipi di investimento	35%	30%	25%	17,5%
Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	Le domande sono presentate secondo quanto previsto dall'Autorità di gestione in coerenza con quanto riportato all'articolo 8 del presente regolamento. La domanda, pena la non ricevibilità e la restituzione della stessa, è corredata della seguente documentazione: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. piano d'impresa;</li> <li>2. elaborati progettuali completi di visto di approvazione ai fini urbanistici, qualora necessari,</li> </ol>				

	<p>nonché planimetrie riportanti le particelle catastali sulle quali vengono realizzati gli investimenti;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. autorizzazioni previste per la realizzazione di interventi con rilevanza urbanistico-edilizia e ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa di settore;</li> <li>4. preventivo di spesa redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del presente regolamento;</li> <li>5. nel caso di acquisti di fabbricati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- preliminare di compravendita registrato, promessa di compravendita o dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente dalla quale risultino gli estremi della ditta cedente, la natura del bene trasferito, il prezzo convenuto, e ulteriori condizioni stabilite tra le parti</li> <li>- perizia di stima asseverata da libero professionista da cui risulti che il prezzo di vendita non supera il valore di mercato dell'immobile e che lo stesso risulta conforme alle normative vigenti;</li> <li>- dichiarazione del venditore in merito alla conoscenza di eventuali erogazioni di aiuti pubblici concessi negli ultimi 10 anni dalla data di presentazione della domanda da parte del beneficiario, per il fabbricato oggetto della vendita e se per lo stesso sussistano o meno condizioni vincolative in relazione alla destinazione d'uso e alla alienabilità dell'immobile.</li> </ul> </li> <li>6. eventuale dichiarazione della O.P.P. sulla complementarietà con le OCM;</li> <li>7. dichiarazione del richiedente attestante che l'impresa non si trova in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di impresa in difficoltà;</li> <li>8. altra specifica documentazione indicata nel bando.</li> </ol>
Documentazione da allegare alle domande di accertamento finale	<p>La domanda di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli investimenti è corredata dalla seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perizia asseverata di cui all'articolo 43 del presente regolamento;</li> <li>2. fatture di acquisto;</li> <li>3. contratto di acquisto di immobili;</li> <li>4. documentazione di avvenuto pagamento di cui all'articolo 43 del presente regolamento;</li> <li>5. dichiarazione fiscale concernente ragioni di credito nei confronti delle ditte fornitrici;</li> <li>6. dichiarazione liberatoria del richiedente che non sussistono ragioni di credito a favore del fornitore ad eccezione della documentazione eventualmente presentata ai sensi del punto 5.</li> </ol>
Localizzazione e durata	<p>La misura si applica sull'intero territorio regionale e per l'intera durata della programmazione del PSR.</p>

**Scheda della misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali / azione 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali**

Finalità e obiettivi	<p>Le finalità e gli obiettivi sono specificati come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- migliorare la produttività e redditività delle microimprese che operano nella filiera foresta-legno;</li> <li>2- promuovere modalità di utilizzazione con impatti ambientali compatibili con la conservazione dell'ecosistema forestale;</li> <li>3- aumentare la sicurezza degli operatori forestali e degli addetti alla trasformazione del legno;</li> <li>4- favorire il recupero e l'impiego delle biomasse forestali per fini energetici;</li> <li>5- valorizzare l'impiego del legname certificato per una gestione forestale sostenibile.</li> </ol> <p>Per quanto riguarda specificatamente gli obiettivi relativi al miglioramento del rendimento globale delle imprese si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli investimenti connessi all'ammodernamento dei macchinari migliorano la produttività;</li> <li>- gli investimenti legati alle strutture e infrastrutture migliorano l'organizzazione;</li> <li>- gli investimenti finalizzati all'installazione di impianti per l'uso di biomasse forestali a fini energetici riducono i costi di esercizio delle imprese;</li> </ul>
Beneficiari	<p>Microimprese così come definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/EC ovvero imprese con meno di dieci dipendenti e il cui fatturato non eccede i 2 milioni di Euro, Il sostegno è limitato alle microimprese che si occupano di utilizzazione o trasformazione o commercializzazione dei prodotti legnosi,. Devono essere iscritte alla CCIAA e nel certificato di iscrizione deve essere presente la voce riferibile ad attività forestali.</p>
Obblighi	<p>I beneficiari devono adempiere ai seguenti obblighi:</p> <p>per le microimprese di trasformazione del legno tondo mantenimento della certificazione concernente la catena di custodia almeno fino al 2013.</p> <p>Le attrezzature sono utilizzate in modo prevalente nelle attività indicate; il beneficiario si impegna a non alienare né distogliere le attrezzature per un periodo di almeno 5 anni dall'uso per il quale sono state finanziate. In caso di irreversibile deterioramento delle attrezzature è possibile la loro dismissione prima dello scadere dei 5 anni. Di ciò è data comunicazione tempestiva all'Ufficio attuatore.</p> <p>Il beneficiario si impegna a non variare la destinazione d'uso delle infrastrutture realizzate per un periodo di almeno 10 anni e comunque a non alienarle per un periodo di almeno 5 anni.</p>
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per le microimprese di trasformazione del legno tondo possesso della certificazione concernente la catena di custodia ovvero avvio della relativa procedura; per le imprese di utilizzazione forestale possesso del certificato di idoneità forestale o di iscrizione all'elenco delle imprese forestali di cui all'art.25 della L.R. 9/2007.. In ogni caso regolarità della posizione assicurativa e previdenziale degli eventuali operai dipendenti.</li> <li>- Per approcci integrati di filiera il progetto deve prevedere almeno due soggetti appartenenti a segmenti diversi della filiera stessa.</li> <li>- Con riferimento all'intervento 2: titolo di possesso dei fondi.</li> <li>- Con riferimento all'intervento 3: titolo all'installazione dell'impianto</li> </ul>
Tipologia degli interventi ammissibili	<p>Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.</p> <p>Intervento 1: Investimenti per l'ammodernamento dei macchinari delle microimprese che si occupano di utilizzazione e lavorazione dei prodotti della filiera foresta-legno. La descrizione specifica degli interventi è evidenziata più avanti.</p> <p>Intervento 2: realizzazione di infrastrutture legate agli interventi selvicolturali quali rimesse, magazzini, piazzali o piattaforme di stoccaggio esterni alla foresta,</p>

	<p>infrastrutture per il trattamento di essiccazione e stagionatura del legname.</p> <p>Intervento 3: investimenti per la realizzazione di piccoli impianti, anche integrati con altre tecnologie per la produzione di energie da fonti rinnovabili, che consentono l'impiego delle biomasse forestali a fini energetici. Per i suddetti investimenti è ammesso il ricorso al leasing con finalità di acquisto. Gli impianti saranno dimensionati sul fabbisogno dell'impresa e saranno funzionali all'autoconsumo di energia e non potranno avere una potenza superiore a 1 MW. ( per autoconsumo si intende il consumo di energia autoprodotta nel rapporto minimo del 70% tra energia prodotta e consumata ). Le spese generali incluse l'acquisizione di brevetti e licenze, spese tecniche e redazione di piani di impresa e certificazioni o qualificazioni del prodotto legnoso sono riconosciute purchè sia determinata una diretta connessione con l'investimento proposto per il finanziamento.</p>											
Interventi non ammissibili	<p>Acquisto di terreni. È escluso il sostegno alle attività di trasformazione industriale. Per l'intervento 3: Non sono finanziabili interventi parziali (es. il solo stoccaggio disgiunto dall'impianto di combustione). Non sono ammesse le spese di smaltimento della vecchia caldaia con regolare conferimento a discarica autorizzata. Per le centrali termiche a biomasse forestali, non sono ammissibili le spese relative alle opere murarie del locale caldaia in edifici nuovi come pure quelle relative alla distribuzione del calore negli edifici.</p>											
Interventi soggetti a limitazioni	<p>Nel caso di impianti per la produzione di energia da biomasse forestali, i prodotti utilizzati devono provenire prevalentemente da boschi o piantagioni ubicati nel raggio di 100 km dall'impianto di utilizzazione.</p>											
Tipi di aiuto	<p>L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'importo del contributo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli importi massimi e minimi degli aiuti sono riferiti al netto dell'IVA e delle spese tecniche. I contributi sono erogati in conto capitale a titolo "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006, pubblicato sulla GUCE L. 379 del 28/12/2006). A tale proposito il beneficiario deve comunicare l'importo complessivo degli aiuti percepiti nei tre anni precedenti la presentazione della domanda a titolo di aiuti " de minimis".</p> <p><b>AIUTO MASSIMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per tutti gli interventi l'aiuto non può superare i 200.000 €.</li> <li>- L'importo ammissibile delle spese generali, comprese quelle per la redazione del piano di impresa o per l'ottenimento e/o mantenimento della certificazione della catena di custodia, non può superare il 10% dell'importo degli interventi ammessi.</li> </ul> <p><b>AIUTO MINIMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per gli interventi 1 e 2 l'aiuto non può essere inferiore a 5.000 €.</li> <li>- Per l'intervento 3 l'aiuto non può essere inferiore a 7.000 €.</li> </ul>											
Spesa eligibile	<p>Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture e altra documentazione fiscalmente probatoria.</p> <p>È ammessa l'erogazione di anticipazioni in percentuale massima pari al 20% della spesa pubblica ammissibile, a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta e per una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento.</p>											
Intensità di aiuto	<p>L'aiuto è concesso fino ai limiti massimi stabiliti nel seguente prospetto:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>tipologia approccio</th> <th>singolo</th> <th>approccio collettivo</th> <th>approccio integrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Intervento 1,2,3</td> <td>30%</td> <td>35%</td> <td>40%.</td> </tr> </tbody> </table>				tipologia approccio	singolo	approccio collettivo	approccio integrato	Intervento 1,2,3	30%	35%	40%.
tipologia approccio	singolo	approccio collettivo	approccio integrato									
Intervento 1,2,3	30%	35%	40%.									
Localizzazione e durata	Tutti gli interventi dell'Azione 2 si applicano per il periodo di programmazione 2007-2013											

	<p>Gli aiuti sono concessi alle microimprese operanti nelle zone delimitate ai sensi della direttiva CEE n. 273/1975 e appartenenti alle zone C e D. Per operanti si intende che le microimprese hanno sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia ed esercitano l'attività nelle zone C e D.</p>
Descrizione degli interventi	<p><b>Descrizione dell'intervento 1:</b></p> <p><b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI</b></p> <p>E' previsto l'acquisto d'attrezzature e macchine che aumentino la produttività, riducano l'aleatorietà stagionale della lavorazione, rispettino la normativa sulla sicurezza e sull'inquinamento acustico, nonché prevedano l'assenza d'impatti negativi, su suolo, acqua, aria, e sugli ecosistemi forestali in generale.</p> <p>Sono compresi in questa categoria gli investimenti connessi a tutte le fasi legate alla gestione della utilizzazione e della riqualificazione forestale da parte dell'impresa boschiva: dalla preparazione delle vie di esbosco, alle opere di riqualificazione forestale ed ambientale, dall'abbattimento delle piante, al completo allestimento del legname tondo e all'esbosco finalizzato alla vendita dei tronchi in allestimento tondo e scortecciati a piazzale.</p> <p>I macchinari e le attrezzature acquistabili sono indicati di seguito e le loro caratteristiche devono intendersi come indicative.</p> <p>Con l'iniziativa è possibile finanziare l'acquisto di macchinari finalizzati all'ammodernamento della fase di trasformazione che comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il parco macchine delle imprese utilizzatrici (gru a cavo, trattori, scortecciatrici, cippatrici, ecc.);</li> <li>gli equipaggiamenti leggeri delle imprese di utilizzazione boschiva (motoseghe, verricelli, canalette, attrezzature antinfortunistiche, ecc.);</li> <li>gli equipaggiamenti per la realizzazione di primi lavori nel bosco o nelle aree limitrofe (scortecciatura, ecc.).</li> </ol> <p>Tutte le macchine e attrezzature devono riportare il contrassegno CE., ossia essere conformi alle norme previste dalla direttiva macchine o ad altre norme a livello europeo, tutte le macchine adibite ai lavori forestali devono essere adeguate agli standard di sicurezza previsti.</p> <p>È ammesso l'acquisto di macchinari usati ai sensi del reg. CE 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni se sono rispettate le seguenti condizioni, fatte salve le disposizioni nazionali più rigorose:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che certifichi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;</li> <li>il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;</li> <li>le caratteristiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione e devono essere conformi alle norme e standard vigenti.</li> <li>macchine e attrezzature usate sono ammissibili in ragione dell'età del bene rapportata al suo valore da nuovo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- valore compreso tra 2.000 e 10.000 euro: tre anni riferiti all'anno accertabile di costruzione;</li> <li>- valore compreso tra 10.001 e 50.000 euro: cinque anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione;</li> <li>- valore compreso tra 50.001 e 100.000 euro: sette anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione;</li> </ul> </li> </ol> <p>valore superiore a 100.001 euro: dieci anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione.</p> <p>Sono possibili investimenti per l'acquisto di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Trattori gommati</b></li> <li><b>Rimorchi forestali</b></li> </ol>



- c) Gru idrauliche caricatronchi
- d) Cippatrici e frantumatori
- e) Verricelli indipendenti
- f) Verricelli per trattore (azionati tramite presa di potenza del trattore)
- g) Verricelli a traliccio con doppio tamburo
- h) Gru a cavo tradizionali a stazione motrice semifissa ( con argano su telaio a slitta)
- i) Strumenti per il tracciamento delle linee e cubatura tronchi
- j) Attrezzatura individuale per la realizzazione di cavalletti
- k) Accessori per gru a cavo forestali
- l) Tralicci in acciaio o in lega leggera
- m) Gru a cavo a stazione motrice mobile di tipo leggero o medio (portata da trattore o su carrello)
- n) Canalette in P.V.C.
- o) Scortecciatici di tipo leggero per paleria
- p) Spaccalegna
- q) Motoseghe professionali
- r) Materiale antinfortunistico ( Dispositivi di protezione individuale e collettivi)
- s) Autocarri e mezzi promiscui
- t) Piccoli mezzi per movimenti di terra ( massimo 70 CV)
- u) Elaboratori elettronici

Le macchine e le attrezzature possono anche essere acquisite mediante contratto di locazione finanziaria ("*leasing*"), secondo quanto previsto dal Reg. CE 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni. In tale caso il contratto deve prevedere espressamente l'opzione di acquisto del bene da parte dell'utilizzatore oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto. Sono escluse le spese amministrative e gli interessi relativi, quali tributi, margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.

#### Descrizione dell'intervento 2:

Il finanziamento è concesso per investimenti finalizzati al miglioramento della commercializzazione dei prodotti:

- costruzione o adeguamento di aree di stoccaggio, di trattamento e stagionatura del legname grezzo; - costruzione o adeguamento di centri per la raccolta e la vendita del legname grezzo alle imprese di trasformazione;
- costruzione o adeguamento di magazzini e tettoie per il ricovero delle macchine per la lavorazione della legna da ardere e per la produzione di semilavorati.
- **acquisto di edifici** già costruiti e **esclusi i terreni** su cui si trovano, purché siano direttamente connessi alle finalità dell'azione.

Ai fini dell'ammissibilità, un professionista qualificato e indipendente deve certificare con perizia giurata che il prezzo non supera il valore di mercato ed attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario. L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di alcun finanziamento nazionale o comunitario.

#### Descrizione dell'intervento 3:

1. Le caldaie installate devono essere ad alta efficienza, con rendimenti certificati superiori o uguali a quelli definiti dalla norma europea relativa per le caldaie di classe 3. Per le caldaie con potenza superiore ai 300 kW il rendimento certificato dovrà essere superiore all'80%.
4. Le caldaie installate devono rispettare i limiti di emissione imposti dalla normativa italiana.
5. Le caldaie devono essere predisposte per la combustione delle biomasse agroforestali secondo le norme relative.

	<p>6. Gli impianti composti di caldaie alimentate con legna da ardere, devono essere dotati di accumulatore inerziale opportunamente dimensionato ai sensi della norma europea relativa.</p> <p>Gli investimenti ammissibili comprendono, oltre all'acquisto e all'installazione del generatore di calore, le apparecchiature e gli impianti strettamente necessari ed indispensabili al funzionamento della centrale termica, l'acquisto e l'installazione del serbatoio di accumulo dell'acqua e le pompe di mandata, le tubazioni di mandata e ritorno fino allo scambiatore finale nella sottostazione compreso e possono comprendere altresì l'installazione di tecnologia integrata per la produzione di energia (sgravi fiscali scorporati). Ove queste ultime fossero beneficiarie di detrazioni fiscali o altri benefici di legge, il valore di tali detrazioni o benefici dovrà essere dedotto dall'importo di spesa ammissibile ai fini della determinazione del contributo concedibile.</p> <p>L'intervento deve avere il carattere di piena funzionalità nel suo insieme. Sono ammessi gli interventi relativi allo stoccaggio (esclusa asciugatura, cippatura o bricchettatura o interventi equivalenti) e di installazione della caldaia con bollitore.</p> <p>Sono altresì ammissibili le spese relative alle opere murarie del locale caldaia in edifici esistenti.</p> <p>L'installazione di centrali termiche a biomasse forestali è ammessa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sostituzione di impianti alimentati a combustibili fossili e per la realizzazione di edifici la cui progettazione risulti già approvata dal Comune ( ai sensi della normativa urbanistica in vigore);</li> <li>- la sostituzione di vecchi impianti a legna a basso rendimento ( stufe);</li> <li>- la realizzazione ex novo di impianti.</li> </ul>
<p>Documentazione da allegare alla domanda per gli interventi 1,2 , 3</p>	<p>La domanda deve pervenire assieme ai seguenti allegati:</p> <p><b>Quanto previsto all'art.37 del presente Regolamento ed inoltre:</b></p> <p><b>Interventi 1e 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il <b>Piano d'impresa</b> redatto da un professionista abilitato individua anche attraverso i contratti di lavorazione o compravendita, il volume di materiale utilizzato negli ultimi tre anni o di cui è prevista l'utilizzazione nel biennio successivo alla data di presentazione della domanda e l'organizzazione aziendale, la redditività dell'impresa e l'esigenza di accrescere la produttività ed il livello di reddito.</li> <li>- i preventivi dei macchinari e le schede tecniche delle attrezzature o delle infrastrutture se intervento di tipo 2 ed inoltre in tale caso autorizzazione urbanistica, se previste o dichiarazione di impegno a presentare tale documentazione, se prevista, non appena ottenuta dagli Uffici competenti al rilascio e comunque prima dell'inizio dei lavori;</li> <li>- certificato di iscrizione alla CCIAA;</li> <li>- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti la regolarità della posizione assicurativa e previdenziale degli eventuali operai dipendenti.</li> </ul> <p><b>Intervento 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Quanto previsto dall'art.37 del presente Regolamento, completo di progetto (computo metrico estimativo, relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, disegni tecnici, preventivo e schede tecniche dei macchinari dal quale si evinca inoltre il tempo d'esecuzione dei lavori). Nel computo metrico estimativo dovranno essere chiaramente distinte le voci di costo finanziabili da quelle non finanziabili;</li> <li>b. autorizzazione urbanistica, se previste e già in possesso del beneficiario, o dichiarazione di impegno a presentare tale documentazione, se prevista, non appena ottenuta dagli Uffici competenti al rilascio e comunque prima dell'inizio dei lavori;</li> <li>c. pianificazione almeno quinquennale, da evidenziarsi nel progetto, dell'approvvigionamento della biomassa necessaria in relazione al consumo richiesto dall'impianto;</li> </ol>
<p>Istruttoria e liquidazioni</p>	<p><b><u>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE</u></b></p>

	<p>1. Sono previste dall'articolo 36 all'articolo 43 compresi del presente regolamento di attuazione.</p> <p>2. Durante la realizzazione dei lavori e degli investimenti é possibile l'erogazione di stati d'avanzamento pari al 100% delle spese sostenute per le attrezzature e del 70% per le infrastrutture.</p> <p>L'importo minimo delle spese sostenute e necessario per avere diritto all'erogazione di uno stato d'avanzamento è di <b>10.000,00 € per l'intervento 1</b> e di <b>40.000,00 € per l'intervento 2 e 3.</b></p>
<p>Criteria di selezione per approcci singoli</p>	<p>1) Interventi in territori classificati in zona D punti 4</p> <p>2) Svantaggio altitudinale (riscontrabile sulla base dell'ubicazione della sede dell'investimento fisso): sopra i 1000 mslm      punti 4 tra i 300 e i 1000 mslm    punti 2 sotto i 300 mslm      punti 1</p> <p>3) Azienda di recente costituzione (nei tre anni precedenti la domanda) o costituita da personale giovane Punti 8</p> <p>4) Possesso di certificato di qualità di sistema o di prodotto (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC, ecc.) punti 5</p> <p>5) Cantierabilità Punti 5</p> <p>6) Domanda relativa all'intervento 1 Punti 5</p> <p>7) Domanda relativa all'intervento 2 Punti 5</p> <p>8) Domanda relativa all'intervento 3 Punti 5</p> <p>9) Domanda relativa all'intervento 3 (ulteriori punteggi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di edifici a basso consumo ai sensi del Dlgs 311/2006 Punti 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di integrazione con i pannelli solari o altre fonti rinnovabili Punti 6</li> <li>- nel caso di piccole reti di teleriscaldamento Punti 9</li> <li>- nel caso di caldaie alimentate a pezzi di legna e cippato Punti 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di caldaie con rendimento superiore all'80% Punti 5</li> <li>- nel caso di caldaie con rendimento superiore al 90% Punti 10</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

**Scheda della misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale**

Finalità e obiettivi	<p>La misura promuove la cooperazione tra aziende agricole di produzione primaria, industria di trasformazione e terze parti.</p> <p>L'obiettivo della misura è quello di sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o tecnologie nel settore agroalimentare, con la finalità di favorire nuovi sbocchi di mercato, il miglioramento dei processi produttivi e/o la messa a punto di tecnologie.</p>
Beneficiari e requisiti di ammissibilità	<p>L'ammissibilità all'aiuto presuppone un progetto di collaborazione tra soggetti diversi, cointeressati all'effettuazione di spese per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e/o tecnologie nei settori agricolo e alimentare, purché si tratti di operazioni da sostenere prima dell'utilizzo di un determinato prodotto a fini commerciali.</p> <p>Il partenariato del progetto di collaborazione è composto obbligatoriamente da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. imprese agricole che conducono almeno una UTE in regione;</li> <li>2. imprese agroindustriali con una sede operativa in regione;</li> <li>3. cooperative agricole aventi attività agroindustriale.</li> </ol> <p>Il partenariato può altresì comprendere cooperative agricole di lavorazione, trasformazione e commercializzazione e loro consorzi, consorzi di tutela regionali e/o loro associazioni, università ed istituzioni di ricerca a prevalente capitale pubblico.</p> <p>Il beneficiario della misura è il soggetto che sostiene direttamente le spese per gli interventi del progetto di collaborazione.</p>
Settore di attuazione, modalità di accesso e priorità	<p>La misura trova applicazione nel settore agricolo.</p> <p>L'accesso alla misura avviene nell'ambito di un progetto integrato (PIF, PIT, AC). I proponenti il progetto di collaborazione possono coincidere con il partenariato proponente un PI o esserne parte integrante unitamente ad altri soggetti.</p> <p>Il PI deve prevedere tra l'altro l'effettuazione di investimenti riferiti alla misura 121 o alla misura 123 az. 1. L'attivazione della presente misura deve porsi in relazione di coerenza e funzionalità con il PI.</p> <p>Le domande di aiuto sono presentate dai soggetti che sostengono effettivamente e direttamente le spese per gli interventi del progetto di collaborazione.</p> <p>Le priorità settoriali sono individuate contestualmente ai criteri di selezione dei PIF di cui al presente regolamento.</p>
Interventi ammissibili	<p>Sono ammissibili le seguenti spese sostenute per il progetto di collaborazione, purché si tratti di operazioni da sostenere prima dell'utilizzo del prodotto finale a fini commerciali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. progettazione e sviluppo di uno o più prodotti agroalimentari innovativi;</li> <li>2. miglioramenti merceologici di un determinato prodotto agroalimentare;</li> <li>3. progettazione e sperimentazione di impianti tecnologici e di macchinari idonei all'ottenimento di innovazioni di processo e/o di prodotto agroalimentare;</li> <li>4. studi di mercato finalizzati al primo utilizzo a fini commerciali di un nuovo prodotto agroalimentare, purché legati ad investimenti materiali.</li> </ol>
Interventi non ammissibili	<p>Non sono ammessi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. spese di commercializzazione e marketing, da sostenere correntemente per l'utilizzo a fini commerciali di un prodotto, di un processo o di una tecnologia;</li> <li>2. costi di gestione avulsi da una finalità di innovazione e consolidamento di filiera,</li> <li>3. acquisto e installazione di attrezzature ed impianti tecnologici non collegabili in forma diretta ad una progettazione rivolta all'innovazione di prodotto, di processo e di tecnologia.</li> </ol>
Interventi soggetti a limitazioni	<p>Le spese per studi, consulenze e ricerche sono ammesse in misura massima del 20% rispetto al costo totale degli interventi ammissibili.</p> <p>Non sono consentite concessioni di aiuti in base alla misura che comportino un incremento della produzione che ecceda le limitazioni al sostegno comunitario, o che non risultino osservanti di restrizioni fissate dalla organizzazione comune di mercato (OCM).</p>

Volumi di spesa ammissibile e intensità di aiuto	<p><u>Prodotti di cui all'Allegato I al Trattato UE</u></p> <p>Nel caso la trasformazione e/o commercializzazione abbia ad oggetto prodotti ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato I del Trattato UE, sono stabiliti i seguenti parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. volume minimo della spesa pari a 20.000 euro;</li> <li>2. volume massimo della spesa pari a 250.000 euro;</li> <li>3. percentuale aiuto in conto capitale pari all'80%.</li> </ol> <p>Fatto salvo il limite massimo sussidiabile per singolo progetto, il volume medesimo deve intendersi vincolante anche come tetto massimo sussidiabile per singolo beneficiario nell'arco della programmazione 2007-2013</p> <p><u>Prodotti non compresi nell'Allegato I al Trattato UE</u></p> <p>Nel caso di prodotti non ricompresi nell'Allegato I del Trattato UE, ma che siano ottenuti a seguito di trasformazione da prodotti di cui all'Allegato medesimo, i contributi sono erogati in conto capitale a titolo "de minimis" di cui al regolamento(CE) n. 1998/2006, con applicazione di intensità di aiuto pari all'80%, fermo restando il volume minimo di 20.000 euro.</p> <p>L'Autorità di gestione attiva i necessari sistemi di controllo con le Strutture regionali responsabili del POR Obiettivo competitività per evitare duplicazione dell'aiuto per il medesimo intervento</p>
Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	<p>La domanda di aiuto è corredata dalla seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. relazione illustrativa sottoscritta dai partecipanti al progetto di collaborazione sottoscritta da un professionista che abbia i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, "Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)",dalla quale si desumano in particolare le seguenti informazioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. estremi identificativi dei soggetti partecipanti al progetto di collaborazione;</li> <li>b. descrizione degli interventi da eseguire;</li> <li>c. descrizione dell'obiettivo e dei benefici desumibili per il progetto di collaborazione e per il PI nel suo insieme;</li> <li>d. crono programma riguardante i previsti tempi di inizio e conclusione degli interventi, coerentemente al PI cui ci si riferisce;</li> <li>e. ruolo dei soggetti coinvolti ed impegni reciproci che gli stessi saranno chiamati ad assumere nel caso di accoglimento della domanda;</li> </ol> </li> <li>2. preventivi di spesa redatti nelle forme previste dal presente regolamento;</li> <li>3. eventuale progetto redatto da tecnico qualificato, richiesto in relazione alla tipologia dell'intervento;</li> <li>4. autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche o ambientali, qualora necessarie.</li> </ol> <p>Qualora l'intervento del progetto di collaborazione sia finalizzato all'innovazione di uno o più prodotti da parte di un'impresa agroindustriale, la stessa si impegna a presentare un disciplinare di produzione e documentazione comprovante il reperimento a livello regionale di oltre il 50% del prodotto di base per un periodo di almeno due anni.</p>
Documentazione da allegare alla domanda di pagamento	<p>La domanda di pagamento è corredata dalla seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. documentazione di spesa coerentemente a quanto previsto dal presente regolamento;</li> <li>2. relazione consuntiva redatta dai partecipanti al progetto di collaborazione rispetto alle attività svolte;</li> <li>3. certificato di regolare esecuzione in relazione alla tipologia dell'intervento eseguito;</li> <li>4. disciplinare di produzione nel caso di ottenimento di prodotto uno o più prodotti innovativi;</li> <li>5. documentazione comprovante il reperimento a livello regionale di oltre il 50% del prodotto di base, nel caso di ottenimento di uno o più prodotti innovativi, per un periodo di almeno due anni. Interventi ammissibili.</li> </ol>
Localizzazione e durata	<p>La misura si applica sull'intero territorio regionale e per l'intera durata della programmazione del PSR.</p>

**Scheda della misura 125 - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura**

DESCRIZIONE GENERALE	
Durata	Intero periodo di programmazione 2007-2013
Localizzazione	Zone C e D delimitate dalla direttiva CEE n. 273/1975
Beneficiari	Proprietari forestali pubblici o loro associazioni. Enti pubblici singoli o associati.
Interventi ammissibili	<ol style="list-style-type: none"> <li>realizzazione di infrastrutture viarie e aeree di esbosco, quali impianti fissi di teleferiche, finalizzati all'accesso e all'utilizzazione dei boschi, dei pascoli e dei terreni agricoli, ivi compresi gli interventi di manutenzione straordinaria e di riconversione delle infrastrutture viarie caratterizzate da instabilità e pericolo idrogeologico.</li> <li>adeguamento funzionale delle infrastrutture esistenti alle nuove esigenze tecnologiche, compresa la realizzazione di piazzali di lavorazione e stoccaggio del legname in bosco.</li> <li>recupero di piccole sorgenti per la razionalizzazione della gestione delle risorse idriche e finalizzato a garantire l'approvvigionamento idrico minimale e sostenibile di piccoli nuclei di fabbricati rurali.</li> </ol>
Interventi non ammissibili	Approcci individuali. Interventi finalizzati all'espansione della rete irrigua.

CONDIZIONI			
Obblighi e requisiti	Per approcci integrati di filiera il progetto prevede la partecipazione di almeno due soggetti appartenenti a segmenti diversi della filiera stessa. Gli interventi 1 e 2 sono condizionati dal rispetto dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- servono una pluralità di aziende o di proprietà agro-silvo-zootecniche;</li> <li>- la viabilità forestale principale è realizzata, adeguata e migliorata nel rispetto delle disposizioni e con le limitazioni contenute negli atti tecnici allegati alla DGR del 21.5.2004, n. 1310.</li> </ul> Sono ammessi lavori di sistemazione idraulico-forestale purché connessi alla messa in sicurezza delle infrastrutture.		
Intensità dell'aiuto	<i>intervento</i>	<i>azione collettiva (AC)</i>	<i>approccio integrato (PIF, PIT)</i>
	1	90%	95%
	2	90%	95%
	3	90%	95%
Intensità dell'aiuto per proprietà regionali e statali	<i>intervento</i>	<i>azione collettiva (AC)</i>	<i>approccio integrato (PIF, PIT)</i>
	1	45%	50%
	2	45%	50%
	3	45%	50%
Per proprietà forestali gestite da organi statali l'intensità dell'aiuto è concesso nella misura massima del 50% della spesa ammissibile solo per approcci integrati che coinvolgano comunque proprietà forestali della Regione.			
Limiti dell'aiuto	<i>intervento</i>	<i>aiuto massimo</i>	<i>aiuto minimo</i>
	1	viabilità: 75.000,00 €/km linee di teleferica: 50.000,00 €/km	2.000,00 €
	2	manutenzione e adeguamento viabilità: 50.000,00 €/km piazzali: 5.000,00 euro per km di strada	
	3	100.000,00 €	
Gli importi relativi all'aiuto sono al netto delle spese tecniche e dell'IVA.			

PROCEDURE	
Ufficio attuatore	Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio
Documentazione da presentare in fase di domanda	Il computo metrico analitico, previsto dall'art. 37 del Regolamento, è integrato dalla documentazione prevista dagli atti tecnici allegati alla DGR del 21.5.2004, n. 1310; titolo di proprietà dei terreni oggetto degli interventi anche attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;

	<p>titolo di possesso o altra documentazione comprovante la legittimità all'esecuzione degli interventi sui fondi di altri proprietari non beneficiari;</p> <p>regime IVA e dichiarazione per quali interventi l'IVA costituisce una voce di costo.</p>
Spese ammissibili e liquidazioni	<p>Le spese generali sono ammesse fino al massimo del 12%, compresi IVA e oneri previdenziali, dell'importo degli interventi ammessi.</p> <p>L'apporto di lavoro proprio e i contributi in natura sono ammessi per gli interventi 4 e 5 secondo i criteri indicati nell'art. 38 del Regolamento.</p> <p>È ammessa l'erogazione di anticipazioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 41, comma 2 del regolamento.</p> <p>La liquidazione dell'aiuto è concessa su presentazione della documentazione stabilita e con i criteri previsti dall'art. 43 del Regolamento.</p> <p>La liquidazione per stati di avanzamento è ammessa per spese documentate superiori a 20.000,00 euro.</p>
IVA	<p>Per i proprietari non titolari di partita IVA per i quali l'IVA rappresenta un costo effettivo, l'imposta è liquidata come spesa ammissibile e senza superare il massimale previsto.</p> <p>Per i proprietari titolari di partita IVA che dichiarano l'IVA come voce di costo per determinati interventi, l'imposta è liquidata come spesa ammissibile e senza superare il massimale previsto.</p>

**Scheda della misura 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare**

Finalità e obiettivi	<p>Gli obiettivi della misura sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sensibilizzare i consumatori all'esistenza, alla conoscenza delle caratteristiche specifiche e/o dei vantaggi dei prodotti riconosciuti e sostenuti a livello di misura 132, in particolare in termini di qualità, di metodi di produzione specifici, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente;</li> <li>2. divulgare le conoscenze tecniche e scientifiche in relazione a tali prodotti.</li> </ol>
Beneficiari	<p>Sono beneficiari della misura:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le Associazioni di produttori.</li> <li>2. le cooperative di primo e secondo grado che svolgono attività agricola;</li> <li>3. i Consorzi di tutela e/o loro associazioni, nonché i comitati promotori idonei a rappresentare gli interessi economici dei produttori e/o trasformatori di prodotti agricoli che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;</li> <li>4. le Organizzazioni di produzione riconosciute a livello regionale;</li> <li>5. forme associate di imprese agricole, ovvero una "organizzazione" od "associazione", a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o alimentare.</li> </ol> <p>Le Associazioni di produttori le organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative di uno o più settori non sono beneficiarie ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006.</p>
Modalità di accesso	<p>L'accesso alla misura dei beneficiari è consentito esclusivamente attraverso i progetti integrati (PIF, PIF o AC).</p>
Interventi ammissibili	<p>Azioni informative, promozionali e pubblicitarie realizzate esclusivamente sul mercato interno comunitario, destinate ad invogliare i consumatori ad acquistare prodotti agricoli o alimentari, riconosciuti e sostenuti a livello di misura 132, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. indagini di mercato e investimenti nel settore del marketing;</li> <li>2. organizzazione e partecipazione a fiere/esposizioni;</li> <li>3. operazioni pubblicitarie.</li> </ol> <p>Gli interventi sono così caratterizzati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il prodotto deve avere già ottenuto il riconoscimento;</li> <li>2. i consumatori non sono indotti ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dal sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006 e per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999, esclusivamente al Capitolo VI;</li> <li>3. l'origine del prodotto può essere indicata, a condizione che la denominazione di origine sia subordinata al messaggio principale;</li> <li>4. qualora le attività riguardano un prodotto tutelato da uno dei sistemi di qualità alimentare, il materiale informativo, promozionale e pubblicitario reca il logo comunitario previsto dal sistema, quello regionale per il marchio AQUA, l'indicazione della DOCG o della DOC;</li> <li>5. il materiale informativo, promozionale e pubblicitario è conforme alla normativa comunitaria e a tale scopo i beneficiari trasmettono le bozze del suddetto materiale prima dell'erogazione del contributo.</li> </ol> <p>Sono ammessi progetti/programmi di informazione e promozione a valenza biennale. Un beneficiario non può presentare una ulteriore domanda di aiuto prima di due anni dall'ultima domanda ammessa al finanziamento.</p>
Interventi non ammissibili	<p>Non sono ammesse:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.</li> <li>2. attività di informazione e promozione finanziate nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000, nonché quelle finanziate con altre risorse nazionali e regionali.</li> </ol>
Interventi soggetti a	<p>Qualora il beneficiario operi su un territorio più ampio della Regione, l'ammissibilità all'aiuto è</p>



limitazioni	possibile nel caso in cui la prevalenza delle produzioni e/o delle eventuali trasformazioni siano effettuate in regione.
Spesa ammissibile	La spesa per intervento varia da minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro, ed è determinato come di seguito specificato. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche da 10.000 a 30.000 euro, attraverso pubblicazioni, depliant informativi, atti di convegni specifici del settore e similari.</li><li>2. Partecipazione a fiere ed esposizioni da 10.000 a 50.000 euro; negli importi sono comprese le spese per iscrizione, spazi espositivi, eventuale noleggio dello stand, costo del personale occasionale di supporto, nonché i costi per il vitto ed alloggio del personale dipendente degli espositori. Il limite del rimborso per il vitto è di euro 35 per il pranzo ed euro 35 per la cena, mentre per il pernottamento sarà ammessa una spesa sostenuta per l'albergo, sino alla prima categoria (4 stelle), in camera singola per persona. I rimborsi possono avvenire solo dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale.</li><li>3. Operazioni pubblicitarie compresi progetti grafici e piani dei mezzi, da 10.000 a 100.000 euro, sulla base delle tariffe applicate dai media a tiratura nazionale e/o locale, con fattura emessa, a seguito di trattativa diretta, dai concessionari dei media.</li><li>4. indagini di mercato ed investimenti nel settore del marketing, comprese degustazioni in occasione di eventi promozionali, per un importo massimo di 30.000 euro.</li></ol>
Aiuto	L'aiuto è erogato in forma di conto capitale in misura pari al 70 % della spesa riconosciuta per beneficiario. La spesa effettivamente sostenuta è comprovata da fatture o documenti fiscali avente forza probante equivalente. Può essere erogato su richiesta del beneficiario, uno stato di avanzamento al raggiungimento del 50 % della spesa ammessa.
Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	La domanda di aiuto è corredata dalla seguente documentazione: <ol style="list-style-type: none"><li>1. piano di informazione e promozione che comprende<ol style="list-style-type: none"><li>a. le azioni previste;</li><li>b. il dettaglio delle voci di costo previsto;</li><li>c. il crono programma;</li></ol></li><li>2. altra eventuale documentazione indicata nel bando.</li></ol>
Documentazione da allegare alla domanda di pagamento	La domanda di pagamento è corredata dalla seguente documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta ovvero fatture o documenti fiscali avente forza probante equivalente.
Localizzazione e durata	La misura si applica sull'intero territorio regionale e per l'intera durata della programmazione del PSR.

**Scheda della misura 214 "Pagamenti agroambientali".**

**ASPETTI GENERALI**

BENEFICIARI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beneficiano dei pagamenti agroambientali, salvo specifiche prescrizioni previste nelle singole azioni:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti specifici impegni agroambientali;</li> <li>b) gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, che conducono in regione almeno una unità tecnico-economica.</li> </ol> </li> <li>2. i soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare degli aiuti previsti dalla misura sono individuati all'articolo 6 del DPGR 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.</li> </ol>									
REQUISITI MINIMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'elenco delle norme che definiscono i requisiti minimi sono riportate al capitolo specifico delle parte introduttiva della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR.</li> <li>2. Ad integrazione di quanto sopra specificato si precisa inoltre:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'obbligo di seguire appositi corsi di formazione propedeutici all'ottenimento della licenza per l'uso di prodotti fitosanitari, con le modalità ed alle condizioni previste dal DPR del 23 aprile 2001 n. 290, si ritiene assolto con il possesso di una licenza per l'uso di prodotti fitosanitari rilasciata ai sensi della normativa citata;</li> <li>b) l'obbligo della verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari fa riferimento all'attività di verifica e controllo attuata in applicazione del decreto del Direttore generale dell'ERSA n. 187/DIR/SC del 5 novembre 2007 o da parte di officina accreditata secondo le disposizioni definite dal gruppo di Lavoro Tecnico per il Concertamento Nazionale delle attività di controllo delle macchine irroratrici operante in ambito ENAMA – Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola ai sensi della norma EN 13790, parti 1 e 2. La verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari andrà fatta entro il terzo anno d'impegno; l'attestazione andrà prodotta agli uffici istruttori prima della liquidazione della terza annualità. E' soggetta a tale obbligo esclusivamente l'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari semovente, trainata o portata da mezzi meccanici ed in possesso del beneficiario.</li> </ol> </li> <li>3. Sono esentati dagli obblighi di cui al comma 2 i beneficiari che aderiscono ad una o più azioni agroambientali che prevedono il divieto dell'uso di prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti e che non conducono altri terreni.</li> </ol>									
SOGLIA MINIMA DI INTERVENTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Non sono ammissibili a liquidazione le domande comportanti un premio inferiore a 400 €/anno. Tale importo va riferito al pagamento relativo al primo anno d'impegno e alle azioni previste dalle misure agroambientali.</li> </ol>									
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La misura si articola in 2 sottomisure suddivise in 8 azioni , come riportato nella seguente tabella:             <table border="1" data-bbox="459 1731 1391 2007"> <thead> <tr> <th data-bbox="459 1731 667 1765">SOTTOMISURE</th> <th data-bbox="675 1731 1391 1765">AZIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="459 1765 667 1798" rowspan="6">1. Agricoltura a basso impatto ambientale</td> <td data-bbox="675 1765 1391 1798">Azione 1 - Produzione biologica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 1798 1391 1832">Azione 2 – Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 1832 1391 1865">Azione 3 - Mantenimento dei prati</td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 1865 1391 1899">Azione 4 - Recupero e mantenimento dei pascoli</td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 1899 1391 1966">Azione 5 – Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 1966 1391 2007">Azione 6 – Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol>	SOTTOMISURE	AZIONI	1. Agricoltura a basso impatto ambientale	Azione 1 - Produzione biologica	Azione 2 – Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi	Azione 3 - Mantenimento dei prati	Azione 4 - Recupero e mantenimento dei pascoli	Azione 5 – Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione	Azione 6 – Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in
SOTTOMISURE	AZIONI									
1. Agricoltura a basso impatto ambientale	Azione 1 - Produzione biologica									
	Azione 2 – Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi									
	Azione 3 - Mantenimento dei prati									
	Azione 4 - Recupero e mantenimento dei pascoli									
	Azione 5 – Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione									
	Azione 6 – Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in									

	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>via di estinzione</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Azione 7 - Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva</td> </tr> <tr> <td>2. Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali</td> <td>Azione 1 – Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici</td> </tr> </table>		via di estinzione		Azione 7 - Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva	2. Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali	Azione 1 – Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici
	via di estinzione						
	Azione 7 - Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva						
2. Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali	Azione 1 – Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici						
	<p>2. Gli impegni hanno tutti durata quinquennale; il premio viene commisurato sulla superficie o sull'unità di bestiame adulto (UBA) e la liquidazione dell'indennità avviene mediante pagamenti annuali per l'intero periodo d'impegno.</p> <p>3. Gli impegni decorrono dal 1° gennaio dell'anno di adesione e terminano il 31 dicembre del 5° anno di impegno.</p> <p>4. Le superfici e le UBA oggetto di impegno devono essere situate all'interno del territorio regionale; fanno eccezione unicamente le superfici impegnate nella passata programmazione (2000/2006) ed i cui impegni temporali sono ancora vigenti (impegni decennali).</p> <p>5. Sulla medesima superficie non sono cumulabili impegni e premi di azioni diverse della presente misura; per i medesimi animali sono cumulabili gli impegni ed i premi previsti all'azione 1 sottoazione 2 (zootecnia biologica) ed all'azione 5 (allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione).</p> <p>6. I premi previsti dalle azioni della presente misura non sono cumulabili con quelli della misura 213 (Indennità Natura 2000), mentre lo sono con quelli della misura 211 (indennità a favore di agricoltori delle zone montane) e 216 (investimenti non produttivi).</p> <p>7. I premi previsti dalle azioni della presente misura non sono cumulabili con il pagamento supplementare previsto dall'art. 69 del regolamento (CE) 1782/2003.</p> <p>8. La determinazione della superficie da assoggettare ad impegno, in caso di colture arboree, viene effettuata secondo il metodo definito alla lettera u) c. 1 art. 2 del "Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni della variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20. Approvazione." approvato con DPR n. 01 ottobre 2007, n. 0313/Pres.</p>						
CAUSE DI FORZA MAGGIORE	<p>1. E' riconosciuta come cause di forza maggiore, oltre a quelle elencate al c. 1 dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006, la seguente tipologia:</p> <p>a) significativa riduzione temporanea della capacità lavorativa dovuta a motivi di salute.</p>						
TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO	<p>1. Per contratti in corso si intendono le domande presentate ai sensi del reg. (CE) n. 1257/99, artt. 22, 23, e 24 Capo VI, Titolo II "Misure agroambientali", finanziate con fondi comunitari ed il cui impegno temporale risulta ancora vigente.</p> <p>2. Tali contratti sono ammissibili al finanziamento con il nuovo periodo di programmazione ai sensi dell'art. 3 par. 2 del reg. (CE) n. 1320/2006 oppure possono essere trasformati in nuovi impegni agroambientali previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione FVG 2007/2013.</p> <p>3. In quest'ultimo caso il beneficiario dovrà, entro i termini e con le modalità stabiliti dal primo bando della misura 214, presentare domanda di impegno iniziale su una misura prevista dal PSR 2007/2013 dando inizio ad un nuovo periodo d'impegno; tale domanda comporta la cessazione anticipata dell'impegno precedente, senza dare luogo ad alcuna decadenza parziale o totale relativamente all'impegno pregresso. La nuova domanda dovrà assoggettare al nuovo impegno almeno tutte le superfici già impegnate con la misura "f-misure agroambientali" del PSR 2000-2006.</p> <p>4. La trasformazione dei contratti in corso è possibile solo se l'impegno agroambientale risulta rafforzato rispetto al precedente in termini qualitativi e temporali. La trasformazione possibile è riportata nella tabella sottostante:</p>						

		<b>Misura/azione ai sensi reg. (CE) 1257/99</b>		<b>Nuova azione misura 214</b>	
		Azione	Descrizione	Azione	Descrizione
		F3 A3	Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica	Sottomis. 2 - Azione 1 - sottoazione 1	Manutenzione di habitat
MODIFICHE AGLI IMPEGNI		<p>1. E' possibile trasformare un impegno in corso di esecuzione in un altro impegno purché:</p> <p>a) la trasformazione comporti indubbi vantaggi dal punto di vista ambientale;</p> <p>b) l'impegno esistente risulti sostanzialmente rafforzato;</p> <p>c) il nuovo impegno deve essere previsto in una misura del PSR.</p> <p>2. La trasformazione dell'impegno deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio attuatore competente su richiesta del beneficiario. Le trasformazioni possibili sono riportate nella tabella sottostante:</p>			
		Impegno iniziale		Impegno trasformato	
		Pagamenti agroambientali - Sottomisura 1 Azione 1: Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica (cod. 214)		1. Cod. 221, Imboschimento di terreni agricoli con intervento 1: impianti a ciclo lungo 2. Cod. 214: Sottomisura 1 - Azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi; premio aggiuntivo: Rotazione senza mais; impegno: conversione del seminativo a prato 3. Cod. 214: Sottomisura 2 - Azione 1: Costituzione, manutenzione e conservazione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici (escluso l'impegno "colture a perdere per la fauna selvatica")	
	Pagamenti agroambientali - Sottomisura 1 Azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, con l'eccezione del premio aggiuntivo "Conversione di seminativo in prato" (cod. 214)		1. Cod. 221, Imboschimento di terreni agricoli con intervento 1 2. Cod. 214: Sottomisura 1 - Azione 1: Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica 3. Cod. 214: Sottomisura 1 - Azione 6: Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione 4. Cod. 214: Sottomisura 2 - Azione 1: Costituzione, manutenzione e conservazione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici		
	<p>3. Sono altresì autorizzate dalla Struttura responsabile della misura eventuali ulteriori modifiche purché rispondenti in modo evidente ai requisiti elencati al punto 1 del presente paragrafo;</p> <p>4. La modifica, una volta autorizzata, viene formalmente presentata nei termini e con le modalità stabilite dal primo bando successivo; dalla presentazione della nuova domanda l'impegno precedente cessa senza comportare rimborsi delle somme percepite e si dà inizio ad un nuovo impegno.</p> <p>5. Potranno inoltre essere autorizzate dall'Ufficio attuatore variazioni alla tipologia di coltura nella sottomisura 2, azione 2 (es. da fruttiferi a seminativo e viceversa) purché vengano dimostrati il vantaggio ambientale ed il rafforzamento dell'impegno; tali variazioni avvengono entro il quinquennio vincolativo ed esulano pertanto dalla procedura di cui al punto 4 del presente paragrafo.</p>				

	<p>6. Le variazioni alla tipologia di coltura nella sottomisura 2, azione 1, sottoazione 1 (introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica) non sono soggette alle procedure di cui ai punti 4 e 5 del presente paragrafo.</p>
<p>ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI</p>	<p>1. Riduzione di superficie</p> <p>a) Nel periodo di impegno è ammessa una riduzione della superficie oggetto di sostegno non superiore al 20% della superficie inizialmente impegnata; in tal caso il premio viene rideterminato sulla base delle superfici effettivamente impegnate. Sarà conseguentemente operato il recupero dei premi già concessi negli anni precedenti sulle superfici non più impegnate, maggiorato degli interessi legali.</p> <p>b) Nel caso la riduzione della superficie oggetto di sostegno superi il 20% della superficie inizialmente impegnata, l'azione decade. Sarà conseguentemente operato il recupero dei premi già concessi per gli anni precedenti per la totalità delle superfici impegnate, maggiorato degli interessi legali.</p> <p>2. Ampliamento di superficie</p> <p>a) E' possibile ampliare la superficie inizialmente impegnata fino a non più di due ettari o del 30% entro l'inizio del terzo anno d'impegno; sulla superficie aggiuntiva devono essere assunti gli obblighi agroambientali per gli anni rimanenti ed il premio verrà calcolato sull'intera superficie impegnata.</p> <p>b) Gli ampliamenti di superficie superiori al 30% o a 2 ettari della superficie inizialmente impegnata comportano la presentazione di una nuova domanda iniziale; la precedente istanza cessa anticipatamente la propria validità senza comportare alcun recupero dei premi già erogati a condizione che le particelle ivi comprese siano trasferite nella nuova domanda (salvo quanto previsto al punto 1 del presente paragrafo).</p> <p>c) Nel caso di operazione di ricomposizione fondiaria o riassetto fondiario non prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno in applicazione del c. 4 art. 45 del regolamento (CE) 1974/2006, è data facoltà al beneficiario di adeguare gli impegni alla nuova situazione aziendale o, in alternativa, di cessare l'impegno senza obbligo di rimborso delle somme percepite.</p> <p>3. Subentro all'impegno</p> <p>Nel caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo senza che ciò comporti il rimborso del sostegno già concesso, fatti salvi i limiti minimi di ammissibilità fissati dalla misura e dalle singole azioni.</p> <p>4. Cessazione anticipata dell'impegno</p> <p>a) Il beneficiario che per scelta non porti a termine il periodo di impegno è tenuto a rimborsare le somme già ricevute maggiorate degli interessi legali.</p> <p>b) Tuttavia, qualora tale cessazione sia conseguente ad una delle cause elencate al paragrafo "Cause di forza maggiore" e al c. 1 dell'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006 od a cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto ad una parte significativa dell'impegno (almeno tre anni), la cessazione anticipata dell'impegno avviene senza rimborso delle somme già ricevute.</p> <p>5. Clausola di revisione</p> <p>Ai sensi dell'art. 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006, è prevista la revisione periodica degli impegni assunti in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori descritti al capitolo "Requisiti minimi" nella misura 214 - Pagamenti agroambientali del PSR, nonché al paragrafo "Requisiti minimi" della presente scheda di misura, qualora questi ultimi diventino più restrittivi degli impegni volontariamente assunti. È data facoltà al beneficiario di non accettare gli eventuali adeguamenti sopra previsti; in questo caso l'impegno cessa anticipatamente senza obbligo di rimborso delle somme percepite.</p>

**SOTTOMISURA 1 – AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**  
**AZIONE 1 - PRODUZIONE BIOLOGICA**

BENEFICIARI	1. Imprenditori agricoli iscritti all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 4 della LR 24 luglio 1995, n. 32, - Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli Venezia Giulia. Il requisito dell'iscrizione all'elenco può essere acquisito anche successivamente alla presentazione della domanda iniziale, ma comunque entro il primo anno d'impegno e in ogni caso prima del pagamento della prima annualità.												
LOCALIZZAZIONE	1. L'azione si applica nell'intero territorio regionale.												
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	1. La presente azione si suddivide in due sottoazioni: a) sottoazione 1- introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica; essa prevede il premio aggiuntivo per l'installazione di nidi artificiali; b) sottoazione 2- zootecnia biologica.												
<b>SOTTOAZIONE 1</b>													
IMPEGNI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il beneficiario è tenuto ad adottare e a mantenere, per il periodo di impegno quinquennale, il metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni, nonché ad osservare le prescrizioni previste dai relativi disciplinari emanati dall'organismo di controllo prescelto.</li> <li>2. La superficie minima di adesione è pari a 0,5 ha.</li> <li>3. Il beneficiario è inoltre tenuto a conservare copia delle schede prescritte dal reg. (CE) n. 2092/91.</li> <li>4. Il premio previsto dalla presente azione non è cumulabile con quello previsto dall'art. 12 della L.R. 32/95 e dai regolamenti (CE) n. 1786/2003 e 382/2005.</li> <li>5. Al momento della domanda di adesione all'azione i beneficiari devono aver presentato la notifica di inizio attività produttiva con il metodo biologico ai sensi del reg. (CE) 2092/91 e successive modifiche e integrazioni; l'iscrizione all'elenco previsto all'art. 4 della LR 32/95 va ottenuta entro l'anno solare di presentazione della domanda iniziale.</li> <li>6. L'osservanza delle norme di cui al reg. (CE) 2092/91 e successive modifiche e integrazioni viene attestata annualmente dall'organismo di controllo, mentre il possesso del requisito di iscrizione all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 4 della LR 32/95 e la descrizione delle superfici impegnate vengono attestate annualmente dall'ERSA; questa inoltre fornisce annualmente all'ufficio istruttore copia delle eventuali notifiche di inizio/variazione attività e dei PAP relativi ai singoli beneficiari ed all'anno interessato.</li> <li>7. La liquidazione dei premi avverrà successivamente all'acquisizione delle attestazioni dell'ERSA e dell'organismo di controllo.</li> </ol>												
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli aiuti sono concessi per unità di superficie agricola utilizzata (SAU) e sono differenziati per categoria di colture. I seminativi comprendono anche le foraggere avicendate. L'entità degli aiuti è riportata nella tabella seguente:</li> </ol> <table border="1" data-bbox="483 1648 1361 1843"> <thead> <tr> <th>COLTURA</th> <th>€/ha/anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seminativi</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Ortaggi</td> <td>420</td> </tr> <tr> <td>Vite</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>Olivo</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate</td> <td>700</td> </tr> </tbody> </table>	COLTURA	€/ha/anno	Seminativi	200	Ortaggi	420	Vite	650	Olivo	400	Fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate	700
COLTURA	€/ha/anno												
Seminativi	200												
Ortaggi	420												
Vite	650												
Olivo	400												
Fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate	700												
PREMIO AGGIUNTIVO PER L'INSTALLAZIONE DEI NIDI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il beneficiario può richiedere il premio aggiuntivo per l'installazione di nidi artificiali pari a 80 euro/ettaro/anno, fatto salvo il rispetto dei massimali previsto dall'allegato del regolamento (CEE) 1698/2005.</li> <li>2. La soglia minima di intervento per l'adesione è di almeno 6 nidi per uccelli e 2 cassette per pipistrelli per ettaro. Il beneficiario si impegna a:</li> </ol>												

	<p>a) curare l'installazione, entro il 31 maggio del primo anno di impegno, dei nidi artificiali per uccelli e delle cassette per chiroterri e la loro sostituzione in caso di rottura o perdita;</p> <p>b) mantenere i nidi artificiali in buona efficienza per il periodo di 5 anni.</p> <p>3. La superficie minima di adesione al premio aggiuntivo è pari a 0,5 ettari, corrispondente a 3+1 nidi; la superficie impegnata può essere anche inferiore a quella vincolata con l'azione "Produzione biologica".</p> <p>4. I nidi e le cassette per i chiroterri possono essere posizionati all'interno della superficie impegnata, ovvero anche sui fabbricati aziendali, su superfici destinate a tate e sulle superfici boscate; il posizionamento dovrà comunque avvenire ad una distanza di almeno 15 m da superfici agricole dedicate a coltivazioni convenzionali.</p> <p>5. Le eventuali operazioni di pulizia e manutenzione del nido e delle cassette per chiroterri vanno effettuate nei mesi di novembre-dicembre. Nelle operazioni di manutenzione non è ammesso l'impiego di vernici e prodotti di sintesi.</p> <p>6. Il nido va collocato ad un'altezza superiore a 2 m, leggermente inclinato verso il basso e protetto dai venti dominanti; va dotato inoltre di almeno due piccoli fori sul fondo.</p> <p>7. La cassetta per i chiroterri dovrà essere collocata in modo che non vi siano ostacoli al volo, come ad esempio rami o cavi, per almeno tre metri ai lati e davanti alla cassetta, e per almeno un metro sopra. La cassetta inoltre va collocata ad un'altezza superiore a 2 m, leggermente inclinata verso il basso e protetta dai venti dominanti.</p> <p>8. Nel caso in cui le cassette-nido vengano costruite e non acquistate già pronte, si dovrà utilizzare legno di spessore compreso tra 15 e 30 mm e dovranno essere rispettate le note tecniche fornite nell'allegato A.</p>
<b>SOTTOAZIONE 2</b>	
IMPEGNI	<p>1. Il beneficiario è tenuto ad adottare e a mantenere il metodo delle produzioni animali biologiche di cui al reg. (CE) n. 2092/91 modificato in particolare dal reg. (CE) n. 1804/99.</p> <p>2. L'adesione minima è di UBA 2.</p> <p>3. Il beneficiario è inoltre tenuto a conservare copia delle schede prescritte dal reg. (CE) n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>4. Il premio viene parametrato sulla base della superficie foraggiera aziendale; il carico di UBA/ha deve essere compreso tra 0,20 e 2, prendendo a riferimento l'intera SAU aziendale biologica.</p> <p>5. Al momento della domanda di adesione all'azione i beneficiari devono aver presentato la notifica di inizio attività produttiva con il metodo biologico ai sensi del reg. (CE) 2092/91 e successive modifiche e integrazioni; l'iscrizione all'elenco previsto all'art. 4 della LR 32/95 va ottenuta entro l'anno solare di presentazione della domanda iniziale.</p> <p>6. L'osservanza delle norme di cui al reg. (CE) 2092/91 e successive modifiche e integrazioni viene attestata annualmente dall'organismo di controllo, mentre il possesso del requisito di iscrizione all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 4 della LR 32/95 e la consistenza media annuale dell'allevamento vengono attestati annualmente dall'ERSA; questa inoltre fornisce annualmente all'ufficio istruttore copia dei PAP e delle eventuali notifiche di inizio attività/variazione relative ai singoli beneficiari ed all'anno interessato.</p> <p>7. La liquidazione dei premi avverrà successivamente all'acquisizione delle attestazioni dell'ERSA e dell'organismo di controllo.</p> <p>8. Le aziende biologiche che superano il limite massimo del carico di bestiame possono, mediante contratto scritto, stabilire una cooperazione con altre aziende biologiche, conformemente a quanto stabilito del reg. (CE) n. 2092/91 e dal D.M. 29/03/2001. Le superfici oggetto del contratto, condotte secondo il metodo biologico, possono essere utilizzate per il calcolo del carico di bestiame. Queste superfici devono essere dichiarate separatamente nella domanda e non vengono considerate per il calcolo del premio.</p>
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	<p>1. Gli aiuti sono concessi per unità di superficie agricola foraggiera condotta secondo il metodo biologico.</p> <p>2. Sono considerate superfici foraggere quelle dedicate a seminativi (comprese le</p>

foraggiere avvicendate), prati e pascoli; la certificazione è obbligatoria anche per i prati e i pascoli.

3. L'aiuto corrisposto è pari a 240 €/UBA per ciascuna delle seguenti categorie zootecniche: bovini/bufalini da carne, bovini/bufalini da latte, suini, equini, ovicaprini, avicoli da carne e galline ovaiole.
4. Per il calcolo del premio viene considerato il carico di UBA aziendale distribuito sull'intera SAU condotta secondo il metodo biologico; il carico ottenuto viene moltiplicato per 240 €/UBA. Il premio ammissibile varia quindi da un minimo di 48€ (240 €/UBA moltiplicati per il carico minimo ammissibile di 0,2 UBA/ha) ad un massimo di 480 € (240 €/UBA moltiplicati per il carico massimo ammissibile di 2 UBA/ha). Questo premio va sommato al premio/ha previsto per la coltura.
5. L'entità degli aiuti espressa in €/ha è riportata nella tabella seguente:

COLTURA	Premio per coltura	Premio zootecnia biologica		Premio totale min/max
		carico UBA/h a min.	carico UBA/h a max.	
Seminativi	200	48	480	248/680
Prati	190	48	480	238/670
Pascoli	100	48	480	148/580

6. I premi sopra riportati non dovranno comunque superare il massimale previsto all'allegato al Reg. (CE) 1698/2005 (600 euro/ha/anno).
7. La conversione dei capi in unità di bestiame adulto (UBA) va effettuata secondo la tabella di cui all'Allegato V del regolamento (CE) 1974/2006.



**AZIONE 2 – CONDUZIONE SOSTENIBILE DEI SEMINATIVI E DEI FRUTTIFERI**

DEFINIZIONI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per superfici irrigue si intendono quelle ordinariamente irrigate a pioggia, a scorrimento, o con sistemi di soccorso od irrigazione sotterranea. Sono pertanto considerate irrigue le superfici servite dai consorzi di bonifica, da pozzi privati e da corsi d'acqua.</li> <li>2. Per aziende zootecniche si intendono quelle che possiedono un carico di bestiame compreso tra 0,8 e 2,5 UBA/ha di superficie coltivata a foraggiere e seminativi nelle zone ordinarie, ed un carico di bestiame compreso tra 0,8 e 2 UBA/ha nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.</li> </ol>
IMPEGNI GENERALI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'impegno agroambientale deve interessare l'intera SAU condotta a seminativo e/o a fruttiferi e/o ad olivo. Il beneficiario ha comunque facoltà di chiedere l'aiuto solo per parte delle superfici impegnate, in particolare escludendo quelle per le quali non dispone della conduzione per l'intero quinquennio vincolativo.</li> <li>2. La superficie minima di adesione è pari a 3 ha per i seminativi, 1 ha per i fruttiferi e 0,25 ha per l'olivo; relativamente ai premi aggiuntivi, le superfici minime di adesione sono di ha. 2 per la coltivazione senza mais e di ha 1 per la conversione del seminativo in prato.</li> <li>3. Sono escluse dall'aiuto le superfici protette, l'asparago, i vivai, le colture floricole ed orticole a pieno campo, i prati permanenti, i pioppeti, i vigneti, gli actinidieti e comunque tutte le colture arboree per le quali nella presente azione non vengono previsti specifici impegni.</li> <li>4. E' ammessa la variazione della tipologia di coltura impegnata da seminativo a frutteto o viceversa, purché all'interno delle tipologie colturali ammesse dalla presente azione, con conseguente variazione dell'entità del premio spettante, secondo le modalità definite al punto 5 del paragrafo "Modifiche agli impegni".</li> <li>5. Nel caso di rinnovo di frutteti, per gli eventuali anni di non coltivazione intercorrenti tra l'estirpo del vecchio frutteto e l'impianto di quello nuovo, comunque non superiori a 2, il pagamento del premio verrà sospeso a condizione che l'impianto del nuovo frutteto venga effettuato comunque entro il quinquennio d'impegno.</li> <li>6. Il premio previsto dalla presente azione non è cumulabile con quello previsto dai regolamenti (CE) n. 1786/2003 e 382/2005 (Aiuto ai foraggi essiccati).</li> <li>7. Il premio per la conduzione sostenibile dei fruttiferi non è cumulabile con altri interventi similari previsti da altri enti pubblici.</li> </ol>
IMPEGNI SPECIFICI PER I SEMINATIVI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il beneficiario è tenuto ad attuare sugli appezzamenti un avvicendamento dove: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sia prevista una rotazione dove per ogni triennio nessuna coltura può essere ripetuta (compreso il secondo raccolto). Fanno eccezione le superfici ritirate dalla produzione (set-aside), quelle mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (superfici disattivate) e le foraggiere da prato (medicaio, prato o foraggiere annuali). Ad un cereale autunno vernino non può succedere un altro cereale autunno vernino. Per le aziende zootecniche (bovine, ovicaprine e bufaline) è consentita la rotazione biennale anziché triennale;</li> <li>b) la coltura attuata al 1° anno di impegno deve essere diversa da quella attuata nell'anno precedente;</li> <li>c) sia prevista nel quinquennio almeno una coltura in semina autunnale;</li> <li>d) sia prevista almeno una coltura non cerealicola (miglioratrice) nel quinquennio.</li> </ol> </li> <li>2. Il beneficiario è inoltre tenuto a rispettare i seguenti impegni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) realizzare almeno una cover-crop nell'arco del quinquennio, e su tutta la superficie impegnata, attuata senza l'utilizzo di leguminose e finalizzata a garantire un'ideale copertura vegetale del terreno per un periodo significativo. Su questa coltura è vietato l'utilizzo di concimi chimici ed organici nonché di prodotti fitosanitari; la raccolta o il sovescio della cover non deve avvenire prima del 15 febbraio dell'anno successivo alla semina. Il beneficiario è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda annuale, a comunicare in forma scritta l'intenzione di effettuare la cover crop dopo la coltura principale specificando le superfici interessate e le colture attuate. L'Ufficio attuatore è tenuto ad effettuare, nei tempi congrui, una verifica in campo finalizzata ad accertare l'effettiva attuazione della cover crop su un campione</li> </ol> </li> </ol>

	<p>di almeno il 20% dei beneficiari che hanno presentato la comunicazione di effettuazione della cover-crop. Tale campione prescinde dal campione del 5% di cui all'art. 12 del regolamento (CE) n. 1975/2006.</p> <p>b) realizzare e/o mantenere capezzagne inerbite larghe almeno 3 metri su almeno due lati dell'appezzamento utilizzati per le voltate; le capezzagne non possono essere diserbate né lavorate. Queste superfici non concorrono alla quantificazione dell'aiuto;</p> <p>c) impiegare esclusivamente sementi certificate non OGM;</p> <p>d) mantenere in efficienza, ove siano presenti, scoline e/o fossati; sul lato della scolina e/o fossato adiacente all'appezzamento a seminativo realizzare obbligatoriamente una fascia tampone inerbita della larghezza minima di 2 metri. Tale impegno è obbligatorio solo all'interno dei comuni che ricadono nella bassa pianura friulana definiti all'allegato 5 del PSR</p> <p>3. Sui terreni ritirati dalla produzione (set-aside) o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (superfici disattivate) viene sospesa la liquidazione del premio agroambientale, limitatamente agli anni di mancata coltivazione.</p>
<p>IMPEGNI SPECIFICI PER LA COLTIVAZIONE SENZA MAIS</p>	<p>1. È previsto un premio aggiuntivo per i beneficiari che si impegnano a non coltivare mais nel quinquennio di impegno ed a rispettare uno dei seguenti ulteriori impegni, non cumulabili tra loro:</p> <p>a) praticare colture annuali avvicendate tra le quali sono ammesse anche le colture foraggere prative avvicendate. Per colture foraggere avvicendate si intendono sia quelle annuali che quelle pluriennali;</p> <p>b) convertire il seminativo a prato.</p> <p>2. Hanno titolo al premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais – Conversione del seminativo in prato" esclusivamente le superfici che nell'ultimo triennio sono state utilizzate a seminativo.</p> <p>3. La conversione a prato deve essere realizzata entro il 15 maggio del primo anno di impegno; il prato va mantenuto per l'intero quinquennio di impegno.</p> <p>4. Il prato deve essere costituito da un miscuglio di diverse essenze foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee. È ammessa l'utilizzazione di un miscuglio di sementi di provenienza locale, ottenuta dalla trebbiatura di prati spontanei permanenti polifiti storicamente presenti. È anche ammessa la semina secondo le modalità alternative previste dalla LR 9/2005 all'Allegato C per i prati concimati.</p> <p>5. Sulle superfici convertite a prato non sono ammessi trattamenti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.</p> <p>6. Per la gestione del prato si rinvia agli impegni previsti dalla presente scheda di misura, all'azione 3 - Mantenimento dei prati 3; in alternativa è ammessa l'utilizzazione a pascolo rispettando gli impegni previsti dalla presente scheda di misura, all'azione 4 - Mantenimento dei pascoli.</p> <p>7. All'impegno aggiuntivo "Coltivazione senza mais – Conversione del seminativo in prato" si somma anche l'eventuale premio aggiuntivo per la salvaguardia delle nidificazioni secondo le modalità previste dalla presente scheda di misura, all'azione 3 - Mantenimento dei prati 3, paragrafo "Premio aggiuntivo per la salvaguardia dei nidi naturali".</p> <p>8. Gli impegni aggiuntivi "Coltivazione senza mais - Colture annuali avvicendate" e "Coltivazione senza mais - Conversione di seminativo in prato" possono essere assunti anche su parte dei terreni impegnati alla sottoazione "Conduzione sostenibile dei seminativi".</p>
<p>IMPEGNI SPECIFICI PER MELO E PERO</p>	<p>1. Le azioni di difesa vanno adottate almeno per <i>Cydia pomonella</i> e <i>Cydia molesta</i>, in modo congiunto.</p> <p>2. Il beneficiario deve obbligatoriamente adottare una delle seguenti tecniche di difesa:</p> <p>a) confusione sessuale;</p> <p>b) disorientamento;</p> <p>c) cattura massale;</p> <p>d) autoconfusione.</p>

	<p>3. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>acquisto e posizionamento dei "diffusori" prima dell'inizio del volo della generazione svernante della <i>Cydia pomonella</i>, rispettando le prescrizioni di densità e di localizzazione riportate nell'etichetta dei prodotti commerciali utilizzati;</li> <li>riposizionamento degli erogatori, se richiesto dalla tecnica e dall'insetto bersaglio e nel rispetto delle prescrizioni di etichetta, per contenere durante tutta la stagione vegetativa la popolazione degli insetti;</li> <li>posa di trappole a feromoni per il controllo dell'efficacia del metodo; per ogni appezzamento devono essere posizionate almeno 2 trappole/ha nel primo ettaro impegnato ed una ulteriore trappola per ciascun ulteriore ettaro impegnato.</li> <li>divieto dell'impiego di acaricidi di sintesi.</li> </ol>
<p>IMPEGNI SPECIFICI PER PESCO, NETTARINE E ALBICOCCO</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Le azioni di difesa vanno adottate almeno per <i>Cydia molesta</i> e <i>Anarsia lineatella</i>, in modo congiunto.</li> <li>Il beneficiario deve obbligatoriamente adottare una delle seguenti tecniche di difesa: <ol style="list-style-type: none"> <li>confusione sessuale;</li> <li>disorientamento;</li> </ol> </li> <li>Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni: <ol style="list-style-type: none"> <li>acquisto e posizionamento dei "diffusori" prima dell'inizio del volo delle generazioni svernanti di <i>Cydia molesta</i> e <i>Anarsia lineatella</i> rispettando le prescrizioni di densità e di localizzazione riportate nell'etichetta dei prodotti commerciali utilizzati;</li> <li>riposizionamento degli erogatori, se richiesto dalla tecnica e dall'insetto bersaglio e nel rispetto delle prescrizioni di etichetta, per contenere durante tutta la stagione vegetativa la popolazione degli insetti;</li> <li>posa di trappole a feromoni per il controllo dell'efficacia del metodo; per ogni appezzamento devono essere posizionate almeno 2 trappole/ha nel primo ettaro impegnato ed una ulteriore trappola per ciascun ulteriore ettaro impegnato;</li> <li>divieto dell'impiego di acaricidi di sintesi.</li> </ol> </li> <li>Nel caso di varietà tardive la difesa contro i due parassiti può prevedere l'utilizzo di un intervento insetticida indirizzato al controllo della generazione svernante; in tale evenienza il posizionamento degli erogatori andrà effettuato prima dell'inizio del volo della prima generazione ed il loro successivo rinnovo potrà essere posticipato a luglio.</li> </ol>
<p>IMPEGNI SPECIFICI PER SUSINO</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Il beneficiario deve obbligatoriamente adottare una delle seguenti tecniche di difesa: <ol style="list-style-type: none"> <li>confusione sessuale;</li> <li>disorientamento sessuale.</li> </ol> </li> <li>Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni: <ol style="list-style-type: none"> <li>acquisto e posizionamento dei "diffusori" prima dell'inizio del volo della generazione svernante della <i>Cydia funebrana</i>, rispettando le prescrizioni di densità e di localizzazione riportate nell'etichetta dei prodotti commerciali utilizzati;</li> <li>riposizionamento degli erogatori, se richiesto dalla tecnica e dall'insetto bersaglio e nel rispetto delle prescrizioni di etichetta, per contenere durante tutta la stagione vegetativa la popolazione degli insetti;</li> <li>posa di trappole a feromoni per il controllo dell'efficacia del metodo; per ogni appezzamento devono essere posizionate almeno 2 trappole/ha nel primo ettaro impegnato ed una ulteriore trappola per ciascun ulteriore ettaro impegnato;</li> <li>divieto dell'impiego di acaricidi di sintesi.</li> </ol> </li> </ol>
<p>IMPEGNI SPECIFICI PER OLIVO</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Per il controllo della mosca dell'olivo (<i>Bactrocera oleae</i>) è ammesso il solo ricorso alla tecnica denominata "attract and kill", integrata, all'eventuale superamento di soglia rilevato dalle strutture dell'assistenza tecnica, con interventi insetticidi effettuati con prodotti individuati alla lett. b) del punto 2 del presente paragrafo.</li> <li>Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni: <ol style="list-style-type: none"> <li>acquisto e posizionamento nel corso della stagione vegetativa di trappole costituite da pannelli o contenitori impregnati con un composto insetticida (deltametrina, lambda-cialotrina o simili) additivati con attrattivi alimentari e/o sessuali ("attract</li> </ol> </li> </ol>

	<p>and kill"). Tali esche attivate devono essere posizionate rispettando le prescrizioni di densità e di localizzazione riportate nell'etichetta dei prodotti commerciali utilizzati. Il posizionamento delle trappole va scaglionato in tre epoche diverse, in occasione degli sfarfallamenti delle tre generazioni dell'insetto (orientativamente in misura del 20% per la prima generazione, ulteriore 50% per la seconda e l'ultimo 30% per la terza generazione);</p> <p>b) divieto di ogni ulteriore impiego di prodotti di sintesi ad azione insetticida e/o acaricida; è ammesso il solo utilizzo di rotenone, olio bianco, Bauveria bassiana, Bacillus thuringiensis ed altri prodotti ammessi in agricoltura biologica.</p>																																																
<p>QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO</p>	<p>1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie impegnata secondo la seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="466 647 1366 1016"> <thead> <tr> <th colspan="3" rowspan="2">COLTURA</th> <th colspan="2">PREMIO BASE €/ha</th> <th colspan="2">PREMI AGGIUNTIVI €/ha</th> </tr> <tr> <th>Senza fascia inerbita</th> <th>Con fascia inerbita</th> <th>Coltivazione senza mais</th> <th>Conversione di seminativo in prato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Seminativi</td> <td rowspan="2">Irrigui</td> <td>Zootecnia</td> <td>115</td> <td>145</td> <td>150</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>Senza zootecnia</td> <td>150</td> <td>185</td> <td>80</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Non irrigui</td> <td>Zootecnia</td> <td>95</td> <td>120</td> <td>140</td> <td>275</td> </tr> <tr> <td>Senza zootecnia</td> <td>120</td> <td>145</td> <td>110</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fruttiferi</td> <td>300</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Olivo</td> <td>180</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Il premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais" può essere sommato ad entrambe le tipologie di premio base; il premio aggiuntivo "Conversione di seminativo in prato" può essere sommato solo al premio base "senza fascia inerbita".</p>	COLTURA			PREMIO BASE €/ha		PREMI AGGIUNTIVI €/ha		Senza fascia inerbita	Con fascia inerbita	Coltivazione senza mais	Conversione di seminativo in prato	Seminativi	Irrigui	Zootecnia	115	145	150	240	Senza zootecnia	150	185	80	190	Non irrigui	Zootecnia	95	120	140	275	Senza zootecnia	120	145	110	225	Fruttiferi			300				Olivo			180			
COLTURA					PREMIO BASE €/ha		PREMI AGGIUNTIVI €/ha																																										
			Senza fascia inerbita	Con fascia inerbita	Coltivazione senza mais	Conversione di seminativo in prato																																											
Seminativi	Irrigui	Zootecnia	115	145	150	240																																											
		Senza zootecnia	150	185	80	190																																											
	Non irrigui	Zootecnia	95	120	140	275																																											
		Senza zootecnia	120	145	110	225																																											
Fruttiferi			300																																														
Olivo			180																																														
<p>LOCALIZZAZIONE</p>	<p>1. La sottoazione "Conduzione sostenibile dei seminativi" trova applicazione nelle seguenti zone:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>premio base senza fascia inerbita si applica esclusivamente nelle zone A, B e C;</li> <li>premio base con fascia inerbita nei comuni che ricadono nella bassa pianura friulana di cui all'allegato 5 del PSR;</li> <li>premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais - Colture annuali avvicendate" nei comuni che ricadono nell'alta pianura friulana di cui all'allegato 5 del PSR;</li> <li>premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais - Conversione di seminativo in prato" nei comuni che ricadono nell'alta pianura friulana di cui all'allegato 5 del PSR nonché nelle aree preferenziali di cui all'allegato 4 situate nei comuni della bassa pianura friulana di cui al medesimo allegato 5.</li> </ol> <p>2. La sottoazione "Conduzione sostenibile dei fruttiferi" si applica sull'intero territorio regionale.</p>																																																

**AZIONE 3 – MANTENIMENTO DEI PRATI**

SUPERFICI AMMISSIBILI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le superfici ammissibili alla presente azione sono:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) i prati permanenti;</li> <li>b) i medicai a fine ciclo: si considerano a fine ciclo i medicai impiantati da oltre quattro anni;</li> <li>c) le superfici riconvertite da seminativo a prato o mantenute tali attraverso l'applicazione del reg (CEE) 1257/1999;</li> <li>d) le superfici che sono state riconvertite da seminativo a prato con l'azione 2 del PSR alla conclusione del quinquennio di conversione;</li> <li>e) i prati pascoli, ovvero tutte le tipologie previste alle lettere precedenti dove, oltre allo sfalcio, viene praticato il pascolamento con un carico compreso tra 0,4 e 1,4 UBA/ha o comunque idoneo a garantire il buono stato di conservazione del cotico erboso.</li> </ol> </li> <li>2. Non beneficiano della presente azione le superfici di pertinenza di abitazioni e fabbricati né quelle destinate ad usi sportivi e ricreativi. Si intendono di pertinenza di abitazioni e fabbricati le superfici prative incluse entro la loro recinzione o comunque comprese entro una distanza di 100 m dal manufatto.</li> <li>3. Non beneficiano della presente azione i prati stabili naturali di cui alla LR 9/2005.</li> </ol>
IMPEGNI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per il mantenimento dei prati il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) effettuare almeno uno sfalcio nelle zone di cui alla direttiva CEE n. 273/1975 e almeno due sfalci nelle restanti zone, con asporto della biomassa ottenuta;</li> <li>b) non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi.</li> </ol> </li> <li>2. Eventuali piccole formazioni arbustive o arboree pre-esistenti vanno mantenute.</li> <li>3. La superficie minima di adesione è pari a 1 ha, ridotta a 0,3 ha nelle zone preferenziali dell'Allegato 4 del PSR.</li> </ol>
PREMIO AGGIUNTIVO PER LA SALVAGUARDIA DEI NIDI NATURALI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Qualora sia rinvenuta una nidificazione di specie avifaunistiche di interesse comunitario in atto sui terreni soggetti alla presente azione, viene erogato un premio aggiuntivo per il rispetto delle norme di salvaguardia del nido stesso prescritte dal Corpo Forestale Regionale (CFR), fatte salve le norme di salvaguardia per i siti Natura 2000. Il premio viene erogato entro l'anno successivo alla nidificazione.</li> <li>2. La nidificazione deve essere rilevata dal Corpo Forestale Regionale (CFR), che provvede a formulare le prescrizioni più idonee per la sua salvaguardia; la segnalazione viene inviata al beneficiario, ed all'Ufficio attuatore. Il beneficiario è obbligato al rispetto delle prescrizioni prodotte dal CFR.</li> </ol>
QUANTIFICAZIONE DELL'AUTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'ammontare del premio per il mantenimento dei prati è di 190 €/ha/anno.</li> <li>2. Il premio aggiuntivo per ogni nidificazione rinvenuta è pari a 40 euro.</li> </ol>
LOCALIZZAZIONE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'azione si applica nelle aree delimitate ai sensi della direttiva 273/75/CEE per le province di Pordenone, Udine e Gorizia, nell'intera Provincia di Trieste e nelle rimanenti zone limitatamente alle aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del PSR ed alle superfici impegnate nella precedente programmazione con le azioni f2 A1 (Conversione di seminativi in prati) e f2 A2 (Mantenimento dei prati e dei prati-pascoli).</li> </ol>

#### AZIONE 4 – MANTENIMENTO DEI PASCOLI

DEFINIZIONI	<p>1. Ai soli fini della presente azione, ad integrazione di quanto definito all'art. 2 del reg. (CE) 796/2004, per pascolo o pascolo permanente si intende una superficie con vegetazione prevalentemente erbacea naturale e/o seminata la cui biomassa viene utilizzata direttamente dagli animali allevati ed esclusa dall'avvicendamento aziendale da almeno 5 anni. Sono pertanto escluse dalla definizione di pascolo permanente le superfici boscate, ancorché limitrofe a pascoli, anche nel caso in cui siano utilizzate dagli animali come riparo o per una marginale utilizzazione di vegetazione erbacea, arbustiva o arborea. Sono da ritenersi pascolo permanente, inoltre, le superfici rispondenti alla definizione di cui al primo periodo, che presentano al loro interno una sporadica presenza di essenze arboree/arbustive singole od a gruppi nonché, limitatamente al pascolo caprino, le aree prative degradate invase dalla vegetazione arbustiva di specie pioniere in fase di insediamento iniziale.</p>						
IMPEGNI	<p>1. Per il mantenimento dei pascoli, il beneficiario deve rispettare i seguenti impegni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mantenere un carico di bestiame non inferiore a 0,4 e non superiore a 1,4 UBA per ettaro di superficie pascolata;</li> <li>garantire una durata minima del periodo pascolativo sulle superfici impegnate non inferiore a 75 giorni all'anno. A tal fine il beneficiario dovrà comunicare annualmente all'Ufficio attuatore la data di inizio del periodo pascolativo entro 10 giorni dalla stessa. Sono esentati da tale adempimento i beneficiari che attuano l'attività di pascolo per l'intero anno d'impegno;</li> <li>effettuare la pulizia annuale dei pascoli da infestanti erbacee ed arbustive;</li> <li>mantenere in buona efficienza la viabilità d'accesso ed interna e le opere di regimazione delle acque;</li> <li>non utilizzare fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti; è ammessa unicamente la fertilizzazione con gli effluenti prodotti dagli animali al pascolo durante il periodo di utilizzo dello stesso;</li> <li>predisporre, se necessari, adeguati punti acqua e sale sui pascoli, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'acqua esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici più distanti dai ricoveri abituali;</li> <li>garantire che almeno il 70% dell'alimentazione degli animali provenga dalle superfici pascolate. Tale parametro va rispettato limitatamente al periodo di effettivo pascolamento. Al fine dell'assolvimento dell'impegno, è vietato l'utilizzo di insilato di mais e pastone, mentre l'utilizzo di concentrati è ammesso nel limite massimo indicato nella seguente tabella:</li> </ol> <table border="1" data-bbox="464 1480 1361 1576"> <thead> <tr> <th>Tipologia animali</th> <th>Concentrato kg/UBA/giorno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Animali con prod. di latte</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Animali senza prod. di latte</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il beneficiario dovrà allegare alla domanda idonea planimetria catastale con la perimetrazione delle stesse ed eventuale evidenziazione delle aree destinate al pascolo caprino rispetto alle altre specie; la planimetria dovrà essere firmata dal medesimo.</li> <li>La conversione dei capi in unità di bestiame adulto (UBA) va effettuata secondo la tabella di cui all'Allegato V del regolamento (CE) 1974/2006.</li> <li>Nel caso la mandria al pascolo sia utilizzata per la produzione di latte e suoi derivati, il beneficiario dovrà possedere, per i locali adibiti alla trasformazione, l'autorizzazione prevista dal DPR 327/80 ovvero la registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 ovvero il riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 853/2004, nonché dimostrare di essere titolare di quota latte ai sensi della normativa vigente.</li> <li>La verifica dell'avvenuta trasformazione del latte prodotto in malga avverrà tramite acquisizione di apposita certificazione rilasciata dall'ASS competente su richiesta del beneficiario.</li> </ol>	Tipologia animali	Concentrato kg/UBA/giorno	Animali con prod. di latte	5	Animali senza prod. di latte	2
Tipologia animali	Concentrato kg/UBA/giorno						
Animali con prod. di latte	5						
Animali senza prod. di latte	2						

	6. La superficie minima di adesione è pari a 3 ha.										
PREMIO AGGIUNTIVO PER LA TURNAZIONE DEI PASCOLI	<p>1. È previsto un premio aggiuntivo per i beneficiari che si impegnino ad attuare la turnazione dei pascoli.</p> <p>2. Per turnazione dei pascoli si intende la divisione della superficie pascolata in settori, utilizzando allo scopo recinzioni fisse o mobili, e l'attuazione di una rotazione degli animali tra gli stessi idonea a garantire il buono stato di conservazione del cotico erboso. Tale suddivisione dovrà essere evidenziata nella planimetria di cui al punto 2 del paragrafo "Impegni della presente azione. Il beneficiario è tenuto a compilare ed aggiornare un piano di pascolamento con l'indicazione dei periodi di utilizzo dei diversi settori; tale piano di pascolamento va detenuto in azienda ed esibito in sede di controllo.</p>										
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	<p>1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di superficie pascolata e per anno secondo la seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IMPEGNO</th> <th>Premio €/ha</th> <th>Turnazione dei pascoli</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Mantenimento dei pascoli</td> <td>Zootecnia da carne</td> <td>100</td> <td rowspan="2">35</td> </tr> <tr> <td>Zootecnia da latte</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>	IMPEGNO		Premio €/ha	Turnazione dei pascoli	Mantenimento dei pascoli	Zootecnia da carne	100	35	Zootecnia da latte	150
IMPEGNO		Premio €/ha	Turnazione dei pascoli								
Mantenimento dei pascoli	Zootecnia da carne	100	35								
	Zootecnia da latte	150									
LOCALIZZAZIONE	<p>1. L'azione "Mantenimento dei pascoli" ed il premio aggiuntivo "Turnazione dei pascoli" si applicano nelle aree delimitate ai sensi della direttiva 273/75/CEE per le province di Pordenone, Udine e Gorizia, nell'intera Provincia di Trieste e nelle restanti aree limitatamente alle zone preferenziali di cui all'Allegato 4 del PSR.</p>										

**AZIONE 5 – ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI DI INTERESSE LOCALE IN VIA DI ESTINZIONE**

IMPEGNI	<p>1. Possono beneficiare dell'aiuto gli allevatori delle seguenti razze locali in via di estinzione:</p> <table border="1" data-bbox="472 443 1366 768"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Razza o popolazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Ovina</td> <td>Istriana (Carsolina)</td> </tr> <tr> <td>Alpagota</td> </tr> <tr> <td>Plezzana</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Equina</td> <td>Norica</td> </tr> <tr> <td>Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido (CAITPR))</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Bovina</td> <td>Pinzgau</td> </tr> <tr> <td>Grigio Alpina</td> </tr> <tr> <td>Pustertaler</td> </tr> <tr> <td>Pezzata Rossa Friulana</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. I beneficiari, a seconda della razza allevata, devono adempiere ai seguenti obblighi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mantenere o incrementare la consistenza dell'allevamento per cinque anni;</li> <li>i capi delle razze ovine Istriana (Carsolina), Alpagota e Plezzana, la razza equina Norica e le razze bovine Pinzgau e Pustertaler devono essere iscritti ai corrispondenti Registri Anagrafici (RA); i capi delle razze equine CAITPR e bovina Grigio Alpina devono essere iscritti ai corrispondenti Libri Genealogici (LG); la quantificazione del numero dei capi iscritti dovrà essere annualmente certificato dall'organismo tenentario del RA o del LG, preliminarmente alla liquidazione del premio;</li> <li>le fattrici devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza e iscritti ai rispettivi LG o RA; il numero dei parti minimo nel quinquennio d'impegno deve essere almeno pari al doppio della consistenza iniziale delle fattrici;</li> <li>il 50% dei nati di sesso femminile per bovini ed equini ed il 30% dei nati di sesso femminile per gli ovini, durante il periodo di impegno, devono essere mantenuti in vita obbligatoriamente nell'allevamento di nascita o in altri allevamenti iscritti ai RA o LG di riferimento. Questi animali hanno titolo al premio e sono svincolati dall'impegno di cui alla lettera c), punto 2 del presente paragrafo.</li> </ol> <p>3. Gli adempimenti obbligatori devono essere descritti in un apposito progetto collettivo, che dovrà contenere anche l'evidenza delle sinergie operative previste, sottoscritto da tutti gli allevatori richiedenti il premio. Alla fine del periodo d'impegno, i beneficiari dovranno presentare una relazione conclusiva evidenziando i risultati raggiunti e dimostrando, in particolare, l'assolvimento degli impegni di cui alle lettere c e d del punto 2.</p> <p>4. Sono ammessi al premio unicamente le femmine da riproduzione nonché i riproduttori maschi iscritti ai corrispondenti LG o RA.</p>	Specie	Razza o popolazione	Ovina	Istriana (Carsolina)	Alpagota	Plezzana	Equina	Norica	Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido (CAITPR))	Bovina	Pinzgau	Grigio Alpina	Pustertaler	Pezzata Rossa Friulana				
Specie	Razza o popolazione																		
Ovina	Istriana (Carsolina)																		
	Alpagota																		
	Plezzana																		
Equina	Norica																		
	Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido (CAITPR))																		
Bovina	Pinzgau																		
	Grigio Alpina																		
	Pustertaler																		
	Pezzata Rossa Friulana																		
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	<p>1. Gli aiuti sono concessi per UBA e per anno secondo la seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="472 1637 1366 1939"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Razza o popolazione</th> <th>€/UBA/anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Ovina</td> <td>Istriana (Carsolina)</td> <td rowspan="3">400</td> </tr> <tr> <td>Alpagota</td> </tr> <tr> <td>Plezzana</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Equina</td> <td>Norica</td> <td rowspan="2">200</td> </tr> <tr> <td>Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Bovina</td> <td>Pinzgau</td> <td rowspan="4">240</td> </tr> <tr> <td>Grigio Alpina</td> </tr> <tr> <td>Pustertaler</td> </tr> <tr> <td>Pezzata Rossa Friulana</td> </tr> </tbody> </table>	Specie	Razza o popolazione	€/UBA/anno	Ovina	Istriana (Carsolina)	400	Alpagota	Plezzana	Equina	Norica	200	Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)	Bovina	Pinzgau	240	Grigio Alpina	Pustertaler	Pezzata Rossa Friulana
Specie	Razza o popolazione	€/UBA/anno																	
Ovina	Istriana (Carsolina)	400																	
	Alpagota																		
	Plezzana																		
Equina	Norica	200																	
	Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)																		
Bovina	Pinzgau	240																	
	Grigio Alpina																		
	Pustertaler																		
	Pezzata Rossa Friulana																		



LOCALIZZAZIONE	1. La presente azione si applica nelle aree di tradizionale presenza di ogni singola razza, come specificato nella tabella seguente.		
	Specie	Razza o popolazione	Localizzazione
	Ovina	Istriana (Carsolina)	Intera provincia di Trieste e restante territorio regionale delimitato ai sensi della dir. 273/75/CEE
		Alpagota	Provincia di Pordenone limitatamente ai territori delimitati ai sensi della dir. 273/75/CEE
		Plezzana	Provincia di Udine limitatamente ai territori delimitati ai sensi della dir. 273/75/CEE
	Equina	Norico	Intero territorio regionale
		Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)	Intero territorio regionale
	Bovina	Pinzgau	Provincia di Udine limitatamente ai territori delimitati anche parzialmente ai sensi della dir. 273/75/CEE
		Grigio Alpina	Province di Pordenone e di Udine limitatamente ai comuni delimitati anche parzialmente ai sensi della dir. 273/75/CEE
		Pustertaler	Provincia di Udine limitatamente ai territori delimitati ai sensi della dir. 273/75/CEE
		Pezzata Rossa Friulana	Intero territorio regionale

### AZIONE 6 – CONSERVAZIONE DI SPECIE VEGETALI LOCALI DI INTERESSE AGRARIO IN VIA DI ESTINZIONE

IMPEGNI	<p>1. L'impegno consiste nel:</p> <p>a) coltivare e riprodurre, nel rispetto delle Leggi 18 giugno 1931 n. 987 e 25 novembre 1971 n. 1096, una o più specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni locali a rischio di erosione genetica, individuati come tali, al momento della domanda, nel registro volontario regionale di cui all'articolo 2 della LR 11/2002;</p> <p>b) nel caso di specie arboree eseguire eventuali operazioni di potatura di risanamento nonché di mantenimento (es. potature, spollonature, ecc.); incrementare il numero delle piante nell'arco del quinquennio d'impegno di almeno il 10%, mediante l'utilizzo di tecniche di riproduzione agamica;</p> <p>c) adottare eventuali accorgimenti idonei al mantenimento del più alto livello di purezza varietale.</p> <p>2. La superficie impegnata deve essere pari ad almeno 0,05 ha per le colture orticole ed 0,1 ha per le colture erbacee, ancorché non accorpati, mentre nel caso delle specie arboree il numero minimo di piante è di 15. All'atto della presentazione della domanda il richiedente alleggerà idonea planimetria catastale con evidenza delle superfici impegnate e del numero e posizionamento delle piante arboree.</p> <p>3. Le specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni locali iscritti al registro volontario regionale di cui all'articolo 2 della LR 11/2002 sono le seguenti:</p> <p>a) varietà Aglio di Resia b) selezione locale Rapa da brovada a colletto viola c) selezione locale Sedano rapa del tipo Gigante di Praga d) varietà di pesco Triestina, Isontina e Iris rosso.</p> <p>4. L'elenco di cui al punto 3 e la relativa localizzazione potranno essere aggiornati con specifico provvedimento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.</p>										
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	<p>1. L'aiuto è corrisposto come da tabella:</p> <table border="1" data-bbox="470 1120 1364 1243"> <thead> <tr> <th>Tipo varietà</th> <th>Premio €/ha/anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orticole</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Altre erbacee</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>Frutticole (arboreti specializzati)</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Le piante di varietà ad elevato rischio di erosione genetica, nel caso di specie arboree, si trovano di norma all'interno di arboreti con diverse varietà ed in superfici non accorpate, oppure come piante sparse. La superficie a premio viene determinata pertanto nel modo seguente:</p> <p>a) per piante site all'interno di arboreti specializzati, la superficie impegnata è determinata dal relativo sesto d'impianto;</p> <p>b) per piante sparse la superficie impegnata viene forfetariamente determinata in 95 mq (equivalente alla superficie di una chioma circolare del raggio di 5,5 m).</p>	Tipo varietà	Premio €/ha/anno	Orticole	350	Altre erbacee	165	Frutticole (arboreti specializzati)	400		
Tipo varietà	Premio €/ha/anno										
Orticole	350										
Altre erbacee	165										
Frutticole (arboreti specializzati)	400										
LOCALIZZAZIONE	<p>1. L'azione si applica come specificato nella tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="470 1624 1364 1982"> <thead> <tr> <th>Specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni</th> <th>Localizzazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aglio di Resia</td> <td>Comune di Resia</td> </tr> <tr> <td>Rapa da brovada a colletto viola</td> <td>Province di Pordenone, Udine e Gorizia</td> </tr> <tr> <td>Sedano rapa del tipo Gigante di Praga</td> <td>Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alla Provincia di Udine</td> </tr> <tr> <td>Pesco: varietà Triestina, Isontina e Iris rosso</td> <td>Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alle province di Udine e Gorizia</td> </tr> </tbody> </table>	Specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni	Localizzazione	Aglio di Resia	Comune di Resia	Rapa da brovada a colletto viola	Province di Pordenone, Udine e Gorizia	Sedano rapa del tipo Gigante di Praga	Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alla Provincia di Udine	Pesco: varietà Triestina, Isontina e Iris rosso	Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alle province di Udine e Gorizia
Specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni	Localizzazione										
Aglio di Resia	Comune di Resia										
Rapa da brovada a colletto viola	Province di Pordenone, Udine e Gorizia										
Sedano rapa del tipo Gigante di Praga	Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alla Provincia di Udine										
Pesco: varietà Triestina, Isontina e Iris rosso	Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alle province di Udine e Gorizia										

**AZIONE 7 – RECUPERO E MANTENIMENTO DI AREE A FRUTTICOLTURA ESTENSIVA**

IMPEGNI GENERALI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La superficie impegnata deve essere pari ad almeno ha 0,15, anche non accorpate. All'interno della superficie impegnata la densità deve essere:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) non inferiore a 20 piante/ha e non superiore a 100 piante/ha per il castagno, con piante vitali di diametro non inferiore a 35 cm all'altezza di 130 cm da terra;</li> <li>b) non inferiore a 30 piante/ha e non superiore a 300 piante/ha per i fruttiferi.</li> </ol> </li> <li>2. Per gli impianti di densità inferiore al limite massimo indicato al punto 1 è possibile mettere a dimora nuove piante purché innestate su franco con varietà locali.</li> <li>3. All'atto della presentazione della domanda il richiedente alleggerà idonea planimetria catastale con evidenza delle superfici impegnate e dell'ubicazione delle piante.</li> </ol>
IMPEGNI SPECIFICI PER IL CASTAGNO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I beneficiari si impegnano ad eseguire le seguenti operazioni colturali per il recupero e il mantenimento dei castagneti:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) eventuale decespugliamento e asporto dall'appezzamento del materiale di risulta ovvero abbattimento di tutta la vegetazione arborea ed arbustiva. Tale operazione verrà effettuata solamente il primo anno d'impegno;</li> <li>b) effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno con asporto dall'appezzamento del materiale di risulta;</li> <li>c) effettuazione annuale della potatura di risanamento, della spollonatura ed asporto del materiale di risulta;</li> <li>d) divieto di utilizzo di concimi chimici di sintesi, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti</li> </ol> </li> </ol>
IMPEGNI SPECIFICI PER ALTRA FRUTTICOLTURA ESTENSIVA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I beneficiari si impegnano ad applicare le seguenti operazioni colturali per il recupero e il mantenimento dei frutteti:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) eventuale decespugliamento e asporto dall'appezzamento del materiale di risulta ovvero abbattimento di tutta la vegetazione arbustiva. Tale operazione verrà effettuata solamente il primo anno d'impegno;</li> <li>b) esecuzione di eventuali operazioni di potatura di risanamento delle piante ed altre operazioni di recupero quali il reinnesto di piante con l'utilizzo di varietà locali;</li> <li>c) esecuzione di operazioni colturali di mantenimento quali potatura, spollonatura, raschiatura dei tronchi, ecc.;</li> <li>d) effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno con asporto dall'appezzamento del materiale di risulta;</li> <li>e) divieto di utilizzo di concimi chimici di sintesi, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti anche nelle fasce di rispetto.</li> </ol> </li> </ol>
QUANTIFICAZIONE DELL'AUTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'aiuto è corrisposto per unità di superficie impegnata ed è pari a 600 €/ha per i castagneti e 395 €/ha per i frutteti.</li> </ol>
LOCALIZZAZIONE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'azione si applica nelle zone delimitate ai sensi della direttiva 273/75/CEE.</li> </ol>

**SOTTOMISURA 2 – AGRICOLTURA A CHE FORNISCE SPECIFICI SERVIZI AMBIENTALI**  
**AZIONE 1 – COSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, ANCHE A FINI FAUNISTICI**

NORME GENERALI	1. Possono essere impegnati con la presente sottoazione sia gli habitat pre-esistenti (anche realizzati nella precedente programmazione 2000-2006) che quelli di nuova realizzazione a partire dall'anno stesso di impianto. In quest'ultimo caso l'indennità concessa è cumulabile con quella prevista dall'azione 2 della misura 216 "Costituzione di habitat".
STRUTTURA DELL'AZIONE	1. La presente azione si suddivide in due sottoazioni: a) sottoazione 1 - manutenzione di habitat; b) sottoazione 2 - colture a perdere per la fauna selvatica.
<b>SOTTOAZIONE 1</b>	
IMPEGNI PER LE SIEPI, ANCHE ALBERATE E LE PICCOLE SUPERFICI BOSCADE	1. Le operazioni di manutenzione comportano: a) il mantenimento o la costituzione della fascia di rispetto perimetrale non coltivata di almeno 1 m (fatti salvi i limiti di proprietà), preferibilmente a vegetazione erbacea spontanea, oltre alla superficie derivante dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno; b) nel caso di rimpiazzo di fallanze o di rinfoltimenti, le specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione. Sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, la Robinia, l'Ailanto e gli alberi da frutto, eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali. Gli alberi morti o deperienti vanno rimossi solo nel caso in cui la loro presenza costituisca minaccia per l'incolumità di persone, animali o cose; c) divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti anche nelle fasce di rispetto; d) nelle fasce di rispetto il beneficiario deve eseguire almeno uno sfalcio ogni due anni e comunque non più di uno all'anno, da effettuarsi sempre dopo il 15 agosto ed entro il 31 gennaio. 2. La superficie minima di adesione è 0,1 ha e la superficie massima di adesione non può superare il 20% della SAU riferita al primo anno d'impegno.
IMPEGNI PER GLI STAGNI ED I LAGHETTI DI ACQUA DOLCE E LE RISORGIVE	1. Le operazioni di manutenzione comportano: a) il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo cause di forza maggiore); stagni e laghetti possono essere mantenuti all'asciutto in un periodo compreso tra il 15 agosto ed il 15 settembre; b) l'estensione della superficie sommersa nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 14 agosto non deve essere mai inferiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto (salvo cause di forza maggiore); c) il mantenimento o la creazione di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga almeno cinque metri e investita a vegetazione erbacea e/o arborea-arbustiva; nel caso di creazione della fascia e/o rimpiazzi, le specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione. Sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, la Robinia, l'Ailanto e gli alberi da frutto, eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali; d) l'esecuzione, nelle fasce di rispetto inerbite, di almeno uno sfalcio ogni due anni e comunque non più di uno all'anno, da effettuarsi sempre dopo il 15 agosto ed entro il 31 gennaio; e) il controllo e l'asporto della vegetazione acquatica e dei sedimenti, se necessario, deve avvenire nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 31 gennaio; f) il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti; g) il divieto di immissione di sostanze inquinanti e di rifiuti di qualsiasi genere; h) il divieto di immissione di specie vegetali e animali alloctone; eventuali esemplari presenti dovranno essere rimossi, conformemente alle leggi vigenti; i) il divieto di immissione di pesci. 2. La superficie minima di adesione è 0,01 ha e la superficie massima di adesione è di 1 ha.

IMPEGNI PER I PRATI STABILI NATURALI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanno titolo al premio della presente sottoazione i prati stabili naturali, così come definiti all'art. 2 integrato dall'allegato A della LR 9/2005 ed individuati con l'inventario dei prati stabili naturali descritto all'art. 6 della medesima legge regionale.</li> <li>2. Fermi restando i divieti e le norme di tutela previsti dalla legge regionale 9/2005 ed i vincoli attivati in applicazione delle normative relative a "Natura 2000", le operazioni di manutenzione comportano: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti;</li> <li>b) l'obbligo dell'estirpo del novellame delle specie arboree ed arbustive almeno una volta ogni due anni;</li> <li>c) l'obbligo dell'estirpo delle infestanti arboree ed arbustive e del ripristino delle condizioni di falciabilità per le superfici individuate come abbandonate infeltrite o abbandonate incespugliate nell'inventario dei prati stabili naturali di cui all'art. 6 della LR 9/2005;</li> <li>d) l'obbligo di effettuare almeno uno sfalcio all'anno con asporto della biomassa, dopo il 30 giugno; per i prati stabili naturali appartenenti alla categoria dei prati umidi le operazioni di sfalcio e asporto della biomassa devono essere effettuate tra il 1 e il 31 luglio o durante l'inverno in condizioni di suolo ghiacciato. L'obbligo non è vigente per le alleanze di vegetazione Phragmition communis;</li> <li>e) lo sfalcio può non essere effettuato su una superficie non superiore al 10%, in rotazione nel corso del quinquennio d'impegno, per favorire le specie vegetali biennali e gli invertebrati ad esse legate;</li> <li>f) la superficie minima di adesione è 0.04 ha.</li> </ol> </li> <li>3. Al presente impegno si somma anche l'eventuale premio aggiuntivo per la salvaguardia delle nidificazioni secondo le modalità previste dalla presente scheda di misura, all'azione 3 - Mantenimento dei prati 3, paragrafo "Premio aggiuntivo per la salvaguardia dei nidi naturali".</li> </ol>																			
IMPEGNI PER I SISTEMI MACCHIA-RADURA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le operazioni di manutenzione comportano: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'esecuzione di almeno uno sfalcio ogni due anni e comunque non più di uno all'anno, con raccolta della biomassa, da effettuarsi sempre dopo il 15 agosto ed entro il 31 gennaio. In alternativa o in via complementare, è consentita l'attività di pascolo con un carico non superiore a 0.8 UBA/ha e comunque tale da garantire il buon mantenimento del cotico erboso;</li> <li>b) il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti.</li> </ol> </li> <li>2. La superficie a macchia deve essere compresa tra il 10 ed il 50 % della superficie complessivamente impegnata a macchia-radura.</li> <li>3. È ammessa la semina di colture a perdere con gli impegni previsti al paragrafo "Impegni per le colture a perdere per la fauna selvatica" della presente azione, su una superficie non superiore al 15% di quella impegnata con la presente azione.</li> <li>4. Qualora siano presenti sulla superficie a radura stagni, laghetti e/o risorgive, le operazioni di mantenimento dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito al paragrafo "Impegni per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive" della presente azione.</li> <li>5. Qualora siano presenti sulla superficie a radura prati stabili naturali, le operazioni di mantenimento dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito al paragrafo "Impegni per i prati stabili naturali" della presente azione.</li> <li>6. La superficie minima di adesione è 1 ha.</li> </ol>																			
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli aiuti sono concessi per unità di superficie effettivamente impegnata e sono espressi in euro/ha/anno. Il prospetto degli aiuti è il seguente: <table border="1" data-bbox="470 1747 1340 1960"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Impegno</th> <th colspan="2">Manutenzione di habitat:</th> </tr> <tr> <th>Pre-esistenti</th> <th>Nuova costituzione</th> </tr> <tr> <th>Premio €/ha/anno</th> <th>Premio €/ha/anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Siepi e boschetti</td> <td>150</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>Stagni, laghetti e risorgive</td> <td>200</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prati stabili naturali</td> <td>250</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Macchia-radura</td> <td>200</td> <td>450</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol>	Impegno	Manutenzione di habitat:		Pre-esistenti	Nuova costituzione	Premio €/ha/anno	Premio €/ha/anno	Siepi e boschetti	150	450	Stagni, laghetti e risorgive	200	-	Prati stabili naturali	250	-	Macchia-radura	200	450
Impegno	Manutenzione di habitat:																			
	Pre-esistenti		Nuova costituzione																	
	Premio €/ha/anno	Premio €/ha/anno																		
Siepi e boschetti	150	450																		
Stagni, laghetti e risorgive	200	-																		
Prati stabili naturali	250	-																		
Macchia-radura	200	450																		

LOCALIZZAZIONE	<p>1. La sottoazione 1 "Manutenzione di habitat" si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) siepi anche alberate e piccole superfici boscate: nelle Zone A (Poli urbani) e B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata);</li> <li>b) stagni e laghetti di acqua dolce, risorgive: nelle Zone A (Poli urbani), B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata) delle Province di Udine e Pordenone e nell'intero territorio delle Province di Trieste e di Gorizia;</li> <li>c) prati stabili naturali: territori dei comuni elencati nell'allegato B della LR 9/2005;</li> <li>d) sistemi macchia-radura: nella Zona B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata).</li> </ul>
<b>SOTTOAZIONE 2</b>	
IMPEGNI PER LE COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA SELVATICA	<p>1. Gli impegni previsti per la realizzazione delle colture a perdere sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) coltivare annualmente almeno 2 colture a scelta tra mais, sorgo, girasole, miglio, panico, colza, saggina, cavolo da foraggio, frumento, orzo, cardo e grano saraceno;</li> <li>b) le colture a perdere devono essere seminate in fasce larghe al massimo 15 metri, con interfila massima di 1 metro. Nelle interfile è ammessa la semina di foraggiere;</li> <li>c) le fasce soggette al presente impegno devono essere investite con colture diverse dalle superfici limitrofe non impegnate a colture a perdere;</li> <li>d) le superfici soggette al presente impegno devono essere investite con colture diverse rispetto a quelle utilizzate l'anno precedente;</li> <li>e) è vietato l'impiego di concimi chimici di sintesi;</li> <li>f) è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti; è ammessa la lavorazione meccanica;</li> <li>g) la coltura deve essere lasciata a disposizione della fauna fino al 15 marzo dell'anno successivo alla maturazione del prodotto; dal mese di ottobre - novembre è ammesso l'abbattimento di un terzo delle file per rendere disponibile la granaglia alla fauna selvatica.</li> </ul> <p>2. Hanno titolo al presente premio solo i terreni già coltivati a seminativo nell'ultimo biennio (compreso il set-aside).</p> <p>3. Andranno rispettate comunque le eventuali ulteriori prescrizioni previste dal Piano faunistico regionale.</p> <p>4. Gli appezzamenti destinati alle colture a perdere dovranno essere localizzati almeno a 100 m da insediamenti abitativi e almeno a 50 m da strade asfaltate.</p> <p>5. La dimensione dei singoli appezzamenti deve essere compresa tra 500 e 5000 m<sup>2</sup>.</p> <p>6. La superficie oggetto di ogni singola domanda non può essere inferiore a 1 ha all'anno; la superficie massima impegnata non può superare il 20% della SAU aziendale riferita al primo anno d'impegno e comunque i 10 ha per beneficiario.</p> <p>7. Alla domanda annuale deve essere allegata una idonea planimetria catastale con l'evidenza delle superfici impegnate.</p>
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	<p>1. Per la colture a perdere per la fauna selvatica l'importo previsto è di 300 €/ha.</p>
LOCALIZZAZIONE	<p>1. La sottoazione 2 "Colture a perdere per la fauna selvatica" si applica nella Zona B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata).</p>

## NORME PROCEDURALI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il beneficiario che intende aderire ad un impegno agroambientale è tenuto a presentare una domanda iniziale di aiuto/pagamento, presentata entro i termini previsti dai bandi, con la quale si impegna a rispettare gli adempimenti previsti dalle specifiche azioni per un quinquennio.</li> <li>2. Per gli anni successivi al primo, il beneficiario è tenuto a presentare annualmente domanda di aiuto/pagamento con la quale conferma o eventualmente modifica quanto dichiarato con la domanda iniziale entro i termini stabiliti con apposito decreto dell'Autorità di Gestione.</li> <li>3. Le domande vanno presentate all'Ufficio attuatore nel cui territorio ricade l'unità tecnico-economica.</li> <li>4. I beneficiari che non presentano la domanda di conferma/modifica nei termini massimi previsti, perdono per l'anno di riferimento il diritto al premio; sono tenuti comunque al rispetto degli impegni assunti con la domanda iniziale. L'Ufficio attuatore provvederà a sottoporre a controllo in loco le superfici relative.</li> </ol>
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nell'eventualità in cui le richieste presentate su un bando superino le risorse finanziarie previste, verranno prioritariamente accolte le domande comportanti la trasformazione di contratti in corso, secondo quanto stabilito dallo specifico paragrafo della presente scheda di misura, e le modifiche agli impegni, secondo quanto stabilito dallo specifico paragrafo della presente scheda di misura. Le altre domande verranno selezionate in base ai seguenti criteri di priorità: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tipologia di approccio;</li> <li>b) Casi particolari;</li> <li>c) Tipologia di impegno;</li> <li>d) Zonazione.</li> </ol> </li> <li>2. Le tipologie di approccio vengono elencate di seguito secondo il criterio della priorità: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) domande di adesione ad impegni agroambientali comprese in progetti integrati e approcci collettivi approvati e dichiarati finanziabili;</li> <li>b) domande di adesione ad impegni agroambientali singole.</li> </ol> </li> <li>3. Casi particolari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sottomisura 1 – azione 3: Mantenimento dei prati, limitatamente alle superfici impegnate ricadenti nel SIC IT 3310009 Magredi del Cellina</li> </ol> </li> <li>4. Le tipologie di impegno vengono elencate di seguito secondo il criterio della priorità: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sottomisura 1 – azione 1: Produzione biologica;</li> <li>b) sottomisura 2 – azione 1 – sottoazione 1: Manutenzione di habitat;</li> <li>c) sottomisura 1 – azione 5: Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione;</li> <li>d) sottomisura 1 – azione 6: Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione;</li> <li>e) sottomisura 1 – azione 4: Mantenimento dei pascoli, premio aggiuntivo "Turnazione dei pascoli";</li> <li>f) sottomisura 1 – azione 4: Mantenimento dei pascoli, tipologia di impegno "Zootecnia da latte";</li> <li>g) sottomisura 1 – azione 4: Mantenimento dei pascoli, tipologia di impegno "Zootecnia da carne";</li> <li>h) sottomisura 1 – azione 3: Mantenimento dei prati;</li> <li>i) sottomisura 1 – azione 7: Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva;</li> <li>j) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais", tipologia di impegno "Conversione di seminativo a prato";</li> <li>k) sottomisura 2 – azione 1 – sottoazione 2: Colture a perdere per la fauna selvatica;</li> <li>l) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais", tipologia di impegno "Coltivazione senza mais";</li> <li>m) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, tipologia</li> </ol> </li> </ol>

di impegno "Seminativi";

- n) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, tipologia di impegno "Fruttiferi".

Nel caso in cui una domanda contenga più impegni, viene considerato, al fine dell'attribuzione della priorità, l'impegno più favorevole, a condizione che esso venga assunto su almeno il 20% della superficie impegnata; nel caso della sottomisura 1 – azione 5: Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione, il valore di 1 UBA viene equiparato ad ha 1,50.





5. Le priorità territoriali vengono di seguito elencate distintamente per tipologie di impegno:
- a) sottomisura 1 – azione 1: Produzione biologica
- i) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
  - ii) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale;
  - iii) Zone A, B, C di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale irrigue;
  - iv) Zone A, B, C di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale non irrigue;
  - v) Restanti zone.
- b) sottomisura 2 – azione 1 – sottoazione 1: Manutenzione di habitat
- i) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale;
  - ii) Apezzamenti confinanti con corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili, ad eccezione di stagni, laghetti di acqua dolce e risorgive;
  - iii) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
  - iv) Restanti zone.
- c) sottomisura 1 – azione 5: Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione
- i) Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75;
  - ii) Restanti zone.
- d) sottomisura 1 – azione 6: Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione
- i) Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75;
  - ii) Restanti zone.
- e) sottomisura 1 – azione 4: Mantenimento dei pascoli, premio aggiuntivo "Turnazione dei pascoli"
- i) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale;
  - ii) Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75;
  - iii) Restanti zone.
- f) sottomisura 1 – azione 4: Mantenimento dei pascoli, tipologia di impegno "Zootecnia da latte"
- i) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale;
  - ii) Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75;
  - iii) Restanti zone.
- g) sottomisura 1 – azione 4: Mantenimento dei pascoli, tipologia di impegno "Zootecnia da carne"
- i) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale;
  - ii) Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75;
  - iii) Restanti zone.
- h) sottomisura 1 – azione 3: Mantenimento dei prati
- i) Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75;
  - ii) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale;
  - iii) Restanti zone.
- i) sottomisura 1 – azione 7: Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva
- i) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale;
  - ii) Restanti zone.
- j) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais", tipologia di impegno "Conversione di seminativo a prato"
- i) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale limitatamente alle zone A, B, C di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale;












- ii) Appezzamenti confinanti con corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili limitatamente ai comuni dell'alta pianura di cui all'Allegato 5 del Programma di sviluppo rurale;
  - iii) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola limitatamente ai comuni dell'alta pianura di cui all'Allegato 5 del Programma di sviluppo rurale;
  - iv) Restanti zone.
- k) sottomisura 2 – azione 1 – sottoazione 2: Colture a perdere per la fauna selvatica
- i) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola limitatamente alla zona B di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale;
  - ii) Comuni dell'alta pianura di cui all'Allegato 5 del Programma di sviluppo rurale limitatamente alla zona B di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale;
  - iii) Restanti comuni.
- l) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais", tipologia di impegno "Coltivazione senza mais"
- i) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola limitatamente ai comuni dell'alta pianura di cui all'Allegato 5 del Programma di sviluppo rurale;
  - ii) Restanti comuni.
- m) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, tipologia di impegno "Seminativi"
- i) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola limitatamente alle zone A, B, C di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale;
  - ii) Zone A, B, C di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale irrigue;
  - iii) Restanti zone.
- n) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, tipologia di impegno "Fruttiferi"
- i) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale
  - ii) Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75
  - iii) Restanti zone.
6. Al fine del riconoscimento di una delle priorità territoriali sopraccitate, si considerano le seguenti dimensioni minime:
- a) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: ha 2 o 30% della superficie impegnata con l'azione;
  - b) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale: ha 2 o 30% della superficie impegnata con l'azione;
  - c) Zone A, B, C di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale irrigue: 50% della superficie impegnata con l'azione;
  - d) Zone A, B, C di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale non irrigue: 50% della superficie impegnata con l'azione;
  - e) Appezzamenti confinanti con corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili, ad eccezione di stagni, laghetti di acqua dolce e risorgive: ha 2 o 30% della superficie impegnata con l'azione;
  - f) Zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75: 50% della superficie impegnata con l'azione;
  - g) Comuni dell'alta pianura di cui all'Allegato 5 del Programma di sviluppo rurale limitatamente alla zona B di cui all'Allegato 1 del Programma di sviluppo rurale: 50% della superficie impegnata con l'azione;
7. Qualora si renda necessario, le domande vengono ulteriormente selezionate sulla base dell'estensione della superficie impegnata, dando peso decrescente all'aumentare della medesima.
8. Le domande presentate secondo quanto previsto all'art. 21, comma 1 del regolamento (CE) n. 796/2004 verranno considerate al fine della loro ammissibilità a finanziamento solo dopo l'ammissione a finanziamento di tutte le domande presentate entro i termini previsti dal bando. Anche per questa tipologia di domande andranno applicati i criteri di priorità descritti nel presente paragrafo.

DECADENZA PER INADEMPIMENTO AGLI IMPEGNI AGROAMBIENTALI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 18 del reg. (CE) 1975/2006, gli impegni agroambientali, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, vengono distinti in:<ol style="list-style-type: none"><li>a) impegni essenziali: quelli la cui non osservanza comporta la decadenza totale della misura;</li><li>b) impegni accessori: quelli la cui non osservanza comporta una riduzione percentuale dell'aiuto riferito alla misura ed all'anno interessati.</li></ol></li><li>2. Qualora l'inosservanza di più impegni accessori comporti una riduzione complessiva superiore al 20%, l'azione decade totalmente, applicando le esclusioni previste all'art. 16 del reg. (CE) 1975/2006.</li><li>3. Qualora, per effetto dell'inadempimento a più impegni accessori relativi ad azioni diverse, l'importo da restituire superi il 20% del totale dell'aiuto da corrispondere nell'anno, la decadenza totale viene disposta nei confronti di tutte le azioni, applicando le esclusioni previste all'art. 16 del reg. (CE) 1975/2006</li><li>4. Nell'allegato B sono elencati gli impegni essenziali ed accessori distinti per singola azione.</li></ol>
--	---

## ALLEGATO A

TIPO DI NIDO	SPECIE INTERESSATE	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	FIGURA
Cassetta-nido tradizionale con foro circolare	Cince, passeri, storno, picchio muratore, codirosso, assiolo, torcicollo, ecc.	Materiale di costruzione: legno. Il foro d'entrata deve essere compreso tra 28 e 50 mm, le dimensioni della cassetta devono essere comprese tra 180 x 100 x 100 mm e 230 x 150 x 150 mm.	
Cassetta-nido a fronte aperto	Ballerina bianca, ballerina gialla, codirosso spazzacamino, pigliamosche, passeri, storno, assiolo, upupa, ecc..	Materiale di costruzione: legno. le dimensioni della cassetta devono essere 200 x 130 x 130 mm. L'apertura sul fronte della cassetta potrà variare tra 100 e 150 mm.	
Nido a tronchetto naturale	Varie specie di uccelli: cince, passeri, storno, picchio muratore, codirosso, upupa, assiolo, civetta, allocco, ecc.	Il foro d'entrata deve essere compreso tra 28 – 90 mm. Il diametro interno da un minimo di 100 a 220 mm.  L'altezza interna della cavità (dal foro al fondo) può andare da 15 a 60 cm..	
Cassetta a fronte aperto per Gheppio	Gheppio e altri rapaci	Materiale di costruzione: legno; sul fondo disporre 3 cm di sabbia o ghiaia o segatura grossolana. Da collocare possibilmente su alberi isolati, bordi dei boschi, edifici ad un'altezza minima di 4 m oppure su pali ad un'altezza minima di 5 m. Le dimensioni qui riportate si riferiscono alla figura a lato. Esse possono essere variate di $\pm 2$ cm. A: Tetto, 66 x 50 cm B: Schiena, 60 x 35 cm C: Pareti laterali, 36 x 35 cm (30 fronte) D: Fondo, 56 x 36 cm E: Fronte, 60 x 30 cm F: Posatoio, diam. 3 x 80 cm G: Listelli di sostegno, 10 x 65 cm Foro di entrata 30 x 15 cm.	

Cassetta-nido per civetta	Civetta	<p>Materiale di costruzione: legno; sul fondo disporre uno strato di 3 – 4 cm. di segatura grossolana o trucioli.</p> <p>Lunghezza totale: 75-85 cm; larghezza e altezza: 20 - 22 cm; diametro del foro di entrata: 7 cm.</p> <p>I 2 fori d'entrata non devono essere allineati, ma collocati in una posizione diagonalmente opposta.</p>	
Nido per allocco a camino	Allocco	<p>Materiale di costruzione: legno. sul fondo disporre uno strato di 3 – 4 cm. di segatura grossolana o trucioli.</p> <p>Le dimensioni qui riportate si riferiscono alla figura a lato. Esse possono essere variate di <math>\pm 2</math> cm, ad eccezione del foro d'involo.</p> <p>A: Tetto, 30 x 30 cm          B: Schiena, 22 x 80 cm          C: Pareti laterali, 26 x 80 cm          D: Fronte, 22 x 60 cm          E: Fondo, 22 x 22 cm          F: Listello di sostegno, 8 x 100 cm          Foro d'involo: 22 x 20 cm</p>	
Cassetta chiusa per barbagianni	Barbagianni	<p>Materiale di costruzione: legno.</p> <p>Le dimensioni della cassetta devono essere 100 x 50 x 50 cm. Il foro d'involo potrà variare tra 13 e 19 cm di lato.</p> <p>Da posizionare in luoghi riparati, bui e ben asciutti (fienili, granai, ecc.) a cui il barbagianni possa accedere direttamente o attraverso cavità murarie già esistenti o appositamente predisposte.</p>	
Cassetta-nido per Rondoni	Rondoni	<p>Materiale di costruzione: legno.</p> <p>Le dimensioni qui riportate si riferiscono alla figura a lato. Esse possono essere variate di <math>\pm 2</math> cm, ad eccezione del foro d'involo, che deve essere di 30 x 130 mm.</p> <p>A: Tetto, 22 x 38 cm          B: Schiena, 22 x 13 cm          C: Pareti laterali, 28 x 13 cm          D: Fondo, 18 x 28 cm          E: Fronte, 22 x 13 cm          F: Listelli di legno, 6 x 28 cm</p>	

			
Nido per Rondine	Rondini	<p>Materiale di costruzione: cemento-segatura. Larghezza 20 cm, altezza 14 cm, profondità 13 cm. Da installare in stalle, porticati, cornicioni, ecc.</p>	
Nido per Balestruccio	Balestruccio	<p>Materiale di costruzione: cemento-segatura. Larghezza 20 cm, altezza 15-18 cm, profondità 15-18 cm. Foro di ingresso meglio se laterale, largo 5-6 cm e profondo 3 cm. Da installare sotto i tetti di case, capannoni o altri edifici.</p>	
Bat box	Chiroteri	<p>Materiale di costruzione: legno. Le dimensioni (larghezza x altezza x profondità) possono variare da un minimo di 100 x 100 x 20 mm a un massimo di 150 x 300 x 30 mm. L'ingresso, una fessura posizionata nella parte inferiore della cassetta, ha una larghezza di 2 cm. Le pareti interne, se non sono ruvide, devono essere dotate di scanalature orizzontali.</p>	
Bat board	Chiroteri	<p>Materiale di costruzione: legno. Le pareti interne, se non sono ruvide, devono essere dotate di scanalature orizzontali. La struttura va collocata su pareti di edifici esposte a Sud..</p>	

## ALLEGATO B

## SOTTOMISURA 1 – AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

## AZIONE 1 – PRODUZIONE BIOLOGICA

IMPEGNI ESSENZIALI	Adozione o mantenimento del metodo di produzione biologico mediante adesione al sistema di controllo di cui al reg. CEE n. 2092/91
	Iscrizione all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica (art. 4 della LR 32/95)
	Conservazione delle schede prescritte dal reg. CEE n. 2092/91
	Nidi artificiali: mantenimento dei nidi per il quinquennio d'impegno

IMPEGNI ACCESSORI		
descrizione impegno	inadempimento riscontrato	% riduzione annua dell'aiuto
Mantenimento in buona efficienza dei nidi artificiali	Non eseguito il mantenimento	15

## AZIONE 2 – CONDUZIONE SOSTENIBILE DEI SEMINATIVI E DEI FRUTTIFERI

## SEMINATIVI:

IMPEGNI ESSENZIALI	Rotazione triennale dei seminativi (biennale per le aziende zootecniche) su almeno il 95% della superficie impegnata
	Adesione all'azione con tutta la superficie aziendale a seminativo
	Presenza di capezzagne inerbite su almeno due lati dell'appezzamento
	Realizzazione di una cover-crop su almeno l'80% della superficie impegnata
	Impiego esclusivo di sementi certificate non OGM
	realizzazione di una fascia inerbita della larghezza minima di m. 2 a lato delle scoline o fossati

IMPEGNI ACCESSORI		
descrizione impegno	inadempimento riscontrato	% riduzione annua dell'aiuto
Rotazione triennale dei seminativi (biennale per le aziende zootecniche)	Mancata attuazione della rotazione su non più del 5% della superficie impegnata	10
Presenza di una coltura non cerealicola nel quinquennio d'impegno	Assenza della coltura non cerealicola nel quinquennio d'impegno	10
Presenza di una coltura in semina autunnale nel quinquennio d'impegno	Assenza della coltura in semina autunnale nel quinquennio d'impegno	10
Divieto di successione di un cereale autunno-vernino ad un altro cereale autunno-vernino	Semina di un cereale autunno-vernino dopo un altro cereale autunno-vernino	5
Divieto di utilizzo di concimi chimici ed organici e di prodotti fitosanitari sulla cover-crop	Impiego di concimi chimici ed organici e di prodotti fitosanitari sulla cover-crop	10
Realizzazione di una cover-crop	Mancata realizzazione della cover-crop su non più del 20% della superficie impegnata	10
Mantenimento della cover-crop almeno sino al 15 febbraio dell'anno successivo alla semina	Raccolta o interrimento della cover-crop prima del 15 febbraio successivo alla semina	5% per ogni mese di anticipo
Larghezza minima della capezzagna: metri 3	Dimensione della capezzagna inferiore a m. 3 ma superiore a m. 1	5
Divieto di lavorazione e di diserbo delle capezzagne	Utilizzo del diserbo o delle lavorazioni meccaniche sulla capezzagna	5

Mantenimento in efficienza delle scoline e/o dei fossati	Mancata manutenzione delle scoline e/o dei fossati	5
--	--	---

## PREMIO AGGIUNTIVO: COLTIVAZIONE SENZA MAIS

IMPEGNI ESSENZIALI	Non utilizzo del mais nella rotazione dei seminativi
	Rotazione triennale dei seminativi (biennale per le aziende zootecniche)
	Presenza di capezzagne inerbite su almeno due lati dell'appezzamento
	Realizzazione di una cover-crop
	Impiego esclusivo di sementi certificate non OGM
	realizzazione di una fascia inerbita della larghezza minima di m. 2 a lato delle scoline o fossati

IMPEGNI ACCESSORI		
descrizione impegno	inadempimento riscontrato	% riduzione annua dell'aiuto
Presenza di una coltura non cerealicola nel quinquennio d'impegno	Assenza della coltura non cerealicola nel quinquennio d'impegno	10
Presenza di una coltura in semina autunnale nel quinquennio d'impegno	Assenza della coltura in semina autunnale nel quinquennio d'impegno	10
Divieto di successione di un cereale autunno-vernino ad un cereale autunno-vernino	Semina di un cereale autunno-vernino dopo un cereale autunno-vernino	5
Divieto di utilizzo di concimi chimici ed organici e di prodotti fitosanitari sulla cover-crop	Impiego di concimi chimici ed organici e di prodotti fitosanitari sulla cover-crop	15
Mantenimento della cover-crop almeno sino al 15 febbraio dell'anno successivo alla semina	Raccolta o interrimento della cover-crop prima del 15 febbraio successivo alla semina	5% per ogni mese di anticipo
Larghezza minima della capezzagna: metri 3	Riduzione della larghezza della capezzagna oltre il minimo previsto	5
Divieto di lavorazione e di diserbo delle capezzagne	Utilizzo del diserbo o delle lavorazioni meccaniche sulla capezzagna	5
Mantenimento in efficienza delle scoline e/o dei fossati	Mancata manutenzione delle scoline e/o dei fossati	5

## PREMIO AGGIUNTIVO: CONVERSIONE DEL SEMINATIVO IN PRATO

IMPEGNI ESSENZIALI	Conversione a prato di superfici coltivate a seminativo nell'ultimo triennio, entro il primo anno d'impegno
	Mantenimento del prato per l'intero quinquennio d'impegno

IMPEGNI ACCESSORI		
descrizione impegno	inadempimento riscontrato	% riduzione annua dell'aiuto
Realizzazione del prato entro il 31 maggio del primo anno d'impegno	Realizzazione del prato successivamente al 31 maggio del primo anno d'impegno,	10
Utilizzo di un miscuglio di essenze foraggere diverse di lunga durata con prevalenza di graminacee	Utilizzo di un miscuglio con caratteristiche diverse da quelle previste	5
Divieto di effettuazione di trattamenti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti	Effettuazione di trattamenti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti	10

## FRUTTIFERI

IMPEGNI ESSENZIALI	Adozione di tecniche alternative per il controllo dei lepidotteri o dei ditteri
	Divieto dell'impiego di acaricidi di sintesi e , limitatamente all'olivo, di insetticidi di sintesi

IMPEGNI ACCESSORI		
descrizione impegno	inadempimento riscontrato	% riduzione annua dell'aiuto
Posizionamento ed eventuale riposizionamento dei diffusori o delle trappole secondo le prescrizioni di etichetta	Posizionamento ed eventuale riposizionamento dei diffusori o delle trappole difformemente a quanto prescritto in etichetta	15
Posa di trappole a feromoni	Posa di trappole a feromoni in numero inadeguato	5
Posa di trappole a feromoni	Assenza delle trappole a feromoni	15

## AZIONE 3 – MANTENIMENTO DEI PRATI

IMPEGNI ESSENZIALI	Mantenimento dei prati esistenti
--------------------	----------------------------------

IMPEGNI ACCESSORI		
descrizione impegno	inadempimento riscontrato	% riduzione annua dell'aiuto
Effettuazione del numero minimo di sfalci previsto	Mancata o inadeguata esecuzione degli sfalci previsti	10
Asporto della biomassa	Mancato asporto della biomassa	5
Divieto dell'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi	Utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e/o concimi chimici di sintesi	10

## PREMIO AGGIUNTIVO PER LA SALVAGUARDIA DEI NIDI NATURALI

IMPEGNI ESSENZIALI	Rispetto delle prescrizioni del CFR
--------------------	-------------------------------------

## AZIONE 4 – MANTENIMENTO DEI PASCOLI

IMPEGNI ESSENZIALI	Mantenimento dei pascoli esistenti
	Mantenimento di un carico di bestiame compreso tra 0,4 e 1,4 UBA/ha
	Durata minima del periodo pascolativo di giorni 75

IMPEGNI ACCESSORI		
descrizione impegno	inadempimento riscontrato	% riduzione annua dell'aiuto
Effettuazione della pulizia annuale da infestanti erbacee ed arbustive	Mancata o inadeguata pulizia annuale da infestanti erbacee ed arbustive	10
Mantenimento in buona efficienza della viabilità di accesso ed interna e delle opere di regimazione delle acque	Mancata o inadeguata manutenzione della viabilità di accesso ed interna e delle opere di regimazione delle acque	5
Divieto dell'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e/o fertilizzanti	Utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e/o fertilizzanti	10
Se necessari, predisposizione o mantenimento di punti acqua; predisposizione di punti sale	Mancata predisposizione e/o mantenimento, ove necessari	5
Alimentazione degli animali con il pascolo per almeno il 70% della razione	Alimentazione degli animali con il pascolo per meno del 70% della razione	10



## PREMIO AGGIUNTIVO: TURNAZIONE DEI PASCOLI

IMPEGNI ESSENZIALI	Attuare la turnazione dei pascoli
--------------------	-----------------------------------

IMPEGNI ACCESSORI		
descrizione impegno	inadempimento riscontrato	% riduzione annua dell'aiuto
Redazione del piano di pascolamento	Mancata redazione del piano di pascolamento	10

## AZIONE 5 – ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI DI INTERESSE LOCALE IN VIA DI ESTINZIONE

IMPEGNI ESSENZIALI	Mantenere o incrementare la consistenza dell'allevamento di razze in via di estinzione
	Iscrizione dei capi a premio ai rispettivi LG o RA
	Fecondazione delle fattrici con maschi appartenenti alla stessa razza ed iscritti ai rispettivi LG o RA

IMPEGNI ACCESSORI		
descrizione impegno	inadempimento riscontrato	% riduzione annua dell'aiuto
Il numero di parti minimo deve essere almeno pari al doppio della consistenza iniziale delle fattrici	Numero di parti inferiore al doppio della consistenza iniziale delle fattrici	10
Mantenimento in vita di almeno il 50% delle femmine nate per bovini ed equini e di almeno il 30% per ovini	Mantenimento in vita di meno del 50% delle femmine nate per bovini ed equini e di meno del 30% per ovini	10

## AZIONE 6 – CONSERVAZIONE DI SPECIE VEGETALI LOCALI DI INTERESSE AGRARIO IN VIA DI ESTINZIONE

IMPEGNI ESSENZIALI	Coltivare e riprodurre specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni locali iscritti nel registro di cui all'art. 2 della LR 11/2002
--------------------	---

IMPEGNI ACCESSORI		
descrizione impegno	inadempimento riscontrato	% riduzione annua dell'aiuto
Per le specie arboree, esecuzione delle potature di risanamento e di mantenimento	Mancata o inadeguata esecuzione delle potature di risanamento e di mantenimento	10
Per le specie arboree, incremento del 10% del numero delle piante	Mancato incremento	10
Adozione degli accorgimenti idonei al mantenimento della purezza varietale	Mancata adozione degli accorgimenti	5

## AZIONE 7 – RECUPERO E MANTENIMENTO DI AREE A FRUTTICOLTURA ESTENSIVA

IMPEGNI ESSENZIALI	Recupero e mantenimento di aree a frutticoltura estensiva
--------------------	---

IMPEGNI ACCESSORI		
descrizione impegno	inadempimento riscontrato	% riduzione annua dell'aiuto
Decespugliamento o abbattimento della vegetazione arborea ed arbustiva	Mancato decespugliamento o abbattimento della vegetazione arborea ed arbustiva	10
Effettuazione di potature di risanamento, spollonature, ecc.	Mancata esecuzione degli interventi	5
Effettuazione di almeno uno sfalcio/anno con asporto della biomassa	Mancata effettuazione dello sfalcio e dell'asporto della biomassa	10

Divieto dell'utilizzo di concimi chimici di sintesi, prodotti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti	Utilizzo di concimi chimici di sintesi, prodotti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti	5
--	---	---

### SOTTOMISURA 2 – AGRICOLTURA A CHE FORNISCE SPECIFICI SERVIZI AMBIENTALI

#### AZIONE 1 – COSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, ANCHE A FINI FAUNISTICI

##### sottoazione 1 - manutenzione di habitat

IMPEGNI ESSENZIALI	Siepi e boschetti
	Mantenimento di siepi o boschetti preesistenti o di nuova costituzione
	Mantenimento o costituzione fascia di rispetto perimetrale
	Stagni e laghetti
	Mantenimento di stagni o laghetti preesistenti o di nuova costituzione
	Creazione o mantenimento delle fasce di rispetto
	Mantenimento di un'estensione minima della superficie sommersa e di un adeguato livello idrico durante l'anno
	Prati stabili naturali
	Mantenimento dei prati stabili naturali iscritti all'inventario di cui all'art. 6 della LR 9/2005 e rispetto delle norme di tutela di cui all'art. 4 della LR 9/2005
	Sistemi macchia radura
Mantenimento di sistemi macchia radura preesistenti o di nuova costituzione	

IMPEGNI ACCESSORI		
descrizione impegno	inadempimento riscontrato	% riduzione annua dell'aiuto
Siepi e boschetti		
Utilizzo, per i rimpiazzamenti o infoltimenti, delle specie arboree/arbustive ammesse.	Mancato utilizzo delle specie ammesse	5
Effettuazione di almeno uno sfalcio ogni 2 anni e non più di uno all'anno e nel periodo compreso tra il 15 agosto ed il 31 gennaio	Mancata effettuazione dello sfalcio o effettuazione dello stesso in periodi non consentiti	5
Divieto dell'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti	Utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti	5
Stagni e laghetti		
Mantenimento della superficie minima sommersa e di un adeguato livello idrico durante l'anno salvo le deroghe previste	Mancato mantenimento della superficie minima sommersa e di un adeguato livello idrico	10
mantenimento .	Mancato utilizzo delle specie ammesse	5
Effettuazione di almeno uno sfalcio ogni 2 anni e non più di uno all'anno e nel periodo compreso tra il 15 agosto ed il 31 gennaio	Mancata effettuazione dello sfalcio o effettuazione dello stesso in periodi non consentiti	5
Divieto dell'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti	Utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti	5
Prati stabili naturali		
Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti	utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti	10

Estirpo del novellame con cadenza almeno biennale.	Mancato estirpo del novellame od estirpo con cadenza superiore al biennio	5
Per le superfici abbandonate, ripristino delle condizioni di falciabilità	Mancato ripristino delle condizioni di falciabilità	5
Obbligo di effettuazione di almeno uno sfalcio annuale con asporto della biomassa, dopo il 30 giugno	Mancata o inadeguata effettuazione degli sfalci previsti	5
Sistemi macchia-radura		
Nelle aree a radura esecuzione di almeno uno sfalcio ogni 2 anni e non più di uno all'anno	Mancata o inadeguata effettuazione degli sfalci previsti	10
Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti	utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti	10

#### sottoazione 2- colture a perdere per la fauna selvatica

IMPEGNI ESSENZIALI	Coltivare colture a perdere per la fauna selvatica
	Non eliminare la coltura prima del 15 marzo dell'anno successivo alla maturazione del prodotto

IMPEGNI ACCESSORI		
descrizione impegno	inadempimento riscontrato	% riduzione annua dell'aiuto
Coltivare annualmente almeno 2 colture diverse	Coltivare annualmente una sola coltura a perdere	10
Attuare le colture a perdere in fasce larghe massimo m. 15 ed interfila massimo m. 1	Mancato rispetto della larghezza massima delle fasce e delle interfile	5
Impiego di colture a perdere diverse dalle colture limitrofe non a perdere	Mancata differenziazione delle colture a perdere rispetto a quelle limitrofe	10
Divieto dell'utilizzo di concimi chimici di sintesi, prodotti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti	Utilizzo di concimi chimici di sintesi, prodotti fitosanitari, diserbanti e/o disseccanti	10

**Scheda della misura 216 - Investimenti non produttivi**  
**ASPETTI GENERALI**

STRUTTURA DELLA MISURA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La presente misura si suddivide in due azioni:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Azione 1 - Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisorii e di sostegno a terrazzamenti;</li><li>b) Azione 2 - Costituzione di habitat.</li></ol></li></ol>
BENEFICIARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Beneficiano degli investimenti non produttivi, salvo specifiche prescrizioni previste nelle singole azioni:<ol style="list-style-type: none"><li>a) le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti specifici impegni agroambientali;</li><li>b) gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, che conducono in regione almeno una unità tecnico-economica.</li></ol></li><li>2. I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare degli aiuti previsti dalla misura sono individuati all'articolo 6 del DPGR 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.</li></ol>
CAUSE DI FORZA MAGGIORE	<ol style="list-style-type: none"><li>1. E' riconosciuta come cause di forza maggiore, oltre a quelle elencate al c. 1 dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006, la seguente tipologia:<ol style="list-style-type: none"><li>a) significativa riduzione temporanea della capacità lavorativa dovuta a motivi di salute.</li></ol></li></ol>

**AZIONE 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MURETTI A SECCO DIVISORI E DI SOSTEGNO A TERRAZZAMENTI**

IMPEGNI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il contributo è finalizzato all'esecuzione di operazioni di manutenzione straordinaria dei muretti a secco esistenti delimitanti fondi agricoli o di muri di sostegno ai terrazzamenti, senza alterazioni alla tipologia costruttiva originaria; hanno titolo al sostegno le porzioni dei muri effettivamente degradate e che necessitano pertanto di rifacimento. I tratti in buono stato di conservazione andranno comunque mantenuti in condizioni almeno pari a quelle iniziali per il periodo dell'impegno. Per i muretti a secco segnaconfine la porzione di muro assoggettata all'impegno è quella a cavallo delle due particelle su cui è collocato il muro oggetto dell'intervento.</li> <li>2. È esclusa la costruzione di nuovi manufatti, nonché alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale; unicamente per i muri di sostegno a terrazzamenti può essere ammesso, contrariamente a quanto previsto per i muretti a secco delimitanti fondi agricoli, l'utilizzo di modeste quantità di materiale legante cementizio purchè in conformità alle normative urbanistiche vigenti e con la prescrizione che la fugatura sia fatta in profondità, che i conci risultino puliti e che non sia alterato l'aspetto esteriore del muro. La superficie interessata dalla presenza del materiale litoide deve essere almeno pari al 95% del totale. Qualora per straordinarie ragioni di natura statica, legate alla manutenzione dei soli muri di sostegno a terrazzamenti, dovesse essere necessario provvedere al consolidamento e rafforzamento delle fondazioni del manufatto, anche mediante realizzazione di travi in calcestruzzo, l'operazione sarà considerata ammissibile alle condizioni che lo zoccolo di fondazione risulti completamente interrato e posizionato integralmente ad almeno 5 cm di profondità dal piano di campagna e che sia rispettato il tracciato originale del muro, senza variazioni o rettifiche.</li> <li>3. Sono ammissibili anche interventi che prevedano la parziale demolizione e ricostruzione di parti di manufatto, ma solo nel rispetto delle dimensioni, della tessitura e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro. Il materiale da costruzione originale dovrà essere reimpiegato. Qualora si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze.</li> <li>4. Il beneficiario si impegna a mantenere il manufatto oggetto di impegno in buone condizioni, anche attraverso il contenimento delle essenze arbustive e arboree, per almeno 5 anni dalla data della verifica di esecuzione degli interventi.</li> <li>5. Non sono ammessi a contributo interventi di manutenzione di muri divisorii preesistenti realizzati con legante, con trave o altri componenti in calcestruzzo.</li> <li>6. Non sono ammessi al contributo i muri di cinta delle abitazioni e delle pertinenze, ancorché a secco, né i terrazzamenti su cui siano situate abitazioni e/o pertinenze.</li> <li>7. Non sono ammesse a pagamento le domande per le quali il contributo ammissibile sia inferiore a 400 Euro.</li> <li>8. Nel caso di muretti a secco segnaconfine il finanziamento può essere concesso anche ad entrambi i possessori, previa presentazione di due domande distinte; in questo caso il contributo viene diviso in parti uguali.</li> <li>9. I lavori possono iniziare solo dopo il ricevimento dell'autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio attuatore.</li> <li>10. Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- idonea planimetria catastale</li> <li>- localizzazione e il dimensionamento dei manufatti ;</li> <li>- porzioni soggette a intervento ;</li> <li>- porzioni su cui grava il solo impegno di mantenimento;</li> <li>- particelle confinanti con i manufatti oggetto di intervento</li> <li>- copia di documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia edilizia ed urbanistica.</li> </ul> </li> </ol>
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il contributo concesso è pari a € 32/m lineare per la manutenzione straordinaria di muretti a secco divisorii e di € 94/mq per manutenzione straordinaria di muretti di</li> </ol>

	<p>sostegno di terrazzamenti.</p> <p>2. Il presente aiuto non è cumulabile con gli aiuti previsti dalla misura 121 del PSR.</p>
LOCALIZZAZIONE	<p>1. L'azione si applica nelle aree delimitate ai sensi della Dir. 273/75/CEE e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1).</p>
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE SINGOLE	<p>1. Nell'eventualità in cui le richieste presentate superino le risorse finanziarie previste le domande verranno selezionate in base ai seguenti criteri di priorità:</p> <p>a) Tipologia di impegno;</p> <p>b) Zonazione.</p> <p>2. Priorità relative alle tipologie di impegno:</p> <p>a) muri di sostegno con intervento su almeno il 20% della superficie totale</p> <p>b) altri muri di sostegno</p> <p>c) muretti a secco con interventi su una lunghezza <math>\geq</math> a 50 ml</p> <p>d) altri muretti a secco</p> <p>3. Priorità territoriali:</p> <p>a) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale;</p> <p>b) Altre zone omogenee del Carso (A1, B1, C1)</p> <p>c) Altre zone svantaggiate di cui alla dir. CEE n. 273/75</p> <p>4. Al fine del riconoscimento di una delle priorità territoriali sopraccitate si tiene conto della prevalenza della localizzazione dell'intervento.</p> <p>5. Qualora si renda necessario, le domande vengono ulteriormente selezionate sulla base della dimensione degli interventi, dando peso crescente all'aumentare della stessa.</p>

**AZIONE 2 - COSTITUZIONE DI HABITAT**

IMPEGNI GENERALI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanno titolo ai premi previsti dalla presente azione i terreni agricoli coltivati da almeno due anni; sono comunque esclusi i terreni condotti a prato, a prato-pascolo, a pascolo.</li> <li>2. Il premio concesso con la presente azione è cumulabile con quello previsto alla sottoazione 1 "Manutenzione di habitat" dell'azione 1 (Costituzione e manutenzione di habitat naturali e seminaturali, anche a fini faunistici) della sottomisura 2 (Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali) della misura 214 (Pagamenti agroambientali).</li> <li>3. Qualora il beneficiario intenda aderire all'Azione 1 - "Costituzione e manutenzione di habitat naturali e seminaturali, anche a fini faunistici" della Sottomisura 2 (Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali) della Misura 214 (Pagamenti agroambientali), l'esecuzione degli interventi richiesti deve essere ultimata entro il 15 maggio dell'anno di adesione al bando per la misura citata.</li> <li>4. Il beneficiario si impegna a non modificare la destinazione d'uso degli habitat realizzati per almeno 10 anni dalla data della verifica finale.</li> <li>5. Alla domanda andranno allegati: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Relazione descrittiva dell'intervento e relativo progetto;</li> <li>b) idonea planimetria catastale;</li> <li>c) copia di documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia edilizia ed urbanistica.</li> </ol> </li> </ol>
IMPEGNI PER LA COSTITUZIONE DI SIEPI, ANCHE ALBERATE E DI PICCOLE SUPERFICI BOScate	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per la realizzazione di siepi, anche alberate, e di piccole superfici boscate, devono essere rispettate le seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la costituzione di una fascia di rispetto perimetrale non coltivata di almeno 1 m, preferibilmente a vegetazione erbacea spontanea, oltre alla superficie derivante dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno riferita alla prevista dimensione definitiva della chioma stessa;</li> <li>b) le specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione. Sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, la Robinia, l'Ailanto e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali. L'impianto di siepi deve essere effettuato con almeno tre specie arbustive diverse. L'impianto di piccole superfici boscate deve essere effettuato con almeno 4 specie arboree ed una arbustiva; il sesto d'impianto non deve superare i 3 metri.</li> <li>c) è ammessa la concimazione unicamente all'impianto e solamente con letame bovino o stallatico equino;</li> <li>d) è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.</li> </ol> </li> <li>2. La superficie minima di adesione è 0,2 ha, mentre la superficie massima di adesione è di 15 ha e comunque non più del 20% della SAU aziendale.</li> <li>3. Per piccola superficie boscata si intendono gli appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva di superficie pari o inferiore a 0,5 ha, separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno seminato o inerbito larga almeno 15 metri e preesistente da almeno 10 anni.</li> </ol>
IMPEGNI PER LA COSTITUZIONE DI STAGNI E LAGHETTI DI ACQUA DOLCE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per la costituzione di stagni e laghetti di acqua dolce devono essere rispettate le seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le sponde devono essere dolcemente digradanti su almeno il 15% del perimetro (indicativamente con pendenza inferiore a 30 gradi);</li> <li>b) la profondità massima non deve superare 1,5 metri;</li> <li>c) il fondo dello stagno e/o laghetto va reso impermeabile mediante utilizzo di geomembrana impermeabile; l'eventuale utilizzo di materiali diversi va adeguatamente giustificato;</li> <li>d) deve essere realizzata una fascia di rispetto attorno alle sponde di almeno 5 metri rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea e arbustiva; le specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente</li> </ol> </li> </ol>

	<p>presente nei territori interessati dall'azione. Sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, la Robinia, l'Ailanto e gli alberi da frutto, eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali;</p> <p>e) è ammessa la concimazione, limitatamente alla fascia di rispetto, unicamente all'impianto e solamente con letame bovino o stallatico equino;</p> <p>f) è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti;</p> <p>2. La superficie minima di adesione è di 150 mq e la superficie massima di adesione è di 2500 mq, comprensivi della fascia di rispetto.</p> <p>3. La manutenzione deve garantire il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno, salvo cause di forza maggiore; stagni e laghetti possono comunque essere mantenuti all'asciutto in un periodo compreso tra il 15 agosto ed il 15 settembre.</p>
<p>IMPEGNI PER LA COSTITUZIONE DI SISTEMI MACCHIA-RADURA</p>	<p>1. Per la costituzione di sistemi macchia – radura devono essere rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a) Messa a dimora di gruppi vegetali polispecifici, arbustivi ed arborei, costituiti da specie autoctone e caratterizzanti il rispettivo ambito territoriale. Le piante devono essere disposte o in gruppi vegetali isolati a macchia di leopardo, più o meno uniformemente su tutta la superficie impegnata, o in fasce; non è ammessa la piantagione lineare delle piante. La distanza tra le piante non deve superare i 3 metri. Nelle aree occupate dalla macchia il beneficiario deve sostituire le piante che non avessero attecchito all'impianto entro l'anno successivo. Al fine di favorire l'attecchimento e la crescita delle piante arboree e arbustive, nel primo anno dalla messa a dimora delle stesse, possono essere effettuati sfalci anche in deroga ai limiti numerici e temporali previsti al successivo comma 6 relativo alla manutenzione. La superficie complessiva occupata dalla macchia deve essere compresa tra il 10% ed il 35% della superficie impegnata;</p> <p>b) creazione di una superficie a radura che investa una superficie compresa tra il 65% e il 90% di quella impegnata. La radura deve essere costituita da un prato permanente ottenuto secondo le prescrizioni previste alla sottomisura 1, Azione 2 "Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi": premio aggiuntivo "Rotazione senza mais – Conversione di seminativo in prato". La stessa va gestita secondo le modalità descritte al successivo comma 6 relativo alla manutenzione.</p> <p>2. Sulla superficie a radura può essere altresì attuata:</p> <p>a) la semina di colture a perdere con gli impegni previsti nello specifico paragrafo "Colture a perdere per la fauna selvatica" dell'azione 1 – sottomisura 2 della misura 214 (Pagamenti agroambientali), su una superficie non superiore al 15% di quella impegnata;</p> <p>b) la creazione, su tutta o parte della radura ed ove le condizioni pedologiche ed ambientali lo consentano, di stagni e/o laghetti con le modalità di realizzazione previste al paragrafo relativo;</p> <p>c) la creazione, ove le condizioni pedologiche ed ambientali lo consentano, di prati umidi e/o zone umide.</p> <p>3. È ammessa la concimazione unicamente all'impianto e solamente con letame bovino o stallatico equino; è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.</p> <p>4. La superficie minima di adesione all'impegno è pari a 1 ha, mentre la superficie massima non può superare il 60% della SAU aziendale e comunque una superficie massima di 80 ha; la dimensione massima di ogni singolo appezzamento non può superare ha 30 ridotti ad ha 15 nelle aree preferenziali di cui all'Allegato A (riportare l'allegato IV del PSR) e negli appezzamenti confinanti con corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili.</p> <p>5. Per realizzazioni inferiori a 5 ha si prescinde dalla percentuale di SAU aziendale.</p> <p>6. La manutenzione deve garantire l'esecuzione di almeno uno sfalcio ogni tre anni e comunque non più di uno all'anno da effettuarsi sempre dopo il 15 luglio ed entro il 15 febbraio. In alternativa o in via complementare, è consentita l'attività di pascolo con un carico tale da garantire il buon mantenimento del cotico erboso.</p>



QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	<p>1. Il contributo è concesso per unità di superficie effettivamente impegnata secondo il seguente prospetto:</p> <table border="1" data-bbox="438 398 1337 555"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="438 398 1337 432"><b>Creazione di habitat</b></th> </tr> <tr> <th data-bbox="438 432 1002 465">Impegno</th> <th data-bbox="1010 432 1337 465">Premio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="438 465 1002 499">Siepi e boschetti</td> <td data-bbox="1010 465 1337 499">2800 €/ha</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 499 1002 533">Stagni, laghetti</td> <td data-bbox="1010 499 1337 533">1.17 €/mq</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 533 1002 555">Macchia-radura</td> <td data-bbox="1010 533 1337 555">1950 €/ha</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Creazione di habitat</b>		Impegno	Premio	Siepi e boschetti	2800 €/ha	Stagni, laghetti	1.17 €/mq	Macchia-radura	1950 €/ha
<b>Creazione di habitat</b>											
Impegno	Premio										
Siepi e boschetti	2800 €/ha										
Stagni, laghetti	1.17 €/mq										
Macchia-radura	1950 €/ha										
LOCALIZZAZIONE	<p>1. L'azione 2 "Costituzione di habitat" si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) siepi anche alberate e piccole superfici boscate: nelle zone A, B e C;</li> <li>b) stagni e laghetti di acqua dolce: nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1) e nel territorio della Provincia di Gorizia delimitato ai sensi della Dir. 273/75/CEE;</li> <li>c) sistemi macchia-radura: nella Zona B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata).</li> </ul>										
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE SINGOLE	<p>1. Nell'eventualità in cui le richieste presentate su uno specifico bando superino le risorse finanziarie previste verranno selezionate in base ai seguenti criteri di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Stagni e laghetti</li> <li>b) Macchia-radura</li> <li>c) Siepi e boschetti</li> </ul> <p>2. Le priorità territoriali vengono di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale;</li> <li>b) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;</li> <li>c) Appezamenti confinanti con corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili, ad eccezione di stagni, laghetti di acqua dolce e risorgive;</li> <li>d) Restanti zone.</li> </ul> <p>3. Al fine del riconoscimento di una delle priorità territoriali sopracitate si tiene conto della prevalenza della localizzazione dell'intervento.</p> <p>4. Qualora si renda necessario, le domande vengono ulteriormente selezionate sulla base della dimensione degli interventi, dando peso crescente all'aumentare della stessa.</p>										

**DISPOSIZIONI COMUNI**

ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Riduzione di superficie<ol style="list-style-type: none"><li>a) Nella fase di realizzazione è ammessa una riduzione dei metri lineari o metri quadri non superiore al 20% dell'impegno iniziale nel caso dei muretti a secco o non superiore al 20% della superficie inizialmente impegnata nel caso della costituzione di habitat; in tal caso il premio viene rideterminato sulla base delle superfici effettivamente impegnate. Sono fatti salvi i limiti minimi fissati da ogni singola azione</li><li>b) Nel caso la riduzione di superficie superi il 20% della superficie inizialmente impegnata, l'azione decade.</li></ol></li><li>2. Gli ampliamenti di dimensioni e superficie sono sempre consentiti, fermo restando l'importo ammesso a contributo.</li><li>3. Nel caso di operazione di ricomposizione fondiaria o riassetto fondiario non prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno in applicazione del c. 4 art. 45 del regolamento (CE) 1974/2006, è data facoltà al beneficiario di adeguare gli impegni alla nuova situazione aziendale o, in alternativa, di cessare l'impegno senza obbligo di rimborso delle somme percepite.</li></ol>
---------------------------	--

### Scheda della misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli

FINALITÀ OBIETTIVI	<p>E</p> <p>Con questa misura s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• favorire una gestione dello spazio rurale più compatibile con il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali in particolare acqua, suolo e aria;</li> <li>• favorire la biodiversità floristica e faunistica negli ambienti intensamente coltivati favorendo la ricostituzione di sistemi ecologici diversificati e complessi e le reti ecologiche di collegamento;</li> <li>• migliorare il paesaggio rurale e influenzare positivamente il microclima locale nelle aree di pianura povere di vegetazione legnosa;</li> <li>• contribuire alla protezione dell'ambiente, ridurre l'impatto delle avversità ambientali, contenere i fenomeni di lisciviazione dei suoli e l'inquinamento idrico diffuso;</li> <li>• mitigare i cambiamenti climatici globali riducendo l'effetto serra tramite l'assorbimento e la fissazione del carbonio atmosferico;</li> <li>• favorire la diffusione in ambito agricolo di popolamenti forestali compresi quelli con specie legnose a rapido accrescimento;</li> <li>• contribuire alla produzione legnosa di qualità dal fuori foresta, di legna da ardere e legno cippato con finalità energetiche ed industriali;</li> <li>• favorire la diversificazione delle attività aziendali e dei redditi agricoli.</li> </ul>
RICHIEDENTI	<p>Possono presentare domanda di aiuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imprese agricole condotte da imprenditori in possesso dei requisiti inerenti la qualifica di Imprenditore agricolo professionale ai sensi della DGR 798 del 15/04/2005 (DPRReg 277/2004 art 5, comma 2. indirizzi per l'attuazione del DLgs 99/2004 , in materia di qualifica di imprenditore agricolo professionale), nel rispetto del requisito di cui all'articolo 31, paragrafo 3 del regolamento 1974/2006;</li> <li>2. Proprietari o possessori di terreni, imprese agricole diverse da quelle del punto 1, altre persone fisiche e Enti pubblici, sia in forma singola che associata.</li> </ol>
REQUISITI	<p>Per agricoltori s'intendono quindi solo gli imprenditori agricoli professionali ai sensi della D.G.R. 798 del 15.4.2005, definizione che risponde all'esigenza di cui all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento 1974/2006, ovvero che l'agricoltore beneficiario della misura dedichi alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricavi una proporzione rilevante del proprio reddito.</p> <p><u>Requisito inerente il reddito</u></p> <p>Il requisito medesimo si intende assolto qualora risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il soggetto richiedente risulti, alla data di presentazione della domanda di aiuto, iscritto all' INPS – gestione ex SCAU – in qualità di coltivatore diretto (CD), ovvero sulla base della previgente qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) ;</li> <li>2. il richiedente risulti intestatario unicamente di uno o più tra i seguenti redditi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) reddito agrario e dominicale o derivante da attività agricole connesse nei limiti individuati dall'art. 2135 cod. civile;</li> <li>b) reddito da partecipazione in qualità di socio in società agricole che abbiano per oggetto sociale l'esercizio esclusivo di attività agricole di cui all'art. 2135 codice civile.</li> </ol> </li> </ol> <p>Al di fuori delle ipotesi previste nel capoverso precedente, in presenza di redditi di lavoro dipendente o autonomo o di impresa di altra natura e comunque extra agricoli, gli stessi non devono complessivamente superare il 25% del volume di affari desunto ai fini IVA aumentato degli eventuali redditi derivanti da attività agricole complementari, da aiuti agroambientali ed agroforestali e da altre forme di integrazioni al reddito previste dalla legislazione. Qualora l'imprenditore richiedente sia anche socio dell'impresa agricola, il volume d'affari complessivo dell'impresa come sopra definito va proporzionalmente rapportato alla quota di partecipazione agli utili del singolo socio imprenditore richiedente.</p>

	<p><u>Requisito inerente il tempo di lavoro</u></p> <p>Il requisito inerente la percentuale di tempo di lavoro dedicato si intende automaticamente soddisfatto nel caso in cui l'imprenditore agricolo risulti, alla data della domanda di aiuto, iscritto all' INPS – gestione ex SCAU, in qualità di coltivatore diretto (CD) ovvero sulla base della previgente qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale(IATP) e quindi con regolare posizione di previdenza agricola per l'esercizio di una delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile.</p> <p>Al di fuori della ipotesi di cui al precedente capoverso , qualora la persona fisica nei cui confronti deve valutarsi la qualifica di IAP svolga altre attività non specificatamente agricole, va valutato il fabbisogno lavorativo necessario per l'azienda agricola in conduzione diretta od in qualità di socio, che deve risultare in una quantificazione almeno equivalente alle altre attività professionali extragricole. Unicamente a tali fini, mediante l'utilizzo delle tabelle ore/lavoro allegate alla presente deliberazione, gli uffici istruttori operano una parametrizzazione convenzionale sulla base dell'orientamento produttivo aziendale dichiarato, e comprensivo dei fondi condotti dall'azienda in proprietà e/o in affitto con contratti redatti in forma scritta e regolarmente registrati. In ogni caso, al fine di promuovere e valorizzare la costituzione di valide aziende agricole con sufficiente dimensione economica produttiva, il requisito temporale si intende soddisfatto con una riconosciuta occupazione lavorativa nel settore agricolo pari ad almeno 119 giornate (od equivalenti 950 ore) di lavoro, rispettivamente ridotte a 59 giornate (od equivalenti 470 ore) per le aziende agricole operanti in zone svantaggiate come definite nel successivo punto.</p> <p>Il richiedente deve dimostrare la proprietà o il possesso del terreno in cui realizzerà l'intervento per l'intera durata del periodo d'impegno.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>La misura concerne l'imboschimento con alberi o arbusti, in mescolanza tra loro o in purezza, di superfici agricole, compatibili con le condizioni ecologiche ed ambientali della stazione. Le tipologie d'intervento finanziabili sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Impianti a ciclo lungo</u> con durata dell'impegno di 15 anni.       <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. <u>Arboreti da legno</u> realizzati con la mescolanza di piante principali e accessorie, con finalità ambientali e produttive;</li> <li>1b. <u>Boschi naturaliformi</u> realizzati con le specie forestali indigene dell'area di pianura, con finalità ambientali, paesaggistiche, protettive, ricreative e produttive;</li> </ol> </li> <li>2. <u>Impianti a rapido accrescimento</u> (in genere pioppeti), con durata dell'impegno di 8 anni.</li> </ol> <p>Tutti gli interventi sopra descritti non sono considerati bosco ai sensi della legge forestale LR 09/2007.</p> <p>L'impianto può essere realizzato a pieno campo o in forma lineare; l'impianto è definito lineare quando si sviluppa lungo un asse prevalente (corso d'acqua, strada, bordo di un appezzamento, ecc.) e presenta una lunghezza pari ad almeno 10 volte la larghezza.</p> <p>Gli impianti lineari possono essere costituiti da uno o più filari continui e paralleli; nel caso di un filare singolo, per il calcolo della superficie netta d'impianto, viene considerata una larghezza di 6 metri, mentre nel caso di impianti lineari a più file si procede alla misura effettiva della larghezza.</p> <p>Gli impianti di piante micorrizzate con funghi o tartufi sono ascrivibili all'intervento 1.</p> <p>Gli impianti di arbusteti sono ascrivibili all'intervento 2.</p> <p>La superficie netta dell'impianto deve essere maggiore o uguale a 5.000 mq, anche non accorpata, con corpi minimi di almeno 1.000 mq. Possono essere consentiti impianti di superficie netta inferiore a 5.000 mq, ma comunque superiore a 3.000 mq, esclusivamente per l'ampliamento di piantagioni contigue dello stesso tipo realizzate nelle passate programmazioni ai sensi del Reg. CEE 2080/92 o del Reg. CE 1257/99.</p> <p>La superficie netta d'impianto si ottiene sommando l'area effettivamente occupata dalle piante più una fascia perimetrale di 3 metri di larghezza; possono essere considerate superfici nette d'impianto eventuali aree non occupate da piante, gestite con finalità faunistiche o naturalistiche (es. prato stabile, piccole zone umide, avallamenti o scoline) fino ad un massimo del 10% della superficie occupata dalle piante. Gli elementi e i manufatti (es. strade interpoderali,</p>

		canali, servitù) che attraversano l'area occupata dalle piante possono non essere considerati elementi di discontinuità nel calcolo della superficie minima del lotto, pur non essendo computabili nel calcolo della superficie netta d'impianto. Per i richiedenti che intendono realizzare impianti aderendo al sistema di certificazione per una gestione forestale sostenibile è obbligatorio il mantenimento di detta certificazione almeno fino a tutto l'anno 2013. Gli interventi e le loro manutenzioni dovranno essere realizzati con specie, materiali e tecniche compatibili con le condizioni ambientali del luogo, in particolare del clima, del suolo e delle risorse idriche, nonché nel rispetto della vegetazione naturale circostante. Gli impianti finanziati dovranno essere realizzati sulla base di progetti redatti in conformità ai piani urbanistici e alle norme vigenti in materia ambientale, dovranno altresì rispettare le condizioni ecologiche della stazione e contribuire positivamente alla biodiversità, alla protezione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee.
INTERVENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI	A	Gli impianti con piante micorrizzate con funghi o tartufi, gli impianti di arbusteti, gli impianti su superfici agricole di proprietà pubblica, nonché gli impianti di cui all'intervento 2, possono godere del solo sostegno per i costi d'impianto. Nel caso di terreni agricoli di proprietà pubblica, dati in affitto a persone fisiche o entità di diritto privato, in cui siano effettuati interventi di tipo 1, i premi annuali per le manutenzioni e per la compensazione della perdita di reddito possono essere corrisposti agli affittuari. Nelle aree Natura 2000 e nelle aree naturali protette ai sensi della L.R. n. 42/1996 sono ammessi solo gli interventi di tipo 1b, che dovranno comunque essere sottoposti preventivamente a valutazione d'incidenza.
INTERVENTI AMMISSIBILI	NON	a) interventi proposti da agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento; b) piantagioni di abeti natalizi; c) piantagioni su prati e pascoli stabili definiti ai sensi della L.R. n. 9/2005, in zone umide, aree golenali o site all'interno degli argini dei fiumi e in zone sottoposte a vincolo idrogeologico. Nelle aree golenali possono essere consentiti interventi esclusivamente di tipo 2, purché in possesso di autorizzazione idraulica rilasciata dall'Autorità competente; d) impianti su terreni a bosco ai sensi della legge regionale 09/2007 art.6 e nei terreni interessati da colture specializzate per la produzione legnosa; e) impianti di specie legnose da legno utilizzati con turni inferiori a 5 anni; f) impianti che utilizzano specie non adatte alle condizioni ecologiche locali.
TIPI E INTENSITA' DEGLI AIUTI		<u>Aiuto per l'impianto</u> L'aiuto per l'impianto sarà commisurato a consuntivo all'effettiva entità e tipologia degli interventi, esso è concesso sotto forma di rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente calcolato in percentuale sull'importo rendicontato e documentato da fatture di spesa o da dichiarazioni per i lavori in economia consentiti. L'aiuto per l'impianto è calcolato sul costo totale ammesso dell'investimento applicando i limiti percentuali massimi contenuti nella Tabella A.

Tabella A

RICHIEDENTE	TIPOLOGIA INTERVENTO	APPROCCIO SINGOLO	APPROCCIO COLLETTIVO	APPROCCIO INTEGRATO
Privato	1	60%	65%	70%
Privato	2	45%	55%	65%
Pubblico	1 e 2	90%	90%	90%

	<u>Aiuto annuale per la manutenzione</u> E' corrisposto in maniera forfetaria per i primi 5 anni nella misura di 600 euro/ha/anno per il 1°, 2°, 3° anno e nella misura di 300 euro/ha/anno per il 4° e 5° anno. <u>Aiuto annuale per la perdita di reddito</u> E' corrisposto per i primi 15 anni. L'importo ammonta a 470,60 euro/ha/anno per gli imprenditori agricoli professionali, e a 150 euro/ha/anno per le altre tipologie di beneficiari.  Nella seguente Tabella B sono sintetizzati il tipo e l'intensità massima degli aiuti a cui hanno diritto i diversi richiedenti.
--	--

Tabella B

Richiedente	Intervento	Tipo di aiuto	Aiuto massimo concedibile a ettaro
Imprenditori Agricoli Professionali (IAP.)	1a e 1b	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aiuto iniziale per l'impianto</li> <li>• Aiuto annuale per la manutenzione</li> <li>• Aiuto annuale per mancato reddito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.000,00 Euro</li> <li>• 600,00 Euro/anno per 1°, 2° e 3° anno</li> <li>• 300,00 Euro/anno per 4° e 5° anno</li> <li>• 470,60 Euro/anno dal 1° al 15° anno</li> </ul>
	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aiuto iniziale per l'impianto con certificazione forestale</li> <li>• Aiuto iniziale per l'impianto senza certificazione forestale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.500 Euro</li> <li>• 1.500 Euro</li> </ul>
Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	1a e 1b	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aiuto iniziale per l'impianto</li> <li>• Aiuto annuale per la manutenzione</li> <li>• Aiuto annuale per mancato reddito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.000,00 Euro</li> <li>• 600,00 Euro/anno per 1°, 2° e 3° anno</li> <li>• 300,00 Euro/anno per 4° e 5° anno</li> <li>• 150,00 Euro/anno dal 1° al 15° anno</li> </ul>
	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aiuto iniziale per l'impianto con certificazione forestale</li> <li>• Aiuto iniziale per l'impianto senza certificazione forestale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.500 Euro</li> <li>• 1.500 Euro</li> </ul>
Persone giuridiche di diritto pubblico	1a e 1b	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aiuto iniziale per l'impianto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.000,00 Euro</li> </ul>
	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aiuto iniziale per l'impianto con certificazione forestale</li> <li>• Aiuto iniziale per l'impianto senza certificazione forestale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.500 Euro</li> <li>• 1.500 Euro</li> </ul>

**COSTI AMMISSIBILI**

Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario e documentate mediante fatture o altra documentazione considerata probatoria. Le spese generali e tecniche sono ammesse fino ad un massimo del 10%, dell'importo dei lavori di realizzazione degli impianti, esclusa IVA e oneri previdenziali.

Aiuto massimo concedibile

Per ciascuna domanda di aiuto, anche se riguarda più di una tipologia d'intervento, non può essere concesso un aiuto per le spese d'impianto superiore a 150.000,00 €.

L'approvazione del progetto e del relativo costo totale ammissibile a finanziamento, stabiliti a seguito dell'istruttoria dell'Ufficio attuatore, faranno da riferimento per la quantificazione massima dell'aiuto concedibile.

Cumulabilità degli aiuti

Per gli interventi di tipo 1, i terreni oggetto d'impianto sono abbinabili al pagamento dei soli titoli da ritiro, ma i due premi non sono cumulabili; in caso di "fissazione" di un titolo da ritiro su un terreno impiantato si perde il diritto a percepire il premio di mancato reddito per l'anno in cui

	<p>avviene l'abbinamento. Per gli interventi di tipo 2, i terreni oggetto d'impianto sono abbinabili al pagamento dei titoli da ritiro.</p> <p><u>Lavori eseguiti in proprio e forniture in natura</u></p> <p>Fatto salvo quanto disposto all'art. 38, i lavori eseguiti in proprio possono essere riconosciuti come costi ammissibili, nel limite massimo imposto dall'art. 54, comma 2 del Regolamento CE n. 1974/2006. I lavori in economia potranno essere riconosciuti esclusivamente se presenti fra le voci di costo del computo metrico di riferimento (Allegati 1, 2 o 3) o del prezzario (Allegato 4), nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata "Prezzo massimo per i lavori in economia". Per il pagamento dei suddetti lavori deve essere prodotta un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e dal professionista direttore dei lavori, con un prospetto analitico di calcolo delle quantità e del tipo di prestazione con l'applicazione di importi unitari inferiori o uguali a quelli inseriti nel computo metrico o nel prezzario allegati.</p>
PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI	<p>Per garantire un'adeguata informazione e pubblicità gli interventi che comportino un costo totale superiore a 50.000,00 euro dovranno essere dotati di una apposita targa informativa o cartello evidenziante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui all'allegato VI del Reg. CE n. 1974/06;</li> <li>la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali".</li> </ol> <p>Sudette informazioni devono occupare almeno il 25% dello spazio della targa, mentre il restante spazio deve essere usato per la descrizione dell'intervento in cui deve essere messo in evidenza l'ente finanziatore (Unione Europea) ed erogatore (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).</p>
LOCALIZZAZIONE E DURATA DEGLI INTERVENTI	<p>La misura si applica nel periodo 2007 - 2013 per interventi da realizzare in Friuli Venezia Giulia su terreni agricoli che ricadono all'interno delle aree rurali A, B, B1 e C ad esclusione delle zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE 273/75, così come definito nei paragrafi 3.1.2 e 3.2.3 e degli Allegati 1 e 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. I terreni su cui realizzare l'impianto devono essere considerati agricoli, ossia devono essere stati coltivati nei due anni precedenti a quello in cui viene presentata la domanda di aiuto, con le seguenti colture: seminativi o altre colture avvicendate, colture orticole, frutteti, vigneti. Fra i terreni agricoli sono compresi anche i terreni temporaneamente a riposo, ai sensi del Reg. CE 1782/2003, riportati nella Domanda Unica di Pagamento, che rientrano nell'avvicendamento culturale. I terreni su cui realizzare gli impianti non possono essere costituiti da tare o incolti.</p>
UFFICIO ATTUATORE	ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE COMPETENTE PER TERRITORIO
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ALLA DOMANDA DI AIUTO	<p>Fatto salvo quanto specificato all'art. 37, alla domanda di aiuto si dovrà allegare la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà o pareri di compatibilità,</b> riferiti alla situazione del giorno di presentazione della domanda, e relativi a: <ol style="list-style-type: none"> <li>titolo di proprietà dei terreni oggetto dell'intervento;</li> <li>autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, ad effettuare gli interventi;</li> <li>per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;</li> <li>autocertificazione attestante la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;</li> <li>la condizione di recuperabilità / non recuperabilità dell'IVA;</li> <li>parere di compatibilità, rilasciato dall'autorità competente, del progetto d'impianto e di conduzione con il piano regolatore comunale, con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000 quando presenti o in alternativa valutazione favorevole d'incidenza, con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti. Il parere di compatibilità con gli</li> </ol> </li> </ol>

strumenti urbanistici può essere sostituito da apposita dichiarazione del professionista incaricato;

- g) dichiarazione del richiedente in merito alla qualità agricola delle superfici interessate, per le due annate agrarie precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- h) per gli interventi di tipologia 2 che aderiscono ad un sistema di certificazione forestale, copia dell'attestato di certificazione forestale con relativo codice, o in alternativa copia della domanda di adesione al sistema;
- i) per le persone di diritto pubblico, l'atto di impegno relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione e relativo all'effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare nei primi 5 anni di vita degli impianti;

2) **Progetto d'impianto e di conduzione**, redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente;

I tecnici abilitati a redigere il progetto, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica durante la vita dell'impianto sono:

- i dottori forestali e i dottori agronomi;
- i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per i progetti di impianti di tipo 1a da realizzare in aziende con superficie aziendale non superiore a 15 ettari e per qualsiasi progetto di impianto di tipologia 2.

Le scelte progettuali devono essere conformi alle indicazioni contenute nelle "Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni da legno" prodotte dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Il progetto d'impianto deve contenere:

- a) **localizzazione del territorio** oggetto dell'intervento mediante:
  - corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e in scala 1:5.000, riportante l'area oggetto dell'intervento;
  - estratto di mappa delle superfici interessate, prodotto in un'unica tavola;
  - dati catastali (comune, foglio e mappale) con indicazione dell'esatta estensione delle superfici nette interessate dall'impianto.
- b) il progetto deve sviluppare la descrizione delle seguenti informazioni:
  - **obiettivi dell'intervento**, contesto socio-economico, esigenze e finalità aziendali, prodotti legnosi ricavabili, effetti sul territorio e sull'ambiente;
  - **caratteristiche stazionali e territoriali**, con inquadramento climatico, geo-pedologico e vegetazionale;
  - **criteri di scelta delle specie**, da motivare dettagliatamente in base alle loro attitudini ecologiche e selvicolturali, indicando anche le varietà ed eventualmente i cloni;
  - lo **schema d'impianto** con una rappresentazione grafica chiara si deve indicare la dislocazione sul terreno delle varie piante, con le distanze tra di loro e l'elenco delle specie suddivise per tipo;
  - le **caratteristiche del materiale vivaistico** da impiegare, le modalità di **preparazione del terreno e di messa a dimora delle piante**, con la relativa epoca d'intervento;
  - nel progetto deve essere fatto riferimento al rispetto delle prescrizioni sulle servitù di metanodotto, elettrodotto e di ogni altra opera che le preveda, nonché alle fasce di salvaguardia dalle strade comunali, provinciali, statali e autostrade previste dal codice della strada.
- c) **Computo metrico estimativo** dei lavori.
- d) **Piano di coltura e conservazione**, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso (cure colturali post-impianto, risarcimenti, modalità e



		<p>frequenza del controllo delle infestanti, lavorazioni superficiali, potature, gestione dei tutori e delle protezioni individuali, prevenzione e contenimento delle patologie, irrigazioni di soccorso, concimazioni, eccetera). Per gli interventi di tipo 1a, nel Piano di coltura e conservazione deve essere dato particolare risalto alle principali tecniche di potatura da adottare per la produzione di fusti di qualità, dovranno inoltre essere fornite tutte le informazioni utili per procedere con gli eventuali diradamenti. Il turno minimo di utilizzazione delle varie piante impiegate, principali e accessorie, con i rispettivi diametri minimi di recidibilità. Vanno previsti anche i vari accorgimenti da seguire per ridurre il rischio di fallimento dell'impianto e le possibili soluzioni da prendere in seguito alla comparsa dei primi segnali di difficoltà.</p> <p><b>3) Progetto esecutivo</b></p> <p>Le persone giuridiche di diritto pubblico devono presentare, prima dell'inizio dei lavori, all'Autorità competente anche il progetto esecutivo, che deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• capitolato, elenco prezzi ed elaborati cartografici;</li> <li>• indicazione di eventuali modifiche di dettaglio agli elaborati del progetto definitivo;</li> <li>• se necessario, piano della sicurezza ai sensi della d. lgs. 494/1996;</li> <li>• provvedimento di approvazione del progetto;</li> <li>• modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori.</li> </ul>																																		
<b>FASE ISTRUTTORIA</b>																																				
PRIORITA' PUNTEGGI	E	<p>L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda di aiuto assume all'interno della graduatoria. I punti, previsti nelle diverse categorie sotto riportate, sono cumulabili. In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si considerano validi i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>a) Tipo d'intervento</b></th> <th style="text-align: right;"><b>Punti</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Boschi naturaliformi</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Arboreti da legno misti con piante principali e piante accessorie</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Arboreti da legno (diversi da sopra)</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Impianti a rapido accrescimento con certificazione forestale</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td> <b>b) Forma dell'impianto</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impianti lineari</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td> <b>c) Tipo di pacciamatura</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pacciamatura organica biodegradabile certificata</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td> <b>d) Tipo di beneficiario</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IAP</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Enti pubblici</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>IA e Privati</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td> <b>e) Localizzazione</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Siti Natura 2000, Aree vulnerabili per i nitrati</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Riserve regionali o statali</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Aree vincolate in base al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lettere a, b, c, f.</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> </tbody> </table>	<b>a) Tipo d'intervento</b>	<b>Punti</b>	Boschi naturaliformi	10	Arboreti da legno misti con piante principali e piante accessorie	8	Arboreti da legno (diversi da sopra)	5	Impianti a rapido accrescimento con certificazione forestale	5	 <b>b) Forma dell'impianto</b>		Impianti lineari	10	 <b>c) Tipo di pacciamatura</b>		Pacciamatura organica biodegradabile certificata	10	 <b>d) Tipo di beneficiario</b>		IAP	10	Enti pubblici	8	IA e Privati	6	 <b>e) Localizzazione</b>		Siti Natura 2000, Aree vulnerabili per i nitrati	10	Riserve regionali o statali	10	Aree vincolate in base al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lettere a, b, c, f.	10
<b>a) Tipo d'intervento</b>	<b>Punti</b>																																			
Boschi naturaliformi	10																																			
Arboreti da legno misti con piante principali e piante accessorie	8																																			
Arboreti da legno (diversi da sopra)	5																																			
Impianti a rapido accrescimento con certificazione forestale	5																																			
 <b>b) Forma dell'impianto</b>																																				
Impianti lineari	10																																			
 <b>c) Tipo di pacciamatura</b>																																				
Pacciamatura organica biodegradabile certificata	10																																			
 <b>d) Tipo di beneficiario</b>																																				
IAP	10																																			
Enti pubblici	8																																			
IA e Privati	6																																			
 <b>e) Localizzazione</b>																																				
Siti Natura 2000, Aree vulnerabili per i nitrati	10																																			
Riserve regionali o statali	10																																			
Aree vincolate in base al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lettere a, b, c, f.	10																																			
ESECUZIONE DEI LAVORI PROROGHE	DEI E	<p>I lavori relativi agli interventi finanziati devono concludersi entro la data che verrà comunicata con la decisione individuale di finanziamento.</p> <p>Rispetto a suddetta data l'Ufficio attuatore, su richiesta motivata del beneficiario, può</p>																																		

	concedere una sola proroga e per un periodo massimo di dodici mesi.
VARIANTI	<p>Fatto salvo quanto disposto all'art. 42, ai fini di questa misura sono considerate varianti sostanziali al progetto approvato, le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la sostituzione in misura superiore al 10% delle specie previste nel progetto approvato;</li> <li>b) la modifica della tipologia o dello schema d'impianto;</li> <li>c) la variazione della localizzazione dell'impianto.</li> </ul> <p>Il beneficiario può richiedere una sola variante in corso d'opera dei progetti finanziati.</p> <p>Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.</p>
LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI	<p>L'aiuto è erogato a saldo solo dopo l'esito positivo dell'accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi e di successo dell'impianto da parte dell'Ufficio attuatore.</p> <p>Per la liquidazione dell'aiuto deve essere presentata entro 30 giorni dalla fine lavori una domanda di pagamento, oltre ai documenti previsti all'art. 43, alla domanda di pagamento devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) certificato di provenienza o di identità, ai sensi del d.lgs. 386/2003 (sostituito dal certificato di identità clonale e figlia del registro di carico e scarico del vivaio per i cloni di pioppo), passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura indicante numero e specie o clone delle piante acquistate;</li> <li>b) gli estremi catastali con le superfici e la cartografia analitica delle aree interessate dall'intervento.</li> </ul> <p>Nel rendiconto finale dei lavori eseguiti, per il calcolo delle varie voci di spesa deve essere usato il Computo metrico estimativo di riferimento (Allegati 1,2,3), relativo alla specifica tipologia d'impianto, nel quale sono riportate le voci di costo ammesse e i relativi importi unitari massimi. Per la liquidazione di eventuali voci di costo, effettivamente sostenute, e non contemplate nel suddetto Computo metrico estimativo di riferimento si applicano le voci di spesa, con i relativi importi unitari massimi, contenute nell'Elenco prezzi (Allegato 4).</p> <p><b>IVA</b></p> <p>Le voci di costo riportate nei computi metrici e nei prezzi di riferimento sono sempre al netto dell'IVA, che viene riconosciuta a finanziamento, entro i limiti di aiuto massimo concedibile, come costo aggiuntivo limitatamente ai beneficiari per i quali tale voce costituisce un costo effettivo. In tal caso il beneficiario deve dichiararlo in fase di presentazione della domanda e nel rendiconto finale dei lavori, e l'imposta verrà liquidata come spesa ammissibile nel limite del massimale previsto.</p>
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEGLI AIUTI	<p>Ai sensi dell'Articolo 31 del Reg. CE 1975/2006, già nella fase istruttoria vanno applicate le riduzioni o le esclusioni nel riconoscimento dell'aiuto erogabile nei casi in cui il costo totale in domanda, supportato da perizia asseverata, superi di oltre il 3% il costo totale ammesso. In dettaglio l'Ufficio attuatore stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;</li> <li>b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.</li> </ul> <p>Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.</p> <p>Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Nello stesso modo le riduzioni si applicano alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30 del suddetto Reg. CE 1975/2006.</p> <p>Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli</p>

		<p>importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.</p>
DECADENZE FASE ACCERTAMENTO DEI LAVORI	IN DI	<p>La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mancata ultimazione dei lavori entro il termine stabilito, comprensivo di eventuali proroghe;</li> <li>all'impianto sono state apportate varianti sostanziali senza la necessaria autorizzazione preventiva;</li> <li>la superficie netta dell'impianto, dichiarata nella domanda di pagamento, differisce di oltre il 20% dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l'accertamento da parte dell'Ufficio attuatore;</li> <li>la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20% (nel caso di impianti di tipologia 1a, tale percentuale si calcola separatamente per le piante principali, per le eventuali piante "accessorie paracadute" e per le piante accessorie e pertanto la domanda decade se la mortalità supera il 20% anche per uno solo di questi gruppi di piante). Qualora la mortalità superi tale percentuale solo su parte dell'impianto, la decadenza sarà pronunciata solo per quest'ultima. Tuttavia, qualora la percentuale di fallanze sia superiore al 10% il beneficiario è tenuto a sostituire nella prima stagione utile le fallanze e l'Ufficio attuatore effettuerà dei sopralluoghi successivi al fine di verificare l'adempimento;</li> <li>la superficie impiantata, al netto delle aree con piante morte (vedi punto d) è inferiore alla superficie minima del lotto (1.000 mq) o dell'impianto (5.000 mq).</li> </ol> <p>In tutti i suddetti casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già versati. Il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di finanziamento per la Misura 221 per il bando aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente.</p> <p>L'Ufficio attuatore potrà riconoscere cause di forza maggiore, solo se debitamente segnalate e dimostrate da parte del beneficiario.</p>
RECESSO TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	E	<p>Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale o totale, dagli impegni conseguenti al ricevimento degli aiuti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. La domanda di recesso o di rinuncia anticipata devono essere inviate all'Ufficio attuatore competente. Sia il recesso sia la rinuncia anticipata comportano la restituzione delle somme percepite e dei relativi interessi, a meno che recesso o rinuncia anticipata non avvengano per cause di forza maggiore.</p> <p>Anche per le richieste di cambio del beneficiario ("trasferimento degli impegni") deve essere presentata una domanda che darà luogo all'apertura di un nuovo procedimento. Se il beneficiario subentrante dovesse avere un diverso stato giuridico rispetto al beneficiario cedente, gli aiuti di manutenzione e di mancato reddito (premi) vengono ricalcolati in base allo stato giuridico del subentrante, ma solo qualora ciò comporti una riduzione dell'importo finanziario dei premi da erogare.</p> <p>Inoltre, il beneficiario subentrante deve impegnarsi per iscritto a mantenere gli impegni fino alla loro conclusione.</p>
OBBLIGHI PERIODO D'IMPEGNO	NEL	<p><b>Impegni essenziali</b></p> <p>Sono gli impegni il cui mancato rispetto comporta la decadenza totale o parziale della domanda, per fallimento di una parte o di tutto l'impianto, essi sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la realizzazione dell'intervento conformemente alle finalità del PSR e del presente regolamento, nonché nel rispetto del progetto approvato dall'Ufficio attuatore;</li> <li>mantenimento dell'impianto per il ciclo di permanenza previsto per ogni intervento e per il quale è stato pagato il contributo d'impianto;</li> <li>obbligo di evitare il fallimento dell'impianto;</li> <li>divieto ad effettuare coltivazioni o pascolo sulla superficie oggetto di impianto. Sono ammesse tuttavia, previa comunicazione all'Ufficio attuatore, coltivazioni di limitate superfici con finalità di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari (es. orti familiari); <ul style="list-style-type: none"> <li>l'allevamento di animali da cortile di piccola taglia con finalità di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari;</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le colture a perdere per la fauna selvatica.</li> </ul> <p>In tutti i casi, coltivazioni ed allevamenti non devono causare danni diretti o indiretti alle piantagioni.</p> <p><b>Impegni accessori</b></p> <p>Sono gli impegni il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di penalità che consistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso in cui il beneficiario abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o il mancato reddito, in una riduzione percentuale degli aiuti di manutenzione e di mancato reddito per l'annualità in esame;</li> <li>• nel caso in cui il beneficiario non abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o il mancato reddito, in una restituzione percentuale del contributo per le spese di impianto già erogato.</li> </ul> <p>Le percentuali di restituzione si ottengono dalla somma delle riduzioni corrispondenti a gravità, portata, durata e frequenza che verranno indicate in dettaglio in un successivo regolamento sui controlli.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) obbligo di sostituzione delle fallanze entro la prima stagione utile successiva alla morte. Tale obbligo si applica per i primi 3 anni negli interventi di tipo 1 e nel primo anno per quelli di tipo 2 quando le piante morte superano il 10% del totale;</li> <li>b) controllo delle infestanti: mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature o diserbo chimico localizzato; quest'ultima operazione deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio attuatore. Le infestanti devono avere una presenza tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo ottimale delle piante. La pacciamatura plastica non deve essere danneggiata con le operazioni di manutenzione;</li> <li>c) potature di formazione e di allevamento al fine di produrre legname di qualità, l'impegno è obbligatorio per gli interventi di tipo 1a e 2, e per gli interventi di tipo 1b quando espressamente previsto dal piano di coltura e di conservazione. L'obbligo della potatura si applica alle piante principali e accessorie paracadute;</li> <li>d) difesa fitosanitaria obbligatoria in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento, nel caso di uso di prodotti fitosanitari per avversità gravi è necessario chiedere preventivamente all'Ufficio attuatore l'autorizzazione all'intervento;</li> <li>e) diradamenti ed eliminazione della doppia pianta. L'eliminazione della doppia pianta deve essere effettuata di regola entro il 4°-5° anno. I diradamenti o le ceduzioni sono intesi a ridurre il numero delle piante sulla base di accurati criteri di selezione, valutando con precisione le caratteristiche delle singole piante e scegliendo con cura quelle da abbattere. Si effettuano di norma nei popolamenti già abbastanza cresciuti, in cui i singoli soggetti si sono già differenziati per crescita o conformazione. I diradamenti e le utilizzazioni devono essere preceduti dalla presentazione di una segnalazione all'Ufficio attuatore;</li> <li>f) raccolta e smaltimento a norma di legge della pacciamatura non biodegradabile, entro il quinto anno dall'impianto, delle protezioni individuali e delle recinzioni, quando hanno esaurito le loro funzioni;</li> <li>g) quando sono impiegati dei tutori è obbligatorio effettuare un controllo periodico delle legature ed evitare danni o strozzature alle piante, quando i sostegni hanno esaurito la loro funzione si deve procedere all'asportazione.</li> </ol>
CONTROLLI	<p>I controlli sono effettuati nel rispetto del Reg. (CE) N. 796/2004 e del Reg. (CE) N. 1975/2006, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra Organismo pagatore e Autorità di gestione.</p> <p>Al fine del controllo delle perizie asseverate di cui agli articoli 37 e 43 è sorteggiato annualmente un campione rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.</p> <p>Ai sensi del Reg. (CE) 1975/2006, articolo 4, paragrafo 3, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo.</p> <p>Le modalità dei controlli e dell'applicazione delle sanzioni verranno indicate in un successivo regolamento specifico.</p>

## DESCRIZIONE SPECIFICA PER OGNI TIPO D'INTERVENTO

## INTERVENTO 1A – ARBORETI DA LEGNO

## DESCRIZIONE INTERVENTO

Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di arboreti finalizzati principalmente a produrre legno utilizzando specie ritenute adatte per questo scopo. La progettazione, realizzazione e conduzione di questo tipo d'impianti deve essere conforme alle indicazioni contenute nelle "Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni da legno" prodotte dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Gli impianti devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costituiti da popolamenti di latifoglie autoctone adatte al sito d'impianto. Tuttavia, in considerazione delle innegabili capacità produttive di alcune specie esotiche, oltre alle specie autoctone è consentito l'uso delle seguenti specie legnose storicamente naturalizzate negli ambienti agricoli di pianura: Pioppi ibridi (*Populus x euroamericana*), Platano ibrido (*Platanus x acerifolia*), Robinia pseudoacacia, Paulownia tomentosa, Noce comune (*Juglans regia*) e Noce nero (*Juglans nigra*), Gelso (*Morus nigra*). Non è comunque consentito l'impianto di Robinia pseudoacacia in prossimità di boschi planiziali relitti, dove la specie non è presente o dove la sua presenza viene contrastata, per una distanza di almeno 200 metri dal perimetro esterno del bosco esistente;
- essere costituiti da piante arboree principali, accompagnate o meno da accessorie. Le piante principali sono quelle che all'interno dell'impianto forniscono il prodotto legnoso più pregiato, quelle accessorie sono destinate ad "accompagnare" le principali, favorendone il corretto accrescimento. Negli impianti è possibile usare anche i Pioppi ibridi, nel limite massimo di 90 piante per ettaro. Nell'impianto è possibile prevedere anche delle piante accessorie paracadute, inizialmente destinate a favorire la crescita delle principali ma che sono in grado di sostituirle in caso di insuccesso di queste ultime. A seguito del taglio per diradamento o utilizzazione, le piante accessorie e le accessorie paracadute, Pioppi ibridi compresi, non possono essere sostituite se non con specie arbustive;
- le specie arbustive possono essere usate nel limite massimo del 25% del totale delle piante;
- se vengono utilizzate piante principali e piante accessorie paracadute devono appartenere ad almeno due diverse specie arboree ed essere in grado di produrre legname di qualità, prevalentemente per segati o tranciatura;
- nel caso di impianti governati a ceduo, la ceduzione potrà avvenire solo in periodo di riposo vegetativo e dopo il quinto anno dall'impianto;
- in tutti gli impianti destinati alla produzione di legno di pregio deve essere prevista la doppia pianta; tale tecnica consiste nel mettere a dimora nel sito prescelto due piante principali della stessa specie nobile, preferibilmente di provenienza genetica differente, a distanza di 0,50 – 2 m l'una dall'altra al fine di selezionare l'esemplare migliore dopo i primi anni di crescita (entro il quinto anno). Solo una delle due piante può essere conteggiata come pianta principale, l'altra – pur essendo una pianta accessoria paracadute – può essere conteggiata solo come pianta accessoria.

La densità minima è di 500 piante/ettaro, di cui almeno 70 piante/ettaro appartenenti a piante arboree principali a ciclo lungo, a queste si possono sommare piante arboree "accessorie paracadute" e accessorie semplici, queste ultime sia di tipo arboreo sia arbustivo.

Le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza minima di :

- 7 metri da altre piante principali a ciclo lungo, da Pioppi ibridi o da Paulownia;
- 4 metri da piante accessorie delle seguenti specie: Frassino maggiore e ossifillo, Aceri montano e riccio, Platano ibrido, Pioppo bianco, Salice bianco, Olmo campestre, Robinia, Gelso, Ontani;
- 3 metri da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le accessorie paracadute;
- 2 metri da piante accessorie arbustive.

Durata minima del mantenimento dell'impegno è di 15 anni a partire dal collaudo dell'impianto.

Non sono ammessi costi per la fornitura ed installazione di pali tutori, mentre sono ammissibili, esclusivamente per le piante principali, spese per sostegni leggeri e temporanei e per le

protezioni individuali.

Per i primi anni d'impianto possono venire impiegati anche materiali pacciamanti, in questo caso si raccomanda l'uso di teli organici biodegradabili certificati, attualmente disponibili in commercio (ad es. l'amido complessato plastificato - vedi normativa UNI EN 14995 e Legge 217 del 2006, allegato 6).

Se invece si usano materiali pacciamanti non biodegradabili è obbligatorio l'impiego di film plastici di lunga durata, in modo da consentire, entro il 5° anno, la raccolta e lo smaltimento a norma di legge; per tali operazioni obbligatorie non è prevista l'erogazione di nessun aiuto.

Allegato 1

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO  
PER L'IMPIANTO DI 1 ETTARO DI ARBORETO DA LEGNO**

densità media 900 piante /ha

	Operazione	Prezzo max lavori in economia	Prezzo max con fattura	Unità di misura	Quantità	Costo max ammissibile in economia Euro/ha	Costo max ammissibile con fattura Euro/ha
1	Ripuntatura profonda 80-100 cm con passaggi alla distanza di 1 metro	solo fattura	300,00	ha	1,00		300,00
2	Fornitura e distribuzione di letame bovino maturo	4,25	5,00	t	50,00	212,50	250,00
3	Aratura profonda 30 cm	212,50	250,00	ha	1,00	212,50	250,00
4	Erpicazione 2 passaggi	106,25	125,00	ha	1,00	106,25	125,00
5	Tracciamento filari e segnature buche	0,51	0,60	pianta	900,00	459,00	540,00
6	Acquisto telo pacciamante plastico non biodegradabile di lunga durata (2.600 ml x 1,2 ml = 3.100 mq/ha)	solo fattura	0,20	metro lineare	2.600,00		520,00
7	Stesura pacciamatura (3.100 mq/ha)	0,17	0,20	metro lineare	2.600,00	442,00	520,00
8	Acquisto piantine forestali a radice nuda	solo fattura	0,90	pianta	900,00		810,00
9	Apertura buche e messa a dimora piantine	1,28	1,50	pianta	900,00	1.147,50	1.350,00
10	Semina prato polifita negli interfilari	153,00	180,00	ha	1,00	153,00	180,00
11	<b>Totale lavori (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>						<b>4.845,00</b>
12	Spese generali (max 10% di 11)						484,50
13	<b>Totale generale (11+12)</b>						<b>5.329,50</b>

Per il riconoscimento della spesa per la fornitura e distribuzione di letame deve essere prodotta fattura da tutte le ditte richiedenti che non sono dotate di allevamento bovino o equino.

In qualsiasi caso l'importo massimo dell'aiuto è di 6.000 Euro/ettaro.

**INTERVENTO 1B - BOSCHI NATURALIFORMI**

DESCRIZIONE INTERVENTO	
	Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di boschi misti con finalità multiple comprese quelle per la produzione di legname, al fine di riqualificare le aree agricole più intensamente coltivate. La realizzazione e conduzione dovrà essere finalizzata ad ottenere popolamenti forestali che per densità, composizione e struttura dovranno essere fisionomicamente simili a quelli originari della pianura friulana.

	<p>Gli impianti devono essere costituiti da popolamenti di specie arboree ed arbustive di latifoglie autoctone e caratteristiche della stazione in esame; le piante arbustive sono indispensabili ma non devono superare il 25% del numero totale di piante utilizzate e, se non vengono posizionate per un preciso compito di accompagnamento delle specie arboree, devono essere dislocate lungo i margini dell'impianto o lungo i corsi d'acqua, la viabilità, ecc .</p> <p>Non è mai ammesso l'utilizzo di specie esotiche anche se storicamente naturalizzate e diffuse in regione.</p> <p>Per tutto il periodo d'impegno l'impianto deve essere governato ad alto fusto, salvo le necessità di intervenire con diradamenti da effettuarsi solo dopo il quinto anno di vegetazione.</p> <p>Densità minima dell'impianto è di 1.100 piante/ettaro, tuttavia si raccomanda un impianto di almeno 1.300 piante/ettaro.</p> <p>Durata minima del mantenimento dell'impegno è di 15 anni a partire dal collaudo dell'impianto.</p> <p>Non sono ammessi costi per la fornitura ed installazione di pali tutori, mentre sono ammissibili, esclusivamente per le piante principali, spese per sostegni leggeri e temporanei e per le protezioni individuali.</p> <p>Per i primi anni d'impianto possono venire impiegati anche materiali pacciamanti, in questo caso si raccomanda l'uso di teli organici biodegradabili oggi disponibili in commercio (ad es. l'amido complessato plastificato - vedi normativa UNI EN 14995 e Legge 217 del 2006, allegato 6).</p> <p>Se invece si usano materiali pacciamanti non biodegradabili è obbligatorio l'impiego di film plastici di lunga durata, in modo da consentire, entro il 5° anno, la raccolta e lo smaltimento a norma di legge; per tali operazioni obbligatorie non è prevista l'erogazione di nessun aiuto.</p>
--	---

Allegato 2 <b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO</b> <b>PER L'IMPIANTO DI 1 ETTARO DI BOSCO NATURALIFORME</b> densità media 1300 piante/ha							
	Operazione	Prezzo max lavori in economia	Prezzo max con fattura	Unità di misura	Quantità	Costo max ammissibile e in economia Euro/ha	Costo max ammissibile con fattura Euro/ha
1	Ripuntatura profonda 80-100 cm con passaggi alla distanza di 1 metro	solo fattura	300,00	ha	1,00		300,00
2	Fornitura e distribuzione di letame bovino maturo	4,25	5,00	t	50,00	212,50	250,00
3	Aratura profonda 30 cm	212,50	250,00	ha	1,00	212,50	250,00
4	Erpicatura 2 passaggi	106,25	125,00	ha	1,00	106,25	125,00
5	Tracciamento filari e segnature buche	0,51	0,60	pianta	1.300,00	663,00	780,00
6	Acquisto telo pacciamante plastico non biodegradabile di lunga durata (2.600 ml x 1,2 ml = 3.100 mq/ha)	solo fattura	0,20	metro lineare	2.600,00		520,00
7	Stesura pacciamatura (3.100 mq/ha)	0,17	0,20	metro lineare	2.600,00	442,00	520,00

8	Acquisto piantine forestali a radice nuda	solo fattura	0,90	pianta	1.300,00		1.170,00
9	Apertura buche e messa a dimora piantine	1,28	1,50	pianta	1.300,00	1.657,50	1.950,00
10	Semina prato polifita negli interfilari	153,00	180,00	ha	1,00	153,00	180,00
11	<b>Totale lavori (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>						<b>6.045,00</b>
12	Spese generali (max 10% di 11)						604,50
13	<b>Totale generale (11+12)</b>						<b>6.649,50</b>

Per il riconoscimento della spesa per la fornitura e distribuzione di letame deve essere prodotta fattura da tutte le ditte richiedenti che non sono dotate di allevamento bovino o equino.

In qualsiasi caso l'importo massimo dell'aiuto all'impianto è di 6.000 Euro/ettaro.

INTERVENTO 2 – IMPIANTI A CICLO BREVE	
<u>DESCRIZIONE INTERVENTO</u>	<p>Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di arboreti specializzati a produrre legno utilizzando specie a rapido accrescimento coltivate a ciclo breve ed adatte al sito d'impianto.</p> <p>Densità :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minima 200 piante/ettaro, massima 330 piante/ettaro.</li> </ul> <p>Gli impianti devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• costituiti da popolamenti arborei a rapido accrescimento, cioè con specie o cloni che raggiungono la maturità di taglio con un turno superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni;</li> </ul> <p>Durata minima del mantenimento dell'impegno è di 8 anni a partire dal collaudo dell'impianto.</p>

Allegato 3

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO  
PER L'IMPIANTO DI 1 ETTARO DI PIOPPETO CLONALE  
densità media 280 piante/ha**

	Operazione	Prezzo max lavori in economia	Prezzo max con fattura	Unità di misura	Quantità	Costo max ammissibile in economia Euro/ha	Costo max ammissibile e con fattura Euro/ha
1	Ripuntatura profonda 80-100 cm con passaggi alla distanza di 1 metro	solo fattura	300,00	ha	1,00		300,00



2	Fornitura e distribuzione di letame bovino maturo	4,25	5,00	t	50,00	212,50	250,00
3	Aratura profonda 30 cm	212,50	250,00	ha	1,00	212,50	250,00
4	Erpicatura 2 passaggi	106,25	125,00	ha	1,00	106,25	125,00
5	Tracciamento filari e segnature buche	0,51	0,60	pianta	280,00	142,80	168,00
6	Apertura buche	0,51	0,60	pianta	280,00	142,80	168,00
7	Acquisto pioppelle di 2 anni	solo fattura	3,40	pianta	280,00		952,00
8	Messa a dimora pioppelle di 2 anni	1,53	1,80	pianta	280,00	428,40	504,00
9	<b>Totale lavori A (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>						<b>2.717,00</b>
10	Spese generali (max 10% di 9)						271,70
11	<b>Totale generale B (9+10)</b>						<b>2.988,70</b>

Per il riconoscimento della spesa per la fornitura e distribuzione di letame deve essere prodotta fattura da tutte le ditte richiedenti che non sono dotate di allevamento bovino o equino.

Per gli interventi di tipo 2, a rapido accrescimento, che aderiscono a un sistema di certificazione per la gestione forestale sostenibile l'importo massimo dell'aiuto per l'impianto è di 2.500 Euro/ettaro, mentre suddetto importo massimo viene ridotto a 1.500,00 Euro/ha per gli interventi di tipo 2 che non aderiscono a un sistema di certificazione.

Allegato 4				
ELENCO PREZZI				
per forniture o servizi non previsti nei computi metrici di riferimento				
Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo per lavori fatturati)
<b>300</b>	<b>FORNITURA DELLE PIANTINE</b>			
304	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 120 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,60
306	Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 2,00
<b>400</b>	<b>OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA</b>			
<b>403</b>	Scavo buca e messa a dimora di piantine forestali in contenitore su terreno precedentemente lavorato	n°	€ 1,28	€ 1,50
<b>405</b>	Messa a dimora di pioppelle di 1 anno con l'ausilio di una trivella montata su trattore	n°	€ 0,85	€ 1,00

<b>500</b>	<b>PACCIAMATURE</b>			
<b>501</b>	Fornitura telo pacciamante organico biodegradabile certificato (amido complessato plastificato-vedi normativa UNI EN 14995 e Legge 217 del 2006, allegato 6) durata 12 mesi, spessore 0,06 mm, larghezza di 120 cm	m	E' necessario presentare la fattura	€ 0,50
<b>502</b>	Posa telo pacciamante (voce di costo precedente)	m	€ 0,17	€ 0,20
<b>503</b>	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici non biodegradabili di lunga durata dello spessore di almeno 0,08 mm e dimensioni di 120x120 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,30
<b>504</b>	Posa quadrati plastici pacciamanti (voce di costo precedente)	n°	€ 0,73	€ 0,86
<b>509</b>	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale organico biodegradabile certificato di diametro o lato oltre 50 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,80
<b>510</b>	Posa dischi o quadrati pacciamanti (voce di costo precedente)	n°	€ 0,60	€ 0,70
<b>600</b>	<b>PROTEZIONI INDIVIDUALI E SOSTEGNI PER LE PIANTINE</b>			
<b>601</b>	Fornitura e posa di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,74
<b>603</b>	Fornitura e posa di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza tra 60 e 100 cm	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,16
<b>605</b>	Fornitura e posa di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza fino a cm 100	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,77
<b>607</b>	Fornitura e posa di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza superiore a cm 100	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 2,30
<b>609</b>	Fornitura e posa di cannuce in bambù per sostegno piantine o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 m)	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,44
<b>611</b>	Fornitura e posa di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 m)	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,67
<b>700</b>	<b>OPERAZIONI ACCESSORIE</b>			
<b>701</b>	Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini	m	E' necessario presentare la fattura	€ 5,81
<b>702</b>	Posa voce di costo precedente	m	€ 2,13	€ 2,50
<b>703</b>	Fornitura di targa informativa in legno completa di supporti occorrenti, delle scritte necessarie all'individuazione dell'ente finanziatore (Unione Europea) ed erogatore (Regione Autonoma FVG) e della descrizione dell'intervento	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 325,00
<b>704</b>	Posa voce di costo precedente	n°	€ 63,75	€ 75,00

### Scheda della misura 223 - Imboschimento di terreni non agricoli

FINALITÀ OBIETTIVI	<p>E Con questa misura s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• favorire una gestione dello spazio rurale più compatibile con il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali in particolare acqua, suolo e aria;</li> <li>• favorire la biodiversità floristica e faunistica negli ambienti intensamente coltivati favorendo la ricostituzione di sistemi ecologici diversificati e complessi e le reti ecologiche di collegamento;</li> <li>• migliorare il paesaggio rurale e influenzare positivamente il microclima locale nelle aree di pianura povere di vegetazione legnosa;</li> <li>• contribuire alla protezione dell'ambiente, ridurre l'impatto delle avversità ambientali, contenere i fenomeni di lisciviazione dei suoli e l'inquinamento idrico diffuso;</li> <li>• mitigare i cambiamenti climatici globali riducendo l'effetto serra tramite l'assorbimento e la fissazione del carbonio atmosferico;</li> <li>• favorire la diffusione in ambito agricolo di popolamenti forestali compresi quelli con specie legnose a rapido accrescimento;</li> <li>• contribuire alla produzione legnosa di qualità dal fuori foresta, di legna da ardere e legno cippato con finalità energetiche ed industriali;</li> <li>• favorire la diversificazione delle attività aziendali e dei redditi agricoli.</li> </ul>
RICHIEDENTI	Possono presentare domanda di aiuto proprietari o possessori di terreni, imprese agricole, altre persone fisiche e giuridiche di diritto privato, Enti pubblici, sia in forma singola che associata.
REQUISITI	Il richiedente deve avere la proprietà o il possesso del terreno per l'intero periodo d'impegno.
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>La misura concerne l'imboschimento con alberi o arbusti, in mescolanza tra loro o in purezza, di superfici non agricole, compatibili con le condizioni ecologiche ed ambientali della stazione. Le tipologie d'intervento finanziabili sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Impianti a ciclo lungo</u> con durata dell'impegno di 15 anni.             <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. <u>Arboreti da legno</u> realizzati con la mescolanza di piante principali e accessorie, con finalità ambientali e produttive;</li> <li>1b. <u>Boschi naturaliformi</u> realizzati con le specie forestali indigene dell'area di pianura, con finalità ambientali, paesaggistiche, protettive, ricreative e produttive;</li> </ol> </li> <li>2. <u>Impianti a rapido accrescimento</u> (in genere pioppeti), con durata dell'impegno di 8 anni.</li> </ol> <p>Tutti gli interventi sopra descritti non sono considerati bosco ai sensi della legge forestale LR 09/2007.</p> <p>L'impianto può essere realizzato a pieno campo o in forma lineare; l'impianto è definito lineare quando si sviluppa lungo un asse prevalente (corso d'acqua, strada, bordo di un appezzamento, ecc.) e presenta una lunghezza pari ad almeno 10 volte la larghezza.</p> <p>Gli impianti lineari possono essere costituiti da uno o più filari continui e paralleli di lunghezza minima di 300 metri, nel caso di un filare singolo, per il calcolo della superficie netta d'impianto, viene considerata una larghezza di 6 metri, mentre nel caso di impianti lineari a più file si procede alla misura effettiva della larghezza.</p> <p>Gli impianti di piante micorrizate con funghi o tartufi sono ascrivibili all'intervento 1.</p> <p>Gli impianti di arbusteti sono ascrivibili all'intervento 2.</p> <p>La superficie netta dell'impianto deve essere maggiore o uguale a 5.000 mq, anche non accorpata, con corpi minimi di almeno 1.000 mq. Possono essere consentiti impianti di superficie netta inferiore a 5.000 mq, ma comunque superiore a 3.000 mq, esclusivamente per l'ampliamento di piantagioni contigue dello stesso tipo realizzate nelle passate programmazioni ai sensi del Reg. CEE 2080/92 o del Reg. CE 1257/99.</p> <p>La superficie netta d'impianto si ottiene sommando l'area effettivamente occupata dalle piante più una fascia perimetrale di 3 metri di larghezza; possono essere considerate superfici nette d'impianto eventuali aree non occupate da piante, gestite con finalità faunistiche o</p>

		<p>naturalistiche (es. prato stabile, piccole zone umide, avallamenti o scoline) fino ad un massimo del 10% della superficie occupata dalle piante. Gli elementi e i manufatti (es. strade interpoderali, canali, servitù) che attraversano l'area occupata dalle piante possono non essere considerati elementi di discontinuità nel calcolo della superficie minima del lotto, pur non essendo computabili nel calcolo della superficie netta d'impianto.</p> <p>Per i richiedenti che intendono realizzare impianti aderendo al sistema di certificazione per una gestione forestale sostenibile è obbligatorio il mantenimento di detta certificazione almeno fino a tutto l'anno 2013.</p> <p>Gli interventi e le loro manutenzioni dovranno essere realizzati con specie, materiali e tecniche compatibili con le condizioni ambientali del luogo, in particolare del clima, del suolo e delle risorse idriche, nonché nel rispetto della vegetazione naturale circostante.</p> <p>Gli impianti finanziati dovranno essere realizzati sulla base di progetti redatti in conformità ai piani urbanistici e alle norme vigenti in materia ambientale, dovranno altresì rispettare le condizioni ecologiche della stazione e contribuire positivamente alla biodiversità, alla protezione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee.</p>
INTERVENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI	A	<p>Nelle aree Natura 2000 e nelle aree naturali protette ai sensi della L.R. n. 42/1996 sono ammessi solo gli interventi di tipo 1b, che dovranno comunque essere sottoposti preventivamente a valutazione d'incidenza.</p> <p>L'aiuto per la realizzazione degli impianti non può essere inferiore a 1.000 euro.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	NON	<p>a) piantagioni di abeti natalizi;</p> <p>b) piantagioni su prati e pascoli stabili definiti ai sensi della L.R. n. 9/2005, in zone umide, aree golenali o site all'interno degli argini dei fiumi e in zone sottoposte a vincolo idrogeologico. Nelle aree golenali possono essere consentiti interventi esclusivamente di tipo 2, purché in possesso di autorizzazione idraulica rilasciata dall'Autorità competente;</p> <p>c) impianti su terreni a bosco ai sensi della legge regionale 09/2007 art.6;</p> <p>d) impianti di specie legnose da legno utilizzati con turni inferiori a 5 anni;</p> <p>e) impianti che utilizzano specie non adatte alle condizioni ecologiche locali.</p>
TIPI E INTENSITA' DEGLI AIUTI		<p><u>Aiuto per l'impianto</u></p> <p>L'aiuto per l'impianto sarà commisurato a consuntivo all'effettiva entità e tipologia degli interventi, esso è concesso sotto forma di rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente calcolato in percentuale sull'importo rendicontato e documentato da fatture di spesa o da dichiarazioni per i lavori in economia consentiti.</p> <p>L'aiuto per l'impianto è calcolato sul costo totale ammesso dell'investimento applicando i limiti percentuali massimi contenuti nella Tabella A.</p>

Tabella A

RICHIEDENTE	TIPOLOGIA INTERVENTO	APPROCCIO SINGOLO	APPROCCIO COLLETTIVO	APPROCCIO INTEGRATO
Privato	1	60%	65%	70%
Privato	2	45%	55%	65%
Pubblico	1 e 2	90%	90%	90%

Per i diversi tipi d'intervento i livelli di aiuto massimi concedibili per l'impianto sono sintetizzati nella Tabella B.

Tabella B

TIPO INTERVENTO	AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE A ETTARO PER L'IMPIANTO
1a	6.000,00 Euro
1b	6.000,00 Euro
2 con certificazione forestale	2.500,00 Euro
2 senza certificazione forestale	1.500,00 Euro

COSTI AMMISSIBILI	<p>Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario e documentate mediante fatture o altra documentazione considerata probatoria. Le spese generali e tecniche sono ammesse fino ad un massimo del 10%, dell'importo dei lavori di realizzazione degli impianti, esclusa IVA e oneri previdenziali.</p> <p><u>Aiuto massimo concedibile</u></p> <p>Per ciascuna domanda di aiuto, anche se riguarda più di una tipologia d'intervento, non può essere concesso un aiuto per le spese d'impianto superiore a 150.000,00 €.</p> <p>L'approvazione del progetto e del relativo costo totale ammissibile a finanziamento, stabiliti a seguito dell'istruttoria dell'Ufficio attuatore, faranno da riferimento per la quantificazione massima dell'aiuto concedibile.</p> <p><u>Cumulabilità degli aiuti</u></p> <p>E' esclusa la possibilità di cumulo con qualsiasi premio PAC in quanto gli interventi sono realizzati su terreni non agricoli.</p> <p><u>Lavori eseguiti in proprio e forniture in natura</u></p> <p>Fatto salvo quanto disposto all'art. 38, i lavori eseguiti in proprio possono essere riconosciuti come costi ammissibili, nel limite massimo imposto dall'art. 54, comma 2 del Regolamento CE n. 1974/2006. I lavori in economia potranno essere riconosciuti esclusivamente se presenti fra le voci di costo del computo metrico di riferimento (Allegati 1, 2 o 3) o del prezzario (Allegato 4), nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata "Prezzo massimo per i lavori in economia".</p> <p>Per il pagamento dei suddetti lavori deve essere prodotta un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e dal professionista direttore dei lavori, con un prospetto analitico di calcolo delle quantità e del tipo di prestazione con l'applicazione di importi unitari inferiori o uguali a quelli inseriti nel computo metrico o nel prezzario allegati.</p>
PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI	<p>Per garantire un'adeguata informazione e pubblicità gli interventi che comportino un costo totale superiore a 50.000,00 euro dovranno essere dotati di una apposita targa informativa o cartello evidenziante:</p> <p>a) la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui all'allegato VI del Reg. CE n. 1974/06;</p> <p>b) la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali".</p> <p>Sudette informazioni devono occupare almeno il 25% dello spazio della targa, mentre il restante spazio deve essere usato per la descrizione dell'intervento in cui deve essere messo in evidenza l'ente finanziatore (Unione Europea) ed erogatore (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).</p>
LOCALIZZAZIONE E DURATA DEGLI INTERVENTI	<p>La misura si applica nel periodo 2007 - 2013 per interventi da realizzare in Friuli Venezia Giulia su terreni agricoli che ricadono all'interno delle aree rurali A, B, B1 e C ad esclusione delle zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE 273/75, così come definito nei paragrafi 3.1.2 e 3.2.3 e degli Allegati 1 e 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.</p> <p>I terreni su cui realizzare l'impianto devono essere considerati non agricoli, ossia non devono godere o aver goduto negli anni precedenti dei premi previsti ai sensi del Reg. CE 1782/2003, riportati nella Domanda Unica di Pagamento, in particolare sono esclusi i terreni che nei due anni precedenti a quello in cui viene presentata la domanda di aiuto, sono stati interessati dalle seguenti colture: seminativi o altre colture avvicendate, colture orticole, frutteti, vigneti.</p> <p>I terreni su cui realizzare gli impianti possono essere costituiti da incolti, purché tali aree non siano occupate da vegetazione legnosa spontanea di età superiore a 5 anni.</p>
UFFICIO ATTUATORE	ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE COMPETENTE PER TERRITORIO
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ALLA DOMANDA DI AIUTO	<p>Fatto salvo quanto specificato all'art. 37, alla domanda di aiuto si dovrà allegare la seguente documentazione:</p> <p>1) <b>Autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà o pareri di compatibilità</b>, riferiti alla situazione del giorno di presentazione della domanda, e relativi a:</p> <p>a) titolo di proprietà dei terreni oggetto dell'intervento;</p> <p>b) autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, ad effettuare gli interventi;</p>

- c) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
- d) autocertificazione attestante la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
- e) la condizione di recuperabilità / non recuperabilità dell'IVA;
- f) parere di compatibilità, rilasciato dall'autorità competente, del progetto d'impianto e di conduzione con il piano regolatore comunale, con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000 quando presenti o in alternativa valutazione favorevole d'incidenza, con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti. Il parere di compatibilità con gli strumenti urbanistici può essere sostituito da apposita dichiarazione del professionista incaricato;
- g) dichiarazione del richiedente in merito alla qualità non agricola delle superfici interessate, per le due annate agrarie precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- h) per gli interventi di tipologia 2 che aderiscono ad un sistema di certificazione forestale, copia dell'attestato di certificazione forestale con relativo codice, o in alternativa copia della domanda di adesione al sistema;
- i) per le persone di diritto pubblico, l'atto di impegno relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione e relativo all'effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare nei primi 5 anni di vita degli impianti;

- 2) **Progetto d'impianto e di conduzione**, redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente;

I tecnici abilitati a redigere il progetto, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica durante la vita dell'impianto sono:

- i dottori forestali e i dottori agronomi;
- i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per i progetti di impianti di tipo 1a da realizzare in aziende con superficie aziendale non superiore a 15 ettari e per qualsiasi progetto di impianto di tipologia 2.

Le scelte progettuali devono essere conformi alle indicazioni contenute nelle "Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni da legno" prodotte dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Il progetto d'impianto deve contenere:

- a) **localizzazione del territorio** oggetto dell'intervento mediante:
  - corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e in scala 1:5.000, riportante l'area oggetto dell'intervento;
  - estratto di mappa delle superfici interessate, prodotto in un'unica tavola;
  - dati catastali (comune, foglio e mappale) con indicazione dell'esatta estensione delle superfici nette interessate dall'impianto.
- b) il progetto deve sviluppare la descrizione delle seguenti informazioni:
  - **obiettivi dell'intervento**, contesto socio-economico, esigenze e finalità aziendali, prodotti legnosi ricavabili, effetti sul territorio e sull'ambiente;
  - **caratteristiche stazionali e territoriali**, con inquadramento climatico, geo-pedologico e vegetazionale;
  - **criteri di scelta delle specie**, da motivare dettagliatamente in base alle loro attitudini ecologiche e selvicolturali, indicando anche le varietà ed eventualmente i cloni;
  - lo **schema d'impianto** con una rappresentazione grafica chiara si deve indicare la dislocazione sul terreno delle varie piante, con le distanze tra di loro e l'elenco delle specie suddivise per tipo;
  - le **caratteristiche del materiale vivaistico** da impiegare, le modalità di **preparazione del terreno e di messa a dimora delle piante**, con la relativa epoca d'intervento;
  - nel progetto deve essere fatto riferimento al rispetto delle prescrizioni sulle servitù di metanodotto, elettrodotto e di ogni altra opera che le preveda, nonché alle fasce di

salvaguardia dalle strade comunali, provinciali, statali e autostrade previste dal codice della strada.

c) **Computo metrico estimativo** dei lavori.

d) **Piano di coltura e conservazione**, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso (cure colturali post-impianto, risarcimenti, modalità e frequenza del controllo delle infestanti, lavorazioni superficiali, potature, gestione dei tutori e delle protezioni individuali, prevenzione e contenimento delle patologie, irrigazioni di soccorso, concimazioni, eccetera). Per gli interventi di tipo 1a, nel Piano di coltura e conservazione deve essere dato particolare risalto alle principali tecniche di potatura da adottare per la produzione di fusti di qualità, dovranno inoltre essere fornite tutte le informazioni utili per procedere con gli eventuali diradamenti. Il turno minimo di utilizzazione delle varie piante impiegate, principali e accessorie, con i rispettivi diametri minimi di recidività. Vanno previsti anche i vari accorgimenti da seguire per ridurre il rischio di fallimento dell'impianto e le possibili soluzioni da prendere in seguito alla comparsa dei primi segnali di difficoltà.

3) **Progetto esecutivo**

Le persone giuridiche di diritto pubblico devono presentare, prima dell'inizio dei lavori, all'Autorità competente anche il progetto esecutivo, che deve contenere:

- capitolato, elenco prezzi ed elaborati cartografici;
- indicazione di eventuali modifiche di dettaglio agli elaborati del progetto definitivo;
- se necessario, piano della sicurezza ai sensi della d. lgs. 494/1996;
- provvedimento di approvazione del progetto;
- modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori.

#### FASE ISTRUTTORIA

PRIORITA' PUNTEGGI	E	<p>L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda di aiuto assume all'interno della graduatoria.</p> <p>I punti, previsti nelle diverse categorie sotto riportate, sono cumulabili.</p> <p>In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si considerano validi i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.</p>																																
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">a) <b>Tipo d'intervento</b></th> <th style="text-align: right;"><b>Punti</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Boschi naturaliformi</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Arboreti da legno misti con piante principali e piante accessorie</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Arboreti da legno (diversi da sopra)</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Impianti a rapido accrescimento con certificazione forestale</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">b) <b>Forma dell'impianto</b></th> <td></td> </tr> <tr> <td>Impianti lineari</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">c) <b>Tipo di pacciamatura</b></th> <td></td> </tr> <tr> <td>Pacciamatura organica biodegradabile certificata</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">d) <b>Tipo di beneficiario</b></th> <td></td> </tr> <tr> <td>IAP</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Enti pubblici</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>IA e Privati</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> </tbody> </table>	a) <b>Tipo d'intervento</b>	<b>Punti</b>	Boschi naturaliformi	10	Arboreti da legno misti con piante principali e piante accessorie	8	Arboreti da legno (diversi da sopra)	5	Impianti a rapido accrescimento con certificazione forestale	5	 		b) <b>Forma dell'impianto</b>		Impianti lineari	10	 		c) <b>Tipo di pacciamatura</b>		Pacciamatura organica biodegradabile certificata	10	 		d) <b>Tipo di beneficiario</b>		IAP	10	Enti pubblici	8	IA e Privati	6
a) <b>Tipo d'intervento</b>	<b>Punti</b>																																	
Boschi naturaliformi	10																																	
Arboreti da legno misti con piante principali e piante accessorie	8																																	
Arboreti da legno (diversi da sopra)	5																																	
Impianti a rapido accrescimento con certificazione forestale	5																																	
b) <b>Forma dell'impianto</b>																																		
Impianti lineari	10																																	
c) <b>Tipo di pacciamatura</b>																																		
Pacciamatura organica biodegradabile certificata	10																																	
d) <b>Tipo di beneficiario</b>																																		
IAP	10																																	
Enti pubblici	8																																	
IA e Privati	6																																	

	<p><b>e) Localizzazione</b></p> <p>Siti Natura 2000, Aree vulnerabili per i nitrati 10</p> <p>Riserve regionali o statali 10</p> <p>Aree vincolate in base al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lettere a, b, c, f. 10</p>
ESECUZIONE DEI LAVORI E PROROGHE	<p>I lavori relativi agli interventi finanziati devono concludersi entro la data che verrà comunicata con la decisione individuale di finanziamento.</p> <p>Rispetto a suddetta data l'Ufficio attuatore, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga e per un periodo massimo di dodici mesi.</p>
VARIANTI	<p>Fatto salvo quanto disposto all'art. 42, ai fini di questa misura sono considerate varianti sostanziali al progetto approvato, le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la sostituzione in misura superiore al 10% delle specie previste nel progetto approvato;</li> <li>b) la modifica della tipologia o dello schema d'impianto;</li> <li>c) la variazione della localizzazione dell'impianto.</li> </ul> <p>Il beneficiario può richiedere una sola variante in corso d'opera dei progetti finanziati. Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.</p>
LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI	<p>L'aiuto è erogato a saldo solo dopo l'esito positivo dell'accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi e di successo dell'impianto da parte dell'Ufficio attuatore.</p> <p>Per la liquidazione dell'aiuto deve essere presentata entro 30 giorni dalla fine lavori una domanda di pagamento, oltre ai documenti previsti all'art. 43, alla domanda di pagamento devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) certificato di provenienza o di identità, ai sensi del d.lgs. 386/2003 (sostituito dal certificato di identità clonale e figlia del registro di carico e scarico del vivaio per i cloni di pioppo), passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura indicante numero e specie o clone delle piante acquistate;</li> <li>b) gli estremi catastali con le superfici e la cartografia analitica delle aree interessate dall'intervento.</li> </ul> <p>Nel rendiconto finale dei lavori eseguiti, per il calcolo delle varie voci di spesa deve essere usato il Computo metrico estimativo di riferimento (Allegati 1,2,3), relativo alla specifica tipologia d'impianto, nel quale sono riportate le voci di costo ammesse e i relativi importi unitari massimi. Per la liquidazione di eventuali voci di costo, effettivamente sostenute, e non contemplate nel suddetto Computo metrico estimativo di riferimento si applicano le voci di spesa, con i relativi importi unitari massimi, contenute nell'Elenco prezzi (Allegato 4).</p> <p><b>IVA</b></p> <p>Le voci di costo riportate nei computi metrici e nei prezzi di riferimento sono sempre al netto dell'IVA, che viene riconosciuta a finanziamento, entro i limiti di aiuto massimo concedibile, come costo aggiuntivo limitatamente ai beneficiari per i quali tale voce costituisce un costo effettivo. In tal caso il beneficiario deve dichiararlo in fase di presentazione della domanda e nel rendiconto finale dei lavori, e l'imposta verrà liquidata come spesa ammissibile nel limite del massimale previsto.</p>
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEGLI AIUTI	<p>Ai sensi dell'Articolo 31 del Reg. CE 1975/2006, già nella fase istruttoria vanno applicate le riduzioni o le esclusioni nel riconoscimento dell'aiuto erogabile nei casi in cui il costo totale in domanda, supportato da perizia asseverata, superi di oltre il 3% il costo totale ammesso.</p> <p>In dettaglio l'Ufficio attuatore stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;</li> <li>b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.</li> </ul> <p>Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della</p>



	<p>lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.</p> <p>Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Nello stesso modo le riduzioni si applicano alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30 del suddetto Reg. CE 1975/2006.</p> <p>Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.</p>
DECADENZE IN FASE DI ACCERTAMENTO DEI LAVORI	<p>La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mancata ultimazione dei lavori entro il termine stabilito, comprensivo di eventuali proroghe;</li> <li>all'impianto sono state apportate varianti sostanziali senza la necessaria autorizzazione preventiva;</li> <li>la superficie netta dell'impianto, dichiarata nella domanda di pagamento, differisce di oltre il 20% dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l'accertamento da parte dell'Ufficio attuatore;</li> <li>la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20% (nel caso di impianti di tipologia 1a, tale percentuale si calcola separatamente per le piante principali, per le eventuali piante "accessorie paracadute" e per le piante accessorie e pertanto la domanda decade se la mortalità supera il 20% anche per uno solo di questi gruppi di piante). Qualora la mortalità superi tale percentuale solo su parte dell'impianto, la decadenza sarà pronunciata solo per quest'ultima. Tuttavia, qualora la percentuale di fallanze sia superiore al 10% il beneficiario è tenuto a sostituire nella prima stagione utile le fallanze e l'Ufficio attuatore effettuerà dei sopralluoghi successivi al fine di verificare l'adempimento;</li> <li>la superficie impiantata, al netto delle aree con piante morte (vedi punto d) è inferiore alla superficie minima del lotto (1.000 mq) o dell'impianto (5.000 mq) o della lunghezza minima del filare (300 metri).</li> </ol> <p>In tutti i suddetti casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già versati. Il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di finanziamento per la Misura 221 per il bando aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente.</p> <p>L'Ufficio attuatore potrà riconoscere cause di forza maggiore, solo se debitamente segnalate e dimostrate da parte del beneficiario.</p>
RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	<p>Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale o totale, dagli impegni conseguenti al ricevimento degli aiuti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. La domanda di recesso o di rinuncia anticipata devono essere inviate all'Ufficio attuatore competente. Sia il recesso sia la rinuncia anticipata comportano la restituzione delle somme percepite e dei relativi interessi, a meno che recesso o rinuncia anticipata non avvengano per cause di forza maggiore.</p> <p>Anche per le richieste di cambio del beneficiario ("trasferimento degli impegni") deve essere presentata una domanda che darà luogo all'apertura di un nuovo procedimento.</p> <p>Inoltre, il beneficiario subentrante deve impegnarsi per iscritto a mantenere gli impegni fino alla loro conclusione.</p>
OBBLIGHI NEL PERIODO D'IMPEGNO	<p><b>Impegni essenziali</b></p> <p>Sono gli impegni il cui mancato rispetto comporta la decadenza totale o parziale della domanda, per fallimento di una parte o di tutto l'impianto, essi sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la realizzazione dell'intervento conformemente alle finalità del PSR e del presente regolamento, nonché nel rispetto del progetto approvato dall'Ufficio attuatore;</li> <li>mantenimento dell'impianto per il ciclo di permanenza previsto per ogni intervento e per il quale è stato pagato il contributo d'impianto;</li> <li>obbligo di evitare il fallimento dell'impianto;</li> <li>divieto ad effettuare coltivazioni o pascolo sulla superficie oggetto di impianto. Sono ammesse tuttavia, previa comunicazione all'Ufficio attuatore, coltivazioni di limitate superfici con finalità di</li> </ol>

	<p>auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari (es. orti familiari);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'allevamento di animali da cortile di piccola taglia con finalità di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari;</li> <li>• le colture a perdere per la fauna selvatica.</li> </ul> <p>In tutti i casi, coltivazioni ed allevamenti non devono causare danni diretti o indiretti alle piantagioni.</p> <p><b>Impegni accessori</b></p> <p>Sono gli impegni il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di penalità che consistono in una restituzione percentuale del contributo per le spese di impianto già erogato.</p> <p>Le percentuali di restituzione si ottengono dalla somma delle riduzioni corrispondenti a gravità, portata, durata e frequenza che verranno indicate in dettaglio in un successivo regolamento sui controlli.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) obbligo di sostituzione delle fallanze entro la prima stagione utile successiva alla morte. Tale obbligo si applica per i primi 3 anni negli interventi di tipo 1 e nel primo anno per quelli di tipo 2 quando le piante morte superano il 10% del totale;</li> <li>b) controllo delle infestanti: mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature o diserbo chimico localizzato; quest'ultima operazione deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio attuatore. Le infestanti devono avere una presenza tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo ottimale delle piante. La pacciamatura plastica non deve essere danneggiata con le operazioni di manutenzione;</li> <li>c) potature di formazione e di allevamento al fine di produrre legname di qualità, l'impegno è obbligatorio per gli interventi di tipo 1a e 2, e per gli interventi di tipo 1b quando espressamente previsto dal piano di coltura e di conservazione. L'obbligo della potatura si applica alle piante principali e accessorie paracadute;</li> <li>d) difesa fitosanitaria obbligatoria in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento, nel caso di uso di prodotti fitosanitari per avversità gravi è necessario chiedere preventivamente all'Ufficio attuatore l'autorizzazione all'intervento;</li> <li>e) diradamenti ed eliminazione della doppia pianta. L'eliminazione della doppia pianta deve essere effettuata di regola entro il 4°-5° anno. I diradamenti o le ceduzioni sono intesi a ridurre il numero delle piante sulla base di accurati criteri di selezione, valutando con precisione le caratteristiche delle singole piante e scegliendo con cura quelle da abbattere. Si effettuano di norma nei popolamenti già abbastanza cresciuti, in cui i singoli soggetti si sono già differenziati per crescita o conformazione. I diradamenti e le utilizzazioni devono essere preceduti dalla presentazione di una segnalazione all'Ufficio attuatore;</li> <li>f) raccolta e smaltimento a norma di legge della pacciamatura non biodegradabile, entro il quinto anno dall'impianto, delle protezioni individuali e delle recinzioni, quando hanno esaurito le loro funzioni;</li> <li>g) quando sono impiegati dei tutori è obbligatorio effettuare un controllo periodico delle legature ed evitare danni o strozzature alle piante, quando i sostegni hanno esaurito la loro funzione si deve procedere all'asportazione.</li> </ol>
CONTROLLI	<p>I controlli sono effettuati nel rispetto del Reg. (CE) N. 796/2004 e del Reg. (CE) N. 1975/2006, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra Organismo pagatore e Autorità di gestione.</p> <p>Al fine del controllo delle perizie asseverate di cui agli articoli 37 e 43 è sorteggiato annualmente un campione rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.</p> <p>Ai sensi del Reg. (CE) 1975/2006, articolo 4, paragrafo 3, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo.</p> <p>Le modalità dei controlli e dell'applicazione delle sanzioni verranno indicate in un successivo regolamento specifico.</p>

## DESCRIZIONE SPECIFICA PER OGNI TIPO D'INTERVENTO

## INTERVENTO 1A – ARBORETI DA LEGNO

## DESCRIZIONE INTERVENTO

Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di arboreti finalizzati principalmente a produrre legno utilizzando specie ritenute adatte per questo scopo. La progettazione, realizzazione e conduzione di questo tipo d'impianti deve essere conforme alle indicazioni contenute nelle "Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni da legno" prodotte dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Gli impianti devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costituiti da popolamenti di latifoglie autoctone adatte al sito d'impianto. Tuttavia, in considerazione delle innegabili capacità produttive di alcune specie esotiche, oltre alle specie autoctone è consentito l'uso delle seguenti specie legnose storicamente naturalizzate negli ambienti agricoli di pianura: Pioppi ibridi (*Populus x euroamericana*), Platano ibrido (*Platanus x acerifolia*), Robinia pseudoacacia, Paulownia tomentosa, Noce comune (*Juglans regia*) e Noce nero (*Juglans nigra*), Gelso (*Morus nigra*). Non è comunque consentito l'impianto di Robinia pseudoacacia in prossimità di boschi planiziali relitti, dove la specie non è presente o dove la sua presenza viene contrastata, per una distanza di almeno 200 metri dal perimetro esterno del bosco esistente;
- essere costituiti da piante arboree principali, accompagnate o meno da accessorie. Le piante principali sono quelle che all'interno dell'impianto forniscono il prodotto legnoso più pregiato, quelle accessorie sono destinate ad "accompagnare" le principali, favorendone il corretto accrescimento. Negli impianti è possibile usare anche i Pioppi ibridi, nel limite massimo di 90 piante per ettaro. Nell'impianto è possibile prevedere anche delle piante accessorie paracadute, inizialmente destinate a favorire la crescita delle principali ma che sono in grado di sostituirle in caso di insuccesso di queste ultime. A seguito del taglio per diradamento o utilizzazione, le piante accessorie e le accessorie paracadute, Pioppi ibridi compresi, non possono essere sostituite se non con specie arbustive;
- le specie arbustive possono essere usate nel limite massimo del 25% del totale delle piante;
- se vengono utilizzate piante principali e piante accessorie paracadute devono appartenere ad almeno due diverse specie arboree ed essere in grado di produrre legname di qualità, prevalentemente per segati o tranciatura;
- nel caso di impianti governati a ceduo, la ceduzione potrà avvenire solo in periodo di riposo vegetativo e dopo il quinto anno dall'impianto;
- in tutti gli impianti destinati alla produzione di legno di pregio deve essere prevista la doppia pianta; tale tecnica consiste nel mettere a dimora nel sito prescelto due piante principali della stessa specie nobile, preferibilmente di provenienza genetica differente, a distanza di 0,50 – 2 m l'una dall'altra al fine di selezionare l'esemplare migliore dopo i primi anni di crescita (entro il quinto anno). Solo una delle due piante può essere conteggiata come pianta principale, l'altra – pur essendo una pianta accessoria paracadute – può essere conteggiata solo come pianta accessoria.

La densità minima è di 500 piante/ettaro, di cui almeno 70 piante/ettaro appartenenti a piante arboree principali a ciclo lungo, a queste si possono sommare piante arboree "accessorie paracadute" e accessorie semplici, queste ultime sia di tipo arboreo sia arbustivo.

Le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza minima di:

- 7 metri da altre piante principali a ciclo lungo, da Pioppi ibridi o da Paulownia;
- 4 metri da piante accessorie delle seguenti specie: Frassino maggiore e ossifillo, Aceri montano e riccio, Platano ibrido, Pioppo bianco, Salice bianco, Olmo campestre, Robinia, Gelso, Ontani;
- 3 metri da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le accessorie paracadute;
- 2 metri da piante accessorie arbustive.

Durata minima del mantenimento dell'impegno è di 15 anni a partire dal collaudo dell'impianto.

Non sono ammessi costi per la fornitura ed installazione di pali tutori, mentre sono ammissibili,

	<p>esclusivamente per le piante principali, spese per sostegni leggeri e temporanei e per le protezioni individuali.</p> <p>Per i primi anni d'impianto possono venire impiegati anche materiali pacciamanti, in questo caso si raccomanda l'uso di teli organici biodegradabili certificati, attualmente disponibili in commercio (ad es. l'amido complessato plastificato - vedi normativa UNI EN 14995 e Legge 217 del 2006, allegato 6).</p> <p>Se invece si usano materiali pacciamanti non biodegradabili è obbligatorio l'impiego di film plastici di lunga durata, in modo da consentire, entro il 5° anno, la raccolta e lo smaltimento a norma di legge; per tali operazioni obbligatorie non è prevista l'erogazione di nessun aiuto.</p>
--	--

Allegato 1							
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO							
PER L'IMPIANTO DI 1 ETTARO DI ARBORETO DA LEGNO							
densità media 900 piante /ha							
	Operazione	Prezzo max lavori in economia	Prezzo max con fattura	Unità di misura	Quantità	Costo max ammissibile in economia Euro/ha	Costo max ammissibile con fattura Euro/ha
1	Ripuntatura profonda 80-100 cm con passaggi alla distanza di 1 metro	solo fattura	300,00	ha	1,00		300,00
2	Fornitura e distribuzione di letame bovino maturo	4,25	5,00	t	50,00	212,50	250,00
3	Aratura profonda 30 cm	212,50	250,00	ha	1,00	212,50	250,00
4	Erpicatura 2 passaggi	106,25	125,00	ha	1,00	106,25	125,00
5	Tracciamento filari e segnature buche	0,51	0,60	pianta	900,00	459,00	540,00
6	Acquisto telo pacciamante plastico non biodegradabile di lunga durata (2.600 ml x 1,2 ml = 3.100 mq/ha)	solo fattura	0,20	metro lineare	2.600,00		520,00
7	Stesura pacciamatura (3.100 mq/ha)	0,17	0,20	metro lineare	2.600,00	442,00	520,00
8	Acquisto piantine forestali a radice nuda	solo fattura	0,90	pianta	900,00		810,00
9	Apertura buche e messa a dimora piantine	1,28	1,50	pianta	900,00	1.147,50	1.350,00
10	Semina prato polifita negli interfilari	153,00	180,00	ha	1,00	153,00	180,00
11	<b>Totale lavori (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>						<b>4.845,00</b>
12	Spese generali (max 10% di 11)						484,50
13	<b>Totale generale (11+12)</b>						<b>5.329,50</b>

Per il riconoscimento della spesa per la fornitura e distribuzione di letame deve essere prodotta fattura da tutte le ditte richiedenti che non sono dotate di allevamento bovino o equino.

In qualsiasi caso l'importo massimo dell'aiuto è di 6.000 Euro/ettaro.

INTERVENTO 1B - BOSCHI NATURALIFORMI	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di boschi misti con finalità multiple comprese quelle per la produzione di legname, al fine di riqualificare le aree agricole più intensamente coltivate. La realizzazione e conduzione dovrà essere finalizzata ad ottenere popolamenti forestali che per densità, composizione e struttura dovranno essere fisionomicamente simili a quelli originari della pianura friulana.



Per il riconoscimento della spesa per la fornitura e distribuzione di letame deve essere prodotta fattura da tutte le ditte richiedenti che non sono dotate di allevamento bovino o equino.

In qualsiasi caso l'importo massimo dell'aiuto all'impianto è di 6.000 Euro/ettaro.

INTERVENTO 2 – IMPIANTI A CICLO BREVE	
DESCRIZIONE INTERVENTO	<p>Con questa iniziativa si finanzia l'impianto di arboreti specializzati a produrre legno utilizzando specie a rapido accrescimento coltivate a ciclo breve ed adatte al sito d'impianto.</p> <p>Densità :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minima 200 piante/ettaro, massima 330 piante/ettaro.</li> </ul> <p>Gli impianti devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>costituiti da popolamenti arborei a rapido accrescimento, cioè con specie o cloni che raggiungono la maturità di taglio con un turno superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni;</li> </ul> <p>Durata minima del mantenimento dell'impegno è di 8 anni a partire dal collaudo dell'impianto.</p>

Allegato 3

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO  
PER L'IMPIANTO DI 1 ETTARO DI PIOPPELO CLONALE**  
densità media 280 piante/ha

	Operazione	Prezzo max lavori in economia	Prezzo max con fattura	Unità di misura	Quantità	Costo max ammissibile in economia Euro/ha	Costo max ammissibile con fattura Euro/ha
1	Ripuntatura profonda 80-100 cm con passaggi alla distanza di 1 metro	solo fattura	300,00	ha	1,00		300,00
2	Fornitura e distribuzione di letame bovino maturo	4,25	5,00	t	50,00	212,50	250,00
3	Aratura profonda 30 cm	212,50	250,00	ha	1,00	212,50	250,00
4	Erpicatura 2 passaggi	106,25	125,00	ha	1,00	106,25	125,00
5	Tracciamento filari e segnature buche	0,51	0,60	pianta	280,00	142,80	168,00
6	Apertura buche	0,51	0,60	pianta	280,00	142,80	168,00
7	Acquisto pioppelle di 2 anni	solo fattura	3,40	pianta	280,00		952,00
8	Messa a dimora pioppelle di 2 anni	1,53	1,80	pianta	280,00	428,40	504,00
9	<b>Totale lavori A (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>						<b>2.717,00</b>
10	Spese generali (max 10% di 9)						271,70
11	<b>Totale generale B (9+10)</b>						<b>2.988,70</b>

Per il riconoscimento della spesa per la fornitura e distribuzione di letame deve essere prodotta fattura da tutte le ditte richiedenti che non sono dotate di allevamento bovino o equino.

Per gli interventi di tipo 2, a rapido accrescimento, che aderiscono a un sistema di certificazione per la gestione forestale sostenibile l'importo massimo dell'aiuto per l'impianto è di 2.500 Euro/ettaro, mentre suddetto importo massimo viene ridotto a 1.500,00 Euro/ha per gli interventi di tipo 2 che non aderiscono a un sistema di certificazione.

Allegato 4				
<b>ELENCO PREZZI</b>				
per forniture o servizi non previsti nei computi metrici di riferimento				
Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo per lavori fatturati)
<b>300</b>	<b>FORNITURA DELLE PIANTINE</b>			
304	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 120 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,60
306	Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 2,00
<b>400</b>	<b>OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA</b>			
<b>403</b>	Scavo buca e messa a dimora di piantine forestali in contenitore su terreno precedentemente lavorato	n°	€ 1,28	€ 1,50
<b>405</b>	Messa a dimora di pioppelle di 1 anno con l'ausilio di una trivella montata su trattrice	n°	€ 0,85	€ 1,00
<b>500</b>	<b>PACCIAMATURE</b>			
<b>501</b>	Fornitura telo pacciamante organico biodegradabile certificato (amido complessato plastificato-vedi normativa UNI EN 14995 e Legge 217 del 2006, allegato 6) durata 12 mesi, spessore 0,06 mm, larghezza di 120 cm	m	E' necessario presentare la fattura	€ 0,50
<b>502</b>	Posa telo pacciamante (voce di costo precedente)	m	€ 0,17	€ 0,20
<b>503</b>	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici non biodegradabili di lunga durata dello spessore di almeno 0,08 mm e dimensioni di 120x120 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,30
<b>504</b>	Posa quadrati plastici pacciamanti (voce di costo precedente)	n°	€ 0,73	€ 0,86
<b>509</b>	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale organico biodegradabile certificato di diametro o lato oltre 50 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,80
<b>510</b>	Posa dischi o quadrati pacciamanti (voce di costo precedente)	n°	€ 0,60	€ 0,70
<b>600</b>	<b>PROTEZIONI INDIVIDUALI E SOSTEGNI PER LE PIANTINE</b>			
<b>601</b>	Fornitura e posa di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,74
<b>603</b>	Fornitura e posa di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza tra 60 e 100 cm	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,16

605	Fornitura e posa di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza fino a cm 100	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,77
607	Fornitura e posa di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza superiore a cm 100	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 2,30
609	Fornitura e posa di cannuce in bambù per sostegno piantine o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 m)	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,44
611	Fornitura e posa di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 m)	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,67
700	<b>OPERAZIONI ACCESSORIE</b>			
701	Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini	m	E' necessario presentare la fattura	€ 5,81
702	Posa voce di costo precedente	m	€ 2,13	€ 2,50
703	Fornitura di targa informativa in legno completa di supporti occorrenti, delle scritte necessarie all'individuazione dell'ente finanziatore (Unione Europea) ed erogatore (Regione Autonoma FVG) e della descrizione dell'intervento	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 325,00
704	Posa voce di costo precedente	n°	€ 63,75	€ 75,00



**Scheda della misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi**

Finalità e obiettivi	Con questa misura s'intende: - incentivare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi boschivi e altre calamità; - incentivare la realizzazione di adeguati interventi preventivi per la difesa dagli incendi boschivi.
Beneficiari	- Proprietari forestali pubblici e/o privati o loro associazioni e soggetti da loro delegati mediante un titolo di possesso di durata non inferiore al periodo di validità del PSR; - titolari della gestione forestale in base ad un contratto scritto vigente; - imprese boschive (solo per l'intervento 2). Tra i beneficiari sono compresi anche soggetti delegati cioè soggetti terzi che in nome e per conto del proprietario che possiede i requisiti previsti ottiene la delega per chiedere i finanziamenti e per eseguire i lavori: soggetti delegati possono essere rappresentati dalla Regione, dalle Comunità Montane, da altri proprietari, da imprese boschive ecc. Per gli Enti pubblici la delega deve essere formalizzata con una delibera e per i proprietari privati con un'autocertificazione.
Requisiti	Sempre con riferimento all'intervento 2 le imprese boschive devono essere in possesso di concessioni o contratti e del certificato di idoneità forestale o di documentazione equipollente.
Interventi ammissibili	<u>Intervento 1</u> : interventi di ricostituzione di superfici boscate danneggiate da disastri naturali e da incendi, anche attraverso il ricorso ad interventi di sistemazione idraulico-forestale (con particolare riguardo all'impiego dell'ingegneria naturalistica).  Intervento 2: misure di prevenzione degli incendi quali la realizzazione o manutenzione di infrastrutture di protezione (sentieri boschivi, viabilità antincendio, punti di rifornimento per l'acqua, superfici spoglie e tagliate a raso) ovvero l'installazione o miglioramento di infrastrutture permanenti per il monitoraggio degli incendi boschivi, nonché interventi di miglioramento dello stato colturale e della stabilità del bosco per contenere e ridurre il rischio di innesco o i potenziali danni provocati da incendi.  Gli interventi di viabilità forestale antincendio devono rispondere alle caratteristiche tecniche descritte negli atti tecnici allegati alla DGR del 21.5.2004, n. 1310. Per la ricostituzione boschiva e per sentieri boschivi, punti di rifornimento per l'acqua, superfici spoglie e tagliate a raso, per la definizione della spesa ammissibile, ove non sia possibile fare riferimento al prezzario regionale vigente si farà riferimento al computo metrico di progetto. Gli interventi di miglioramento dello stato colturale consistono in: sfolli e diradamenti nei boschi di più giovane età; operazioni di conversione dei boschi cedui ad alto fusto; interventi colturali selettivi nei boschi misti di conifere e/o latifoglie; sgombero di aree con piante accidentate; potature a fini antincendio. La superficie minima, anche distribuita su più aree, oggetto dei lavori per avere accesso al contributo è la seguente: Sfolli, diradamenti e conversioni 3 ha Interventi colturali selettivi in boschi di conifere 2 ha Potature 2 ha
Interventi soggetti a limitazioni	Gli interventi su opere idraulico-forestali esistenti sono ammissibili solo se esse sono state danneggiate da calamità.
Interventi non ammissibili	- Gli interventi di miglioramento dello stato colturale e della stabilità del bosco su superfici che non siano classificate bosco dalla normativa regionale vigente. - Interventi generici di pulitura del bosco. - Interventi di miglioramento colturale dei boschi, a finalità preventiva, in zone diverse da quelle classificate ad alto o medio rischio d'incendio. - Interventi in aree interessate da schianti da vento e non classificabili come disastri naturali.
Obblighi	- Nel caso di interventi di conversione ad alto fusto in boschi di latifoglie il progetto richiesto dovrà essere completo di piano di coltura e conservazione nel quale si preveda il mantenimento del governo ad alto fusto.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- E' fatto obbligo, per tutti gli interventi colturali, di esboscare tutto il materiale, completo di cortecce, cimali e ramaglie.</li> </ul>									
Tipi di aiuto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli aiuti di cui all'intervento 1 sono concessi per un importo non superiore a 75.000 € per intervento.</li> <li>- Gli aiuti massimi per interventi di prevenzione di cui all'intervento 2 sono concessi per un importo non superiore a 200.000 € per intervento.</li> </ul> <p>Gli aiuti massimi per interventi colturali sono concessi per un importo non superiore a 5.000,00 € ad ettaro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'importo ammissibile delle spese tecniche non può superare il 10% dell'importo dei lavori o interventi, IVA esclusa; l'aiuto è corrisposto secondo la stessa percentuale prevista per ciascun intervento.</li> </ul>									
Spesa eligibile	<p>Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture specificatamente riferibili agli interventi ammessi.</p> <p>È ammessa l'erogazione di anticipazioni ai sensi dell'art.41 del presente Regolamento.</p>									
Intensità di aiuto	<p>L'aiuto è concesso entro i limiti massimi stabiliti nel seguente prospetto:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">TIPOLOGIA DI APPROCCIO</th> </tr> <tr> <th>SINGOLO,</th> <th>COLLETTIVO</th> <th>INTEGRATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 %</td> <td>85%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA DI APPROCCIO			SINGOLO,	COLLETTIVO	INTEGRATO	80 %	85%	90%
TIPOLOGIA DI APPROCCIO										
SINGOLO,	COLLETTIVO	INTEGRATO								
80 %	85%	90%								
Localizzazione dell'intervento	<p>L'intervento 1 si applica nelle zone ricomprese dalla delimitazione di cui alla direttiva CEE n.273/1975.</p> <p>L'intervento 2 si applica nelle zone ricomprese dalla delimitazione di cui alla direttiva CEE n.273/1975, purché classificate ad alto o medio rischio d'incendio in base alla cartografia allegata al Piano regionale di difesa dal patrimonio forestale dagli incendi.</p> <p>Per entrambi gli interventi è data priorità ai siti Natura 2000.</p> <p>La misura si applica per il periodo di programmazione 2007-2013.</p>									
Documentazione iniziale richiesta	<p>La domanda deve pervenire assieme ai seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quanto previsto dall'art.37 del presente Regolamento;</li> <li>- Autocertificazione o visura catastale che dimostra il titolo di <b>proprietà</b> dei terreni interessati dall'intervento;</li> <li>- Relazione tecnica redatta e firmata da un dottore agronomo forestale abilitato, che deve delineare in modo preciso: motivazioni e obiettivi dell'intervento; tempo d'esecuzione dei lavori e modalità di documentazione della spesa e la ripartizione temporale delle richieste di liquidazione per stati di avanzamento; nella parte speciale sono indicati gli elementi progettuali specifici.</li> </ul> <p><b>I progetti dovranno contenere l'indicazione cartografica precisa della superficie interessata dagli interventi. Inoltre tale superficie, qualora non delimitata da inequivocabili confini fisiografici o artificiali già presenti sul terreno, dovrà essere delimitata tramite segnatura facilmente riconoscibile e che offra garanzia di durata nel tempo ( picchetti o segnatura spray indelebile).</b></p>									
Interventi di miglioramento dello stato colturale e della stabilità dei boschi: descrizione specifica delle azioni di cui alla seconda parte dell'intervento 2	<p><b>SFOLLO E DIRADAMENTO IN GIOVANI FUSTAIE e CONVERSIONE DEI BOSCHI CEDUI AD ALTO FUSTO</b></p> <p><b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b></p> <p>Sfolli, diradamenti e conversioni devono essere eseguiti al fine di ottenere popolamenti forestali stabili da un punto di vista della struttura e della composizione e quindi più resistenti agli incendi; devono inoltre essere realizzati secondo i canoni e i parametri della selvicoltura naturalistica così come indicato dal Regolamento forestale in vigore o nel testo sulla vegetazione forestale e la selvicoltura edito dalla Regione Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Sono ammissibili a finanziamento gli interventi colturali con finalità di prevenzione degli incendi in soprassuoli localizzati nelle aree individuate nel precedente paragrafo denominato " Localizzazione dell'intervento ". L'effettiva finalità antincendio deve essere dichiarata dal progettista.</p> <p><b>DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE</b></p> <p>La superficie minima di intervento è di <b>3 ha</b> anche non accorpati. Le singole superfici devono</p>									

avere almeno  $\frac{1}{2}$  ettaro.

#### **SPESE AMMISSIBILI**

Per i due cicli di sviluppo ( spessina e perticaia) viene individuata una situazione media di riferimento (normalità) alla quale **ragguagliare la superficie lorda**. I parametri di riferimento sono dati di seguito per i vari tipi di intervento. Gli scostamenti rispetto alla situazione normale determinano incrementi o diminuzione dei costi.

Negli elaborati progettuali si intende per distanza quella planimetrica.

Le spese massime ammesse sono differenziate a seconda che si tratti di boschi di conifere o misti e di boschi di latifoglie.

#### **SFOLLI IN BOSCHI A PREVALENZA DI CONIFERE**

Gli sfolli, da eseguirsi in popolamenti inquadrabili nella classe cronologica della spessina ( altezza media degli alberi di 3-10 m), devono prevedere un prelievo di almeno il 50% di soggetti,

La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di € 3.500,00 ad ettaro con densità di riferimento di 2500-3500 piante ad ettaro. Per densità medie inferiori a 1.500 piante a ettaro la superficie d'intervento dovrà essere ragguagliata a questa situazione. Si ottiene la spesa ammissibile moltiplicando il valore per il rapporto fra la densità reale e 1.500. Le eventuali ed ulteriori detrazioni o maggiorazioni da calcolarsi sulla base del n° di soggetti presenti nel popolamento sono indicate di seguito.

##### **1) Aumenti o diminuzioni in relazione al numero di soggetti presenti nel popolamento**

- numero compreso tra 1500 – 2500 - 400,00 €/ha
- numero di soggetti ad ha compreso tra 2.500 e 3.500 + 0 €/ha
- numero maggiore a 3.500 soggetti per ha + 300,00 €/ha
- boschi impenetrabili o pinete molto dense dove si attua anche una sommaria spalcatura fino a m. 1,80 su almeno 200 soggetti per ha + 500,00 €/ha.

#### **DIRADAMENTI IN BOSCHI A PREVALENZA DI CONIFERE**

L'intervento si attua in perticaie ( altezza media degli alberi 10-18 m) di conifere di età media superiore ai 25 anni prevede di norma un prelievo di almeno il 40% dei soggetti rispettando comunque quanto stabilito dal Regolamento forestale vigente.

I valori sopra riportati devono considerarsi indicativi e comunque il prelievo deve essere coerente con le esigenze colturali del soprassuolo.

La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di € 3.500,00 ad ettaro con densità di riferimento di circa 900-1.500 piante ad ettaro : per densità inferiori a 900 piante ad ettaro la superficie di intervento dovrà essere ragguagliata a quella di riferimento moltiplicando il valore per il rapporto fra densità reale e 900. Le eventuali ed ulteriori detrazioni o maggiorazioni da calcolarsi sulla base del n° di soggetti presenti nel popolamento, della distanza da strada sono indicate di seguito:

##### **1) Aumenti o diminuzioni in relazione al numero di soggetti presenti nel popolamento**

- 900-1.500 soggetti per ha. + 0 €/ha
- maggiore a 1.500 soggetti per ha. + 500,00 €/ha

##### **2) Aumenti in relazione alla distanza dalla strada**

- distanza inferiore a 50m - 200 €/ ha
- distanza compresa fra 50 e 300 m +120 €/ha
- distanza superiore a 300 m + 400,00 €/ha

N.B. Il valore del materiale esboscato risulta già detratto dalla spesa massima ammessa in quanto i valori di cui al punto 2) sono desunti dalla differenza tra i costi di esbosco ed i ricavi dalla vendita del materiale esboscato.

#### **SFOLLI IN BOSCHI A PREVALENZA DI LATIFOGIE O CONVERSIONI**

Gli sfolli delle fustaie o le operazioni d'avviamento all'alto fusto di popolamenti di ceduo giovane, da eseguirsi in popolamenti inquadrabili nella classe cronologica del novellato o della spessina ( altezza media degli alberi 3-10m) devono prevedere un prelievo di almeno il 50% di

soggetti . I valori sopra riportati devono considerarsi indicativi e comunque il prelievo deve essere coerente con le esigenze colturali del soprassuolo.

La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di € 3.000,00 ad ettaro con densità di riferimento di 2500-3000 piante ad ettaro.

Le eventuali ed ulteriori detrazioni o maggiorazioni da calcolarsi sulla base del n. di soggetti presenti nel popolamento sono indicate di seguito.

**1) Aumenti o diminuzioni in relazione al numero di soggetti presenti nel popolamento**

- Densità inferiore a 2.500 soggetti a ha. - 250,00 €/ha
- Densità tra 2.500 e 3.000 soggetti a ha + 0 €/ha
- Densità > 3.000 soggetti a ha 150,00 €/ha.

**DIRADAMENTI IN BOSCHI A PREVALENZA DI LATIFOGIE O CONVERSIONI**

L'intervento si attua in spessine adulte o giovani perticaie di latifoglie ( altezza media degli alberi 10-18 m) o in cedui di età media superiore ai 15 anni e prevede di norma un prelievo di almeno il 40% di soggetti rispettando comunque quanto previsto dal Regolamento forestale vigente.

I valori sopra riportati devono considerarsi indicativi e comunque il prelievo deve essere coerente con le esigenze colturali del soprassuolo.

La spesa ammissibile di partenza dell'intervento è di € 3.000,00 ad ettaro con densità di riferimento di 900- 1500 piante ad ettaro: per densità inferiori la superficie di intervento dovrà essere ragguagliata a quella di riferimento moltiplicando il valore per il rapporto fra densità reale e 900.

Le eventuali ed ulteriori detrazioni o maggiorazioni da calcolarsi sulla base del n. di soggetti presenti nel popolamento e della distanza da strada sono indicate di seguito.

**1) Aumenti o diminuzioni in relazione al numero di soggetti presenti nel popolamento**

- Densità 900-1.500 soggetti per ha. + 0 €/ha
- Densità > a 1.500 soggetti per ha. + 250,00 €/ha

**2) Aumenti o diminuzioni in relazione alla distanza dalla strada**

- distanza inferiore a 50 m -300 €/ha
- distanza compresa fra 50 e 300 m. - 60 €/ha
- distanza superiore a 300 m. + 240,00/€.

N.B. Il valore del materiale esboscato risulta già detratto dalla spesa massima ammessa in quanto i valori di cui al punto 2) sono desunti dalla differenza tra i costi di esbosco ed i ricavi dalla vendita del materiale esboscato.

**SUPERFICIE DI INTERVENTO VALIDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

La superficie d'intervento deve essere calcolata al netto delle radure.

**POTATURE SU RESINOSE**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Le potature sono finalizzate all'interruzione della continuità vegetazionale verticale ai fini della protezione dei boschi dagli incendi.

**DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE**

La superficie minima di intervento è di **2 ha.**

**SPESE AMMISSIBILI**

La spesa massima è di 1.500,00 €/ha . Sono previste poi delle maggiorazioni della spesa ammissibile per il verificarsi delle condizioni aggravanti indicate di seguito:

**1) Aumenti o diminuzioni in relazione al numero di soggetti presenti nel popolamento**

- circa 1.000 soggetti per ha. + 0 €/ha
- maggiore a 1.000 soggetti per ha. + 250,00 €/ha

Istruttoria liquidazioni	<p>e Sono previste agli articoli dal 36 al 43 compresi del presente Regolamento.</p> <p>Inoltre per gli interventi legati alla superficie, in sede di rendicontazione finale, deve essere presentata l'indicazione cartografica (corografia e planimetria catastale) e analitica delle particella catastali effettivamente oggetto dei lavori.</p> <p>Nelle fatture deve essere indicata la localizzazione dell'intervento effettuato.</p> <p><b>IVA</b></p> <p>Le voci di costo riportate nelle tabelle sono sempre al netto dell'IVA, che viene riconosciuta a finanziamento come costo aggiuntivo limitatamente ai beneficiari per i quali tale voce costituisce un costo effettivo. In tal caso il beneficiario deve attestare quanto sopra per iscritto.</p> <p><b>PROPRIETARI BOSCHIVI</b></p> <p>Nel caso di proprietari che realizzano interventi in amministrazione diretta con operai alle proprie dipendenze, i contributi sono erogati secondo i massimali contenuti nel presente documento tenuto conto dei listini paga.</p>
Criterio di selezione per approcci singoli	<p>1) Interventi in territori classificati in zona D punti 4</p> <p>2) Svantaggio altitudinale (riscontrabile sulla base dell'ubicazione della sede dell'investimento fisso): sopra i 1000 mslm      punti 4 tra i 300 e i 1000 mslm      punti 2 sotto i 300 mslm      punti 1</p> <p>3) Azienda di recente costituzione (nei tre anni precedenti la domanda) o costituita da personale giovane Punti 8</p> <p>4) Possesso di certificato di qualità di sistema o di prodotto (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC, ecc.) punti 5</p> <p>5) Cantierabilità Punti 5</p> <p>6) domanda relativa all'intervento 1 Punti 5</p> <p>7) domanda relativa all'intervento 2 Punti 8 per la realizzazione ex novo di infrastrutture per la prevenzione degli incendi Punti 5 per la manutenzione di infrastrutture per la prevenzione degli incendi Punti 5 per gli interventi colturali per ridurre i potenziali danni da incendio</p> <p>7) Interventi nei siti Natura 2000 Punti 40</p>

### Scheda della misura 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi

DESCRIZIONE GENERALE	
Durata e localizzazione	La misura si applica per il periodo di programmazione 2007-2013 su tutto il territorio regionale, con priorità per i siti Natura 2000.
Beneficiari	Proprietari di boschi pubblici e privati, singoli o associati, ivi compresi le associazioni, i consorzi di comunioni familiari che hanno per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali su fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati, ai sensi della LR 3/1996. Imprese forestali titolari di un contratto per la realizzazione di interventi forestali.
Interventi ammissibili	Interventi di costruzione, ricostruzione e manutenzione straordinaria di infrastrutture, interventi di conservazione attiva e ripristino di ambienti adatti alla vita delle specie della fauna di cui all'art. 59, comma 3, della LR 9/2007, e all'avifauna di cui alla Dir. 79/409/CEE e alla legge 157/1992, di seguito elencati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• viabilità (piccole strade forestali per l'esclusivo fine della vigilanza, sentieri, mulattiere, ciclabili, piste per lo sci di fondo, ecc.) e attrezzature connesse alla fruizione turistica: panchine e tavoli in legno, staccionate, pannelli illustrativi, tabelle segnaletiche, ancone, cappelle votive, cippi confinari storici, microstrutture territoriali di valore storico locale (es. meridiane, ponticelli e strutture in pietra, affreschi murali, ecc.) ed altro;</li> <li>• aree attrezzate per l'osservazione della fauna;</li> <li>• manufatti e impianti storici legati alle attività forestali: teleferiche, risine, segherie ad acqua ed altro;</li> <li>• sfolli, diradamenti e tagli a raso, ove consentiti, anche di specie fruticose, purché il materiale di risulta sia privo di valore commerciale ovvero la differenza tra ricavi e costi dia valori negativi, finalizzati alla formazione di habitat diversificati ed ecotonali;</li> <li>• costruzione o recupero di pozze e di stagni;</li> <li>• costruzione di mangiatoie e impianto di specie frugifere;</li> <li>• altri interventi finalizzati alla conservazione e alla diffusione della fauna protetta.</li> </ul>
Interventi non ammissibili	Viabilità percorribile da mezzi a motore a esclusione di quella finalizzata alla vigilanza.

CONDIZIONI			
Obblighi	I progetti sono redatti in conformità alla normativa vigente sui lavori pubblici; i prezzi unitari massimi ammissibili sono quelli contenuti nel prezzario regionale vigente. Sono ammessi lavori di sistemazione idraulico-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica, lineari e di superfici, strettamente connessi alla messa in sicurezza delle infrastrutture. I lavori colturali sono assegnati a imprese iscritte nell'elenco delle imprese forestali ai sensi dell'art. 25 della LR 9/2007 o in possesso del certificato d'idoneità tecnica ai sensi del DPG del 30.9.1966, n. 0342/Pres.		
Intensità dell'aiuto	approccio individuale	approccio collettivo	approccio integrato
	85%	90%	95%
Limiti dell'aiuto	Per ogni beneficiario (al netto di spese tecniche e IVA): aiuto massimo 50.000,00 €; aiuto minimo 2.000,00 €.		

PROCEDURE	
Ufficio attuatore	Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio
Documentazione da presentare in fase di domanda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il computo metrico analitico, previsto dall'art. 37 del Regolamento, è integrato dalla cartografia e dai disegni tecnici.</li> <li>• Titolo di proprietà dei terreni o delle cose oggetto degli interventi anche attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;</li> <li>• titolo di possesso o di occupazione temporanea o altra documentazione probante il diritto d'uso per l'esecuzione degli interventi su fondi di altri proprietari non beneficiari;</li> <li>• regime IVA e dichiarazione per quali interventi l'IVA costituisce una voce di costo;</li> <li>• Per le imprese forestali copia del contratto per la gestione di proprietà forestali.</li> </ul>
Spese ammissibili e liquidazioni	La liquidazione dell'aiuto è concessa su presentazione della documentazione stabilita e con i criteri previsti dall'art. 43 del Regolamento.

	<p>Le spese generali e di progettazione sono contribuibili fino al massimo del 12%, compresi IVA e oneri previdenziali, dell'importo degli interventi ammessi.</p> <p>I contributi in natura sono ammessi secondo i criteri indicati nell'art. 38 del regolamento.</p> <p>È ammessa l'erogazione di anticipazioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 41, comma 2 del regolamento.</p> <p>La liquidazione per stati di avanzamento è ammessa per spese documentate superiori a 10.000,00 euro.</p>
IVA	<p>Per i proprietari non titolari di partita IVA per i quali l'IVA rappresenta un costo effettivo, l'imposta è liquidata come spesa ammissibile e senza superare il massimale previsto.</p> <p>Per i proprietari titolari di partita IVA che dichiarano l'IVA come voce di costo per determinati interventi l'imposta è liquidata come spesa ammissibile e senza superare il massimale previsto.</p>

Assegnazione dei punteggi per gli approcci individuali			
Localizzazione degli interventi	Interventi realizzati in:	Aree Natura 2000 (SIC e ZPS)	30
		Zone D, A1 e B1	10
Quantità degli interventi	Cumulo di più categorie di "sotto-interventi":	2	1
		da 3 a 5	3
		da 6 a 7	7
Caratteristiche dei beneficiari	Proprietari dotati di:	certificazione ecologica	4
		certificazione ecologica in corso di ottenimento	2
	Imprese titolari di contratto per la gestione forestale dotate di:	certificazione di qualità di sistema o di prodotto	4
		certificazione di qualità di sistema o di prodotto in corso di ottenimento	2
	Proprietari e imprese con progetti cantierabili ai sensi dell'art. 5 del Regolamento	1 progetto	2
		da 2 a 4 progetti	5
		più di 5 progetti	8

**Scheda della misura 311 - Diversificazione in attività non agricole / azione 1 – Ospitalità agrituristica**

FINALITÀ E OBIETTIVI	<p>Con questa azione s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perseguire l'obiettivo del recupero delle strutture aziendali esistenti al fine di agevolare la permanenza delle attività agricole, la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di architettura rurale;</li> <li>- valorizzare indirettamente i prodotti tipici;</li> <li>- tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale.</li> </ul>
BENEFICIARI	<p>Imprese agricole e agroforestali singole o associate, iscritte al registro delle imprese ed al registro degli operatori agrituristici tenuto dalle CCIAA competenti per territorio.</p>
MODALITÀ DI ACCESSO	<p>La domanda viene presentata :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- secondo quanto previsto dall'art. 13 del regolamento generale nel caso in cui rientri in un PIT;</li> <li>- secondo quanto previsto dall'art. 26 del regolamento generale nel caso in cui la domanda stessa rientri in un pacchetto comprendente più domande singole, presentate dallo stesso beneficiario, relative a più misure/azioni.</li> </ul> <p>Le domande sono presentate secondo le modalità ed entro le scadenze di cui all'art. 8 del regolamento generale.</p>
CONDIZIONI ED IMPEGNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'investimento dovrà mantenere la stessa destinazione d'uso per almeno 10 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento.</li> <li>- La liquidazione finale del contributo è subordinata all'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici nonché all'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica.</li> <li>- Il numero totale di posti letto dell'azienda, a conclusione degli investimenti, non deve essere superiore a 30.</li> </ul>
INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, manutenzione straordinaria, adeguamenti igienico sanitari delle strutture da destinare ad alloggio agrituristico (camere, locali per la prima colazione, angoli cottura, spazi comuni strettamente connessi alla fruizione dell'alloggio agrituristico);</li> <li>- realizzazione ex novo di locali di modesta entità, di ampliamento a fabbricati esistenti, nei limiti non eccedenti il 30% della volumetria dell'edificio preesistente;</li> <li>- acquisto di arredi fissi e di attrezzatura finalizzati agli alloggi, fino ad un massimo di 4.000 euro/posto letto;</li> <li>- realizzazione di sentieristica a carattere ricreativo e sportivo, compresi piccoli manufatti funzionali ad un miglior utilizzo della sentieristica medesima;</li> <li>- realizzazione di adeguate aree di sosta aperte per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei fruitori;</li> <li>- sono ammissibili spese generali e di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico fino alla misura massima del 12% dell'investimento ammissibile;</li> <li>- per interventi eseguiti con apporto di lavoro proprio e contributi in natura si rimanda all'articolo 38 del regolamento generale;</li> <li>- L'I.V.A. non è una spesa ammissibile.</li> </ul>
TIPOLOGIA ED INTENSITÀ DI AIUTO	<p>L'aiuto viene erogato in conto capitale, a titolo "de minimis" fino al raggiungimento dell'importo complessivo di 200.000 euro per beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006. Per esercizio finanziario si intende quello utilizzato dall'impresa per scopi fiscali. Gli esercizi finanziari di riferimento sono costituiti dall'esercizio finanziario durante il quale viene effettuata la decisione individuale di finanziamento e dai due esercizi finanziari precedenti.</p> <p>Fatto salvo il limite di aiuto previsto dal regime de minimis, l'intensità di aiuto non potrà superare le percentuali indicate in tabella:</p>



	Progetti integrati (PIT)	Progetti inseriti in pacchetti di misure/azioni
Giovani con aziende nelle zone D	60%	50%
Altri imprenditori con aziende nelle zone D	50%	40%
Giovani in altre zone ammissibili	50%	40%
Altri imprenditori in altre zone ammissibili	40%	30%

La spesa minima ammissibile per investimento è fissata in € 30.000,00

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	<p>L'azione si attua esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle zone C e D di cui all'allegato 1 al PSR;</li> <li>- nella parte montana dei territori dei seguenti comuni delimitati, anche parzialmente (P) dalla direttiva 75/273/CEE ricadenti nella zona omogenea del Torre, Natisone e Collio non già ricomprese al punto precedente: Capriva del Friuli (P), Cormons (P), Dolegna del Collio, Gorizia (P), Mossa (P), Povoletto (P), S. Lorenzo Isontino (P);</li> <li>- nei territori ubicati nelle sottozone A1, B1, C1 di cui all'allegato 1 al PSR; per quanto attiene al Comune di Trieste gli interventi sono limitati ai comuni censuari di S. Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera, S. Maria Maddalena Superiore.</li> </ul>
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	<p>Per domande comprese in un PIT, oltre alla documentazione di carattere generale relativa all'intero PIT e per la quale si rinvia a quanto previsto al titolo III, capo II del regolamento generale, la singola domanda di aiuto di ciascun beneficiario relativa alla presente azione dovrà contenere la seguente documentazione:</p> <p>a) relazione illustrativa del progetto attinente alla presente azione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli obiettivi e le finalità dell'investimento;</li> <li>- descrizione dell'attività agricola svolta in azienda (superfici, ordinamento colturale ed allevamenti, macchine ed attrezzature, fabbricati aziendali);</li> <li>- idonea scheda riportante la determinazione delle ore destinate sia all'attività agricola che a quella agrituristica prima e dopo l'investimento;</li> <li>- un articolato quadro economico dell'investimento;</li> </ul> <p>b) preventivi, schede tecniche degli impianti e, nel caso di investimenti aventi rilevanza urbanistico edilizia, elaborati progettuali;</p> <p>c) perizia asseverata redatta da tecnico abilitato contenente, oltre a quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la conformità ed il rispetto degli impianti e delle attrezzature connesse alle normative di settore;</li> <li>- la fattibilità urbanistica dell'intervento ovvero idonea documentazione rilasciata da autorità competente;</li> </ul> <p>d) autocertificazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo stato di utilizzo di fondi de minimis nel triennio di riferimento;</li> <li>- il percepimento o meno di contributi pubblici relativi alla realizzazione di strutture agrituristiche nei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda.</li> </ul>

	<p>Per le domande singole comprese in un pacchetto di misure/azioni dovrà essere presentata la seguente documentazione minima:</p> <p>a) relazione illustrativa relativa all'intero pacchetto di misure/azioni, con l'evidenziazione della connessione e dell'organicità e delle ricadute a livello aziendale degli interventi proposti;</p> <p>b) relazione illustrativa del progetto attinente alla presente azione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli obiettivi e le finalità dell'investimento;</li> <li>- descrizione dell'attività agricola svolta in azienda (superfici, ordinamento colturale ed allevamenti, macchine ed attrezzature, fabbricati aziendali);</li> <li>- idonea scheda riportante la determinazione delle ore destinate sia all'attività agricola che a quella agrituristica prima e dopo l'investimento;</li> <li>- un articolato quadro economico dell'investimento;</li> <li>- un crono-programma dei lavori e della spesa;</li> </ul> <p>c) preventivi, schede tecniche degli impianti e, nel caso di investimenti aventi rilevanza urbanistico edilizia, elaborati progettuali;</p> <p>d) perizia asseverata redatta da tecnico abilitato contenente, oltre a quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la conformità ed il rispetto degli impianti e delle attrezzature connesse alle normative di settore;</li> <li>- il possesso del titolo autorizzativo dell'intervento rilasciato dall'autorità competente con i relativi estremi;</li> </ul> <p>e) autocertificazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo stato di utilizzo di fondi de minimis nel triennio di riferimento;</li> <li>- l'impegno a presentare ovvero la dimostrazione di aver presentato almeno un'altra domanda su una misura/azione del PSR diversa da PIT;</li> <li>- il percepimento o meno di contributi pubblici relativi alla realizzazione di strutture agrituristiche nei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda.</li> </ul> <p>E' fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere in qualsiasi momento ulteriore documentazione integrativa.</p>
<p>CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE SINGOLE INSERITE IN PACCHETTI DI MISURE/AZIONI</p>	<p>La selezione delle domande individuali inserite in pacchetti di misure/azioni è effettuata attraverso l'assegnazione dei seguenti punteggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI <ul style="list-style-type: none"> <li>- zona D 110 punti</li> <li>- zona C 95 punti</li> <li>- zona Carso 85 punti</li> <li>- altre zone 80 punti</li> </ul> </li> <li>- CREAZIONE DI POSTI LETTO <ul style="list-style-type: none"> <li>- oltre 10 25 punti</li> <li>- da 6 a 10 20 punti</li> <li>- da 3 a 5 10 punti</li> </ul> </li> <li>- AZIENDE CHE PRATICANO L'AGRICOLTURA BIOLOGICA 20 punti</li> <li>- PRESENZA GIOVANI IN AZIENDA <ul style="list-style-type: none"> <li>- più di uno, alla data di presentazione della domanda 20 punti</li> <li>- uno, alla data di presentazione della domanda 15 punti</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- RICHIEDENTE IAP 20 punti</li> <li>- AZIENDE CHE NON HANNO BENEFICIATO DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER L'ATTIVITA' AGRITURISTICA NEI DIECI ANNI PRECEDENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 30 punti</li> <li>- INTERVENTI EFFETTUATI ALL'INTERNO DI UN PARCO O DI UNA RISERVA REGIONALE 5 punti</li></ul>
	A parità di punteggio sarà data priorità al beneficiario più giovane.

**Scheda della misura 311 - Diversificazione in attività non agricole / azione 2 – Fattorie didattiche e sociali**

FINALITÀ E OBIETTIVI	<p>Con questa azione s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promuovere la multifunzionalità delle imprese del settore primario ;</li> <li>- sviluppare attività culturali, didattiche e di fruizione paesaggistica e naturalistica rivolte alle scuole ed ai consumatori;</li> <li>- diffondere la conoscenza del mondo rurale;</li> <li>- favorire l'incremento del reddito degli imprenditori agricoli;</li> <li>- creazione di un rapporto tra impresa agricola e territorio.</li> </ul>
DEFINIZIONI	<p>Per fattorie didattiche si intendono le aziende agricole e agro-forestali operanti nei settori agricolo, agroforestale e dell'acquacoltura, il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2135 del c.c., esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole ed in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, ovvero quando le aziende vengono condotte da cooperative sociali anche grazie al lavoro di persone che presentano forme di disagio sociale.</p>
BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprese agricole e agroforestali singole o associate, iscritte al registro delle imprese ed esercitanti l'attività agricola a titolo principale;</li> <li>- cooperative sociali che svolgono attività agricola..</li> </ul>
MODALITA' DI ACCESSO	<p>La domanda viene presentata :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- secondo quanto previsto dall'art. 13 del regolamento generale nel caso in cui rientri in un PIT;</li> <li>- secondo quanto previsto dall'art. 26 del regolamento generale nel caso in cui la domanda stessa rientri in un pacchetto comprendente più domande singole, presentate dallo stesso beneficiario, relative a più misure/azioni.</li> </ul> <p>Le domande sono presentate secondo le modalità ed entro le scadenze di cui all'art. 8 del regolamento generale.</p>
CONDIZIONI ED IMPEGNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'investimento dovrà mantenere la stessa destinazione d'uso per almeno 10 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento.</li> <li>- La liquidazione del contributo finale rimane subordinata all'iscrizione del beneficiari nell'elenco ufficiale delle fattorie didattiche della Regione tenuto dall'ERSA.</li> </ul>
INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventi di restauro, di risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, manutenzione straordinaria, adeguamenti igienico sanitari delle strutture destinate alle attività culturali e didattiche svolte dalla fattoria beneficiaria;</li> <li>- realizzazione ex novo di locali di modesta entità, intendendosi con ciò un immobile con non più di due stanze e con una volumetria complessiva di non più di 400 mc;</li> <li>- acquisto degli arredi e delle attrezzature di base per la realizzazione dei locali di accoglienza, compresi i sussidi didattici;</li> <li>- acquisto di piccole attrezzature a valenza dimostrativa per la trasformazione dei prodotti aziendali e/o per l'illustrazione del ciclo produttivo di un prodotto;</li> <li>- realizzazione di sentieristica a carattere didattico e/o naturalistico, compresi piccoli manufatti in funzione della fruizione didattica della stessa;</li> <li>- realizzazione di adeguate aree di sosta aperte per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei fruitori;</li> <li>- sono ammissibili spese generali e di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico fino alla misura massima del 12% dell'investimento ammissibile;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per interventi eseguiti con apporto di lavoro proprio e contributi in natura si rimanda all'articolo 38 del regolamento generale;</li> <li>- L'I.V.A. non è una spesa ammissibile.</li> </ul>															
TIPOLOGIA ED INTENSITA' DI AIUTO	<p>L'aiuto viene erogato in conto capitale, a titolo "de minimis" fino al raggiungimento dell'importo complessivo di 200.000 euro per beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006.</p> <p>Per esercizio finanziario si intende quello utilizzato dall'impresa per scopi fiscali. Gli esercizi finanziari di riferimento sono costituiti dall'esercizio finanziario durante il quale viene effettuata la decisione individuale di finanziamento e dai due esercizi finanziari precedenti.</p> <p>Fatto salvo il limite di aiuto previsto dal regime de minimis, l'intensità di aiuto non potrà superare le percentuali indicate in tabella:</p> <table border="1" data-bbox="544 696 1362 999"> <thead> <tr> <th></th> <th>Progetti integrati (PIT)</th> <th>Progetti inseriti in pacchetti di misure/azioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giovani con aziende nelle zone D</td> <td>60%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Altri imprenditori con aziende nelle zone D</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Giovani in altre zone ammissibili</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Altri imprenditori in altre zone ammissibili</td> <td>40%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La spesa minima ammissibile per investimento è fissata in € 10.000,00</p>		Progetti integrati (PIT)	Progetti inseriti in pacchetti di misure/azioni	Giovani con aziende nelle zone D	60%	50%	Altri imprenditori con aziende nelle zone D	50%	40%	Giovani in altre zone ammissibili	50%	40%	Altri imprenditori in altre zone ammissibili	40%	30%
	Progetti integrati (PIT)	Progetti inseriti in pacchetti di misure/azioni														
Giovani con aziende nelle zone D	60%	50%														
Altri imprenditori con aziende nelle zone D	50%	40%														
Giovani in altre zone ammissibili	50%	40%														
Altri imprenditori in altre zone ammissibili	40%	30%														
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	<p>L'azione si attua esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle zone C e D di cui all'allegato 1 al PSR;</li> <li>- nella parte montana dei territori dei seguenti comuni delimitati, anche parzialmente (P) dalla direttiva 75/273/CEE ricadenti nella zona omogenea del Torre, Natison e Collio non già ricomprese al punto precedente: Capriva del Friuli (P), Cormons (P), Dolegna del Collio, Gorizia (P), Mossa (P), Povoletto (P), S. Lorenzo Isontino (P);</li> <li>- nei territori ubicati nelle sottozone A1, B1, C1 di cui all'allegato 1 al PSR; per quanto attiene al Comune di Trieste gli interventi sono limitati ai comuni censuari di S. Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera, S. Maria Maddalena Superiore.</li> </ul>															
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	<p>1. Per domande comprese in un PIT, oltre alla documentazione di carattere generale relativa all'intero PIT e per la quale si rinvia a quanto previsto al titolo III, capo II del regolamento generale, la singola domanda di aiuto di ciascun beneficiario relativa alla presente azione dovrà contenere la seguente documentazione:</p> <p>a) relazione illustrativa del progetto attinente alla presente azione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli obiettivi e le finalità dell'investimento;</li> <li>- descrizione dell'attività agricola svolta in azienda (superfici, ordinamento colturale ed allevamenti, macchine ed attrezzature, fabbricati aziendali);</li> <li>- un articolato quadro economico dell'investimento;</li> </ul> <p>b) preventivi, schede tecniche degli impianti e, nel caso di investimenti aventi rilevanza urbanistico edilizia, elaborati progettuali;</p> <p>c) perizia asseverata redatta da tecnico abilitato contenente, oltre a quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento generale:</p>															

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la conformità ed il rispetto degli impianti e delle attrezzature connesse alle normative di settore;</li> <li>- la fattibilità urbanistica dell'intervento ovvero idonea documentazione rilasciata da autorità competente;</li> </ul> <p>d) autocertificazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo stato di utilizzo di fondi de minimis nel triennio di riferimento.</li> </ul> <p>2. Per le domande singole comprese in un pacchetto di misure/azioni dovrà essere presentata la seguente documentazione minima:</p> <p>a) relazione illustrativa relativa all'intero pacchetto di misure/azioni, con l'evidenziazione della connessione e dell'organicità e delle ricadute a livello aziendale degli interventi proposti;</p> <p>b) relazione illustrativa del progetto attinente alla presente azione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli obiettivi e le finalità dell'investimento;</li> <li>- descrizione dell'attività agricola svolta in azienda (superfici, ordinamento colturale ed allevamenti, macchine ed attrezzature, fabbricati aziendali);</li> <li>- un articolato quadro economico dell'investimento;</li> <li>- un crono-programma dei lavori e della spesa;</li> </ul> <p>c) preventivi, schede tecniche degli impianti e, nel caso di investimenti aventi rilevanza urbanistico edilizia, elaborati progettuali;</p> <p>d) perizia asseverata redatta da tecnico abilitato contenente, oltre a quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la conformità ed il rispetto degli impianti e delle attrezzature connesse alle normative di settore;</li> <li>- il possesso del titolo autorizzativo dell'intervento rilasciato dall'autorità competente e dei relativi estremi;</li> </ul> <p>e) autocertificazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo stato di utilizzo di fondi de minimis nel triennio di riferimento;</li> <li>- l'impegno a presentare ovvero la dimostrazione di aver presentato almeno un'altra domanda su una misura/azione del PSR diversa da PIT;</li> </ul> <p>E' fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere in qualsiasi momento ulteriore documentazione integrativa.</p>
<p>CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE SINGOLE INSERITE IN PACCHETTI DI MISURE/AZIONI</p>	<p>La selezione delle domande individuali inserite in pacchetti di misure/azioni è effettuata attraverso l'assegnazione dei seguenti punteggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI <ul style="list-style-type: none"> <li>- zona Carso 110 punti</li> <li>- zona C 95 punti</li> <li>- zona D 85 punti</li> </ul> </li> <li>- AZIENDE CHE PRATICANO L'AGRICOLTURA BIOLOGICA 20 punti</li> <li>- PRESENZA GIOVANI IN AZIENDA <ul style="list-style-type: none"> <li>- più di uno, alla data di presentazione della domanda 20 punti</li> <li>- uno, alla data di presentazione della domanda 15 punti</li> </ul> </li> <li>- RICHIEDENTE IAP 20 punti</li> <li>- AZIENDE CONDOTTE DA COOPERATIVE SOCIALI 30 punti</li> </ul>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- INTERVENTI EFFETTUATI ALL'INTERNO DI UN PARCO O DI UNA RISERVA REGIONALE 5 punti</li></ul> |
|--|--|

A parità di punteggio sarà data priorità al beneficiario più giovane.

### Scheda della misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

Finalità e obiettivi	<p>Coerentemente con gli orientamenti strategici comunitari, la priorità dell'utilizzo delle risorse destinate all'Asse 3 è indirizzata, tra l'altro, alla creazione di nuova occupazione e alla rivitalizzazione economica del territorio rurale, anche attraverso la nascita e lo sviluppo delle microimprese.</p> <p>Le finalità e gli obiettivi sono specificati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- migliorare la produttività e redditività delle imprese che operano nella filiera foresta-legno;</li> <li>- favorire la creazione o lo sviluppo di microimprese che si occupano, anche in via non esclusiva, della produzione e vendita di energia da biomasse forestali.</li> </ul>
Beneficiari	<p>Microimprese così come definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/EC ovvero imprese con meno di dieci dipendenti e il cui fatturato non eccede i 2 milioni di euro. Il sostegno è limitato alle microimprese che si occupano di utilizzazione forestale o trasformazione o commercializzazione dei prodotti legnosi. Devono essere iscritte alla CCIAA e nel certificato di iscrizione deve essere presente la voce riferibile ad attività forestali.</p>
Requisiti	<p>Per le microimprese di trasformazione del legno tondo possesso della certificazione concernente la catena di custodia ovvero avvio della relativa procedura; per le imprese di utilizzazione forestale possesso del certificato di idoneità forestale o iscrizione all'elenco regionale delle imprese forestali di cui all'art.25 della L.R. 9/2007. In ogni caso regolarità della posizione assicurativa e previdenziale degli eventuali operai dipendenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Titolo all'installazione dell'impianto.</li> </ul>
Obblighi	<p>Per le microimprese di trasformazione del legno tondo mantenimento della certificazione concernente la catena di custodia almeno fino al 2013.</p> <p>Per gli investimenti che consentono l'impiego di biomasse forestali a fini energetici il beneficiario si impegna a comunicare ogni anno all'Ufficio attuatore la quantità di energia prodotta.</p> <p>Il beneficiario si impegna a non alienare né distogliere le attrezzature per un periodo di almeno 5 anni dall'uso per il quale sono state finanziate. In caso di irreversibile deterioramento delle attrezzature è possibile la loro dismissione prima dello scadere dei 5 anni. Di ciò è data comunicazione tempestiva all'Ufficio attuatore.</p> <p>Il beneficiario si impegna a non variare la destinazione d'uso delle infrastrutture realizzate per un periodo di almeno 10 anni.</p>
Tipologia degli interventi	<p>Creazione e sviluppo di microimprese, finalizzate ad incentivare l'avvio di nuovi soggetti imprenditoriali, anche nel settore dell'artigianato, e lo sviluppo di quelli esistenti, le cui attività si svolgono in collegamento con le produzioni e le attività agricole e forestali, i prodotti artigianali locali, le attività di servizio rivolte alla tutela e alla promozione del territorio e dell'ambiente. Creazione e ammodernamento di microimprese orientate allo sfruttamento delle energie rinnovabili, in particolare quelle di origine forestale, al fine di assicurare la realizzazione, il funzionamento e la corretta gestione degli impianti compreso l'approvvigionamento delle biomasse utili al funzionamento dei medesimi, allo scopo di consolidare uno specifico tessuto professionale a supporto dello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.</p>
Interventi ammissibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti strutturali;</li> <li>- acquisto di macchinari, impianti, attrezzature anche dedicati alla prima trasformazione del legno;</li> <li>- investimenti immateriali, comprese consulenze tecniche, spese per brevetti e licenze, acquisto di software;</li> <li>- spese di gestione per l'avvio dell'attività, che comprendono affitti e noleggi, utenze, spese notarili e oneri amministrativi connessi all'avvio dell'attività;</li> <li>- investimenti per la realizzazione di impianti e attrezzature funzionalmente connesse che consentono l'impiego di biomasse forestali ai fini energetici. Per i suddetti investimenti è ammesso il ricorso al leasing con finalità di acquisto. Le dimensioni dell'impianto saranno funzionali anche alla vendita di energia.</li> </ul>
Interventi soggetti a limitazioni	<p>Nel caso di impianti per la produzione di energia da biomasse forestali, i prodotti utilizzati devono provenire prevalentemente da boschi o piantagioni ubicati nel raggio di 100 km dall'impianto di utilizzazione. Inoltre gli impianti non devono avere una capacità di produzione</p>



	superiore a 1 MW. Le spese di gestione per l'avvio dell'attività sono riconosciute esclusivamente per il primo anno e per un importo non superiore al 10% delle spese di investimento finanziate, entro un tetto di contributo massimo di 10.000 €.						
Interventi non ammissibili	In tutti i casi, non risultano ammissibili le spese per il personale delle microimprese, anche assunto a tempo determinato.						
Tipi di aiuto	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'importo del contributo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli importi massimi e minimi degli aiuti sono riferiti al netto dell'IVA e delle spese tecniche. I contributi sono erogati in conto capitale a titolo "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006, pubblicato sulla GUCE L. 379 del 28/12/2006). A tale proposito il beneficiario deve comunicare l'importo complessivo degli aiuti percepiti nei tre anni precedenti la presentazione della domanda a titolo di aiuti "de minimis".						
Aiuto massimo	L'aiuto non può superare i 200.000 €. L'importo ammissibile delle spese tecniche, comprese quelle per la redazione del piano di impresa, non può superare il 10% dell'importo dei lavori e degli investimenti, IVA esclusa; l'aiuto è corrisposto secondo la stessa percentuale prevista per l'intervento.						
Aiuto minimo	L'aiuto complessivo non può essere inferiore a 7.000 €.						
Intensità di aiuto	L'aiuto è concesso fino ai limiti massimi stabiliti nel seguente prospetto a seconda dei tipi di approccio: <table border="1" data-bbox="432 909 1361 972"> <thead> <tr> <th>SINGOLO</th> <th>COLLETTIVO</th> <th>INTEGRATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40%</td> <td>45%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	SINGOLO	COLLETTIVO	INTEGRATO	40%	45%	50%
SINGOLO	COLLETTIVO	INTEGRATO					
40%	45%	50%					
Localizzazione e durata	L'intervento si applica per il periodo di programmazione 2007-2013. Gli aiuti sono concessi alle microimprese operanti nelle zone C e D e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1). Per operanti si intendono microimprese che hanno sede legale in Friuli Venezia Giulia ed esercitano l'attività nelle zone C e D e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1).						
Descrizione specifica degli interventi per acquisto macchinari e investimenti strutturali e investimenti a fini energetici	<b>Acquisto macchinari:</b> <b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI</b> E' previsto l'acquisto d'attrezzature e macchine anche dedicati alla prima trasformazione del legno. I macchinari e le attrezzature acquistabili sono indicati di seguito e le loro caratteristiche devono intendersi come indicative. Con l'iniziativa si finanzia l'acquisto di macchinari finalizzati all'ammodernamento delle imprese che comprende: a) macchine di prima trasformazione del legno ( pialle ,refilatrici, intestatrici ecc.); b) il parco macchine delle imprese utilizzatrici ( Harvester, forwarder ecc.).  Tutte le macchine e attrezzature devono riportare il contrassegno CE., ossia essere conformi alle norme previste dalla direttiva macchine o ad altre norme a livello europeo, tutte le macchine adibite ai lavori forestali devono essere adeguate agli standard di sicurezza previsti. È ammesso l'acquisto di macchinari usati ai sensi del reg. CE 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni se sono rispettate le seguenti condizioni, fatte salve le disposizioni nazionali più rigorose: a) una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che certifichi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo; c) le caratteristiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione e devono essere conformi alle norme e standard vigenti. d) macchine e attrezzature usate sono ammissibili in ragione dell'età del bene rapportata al suo valore da nuovo: - valore compreso tra 2.000 e 10.000 euro: tre anni riferiti all'anno accertabile di costruzione;						

- valore compreso tra 10.001 e 50.000 euro: cinque anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione;
- valore compreso tra 50.001 e 100.000 euro: sette anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione;
- valore superiore a 100.001 euro: dieci anni riferiti all'anno di immatricolazione o all'anno accertabile di costruzione.

Sono possibili investimenti per l'acquisto di:

**Macchine per la prima trasformazione del legno:**

- intestatrici
  - refilatrici
  - toupies
  - pialle
  - seghe ( circolari, a nastro ecc. con eventuali refendini)
  - combinate a quattro, cinque lavorazioni
  - bordatrici
  - cavatrici
  - altre macchine di prima trasformazione .
- Sono finanziabili anche i sistemi di aspirazione.

**Macchine varie per utilizzazione e trasporto:**

- a) Harvester
- b) Forwarder
- c) Scortecciatici ( mobili o anche fisse per piazzali)
- d) Combinati sega-spaccalegna
- e) Piccoli processori combinati
- f) Fascicolatrici
- g) Altre macchine ed attrezzature
- h) Elaboratori elettronici

Le macchine e le attrezzature possono anche essere acquisite mediante contratto di locazione finanziaria ("*leasing*"), secondo quanto previsto dal Reg. CE 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni. In tale caso il contratto deve prevedere espressamente l'opzione di acquisto del bene da parte dell'utilizzatore oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto. Sono escluse le spese amministrative e gli interessi relativi, quali tributi, margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.

**Investimenti strutturali:**

Il finanziamento è concesso per investimenti finalizzati al miglioramento della commercializzazione dei prodotti:

- costruzione o adeguamento di aree di stoccaggio, di trattamento e stagionatura del legname grezzo;
- costruzione o adeguamento di centri per la raccolta e la vendita del legname grezzo alle imprese di trasformazione;
- costruzione o adeguamento di magazzini e tettoie per il ricovero delle macchine per la lavorazione della legna da ardere e per la produzione di semilavorati.
- **l'acquisto di edifici** già costruiti esclusi i **terreni** su cui si trovano, purché siano direttamente connessi alle finalità dell'azione.

Ai fini dell'ammissibilità, un professionista qualificato e indipendente deve certificare con perizia giurata che il prezzo non supera il valore di mercato ed attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario.

L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di alcun finanziamento

	<p>nazionale o comunitario.</p> <p><b>Investimenti a fini energetici:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le caldaie installate devono essere ad alta efficienza, con rendimenti certificati superiori o uguali a quelli definiti dalla norma europea relativa per le caldaie di classe 3. Per le caldaie con potenza superiore ai 300 kW il rendimento certificato dovrà essere superiore all'80%.</li> <li>2. Le caldaie installate devono rispettare i limiti di emissione imposti dalla normativa italiana.</li> <li>3. Le caldaie devono essere predisposte per la combustione delle biomasse agroforestali secondo le norme relative.</li> <li>4. Gli impianti composti di caldaie alimentate con legna da ardere, devono essere dotati di accumulo inerziale opportunamente dimensionato ai sensi della norma europea relativa.</li> </ol> <p>Gli investimenti ammissibili comprendono, oltre all'acquisto e all'installazione del generatore di calore, le apparecchiature e gli impianti strettamente necessari ed indispensabili al funzionamento della centrale termica, l'acquisto e l'installazione del serbatoio di accumulo dell'acqua e le pompe di mandata, le tubazioni di mandata e ritorno fino allo scambiatore finale nella sottostazione compreso e possono comprendere altresì l'installazione di tecnologia integrata per la produzione di energia ( sgravi fiscali scorporati) . Ove queste ultime fossero beneficiarie di detrazioni fiscali o altri benefici di legge, il valore di tali detrazioni o benefici dovrà essere dedotto dall'importo di spesa ammissibile ai fini della determinazione del contributo concedibile.</p> <p>L' intervento deve avere il carattere di piena funzionalità nel suo insieme. Sono ammessi gli interventi relativi allo stoccaggio (esclusa asciugatura, cippatura o bricchettatura o interventi equivalenti) e di installazione della caldaia con bollitore.</p> <p>Sono altresì ammissibili le spese relative alle opere murarie del locale caldaia in edifici esistenti.</p> <p>L'installazione di centrali termiche a biomasse forestali è ammessa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sostituzione di impianti alimentati a combustibili fossili e per la realizzazione di edifici la cui progettazione risulti già approvata dal Comune ( ai sensi della normativa urbanistica in vigore);</li> <li>- la sostituzione di vecchi impianti a legna a basso rendimento ( stufe);</li> <li>- la realizzazione ex novo di impianti.</li> </ul>
<p>Documentazione da allegare alla domanda per gli interventi di cui sopra</p>	<p>La domanda deve pervenire assieme ai seguenti allegati:</p> <p><b>Quanto previsto all'articolo 37 del presente Regolamento ed inoltre:</b></p> <p><b>Interventi di acquisto macchinari e investimenti strutturali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il <b>Piano d'impresa</b> redatto da un professionista abilitato individua anche attraverso i contratti di lavorazione o compravendita, il volume di materiale utilizzato negli ultimi tre anni o di cui è prevista l'utilizzazione nel biennio successivo alla data di presentazione della domanda e l'organizzazione aziendale, la redditività dell'impresa e l'esigenza di accrescere la produttività ed il livello di reddito.</li> <li>- i preventivi dei macchinari e le schede tecniche delle attrezzature o delle infrastrutture se intervento di tipo 2 ed inoltre in tale caso autorizzazione urbanistica, se previste o dichiarazione di impegno a presentare tale documentazione, se prevista, non appena ottenuta dagli Uffici competenti al rilascio e comunque prima dell'inizio dei lavori; <ul style="list-style-type: none"> <li>- certificato di iscrizione alla CCIAA;</li> <li>- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti la regolarità della posizione assicurativa e previdenziale degli eventuali operai dipendenti.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Investimenti a fini energetici:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Quanto previsto dall'art.37 del presente Regolamento, completo di progetto (computo metrico estimativo, relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, disegni tecnici, preventivo e schede tecniche dei macchinari dal quale si evinca inoltre il tempo d'esecuzione dei lavori). Nel</li> </ol>

	<p>computo metrico estimativo dovranno essere chiaramente distinte le voci di costo finanziabili da quelle non finanziabili;</p> <p>b. autorizzazione urbanistica, se prevista e già in possesso del beneficiario, o dichiarazione di impegno a presentare tale documentazione, se prevista, non appena ottenuta dagli Uffici competenti al rilascio e comunque prima dell'inizio dei lavori;</p> <p>c. pianificazione almeno quinquennale, da evidenziarsi nel progetto, dell'approvvigionamento della biomassa necessaria in relazione al consumo richiesto dall'impianto.</p> <p><b>Per quanto riguarda gli investimenti immateriali e le spese di gestione per l'avvio dell'attività si fa riferimento a quanto evidenziato negli interventi ammissibili.</b></p>
Istruttoria liquidazioni	<p>e Sono previste dall' articolo 36 all'articolo 43 compresi del presente Regolamento di attuazione. Nel caso di acquisti per interventi strutturali deve essere presentata copia dell'atto notarile di compravendita.</p> <p>Durante la realizzazione dei lavori e degli investimenti é possibile l'erogazione di stati d'avanzamento pari al 100% delle spese sostenute per le attrezzature e del 70% per le infrastrutture.</p> <p>L'importo minimo delle spese sostenute e necessario per avere diritto all'erogazione di uno stato d'avanzamento è di <b>10.000,00 € per l'acquisto di macchinari</b> e di <b>40.000,00 € per gli interventi strutturali e a fini energetici.</b></p>
Criteri di selezione per approcci singoli	<p>1) Interventi in territori classificati in zona D punti 4</p> <p>2) Svantaggio altitudinale ( riscontrabile sulla base dell'ubicazione della sede dell'investimento fisso):  sopra 1000 m slm punti 4  tra i 300 e i 1000 m slm punti 2  sotto i 300 m slm punti 1</p> <p>3) Azienda di recente costituzione ( nei tre anni precedenti la domanda ) o costituita da personale giovane  punti 8</p> <p>4) Possesso di certificato di qualità di sistema o di prodotto ( ISO 9000, ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC, ecc.)  punti 5</p> <p>5) Cantierabilità  punti 5</p> <p>6) domanda relativa ad investimenti strutturali  punti 5</p> <p>7) domanda relativa ad acquisto macchinari, impianti, attrezzature  punti 15  nel caso di macchine per la prima trasformazione del legno  punti 25</p> <p>8) domanda relativa ad investimenti immateriali e spese di gestione  punti 0</p> <p>9) domanda relativa a realizzazione impianti per uso biomasse forestali punti 5</p> <p>10) domanda relativa alla realizzazione di impianti che consentono l'impiego di biomasse forestali per la vendita di energia ( non cumulabile con il punto 9)  punti 15  Domanda relativa alla realizzazione di impianti che consentono l'impiego di biomasse forestali (ulteriori punteggi):</p>

	- nel caso di edifici a basso consumo ai sensi del Dlgs 311/2006	Punti 3
	- nel caso di integrazione con i pannelli solari o altre fonti rinnovabili	Punti 3
	- nel caso di piccole reti di teleriscaldamento	Punti 3
	- nel caso di caldaie alimentate a pezzi di legna e cippato	Punti 3
	- nel caso di caldaie con rendimento superiore all'80%	Punti 5
	- nel caso di caldaie con rendimento superiore al 90%	Punti 8

### Scheda della misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione

DESCRIZIONE GENERALE	
Finalità ed obiettivi	<p>Si intende incentivare lo sviluppo sostenibile dei villaggi attraverso l'utilizzo a livello comprensoriale di prodotti e/o sottoprodotti energetici di origine agricola e/o forestale di provenienza locale, al fine di consentire agli stessi un affrancamento, anche parziale, dalle fonti energetiche tradizionali non rinnovabili, nonché di creare i presupposti per il riconoscimento di eventuali diritti sui crediti di CO<sub>2</sub> (certificati di emissione) e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili (certificati verdi).</p> <p>In parallelo si intende stimolare il territorio verso un più razionale sfruttamento e una valorizzazione di risorse già disponibili o produzioni colturali a tale scopo dedicate o a sottoprodotti di origine agricola e forestale.</p> <p>Il raggiungimento di tali obiettivi consentirà sotto il profilo economico la creazione di nuovi sbocchi occupazionali e sotto quello ambientale un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto.</p>
Definizioni	Per impianti per produzione di energia alimentati da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e forestale si intende qualsiasi tipo di impianto in grado di produrre qualsivoglia forma di energia a partire dalla parte biodegradabile dei prodotti, dei sottoprodotti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura comprese le sostanze vegetali e animali.
Localizzazione e durata	<p>L'azione si applica principalmente nelle zone C, D e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1) così come definite dal paragrafo "Articolazione territoriale degli obiettivi" del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Si interverrà nelle zone B, esaurite le domande di contributo presentate per interventi nelle zone C e D e nella zona omogenea del Carso solo nel caso di interventi inseriti in Progetti integrati territoriali in prossimità delle aree di reperimento delle biomasse; per prossimità delle aree di reperimento, si intende che il reperimento deve avvenire in forma prevalente entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto per almeno il 51 % del peso del combustibile annuo.</p>
Beneficiari	<p>Possano beneficiare degli aiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-gli Enti territoriali singoli o associati ricadenti nel territorio regionale;</li> <li>-altri soggetti pubblici proprietari di boschi, aventi sede sul territorio regionale.</li> </ul>
Modalità di accesso	Le domande sono presentate secondo le modalità previste dagli articoli 7 c.1 lettera b) "Progetto integrato territoriale" (PIT), del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Interventi e spese ammissibili	<p>Realizzazione, sul territorio regionale, di impianti per generazione termica, cogenerazione e/o trigenerazione per la produzione di energia, ed acquisto di attrezzature funzionalmente connesse, da destinare a strutture a fruizione sia pubblica che privata, anche a valenza pubblica o collettiva ed a servizio dell'ambito territoriale dell'impianto.</p> <p>Per attrezzature funzionalmente connesse si intendono quelle il cui utilizzo prevalente è collegabile alla funzionalità dell'impianto.</p> <p>Sono altresì ammessi interventi per l'integrazione di impianti, finalizzati alla produzione, utilizzazione e vendita di energia ottenuta dalle fonti di cui sopra con altri impianti a fonti energetiche rinnovabili.</p> <p>Sono ammissibili interventi di ampliamento e potenziamento di impianti ad energie rinnovabili già esistenti; l'intervento deve avere il carattere di piena funzionalità nel suo insieme.</p> <p>Sono ammissibili opere edili purché destinate esclusivamente all'alloggiamento degli impianti o per lo stoccaggio delle eventuali materie prime e dei sottoprodotti del processo.</p> <p>Per i beneficiari pubblici il costo totale dell'intervento è determinato sulla base del progetto preliminare redatto secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L.R. 14/2002 ed asseverato in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 37 del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della</p>

	<p>Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Sono ammissibili spese generali e di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico fino alla misura massima del 12% del costo totale dell'intervento.</p> <p>L'I.V.A. viene riconosciuta tra le spese ammissibili solo se costituisce, realmente e definitivamente, una spesa sostenuta dal beneficiario finale.</p>
Tipo ed intensità di aiuto	Il costo totale per ogni singolo intervento è pari a € 500.000,00; l'intensità massima di aiuto concesso è pari all'80% del costo totale.
<b>PROCEDURE</b>	
Documenti da allegare alla domanda singola	<p>Fatta salva la presentazione della domanda di progetto integrato territoriale e della relativa documentazione prevista dal "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" al titolo III capo 2- Contenuti minimi dei progetti integrati territoriali-PIT, ogni beneficiario, a corredo della domanda singola, presenta la seguente documentazione:</p> <p>A. Relazione tecnica dell'intervento contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ gli obiettivi e le finalità dell'investimento;</li> <li>➤ un articolato quadro economico dell'investimento;</li> <li>➤ una puntuale descrizione del tipo/i di fonte energetica impiegata e dei tipi di energia prodotta;</li> <li>➤ una puntuale descrizione delle modalità di utilizzo dell'energia prodotta.</li> </ul> <p>B. Preventivi, schede tecniche degli impianti e nel caso di investimenti aventi rilevanza urbanistica, disegni di progetto;</p> <p>C. Computo metrico estimativo per le eventuali opere edili connesse all'impianto;</p> <p>D. Perizia asseverata redatta da tecnico abilitato attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il costo dell'intervento e la congruità ai prezzi di mercato;</li> <li>➤ che i prezzi utilizzati derivano da prezzari ufficiali approvati dalla Regione ovvero da analisi dei prezzi di mercato vigenti;</li> <li>➤ la conformità ed il rispetto degli impianti e delle attrezzature connesse alle normative di settore ed alle norme tecniche vigenti.</li> </ul> <p>E. Autocertificazione redatta dal beneficiario o da suo legale rappresentante attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ lo stato di autorizzazione urbanistica ed edilizia, dalla quale si deduca la fattibilità dell'intervento; in alternativa è prevista la presentazione di idonea documentazione rilasciata da autorità competente;</li> <li>➤ lo stato di disponibilità del sito oggetto dell'intervento per una durata almeno pari alla durata dell'impegno;</li> <li>➤ il piano di approvvigionamento della biomassa per rifornire l'impianto;</li> <li>➤ il vincolo di finalità di acquisto nel caso l'investimento sia finanziato con forme di leasing;</li> <li>➤ la condizione di recuperabilità/non recuperabilità dell'I.V.A.</li> </ul> <p>E' fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere in qualsiasi momento ulteriore documentazione integrativa.</p>
Selezione delle domande	La selezione delle domande è effettuata in applicazione di quanto previsto dall'articolo 33 del "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" criteri di selezione per i PIT.
Condizioni ed Impegni	<p>Sono ammessi impianti per potenzialità produttiva complessiva fino a 0,5 MWp</p> <p>L'approvvigionamento della biomassa da utilizzare, da prevedersi con apposito piano, deve avvenire:</p>

	<p>a) entro un raggio di 100 km dalla sede dell'impianto nel caso di intervento ricadente in zone C, D, A1,B1,C1</p> <p>b) entro un raggio di 70 km dalla sede dell'impianto nel caso di intervento ricadente in zona B.</p> <p>L'investimento dovrà essere mantenuto in funzione per almeno 10 anni dalla data di ricevimento della decisione individuale di finanziamento.</p> <p>Gli impianti durante il periodo di esercizio dovranno mantenere la conformità alle rispettive normative di settore ed alle norme tecniche vigenti.</p> <p>Qualora, in base ad oggettive condizioni non attribuibili ad imperizia o cattivo uso da parte del beneficiario, la durata dell'impianto risulti inferiore a detto periodo, l'ufficio attuatore, tenuto conto del periodo residuo d'impegno, potrà rimodulare tale termine a fronte di giustificata documentazione.</p> <p>L'Ufficio attuatore potrà riconoscere cause di forza maggiore, solo se debitamente motivate e dimostrate da parte del beneficiario.</p> <p>Qualora l'investimento sia finanziato con forme di Leasing, lo stesso è accoglibile solo se il contratto di leasing prevede la finalità di acquisto dell'oggetto dell'investimento.</p> <p>Allo scopo di garantire la dovuta informazione e pubblicità, gli interventi che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00 dovranno essere dotati di apposita targa informativa o cartello evidenziante:</p> <p>a) la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui all'allegato VI del reg.(CE) n. 1974/06;</p> <p>b) La dicitura «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;</p> <p>c) Una descrizione del progetto.</p> <p>Dette informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartello o della targa.</p> <p>Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007.</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:</p> <p>-contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;</p> <p>-contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;</p> <p>- contratto di affidamento diretto "in house providing".</p> <p>Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:</p> <p>a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;</p> <p>b) il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.</p> <p>Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.</p> <p>Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.</p>
Varianti	<p>Si configura variante sostanziale ad un intervento:</p> <p>a) ogni variazione nella consistenza degli investimenti che determini incremento o riduzione del costo totale, in misura superiore al 20% ;</p>



	<p>b) ogni variazione nella consistenza della potenza dell'impianto che determini incremento o riduzione, in misura superiore al 20% ;</p> <p>c) ogni modifica a obiettivi, criteri e parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa.</p> <p>La variante sostanziale deve essere preventivamente richiesta e presuppone l'espressione di un parere preliminare da parte dell'Ufficio Attuatore.</p> <p>La variante non sostanziale deve essere preventivamente segnalata all'ufficio attuatore che qualora ricorra, la approva in sede di rendicontazione finale della spesa.</p> <p>Le varianti devono sempre garantire la conformità alle finalità della azione ed il raggiungimento degli obiettivi progettuali.</p> <p>L'aumento dei prezzi di mercato non costituisce variante.</p>
Rendicontazione delle spese e liquidazione dell'aiuto	<p>La richiesta di liquidazione dell'aiuto avviene ad intervento collaudato e regolarmente funzionante, unitamente alla rendicontazione della spesa.</p> <p>La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 20 marzo 2000 n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), titolo 2° capo III (Rendicontazione).</p> <p>La rendicontazione finale delle spese degli investimenti, quali impianti ed attrezzature connesse, opere edili e assimilabili, avviene mediante perizia asseverata da tecnico abilitato, contenente le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. conformità alla disciplina urbanistica e alle restanti autorizzazioni ambientali o paesaggistiche;</li> <li>b. l'avvenuto collaudo tecnico dell'investimento;</li> <li>c. computo metrico a consuntivo con evidenza per ogni voce di spesa del riferimento alle relative fatture;</li> <li>d. descrizione e motivazione di eventuali varianti non sostanziali per le quali si richiede l'approvazione a consuntivo;</li> <li>e. indicazione analitica della documentazione di spesa e delle modalità di quietanza;</li> <li>f. importo rendicontabile per le diverse opere ed installazioni eseguite in relazione al costo effettivamente sostenuto e debitamente documentato ivi comprese gli eventuali lavori in economia;</li> <li>g. la rendicontazione finale delle spese relative ai soli acquisti consiste nella presentazione delle fatture e della relativa documentazione di quietanza.</li> </ol> <p>Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il pagamento effettuato dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti forme di transazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) bonifico bancario;</li> <li>b) ricevuta bancaria;</li> <li>c) bollettino postale;</li> <li>d) vaglia postale;</li> <li>e) assegno circolare o bancario non trasferibili corredato dalla prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario.</li> </ol> <p>La liquidazione degli aiuti avverrà a seguito di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti.</p>
Controlli	<p>I controlli sono effettuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1975/2006, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra Organismo pagatore e Autorità di gestione.</p> <p>Ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui agli articoli 37 e 43 del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.</p> <p>Detto campione rappresenta almeno il 10% della spesa e il 10% delle domande munite di perizia asseverata; l'estrazione del campione è effettuata dopo la</p>

pubblicazione sul BUR dell'elenco delle domande selezionate.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1975/2006, articolo 4, paragrafo 3, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo.

In applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/2006, qualora l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento supera di oltre il 3 %, l'importo erogabile in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, al contributo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

**Scheda della misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale / Azione 1 – Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale**

Finalità e obiettivi	<p>Nell'ottica della valorizzazione della produzione legnosa certificata per la gestione forestale sostenibile ci si propone di incentivare l'impiego del legno negli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione delle aree rurali.</p> <p>Gli interventi di sostegno sono finalizzati a valorizzare l'immagine positiva del legno e del paesaggio rurale, facendo emergere i collegamenti fra il legno, la gestione forestale sostenibile ed il territorio. La misura si pone pertanto gli obiettivi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• migliorare e conservare il paesaggio e l'architettura rurale locale;</li> <li>• limitare la forte concorrenza nell'impiego di altri materiali costruttivi non rinnovabili;</li> <li>• aumentare l'impiego delle risorse forestali provenienti da foreste certificate per una gestione forestale sostenibile.</li> </ul>		
Beneficiari	Proprietari, sia pubblici che privati, di fabbricati.		
Requisiti	<p>- Interventi realizzati con solo legno certificato per una gestione forestale sostenibile e coerenza degli interventi con i piani regolatori comunali.</p> <p>- Titolo di possesso degli immobili.</p>		
Interventi ammissibili	<p>Interventi di conservazione e recupero di edifici e altri manufatti tipici del territorio rurale realizzati principalmente in materiale legnoso; gli interventi riguarderanno gli elementi costruttivi lignei tipici locali, quali coperture, serramenti, ballatoi, scale, pavimenti, recinzioni, ed ancora ancone, cappelle votive, cippi confinari storici, microstrutture territoriali di valore storico locale ( es. meridiane, ponticelli in strutture di legno e pietra, ecc.) nell'ambito di interventi di recupero e valorizzazione di insediamenti rurali e di edifici esistenti o di nuova costruzione.</p> <p>Gli interventi finanziati possono prevedere in via subordinata l'utilizzo anche di altri materiali tipici locali quali la pietra</p>		
Interventi non ammissibili	Ogni intervento che non riguardi la materia prima legno certificato per una gestione forestale sostenibile.		
Interventi soggetti a limitazioni	Le spese per materiali diversi dal legno o non connessi alla sua lavorazione, non possono superare il 20% della spesa ritenuta ammissibile, al netto dell'IVA e delle spese generali.		
Tipi di aiuto	<p>L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'importo del contributo è commisurato all'entità e alla tipologia degli interventi. I volumi massimi e minimi degli aiuti sono riferiti al netto dell'IVA e delle spese tecniche.</p> <p>Nel caso di aiuti alle imprese e a soggetti privati che esercitano un'attività di impresa troveranno applicazione le disposizioni relative agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006, pubblicato sulla GUCE L. 379 del 28/12/2006.</p>		
Aiuto massimo	<p>Gli aiuti sono comunque concessi per un importo non superiore a 20.000 Euro per intervento..</p> <p>L'importo ammissibile delle spese tecniche non può superare il 12% dell'importo dei lavori, IVA esclusa; l'aiuto è corrisposto secondo la stessa percentuale prevista per ciascun intervento.</p>		
Aiuto minimo	Gli aiuti sono concessi per un importo non inferiore a 7.000 euro per intervento.		
Intensità di aiuto	L'aiuto è concesso secondo i limiti massimi stabiliti nel seguente prospetto:		
	tipologia approccio		
	singolo	collettivo	integrato
	0%	45%	50%
Localizzazione e durata	Gli interventi si applicano nelle zone C e D. La misura si applica per il periodo di programmazione 2007- 2013.		
Documentazione iniziale richiesta	<p>La domanda deve pervenire assieme ai seguenti allegati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Quanto previsto all'art.37 del presente Regolamento;</li> <li>autorizzazione edilizia, se previste e già in possesso del beneficiario, o dichiarazione di impegno a presentare tale documentazione, se prevista, non appena ottenuta dagli Uffici competenti al rilascio e comunque prima dell'inizio dei lavori;</li> <li>dichiarazione contenente gli estremi catastali degli immobili interessati di proprietà del</li> </ol>		

	beneficiario; d. documentazione fotografica.
Istruttoria e liquidazione spese sostenute	Sono previste agli articoli dal 36 al 43 compresi del presente Regolamento.
IVA	Per i proprietari non titolari di partita IVA e per i quali l'IVA rappresenta un costo effettivo, l'imposta sarà liquidata come spesa ammissibile. I beneficiari per i quali l'IVA rappresenta un costo effettivo, devono attestarlo per iscritto. Per gli imprenditori l'IVA non è riconosciuta come voce di costo.

08\_SO8\_1\_DPR\_55\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 055/Pres.**

Regolamento di attuazione della “Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale/Azione 2 - Stesura dei piani di gestione di siti Natura 2000” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

**VISTA** la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**PRESO ATTO** che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

**VISTO** il “Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale”, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres.- e successive modificazioni e integrazioni;

**RITENUTO** che l'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 avvenga con l'emanazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare;

**CONSIDERATO** che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili devono essere sottoposti al Comitato di sorveglianza del Programma;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n.7, recante “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 12 febbraio 2008;

### **DECRETA**

1. È approvato il “Regolamento di attuazione della “misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale/azione 2 - Stesura dei Piani di gestione di siti Natura 2000” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08\_SO8\_1\_DPR\_55\_2\_ALL1

Regolamento di attuazione della “Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale/Azione 2 - Stesura dei Piani di gestione di siti Natura 2000” del Programma di sviluppo rurale

## 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

### INDICE

#### CAPO I - CARATTERI GENERALI

Art. 1 contenuti e finalità

Art. 2 strutture competenti

Art. 3 localizzazione geografica

Art. 4 durata

Art. 5 definizioni

#### CAPO II - PROCEDURE ATTUATIVE - INTERVENTI FINANZIABILI

Art. 6 beneficiari

Art. 7 interventi finanziabili

Art. 8 individuazione Siti

Art. 9 requisiti generali per la predisposizione dei Piani di gestione e rispetto delle norme

Art. 10 quantificazione dell'aiuto

Art. 11 tipologia di accesso

Art. 12 modalità di attuazione dell'azione

Art. 13 selezione delle domande

Art. 14 modalità di presentazione della domanda

Art. 15 documentazione allegata alla domanda

Art. 16 istruttoria e concessione dell'aiuto

#### CAPO III - SPESE AMMISSIBILI E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

Art. 17 Spese ammissibili

Art. 18 valutazione di ammissibilità dei costi

Art. 19 inizio interventi

Art. 20 durata degli interventi

Art. 21 erogazione dell'aiuto

Art. 22 disciplina delle varianti

Art. 23 rendicontazione delle spese da parte del beneficiario

Art. 24 tempistica

Art. 25 obblighi dei Beneficiari

Art. 26 controlli

Art. 27 riferimenti normativi

Art. 28 rinvio dinamico

Art. 29 entrata in vigore

#### CAPO I - CARATTERI GENERALI

### Art. 1 contenuti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti previsti in attuazione della "misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale/azione 2 - Stesura dei piani di gestione dei Siti natura 2000, prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento) di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul 1° supplemento ordinario n. 35 del 21 dicembre 2007 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 51 del 19 dicembre 2007.

### Art. 2 strutture competenti

1. L'Unità organizzativa responsabile dell'attuazione del PSR è l'Autorità di gestione.
2. L'Autorità di gestione di cui al comma 1 è il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
3. La Struttura responsabile dell'azione, nonché Ufficio attuatore dei procedimenti finalizzati all'attuazione della misura 323, azione 2, è il Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito denominata Struttura.
4. L'Organismo pagatore è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che svolge le funzioni attribuite dalla normativa nazionale e comunitaria.

### Art. 3 localizzazione geografica

1. Il sostegno finanziario previsto dalla misura 323 è concedibile per la realizzazione dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, ricadenti nel territorio regionale, secondo le priorità indicate al successivo articolo 7.

## Art. 4 durata

1. La durata dell'azione coincide con il periodo della programmazione 2007-2013.

## Art. 5 definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
  - a) Beneficiario: ente, operatore, organismo pubblico responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario dell'aiuto;
  - b) Domanda di aiuto: domanda, comprensiva degli allegati come indicati all'articolo 15, che il Beneficiario presenta all'Struttura;
  - c) Domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta all' Autorità di gestione per ottenere il pagamento;
  - d) Fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato costituito su sistemi informativi e che contiene tutti i dati riconducibili ad un beneficiario;
  - e) Decisione individuale di finanziamento: provvedimento mediante il quale sono comunicati al beneficiario l'ammissione al finanziamento, l'importo del contributo, le prescrizioni tecniche e la tempistica per la conclusione delle operazioni;
  - f) Costo totale: l'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto;
  - g) Spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
  - h) Siti natura 2000: sono le Zone di Protezione Speciale ZPS, di cui alla direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 (Direttiva uccelli), le aree proposte come Siti di Importanza Comunitaria - PSic, le aree Sito di Importanza Comunitaria - SIC e le Zone di Conservazione Speciale ZCS di cui alla direttiva 92/43 CEE del consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva habitat), di seguito denominati Siti;
  - i) Aree naturali protette: sono i parchi, le riserve e i biotopi naturali regionali individuati ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominate aree protette;
  - j) Ente, organo gestore: sono gli organismi ai quali, ai sensi della L.r. n. 42/1996, è stata affidata la gestione, valorizzazione e sviluppo delle aree protette;
  - k) Piano di gestione: è il Piano, integrato ad altri piani di sviluppo, che stabilisce le misure di conservazione e gestione degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario presenti nei Siti nonché le misure finalizzate alla valorizzazione ed eventuale fruizione conformemente alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat.

### CAPO II - PROCEDURE ATTUATIVE - INTERVENTI FINANZIABILI

## Art. 6 beneficiari

1. Possono beneficiare dell'aiuto previsto dalla misura 3 2 3 , azione 2, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gli Enti e organi gestori di aree protette, individuate ai sensi della L.r.42/1996, gli Enti locali territoriali, anche in forma associata.
2. Relativamente agli Enti e organi gestori e agli Enti locali territoriali, anche in forma associata, la domanda può essere presentata da:
  - a) Enti e organi gestori di aree protette: limitatamente ai Siti che, territorialmente, si sovrappongono, in tutto o in parte, all'area protetta e per i siti esterni all'area protetta, anche non confinanti con essa, ma aventi con questa connessioni funzionali ed ecologiche;
  - b) Enti locali territoriali, anche in forma associata, limitatamente ai siti che, territorialmente, non comprendono aree protette o comprendono aree protette la cui superficie complessiva non superi il 50% della superficie del Sito.

## Art. 7 interventi finanziabili

1. Studi , censimenti e attività propedeutiche alla formazione dei piani di gestione e piani di gestione redatti in base al Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o di altre disposizioni normative.

## Art. 8 individuazione Siti

1. I Siti per i quali predisporre, in via prioritaria, il Piano sono i seguenti, classificati in ordine di importanza decrescente:
  - a) ZPS e SIC IT 3310001 Dolomite Friulane ;
  - b) SIC IT 3310004 Forra del Torrente Cellina;
  - c) ZPS IT 3321002 Alpi Giulie nonché SIC IT 3320012 Prealpi Giulie Settentrionali, SIC IT 3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart;
  - d) SIC IT 3320009 Zuc dal Bor;
  - e) ZPS e SIC IT 3330005 Foci dell'Isonzo e Isola della Cona;

- f) SIC IT 3320015 Valle del Medio Tagliamento;
  - g) ZPS IT 3321001 Alpi Carniche nonché SIC IT 3320001 Gruppo del Monte Coglians, SIC IT 3320002 Monti Dimon e Paularo, SIC IT 3320003 Creta di Aip e Sella di Lanza, SIC IT 3320004 Monte Auernig e Monte Corona;
  - h) SIC IT 3320006 Conca di Fusine;
  - i) SIC IT 3310011 Bosco Marzana;
  - j) SIC IT 3310012 Bosco Torrate.
2. Ulteriori Siti possono essere proposti dagli Enti locali territoriali interessati.

## **Art. 9** requisiti generali per la predisposizione dei Piani di gestione e rispetto delle norme

1. I Beneficiari devono redigere il Piano in conformità ai contenuti previsti dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti natura 2000 e al Manuale per la stesura dei Piani di gestione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, utilizzando il modello partecipativo delle realtà culturali, sociali ed economiche, maggiormente rappresentative del Sito in esame.
2. I Beneficiari, nella predisposizione dei monitoraggi, devono utilizzare gli indicatori di biodiversità e socio-economici, la metodologia e il sistema informatico utilizzati dal progetto "S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali". I dati base e gli indicatori dovranno avere la documentazione relativa ai metadati conforme agli standard utilizzati dal progetto Infrastruttura Regionale Dati Ambientali e Territoriali (per i data base lo standard ISO 19115, per gli indicatori quanto proposto in sede IRDAT o coerente con lo standard Dublin Core) in modo da poter essere inseriti nel sistema regionale di catalogazione dei dati e degli indicatori e nel sistema di catalogazione nazionale SINAnet.
3. I Beneficiari, nell'affidamento degli incarichi inerenti la realizzazione del Piano, degli studi, delle cartografie, dei monitoraggi e delle forniture di beni e servizi ad esso collegati, devono rispettare quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
4. Il Piano deve essere predisposto, adottato dal Beneficiario e trasmesso alla Struttura entro il termine indicato nella decisione individuale di finanziamento.
5. I Beneficiari sono tenuti a trasmettere alla Struttura, sia in formato cartaceo che informatico, i Piani, le cartografie, gli studi e i monitoraggi ad esso inerenti.

## **Art. 10** quantificazione dell'aiuto

1. L'aiuto consiste in un contributo, in conto capitale, concesso nella misura del 100% del costo ammissibile. È data facoltà al Beneficiario di cofinanziare l'intervento con fondi propri, in tale caso l'aiuto viene ridotto proporzionalmente alla quota di cofinanziamento garantita dal Beneficiario.
2. L'aiuto massimo concedibile è pari a €200.000,00.
3. Non vengono concessi aiuti al di sotto del limite minimo di €20.000,00.

## **Art. 11** tipologia di accesso

1. L'accesso all'aiuto avviene attraverso la presentazione di domanda individuale, da parte del Beneficiario, tesa ad ottenere l'aiuto.
2. La costituzione del fascicolo aziendale aggiornato è requisito per poter presentare la domanda di aiuto.

## **Art. 12** modalità di attuazione dell'azione

1. L'attuazione dell'azione avviene attraverso le seguenti tipologie:
  - a) a titolarità regionale, in cui il Beneficiario è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
  - b) a regia regionale, in cui il Beneficiario è un Ente o organo gestore di aree protette o un Ente locale territoriale, anche in forma associata.
2. Per le iniziative a titolarità regionale, la Struttura, previo parere dell'Autorità di gestione, individua i Siti tra quelli prioritari elencati all'articolo 7 per i quali è competente a redigere il Piano.
3. Per le iniziative a regia regionale la Struttura, previo parere dell'Autorità di gestione, anche sulla base di manifestazioni di interesse, individua l'Ente o l'Organo gestore o l'Ente locale territoriale competente a redigere il Piano dei Siti prioritari elencati all'articolo 7.
4. Per i progetti a regia regionale la Struttura invita l'Ente, l'Organo gestore o l'Ente locale territoriale a presentare la domanda individuale di aiuto.

## **Art. 13** selezione delle domande

1. Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto per le quali esiste la copertura finanziaria;
2. Nel caso in cui le domande individuali di aiuto superino le risorse finanziarie a disposizione, le domande sono selezionate applicando, nell'ordine, i seguenti criteri e inserite in apposita graduatoria:
  - a) il Sito è, in tutto o in parte, contemporaneamente Zona di Protezione Speciale, Sito di Importanza



Comunitaria e area naturale protetta;

b) il Sito è, in tutto o in parte, contemporaneamente Sito di Importanza Comunitaria e area naturale protetta;

c) superficie del Sito;

d) il Beneficiario cofinanzia l'iniziativa con una percentuale uguale o superiore al 10% della spesa totale preventivata;

e) numero di comuni ricadenti nel Sito;

f) il Sito presenta connessioni funzionali ed ecologiche con un'area naturale protetta;

g) rilevanza della presenza antropica, all'interno del Sito, in termine di popolazione residente e attività produttive.

**3.** La graduatoria ha validità di tre anni.

**4.** Nel caso di disponibilità finanziaria insufficiente rispetto al costo ammissibile, a seguito di consenso espresso dai beneficiari, è consentito il finanziamento nel limite della disponibilità di risorse con riduzione percentuale proporzionale per ogni singolo aiuto.

**5.** Ulteriori disponibilità di risorse finanziarie sono utilizzate per il finanziamento di altre domande, secondo l'ordine di graduatoria, comprese quelle parzialmente cofinanziate ai sensi del comma 4.

**6.** La graduatoria è approvata entro il termine di 120 giorni dalla data fissata per la presentazione delle domande e pubblicata sul BUR. Entro i trenta giorni successivi è comunicata la decisione individuale di finanziamento ai singoli beneficiari.

**7.** Ai fini dell'approvazione delle graduatorie sono effettuati specifici controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto.

## **Art. 14** modalità di presentazione della domanda

**1.** I Beneficiari presentano la domanda di aiuto secondo le modalità e i termini stabiliti nell'invito di cui all'art. 12, comma 4.

## **Art. 15** documentazione allegata alla domanda

**1.** Alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

a) relazione tecnico descrittiva dell'iniziativa contenente:

1) descrizione dettagliata dell'iniziativa e delle attività previste;

2) contenuti dell'iniziativa;

3) obiettivi prefissati con la realizzazione dell'iniziativa;

4) risultati attesi a conclusione dell'iniziativa;

5) indicatori di impatto e di risultato;

6) collegamenti e integrazioni con altre azioni, iniziative e programmi dell'Unione Europea;

7) informazioni finanziarie e budget previsionale;

8) indicazione delle normative che saranno seguite nell'affidamento di forniture di beni e servizi, degli incarichi professionali, delle consulenze e degli studi in genere;

b) specifici preventivi di spesa o una relazione contenente i costi, riferiti alle singole attività previste dall'iniziativa, redatta da un professionista o da un funzionario del beneficiario, a ciò abilitato, sulla base di criteri economici-funzionali e dei prezzi di mercato;

c) dettagliato cronoprogramma con indicato:

1) data di avvio dell'iniziativa;

2) tempistiche intermedie corrispondenti alle fasi in cui è suddivisa l'iniziativa;

3) data di conclusione dell'iniziativa;

d) dichiarazione, a firma del legale rappresentante del Beneficiario, rilasciata in conformità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, attestante il rispetto delle vigenti normative in materia di affidamento di appalti di forniture di beni e servizi;

e) se del caso, copia dell'atto attestante l'associazione degli Enti locali territoriali interessanti;

**2.** È fatta salva la possibilità per la Struttura di richiedere ulteriore documentazione integrativa.

## **Art. 16** istruttoria e concessione dell'aiuto

**1.** La Struttura:

a) riceve le domande di accesso individuale;

b) esegue l'attività istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande e alla liquidazione dell'aiuto, in particolare provvede a verificare e determinare quanto segue:

1) correttezza nella compilazione della domanda,

2) completezza della documentazione presentata;

3) sussistenza dei criteri e dei requisiti di ammissibilità;

4) se del caso, criteri di selezione;

5) coerenza dell'intervento;

6) congruità delle spese indicate;

- 7) costo ammissibile;
- 8) aiuto concedibile;
- 9) tempi di realizzazione.

2. La Struttura provvede all'approvazione dell'eventuale graduatoria, all'approvazione e ammissione a finanziamento della domande.

3. La Struttura comunica al Beneficiario la decisione individuale di finanziamento con le eventuali prescrizioni tecniche e le tempistiche fissate per la conclusione delle operazioni.

#### CAPO III - SPESE AMMISSIBILI E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

### Art. 17 Spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto sono considerate ammissibili le seguenti spese finalizzate alla predisposizione del Piano in conformità alle Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000:

a) ricerche, analisi, studi e indagini da fonti di dati esistenti o eseguite espressamente per la predisposizione del quadro conoscitivo fisico e biologico, di quello socio economico e di quello dei valori archeologici, architettonici, culturali e paesaggistici;

b) realizzazione dell'Atlante biologico del territorio costituito almeno dalle seguenti cartografie, in scala 1:5.000/10.000 su base CTR:

- 1) uso del suolo;
- 2) carte degli habitat, situazione attuale e potenziale, come individuati dal "Manuale degli habitat", redatto dal Dipartimento di Biologia dell'Università degli studi di Trieste per conto della Direzione centrale lavori pubblici e ambiente,
- 3) carte faunistiche relative alla distribuzione reale e potenziale delle specie zoologiche (in particolare di quelle elencate in allegato II e IV Direttiva habitat e allegato I Direttiva uccelli);

c) realizzazione dell'Atlante socio - economico costituito dagli inventari e dalle cartografie tematiche più idonee a rappresentare la situazione del Sito e le sue prospettive (preferibilmente in scala 1:5.000/10.000 su base CTR);

d) realizzazione di monitoraggi floristici, faunistici e socio-economici, solo se necessari e strettamente connessi al Piano;

e) valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie, obiettivi e strategie gestionali anche attraverso:

- 1) analisi SWOT (minacce, opportunità, punti di forza e punti di debolezza) del Sito;
- 2) individuazione delle tipologie ambientali generali, in funzione delle caratteristiche ecologiche dei Siti e sulla base del modello tecnico-metodologico fornito dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare nel Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000;
- 3) determinazione di relazioni particolarmente significative tra i fattori biotici e abiotici relativamente allo stato di conservazione degli habitat e delle specie d'interesse comunitario individuati nel Sito;
- 4) attribuzione di ogni Sito a una o più tipologie in base alle sue caratteristiche ecologiche;
- 5) misure per la conservazione e la gestione, specifiche per ogni tipologia ambientale.

f) inserimento ed elaborazione dati e stesura del Piano;

g) consulenze tecniche e scientifiche attinenti le attività di cui alle lettere da a) a f), comprese;

h) spese inerenti il processo partecipativo ivi comprese le spese per facilitatori, organizzazione e realizzazione di incontri, forum e convegni destinati alla popolazione residente nonché le spese per attività di informazione e pubblicità rivolta, anch'essa, alle popolazioni residenti. Non sono ammissibili a finanziamento spese di rappresentanza, colazioni e pranzi di lavoro.

2. L'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

### Art. 18 valutazione di ammissibilità dei costi

1. Il costo totale dell'intervento è determinato sulla base di specifici preventivi di spesa o di una relazione contenente i costi, riferiti alle singole attività previste dall'iniziativa, redatta da un professionista o da un funzionario del beneficiario, a ciò abilitato, sulla base di criteri economici-funzionali e dei prezzi di mercato.

### Art. 19 inizio interventi

1. L'inizio di un intervento avviene dopo la presentazione della domanda.

2. Per le domande che non trovano accoglimento in relazione alle risorse disponibili e che vengono riproposte in successive graduatorie, la data di inizio degli investimenti precedente alla ripresentazione della domanda non costituisce elemento di decadenza.

## Art. 20 durata degli interventi

1. La durata degli interventi è fissata nella decisione individuale di finanziamento e non può essere superiore a 36 mesi.

## Art. 21 erogazione dell'aiuto

1. L'aiuto viene erogato a seguito di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi da parte della Struttura.
2. Su specifica domanda del Beneficiario è consentito il pagamento dell'aiuto per stati di avanzamento al raggiungimento di una spesa sostenuta pari o superiore al 30% del costo ammissibile.
3. Ai fini della liquidazione dello stato di avanzamento di cui al comma 2, il Beneficiario deve allegare alla domanda la seguente documentazione:
  - a) originale delle fatture o altra documentazione di spesa;
  - b) originale più copia degli atti amministrativi di pagamento;
  - c) originale più copia delle quietanze di pagamento, come specificati all'articolo 23.

## Art. 22 disciplina delle varianti

1. Costituiscono varianti sostanziali all'iniziativa:
  - a) qualsiasi modifica o variazione ai contenuti delle attività indicate in domanda;
  - b) la modifica di uno o più obiettivi dell'intervento;
  - c) la variazione nella spesa degli interventi previsti che determina un incremento o una riduzione uguale o superiore al 20% del costo ammissibile;
2. Le varianti sostanziali sono autorizzate dall'Struttura su preventiva richiesta del Beneficiario;
3. La richiesta di variante di cui al comma 1) è corredata della seguente documentazione:
  - a) preventivo di spesa di variante redatta con le modalità di cui all'articolo 18;
  - b) elaborati progettuali di variante;
  - c) relazione descrittiva.
4. Sono considerate varianti non sostanziali all'iniziativa la variazione nella spesa degli interventi previsti che determina un incremento o una riduzione inferiore al 20% del costo ammissibile. Il cambio di fornitore e l'aumento dei prezzi di mercato non sono considerati varianti sostanziali.
5. Le varianti non sostanziali devono essere preventivamente comunicate alla Struttura e sono approvate in sede di rendicontazione finale della spesa.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a contributo.
7. Le minori spese derivanti dai ribassi conseguiti in sede di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi, ivi comprese consulenze, studi, monitoraggi, ecc., necessari alla realizzazione dell'intervento finanziato, possono essere utilizzate dal Beneficiario per la realizzazione di ulteriori attività, coerenti e conformi ai contenuti indicati in domanda e finalizzate a rendere maggiormente funzionale e funzionante l'iniziativa medesima, previa comunicazione all'Struttura e per importi inferiori al 20% di ciascuna singola spesa. Per importi uguali o superiori al 20%, di ciascuna singola spesa, l'utilizzo delle minori spese deve essere autorizzato dall'Struttura, su preventiva richiesta del Beneficiario.

## Art. 23 rendicontazione delle spese da parte del beneficiario

1. Ai fini del riconoscimento delle spese il Beneficiario deve produrre alla Struttura, entro il termine fissato nella decisione individuale di finanziamento, la seguente documentazione:
  - a) elenco riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa;
  - b) originale più copia delle fatture, inerenti l'iniziativa finanziata, o altra documentazione di spesa equipollente;
  - c) originale più copia degli atti amministrativi di pagamento;
  - d) originale più copia delle quietanze di pagamento;
  - e) dichiarazione, a firma del legale rappresentante del Beneficiario, rilasciata in conformità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, attestante che nella realizzazione dell'iniziativa sono state rispettate le normative in materia di affidamento di appalti di forniture di beni e servizi;
  - f) piano di gestione dell'area interessata in formato cartaceo e informatico;
  - g) atto amministrativo del Beneficiario finale di adozione del Piano di gestione;
  - h) studi e monitoraggi floristici, faunistici in formato cartaceo e informatico;
  - i) cartografie tematiche in formato cartaceo e informatico;
  - j) ogni altra documentazione necessaria al fine di verificare la corretta realizzazione dell'intervento finanziato.
2. Il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti forme di transazione:
  - a) bonifico bancario;
  - b) ricevuta bancaria;

- c) bollettino postale;
- d) vaglia postale;
- e) assegno circolare o bancario non trasferibili.

Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario.

**3.** La Struttura, sulla base della documentazione trasmessa dal Beneficiario, verifica e valuta la coerenza, completezza e conformità dei contenuti delle attività svolte con quelli indicati in domanda, verifica che il Piano sia conforme ai contenuti previsti dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti natura 2000 e al Manuale per la stesura dei Piani di gestione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, valuta la validità del Piano e della documentazione tecnica allegata, verifica il rispetto degli obblighi posti a carico del Beneficiario, determina la spesa ammissibile e quantifica l'importo dell'aiuto spettante e da liquidare che, in ogni caso, non potrà essere superiore all'importo dell'aiuto concesso;

## Art. 24 tempistica

- 1.** La domanda di finanziamento deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
- 2.** L'iniziativa deve essere avviata entro 120 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione inerente la concessione dell'aiuto; per avvio dell'iniziativa si assume a riferimento la data di affidamento del primo incarico previsto dall'iniziativa medesima.
- 3.** Il Piano deve essere concluso, adottato dal Beneficiario e trasmesso alla Struttura entro 36 mesi a decorrere dalla data di avvio dell'iniziativa.
- 4.** Entro i 30 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa, intendendo con ciò la data di quietanza dell'ultima spesa sostenuta per l'iniziativa finanziata, il Beneficiario deve presentare alla Struttura la documentazione prevista all'articolo 23, eventualmente integrata con ulteriori documentazione richiesta per tempo.
- 5.** Proroghe alle tempistiche come sopra fissate, possono essere concessa dall'Struttura su specifica richiesta del Beneficiario per motivi ad esso non imputabili.

## Art. 25 obblighi dei Beneficiari

- 1.** È fatto obbligo ai Beneficiari di:
  - a) rispettare le normative in materia di affidamento di incarichi di fornitura di beni e servizi;
  - b) fornire alla Struttura le informazioni ed i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione;
  - c) consentire a funzionari ministeriali, regionali, dell'Unione Europea, nonché ad altri funzionari preposti, di svolgere verifiche, accertamenti e ispezioni presso la propria sede;
  - d) riportare, su ogni tipo di materiale informativo e pubblicitario finanziato:
    - 1) una descrizione dell'investimento o dell'intervento finanziato;
    - 2) la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
    - 3) la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
    - 4) l'emblema della Repubblica italiana;
    - 5) il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
  - e) trasmettere alla Struttura, sia in formato cartaceo che informatico, i Piani, le cartografie, gli studi e i monitoraggi ad esso connessi.
- 2.** Eventuali altri obblighi possono essere definiti in sede di concessione dell'aiuto.

## Art. 26 controlli

- 1.** I controlli sono effettuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1975/2006, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra Organismo pagatore e Autorità di gestione

## Art. 27 riferimenti normativi

- 1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

## Art. 28 rinvio dinamico

- 1.** Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

## Art. 29 entrata in vigore

- 2.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

08\_SO8\_1\_DPR\_56\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 056/Pres.**

Regolamento di attuazione della “Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole/Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

**VISTA** la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**PRESO ATTO** che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

**VISTO** il “Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale”, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

**RITENUTO** che l'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 avvenga con l'emanazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare;

**CONSIDERATO** che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili devono essere sottoposti al Comitato di sorveglianza del Programma;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 12 febbraio 2008;

### **DECRETA**

1. È approvato il “Regolamento di attuazione della “misura 311 - Diversificazione in attività non agricole/azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08\_SO8\_1\_DPR\_56\_2\_ALL1

Regolamento di attuazione della “Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole/Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della

## Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

### INDICE

#### CAPO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1 finalità e obiettivi

Art. 2 definizioni

Art. 3 localizzazione e durata

Art. 4 beneficiari

Art. 5 interventi e spese ammissibili

Art. 6 apporto di lavoro e materiali di provenienza aziendale

Art. 7 tipo e intensità di aiuto

#### CAPO II - PROCEDURE

Art. 8 uffici ed organismi preposti

Art. 9 presentazione delle domande

Art. 10 criteri di selezione delle domande

Art. 11 istruttoria

#### CAPO III - CONDIZIONI

Art. 12 impegni

Art. 13 varianti

Art. 14 rendicontazione delle spese e liquidazione dell'aiuto

Art. 15 controlli

Art. 16 riferimenti normativi

Art. 17 rinvio dinamico

Art. 18 entrata in vigore

#### CAPO I - ASPETTI GENERALI

### Art. 1 finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura "misura 311 - Diversificazione in attività non agricole / azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative" prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento) di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul 1° supplemento ordinario n. 35 del 21 dicembre 2007 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 51 del 19 dicembre 2007.

### Art. 2 definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente azione i termini fonti alternative e fonti rinnovabili sono sinonimi.
2. Impianto per energia da fonti rinnovabili: si intende qualsiasi tipo di impianto in grado di produrre qualsivoglia forma di energia senza l'utilizzo di fonti fossili, nucleari e di rifiuti industriali e urbani; è ammesso l'utilizzo della parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprese le sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse; è esclusa la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".
3. Beneficiario: operatore, organismo o impresa, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario dell'aiuto.
4. Fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato costituito su sistemi informativi e che contiene tutti i dati riconducibili ad un beneficiario.
5. Aree rurali A, B, C, D e zona omogenea del Carso (A1, B1, C1): le aree rurali di cui all'allegato 1 del PSR.
6. Decisione individuale di finanziamento: provvedimento mediante il quale sono comunicati al beneficiario l'ammissione al finanziamento, l'importo del contributo, le prescrizioni tecniche e la tempistica per la realizzazione dell'intervento.
7. Costo totale: l'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto.
8. Spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso.
9. Perizia asseverata: elaborato peritale asseverato con giuramento secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e che rappresenta una certificazione legalmente riconosciuta e resa valida dall'assunzione di responsabilità civile e penale dei professionisti abilitati e incaricati a produrla.
10. Unità tecnico economica (UTE): ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999, l'UTE è definita come l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio e avente una propria autonomia produttiva.

### Art. 3 localizzazione e durata

1. L'azione si applica principalmente nelle zone C, D e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1).
2. Si potrà intervenire nelle zone B solo se esaurite le domande di contributo presentate per interventi nelle zone C, D e A1, B1, C1 assicurando priorità alle aziende strutturalmente ed economicamente più deboli che necessitano di diversificazione.
3. Il livello di debolezza strutturale ed economica dell'azienda tiene conto del reddito netto aziendale ad ettaro (dato e classificazione RICA 2005) così come individuato per le varie tipologie aziendali secondo la classificazione per orientamento tecnico-economico.
4. Il grado di debolezza economica e strutturale segue in forma decrescente la seguente classificazione:

	Tipologie aziendali per orientamento tecnico-economico
1	SEMINATIVI
2	POLICOLTURA
3	POLICOLTURA/POLIALLEVAMENTO
4	ALTRI ERBIVORI
5	POLIALLEVAMENTO
6	BOVINO DA LATTE
7	FRUTTICOLTURA
8	GRANIVORI
9	ORTOFLORICOLTURA
10	ALTRE PERMANENTI
11	VITICOLTURA

### Art. 4 beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole e agro-forestali situate sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Regione che abbiano costituito e aggiornato il fascicolo aziendale di cui all'articolo 2, comma 4.
2. Le imprese di cui al comma precedente, si intendono situate sul territorio regionale quando la maggior parte della superficie agricola utilizzata (SAU) relativa ad una o più unità tecnico economiche riferibili allo stesso beneficiario, ricade sul territorio regionale.
3. Le imprese agricole devono essere iscritte al registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono condurre almeno una unità tecnico economica nella Regione.
4. Sono ammesse anche le imprese in forma associata purché esercitanti l'attività agricola o agro-forestale a titolo principale incluse le cooperative sociali che svolgono attività agricola o agro-forestale.
5. Sono esclusi i lavoratori agricoli, intesi come dipendenti dell'impresa agricola e agro-forestale.

### Art. 5 interventi e spese ammissibili

1. Sono ammessi interventi per la realizzazione, sul territorio regionale, di impianti finalizzati alla produzione, utilizzazione e vendita di energia ottenuta da fonti rinnovabili e per l'acquisto di attrezzature funzionalmente connesse.
2. Per attrezzature funzionalmente connesse si intendono quelle il cui utilizzo prevalente è collegabile alla funzionalità dell'impianto.
3. Sono ammissibili interventi di ampliamento e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili già esistenti; gli impianti devono essere conformi alle rispettive normative di settore e devono avere carattere di piena funzionalità.
4. Sono ammissibili opere edili purché destinate esclusivamente all'alloggiamento degli impianti o per lo stoccaggio delle eventuali materie prime e dei sottoprodotti del processo.
5. È ammessa l'utilizzazione dell'energia per l'abitazione rurale del beneficiario qualora i costi delle opere necessarie al collegamento con l'impianto di produzione aziendale, non superino il 15 % del costo complessivo dell'intervento.
6. Sono ammissibili spese generali e di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico fino alla misura massima del 12% del costo totale dell'investimento.
7. Per l'acquisto e l'installazione degli impianti è ammesso il ricorso alle forme di leasing purché condizionato all'acquisto finale.
8. L'IVA non è una spesa ammissibile.

## Art. 6 apporto di lavoro e materiali di provenienza aziendale

1. Gli investimenti che utilizzino anche apporto di lavoro e materiali di provenienza aziendale costituiscono spesa ammissibile ai fini della concessione dell'aiuto a condizione che:
  - a) l'apporto di lavoro sia riconducibile al beneficiario, a coadiuvanti familiari iscritti all'INPS o a dipendenti dell'azienda;
  - b) si tratti di lavori riconducibili al normale esercizio delle attività agricole o agro-forestali ed effettuati con attrezzature di provenienza aziendale;
  - c) sia presentata perizia tecnica asseverata, riferita alle opere da eseguire con apporto di lavoro proprio, da cui risulti comprovata l'effettiva capacità operativa e organizzativa dell'azienda per la specifica tipologia di opere;
  - d) il costo preventivato sia analiticamente determinato in base a computo metrico, avente a riferimento prezzi unitari non superiori a quelli previsti da prezzari approvati dalla Regione con riduzione forfetaria dei prezzi ammissibili pari al 15%; nel caso di categorie di opere non riconducibili a prezzari approvati dalla Regione o di opere con particolari disagi esecutivi, potrà essere ammessa l'analisi dei prezzi di mercato vigenti.
  - e) eventuali materie prime acquistate per le lavorazioni eseguite con apporto di lavoro aziendale dovranno essere documentate con la presentazione di regolari fatture quietanzate.

## Art. 7 tipo e intensità di aiuto

1. L'aiuto viene erogato in conto capitale, a titolo "de minimis" fino al raggiungimento dell'importo complessivo pari a € 200.000,00 per beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
2. Per esercizio finanziario si intende quello utilizzato dall'impresa per scopi fiscali.
3. Il triennio finanziario di riferimento di cui al comma 1, è costituito dall'esercizio finanziario durante il quale viene comunicata la decisione individuale di finanziamento e dai due esercizi finanziari precedenti.
4. Fatto salvo il limite di aiuto previsto dal citato regime "de minimis", l'intensità di aiuto non potrà superare il 50% della spesa ammissibile.
5. È data facoltà al beneficiario di richiedere percentuali di aiuto inferiori al 50% della spesa ammissibile.
6. Il costo totale minimo ammissibile per investimento, è fissato in € 10.000,00.

### CAPO II - PROCEDURE

## Art. 8 uffici ed organismi preposti

1. Gli uffici e gli organismi preposti alla gestione, coordinamento ed attuazione dell'azione di cui al presente regolamento sono:
  - a) Autorità di gestione: Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
  - b) Struttura responsabile dell'azione: Servizio gestione forestale e antincendio boschivo della Direzione centrale risorse, agricole, naturali forestali e montagna;
  - c) Uffici attuatori: Ispettorati provinciali dell'agricoltura della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
2. All'Autorità di gestione sono attribuite le seguenti competenze:
  - a) predisposizione dei bandi con indicazione, tra l'altro, delle risorse finanziarie disponibili;
  - b) pubblicazione dei bandi di cui alla lettera a);
  - c) pubblicazione sul BUR della graduatoria delle domande selezionate, con evidenza delle domande ammissibili al finanziamento, delle domande non finanziabili per carenza di risorse, nonché delle domande escluse dalla selezione;
  - d) predisposizione degli elenchi regionali di liquidazione, sulla base degli elenchi periferici di liquidazione prodotti dai singoli Uffici attuatori ed invio degli stessi all'Organismo pagatore.
3. L'Autorità di gestione è responsabile del sistema di monitoraggio del PSR ed è soggetto referente nei confronti dell'Organismo pagatore.
4. Alla Struttura responsabile dell'azione sono attribuite le seguenti competenze:
  - a) attività di impulso, coordinamento e informazione specifica per l'attuazione degli interventi;
  - b) approvazione dell'elenco delle domande selezionate ed ammissibili al finanziamento, delle domande selezionate ma non ammissibili a finanziamento per carenza di risorse, nonché delle domande escluse dalla selezione.
5. Agli Uffici attuatori sono attribuite le seguenti competenze:
  - a) ricevimento delle domande;
  - b) effettuazione dei controlli amministrativi finalizzati alla verifica dell'ammissibilità delle domande, alla



- determinazione del costo totale e della spesa totale dell'intervento ed alla liquidazione dell'aiuto;
  - c) comunicazione ai beneficiari della decisione individuale di finanziamento;
  - d) autorizzazione delle varianti sostanziali;
  - e) ricevimento delle richieste di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi;
  - f) predisposizione degli elenchi periferici di liquidazione;
  - g) esecuzione di controlli e i sopralluoghi richiesti dall'Autorità di gestione.
6. L'Organismo pagatore degli aiuti è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Ag.E.A.) che svolge le funzioni attribuite dalla normativa nazionale e comunitaria.

## Art. 9 presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate esclusivamente secondo la modalità di approccio singolo (AS), secondo le modalità e i termini previsti nei bandi.
2. In allegato alla domanda cartacea deve essere presentata la seguente documentazione minima:
  - a) relazione tecnico economica dell'azienda contenente :
    - 1) riparto delle superfici aziendali per ordinamento colturale;
    - 2) destinazione ordinaria delle produzioni aziendali;
    - 3) riparto e dimensionamento espresso in UBA degli allevamenti;
    - 4) tipologie e dimensionamenti dei fabbricati aziendali compresa l'abitazione rurale;
    - 5) descrizione degli impianti e delle attrezzature aziendali;
    - 6) descrizione e quantificazione percentuale della produzione primaria prodotta e trasformata in azienda;
    - 7) forza lavoro impiegata in azienda;
    - 8) fabbisogni energetici ordinari (media dei tre anni precedenti la presentazione della domanda);
  - b) relazione illustrativa del progetto contenente:
    - 1) gli obiettivi e le finalità dell'investimento;
    - 2) un articolato quadro economico dell'investimento;
    - 3) descrizione del tipo/i di fonte energetica impiegata;
    - 4) descrizione dei tipi di energia prodotta;
    - 5) descrizione delle modalità di utilizzo/vendita dell'energia prodotta;
    - 6) un crono-programma dei lavori e della spesa;
  - c) preventivi, schede tecniche degli impianti e nel caso di investimenti aventi rilevanza urbanistica, disegni di progetto;
  - d) perizia asseverata composta da:
    - 1) computo metrico estimativo analitico;
    - 2) prezzi unitari non superiori a quelli previsti dai prezzari approvati dalla Regione, con indicazione della relativa codifica;
    - 3) analisi dei prezzi in caso di categorie di opere non riconducibili a quelle previste dai prezzari approvati dalla Regione;
    - 4) misure e quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali;
    - 5) opere ammissibili rispetto alla tipologia degli interventi previsti dall'azione;
  - e) autocertificazione redatta dal legale rappresentante dell'impresa attestante:
    - 1) lo stato di autorizzazione urbanistica ed edilizia, dalla quale si deduca la fattibilità dell'intervento; in alternativa è prevista la presentazione di idonea documentazione rilasciata da autorità competente;
    - 2) lo stato di disponibilità del sito oggetto dell'intervento per una durata almeno pari alla durata dell'impegno;
    - 3) la collocazione dell'azienda nelle tipologie aziendali per orientamento tecnico-economico di cui all'articolo 3;
    - 4) lo stato di utilizzo di fondi "de minimis" nel triennio di riferimento;
    - 5) il vincolo di finalità di acquisto nel caso l'investimento sia finanziato con forme di leasing.
3. È fatta salva la possibilità dell'Ufficio attuatore di richiedere in qualsiasi momento ulteriore documentazione integrativa.

## Art. 10 criteri di selezione delle domande

1. Nell'eventualità in cui le richieste finanziarie afferenti alle domande presentate, superino le risorse finanziarie disponibili, si applicano nell'ordine i criteri di selezione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Saranno prioritariamente selezionate le domande i cui interventi ricadono nell'ordine, nelle zone D, C, C1, B1, A1 così come definite dal PSR.
3. Esaurite le domande ricadenti nelle zone di cui al comma 2, verranno selezionate le domande i cui interventi ricadono nelle zone B, assicurando priorità alle aziende strutturalmente ed economicamente più deboli che necessitano di diversificazione secondo il livello di debolezza strutturale ed economica dell'azienda; a tal fine si applica, nell'ordine, la classificazione delle tipologie aziendali per orientamento

tecnico-economico di cui all'articolo 3.

**4.** Qualora le risorse finanziarie non dovessero essere sufficienti a soddisfare le domande di cui ai commi precedenti si applicheranno nell'ordine i seguenti criteri di selezione:

a) realizzazione di impianti alimentati da biogas derivante da prodotti agricoli, di allevamento e forestali inclusi i sottoprodotti, per la produzione di energia in mono o cogenerazione, anche integrati con altri impianti a fonti rinnovabili;

b) realizzazione di impianti alimentati da biomasse derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali inclusi i sottoprodotti, per la produzione di energia in mono o cogenerazione, anche integrati con altri impianti a fonti rinnovabili;

c) realizzazione di impianti alimentati da altre fonti rinnovabili per la produzione di energia.

**5.** Qualora le risorse finanziarie non dovessero essere sufficienti a soddisfare le domande di cui ai commi precedenti verrà data priorità alle domande presentate da imprese in forma associata.

**6.** Al fine di garantire il migliore raggiungimento delle finalità ed obiettivi della azione, l'Autorità di gestione, in sede di bando successivo al primo, potrà proporre modifiche dei criteri di selezione.

## Art. 11 istruttoria

**1.** Gli Uffici attuatori:

a) ricevono le domande di aiuto;

b) eseguono l'attività istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande e alla liquidazione dell'aiuto;

c) provvedono a fornire alla Struttura responsabile dell'azione ed all'Autorità di gestione ulteriori dati e informazioni necessari ad operare l'eventuale selezione delle domande;

d) redigono l'elenco delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non ammissibili per carenza di risorse e delle domande escluse proponendolo alla Struttura responsabile di azione.

**2.** La Struttura responsabile approva la graduatoria delle domande selezionate e comunica al beneficiario la decisione individuale di finanziamento.

### CAPO III - CONDIZIONI

## Art. 12 impegni

**1.** Sono ammessi impianti per potenzialità produttiva complessiva fino a 1MW.

**2.** Qualora l'investimento sia finanziato con forme di leasing, l'aiuto potrà essere concesso solo se il contratto di leasing prevede la finalità di acquisto dell'oggetto dell'investimento.

**3.** L'investimento dovrà essere mantenuto in funzione per almeno 10 anni dalla data di ricevimento della decisione individuale di finanziamento.

**4.** Qualora, in base ad oggettive condizioni non attribuibili ad imperizia o cattivo uso da parte del beneficiario, la durata dell'impianto risulti inferiore a detto periodo, l'Ufficio attuatore, tenuto conto del periodo residuo d'impegno, potrà rimodulare tale termine a fronte di giustificata documentazione.

**5.** L'Ufficio attuatore, ai fini del periodo di mantenimento in funzione dell'impianto, potrà riconoscere cause di forza maggiore, solo se debitamente motivate e dimostrate da parte del beneficiario.

**6.** Gli impianti durante il periodo di esercizio dovranno mantenere la conformità alle rispettive normative di settore.

**7.** Allo scopo di garantire la dovuta informazione e pubblicità, per gli interventi che comportino investimenti di costo complessivo superiore a € 50.000,00, i beneficiari sono tenuti ad affiggere apposita targa informativa recante:

a) una descrizione dell'investimento finanziato;

b) la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;

c) la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";

d) il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

e) l'emblema della Repubblica italiana.

**8.** Le informazioni di cui al comma 7, lettere da a) a c), occupano almeno il 25 % dello spazio della targa.

**9.** Nel caso di impianto di produzione di energia elettrica o nel caso impianto per la vendita di energia termica il beneficiario, per tutta la durata dell'impegno dovrà, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di esercizio dell'impianto, dare comunicazione all'ente attuatore della quantità complessiva di energia annualmente prodotta.

## Art. 13 varianti

**1.** Si configura variante sostanziale ad un intervento:

a) ogni variazione nella consistenza degli investimenti che determini incremento o riduzione del costo totale, in misura superiore al 20%;

b) ogni variazione nella consistenza della potenza dell'impianto che determini incremento o riduzione, in misura superiore al 20% ;

- c) ogni modifica a obiettivi, criteri e parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa.
2. La variante sostanziale deve essere preventivamente richiesta e presuppone l'espressione di parere da parte dell'Ufficio attuatore.
3. La variante non sostanziale deve essere preventivamente segnalata all'Ufficio attuatore che qualora ricorra, la approva in sede di rendicontazione finale della spesa.
4. L'aumento dei prezzi di mercato non costituisce variante.
5. Le varianti devono sempre garantire la conformità alle finalità della azione ed il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

## **Art. 14** rendicontazione delle spese e liquidazione dell'aiuto

1. Ai fini del riconoscimento delle spese il beneficiario produce la documentazione di spesa riferita all'operazione finanziata nel rispetto della disciplina nazionale di settore e secondo le modalità previste dai bandi. Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario.
2. La documentazione di spesa è annullata dall'Ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento.
3. La rendicontazione finale delle spese relative ai soli acquisti, consiste nella presentazione delle fatture e della relativa documentazione di quietanza.
4. La rendicontazione finale delle spese degli investimenti, quali impianti ed attrezzature connesse, opere edili e assimilabili, avviene mediante perizia asseverata da tecnico abilitato attestante:
  - a) lo stato di conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;
  - b) l'avvenuto collaudo tecnico dell'investimento;
  - c) la descrizione e le motivazioni di eventuali varianti non sostanziali per le quali si richiede l'approvazione a consuntivo;
  - d) l'indicazione analitica della documentazione di spesa;
  - e) l'importo rendicontabile per le diverse opere ed installazioni eseguite, in relazione al costo effettivamente sostenuto e debitamente documentato ivi compresi gli eventuali lavori con apporto di lavoro e materiali di provenienza aziendale;
  - f) computo metrico a consuntivo con evidenza per ogni voce di spesa del riferimento alle relative fatture.
5. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il pagamento effettuato dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti forme di transazione:
  - a) bonifico bancario;
  - b) ricevuta bancaria;
  - c) bollettino postale;
  - d) vaglia postale;
  - e) assegno circolare o bancario non trasferibili corredata dalla prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario.
6. Il pagamento in contanti non è riconosciuto.

## **Art. 15** controlli

1. I controlli sono effettuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1975/2006, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra Organismo pagatore e Autorità di gestione.
2. Ai fini del controllo delle perizie asseverate è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Il campione di cui al comma 2 rappresenta almeno il 10% della spesa e il 10% delle domande munite di perizia asseverata; l'estrazione del campione è effettuata dopo la pubblicazione sul BUR dell'elenco delle domande selezionate.
4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1975/2006, articolo 4, paragrafo 3, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo.
5. In applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/2006, qualora l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento supera di oltre il 3 % l'importo erogabile in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, al contributo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

## **Art. 16** riferimenti normativi

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

## **Art. 17** rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intende effettua-

to al testo vigente dei medesimi. Art. 18 entrata in vigore

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08\_SO8\_1\_DPR\_57\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 057/Pres.**

Regolamento applicativo della “Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

**VISTA** la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**PRESO ATTO** che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

**VISTO** il “Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale”, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

**RITENUTO** che l'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 avvenga con l'emanazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare;

**CONSIDERATO** che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili devono essere sottoposti al Comitato di sorveglianza del Programma;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n.7, recante “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 425 del 12 febbraio 2008;

### **DECRETA**

1. È approvato il “Regolamento applicativo della “misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08\_SO8\_1\_DPR\_57\_2\_ALL1

# Regolamento applicativo della "Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

## INDICE

### CAPO I - ASPETTI GENERALI

- Art. 1 finalità e obiettivi
- Art. 2 modalità di accesso e localizzazione
- Art. 3 disponibilità finanziarie
- Art. 4 beneficiari
- Art. 5 interventi ammissibili e aiuto concedibile
- Art. 6 sistemi di qualità alimentare

### CAPO II - PROCEDURE

- Art. 7 Autorità competenti e organismi responsabili
- Art. 8 presentazione delle domande di aiuto
- Art. 9 formulazione della graduatoria
- Art. 10 criteri per la selezione delle domande

### CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

- Art. 11 disposizioni transitorie
- Art. 12 rinvio dinamico
- Art. 13 entrata in vigore

### CAPO I - ASPETTI GENERALI

## Art. 1 finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura "132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare" prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento) di cui al regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul 1° supplemento ordinario n. 35 del 21 dicembre 2007 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 51 del 19 dicembre 2007.

## Art. 2 modalità di accesso e localizzazione

1. La modalità di approccio al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è quella dell'accesso individuale senza riduzione di aiuto.
2. L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.
3. Gli aiuti previsti dal presente regolamento sono concedibili nell'intero territorio regionale.

## Art. 3 disponibilità finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie cofinanziate per la misura sono quelle previste dal piano finanziario del PSR approvato dalla Commissione europea al capitolo "7 - Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale".
2. In fase di prima applicazione, le risorse cofinanziate per l'annualità 2008 ammontano a 400.000 euro

## Art. 4 beneficiari

1. I beneficiari degli aiuti previsti dalla presente misura sono le imprese agricole singole e associate aderenti a d un sistema di qualità alimentare di cui all'articolo 6.
2. Le imprese associate sono le cooperative di primo e secondo grado che svolgono attività agricola.

## Art. 5 interventi ammissibili e aiuto concedibile

1. L'aiuto è concesso in conto capitale fino ad un massimo di 3.000 euro all'anno per un massimo di cinque anni nell'arco del periodo di programmazione.
2. L'aiuto è riferito ai costi sostenuti dal beneficiario, variabili e fissi, per la partecipazione ad un sistema di qualità alimentare di cui all'articolo 6 relativi a prodotti ottenuti in regione o a prodotti la cui ultima lavorazione è effettuata in Regione. I prodotti sostenuti sono quelli destinati al consumo umano.
3. I costi variabili sono le spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema. I costi fissi sono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione al sistema.

4. Nel caso di costi relativi al sistema di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), l'aiuto non è cumulabile con quello eventualmente erogato in virtù della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, recante disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.
5. Nel caso di costi relativi al sistema di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) sono riconosciuti unicamente i costi variabili.
6. I costi sostenuti dai beneficiari, ai fini della concessione dell'aiuto di cui al comma 2, sono comprovati da fatture e da documenti probatori.
7. Il quinquennio di cui al comma 1 ha inizio dall'anno cui la prima documentazione fiscale è riferita.

## Art. 6 sistemi di qualità alimentare

1. I sistemi comunitari di qualità alimentare di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 fanno riferimento a:
  - a) regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per i prodotti certificati biologici e, a far data dall'1 gennaio 2009, al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
  - b) regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio per i prodotti certificati a STG (specialità tradizionale garantita);
  - c) regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio per i prodotti certificati a DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta);
  - d) regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e in particolare il titolo VI "Vini di qualità prodotti in regioni determinate".
2. I prodotti di cui al comma 1 che possono beneficiare dell'aiuto sono elencati nella misura 132 del PSR.
3. Il sistema di qualità alimentare, riconosciuto a livello di Stato membro è il sistema di qualità di prodotto Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21. I prodotti che possono beneficiare dell'aiuto sono elencati nella misura 132 del PSR.
4. Possono beneficiare dell'aiuto ulteriori prodotti, riconosciuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ad avvenuta modifica o integrazione della misura 132 del PSR.

### CAPO II - PROCEDURE

## Art. 7 Autorità competenti e organismi responsabili

1. Struttura responsabile di asse e Ufficio attuatore è l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA che:
  - a) riceve le domande;
  - b) esegue l'attività istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande e alla liquidazione dell'aiuto;
  - c) approva le graduatorie relative alle domande individuali, con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non ammissibili per carenza di risorse e delle domande escluse;
  - d) comunica ai beneficiari la decisione individuale di finanziamento
  - e) predispone elenchi di liquidazione periferici e li trasmette all'Autorità di gestione;
  - f) effettuano i controlli e i sopralluoghi richiesti dall'Autorità di gestione.
2. L'Autorità di gestione che:
  - a) predispone e pubblica i bandi ;
  - b) predispone elenchi regionali di liquidazione, comprendenti eventuali svincoli delle fidejussioni, sulla base degli elenchi di liquidazione periferici prodotti dai singoli Uffici attuatori e li invia all'Organismo pagatore;
3. L'Organismo pagatore è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Le funzioni e i rapporti con la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono regolati da convenzione.

## Art. 8 presentazione delle domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente, e comprensiva delle fatture o dei documenti probatori della spesa sostenuta e dell'esito della certificazione, è inoltrata all'Ente attuatore.
2. La presentazione della domanda presuppone la compilazione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99.
3. L'Ufficio attuatore comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 13 della LR 20 marzo 2000, n. 7.
4. Le domande devono pervenire annualmente all'Ufficio attuatore nel periodo tra il 2 gennaio e il 15 febbraio. Le domande che pervengono oltre il 15 febbraio non sono ricevibili e sono restituite all'interessato.

## **Art. 9** formulazione della graduatoria

1. La graduatoria annuale è approvata dall'Ufficio attuatore entro 60 giorni dalla scadenza di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10
2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite proporzionalmente e disponibili per ogni graduatoria, a partire dal 2008 al 2013, ultimo anno di programmazione.
3. I beneficiari ammessi al finanziamento sono ammessi per il quinquennio di cui all'articolo 5, comma 1, e presentano entro il bando annuale la domanda di pagamento relativamente alle spese sostenute nell'anno precedente e fino all'anno 2015.
4. I beneficiari si impegnano a mantenere la certificazione per la durata del quinquennio di cui al comma 2. In caso contrario si provvede al recupero delle somme erogate, come previsto dalla normativa in materia, a partire dal primo anno.

## **Art. 10** criteri per la selezione delle domande

1. La graduatoria delle domande ammissibile è formulata secondo punteggi, cumulabili, che tengono conto della tipologia dei prodotti e del settore di intervento.
2. I punteggi riferiti alla tipologia dei prodotti sono:
  - a) biologico punti 15;
  - b) DOP punti 13;
  - c) AQUA punti 10;
  - d) IGP punti 8
  - e) DOCG punti 6;
  - f) DOC punti 4.
3. I punteggi riferiti settore d'intervento sono:
  - a) frutticolo punti 16
  - b) orticolo punti 14;
  - c) zootecnia carne punti 12;
  - d) zootecnia latte punti 10;
  - e) vitivinicolo DOCG punti 8;
  - f) miele punti 7,
  - g) seminativi punti 5;
  - h) floricolo punti 3,
  - i) vitivinicolo DOC punti 1;
4. In caso di parità di punteggio sono finanziate in ordine:
  - a) beneficiari con sede aziendale in zona D;
  - b) beneficiari biologici;
  - c) beneficiario più giovane;
  - d) beneficiari con sede aziendale in zona C.

### CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

## **Art. 11** disposizioni transitorie

1. Nell'anno 2008, primo anno di applicazione della misura, con riferimento alla spese sostenute dai beneficiari nell'anno 2007 le domande presentate devono pervenire all'Ufficio attuatore entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **Art. 12** rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

## **Art. 13** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO. IL PRESIDENTE: ILLY

## di giovani agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

### IL PRESIDENTE

**VISTO** il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

**VISTA** la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**PRESO ATTO** che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

**VISTO** il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

**RITENUTO** che l'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 avvenga con l'emanazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare;

**CONSIDERATO** che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili devono essere sottoposti al Comitato di sorveglianza del Programma;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 424 del 12 febbraio 2008;

### DECRETA

**1.** È approvato il "Regolamento applicativo della "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

**3.** Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08\_SO8\_1\_DPR\_58\_2\_ALL1

## Regolamento applicativo della "Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

### INDICE

#### CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Finalità e obiettivi

Art. 2 Modalità di accesso e localizzazione

Art. 3 Disponibilità finanziarie

Art. 4 Beneficiari

Art. 5 Definizione di primo insediamento

Art. 6 Determinazione dei modi dell'assunzione di responsabilità



- Art. 7 Conoscenze e competenze professionali  
Art. 8 Piano aziendale  
Art. 9 Piano degli investimenti e delle azioni  
Art. 10 Aiuto in conto capitale  
Art. 11 Aiuto in conto interessi  
Art. 12 Obblighi del beneficiario  
CAPO II - AUTORITÀ COMPETENTI E ORGANISMI RESPONSABILI  
Art. 13 Competenze dell'Autorità di gestione  
Art. 14 Competenze della Struttura responsabile di misura  
Art. 15 Competenze degli Uffici attuatori  
Art. 16 Organismo pagatore  
CAPO III - PROCEDURE  
Art. 17 Presentazione delle domande  
Art. 18 Procedura istruttoria  
Art. 19 Decisione individuale di concedere l'aiuto  
Art. 20 Controlli  
Art. 21 Graduatorie  
Art. 22 Criteri per la selezione delle domande  
Art. 23 Erogazione anticipata dell'aiuto  
Art. 24 Norme transitorie e finali  
Art. 25 Rinvio dinamico  
Art. 26 Entrata in vigore

#### CAPO I - NORME GENERALI

### **Art. 1** finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura "112 - Insediamento di giovani agricoltori" prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento) di cui al regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul 1° supplemento ordinario n. 35 del 21 dicembre 2007 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 51 del 19 dicembre 2007.

### **Art. 2** modalità di accesso e localizzazione

1. La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è quella individuale.
2. L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.
3. L'aiuto previsto dal presente regolamento è concedibile nell'intero territorio regionale.

### **Art. 3** disponibilità finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie cofinanziate per la misura sono quelle previste dal piano finanziario del PSR approvato dalla Commissione europea al capitolo "7 - Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale". A tale importo possono aggiungersi risorse aggiuntive a carico del bilancio regionale così come indicato al capitolo "8 - Finanziamenti nazionali integrativi" del PSR.
2. L'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali avviene alle medesime condizioni di utilizzo di quelle cofinanziate.
3. La disponibilità annuale di risorse per le domande presentate nel periodo 2007-2013, cofinanziate e aggiuntive regionali, è determinata entro il 31 gennaio dalla Giunta regionale. In fase di prima applicazione, le risorse cofinanziate per l'annualità 2008 ammontano a 600.000 euro.

### **Art. 4** beneficiari

1. I beneficiari della misura sono gli imprenditori la cui impresa sia iscritta al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) primo insediamento in qualità di capo in un'azienda agricola;
  - b) età non inferiore a diciotto anni alla data dell'insediamento e non superiore a quarant'anni alla data di presentazione della domanda di aiuto;
  - c) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali alla data di presentazione della domanda di aiuto;
2. L'imprenditore agricolo si insedia in un'impresa che ha sede legale in Regione e conduce almeno una azienda agricola situata nel territorio della Regione e presenta, contestualmente alla domanda, un piano

aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

**3.** L'azienda agricola si intende situata nella regione quando la maggior parte della superficie agricola utilizzata (di seguito definita SAU) relativa a tutte le unità tecnico-economiche (di seguito denominate UTE) condotte dal richiedente, ricade sul territorio regionale.

**4.** L'UTE, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" è definita come l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio e con una propria autonomia produttiva.

## **Art. 5** definizione di primo insediamento

**1.** Per primo insediamento in qualità di capo in una azienda di un giovane agricoltore si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:

- a) titolare di impresa agricola in forma di ditta individuale;
- b) contitolare, con poteri di rappresentanza straordinaria ed ordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;
- c) socio amministratore di società di capitale o cooperativa avente come solo oggetto la gestione di una azienda agricola.

## **Art. 6** determinazione dei modi dell'assunzione di responsabilità

**1.** La data di assunzione di responsabilità o corresponsabilità definita all'articolo 5, coincide:

- a) per i casi di cui all'articolo 5, lettera a), con la data di inizio dell'attività agricola dell'impresa dichiarata ai fini IVA;
- b) per i casi di cui all'articolo 5, lettera b), con la data di ingresso del giovane nella società dichiarata ai fini IVA;
- c) per i casi di cui all'articolo 5, lettera c), con la data di assunzione della carica di socio amministratore.

**2.** La dimostrazione delle condizioni sopra descritte avviene ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero presentando la specifica documentazione.

## **Art. 7** conoscenze e competenze professionali

**1.** Le adeguate conoscenze e competenze professionali del giovane agricoltore, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono soddisfatte attraverso mediante il possesso di:

- a) laurea specialistica ovvero laurea triennale in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ovvero in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
- b) diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario, ovvero titoli equipollenti;
- c) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione della durata di almeno 150 ore, organizzati dalla Regione nell'ambito del Piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8, così come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modifiche e integrazioni, specificatamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola;
- d) attestato di frequenza con profitto ad altri corsi di formazione agraria, della durata di almeno 150 ore, autorizzati o riconosciuti dalla Regione, ovvero ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni;

**2.** I corsi di formazione di cui al comma 1, lettere c) e d), prevedono applicazioni di carattere pratico e l'insegnamento dei problemi relativi all'organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata con particolare riguardo alle problematiche ambientali.

**3.** Il premio è concesso anche in assenza di adeguata conoscenza e competenza professionale, a condizione che i requisiti vengano conseguiti entro trentasei mesi dalla data della decisione individuale di concessione dell'aiuto, qualora il giovane necessiti di un periodo di adattamento strutturale previsto dal piano aziendale o previsto dall'adesione al progetto di filiera.

**4.** Il requisito relativo alle conoscenze e competenze professionali è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)" ovvero dimostrato presentando la specifica documentazione.

## **Art. 8** piano aziendale

**1.** Il richiedente, all'atto di presentazione della domanda, presenta un piano aziendale (di seguito definito piano), che contiene le seguenti informazioni:

- a) descrizione dell'ordinamento produttivo e dei fattori di produzione disponibili al momento dell'inse-

diamento del giovane in azienda;

b) illustrazione degli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo della nuova attività imprenditoriale;

c) piano degli investimenti e delle azioni previste per la realizzazione degli obiettivi fissati;

d) eventuale piano di ricorso ad attività di consulenza o a formazione professionale, in particolare su tematiche ambientali;

e) eventuale piano finanziario contenente anche tutte le condizioni relative alla concessione del credito agrario, qualora si richieda, oltre all'aiuto in conto capitale, anche l'aiuto in conto interessi;

f) crono programma in cui siano specificate sia in termini temporali che economici finanziari, le tappe essenziali per la realizzazione del piano degli investimenti;

g) eventuali altre misure o operazioni da attivare, incluse le informazioni e i dati necessari per l'attivazione delle stesse;

h) eventuali informazioni relative alla necessità di investimenti per l'adeguamento alla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) direttiva nitrati, prevista nella misura 121, usufruendo della de-roga di 36 mesi;

i) attestazione con cui dichiara di essere edotto che in caso di inadempimento agli obblighi e impegni previsti dal piano, il contributo è revocato e successivamente recuperato.

2. Il piano è sottoscritto dal richiedente e dagli altri contitolari.

3. Gli interventi del piano sono avviati dopo l'insediamento e sono ultimati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della data di adozione della decisione individuale di finanziamento, con la quale è contestualmente approvato il piano.

4. Il piano può essere modificato in qualsiasi momento fermo restando il termine di cui al comma 3 per la sua completa realizzazione

5. Le variazioni che il beneficiario intende apportare al piano sono preventivamente comunicate e dettagliatamente giustificate all'Ufficio attuatore.

6. L'Ufficio attuatore comunica al beneficiario entro 60 giorni dal ricevimento delle variazioni di cui al comma 5 l'ammissibilità o la non ammissibilità delle stesse. L'Ufficio attuatore, in seguito ad approvazione di variazioni al piano, ridetermina il sostegno concedibile, che non è superiore a quanto richiesto inizialmente.

7. L'Ufficio medesimo valuta ed ammette le eventuali variazioni in considerazione degli obiettivi specifici inizialmente indicati nel piano.

8. In caso di insediamento contemporaneo di più giovani nella stessa azienda, è presentato un unico piano.

## **Art. 9** piano degli investimenti e delle azioni

1. Il piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), può comprendere:

a) la realizzazione di uno o più interventi riconducibili alle misure 121, 124 azione 1, 132, 133 e 311 del PSR;

b) la realizzazione di interventi riconducibili alle OCM di settore;

c) le spese connesse all'avviamento dell'attività imprenditoriale fra le quali a titolo esemplificativo le spese notarili, l'acquisto di quote, diritti e titoli, le spese per attività di consulenza o formazione professionale.

2. Il totale delle spese da sostenere per le attività previste dal piano di cui al comma 1 è superiore all'importo del premio unico di cui all'articolo 10, comma 1.

3. In caso di insediamento contemporaneo di più giovani nella stessa azienda, l'importo minimo del piano di cui al comma 1) è superiore alla somma del premio unico di cui all'articolo 10, comma 1.

## **Art. 10** aiuto in conto capitale

1. Al giovane è erogato un aiuto all'insediamento in conto capitale da un minimo di 15.000 euro fino ad un massimo di 40.000 euro. Tale aiuto assume la denominazione di premio unico.

2. Il premio unico è determinato sulla base dei seguenti elementi:

a) importo totale della spesa ammissibile prevista nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 9;

b) tipologia delle azioni previste nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 9;

c) localizzazione della SAU prevalente sul territorio regionale;

d) sviluppo dell'azienda rivolto all'ottenimento di prodotti agricoli di qualità di cui alla misura 132 del PSR;

e) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e ricorso alla consulenza aziendale;

3. La quota parte del premio unico riferita al comma 2, lettera a), è così determinata:

a) 12.000 euro per interventi previsti nel piano fino a 30.000 euro;

b) 17.000 euro per interventi previsti nel piano superiori a 30.000 e fino a 60.000 euro;

c) 22.000 euro per interventi previsti nel piano superiori a 60.000 e fino a 90.000 euro

d) 27.000 euro per interventi oltre 90.000 euro.

Per interventi effettuati da giovani insediati in aziende aventi la SAU prevalente nelle aree D, A1, B1 e C1 di cui all'allegato 1 del PSR, la spesa ammissibile degli interventi previsti nel piano, quale base di determinazione dell'aiuto, è ridotta del trenta per cento.

**4.** La quota parte del premio unico riferita al comma 2, lettera b), stabilita sulla base della prevalenza degli interventi previsti, è così determinata:

a) 5.000 euro nel caso di interventi finalizzati a:

- 1) vendita diretta al consumatore finale;
- 2) miglioramento dell'igiene e del benessere animale;
- 3) lavorazione e/o trasformazione aziendale dei prodotti;
- 4) realizzazione di strutture connesse alle colture protette;

b) 4.000 euro nel caso di interventi finalizzati a:

- 1) risparmio e al miglior utilizzo delle risorse idriche;
- 2) piantagioni pluriennali;
- 3) acquisto di macchine agevolatrici delle operazioni colturali o macchine per la manutenzione del territorio;

c) 3.000 euro per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione.

**5.** La quota parte del premio unico riferita al comma 2, lettera c), è così determinata:

a) 6.000 euro in area D, A1, B1 e C1;

b) 4.500 euro in area C, esclusa la zona C1;

c) 3.000 euro in area A e B, escluse le zone A1 e B1;

**6.** La quota parte del premio unico riferito al comma 2, lettera d), qualora la produzione a conclusione del piano sia prevalentemente composta da prodotti biologici, DOCG, DOP, IGP, STG, AQUA, è pari a 4.000 euro.

**7.** Nel caso di ricorso a consulenze in materia ambientale, entro programmi finanziati dalla Regione, o di partecipazione a corsi formativi in materia ambientale la quota parte del premio unico riferito al comma 2, lettera e) è pari a 2.000 euro.

**8.** I corsi di cui al comma 7 sono riconosciuti dalla Regione e hanno una durata di almeno 20 ore. La partecipazione ai corsi formativi, è dimostrata con la presentazione dei relativi attestati di frequenza.

**9.** La partecipazione ai corsi formativi di cui al comma 7 è dimostrata con la presentazione dei relativi attestati di frequenza. Sono riconosciuti anche corsi di formazione conclusi non oltre un anno precedente la data di insediamento.

## Art. 11 aiuto in conto interessi

**1.** Al giovane è erogato, in aggiunta al premio unico, un ulteriore aiuto in conto interessi, denominato premio aggiuntivo, fino ad un massimo di euro 15.000 connesso alla realizzazione del piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 9 riconducibili alla misura 121 e alle OCM di settore.

**2.** Il premio aggiuntivo è erogato per l'abbattimento degli interessi, a fronte della contrazione di finanziamenti agrari bancari il cui importo minimo sia pari ad almeno il doppio del premio unico, su rate semestrali fino ad un massimo di dieci semestri, indipendentemente dalla durata del finanziamento.

**3.** In caso di insediamento contemporaneo di più giovani nella stessa azienda, l'importo minimo del piano di cui al comma 2) è superiore alla somma del premio unico di ogni beneficiario di cui all'articolo 10, comma 1.

**4.** I finanziamenti agrari bancari di cui al comma 2, sono erogati a tasso fisso. Le altre condizioni, tra le quali il tasso medesimo, la durata e le garanzie sono demandate alla libera contrattazione tra le parti.

**5.** Il contratto del finanziamento è stipulato entro sei mesi dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto.

**6.** Il valore massimo dell'aiuto integrativo è calcolato sulla base della capitalizzazione effettuata in base al tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea, vigente al momento dell'erogazione del finanziamento.

**7.** L'Istituto bancario stabilisce con il beneficiario le modalità di riduzione della quota interessi sulle rate del finanziamento, sulla base dell'importo dell'aiuto aggiuntivo.

**8.** L'aiuto aggiuntivo non può essere erogato oltre la data del 31 dicembre 2015. A tal fine la parte restante del premio aggiuntivo è scontata al 31 dicembre 2015 utilizzando il tasso di cui al comma 6. L'Istituto bancario eroga al beneficiario il valore scontato in unica soluzione ovvero in forma rateizzata secondo la normale scadenza delle rate e secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 10.

**9.** Il finanziamento agrario è erogato a favore del giovane di primo insediamento ovvero a favore dell'impresa agricola in cui il giovane è insediato in qualità di corresponsabile civile e fiscale e non è estinto prima di cinque anni dall'erogazione dello stesso. In caso di estinzione anticipata si procede al recupero del premio aggiuntivo.

**10.** Ai fini del presente articolo è stipulata una convenzione tra l'Organismo pagatore e l'Istituto bancario che eroga il finanziamento.

## Art. 12 obblighi del beneficiario

### 1. Il beneficiario:

- a) consegue la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, al più tardi entro i trentasei mesi successivi dalla data di decisione individuale di concessione dell'aiuto;
- b) consente in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
- c) comunica eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- d) rende disponibili, se richieste, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione delle attività del PSR;
- e) esercita l'attività agricola per almeno cinque anni dalla data della liquidazione finale del premio unico, desunta dall'elenco di liquidazione prodotto dall'Ufficio attuatore, mantenendo la qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola e l'iscrizione all'INPS con la qualifica di IAP;
- f) non richiede l'aiuto di cui alla presente misura in altre regioni dell'Italia o in qualunque altro Paese dell'Unione europea.

2. L'inosservanza di uno o più degli obblighi previsti dal comma 1 comporta la revoca e la restituzione, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'Organismo pagatore, delle somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto o derivanti da sanzioni, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

3. Qualora la spesa del piano aziendale realizzato sia inferiore a quella approvata nella decisione individuale di finanziamento, il premio unico viene rideterminato sulla base dei criteri di cui all'articolo 10. Nel caso in cui il premio unico rideterminato sia inferiore a 15.000 euro, l'aiuto è revocato e si procede al recupero delle somme percepite.

### CAPO II - AUTORITÀ COMPETENTI E ORGANISMI RESPONSABILI

## Art. 13 competenze dell'Autorità di gestione

### 1. L'Autorità di gestione:

- a) predispone elenchi regionali di liquidazione e li invia all'Organismo pagatore;
- b) è responsabile del sistema di monitoraggio del PSR;
- c) è il soggetto referente nei confronti dell'Organismo pagatore.

## Art. 14 competenze della Struttura responsabile di misura

1. La Struttura responsabile di misura è il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna che:
  - a) svolge attività di impulso, coordinamento e informazione specifica per l'attuazione della misura;
  - b) approva le graduatorie relative alle domande individuali su proposta dell'Ufficio attuatore;
  - c) pubblica le graduatorie sul BUR con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non ammissibili per carenza di risorse e delle domande escluse;
  - d) trasmette le graduatorie agli Uffici attuatori;

## Art. 15 competenze degli Uffici attuatori

### 1. Gli Uffici attuatori sono gli Ispettorati provinciali agricoltura che:

- a) ricevono le domande;
- b) eseguono l'attività istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande e alla liquidazione dell'aiuto;
- c) comunicano ai beneficiari la decisione individuale di ammissione al finanziamento;
- d) propongono alla Struttura responsabile di misura l'elenco dei beneficiari per l'ammissione nelle graduatorie relative alle domande individuali;
- e) predispongono elenchi di liquidazione periferici e propongono gli svincoli delle fidejussioni;
- f) effettuano i controlli e i sopralluoghi richiesti dall'Autorità di gestione.

## Art. 16 Organismo pagatore

1. L'Organismo pagatore degli aiuti è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Ag.E.A.).

### CAPO III - PROCEDURE

## Art. 17 presentazione delle domande

1. La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e comprensiva della documentazione richiesta, è presentata all'Ufficio attuatore competente per territorio, sulla base della prevalenza della SAU in regione, entro il termine di sei mesi successivi all'insediamento.
2. La presentazione della domanda presuppone la compilazione o l'aggiornamento del fascicolo azien-

dale di cui al DPR 503/99.

3. L'Ufficio attuatore comunica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

### **Art. 18** procedura istruttoria

1. L'Ufficio attuatore provvede al controllo amministrativo sulla totalità delle domande ricevute, verificandone la completezza formale e documentale nonché la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per la concessione dell'aiuto.
2. Sulla base dei controlli amministrativi, ed ove necessario, l'Ufficio attuatore richiede integrazioni e la rettifica delle dichiarazioni che presentano irregolarità o omissioni non costituenti falsità.
3. Qualora le irregolarità o le omissioni rilevate non siano sanabili, l'Ufficio attuatore provvede all'archiviazione della domanda, alla restituzione della stessa e all'eventuale recupero dell'aiuto erogato. L'archiviazione è comunicata all'interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'Ufficio attuatore esegue la verifica finale degli impegni assunti con il piano e procede alle conseguenti determinazioni.
5. Per tutte le domande l'Ufficio attuatore costituisce un fascicolo contenente costituito da:
  - a) i moduli di domanda e la relativa documentazione;
  - b) gli atti e le conclusioni istruttorie, compresi quelli relativi ai controlli eseguiti;
  - c) ogni altro documento rilevante ai fini dell'istruttoria.

### **Art. 19** decisione individuale di concedere l'aiuto

1. La decisione individuale di concedere l'aiuto è assunta entro diciotto mesi dall'insediamento ed è comunicata al beneficiario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La decisione costituisce formale presa d'atto della regolarità della domanda, ma non configura diritto all'erogazione dell'aiuto che dipende dalle disponibilità finanziarie.

### **Art. 20** controlli

1. I controlli sono effettuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1975/2006, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra Organismo pagatore e Autorità di gestione.

### **Art. 21** graduatorie

1. La Struttura responsabile di misura predispone due graduatorie, con cadenza semestrale, che comprendono le domande ammesse dagli Uffici attuatori rispettivamente entro la data del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno. Le graduatorie sono predisposte sulla base dei criteri di cui all'articolo 22.
2. La Struttura responsabile di misura trasmette l'elenco delle domande ammesse al finanziamento, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, agli Uffici attuatori per il seguito di competenza.
3. Le domande non finanziabili per carenza di risorse concorrono a ulteriori tre successive graduatorie, e, qualora non finanziate, sono archiviate e restituite al beneficiario.

### **Art. 22** criteri per la selezione delle domande

1. Ai fini della selezione delle domande per l'ammissione in graduatoria è attribuita priorità nell'ordine:
  - a) alle domande presentate da soggetti che hanno già raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di accesso alla misura;
  - b) alle domande presentate da soggetti che non hanno ancora raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di accesso alla misura.
2. A parità delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è attribuita priorità nell'ordine:
  - a) alle domande presentate da giovani agricoltori insediati in aziende la cui SAU ricade prevalentemente nelle aree rurali D, C, A1, B1 e C1 di cui all'allegato 1 al PSR;
  - b) alle domande presentate da beneficiari che, prima dell'insediamento, non sono mai stati iscritti o dichiarati presso l'INPS-gestione ex SCAU, nonché da soggetti che sono stati iscritti o dichiarati in qualità di dipendenti.
3. A parità di condizioni di cui ai commi 1 e 2, è attribuita priorità secondo l'ordine di presentazione.

### **Art. 23** erogazione anticipata dell'aiuto

1. Il giovane agricoltore può richiedere, con domanda presentata all'Ufficio attuatore, l'erogazione anticipata dell'aiuto in pendenza del raggiungimento del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da i Enti autorizzati a favore dell'Organismo pagatore, di importo pari al 110% dell'importo concesso in anticipazione e redatta secondo le disposizioni dell'Organismo pagatore medesimo.
3. Ad avvenuta dimostrazione da parte del beneficiario del conseguimento del requisito di cui al comma 1, l'Ufficio attuatore trasmette all'Organismo pagatore e, per conoscenza, all'Autorità di gestione, la richiesta dello svincolo della fideiussione.

4. La fideiussione di cui al comma 2 è escussa in caso di mancato raggiungimento da parte del beneficiario, nei termini stabiliti, del requisito di cui al comma 1.

### **Art. 24** norme transitorie e finali

1. Le domande di aiuto presentate ai sensi della misura B del regolamento (CE) n. 1257/1999 per le quali è stata emessa decisione individuale di concessione dell'aiuto nel periodo di programmazione 2000-2006, sono ammesse a finanziamento alle condizioni della programmazione 2000-2006 con i fondi FEARS qualora l'erogazione del premio avvenga entro il 31 dicembre 2008.
2. I giovani che insediatisi nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2007 e il 21 dicembre 2007, data di pubblicazione sul BUR del PSR approvato dalla Commissione europea, segnalano l'insediamento entro il 21 marzo 2008.
3. I giovani che hanno segnalato l'intenzione di insediarsi in base alla misura B del PSR 2000-2006, insediati entro il 31 dicembre 2006 e per i quali non sia stata emessa decisione individuale di finanziamento, sono parificati ai giovani di cui al comma 2, a condizione che si siano insediati prima del compimento dell'età di quarant'anni. In tal caso si prescinde dal requisito dell'età alla data della domanda di aiuto in base alla misura 112.
4. I giovani che hanno segnalato l'intenzione di insediarsi in base al PSR, insediati nel periodo tra l' 1 gennaio 2007 e il 21 dicembre 2007, data di pubblicazione sul BUR del PSR, sono parificati ai giovani di cui al comma 2, a condizione che la segnalazione dell'insediamento si stata presentata prima del compimento dell'età di 40 anni.

### **Art. 25** rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

### **Art. 26** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08\_SO8\_1\_DPR\_59\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 059/Pres.**

Regolamento applicativo della "Misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

**VISTA** la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**PRESO ATTO** che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

**VISTO** il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

**RITENUTO** che l'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 avvenga con l'emanazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare;

**CONSIDERATO** che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili devono essere sottoposti al Comitato di sorveglianza del Programma;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 12 febbraio 2008;

#### DECRETA

1. È approvato il "Regolamento applicativo della "misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane" del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia" nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08\_SO8\_1\_DPR\_59\_2\_ALL1

## Regolamento applicativo della "Misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

### INDICE

#### CAPO I - CARATTERI GENERALI

Art. 1 finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 definizioni

Art. 3 localizzazione geografica

Art. 4 beneficiari e requisiti

Art. 5 impegni

Art. 6 quantificazione dell'aiuto

#### CAPO II - PROCEDURE

Art. 7 uffici e organismi preposti

Art. 8 modalità di presentazione delle domande

Art. 9 documentazione da presentare

Art. 10 procedure istruttorie

Art. 11 fabbisogno finanziario annuale, rispetto dei massimali di misura

Art. 12 selezione delle domande in caso di risorse finanziarie insufficienti

Art. 13 deroghe al mantenimento degli impegni

Art. 14 controlli

Art. 15 riduzioni ed esclusioni

Art. 16 rinvio dinamico

Art. 17 entrata in vigore

Allegato A

Allegato B

Allegato C

#### CAPO I - CARATTERI GENERALI

### Art. 1 finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della misura 211 "indennità a favore di agricoltori delle zone montane" (di seguito definita "misura 211") prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito definito PSR), redatto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento (CE) n. 1974/2006, ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5715 del 20 novembre 2007.



## Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce come "Zona svantaggiata ammissibile" l'area del territorio regionale delimitata ai sensi della Direttiva CEE 273/75 nei comuni indicati nell'Allegato A al presente regolamento.
2. La superficie agricola utilizzata (SAU) è definita ai sensi della Decisione 2000/115/CE della Commissione del 24 novembre 1999.
3. Ai fini della quantificazione della SAU in aggiunta alla superficie eventualmente condotta in proprietà o in affitto, si tiene conto, in proporzione della percentuale nominale spettante, anche di quella comunque utilizzata dal richiedente a titolo di comproprietà, ovvero di affittanze collettive e/o consortili, ovvero di superfici in cui esercita il diritto attivo di uso civico. Conformemente all'articolo 64 del Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, che mantiene valide le disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento CE n. 817/2004 fino al 31 dicembre 2009, le indennità compensative relative a superfici sfruttate in comune da più agricoltori ai fini di pascolo possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.
4. Si definisce come "centro aziendale" il sito che riunisce i fabbricati e gli eventuali allevamenti dove si svolgono in misura prevalente le specifiche attività aziendali. Nel caso di allevamenti si prendono in considerazione gli stabulari degli animali in cui viene detenuto continuativamente per almeno 7 mesi all'anno almeno il 75% delle UBA (unità bestiame adulte) allevate in azienda.
5. Si definisce Regolamento generale il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"

## Art. 3 localizzazione geografica

1. Le indennità previste dalla misura 211 sono concesse esclusivamente per le superfici ricadenti nella "Zona svantaggiata ammissibile" descritta al comma 1 del precedente articolo 2.

## Art. 4 beneficiari e requisiti

1. Beneficiano delle indennità di cui al presente regolamento le imprese agricole iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché imprenditori, enti ed altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che soddisfano i seguenti requisiti:
  - a) la sede legale dell'azienda agricola ed il centro aziendale devono essere situati all'interno del territorio amministrativo dei comuni classificati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati della Regione di cui all'Allegato A al presente regolamento;
  - b) almeno il 50% della SAU dell'azienda deve ricadere all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile" menzionata al comma 1 del precedente articolo 2. A tale fine per il solo calcolo della percentuale della SAU ricadente in area svantaggiata le superfici condotte a pascolo vengono moltiplicate per il fattore di 0,25.
2. Non sono considerate ammissibili agli aiuti le seguenti tipologie di aziende:
  - a) le aziende agricole che sono classificate come "Aziende specializzate in granivori" o "Aziende specializzate nella viticoltura" ai fini dell'Orientamento Tecnico Economico così come definito con Decisione CEE n. 78/463, con Decisione della Commissione n. 85/377/CEE e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) le aziende in cui oltre il 30% della SAU aziendale è investita a vigneto.

## Art. 5 impegni

1. I beneficiari dell'aiuto devono impegnarsi a condurre una SAU compresa nella "Zona svantaggiata ammissibile" non inferiore a due ettari, ovvero ad un ettaro nel caso di aziende che in base al comma 3 del successivo articolo 6 sono definite come "Aziende orto-floro-frutticole".
2. Ai beneficiari/richiedenti l'aiuto è consentito cambiare di anno in anno le particelle oggetto dell'impegno; essi devono in ogni caso assicurare il rispetto della superficie minima di impegno descritta al precedente comma 1.
3. I beneficiari devono proseguire l'attività agricola nella "Zona svantaggiata ammissibile" rispettando la superficie minima di impegno per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento della indennità pena la revoca delle somme erogate. Sono comunque fatte salve le deroghe al mantenimento dell'impegno descritte al successivo articolo 13.
4. I beneficiari devono rispettare i requisiti di "condizionalità" indicati agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) 1782/2003, nel decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, modificato e integrato dal decreto ministeriale n. 13286 del 18/10/2007, nella deliberazione della Giunta regionale dd. 21 dicembre 2007 n. 3256, nonché le seguenti pratiche agronomiche individuate per ciascun gruppo di colture:
  - a) Gruppo colturale Prati:
    - almeno uno sfalcio all'anno con asporto della biomassa;
  - b) Gruppo colturale Pascolo:

- idoneo carico ad ettaro, tale da non creare danni al cotico erboso e comunque compreso tra 0,20 e 2 UBA/ettaro/anno;
  - periodo minimo di pascolo: 60 giorni all'anno;
  - controllo periodico delle infestanti erbacee, arbustive ed arboree;
- c) Gruppo culturale Seminativi (compreso il set aside):
- rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti chimici per la difesa antiparassitaria ed il diserbo;
- d) Gruppo culturale Fruttiferi:
- rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti chimici per la difesa antiparassitaria ed il diserbo;
  - divieto di effettuare trattamenti fitosanitari durante il periodo della fioritura;
- e) Gruppo culturale Orticole:
- rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti chimici per la difesa antiparassitaria ed il diserbo;
- f) Gruppo culturale Vivaistico e floricole:
- rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti chimici per la difesa antiparassitaria ed il diserbo;
5. I beneficiari dell'aiuto previsto dalla misura 211 sono tenuti a rendere disponibili all'Amministrazione regionale, per motivi statistici, i dati contabili, in forma anonima, della propria azienda, nonché a fornire i dati necessari per il monitoraggio.

## Art. 6 quantificazione dell'aiuto

1. L'aiuto consiste in un premio annuale calcolato sulla base della SAU aziendale ricadente nella "Zona svantaggiata ammissibile".
2. Per la definizione della SAU viene fatto riferimento a quanto definito al comma 2 dell'articolo 2.
3. L'aiuto viene calcolato tenendo conto dei seguenti indirizzi produttivi:
- a) Aziende orto-floro-frutticole: aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della SAU aziendale e che coltivano una o più delle seguenti colture su una superficie complessiva superiore al 15% della SAU aziendale: frutteto, oliveto, colture orticole, colture floricole, piante officinali, piccoli frutti;
- b) Aziende zootecniche: aziende che non rientrano nella tipologia precedente e che rispettano le seguenti condizioni:
- allevano animali di specie bovina, bufalina, equina, ovina e caprina;
  - coltivano una superficie minima pari a 2 (due) ettari di superficie foraggiera;
  - mantengono un rapporto UBA/ha di superficie foraggiera compreso tra 0,25 e 2;
- I coefficienti di conversione in UBA delle specie bovina, bufalina, equina, ovina e caprina sono quelli riportati nell'Allegato B al presente regolamento.
- c) Altre aziende: aziende che non appartengono ad alcuna delle due categorie precedentemente individuate.
4. L'importo degli aiuti per ettaro è individuato sulla base dell'indirizzo produttivo dell'azienda di cui al precedente comma 3 e in base alla localizzazione della SAU nelle tre fasce di svantaggio A, B e C descritte nell'Allegato 3 del PSR. L'elenco dei comuni suddivisi per classi di svantaggio A, B e C è riportato nella Tabella 2 dell'Allegato 3 del PSR.
5. L'importo degli aiuti ad ettaro per indirizzo produttivo e per gruppi di comuni suddivisi nelle tre fasce di svantaggio A, B e C è riportato nella seguente tabella:

Indirizzo produttivo aziendale	Fascia di svantaggio		
	Comuni Classe A (Euro/ha)	Comuni Classe B (Euro/ha)	Comuni Classe C (Euro/ha)
Aziende orto-floro-frutticole	300	200	100
Aziende zootecniche	300	200	100
Altre aziende	160	120	80

6. Il premio individuale spettante a ciascuna azienda agricola è calcolato come di seguito:

$$\text{Premio individuale} = (\text{SUA} \cdot \text{Gi,A} + \text{SUB} \cdot \text{Gi,B} + \text{SUC} \cdot \text{Gi,C}) \cdot C_{\text{mg}}$$

e dove:

- SUA, SUB e SUC sono gli ettari di SAU della singola azienda ricadenti all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile" appartenenti ai comuni A, B e C, e determinati applicando il fattore di digressione previsto dal comma 4 dell'articolo 37 del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio secondo le modalità descritte in dettaglio al Paragrafo 2 dell'Allegato 3 del PSR;
- Gi,A, Gi,B e Gi,C individuano, all'interno di ciascun indirizzo produttivo di cui al precedente comma 3, i premi unitari per ettaro di superficie spettante nei comuni A, B e C già rappresentati al precedente comma 5;
- $C_{\text{mg}}$  individua il coefficiente di marginalità dell'azienda descritto in dettaglio nel Paragrafo 4 dell'Alle-

gato 3 del PSR.

**7.** Ai fini del calcolo del premio individuale di cui al precedente comma 6, le superfici a pascolo dell'azienda agricola ricadenti nella "Zona svantaggiata ammissibile", dopo essere state corrette con l'applicazione del fattore di digressione e descritto in dettaglio al Paragrafo 2 dell'Allegato 3 del PSR, vengono ammesse all'aiuto applicando un coefficiente di 0,40.

**8.** I capi di bestiame da indicare in domanda ai fini dell'individuazione dell'indirizzo produttivo aziendale di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo sono quelli allevati in azienda alla data di presentazione della domanda di aiuto.

**9.** Nel caso del verificarsi di epizoozia che ha colpito la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'azienda e debitamente segnalata secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 47 del Regolamento CE n. 1974/2006, al fine dell'individuazione dell'indirizzo produttivo aziendale di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, si farà riferimento ai capi ordinariamente presenti in azienda per quell'anno e prima del verificarsi del particolare evento di causa di forza maggiore;

**10.** Ai fini dell'individuazione del rapporto UBA/ha di superficie foraggera di cui alla lettera b) del precedente comma 3, è ammesso dedurre dal calcolo le UBA che vengono mandate al pascolo su superfici diverse da quelle aziendali, tenendo conto della frazione di giorni all'anno in cui le UBA sono al pascolo ed applicando un arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale;

**11.** Ai fini del calcolo del coefficiente di marginalità dell'azienda il richiedente indica la localizzazione della sede del centro aziendale all'interno del modello integrativo della misura di cui al successivo articolo 9, comma 2. I dati di "ALTITUDINE (H)", "ACCESSO AI SERVIZI PRODUTTIVI (ASP)" ed "ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI (ASS)" vengono determinati dagli Uffici attuatori della misura di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), tenendo conto delle seguenti indicazioni:

a) determinazione dell'altitudine del centro aziendale, si prende a riferimento il valore del punto quotato documentato dalla Carta Tecnica Regionale più prossimo, in termini di distanza ed altitudine, al centro aziendale;

b) determinazione dell'accesso ai servizi produttivi, si tiene in considerazione la distanza tra la sede del centro aziendale e la Sede municipale della località individuata come riferimento, calcolata secondo l'itinerario stradale più breve, desumibile anche attraverso supporti informatici GIS. È ammessa una tolleranza del 5% e fino ad un massimo di 1 Km;

c) determinazione dell'accesso ai servizi sociali, si tiene in considerazione la distanza tra la sede del centro aziendale e la Sede municipale individuata come riferimento, calcolata secondo l'itinerario stradale più breve, desumibile anche attraverso supporti informatici GIS. È ammessa una tolleranza del 5% e fino ad un massimo di 1 Km;

In particolare per la determinazione dei dati "accesso ai servizi produttivi" ed "accesso ai servizi sociali" viene fatto riferimento alle indicazioni riportate nell'Allegato C al presente regolamento.

**12.** per l'annualità 2007 i dati di "ALTITUDINE (H)", "ACCESSO AI SERVIZI PRODUTTIVI (ASP)" ed "ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI (ASS)" necessari per il calcolo del coefficiente di marginalità dell'azienda sono attribuiti dagli Uffici attuatori di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) secondo le modalità previste al precedente comma 11 e nel contempo gli ulteriori dati riguardanti gli altri elementi contenuti nella dichiarazione del modello regionale integrativo della misura presentato ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 1511 del 22 giugno 2006 rimangono validi ai fini dell'istruttoria.

**13.** Il massimo aiuto ammissibile a titolo di indennità compensativa per ciascun beneficiario è pari a 25.000 Euro/anno.

**14.** Non vengono concessi aiuti al di sotto del limite minimo di 400 Euro/anno per beneficiario.

**15.** Coerentemente con l'analisi condotta al Paragrafo 6 e 7 dell'Allegato 3 del PSR, i premi da erogare dovranno rispettare i seguenti massimali:

a) premio medio/ha dell'insieme delle aziende appartenenti alla O.T.E. "Aziende miste coltivazioni-allevamenti": 371 Euro/ha, in caso di superamento verranno adottate delle riduzioni proporzionali dei premi;

b) premio medio/ha dell'insieme delle aziende appartenenti alla O.T.E. "Aziende specializzate nei seminativi": 237 Euro/ha, in caso di superamento verranno adottate delle riduzioni proporzionali dei premi.

c) il premio per ciascuna azienda non potrà comunque superare l'importo di 600 euro/ha, in caso contrario verranno applicate le dovute riduzioni del premio.

**16.** Il premio medio di tutte le indennità compensative non potrà superare i 200 Euro/ha. Nel caso del superamento di tale massimale verranno applicate delle riduzioni proporzionali dei premi.

## CAPO II - PROCEDURE

### Art. 7 uffici e organismi preposti

**1.** Ai fini del presente regolamento si definiscono:

a) Autorità di gestione: il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione

centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, che svolge le competenze di cui all'art. 44 del Regolamento generale;

b) Struttura responsabile di misura: il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, che svolge le competenze di cui all'art. 46 del Regolamento generale;

c) Uffici attuatori: le Comunità montane di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, e per la zona omogenea del Carso, la Provincia di Gorizia e la Provincia di Trieste, che ai sensi dell'articolo 6 della citata legge nella rispettiva zona di competenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite alle Comunità montane. Gli uffici attuatori svolgono le competenze le competenze di cui all'art. 47 del Regolamento generale;

d) Organismo pagatore degli aiuti: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che svolge le funzioni attribuite dalla normativa nazionale e comunitaria.

## Art. 8 modalità di presentazione delle domande

1. L'Autorità di gestione emana i bandi per la presentazione delle domande di aiuto della misura 211 fissando i termini di apertura e chiusura e indicando la disponibilità finanziaria.

2. Il bando per la presentazione delle domande di aiuto dell'annualità 2007 è emanato in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 1.

3. Le domande di aiuto sono sottoscritte dal richiedente e presentate agli Uffici attuatori secondo le modalità definite dal bando. Le domande di aiuto sono corredate dalla documentazione di cui al successivo articolo 9. La domanda è inoltrata presso l'Ufficio attuatore nel cui territorio ricade la maggior parte della SAU aziendale per la quale viene richiesta l'indennità.

4. I richiedenti che presentano domanda di aiuto devono essere provvisti del "fascicolo aziendale" definito nel DPR n. 503 del 1 dicembre 1999.

5. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento CE n. 796/2004 della Commissione, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto oltre il termine prescritto comporta una riduzione del 1%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo dell'aiuto al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

6. La domanda di aiuto viene presentata all'Ufficio attuatore da parte del richiedente ovvero tramite delegato. Nel caso di presentazione tramite delegato quest'ultimo presenta le domande unitamente al loro elenco nominativo.

7. Per le domande presentate a mezzo di lettera raccomandata fa fede la data del timbro postale.

## Art. 9 documentazione da presentare

1. Le domande di aiuto devono riportare l'indicazione dell'intera superficie aziendale, sia di quella ricadente nella "Zona svantaggiata ammissibile", che, ove si verificasse il caso, di quella non ricompresa in tale delimitazione.

2. Alla domanda di aiuto deve essere allegato, pena l'esclusione, il modello regionale integrativo della misura che sarà integrato nei programmi informatici utilizzati per la compilazione della domanda o messo a disposizione dall'Autorità di gestione, e che deve essere sottoscritto dal richiedente.

3. Nel caso in cui la superficie utilizzata a pascolo dell'azienda e ricadente nella "Zona svantaggiata ammissibile" di cui al comma 1 dell'articolo 2 sia uguale o superiore ai 3 ha, il richiedente dovrà allegare alla domanda idonea planimetria catastale delle particelle con la perimetrazione delle superfici utilizzate a pascolo. Nel caso di pascoli condotti in comune secondo le fattispecie descritte nell'articolo 2 comma 3, sulla planimetria catastale vengono indicate le superfici utilizzate a pascolo collettivamente dagli aventi diritto. Per l'annualità 2007 la documentazione viene richiesta dagli Uffici attuatori successivamente alla presentazione delle domanda di aiuto.

4. I richiedenti sono comunque tenuti a fornire all'Ufficio attuatore della misura qualsiasi altro documento che dovesse risultare necessario sulla base delle esigenze derivanti dall'istruttoria.

## Art. 10 procedure istruttorie

1. Alla misura 211 del PSR si applicano le corrispondenti disposizioni previste dal Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4" del Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione.

2. Gli Uffici attuatori provvedono a:

a) acquisire le domande di aiuto;

b) istruire le domande di aiuto compresa la determinazione dei dati "ALTITUDINE (H)", "ACCESSO AI SERVIZI PRODUTTIVI (ASP)" ed "ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI (ASS)" menzionata all'articolo 6, comma 11;

c) predisporre gli elenchi di liquidazione periferici e a trasmetterli all'Autorità di gestione per il seguito di competenza.

3. L'istruttoria delle domande di aiuto comprende l'effettuazione dei controlli amministrativi per la verifica di quanto segue:
  - a) correttezza nella compilazione delle domande;
  - b) completezza della documentazione presentata;
  - c) sussistenza dei criteri e requisiti di ammissibilità.
4. Gli Uffici attuatori costituiscono, per ogni singola domanda pervenuta, un singolo fascicolo contenente:
  - a) la domanda;
  - b) il modello regionale integrativo della misura;
  - c) l'eventuale documentazione di cui al comma 3 e 4 dell'articolo 9;
  - d) gli atti acclaranti le conclusioni istruttorie;

### **Art. 11** fabbisogno finanziario annuale, rispetto dei massimali di misura

1. Gli Uffici attuatori entro 15 giorni di calendario dalla data di scadenza per la presentazione delle domande stabilita all'articolo 8, completano la ricezione informatizzata delle domande.
2. Per l'annualità 2007 della misura 211 si deroga dalla tempistica di cui al comma 1 e gli Uffici attuatori tengono conto delle specifiche indicazioni inviate a tale scopo dell'Autorità di gestione.
3. Fermo restando l'invariabilità, ai fini della concessione dell'aiuto, della superficie impegnata all'atto della domanda annuale, successivamente al completamento della ricezione informatica dei dati di cui al comma 1, gli Uffici attuatori non possono accettare correzioni e/o integrazioni alle domande presentate che comportino una variazione in aumento dell'aiuto.
4. Successivamente alla fase di cui al comma 1, sulla base dei dati informatizzati, l'Autorità di gestione determina il fabbisogno presunto dell'annualità per la misura, nonché verifica preventivamente il rispetto dei massimali e dell'importo medio indicati rispettivamente al comma 15 e 16 dell'articolo 6.
5. Nel caso in cui i massimali e l'importo medio di cui al comma 15 e 16 dell'articolo 6 vengano superati, l'Autorità di gestione è autorizzata ad effettuare le conseguenti riduzioni dei premi previste dal PSR.

### **Art. 12** selezione delle domande in caso di risorse finanziarie insufficienti

1. Qualora le risorse finanziarie da destinare ad una qualsiasi annualità del premio risultino insufficienti a soddisfare le domande di aiuto, si procede ad una selezione delle domande da liquidare.
2. La selezione di cui al comma 1 prende in considerazione nell'ordine i seguenti elementi:
  - a) entità del coefficiente di marginalità dell'azienda di cui al Paragrafo 4 dell'Allegato 3 del PSR;
  - b) numero di ettari di SAU dell'azienda ricadenti in "Zona svantaggiata ammissibile";
3. A parità di merito, stabilito secondo le modalità di cui al comma 2, saranno prese prioritariamente in considerazione le domande presentate dai richiedenti più giovani.

### **Art. 13** deroghe al mantenimento degli impegni

1. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 5 non si procede al recupero delle somme erogate qualora l'imprenditore, cessata anticipatamente l'attività agricola, garantisca comunque la continuità di utilizzazione delle superfici interessate, oppure qualora il venir meno dello sfruttamento di tali superfici derivi da una delle cause di forza maggiore di cui al successivo comma 2.
2. Le cause di forza maggiore di cui al precedente comma 1 sono quelle stabilite dal comma 1 dell'articolo 47 del Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione e riportate di seguito:
  - decesso del beneficiario;
  - incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
  - espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
  - calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
  - distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
  - epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.
3. La notificazione delle cause di forza maggiore avviene secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 47 del Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione.

### **Art. 14** controlli

1. I controlli della misura 211 del PSR fanno riferimento a quanto disposto dall'articolo 65 del Regolamento generale;
2. I controlli sui dati contenuti nel modello regionale integrativo della misura di cui all'articolo 9, comma 2 sono effettuati dagli Uffici attuatori della misura.

### **Art. 15** riduzioni ed esclusioni

1. Le riduzioni ed esclusioni da considerare ai fini della misura 211 del PSR fanno riferimento a quanto

disposto dal Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione.

2. In relazione a quanto disposto dall' articolo 18 del Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione e con riferimento ai gruppi colturali di cui al comma 4 dell'articolo 5, vengono applicate, le seguenti riduzioni degli aiuti in conseguenza del verificarsi dei relativi inadempimenti:

Gruppo colturale di cui al comma 4 dell'articolo 5	Impegno	Inadempimento	Riduzione dell'aiuto conseguente all'inadempimento
Gruppo colturale Prati	almeno uno sfalcio all'anno con asporto della biomassa	mancato sfalcio nell'annualità di riferimento e mancato asporto della biomassa	Non viene concesso l'aiuto sulla superficie ricadente in "Zona svantaggiata ammissibile" dove non viene rispettato l'impegno ed inoltre viene applicata una riduzione del premio finale graduata come di seguito: - riduzione del 5% del premio finale se l'inadempimento riguarda fino al 10% della superficie ammissibile a premio; - riduzione del premio finale del 15% se l'inadempimento riguarda più del 10 e fino al 30% della superficie ammissibile a premio; - riduzione del premio finale del 25% se l'inadempimento riguarda più del 30% della superficie ammissibile a premio;
Gruppo colturale Pascolo	idoneo carico ad ettaro, tale da non creare danni al cotico erboso e comunque compreso tra 0,20 e 2 UBA/ettaro/anno	carico ad ettaro al di fuori dei limiti di 0,20 e 2	Non viene concesso l'aiuto sulla superficie ricadente in "Zona svantaggiata ammissibile" dove non viene rispettato l'impegno ed inoltre viene applicata una riduzione del premio finale graduata come di seguito: - riduzione del 5% del premio finale se l'inadempimento riguarda fino al 10% della superficie ammissibile a premio; - riduzione del premio finale del 15% se l'inadempimento riguarda più del 10 e fino al 30% della superficie ammissibile a premio; - riduzione del premio finale del 25% se l'inadempimento riguarda più del 30% della superficie ammissibile a premio;
	periodo minimo di pascolo: 60 giorni all'anno	durata del periodo minimo di pascolo inferiore ai 60 giorni all'anno	Non viene concesso l'aiuto sulla superficie ricadente in "Zona svantaggiata ammissibile" dove non viene rispettato l'impegno ed inoltre viene applicata una riduzione del premio finale del 10%
	controllo periodico delle infestanti erbacee, arbustive ed arboree	Mancato controllo delle infestanti erbacee, arbustive ed arboree	Riduzione del premio finale del 5%
Gruppo colturale Fruttiferi	divieto di effettuare trattamenti fitosanitari durante il periodo della fioritura	trattamenti fitosanitari effettuati durante il periodo della fioritura	Riduzione del premio finale del 5%

### Art. 16 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

### Art. 17 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## Allegato A

### Aree svantaggiate della Regione

#### ELENCO DEI COMUNI SVANTAGGIATI

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	Resiutta
Ampezzo	Ligosullo	Rigolato
Arta Terme	Lusevera	San Leonardo
Artegna (P)	Magnano in Riviera (P)	San Pietro al Natisone
Attimis	Malborghetto Valbruna	Sauris
Bordano	Moggio Udinese	Savogna
Cavazzo Carnico	Montenars	Socchieve
Cercivento	Nimis (P)	Stregna
Chiusaforte	Ovaro	Sutrio
Cividale del Friuli (P)	Paluzza	Taipana
Comeglians	Paularo	Tarcento (P)
Dogna	Pontebba	Tarvisio
Drenchia	Povoletto (P)	Tolmezzo
Enemonzo	Prato Carnico	Torreano
Faedis (P)	Preone	Trasaghis
Forgaria nel Friuli	Prepotto	Treppo Carnico
Forni Avoltri	Pulfero	Venzone
Forni di Sopra	Ravascletto	Verzegnis
Forni di Sotto	Raveo	Villa Santina
Gemona del Friuli (P)	Resia	Zuglio
Grimacco		
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Clauzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montebelluna	Vivaro
Cimolais		
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdò del Lago	Mossa (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

(P) - comune parzialmente delimitato

## Allegato B

### Coefficienti di conversione in UBA delle specie animali allevate

Specie animale	Coefficiente
Bovini e bufalini di età inferiore a 6 mesi	0
Bovini e bufalini maschi di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,60
Bovini e bufalini maschi di età superiore a 2 anni	1,00

Specie animale	Coefficiente
Bovini e bufalini femmine di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,60
Vacche diverse da quelle da latte (vacche nutrici)	1,00
Vacche e bufale da latte	1,00
Equini di età superiore a 6 mesi	1,00
Pecore	0,15
Capre	0,15

## Allegato C

Centri di riferimento per la determinazione dei parametri “accesso ai servizi produttivi” e “accesso ai servizi sociali” delle aziende agricole in base alla localizzazione del centro aziendale in ciascuno dei Comuni svantaggiati o parzialmente svantaggiati della Regione

Comune in cui ricade il centro aziendale		Centro di riferimento per determinare il parametro “accesso ai servizi produttivi”	Centro di riferimento per determinare il parametro “accesso ai servizi sociali”
AMARO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
AMPEZZO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
ARTA TERME	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
ARTEGNA	UD	Gemona del Friuli	Gemona del Friuli
ATTIMIS	UD	Tarcento	Udine
BORDANO	UD	Gemona del Friuli	Gemona del Friuli
CAVAZZO CARNICO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
CERCIVENTO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
CHIUSAFORTE	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
CIVIDALE DEL FRIULI	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
COMEGLIANS	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
DOGNA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
DRENCHIA	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
ENEMONZO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
FAEDIS	UD	Cividale del Friuli	Udine
FORGARIA NEL FRIULI	UD	San Daniele del Friuli	San Daniele del Friuli
FORNI AVOLTRI	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
FORNI DI SOPRA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
FORNI DI SOTTO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
GEMONA DEL FRIULI	UD	Gemona del Friuli	Gemona del Friuli
GRIMACCO	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
LAUCO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
LIGOSULLO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
LUSEVERA	UD	Tarcento	Udine
MAGNANO IN RIVIERA	UD	Tarcento	Udine
MALBORGHETTO VALBRUNA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
MOGGIO UDINESE	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
MONTENARS	UD	Gemona del Friuli	Gemona del Friuli
NIMIS	UD	Tarcento	Udine
OVARO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
PALUZZA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
PAULARO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
PONTEBBA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
POVOLETTO	UD	Udine	Udine
PRATO CARNICO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo



Comune in cui ricade il centro aziendale		Centro di riferimento per determinare il parametro "accesso ai servizi produttivi"	Centro di riferimento per determinare il parametro "accesso ai servizi sociali"
PREONE	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
PREPOTTO	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
PULFERO	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
RAVASCLETTO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
RAVEO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
RESIA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
RESIUTTA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
RIGOLATO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
SAN LEONARDO	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
SAN PIETRO AL NATISONE	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
SAURIS	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
SAVOGNA	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
SOCCHIEVE	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
STREGNA	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
SUTRIO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
TAIPANA	UD	Tarcento	Udine
TARCENTO	UD	Tarcento	Udine
TARVISIO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
TOLMEZZO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
TORREANO	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
TRASAGHIS	UD	Gemona del Friuli	Gemona del Friuli
TREPPA CARNICO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
VENZONE	UD	Gemona del Friuli	Gemona del Friuli
VERZEGNIS	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
VILLA SANTINA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
ZUGLIO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
CAPRIVA DEL FRIULI	GO	Cormons	Gorizia
CORMONS	GO	Cormons	Gorizia
DOBERDO' DEL LAGO	GO	Gorizia	Monfalcone
DOLEGNA DEL COLLIO	GO	Cormons	Gorizia
FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	Gorizia	Monfalcone
GORIZIA	GO	Gorizia	Gorizia
MONFALCONE	GO	Gorizia	Monfalcone
MOSSA	GO	Gorizia	Gorizia
RONCHI DEI LEGIONARI	GO	Gorizia	Monfalcone
SAGRADO	GO	Gorizia	Monfalcone
SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	Gorizia	Gorizia
SAN LORENZO ISONTINO	GO	Gorizia	Gorizia
SAVOGNA D'ISONZO	GO	Gorizia	Gorizia
DUINO AURISINA	TS	Trieste	Trieste
MONRUPINO	TS	Trieste	Trieste
SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	Trieste	Trieste
SGONICO	TS	Trieste	Trieste
TRIESTE	TS	Trieste	Trieste
ANDREIS	PN	Maniago	Maniago
ARBA	PN	Maniago	Maniago
AVIANO	PN	Pordenone	Pordenone
BARCIS	PN	Maniago	Maniago
BUDOIA	PN	Sacile	Sacile
CANEVA	PN	Sacile	Sacile
CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	Spilimbergo	Spilimbergo
CAVASSO NUOVO	PN	Maniago	Maniago
CIMOLAIS	PN	Maniago	Maniago
CLAUT	PN	Maniago	Maniago

Comune in cui ricade il centro aziendale		Centro di riferimento per determinare il parametro "accesso ai servizi produttivi"	Centro di riferimento per determinare il parametro "accesso ai servizi sociali"
CLAUZETTO	PN	Spilimbergo	Spilimbergo
ERTO E CASSO	PN	Maniago	Maniago
FANNA	PN	Maniago	Maniago
FRISANCO	PN	Maniago	Maniago
MANIAGO	PN	Maniago	Maniago
MEDUNO	PN	Maniago	Maniago
MONTEREALE VALCELLINA	PN	Maniago	Maniago
PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	Spilimbergo	Spilimbergo
POLCENIGO	PN	Sacile	Sacile
SEQUALS	PN	Spilimbergo	Spilimbergo
TRAMONTI DI SOPRA	PN	Maniago	Maniago
TRAMONTI DI SOTTO	PN	Maniago	Maniago
TRAVESIO	PN	Spilimbergo	Spilimbergo
VITO D'ASIO	PN	Spilimbergo	Spilimbergo
VIVARO	PN	Maniago	Maniago

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08\_SO8\_1\_DGR\_297\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 297

DLgs. 502/1992, art. 8 bis, art. 8 ter, art. 8 quater - LR 8/2001, art. 5 - Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche eroganti prestazioni di nefrologia, dialisi e trapianto di rene e delle strutture private eroganti prestazioni di dialisi. Approvazione definitiva requisiti e procedura.

### LA GIUNTA REGIONALE

#### PREMESSO che:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, e successive modifiche, prevede, agli artt. 8 bis, 8 ter e 8 quater, l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie, nonché l'accredimento istituzionale delle strutture autorizzate;
- la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, e successive modifiche, recante "Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 299 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali", agli artt. 4 e 5, prevede, rispettivamente, le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie e l'accredimento istituzionale;

**VISTO** il D.P.R. 14 gennaio 1997, di "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", che ha approvato, all'art. 1, i requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, demandando, alle Regioni, la determinazione dei requisiti ulteriori, necessari per l'accredimento, sulla base dei criteri generali, individuati al successivo art. 2, del medesimo D.P.R.;

**RILEVATO** che il decreto del ministero della sanità 29 gennaio 1992, recante "Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità", definisce la struttura di alta specialità come il complesso dei mezzi, delle attrezzature e del personale assegnato a ciascuna alta specialità;

**VISTA** la legge 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di trapianti di organi e di tessuti", che prevede l'istituzione del Centro nazionale e dei Centri regionali per i trapianti ed attribuisce alle Regioni il compito di verificare la qualità e i risultati delle attività di trapianto di organi e di tessuti svolte dalle strutture individuate come idonee ad effettuare i predetti interventi;

**PRESO ATTO** che, ai sensi della precitata legge n. 91/1999, sono stati sanciti i seguenti Accordi tra il

Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:

- Accordo 31.1.2002, recante "Linee guida per il trapianto renale da donatore vivente e da cadavere";
- Accordo 14.2.2002, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organo e di tessuti";
- Accordo 21.3.2002, recante "Linee guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto";
- Accordo 26.11.2003, recante "Linee guida per l'accertamento della sicurezza del donatore di organi";
- Accordo 29.4.2004, recante "Linee guida per l'idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti";
- Accordo 29.4.2004, recante "Le tipologie di trapianto per le quali è possibile definire gli standard di qualità dell'assistenza";

**VISTE** le seguenti deliberazioni giuntali:

- D.G.R. 22.1.1999, n. 138, con la quale si è provveduto alla nomina del Coordinatore regionale del prelievo;
- D.G.R. 3.12.1999, n. 3699, che ha definito le linee di prima attuazione dell'attività trapiantologica nella Regione Friuli Venezia Giulia e ha designato i componenti del Comitato regionale, con il compito di coadiuvare l'operato del Coordinatore regionale, ai sensi dell'art. 11, della legge n. 91/1999;
- D.G.R. 14.11.2002, n. 3874, che ha recepito l'Accordo 21.3.2002, definendo, altresì, il profilo operativo e le funzioni del Centro regionale trapianti e dei Coordinamenti locali;
- D.G.R. 6.5.2005, n. 966, che delinea gli obiettivi e le azioni volte a promuovere la donazione e ad incrementare l'attività di trapianto di organi e tessuti e definisce l'organigramma del Centro regionale trapianti;
- D.G.R. 22.12.2006, n. 3163, "Linee annuali per le gestione del Servizio sanitario regionale nel 2007", con la quale si ribadisce la necessità dell'ottimizzazione dei livelli organizzativi, quantitativi e qualitativi della Rete regionale con il coinvolgimento dei livelli operativi individuati nell'ambito regionale, dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Udine e del Centro regionale trapianti;
- D.G.R. 30.11.2007, n. 3009, "Linee annuali per le gestione del Servizio sanitario regionale nel 2008", che definisce la necessità di perseguire l'omogeneità regionale su protocolli e comportamenti, con l'obiettivo di promuovere l'accesso ai trapianti e di incrementare l'accessibilità alla dialisi peritoneale, attribuendo al registro regionale dei dializzati un ruolo centrale per la messa a punto di un sistema di valutazione.

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di nefrologia, dialisi e trapianto di rene, nonché di quelle private eroganti prestazioni di dialisi - individuando i relativi requisiti - in quanto accomunate dall'attività finalizzata a garantire l'assistenza al paziente con patologia renale;

**VISTA** la D.G.R. n. 3586, del 30 dicembre 2004, recante "Legge regionale 8/2001, articolo 4 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie private e delle relative attività - procedure e requisiti. Modifica D.G.R. 1292/2002", che, all'allegato 1, individua i requisiti minimi generali, necessari, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, nonché i requisiti minimi per le attività dialitiche;

**VALUTATA** l'esigenza di definire, oltre ai requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, anche quelli necessari ai fini dell'accreditamento istituzionale, da concedersi alle strutture, pubbliche e private, che dimostrino il possesso di ulteriori standards, definiti dalla normativa statale e regionale, richiesti come condizione necessaria per diventare soggetti erogatori di prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale;

**ATTESO** che i requisiti generali di accreditamento di cui alla D.G.R. 15 luglio 2005, n. 1705 - con la quale sono stati definiti i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accreditamento istituzionale per le branche specialistiche di medicina di laboratorio e di diagnostica per immagini - hanno validità generale e costituiscono, pertanto, un coerente riferimento anche per le altre branche specialistiche, comprese, quindi, le attività di nefrologia, dialisi e trapianto di rene;

**CONSIDERATA** l'opportunità di prevedere, per le strutture pubbliche, che attualmente svolgono attività di nefrologia, dialisi e trapianto di rene, stante il loro ruolo di "soggetti fornitori necessari" del Servizio sanitario Nazionale, un percorso unico, di autorizzazione e di accreditamento, sulla base della conformità ai requisiti individuati negli allegati A e A1 e secondo la procedura individuata nell'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

**ATTESO** che le strutture private agiscono per conto del servizio sanitario nazionale solo a seguito della eventuale concessione dell'accreditamento e, pertanto, è opportuno prevedere, per esse, un percorso differenziato, di autorizzazione e di accreditamento, sulla base dei requisiti individuati, rispettivamente, nei precitati allegati A e A1;

**VISTA** la legge regionale 5 settembre 1995, e successive modifiche, recante "Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria", che individua, all'art. 1, comma 2, fra le finalità della predetta Agenzia, (...) il "supporto tecnico alla Regione per i compiti

alla stessa attribuiti in materia sanitaria”, nonché, all’art. 3, comma 1, lett. e), il compito di “supporto tecnico all’Amministrazione regionale per l’accreditamento delle strutture sanitarie nella regione, di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;

**RITENUTO** di applicare, alle strutture private:

- per l’autorizzazione, la procedura prevista nell’allegato A della precitata D.G.R. n. 3586/2004, con le integrazioni riportate nell’allegato B2 del presente provvedimento;
- per l’accreditamento, la procedura individuata nel precitato allegato B;

**RAVVISATA** l’opportunità di demandare la definizione del fabbisogno qualitativo e quantitativo di strutture, pubbliche e private, alle quali può essere concesso l’accreditamento istituzionale - ai sensi dell’art. 8 quater, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992, e successive modifiche, nonché dell’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 8/2001 - ad un successivo provvedimento, da emanarsi entro il 29 febbraio 2008;

**RITENUTO** di porre a carico delle strutture private richiedenti l’accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall’Amministrazione, connessi allo svolgimento della procedura, sulla base dei criteri che saranno individuati, congiuntamente, dalla Direzione centrale salute e protezione sociale e dall’Agenzia regionale della sanità;

**PRECISATO** che il termine per la presentazione delle domande, di autorizzazione per le strutture private e di autorizzazione e accreditamento per le strutture pubbliche, decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento, di approvazione definitiva dei requisiti e delle procedure, di cui ai summenzionati allegati, nonché di definizione del fabbisogno, successivo all’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTA** la D.G.R. 21.12.2007, n. 3235, “*DLGS 502/1992, artt 8 bis, 8 ter, 8 quater -LR 8/2001, art 5 - Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche eroganti prestazioni di nefrologia, dialisi e trapianto di rene e delle strutture private eroganti prestazioni di dialisi. Approvazione preliminare requisiti e procedura*”;

**CONSTATATO** che, dal documento “Determinazione del fabbisogno di strutture eroganti prestazioni nella branca specialistica di nefrologia, dialisi e trapianto di rene”, allegato C al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, risulta che, allo stato attuale, il numero delle strutture eroganti prestazioni dialitiche, nella loro vigente configurazione organizzativa, appare sufficiente a soddisfare la domanda;

**PRESOATTO** del parere favorevole che la III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 6.2.2008, ha espresso, ai sensi della L.R. n. 8/2001, in ordine al provvedimento giuntale summenzionato, nonché in ordine alla determinazione del fabbisogno, quale risulta dal precitato allegato C;

**RITENUTO**, pertanto:

- di approvare, i requisiti necessari ai fini dell’autorizzazione delle strutture, pubbliche che erogano prestazioni di nefrologia, dialisi e trapianto, nonché di quelle private che erogano prestazioni di dialisi, di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare, altresì, i requisiti necessari ai fini dell’accreditamento delle predette strutture, di cui all’allegato A1, parte integrante del presente provvedimento, unitamente al questionario di autovalutazione (Allegato A2), inerente agli stessi requisiti;
- di rinviare, per l’autorizzazione delle strutture private, alla procedura prevista nel precitato allegato A della D.G.R. n. 3586/2004 e di approvarne le integrazioni, riportate nell’allegato B2 del presente provvedimento;
- di approvare la procedura, finalizzata, per le strutture pubbliche, alla concessione sia dell’autorizzazione che dell’accreditamento e, per le strutture private, esclusivamente dell’accreditamento, di cui all’allegato B, parte integrante del presente provvedimento, unitamente al fac simile di domanda (Allegato B1);
- di approvare il documento “Determinazione del fabbisogno di strutture eroganti prestazioni nella branca specialistica di nefrologia, dialisi e trapianto di rene”, allegato C al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante
- di concedere l’accreditamento, in coerenza con quanto previsto dall’anzidetto allegato C, alle strutture che attualmente svolgono la predetta attività, che presentino la relativa domanda con le modalità e nei termini fissati nell’allegato B del presente provvedimento e che risultino conformi ai requisiti di cui all’allegato A1 del presente provvedimento;

**SU PROPOSTA** dell’Assessore alla salute ed alla protezione sociale, all’unanimità

## DELIBERA

1. In via definitiva, ai sensi dell’art. 5, della legge regionale n. 8/2001:

- a) di approvare i requisiti previsti per l'autorizzazione e per l'accreditamento delle strutture pubbliche che esercitano le attività di nefrologia, dialisi e trapianto di rene, nonché di quelle private che esercitano le attività di dialisi, di cui agli allegati A e A1, facenti parte integrante del presente provvedimento, unitamente all'allegato A2, contenente il questionario di autovalutazione relativo ai requisiti di accreditamento;
- b) di approvare la procedura congiunta, di autorizzazione e di accreditamento, prevista per le strutture pubbliche che svolgono l'attività di nefrologia, dialisi e trapianto di rene, di cui all'allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento, unitamente al fac simile di domanda (allegato B1);
- c) di stabilire che l'anzidetta procedura viene applicata, altresì, ai fini dell'accreditamento delle strutture private che erogano prestazioni di dialisi;
- d) di rinviare, per l'autorizzazione delle strutture private, alla procedura prevista nel precitato allegato A della D.G.R. n. 3586/2004 e di approvarne le integrazioni, riportate nell'allegato B2, parte integrante del presente provvedimento;
- e) di approvare il documento "Determinazione del fabbisogno di strutture eroganti prestazioni nella branca specialistica di nefrologia, dialisi e trapianto di rene", allegato C al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
- f) di concedere l'accreditamento, in coerenza con quanto previsto dall'anzidetto allegato C, alle strutture che attualmente svolgono la predetta attività, che presentino la relativa domanda con le modalità e nei termini fissati nell'allegato B del presente provvedimento e che risultino conformi ai requisiti di cui all'allegato A1 del presente provvedimento;
- g) di porre a carico delle strutture private richiedenti l'accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, connessi allo svolgimento della procedura, sulla base dei criteri che saranno individuati, congiuntamente, dalla Direzione centrale salute e protezione sociale e dall'Agenzia regionale della sanità;
- h) di stabilire che il termine per la presentazione delle domande, di autorizzazione per le strutture private e di autorizzazione e accreditamento per le strutture pubbliche, decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento e di definizione del fabbisogno.
- 2.** Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, unitamente agli allegati A, A1, A2, B, B1, B2 e C, che ne costituiscono parte integrante.

IL PRESIDENTE: ILLY  
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08\_SO8\_1\_DGR\_297\_2\_ALL1

**Allegato A****REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE  
SPECIALISTICA DI NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO****REQUISITI GENERALI*****Requisiti minimi strutturali***

1.	Tutti i presidi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi, in particolare in materia di:	
	• protezione antisismica;	
	• protezione antincendio;	
	• protezione acustica;	
	• sicurezza elettrica e continuità elettrica;	
	• sicurezza anti-infortunistica;	
	• igiene dei luoghi di lavoro;	
	• protezione dalle radiazioni ionizzanti;	
	• eliminazione della barriere architettoniche (in particolare tutti i presidi devono soddisfare il requisito dell'accessibilità);	
	• smaltimento dei rifiuti;	
	• condizioni microclimatiche;	
	• rispetto del divieto di fumo;	
	• impianti di distribuzione dei gas;	
	• materiali esplosivi;	
	• manutenzione degli edifici e degli impianti	

In merito a tali problematiche si fa riferimento alle specifiche norme nazionali, regionali, locali e, per la prevista parte di competenza, alle disposizioni internazionali.

***Requisiti organizzativi***

2.	Sono adottati documenti formali in cui sia esplicitato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'organigramma (con il quale vengono individuati i responsabili delle articolazioni operative e delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo e definite le loro funzioni) ed ai livelli di responsabilità;</li> </ul>	
3.	• le prestazioni e/o le attività erogate ed i relativi volumi attesi;	
4.	• le modalità di erogazione del servizio	

5.	La Direzione della struttura definisce il fabbisogno di personale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale, in rapporto ai volumi, alle tipologie delle attività e alla complessità assistenziale, secondo eventuali criteri specificati dalla normativa vigente;</li> </ul>	
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per posizione funzionale</li> </ul>	
7.	Tutti i ruoli e le posizioni funzionali sono ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente	
8.	Deve essere predisposto un piano annuale di formazione-aggiornamento del personale, con indicazione del responsabile	
9.	Esistono e vengono applicate disposizioni per la compilazione della cartella clinica comprensive di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di compilazione;</li> <li>• identificazione delle responsabilità per la compilazione;</li> <li>• definizione dei tempi massimi consentiti per la compilazione e per il completamento</li> </ul>	
10.	Nella cartella clinica vi è evidenza di attestazione di consenso informato per procedure e trattamenti per i quali è previsto	
11.	La documentazione infermieristica è strutturata/formalizzata in base alle esigenze assistenziali e contiene almeno la registrazione delle attività assistenziali e delle prestazioni eseguite	
12.	La documentazione infermieristica costituisce parte integrante della cartella clinica	
13.	Devono essere predisposti documenti per lo svolgimento delle principali attività di supporto, in particolare i seguenti, che devono essere approvati dalla direzione sanitaria di presidio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di prelievo, conservazione, trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento;</li> </ul>	
14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori;</li> </ul>	
15.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pulizia e sanificazione degli ambienti;</li> </ul>	
16.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione dei rifiuti;</li> </ul>	
17.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di compilazione, conservazione, archiviazione dei documenti comprovanti un'attività sanitaria</li> </ul>	
18.	Deve essere garantita la distinzione nella movimentazione dei materiali sporchi e puliti, mediante procedure idonee e/o percorsi distinti	
19.	L'esternalizzazione di attività deve trovare forme adeguate di assicurazione di qualità, a seconda della tipologia dei casi, con procedure di accreditamento, certificazione ISO-EN, contratti con capitolati dettagliati rispetto alle caratteristiche qualitative	
20.	Ogni struttura organizzativa predispone una raccolta di regolamenti interni, linee guida e protocolli aggiornati per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti (selezionate per rischio, frequenza, complessità) e per le evenienze cliniche più frequenti o di maggiore gravità	

**Accessibilità e continuità assistenziale nell'erogazione dei servizi**

21.	La Direzione della struttura predispone materiale informativo a disposizione dell'utenza, che specifichi tipologia delle prestazioni erogate, operatori responsabili delle prestazioni ed orari	
22.	La Direzione della struttura definisce le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in caso di urgenze od eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici)	

**Requisiti tecnologici**

23.	La Direzione della struttura dispone di un inventario, aggiornato annualmente, delle apparecchiature in dotazione; per ogni apparecchiatura sono descritti l'anno di acquisto e la sua collocazione	
24.	Le apparecchiature biomediche acquistate dopo il 15/6/98 devono essere conformi al D.Lgs 46/97 di recepimento della Direttiva Europea 93/42/CEE, ovvero possedere un certificato di conformità alla suddetta direttiva e/o presenza di marchiatura "CE" direttamente sul dispositivo	
25.	Deve esistere un piano per la manutenzione preventiva (o ordinaria) delle apparecchiature biomediche, comprese quelle per la dialisi domiciliare, dove applicabile	
26.	Il piano per la manutenzione deve essere documentato per ciascuna apparecchiatura e reso noto ai diversi livelli operativi	
27.	Vi è evidenza dell'esecuzione delle attività previste	
28.	Devono esistere procedure o modalità operative per la manutenzione correttiva (o straordinaria) delle apparecchiature biomediche, comprese quelle per la dialisi domiciliare, dove applicabile	
29.	Per tutte le apparecchiature biomediche in inventario deve esistere un piano di esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica, secondo i protocolli predisposti dai rispettivi fabbricanti o secondo i protocolli definiti ai sensi delle norme tecniche di settore	

**Sistema informativo**

30.	Esiste una procedura per il trattamento dei dati sensibili in conformità alle normative nazionali e regionali vigenti	
-----	---	--



## REQUISITI PER LE ATTIVITA' AMBULATORIALI

Per ambulatorio specialistico si deve intendere la struttura o luogo fisico, intra od extraospedaliero, preposto all'erogazione di prestazione sanitarie, di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero, neanche a ciclo diurno. I requisiti di seguito indicati si intendono applicati a tutte le strutture che erogano prestazioni ambulatoriali, fatte salve le specifiche contenute nelle sezioni specialistiche.

### Requisiti strutturali e tecnologici

31.	La dotazione minima di ambienti per l'attività ambulatoriale è la seguente: <ul style="list-style-type: none"> <li>spazi per attesa, accettazione, attività amministrative, archivio;</li> </ul>	
32.	<ul style="list-style-type: none"> <li>sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi (se richiesto dall'attività svolta);</li> </ul>	
33.	<ul style="list-style-type: none"> <li>spazi o armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni;</li> </ul>	
34.	<ul style="list-style-type: none"> <li>spazio/locali per deposito di materiale pulito;</li> </ul>	
35.	<ul style="list-style-type: none"> <li>spazio/locali per deposito di materiale sporco;</li> </ul>	
36.	<ul style="list-style-type: none"> <li>servizi igienici distinti per utenti e personale;</li> </ul>	
37.	ove sono svolte procedure chirurgiche o cruento: <ul style="list-style-type: none"> <li>spazio/locali per decontaminazione, pulizia/lavaggio, disinfezione, sterilizzazione degli strumenti ed attrezzature</li> </ul>	
38.	I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate, e devono permettere l' agevole accessibilità e mobilità dell'utente e dell'operatore, in sicurezza	
39.	In tutti i locali ove è previsto un soggiorno prolungato di personale e/o utenti devono essere di regola assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali; è consentito il ricorso ad impianti artificiali esclusivamente nei vani accessori (servizi, depositi) e in sala di attesa	
40.	Il locale ambulatorio deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta, comprese le complicanze prevedibili	
41.	Nei locali ove si svolgono le attività sanitarie, i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di 2 metri devono essere lavabili e disinfettabili	
42.	Deve essere presente la dotazione di minima per la gestione dell'emergenza (farmaci, cannula di Mayo o Guedel, ventilatore manuale tipo Ambu o pocket mask)	
43.	Sistema centralizzato o mobile per l'erogazione temporanea dell'ossigeno	

### Requisiti organizzativi

44.	Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio	
45.	Le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate dalle generalità riferite dall'utente	
46.	Le registrazioni e le copie dei referti vanno conservate secondo le modalità e i tempi sanciti dalla normativa vigente	
47.	Tutti i materiali, farmaci e confezioni soggetti a scadenza devono essere conservati correttamente e la data di scadenza deve sempre essere indicata	

## REQUISITI SPECIFICI PER LA FUNZIONE SPECIALISTICA DI NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO

La specialità di Nefrologia si sostanzia nell'insieme delle conoscenze e delle attività deputate alla prevenzione, alla diagnosi, alla terapia medica e chirurgica delle malattie renali.

L'identificazione e il controllo delle condizioni a rischio di nefropatia, la prevenzione secondaria delle patologie renali evolutive, la diagnosi precoce, la terapia, il rallentamento della progressione dell'insufficienza renale e la terapia sostitutiva della funzione renale con dialisi e trapianto rappresentano le varie fasi del processo in cui si articola l'intervento nefrologico.

Ne deriva l'importanza di un modello organizzativo che preveda una stretta integrazione tra attività di Nefrologia, Dialisi e Trapianto.

Il processo di erogazione delle attività diagnostico/assistenziali della specialità di Nefrologia si realizza nelle seguenti aree: degenza, trapianto, dialisi, day hospital, ambulatorio ed assistenza domiciliare, come di seguito dettagliato:

### 1. Area di Degenza Nefrologica con attività di:

- urgenza nefrologica
- prevenzione, diagnosi e trattamento in campo nefrologico da attuarsi tramite degenza, Day Hospital, ambulatorio e consulenza
- dialisi in tutte le sue fasi: dall'urgenza alla programmazione, conduzione, sorveglianza, monitoraggio ed addestramento
- formazione del personale
- attività di supporto clinico-assistenziale per l'attività trapiantologia, con distinzione tra strutture in cui il trapianto è eseguito nello stesso ospedale e strutture in cui il paziente, trapiantato altrove, viene successivamente ricoverato.

### 2. Area Trapianto

- con attività chirurgica nello stesso ospedale
  - assistenza e monitoraggio dei pazienti trapiantati altrove
- Le attività diagnostico/assistenziali in quest'ambito si intendono riferite alla fase pre e post-trapianto, con esclusione dell'atto chirurgico.

### 3. Area Dialisi

Le prestazioni dialitiche possono essere erogate dalle seguenti tipologie di strutture:

- Centro Dialisi ospedaliera ad assistenza elevata (CDO)
- Centro Dialisi ad Assistenza Decentrata (CAD)
- Centro Dialisi ad Assistenza Limitata (CAL)

La terapia dialitica può essere effettuata sia in ambito ospedaliero che extra-ospedaliero, valutate le condizioni cliniche del paziente da parte del nefrologo e comunque sotto la responsabilità dello stesso, oltre che al domicilio del paziente (comprese RSA o Case di Riposo). Quest'ultima modalità è utilizzabile per pazienti cronici stabilizzati, ritenuti idonei, per criteri clinici ed anagrafici, ad autogestirsi o che possono contare su un autonomo supporto assistenziale presso il loro domicilio.

La terapia dialitica viene erogata con l'organizzazione e sotto la responsabilità della Nefrologia di riferimento, alla quale le strutture CAD e CAL sono funzionalmente aggregate.

Il CDO è il centro dialisi ospedaliero ad assistenza elevata, in grado di prendersi carico di pazienti acuti e pazienti uremici cronici complessi, ad alto rischio, instabili e stabili.

Il CAD si caratterizza principalmente per la tipologia dei pazienti trattati (post-acuti e cronici stabilizzati, anche se complessi) e per la presenza del medico nefrologo per tutta la durata del trattamento dialitico.

Il CAL si caratterizza principalmente per la tipologia dei pazienti trattati (cronici stabilizzati, senza rischio nell'immediato) e per la presenza programmata, almeno un accesso settimanale, di un medico nefrologo. La continuità assistenziale è garantita da personale infermieristico.

In circostanze predefinite e formalizzate, il CAD può operare per una parte della sua attività, anche come CAL, in relazione alla programmazione delle attività e delle caratteristiche dei pazienti trattati. Comunque, in questa evenienza, la struttura deve mantenere i criteri che la qualificano come CAD, potendo intervenire solamente sul requisito relativo alla presenza del medico nefrologo.

#### 4. Assistenza domiciliare

- dialisi domiciliare
- dialisi a pazienti in RSA

Per quanto riguarda la terapia dialitica domiciliare si fa capo alla Nefrologia che ha avviato il paziente al trattamento sostitutivo.

#### 5. Day Hospital e Ambulatorio per assistenza nefrologica

### REQUISITI SPECIFICI PER L'AREA DI DEGENZA NEFROLOGICA

#### *Requisiti strutturali*

48.	L'area di degenza nefrologica è collocata in una struttura dotata dei servizi di Anestesia ed area di Terapia Intensiva/Emergenza, Chirurgia con competenze generali e vascolari, Cardiologia, Radiologia convenzionale, Laboratorio e Servizio Trasfusionale	
49.	L'area di degenza nefrologica è dotata di Centro Dialisi Ospedaliera	
50.	E' prevista una zona riservata ai locali di supporto (attrezzature, materiali, scorte, ecc.)	
51.	E' presente una stanza dotata di filtro per il ricovero di pazienti con patologia infettiva o immunodepressi. Per le strutture già esistenti è ammessa eventualmente una procedura organizzativa per il ricovero di pazienti che necessitano di isolamento in stanze con le caratteristiche descritte, anche se situate in aree diverse dalla degenza nefrologica	

#### *Requisiti organizzativi*

52.	Presso la struttura deve operare personale medico specialista in Nefrologia, esclusivamente dedicato all'attività di assistenza nefrologica	
53.	E' garantita la guardia attiva o la pronta disponibilità nefrologica 24 h su 24, 7 giorni su 7	
54.	Nella fascia oraria diurna feriale deve essere presente almeno un medico nefrologo	
55.	E' garantita la presenza 24 h su 24, tra gli infermieri in servizio presso la Nefrologia, di almeno uno esperto in procedure nefrologiche	
56.	Il personale ha ricevuto adeguata formazione per la rianimazione cardiorespiratoria	
57.	Sono disponibili funzioni di supporto, gestite direttamente o con apposita convenzione, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terapia intensiva/ Area di Emergenza;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cardiologia;</li> <li>• Laboratorio analisi attivo 24 h/24 e 7 gg/7, con refertazione in emergenza, entro 60', almeno per emogasanalisi, elettroliti (K, Na, Ca<sup>++</sup>), azotemia, creatinina, glicemia, emocromo;</li> <li>• Laboratorio di Microbiologia-Virologia con accettazione dei campioni 6gg/7;</li> <li>• Servizio trasfusionale operativo 24h/24 e 7 gg/7;</li> <li>• Radiologia che garantisca indagini convenzionali, TAC ed ecografia 24h/24 e 7gg/7;</li> <li>• Medicina nucleare;</li> <li>• Chirurgia generale;</li> <li>• Anatomia Patologica</li> </ul>	
58.	Esistono criteri formalizzati per la gestione delle liste di attesa	

### **Requisiti tecnologici**

59.	E' prevista la disponibilità di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• letto articolato con: <ul style="list-style-type: none"> <li>- materasso antidecubito;</li> </ul> </li> </ul>	
60.	- monitor cardiaco e pressorio;	
61.	• sistemi pesa-pazienti (letto-bilancia);	
62.	• sistema di monitoraggio portatile (monitor cardiaco, pressorio, saturimetro);	
63.	• ecografo per studio morfologico e funzionale e per guida interventistica (biopsia renale, allestimento accessi venosi percutanei, ecc);	
64.	• apparecchiatura per la misurazione automatica della pressione arteriosa 24h/24;	
65.	• disponibilità di pompe di infusione;	
66.	• elettrocardiografo e defibrillatore prontamente disponibili secondo il piano di gestione delle emergenze ospedaliere, in accordo con la normativa vigente;	
67.	• microscopio per esame urine;	
68.	• apparecchiature di laboratorio ( emogasanalisi, Ca <sup>++</sup> , Na, K, Hb, Htc, ecc). In alternativa, devono essere predisposti percorsi interni che garantiscano una risposta per richieste in emergenza entro 60';	
69.	• sistema centralizzato di erogazione di ossigeno;	
70.	• sistema centralizzato o portatile per aspirazione	

## REQUISITI SPECIFICI PER L'AREA TRAPIANTO con attività chirurgica nello stesso ospedale

### *Requisiti strutturali*

71.	L'area trapianto deve disporre di posti letto collocati in stanze di isolamento preferibilmente a letto singolo, o in ambiente dedicato, ove la contaminazione batterica è controllata (area filtrata ed a pressione positiva)	
72.	Tale dotazione sarà proporzionale all'attività del Centro Trapianti di rene e comunque non inferiore a 2 (corrispondente allo standard minimo di riferimento di 30 trapianti/anno)	
73.	Le stanze di isolamento devono essere provviste di una zona filtro di accesso, qualora non si aprano su un ambiente già a contaminazione controllata	
74.	La struttura deve consentire l'agevole passaggio dei sistemi di trasporto del paziente, anche con corredo dei sistemi di monitoraggio e supporto	

### *Requisiti organizzativi*

75.	L'area trapianti deve disporre di : <ul style="list-style-type: none"> <li>• guardia medica attiva, anche in comune con l'area di degenza;</li> </ul>	
76.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• chirurgo esperto in attività di trapianto in pronta disponibilità 24h/24</li> </ul>	
77.	Esiste un elenco del personale medico direttamente responsabile della cura del paziente nelle diverse fasi dell'attività trapiantologica	
78.	Esiste evidenza che il personale medico inserito nel suddetto elenco possieda la necessaria competenza attestata da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- specifica certificazione di servizio</li> <li>- documentato curriculum comprendente la casistica personale</li> </ul>	
79.	L'area trapianti deve inoltre disporre di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• almeno uno tra gli infermieri presenti 24h/24, anche in comune con l'area di degenza, deve aver maturato competenze specifiche sul trapianto;</li> </ul>	
80.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• presenza in reparto o possibilità di attivazione di personale infermieristico esperto in dialisi 24h/24</li> </ul>	
81.	Per la gestione delle liste di attesa il centro Trapianti di rene si attiene a quanto sancito nella Conferenza Stato Regioni del 31/01/02	
82.	Il Centro trapianti di rene fornisce al richiedente l'inserimento in lista, le indicazioni ed informazioni sulla modulistica e sul percorso necessari	
83.	Il tempo massimo di attesa per il paziente per avere la comunicazione della data della visita per l'inserimento, oppure la richiesta di completare la documentazione è di 30 giorni	
84.	La visita viene effettuata di norma entro 60 giorni dall'acquisizione della documentazione completa	
85.	Entro 60 giorni dall'esecuzione della visita, il Centro Trapianti di rene informa per iscritto il paziente dell'avvenuto inserimento in lista o delle ragioni del non inserimento; contestualmente invia la documentazione al Centro regionale o interregionale Trapianti	
86.	Il Centro Trapianti di rene revisiona periodicamente le liste d'attesa e comunica al paziente e al nefrologo curante eventuali sospensioni o cancellazioni; contestualmente invia la comunicazione al Centro regionale o interregionale Trapianti	

87.	Il Centro Trapianti di rene fornisce al paziente candidato al trapianto una Carta dei Servizi che riporti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i criteri di iscrizione del Centro;</li> <li>• le modalità per l'iscrizione in lista;</li> <li>• le cadenze e il protocollo dei controlli per rimanere in lista attiva;</li> <li>• i criteri adottati per l'assegnazione dei reni;</li> <li>• il numero globale di pazienti in lista;</li> <li>• il tempo medio di inserimento in lista attiva;</li> <li>• il tempo medio di attesa pre-trapianto;</li> <li>• la percentuale di soddisfacimento del bisogno</li> </ul>	
88.	Fornisce inoltre dati aggiornati su: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il numero dei donatori utilizzati in ambito regionale nell'ultimo anno e la media dei donatori disponibili per anno;</li> <li>• il numero di trapianti da donatore cadavere effettuati nell'ultimo anno e la media degli ultimi cinque anni;</li> <li>• i risultati ad uno e cinque anni in termini di sopravvivenza dell'organo e del paziente;</li> <li>• l'operatività del centro in termini di mesi/anno, precisando eventuali periodi di chiusura;</li> <li>• dove è possibile ottenere ulteriori informazioni</li> </ul>	
89.	Sono disponibili protocolli per l'assistenza post-trapianto che prevedano la programmazione ed esecuzione degli esami periodici e l'assistenza in caso di condizioni di urgenza	
90.	La struttura si avvale, oltre che delle funzioni di supporto stabiliti per l'Area di degenza, anche delle seguenti funzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorio analisi con determinazione del livello ematico dei farmaci anti-rigetto con refertazione entro 24 ore;</li> <li>• Laboratorio di tipizzazione tessutale e di Immunologia;</li> <li>• Radiologia con possibilità di eseguire indagini di radiologia interventistica 7 gg/7</li> </ul>	
91.	La struttura si avvale delle attività di consulenza in relazione agli specifici bisogni di ogni paziente (ad esempio dietista, psicologo, assistente sociale, terapeuta della riabilitazione, ecc)	
92.	Sono raggiunti gli standard minimi di attività annuale fissati dall'Accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni del 14/02/02	
93.	Vi è evidenza di attestazione di esito positivo degli audit del Centro Nazionale Trapianti, per i programmi previsti dal CNT, ovvero di messa in atto di attività di miglioramento/adequamento per eventuali criticità rilevate	
94.	Vi è coerenza delle attività organizzative con le procedure relative alle attività di coordinamento per il reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale in accordo con quanto sancito nella Conferenza Stato Regioni del 21/03/02	

### **Requisiti tecnologici**

95.	E' prevista la disponibilità di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• letto articolato con: <ul style="list-style-type: none"> <li>- materasso antidecubito;</li> </ul> </li> </ul>	
96.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitor cardiaco e pressorio;</li> </ul>	
97.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• testata letto con luce operativa;</li> </ul>	
98.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sistemi pesa-pazienti (letto-bilancia);</li> </ul>	
99.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sistema di monitoraggio portatile (monitor cardiaco, pressorio, saturimetro);</li> </ul>	

100.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ecografo con eco-colordoppler per studio morfologico e funzionale e per guida interventistica (biopsia renale, allestimento accessi venosi percutanei, ecc);</li> </ul>	
101.	<ul style="list-style-type: none"> <li>apparecchiatura per la misurazione automatica della pressione arteriosa 24h/24;</li> </ul>	
102.	<ul style="list-style-type: none"> <li>sistema di rilevazione della pressione venosa centrale;</li> </ul>	
103.	<ul style="list-style-type: none"> <li>pompe infusionali per farmaci e soluzioni;</li> </ul>	
104.	<ul style="list-style-type: none"> <li>elettrocardiografo e defibrillatore disponibili secondo il piano di gestione delle emergenze ospedaliere, in accordo con la normativa vigente;</li> </ul>	
105.	<ul style="list-style-type: none"> <li>microscopio per esame urine;</li> </ul>	
106.	<ul style="list-style-type: none"> <li>apparecchiature di laboratorio (emogasanalisi, Ca<sup>++</sup>, Na, K, Hb, Htc, ecc). In alternativa, devono essere predisposti percorsi interni che garantiscano una risposta per richieste in emergenza entro 60';</li> </ul>	
107.	<ul style="list-style-type: none"> <li>sistema centralizzato per l'erogazione di ossigeno;</li> </ul>	
108.	<ul style="list-style-type: none"> <li>sistema centralizzato o portatile per aspirazione</li> </ul>	
109.	E' possibile eseguire una Radiografia con apparecchiatura portatile	
110.	E' possibile eseguire dialisi bed-side	
111.	E' possibile eseguire dialisi bed-side nell'area a contaminazione batterica controllata	

**REQUISITI SPECIFICI PER L'AREA TRAPIANTO  
per assistenza ai pazienti trapiantati altrove**

I requisiti sono sovrapponibili a quelli identificati per le Aree di Degenza Nefrologica, inoltre:

112.	Almeno una stanza deve essere attrezzata per il ricovero dei pazienti immunodepressi	
------	--	--

## REQUISITI SPECIFICI PER L'AREA DIALISI

### Requisiti strutturali

113.	L'area è provvista di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• locale/i ove si svolgono le terapie dialitiche con spogliatoio e servizi igienici per utenti distinti per sesso;</li> </ul>	
114.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• locale separato per visite e manovre di medicazione;</li> </ul>	
115.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• almeno un posto letto per l'osservazione momentanea del paziente;</li> </ul>	
116.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi;</li> </ul>	
117.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• locale per lo stazionamento delle apparecchiature di riserva e gli interventi di riparazione;</li> </ul>	
118.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• locale per l'allocazione dell'impianto di preparazione dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici;</li> </ul>	
119.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impianto di distribuzione dell'acqua ad anello privo di punti morti, in materiale specifico per dialisi, che consenta la sterilizzazione chimica e/o a vapore</li> </ul>	
120.	La disposizione dei letti deve consentire: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il passaggio agevole di una barella;</li> </ul>	
121.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il passaggio agevole di un carrello medicazione;</li> </ul>	
122.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la possibilità di attuare in sicurezza eventuali pratiche di rianimazione;</li> </ul>	
123.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'assistenza al paziente su 3 lati;</li> </ul>	
124.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il controllo visivo da parte del personale infermieristico</li> </ul>	

### Requisiti organizzativi

125.	Il personale operante presso la struttura è addestrato e formato su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio	
126.	E' garantita la presenza di personale infermieristico almeno con rapporto di 1 infermiere ogni 3 pazienti in dialisi extracorporea	
127.	Viene richiesto e conservato nella cartella clinica il consenso informato del paziente alla terapia dialitica	
128.	Il Centro Dialisi provvede a identificare tutti i pazienti idonei all'inserimento in lista attiva d'attesa per trapianto renale, secondo i criteri di idoneità definiti dal Centro Trapianti di rene. In particolare:	
129.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• è previsto un inserimento sollecito dei pazienti uremici nel programma trapianto;</li> </ul>	
130.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• esistono procedure formalizzate per effettuare le indagini richieste dal Centro Trapianti;</li> </ul>	
131.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• esiste adeguata procedura per rintracciare ed inviare il paziente al Centro Trapianti con tutta la documentazione aggiornata, in caso di chiamata per trapianto</li> </ul>	
132.	Il Centro Dialisi mette in atto tutte le procedure previste dalla normativa vigente, per evitare la diffusione delle malattie infettive, ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono assicurati a tutti i pazienti in dialisi gli accertamenti sierologici periodici;</li> </ul>	
133.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• esiste una procedura scritta per la vaccinazione e rivaccinazione delle persone HbsAg negative;</li> </ul>	



134.	<ul style="list-style-type: none"> <li>il personale è formato sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate;</li> </ul>	
135.	<ul style="list-style-type: none"> <li>è assicurata la presenza di adeguata procedura che descriva la corretta manipolazione dei materiali biologici da parte del personale del centro;</li> </ul>	
136.	<ul style="list-style-type: none"> <li>esiste una procedura per la corretta igiene delle mani da parte di tutto il personale;</li> </ul>	
137.	<ul style="list-style-type: none"> <li>le macchine di emodialisi vengono sterilizzate, come da normativa vigente, alla fine di ogni trattamento;</li> </ul>	
138.	<ul style="list-style-type: none"> <li>è assicurata adeguata formazione del personale per il risk management delle infezioni</li> </ul>	
139.	<p>I Centri Dialisi provvedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alla verifica delle caratteristiche chimico-fisiche, almeno ogni 6 mesi, e batteriologiche, almeno ogni 3 mesi, (attraverso passaggio su filtro) dell'acqua deionizzata;</li> </ul>	
140.	<ul style="list-style-type: none"> <li>alla sanificazione dell'impianto e del circuito di distribuzione con tenuta di un apposito registro;</li> </ul>	
141.	<ul style="list-style-type: none"> <li>alla revisione da parte di personale qualificato di tutti i componenti dell'impianto idraulico, da attuarsi annualmente, con conservazione della documentazione relativa</li> </ul>	
142.	Viene garantita la tempestività degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e per la gestione delle urgenze (con acquisizione del referto entro 60')	
143.	Viene valutata periodicamente la condizione psico-sociale del paziente, anche in dialisi domiciliare, da figure professionali specializzate	
144.	Tutti i pazienti seguiti sono registrati nel registro regionale dializzati	

### **Requisiti tecnologici**

145.	E' possibile il monitoraggio elettrocardiografico e pressorio durante la dialisi	
146.	Sono disponibili strumenti idonei alla valutazione del peso pre e post-dialisi	
147.	E' attivo un gruppo elettrico di continuità per i monitor di dialisi	
148.	E' attivo un gruppo elettrogeno che garantisca l'erogazione di energia in caso di guasto della rete	
149.	Sono prontamente disponibili un elettrocardiografo e un defibrillatore	
150.	E' prontamente disponibile un carrello per le urgenze con farmaci ed altri presidi per la rianimazione cardio-respiratoria	
151.	<p>Sono disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un preparatore singolo automatico (monitor per dialisi), in grado di effettuare bicarbonato dialisi standard ed almeno una metodica mista convettivo-diffusiva, con controllo automatico dell'ultrafiltrato, sterilizzabile almeno con 2 metodiche;</li> </ul>	
152.	<ul style="list-style-type: none"> <li>un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno una apparecchiatura di riserva ogni 3 in esercizio;</li> </ul>	
153.	<ul style="list-style-type: none"> <li>nel caso esista un programma di dialisi peritoneale domiciliare è disponibile almeno un'apparecchiatura di riserva orientativamente ogni 10 pazienti in trattamento;</li> </ul>	
154.	<ul style="list-style-type: none"> <li>un impianto di trattamento dell'acqua ad osmosi inversa (possibilmente a biosmosi inversa);</li> </ul>	
155.	<ul style="list-style-type: none"> <li>un impianto singolo di osmosi inversa per la dialisi domiciliare o l'impiego in altri reparti laddove non disponibili monitor che non necessitano di acqua demineralizzata</li> </ul>	

### REQUISITI SPECIFICI PER DIALISI OSPEDALIERA AD ASSISTENZA ELEVATA (CDO)

La CDO garantisce la risposta alle esigenze dialitiche di pazienti acuti, post-acuti, cronici complicati e cronici stabilizzati.

156.	<i>Il CDO deve prevedere:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>spazi e dotazioni tecniche per l'accoglienza ed il trattamento del paziente acuto;</li> </ul>	
157.	<ul style="list-style-type: none"> <li>locale per il trattamento dialitico di pazienti affetti da patologie ad elevata infettività (HbsAg pos, ecc.);</li> </ul>	
158.	<ul style="list-style-type: none"> <li>locali per l'addestramento e la gestione alla/della dialisi peritoneale;</li> </ul>	
159.	<ul style="list-style-type: none"> <li>locale per la medicazione e il monitoraggio del catetere ed i cambi sets (per la dialisi peritoneale)</li> </ul>	
160.	<i>E' in grado di attuare:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>tecniche emodepurative extracorporee standard e metodiche convettive o miste diffusivo-convettive;</li> </ul>	
161.	<ul style="list-style-type: none"> <li>la dialisi peritoneale, ovvero fino al completo adeguamento, attraverso convenzioni con altro CDO già attrezzato;</li> </ul>	
162.	<ul style="list-style-type: none"> <li>metodiche intermittenti e continue per i pazienti acuti;</li> </ul>	
163.	<ul style="list-style-type: none"> <li>trattamento con macchine dedicate, nei casi previsti</li> </ul>	
164.	<i>Garantisce:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'intervento del Nefrologo 24h su 24 tramite servizio di guardia o pronta disponibilità;</li> </ul>	
165.	<ul style="list-style-type: none"> <li>la presenza costante di personale medico di nefrologia durante le sedute dialitiche;</li> </ul>	
166.	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'allestimento chirurgico degli accessi vascolari e peritoneali, tramite la disponibilità, all'interno od all'esterno del servizio, di un ambulatorio chirurgico/ sala chirurgica;</li> </ul>	
167.	L'ambulatorio chirurgico all'interno della struttura deve essere conforme ai requisiti autorizzativi di cui al punto 2.1 dell'allegato 1, della DGR 30 dicembre 2004, n. 3586	
168.	<i>Garantisce inoltre:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>il follow-up degli accessi vascolari e peritoneali;</li> </ul>	
169.	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'allestimento di accessi vascolari di emergenza (cateteri centrali);</li> </ul>	
170.	<ul style="list-style-type: none"> <li>il trattamento dialitico ai pazienti che necessitano di spazi contumaciali ed apparecchiature dedicate, in ambiente ospedaliero;</li> </ul>	
171.	<ul style="list-style-type: none"> <li>la possibilità di ricovero per i cronici complicati o le nuove immissioni complicate;</li> </ul>	
172.	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'addestramento per i pazienti domiciliari;</li> </ul>	
173.	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'addestramento documentato del personale, compreso quello da avviare alle strutture decentrate, di cui cura inoltre l'aggiornamento continuo e periodico;</li> </ul>	
174.	<ul style="list-style-type: none"> <li>la selezione dei pazienti da inserire nel programma di trapianto;</li> </ul>	
175.	<ul style="list-style-type: none"> <li>la cura della parte diagnostica per la valutazione dell'idoneità e l'invio al Centro Trapianti;</li> </ul>	
176.	<ul style="list-style-type: none"> <li>il controllo clinico e il follow-up della fase post-chirurgica a funzione renale stabilizzata;</li> </ul>	

177.	<ul style="list-style-type: none"> <li>la selezione dei pazienti da trattare in CAD e CAL</li> </ul>	
178.	Per ogni paziente viene formalizzato dal nefrologo un piano dialitico appropriato, comprendente anche gli aspetti di monitoraggio clinico-laboratoristico, in base al quale si apportano le eventuali modifiche al piano di trattamento dialitico o terapeutico	

### REQUISITI SPECIFICI PER CENTRO DIALISI DECENTRATO (CAD)

Il CAD ha competenza sulla terapia dialitica di pazienti post-acuti e cronici stabilizzati, svolge attività ambulatoriale specialistica ed è funzionalmente aggregato alla Nefrologia di riferimento, cui compete la selezione dei pazienti da trattare in CAD o CAL.

179.	Vi è evidenza della formale aggregazione del CAD alla Nefrologia di riferimento	
180.	<i>Tale aggregazione si concretizza:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>nell'adozione di protocolli comuni concordati con la Nefrologia di riferimento relativamente ai percorsi diagnostici e terapeutici dialitici ed extradialitici;</li> </ul>	
181.	<ul style="list-style-type: none"> <li>nell'attuazione del piano dialitico prescritto dalla Nefrologia di riferimento;</li> </ul>	
182.	<ul style="list-style-type: none"> <li>nell'esistenza di un accordo formalizzato con l'unità di riferimento per il trattamento di complicanze non risolvibili a livello locale e nell'adozione di protocolli concordati per:</li> </ul>	
183.	- la gestione dell'emergenza;	
184.	- la gestione di problematiche degli accessi vascolari;	
185.	- la pronta disponibilità dello specialista nefrologo operante presso la Nefrologia di riferimento, in caso di necessità;	
186.	- le eventuali attività di consulenza specialistica in loco;	
187.	- la comunicazione dei dati statistico-epidemiologici alla Nefrologia di riferimento	
188.	<i>La struttura è in grado di attuare:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>trattamenti dialitici extracorporei standard;</li> </ul>	
189.	<ul style="list-style-type: none"> <li>almeno 1 tecnica mista (es. convettivo-diffusiva);</li> </ul>	
190.	<ul style="list-style-type: none"> <li>trattamento di pazienti HbsAg positivi in aree contumaciali;</li> </ul>	
191.	<ul style="list-style-type: none"> <li>trattamento con macchine dedicate, nei casi previsti</li> </ul>	
192.	<i>Dispone di:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>personale medico specializzato in Nefrologia sempre presente durante le sedute dialitiche</li> </ul>	
193.	<ul style="list-style-type: none"> <li>pronta disponibilità dello specialista nefrologo operante presso la Nefrologia di riferimento, in caso di necessità;</li> </ul>	
194.	<ul style="list-style-type: none"> <li>assistenza tecnica per le apparecchiature;</li> </ul>	
195.	<ul style="list-style-type: none"> <li>procedure per esecuzione di esami ematochimici, anche in urgenza, nelle ore diurne e nei giorni di attività dialitica;</li> </ul>	
196.	<ul style="list-style-type: none"> <li>procedura formalizzata per garantire la gestione di problematiche acute insorte in corso di trattamento, in particolare per quanto riguarda le più gravi alterazioni idroelettrolitiche</li> </ul>	
197.	<i>Garantisce:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>il trattamento dei pazienti selezionati ed inviati dalla Nefrologia di</li> </ul>	

	riferimento;	
198.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'osservazione clinica temporanea per le complicanze minori del trattamento dialitico;</li> </ul>	
199.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la realizzazione di accessi vascolari di emergenza (cateteri centrali);</li> </ul>	
200.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la segnalazione al Centro Trapianti dei pazienti da inserire nel programma di trapianto renale</li> </ul>	

#### REQUISITI SPECIFICI PER CENTRO AD ASSISTENZA LIMITATA (CAL)

Il CAL ha competenza sulla terapia dialitica di pazienti cronici stabilizzati (anche se necessitano di apparecchiature dedicate) ed è funzionalmente aggregato alla Nefrologia di riferimento, cui compete la selezione dei pazienti da trattare in CAD o CAL.

201.	Vi è evidenza della formale aggregazione del CAL alla Nefrologia di riferimento	
202.	<i>Tale aggregazione si concretizza per:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'adozione di protocolli comuni concordati con la Nefrologia di riferimento, relativamente ai percorsi diagnostici e terapeutici dialitici ed extradialitici;</li> </ul>	
203.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'attuazione del piano dialitico prescritto dalla Nefrologia di riferimento;</li> </ul>	
204.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esistenza di un accordo formalizzato con la Nefrologia di riferimento per il trattamento di complicanze non risolvibili a livello locale e la gestione di eventuali emergenze;</li> </ul>	
205.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la gestione di problematiche degli accessi vascolari;</li> </ul>	
206.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la pronta disponibilità dello specialista nefrologo operante presso la Nefrologia di riferimento, in caso di necessità;</li> </ul>	
207.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le eventuali attività di consulenza specialistica in loco;</li> </ul>	
208.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• almeno una visita settimanale presso il CAL dello specialista nefrologo con stesura del piano di trattamento;</li> </ul>	
209.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la comunicazione dei dati statistico-epidemiologici alla Nefrologia di riferimento</li> </ul>	
210.	<i>E' in grado di attuare:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trattamenti dialitici extracorporei standard;</li> </ul>	
211.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• almeno 1 metodica mista ( es. convettivo-diffusiva);</li> </ul>	
212.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trattamento di pazienti HbsAg positivi in aree contumaciali;</li> </ul>	
213.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trattamento con macchine dedicate, nei casi previsti</li> </ul>	
214.	<i>Dispone di:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• medico specialista in Nefrologia per attività ambulatoriali;</li> </ul>	
215.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pronta disponibilità dello specialista nefrologo operante presso la Nefrologia di riferimento, in caso di necessità;</li> </ul>	
216.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• personale infermieristico che ha conseguito il diploma di BLS-D (basic life support defibrillator);</li> </ul>	
217.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assistenza tecnica per le apparecchiature, disponibile presso la Nefrologia di riferimento o con rapporto contrattuale presso struttura esterna;</li> </ul>	
218.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• procedura formalizzata per garantire la gestione di problematiche acute insorte in corso di trattamento, in particolare per quanto riguarda le più gravi alterazioni idroelettrolitiche</li> </ul>	

08\_S08\_1\_DGR\_297\_3\_ALL2

**Allegato A1****REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DELLA FUNZIONE  
SPECIALISTICA DI NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO****REQUISITI GENERALI****Requisiti organizzativi**

1.	I documenti che descrivono l'organizzazione del personale (organigramma) sono aggiornati in caso di variazione	
2.	Vi è evidenza che i programmi previsti dal piano di formazione annuale sono stati realizzati	E
3.	Tali programmi prevedono la valutazione dei bisogni formativi in coerenza con i bisogni di salute degli utenti, la mission della struttura, gli obiettivi della programmazione regionale e nazionale, i programmi di promozione e miglioramento della qualità	
4.	Vi sono procedure per l'inserimento operativo del personale di nuova acquisizione, che definiscono obiettivi formativi, responsabilità, modi e tempi	
5.	La struttura deve documentare la presenza in servizio delle professionalità previste e le procedure per assicurare la disponibilità dei consulti specialistici	E
6.	Sono definite, in ogni singola unità operativa, le funzioni che ogni figura professionale è chiamata a svolgere	
7.	Sono definiti i meccanismi per la sostituzione del responsabile in caso di assenza	E
8.	Vi è evidenza di procedura formalizzata dell'avvicendamento del personale al fine di assicurare la continuità relazionale	
9.	Al termine di ogni processo diagnostico/curativo/riabilitativo è prevista una relazione conclusiva (lettera di dimissione, referto specialistico ecc.), che deve essere scritta a macchina, contenere le informazioni essenziali, con chiara identificazione del professionista compilante (firma leggibile e timbro)	E
10.	I regolamenti, le linee guida e i protocolli di reparto vengono rivisti ed aggiornati con frequenza periodica, non superiore ai 3 anni	
11.	Per i pazienti che necessitano di dimissioni protette è: <ul style="list-style-type: none"> <li>• garantita la continuità assistenziale concordata con gli operatori del distretto di appartenenza</li> </ul>	E
12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assicurata l'informazione al paziente stesso sul percorso assistenziale concordato con il distretto</li> </ul>	

**PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ**

I professionisti e le aziende sanitarie hanno la responsabilità di garantire e migliorare sistematicamente la qualità dell'assistenza fornita ai pazienti, attraverso "Sistemi di Miglioramento della Qualità", intesi come insieme di attività e di misurazioni integrate e progettate a vari livelli

nell'organizzazione sanitaria, tendenti a garantire ed a migliorare di continuo la qualità dell'assistenza fornita ai pazienti. Essi possono essere visti come un insieme di procedure, misure ed azioni tese a garantire che l'assistenza fornita ai pazienti osservi dei criteri specifici, secondo processi affidabili ed efficaci.

Queste procedure ed azioni riguardano l'insieme del processo assistenziale, dall'identificazione di un bisogno sanitario in un paziente, agli esiti delle cure prestate. Elemento fondamentale del processo è la logica di "continuità", ovvero che le iniziative, i programmi e le singole azioni siano concepiti non in una logica episodica e contingente, bensì come processo continuo di valutazione e miglioramento a tutti i livelli. I Sistemi per il Miglioramento della Qualità devono perseguire i seguenti obiettivi (da "Raccomandazione n. R(97)17" del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri...):

- identificare i problemi ed i successi dell'Istituzione sanitaria
- raccogliere sistematicamente i dati relativi all'offerta assistenziale
- scegliere gli standards e le linee guida basati sulle prove di efficacia per un'assistenza di qualità elevata e con un buon rapporto costi-efficacia
- attivare i cambiamenti necessari attraverso strategie e meccanismi efficaci
- misurare l'impatto di tali cambiamenti
- applicare le pratiche cliniche migliori

13.	La Direzione Aziendale ha definito e documentato le politiche complessive per la Qualità	
14.	Vi è evidenza che tali politiche si concretizzano nei processi assistenziali	
15.	Vi sono procedure di verifica dei risultati	
16.	I programmi di miglioramento devono tendere a coinvolgere tutti gli attori dei processi assistenziali e decisionali, compresi i pazienti	
17.	Esiste un piano almeno triennale per il Miglioramento della Qualità che individui le priorità sulla base di dati emersi dalla valutazione dei risultati, da suggerimenti/reclami e da sistemi di governo clinico del rischio e - tenuto conto delle criticità riscontrate - specifici obiettivi, strategie, responsabilità, risorse, tempi ed indicatori di verifica	E
18.	In particolare l'azienda indica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le attività ed i settori che sono soggetti a periodica verifica della qualità e del rischio clinico;</li> </ul>	
19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli indicatori per la valutazione, la misura dei risultati e degli esiti;</li> </ul>	
20.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le persone responsabili per lo sviluppo del progetto;</li> </ul>	
21.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le procedure con cui le verifiche devono essere svolte;</li> </ul>	
22.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le procedure con cui le conclusioni delle verifiche sono comunicate ai livelli adeguati e le eventuali inadeguatezze sono tempestivamente segnalate ai responsabili delle strutture organizzative implicate;</li> </ul>	
23.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• come attivare le opportune azioni correttive nei casi in cui le verifiche rilevino situazioni al di sotto dei livelli qualitativi attesi o comunque non previste</li> </ul>	
24.	Ove vi fossero delle necessità formative correlate al superamento delle inadeguatezze, queste sono inserite nel piano di formazione	
25.	Sono definiti i criteri di qualità per la documentazione clinica (cartelle, schede ambulatoriali, referti specialistici e di laboratorio, ecc.)	E
26.	I programmi di miglioramento sono sottoposti periodicamente, almeno ogni tre anni, a revisione (coerenza, svolgimento, risultati, costi, ecc.)	
27.	Le linee guida eventualmente adottate devono essere conformi ai criteri di Qualità indicati nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97) 17 del 1997	
28.	Linee guida, protocolli, regolamenti sono predisposti in maniera integrata tra	

	strutture affini operanti in sedi diverse e/o come modalità di rapporto tra strutture organizzative diverse; ove opportuno sono coinvolti MMG, PLS, rappresentanti degli utenti, enti locali, ecc.	
29.	Il personale deve essere informato sull'esistenza di tali documenti, che sono facilmente accessibili, e che vanno tempestivamente aggiornati al variare delle condizioni, o comunque confermati od aggiornati almeno ogni tre anni	

#### Adeguatezza assistenziale (in termini di attività svolta)

30.	La struttura organizza l'attività in funzione della valutazione dei bisogni della propria utenza, della mission e delle risorse disponibili (di ciò vi è evidenza nel piano annuale o in altro documento di programmazione)	
31.	È prevista la valutazione periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici programmati in riferimento ai bisogni e alla domanda	
32.	La direzione della struttura definisce per le prestazioni/servizi erogati, gli standard di prodotto (ovvero le caratteristiche necessarie) affinché questi assolvano agli obiettivi e le relative modalità di misurazione	
33.	Viene valutato il raggiungimento/mantenimento degli standard di prodotto prefissati, attraverso l'utilizzo degli indicatori definiti	
34.	Viene valutata la qualità tecnica del servizio e/o delle prestazioni tramite idonei approcci (audit clinico, misurazione della aderenza alle linee guida, misurazione di indicatori di esito/risultato clinico, verifica dell'utilizzo delle migliori evidenze scientifiche disponibili)	E

#### Analisi dei rischi e degli eventi avversi correlati alle prestazioni

35.	Esiste un programma per la prevenzione dei rischi, con l'identificazione di settori, pratiche, procedure e processi potenzialmente rischiosi per i pazienti, gli operatori, i visitatori	E
36.	Esistono programmi strutturati per il monitoraggio dei principali eventi avversi	E
37.	Gli eventi avversi sono analizzati al fine di ridurre il rischio al minimo accettabile, in una logica gestionale proattiva	
38.	Il programma per la gestione e prevenzione dei rischi ha dei precisi responsabili e delle procedure formalizzate	E

#### Accessibilità e continuità assistenziale nell'erogazione dei servizi

39.	L'organizzazione prevede un processo per ammettere i pazienti, ed i pazienti con bisogni urgenti o immediati hanno priorità di valutazione e trattamento; le relative procedure sono formalizzate dalla direzione, diffuse ai responsabili delle varie strutture e messe in atto a livello operativo	
40.	L'organizzazione cerca di ridurre le barriere linguistiche, culturali e di altro genere per l'accesso ai servizi	
41.	Sono presenti adeguate indicazioni all'esterno ed all'interno della struttura per facilitare l'accesso degli utenti e l'individuazione dei percorsi	E
42.	La segnaletica deve essere leggibile anche a distanza, di facile comprensione, protetta da manomissioni, predisposta utilizzando gli eventuali colori nel rispetto della normativa (non vengono utilizzate combinazioni di colori previste per le indicazioni di sicurezza)	
43.	L'organizzazione disegna ed attua processi per dare continuità ai servizi offerti al paziente, cercando di ottimizzare i percorsi ed il coordinamento tra gli operatori sanitari	E

44.	La pianificazione e l'erogazione dell'assistenza sono coordinate ed integrate tra i vari livelli di assistenza, i dipartimenti e i servizi	
45.	Vi sono attività di monitoraggio dei tempi di risposta dei servizi (clinici, diagnostici, tecnici, amministrativi)	

### Qualità percepita e diritti del cittadino

46.	L'organizzazione/le strutture assicurano il rispetto dei principi, incluso l'adempimento degli obblighi informativi, contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, "Carta dei servizi pubblici sanitari"	
47.	L'organizzazione/le strutture garantiscono, su indicazione della Regione, forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti	
48.	La direzione aziendale definisce periodicamente (almeno una volta all'anno) i tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate, ovvero i tempi massimi entro i quali si garantisce che la prestazione sarà ottenuta dall'utente	
49.	Tali tempi massimi sono portati a conoscenza dei cittadini e dei prescrittori, come pure, con la necessaria tempestività, la loro eventuale variazione	
50.	La struttura ha politiche e procedure per garantire ai pazienti tutte le informazioni e la documentazione sanitaria necessarie a comprendere lo stato di salute attuale e favorire scelte consapevoli	E
51.	Il consenso informato è richiesto attraverso un processo definito dall'organizzazione e raccolto da personale addestrato	E
52.	Vi sono documenti, approvati dalla Direzione Medica di presidio, che definiscono:	E
53.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le situazioni per le quali è necessario il consenso scritto dell'utente;</li> <li>• le procedure per informare ed ottenere il consenso (con indicazione delle figure responsabili);</li> </ul>	E
54.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i casi in cui vi possono essere soggetti sostitutivi (genitori, parenti, tutore, ecc.) e procedure conseguenti</li> </ul>	
55.	L'azienda fornisce informazioni su:	E
56.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• procedure di accesso alle prestazioni, nelle diverse tipologie;</li> <li>• tempi di attesa per le prestazioni;</li> </ul>	E
57.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempi di consegna dei referti;</li> </ul>	E
58.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• eventuali costi da sostenere;</li> </ul>	E
59.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di pagamento per gli eventuali costi a carico dell'utente</li> </ul>	E
60.	La documentazione informativa per l'utenza deve contenere orientativamente un elenco delle Unità Operative o Servizi con:	
61.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nome dei responsabili;</li> <li>• indirizzo e recapito telefonico dei Servizi;</li> </ul>	
62.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• illustrazione almeno delle principali prestazioni/attività erogate;</li> </ul>	
63.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• orari di apertura;</li> </ul>	
64.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di accesso;</li> </ul>	
65.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità per ottenere informazioni</li> </ul>	
66.	Tutto il personale deve portare il cartellino che permetta l'univoca identificazione (personale e per qualifica)	E
67.	Per agevolare l'utente, l'Azienda deve:	
68.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fornire informazioni complete al momento della prenotazione (costi e tempi per il pagamento);</li> <li>• prevedere orari adeguati degli sportelli di cassa (mattina e pomeriggio),</li> </ul>	



	regolati con quelli dei laboratori e dei servizi che forniscono le prestazioni, e vicinanza con gli stessi;	
69.	<ul style="list-style-type: none"> <li>prevedere modalità semplificate di pagamento (quali: possibilità di sportelli automatici per l'effettuazione dei pagamenti, bollettino di Conto Corrente Postale, POS, FastPay, Carte di Credito ecc.)</li> </ul>	

### Tutela della dignità

70.	I piani di cura considerano e rispettano i valori e le credenze dei pazienti: esiste un processo per identificare valori e credenze del paziente, conosciuto e messo in pratica dallo staff operativo	
71.	L'assistenza rispetta il bisogno di privacy del paziente	E
72.	La struttura mette in atto politiche finalizzate a rispettare i tempi e le abitudini di vita dei pazienti	

### Requisiti tecnologici

73.	La dotazione di apparecchi vitali è tale da rispondere anche alle necessità determinate dalle situazioni di emergenza e urgenza clinica	E
74.	La dotazione di apparecchi critici è tale da rispondere anche alle necessità determinate dalle situazioni di emergenza e urgenza clinica	E
75.	Sono presenti e documentate attività di sorveglianza programmata del parco apparecchiature, con particolare riguardo:	E
76.	<ul style="list-style-type: none"> <li>al livello di obsolescenza;</li> <li>al tasso di utilizzo;</li> </ul>	
77.	<ul style="list-style-type: none"> <li>alle verifiche di sicurezza, inclusi i controlli e le verifiche preliminari all'entrata in uso;</li> </ul>	E
78.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ai criteri e le modalità per accertare la permanenza dei requisiti di idoneità all'uso clinico</li> </ul>	
79.	Per tali attività sono indicate le responsabilità e le procedure	E
80.	Sono indicati i criteri e le modalità operative per la formulazione del piano di rinnovo e di potenziamento delle dotazioni strumentali e tecnologiche, adeguato anche alle esigenze di sviluppo della struttura e allo stato dell'evoluzione tecnologica e dell'evidenza scientifica	
81.	Sono disponibili protocolli operativi di riferimento per l'utilizzo clinico di ciascuna classe di apparecchiature	
82.	Per ogni dotazione strumentale o tecnologica presente nelle strutture devono essere chiaramente indicati i rispettivi responsabili in merito agli aspetti:	
83.	<ul style="list-style-type: none"> <li>clinici (utilizzo clinico degli strumenti);</li> <li>tecnico-funzionali (gestione tecnica, comprese le manutenzioni preventive e correttive)</li> </ul>	
84.	Vi è evidenza che viene svolta regolare attività di formazione del personale sulle corrette modalità di utilizzo delle apparecchiature e sui dispositivi di protezione da impiegare	E
85.	Tutte le apparecchiature per attività analitiche diagnostiche devono essere sottoposte ai controlli di qualità stabiliti	E

### Sistema informativo

86.	Esistono documenti che specificano la responsabilità nella rilevazione dei dati, le	E
-----	---	---

	modalità di verifica della loro qualità, della loro completezza, e le modalità di diffusione	
87.	Vi sono chiare indicazioni su: - dove i dati sono rintracciabili; - a chi possono/devono essere comunicati e con quali eventuali autorizzazioni	
88.	Vi è evidenza che le informazioni sono state comunicate ai destinatari nei modi e nei tempi previsti, compresi i produttori dei dati	
89.	Sono definite e regolamentate le procedure di accesso agli archivi	E

### REQUISITI PER LE ATTIVITA' AMBULATORIALI

#### *Requisiti organizzativi*

90.	Ove si svolgano attività ambulatoriali, vi sono agende di prenotazione (cartacee o informatizzate) che prevedono la pianificazione oraria degli accessi, in modo tale che gli utenti tendenzialmente non debbano attendere oltre 30 minuti	
91.	Sono definite le procedure e le responsabilità per la gestione delle prenotazioni	
92.	Per le sale di attesa, si devono prevedere mediamente 3 sedie ogni due pazienti programmati nell'unità di tempo, tenuto conto che vi sia anche un accompagnatore	

### REQUISITI SPECIFICI PER L'AREA DI DEGENZA NEFROLOGA

#### *Requisiti strutturali*

93.	Vi è evidenza che la manutenzione ordinaria degli impianti venga effettuata secondo la programmazione	
94.	La struttura è dotata di ambulatorio chirurgico per l'allestimento di accessi vascolari e peritoneali, terapia interventistica percutanea ecoguidata, biopsie, ecc. o, in alternativa, è prevista una procedura organizzativa per l'accesso ad ambulatorio chirurgico o sala chirurgica siti in altro luogo all'interno dell'ospedale	E

#### *Requisiti organizzativi*

95.	E' assicurata la consulenza nefrologica per le altre Unità operative	E
96.	I criteri di gestione delle liste di attesa prevedono una valutazione critica della posizione del paziente in funzione della priorità dei bisogni clinici	
97.	Sono disponibili informazioni scritte per l'utenza che facilitino l'accesso ai	

	referenti clinici per le diverse funzioni	
98.	Viene garantita al paziente con insufficienza renale cronica l'informazione sulle diverse modalità di terapia sostitutiva, anche con l'ausilio di materiale informativo scritto	E
99.	E' garantita l'integrazione tra l'area di degenza e il Centro Trapianti di Rene, qualora il Centro sia ubicato in una struttura diversa, sia per il paziente in lista che per quello trapiantato	E
100.	Sono disponibili protocolli per la gestione dei farmaci antirigetto, in accordo con le evidenze scientifiche	
101.	Vi è un registro per il monitoraggio dell'uso di farmaci a costo elevato ( ad esempio eritropoietina)	
102.	Esistono procedure operative formalizzate e aggiornate (confermate o riviste annualmente) per la gestione dell'urgenza	
103.	Esistono procedure formalizzate per la gestione del paziente immunodepresso	
104.	La struttura si avvale delle attività di consulenza in relazione agli specifici bisogni dei pazienti (ad esempio dietista, psicologo, assistente sociale e terapeuta della riabilitazione)	E
105.	Esiste una procedura che faciliti il collegamento con i Medici di Medicina Generale	
102.	Sono previste procedure per la dimissione protetta in assistenza domiciliare	E
103.	E' prevista la progressiva implementazione di una rete informatica che colleghi il reparto con i vari servizi (ad esempio laboratorio analisi, diagnostica per immagini, ecc)	

### REQUISITI SPECIFICI PER L'AREA TRAPIANTI

#### **Requisiti organizzativi**

104.	E' disponibile la documentazione attestante la necessaria competenza nelle attività trapiantologiche dei componenti dell'equipe	E
105.	Sono disponibili nominativi, documentazione di servizio, funzioni e curriculum del personale in formazione che partecipa all'attività di trapianto	
106.	Il Centro Trapianti di rene rende disponibili i dati riferiti agli indicatori previsti dall' Accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni del 29/04/04	E
107.	E' disponibile documentazione che dettagli il percorso assistenziale che il paziente deve seguire dall'immissione in lista al follow-up post-trapianto, con evidenza delle strutture coinvolte	E
108.	E' garantita la trasmissione alla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale dei risultati di eventuale attività di verifica da parte del Centro Nazionale Trapianti	

## REQUISITI SPECIFICI PER L'AREA DIALISI

### *Requisiti strutturali*

109.	E' previsto un locale attrezzato per l'addestramento e la gestione del paziente alla dialisi peritoneale domiciliare, ove previsto	
------	--	--

### *Requisiti organizzativi*

110.	Esiste una procedura formalizzata per l'accesso alla terapia dialitica sia programmata che in urgenza	E
111.	Ogni servizio dispone di procedure concordate con gli altri servizi di dialisi regionali per le eventuali necessità di trasferimento-presa in carico dei pazienti, in funzione della variazione del quadro clinico o di urgenze cliniche, tecniche od organizzative	
112.	Viene messo a disposizione dell'utenza un documento informativo sulla tipologia delle prestazioni erogate e modalità di erogazione	E
113.	E' disponibile un adeguato protocollo per l'individuazione e la presa in carico dei pazienti secondo linee guida validate nazionali ed internazionali	
114.	Viene fornita al paziente affetto da insufficienza renale cronica adeguata informazione, anche su supporto cartaceo, sulle diverse modalità di terapia sostitutiva (emodialisi, dialisi peritoneale, trapianto)	E
115.	Esistono linee guida o raccomandazioni scritte per la gestione degli accessi vascolari per emodialisi, anche in collegamento con la Nefrologia di riferimento	
116.	Esistono procedure per il posizionamento e la gestione del catetere peritoneale	
117.	Esiste documentazione della valutazione semestrale delle cause di insuccesso o di infezione degli accessi dialitici	
118.	Sono adottati indicatori di adeguatezza dialitica, secondo evidenze scientifiche nazionale od internazionali	E
119.	Vengono monitorizzati i seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sieroconversioni HBV e HCV/anno</li> <li>• n. trasfusioni/paziente/anno</li> <li>• dosi di eritropoietina/paziente/anno</li> <li>• n. episodi di edema polmonare/paziente/anno</li> <li>• n. giorni di ricovero/paziente/anno</li> <li>• n. colture positive dell'acqua e del bagno dialisi/totale colture</li> <li>• n. pazienti inseriti in lista attesa trapianto/pazienti dializzati/anno</li> </ul>	
120.	Esiste un protocollo condiviso sul trattamento dell'anemia	
121.	Viene effettuata una valutazione periodica dell'uso delle risorse (materiali e farmaci)	
122.	Sono definite procedure per il trasporto ai centri dialisi dei pazienti in cui sussistano le indicazioni	
123.	Sono adottate procedure per facilitare il riavvicinamento del paziente al luogo di residenza	
124.	Esiste un collegamento funzionale con i Medici di Medicina Generale (per esempio relazioni cliniche, scheda paziente, riunioni, ecc)	
125.	Tutto il personale è coinvolto nella stesura, revisione e diffusione di protocolli, procedure e linee guida	
126.	Esiste un elenco degli esami periodici di controllo effettuati al paziente	
127.	Esiste un prospetto riepilogativo periodico delle tipologie di trattamento dialitico eseguite	

### REQUISITI SPECIFICI PER DIALISI DOMICILIARE E IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

L'area di competenza riguarda i pazienti cronici stabilizzati autogestiti (od assistiti) in dialisi domiciliare extracorporea e peritoneale, e pazienti cronici stabilizzati in dialisi peritoneale assistiti presso Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

128.	Esiste una procedura formalizzata che stabilisca i requisiti per l'accesso alla dialisi domiciliare	E
129.	Vi è evidenza dell'avvenuto accertamento preventivo dell'idoneità delle condizioni sociali del paziente e igienico-sanitarie dell'abitazione	
130.	L'assistenza domiciliare inizia all'atto della dimissione del paziente dalla degenza o dal Day-Hospital, essendo stata debitamente programmata	E
131.	Viene fornita al paziente e alla famiglia adeguata informazione ed addestramento, con ausilio di materiale informativo	E
132.	Il nefrologo responsabile della dialisi domiciliare coordina gli interventi assistenziali, assicura un piano assistenziale individuale e periodici incontri tra le figure professionali e le altre strutture coinvolte (medici di medicina generale, infermiere, psicologo, assistente sociale, ADI, RSA, ecc)	E
133.	Sono previste visite domiciliari per verificare la fattibilità e l'aderenza al programma	
134.	E' facilitato un collegamento telefonico con il Centro Dialisi e/o la Nefrologia di riferimento 24h/24	
135.	Il paziente è inserito in un programma di valutazione periodica, la cui evidenza è ricavabile da una scheda clinica che consenta la raccolta integrata dei diversi interventi	E
136.	E' previsto un opportuno programma di formazione/addestramento del personale di assistenza	E

### REQUISITI SPECIFICI PER L'AREA AMBULATORIALE NEFROLOGICA

137.	Il personale medico indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio è specializzato in Nefrologia	
138.	Esiste un sistema di prenotazione su criteri di priorità formalizzati	
139.	E' prevista una procedura per l'accesso facilitato (prenotazione telefonica, informazioni su orari, modalità di accesso e funzionamento dell'ambulatorio) del:	
140.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• paziente trapiantato;</li> <li>• paziente dializzato</li> </ul>	
141.	La struttura dispone di : <ul style="list-style-type: none"> <li>• colorimetro per esame chimico delle urine;</li> </ul>	
142.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• microscopio per esame morfologico delle urine;</li> </ul>	
143.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;</li> </ul>	
144.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotazione informatica con relativi programmi di archiviazione dei dati</li> </ul>	

08\_SO8\_1\_DGR\_297\_4\_ALL3

**Allegato A2****QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE  
PER I REQUISITI DI ACCREDITAMENTO****Requisiti organizzativi generali**

		SI	NO
1.	I documenti che descrivono l'organizzazione del personale (organigramma) sono aggiornati in caso di variazione		
2.	Vi è evidenza che i programmi previsti dal piano di formazione annuale sono stati realizzati	E	
3.	Tali programmi prevedono la valutazione dei bisogni formativi in coerenza con i bisogni di salute degli utenti, la mission della struttura, gli obiettivi della programmazione regionale e nazionale, i programmi di promozione e miglioramento della qualità		
4.	Vi sono procedure per l'inserimento operativo del personale di nuova acquisizione, che definiscono obiettivi formativi, responsabilità, modi e tempi		
5.	La struttura deve documentare la presenza in servizio delle professionalità previste e le procedure per assicurare la disponibilità dei consulti specialistici	E	
6.	Sono definite, in ogni singola unità operativa, le funzioni che ogni figura professionale è chiamata a svolgere		
7.	Sono definiti i meccanismi per la sostituzione del responsabile in caso di assenza	E	
8.	Vi è evidenza di procedura formalizzata dell'avvicendamento del personale al fine di assicurare la continuità relazionale		
9.	Al termine di ogni processo diagnostico/curativo/riabilitativo è prevista una relazione conclusiva (lettera di dimissione, referto specialistico ecc.), che deve essere scritta a macchina, contenere le informazioni essenziali, con chiara identificazione del professionista compilante (firma leggibile e timbro)	E	
10.	I regolamenti, le linee guida e i protocolli di reparto vengono rivisti ed aggiornati con frequenza periodica, non superiore ai 3 anni		
11.	Per i pazienti che necessitano di dimissioni protette è: <ul style="list-style-type: none"> <li>• garantita la continuità assistenziale concordata con gli operatori del distretto di appartenenza</li> </ul>	E	
12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assicurata l'informazione al paziente stesso sul percorso assistenziale concordato con il distretto</li> </ul>		

**PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ****SI NO**

13.	La Direzione Aziendale ha definito e documentato le politiche complessive per la Qualità			
14.	Vi è evidenza che tali politiche si concretizzano nei processi assistenziali			
15.	Vi sono procedure di verifica dei risultati			
16.	I programmi di miglioramento devono tendere a coinvolgere tutti gli attori dei processi assistenziali e decisionali, compresi i pazienti			
17.	Esiste un piano almeno triennale per il Miglioramento della Qualità che individui le priorità sulla base di dati emersi dalla valutazione dei risultati, da suggerimenti/reclami e da sistemi di governo clinico del rischio e - tenuto conto delle criticità riscontrate - specifici obiettivi, strategie, responsabilità, risorse, tempi ed indicatori di verifica	E		
18.	In particolare l'azienda indica: <ul style="list-style-type: none"> <li>le attività ed i settori che sono soggetti a periodica verifica della qualità e del rischio clinico;</li> </ul>			
19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>gli indicatori per la valutazione, la misura dei risultati e degli esiti;</li> </ul>			
20.	<ul style="list-style-type: none"> <li>le persone responsabili per lo sviluppo del progetto;</li> </ul>			
21.	<ul style="list-style-type: none"> <li>le procedure con cui le verifiche devono essere svolte;</li> </ul>			
22.	<ul style="list-style-type: none"> <li>le procedure con cui le conclusioni delle verifiche sono comunicate ai livelli adeguati e le eventuali inadeguatezze sono tempestivamente segnalate ai responsabili delle strutture organizzative implicate;</li> </ul>			
23.	<ul style="list-style-type: none"> <li>come attivare le opportune azioni correttive nei casi in cui le verifiche rilevino situazioni al di sotto dei livelli qualitativi attesi o comunque non previste</li> </ul>			
24.	Ove vi fossero delle necessità formative correlate al superamento delle inadeguatezze, queste sono inserite nel piano di formazione			
25.	Sono definiti i criteri di qualità per la documentazione clinica (cartelle, schede ambulatoriali, referti specialistici e di laboratorio, ecc.)	E		
26.	I programmi di miglioramento sono sottoposti periodicamente, almeno ogni tre anni, a revisione (coerenza, svolgimento, risultati, costi, ecc.)			
27.	Le linee guida eventualmente adottate devono essere conformi ai criteri di Qualità indicati nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97) 17 del 1997			
28.	Linee guida, protocolli, regolamenti sono predisposti in maniera integrata tra strutture affini operanti in sedi diverse e/o come modalità di rapporto tra strutture organizzative diverse; ove opportuno sono coinvolti MMG, PLS, rappresentanti degli utenti, enti locali, ecc.			
29.	Il personale deve essere informato sull'esistenza di tali documenti, che sono facilmente accessibili, e che vanno tempestivamente aggiornati al variare delle condizioni, o comunque confermati od aggiornati almeno ogni tre anni			

**Adeguatezza assistenziale (in termini di attività svolta)**

		SI	NO
30.	La struttura organizza l'attività in funzione della valutazione dei bisogni della propria utenza, della mission e delle risorse disponibili (di ciò vi è evidenza nel piano annuale o in altro documento di programmazione)		
31.	È prevista la valutazione periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici programmati in riferimento ai bisogni e alla domanda		
32.	La direzione della struttura definisce per le prestazioni/servizi erogati gli standard di prodotto (ovvero le caratteristiche necessarie) affinché questi assolvano agli obiettivi e le relative modalità di misurazione		
33.	Viene valutato il raggiungimento/mantenimento degli standard di prodotto prefissati, attraverso l'utilizzo degli indicatori definiti		
34.	Viene valutata la qualità tecnica del servizio e/o delle prestazioni tramite idonei approcci (audit clinico, misurazione della aderenza alle linee guida, misurazione di indicatori di esito/risultato clinico, verifica dell'utilizzo delle migliori evidenze scientifiche disponibili)	E	

**Analisi dei rischi e degli eventi avversi correlati alle prestazioni**

		SI	NO
35.	Esiste un programma per la prevenzione dei rischi, con l'identificazione di settori, pratiche, procedure e processi potenzialmente rischiosi per i pazienti, gli operatori, i visitatori	E	
36.	Esistono programmi strutturati per il monitoraggio dei principali eventi avversi	E	
37.	Gli eventi avversi sono analizzati al fine di ridurre il rischio al minimo accettabile, in una logica gestionale proattiva		
38.	Il programma per la gestione e prevenzione dei rischi ha dei precisi responsabili e delle procedure formalizzate	E	

**Accessibilità e continuità assistenziale nell'erogazione dei servizi**

		SI	NO
39.	L'organizzazione prevede un processo per ammettere i pazienti, ed i pazienti con bisogni urgenti od immediati hanno priorità di valutazione e trattamento; le relative procedure sono formalizzate dalla direzione, diffuse ai responsabili delle varie strutture e messe in atto a livello operativo		
40.	L'organizzazione cerca di ridurre le barriere linguistiche, culturali e di altro genere per l'accesso ai servizi		
41.	Sono presenti adeguate indicazioni all'esterno ed all'interno della struttura per facilitare l'accesso degli utenti e l'individuazione dei percorsi	E	
42.	La segnaletica deve essere leggibile anche a distanza, di facile comprensione, protetta da manomissioni, predisposta utilizzando gli eventuali colori nel rispetto della normativa (non vengono utilizzate combinazioni di colori previste per le indicazioni di sicurezza)		
43.	L'organizzazione disegna ed attua processi per dare continuità ai servizi offerti al paziente, cercando di ottimizzare i percorsi ed il coordinamento tra gli operatori sanitari	E	
44.	La pianificazione e l'erogazione dell'assistenza sono coordinate e integrate tra i vari livelli di assistenza, i dipartimenti e i servizi		
45.	Vi sono attività di monitoraggio dei tempi di risposta dei servizi (clinici, diagnostici, tecnici, amministrativi)		



**Qualità percepita e diritti del cittadino**

		SI	NO
46.	L'organizzazione/le strutture assicurano il rispetto dei principi, incluso l'adempimento degli obblighi informativi, contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, "Carta dei servizi pubblici sanitari"		
47.	L'organizzazione/le strutture garantiscono, su indicazione della Regione, forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti		
48.	La direzione aziendale definisce periodicamente (almeno una volta all'anno) i tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate, ovvero i tempi massimi entro i quali si garantisce che la prestazione sarà ottenuta dall'utente		
49.	Tali tempi massimi sono portati a conoscenza dei cittadini e dei prescrittori, come pure, con la necessaria tempestività, la loro eventuale variazione		
50.	La struttura ha politiche e procedure per garantire ai pazienti tutte le informazioni e la documentazione sanitaria necessarie a comprendere lo stato di salute attuale e favorire scelte consapevoli	E	
51.	Il consenso informato è richiesto attraverso un processo definito dall'organizzazione e raccolto da personale addestrato	E	
52.	Vi sono documenti, approvati dalla Direzione Medica di presidio, che definiscono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le situazioni per le quali è necessario il consenso scritto dell'utente;</li> </ul>	E	
53.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le procedure per informare ed ottenere il consenso (con indicazione delle figure responsabili);</li> </ul>	E	
54.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i casi in cui vi possono essere soggetti sostitutivi (genitori, parenti, tutore, ecc.) e procedure conseguenti</li> </ul>		
55.	L'azienda fornisce informazioni su: <ul style="list-style-type: none"> <li>• procedure di accesso alle prestazioni, nelle diverse tipologie;</li> </ul>	E	
56.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempi di attesa per le prestazioni;</li> </ul>	E	
57.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempi di consegna dei referti;</li> </ul>	E	
58.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• eventuali costi da sostenere;</li> </ul>	E	
59.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di pagamento per gli eventuali costi a carico dell'utente</li> </ul>	E	
60.	La documentazione informativa per l'utenza deve contenere orientativamente un elenco delle Unità Operative o Servizi con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome dei responsabili;</li> </ul>		
61.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indirizzo e recapito telefonico dei Servizi;</li> </ul>		
62.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• illustrazione almeno delle principali prestazioni/attività erogate;</li> </ul>		
63.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• orari di apertura;</li> </ul>		
64.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di accesso;</li> </ul>		
65.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità per ottenere informazioni</li> </ul>		
66.	Tutto il personale deve portare il cartellino che permetta l'univoca identificazione (personale e per qualifica)	E	
67.	Per agevolare l'utente, l'Azienda deve: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fornire informazioni complete al momento della prenotazione (costi e tempi per il pagamento);</li> </ul>		
68.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prevedere orari adeguati degli sportelli di cassa (mattina e</li> </ul>		

	pomeriggio), regolati con quelli dei laboratori e dei servizi che forniscono le prestazioni, e vicinanza con gli stessi;			
69.	<ul style="list-style-type: none"> <li>prevedere modalità semplificate di pagamento (quali: possibilità di sportelli automatici per l'effettuazione dei pagamenti, bollettino di Conto Corrente Postale, POS, FastPay, Carte di Credito ecc.)</li> </ul>			

### Tutela della dignità

		SI	NO
70.	I piani di cura considerano e rispettano i valori e le credenze dei pazienti: esiste un processo per identificare valori e credenze del paziente, conosciuto e messo in pratica dallo staff operativo		
71.	L'assistenza rispetta il bisogno di privacy del paziente	E	
72.	La struttura mette in atto politiche finalizzate a rispettare i tempi e le abitudini di vita dei pazienti		

### Requisiti tecnologici

		SI	NO
73.	La dotazione di apparecchi vitali è tale da rispondere anche alle necessità determinate dalle situazioni di emergenza e urgenza clinica	E	
74.	La dotazione di apparecchi critici è tale da rispondere anche alle necessità determinate dalle situazioni di emergenza e urgenza clinica	E	
75.	Sono presenti e documentate attività di sorveglianza programmata del parco apparecchiature, con particolare riguardo:	E	
76.	<ul style="list-style-type: none"> <li>al livello di obsolescenza;</li> <li>al tasso di utilizzo;</li> </ul>		
77.	<ul style="list-style-type: none"> <li>alle verifiche di sicurezza, inclusi i controlli e le verifiche preliminari all'entrata in uso</li> </ul>	E	
78.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ai criteri e le modalità per accertare la permanenza dei requisiti di idoneità all'uso clinico</li> </ul>		
79.	Per tali attività sono indicate le responsabilità e le procedure	E	
80.	Sono indicati i criteri e le modalità operative per la formulazione del piano di rinnovo e di potenziamento delle dotazioni strumentali e tecnologiche, adeguato anche alle esigenze di sviluppo della struttura e allo stato dell'evoluzione tecnologica e dell'evidenza scientifica		
81.	Sono disponibili protocolli operativi di riferimento per l'utilizzo clinico di ciascuna classe di apparecchiature		
82.	Per ogni dotazione strumentale o tecnologia presente nelle strutture devono essere chiaramente indicati i rispettivi responsabili in merito agli aspetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>clinici (utilizzo clinico degli strumenti);</li> </ul>		
83.	<ul style="list-style-type: none"> <li>tecnico-funzionali (gestione tecnica, comprese le manutenzioni preventive e correttive)</li> </ul>		
84.	Vi è evidenza che viene svolta regolare attività di formazione del personale sulle corrette modalità di utilizzo delle apparecchiature e sui dispositivi di protezione da impiegare	E	
85.	Tutte le apparecchiature per attività analitiche diagnostiche devono essere sottoposte ai controlli di qualità stabiliti	E	

**Sistema informativo**

		SI	NO
86.	Esistono documenti che specificano la responsabilità nella rilevazione dei dati, le modalità di verifica della loro qualità, della loro completezza, e le modalità di diffusione	E	
87.	Vi sono chiare indicazioni su: - dove i dati sono rintracciabili; - a chi possono/devono essere comunicati e con quali eventuali autorizzazioni		
88.	Vi è evidenza che le informazioni sono state comunicate ai destinatari nei modi e nei tempi previsti, compresi i produttori dei dati		
89.	Sono definite e regolamentate le procedure di accesso agli archivi	E	

**REQUISITI PER LE ATTIVITA' AMBULATORIALI****Requisiti organizzativi**

		SI	NO
90.	Ove si svolgano attività ambulatoriali, vi sono agende di prenotazione (cartacee o informatizzate) che prevedono la pianificazione oraria degli accessi, in modo tale che gli utenti tendenzialmente non debbano attendere oltre 30 minuti		
91.	Sono definite le procedure e le responsabilità per la gestione delle prenotazioni		
92.	Per le sale di attesa, si devono prevedere mediamente 3 sedie ogni due pazienti programmati nell'unità di tempo, tenuto conto che vi sia anche un accompagnatore		

## REQUISITI SPECIFICI PER L'AREA DI DEGENZA NEFROLOGA

### *Requisiti strutturali*

		SI	NO	
93.	Vi è evidenza che la manutenzione ordinaria degli impianti venga effettuata secondo la programmazione			
94.	La struttura è dotata di ambulatorio chirurgico per l'allestimento di accessi vascolari e peritoneali, terapia interventistica percutanea ecoguidata, biopsie, ecc. o, in alternativa, è prevista una procedura organizzativa per l'accesso ad ambulatorio chirurgico o sala chirurgica siti in altro luogo all'interno dell'ospedale	E		

### *Requisiti organizzativi*

		SI	NO	
95.	E' assicurata la consulenza nefrologica per le altre UO	E		
96.	I criteri di gestione delle liste di attesa prevedono una valutazione critica della posizione del paziente in funzione della priorità dei bisogni clinici			
97.	Sono disponibili informazioni scritte per l'utenza che facilitino l'accesso ai referenti clinici per le diverse funzioni			
98.	Viene garantita al paziente con insufficienza renale cronica l'informazione sulle diverse modalità di terapia sostitutiva, anche con l'ausilio di materiale informativo scritto	E		
99.	E' garantita l'integrazione tra l'area di degenza e il Centro Trapianti di Rene, qualora il Centro sia ubicato in una struttura diversa, sia per il paziente in lista che per quello trapiantato	E		
100.	Sono disponibili protocolli per la gestione dei farmaci antirigetto, in accordo con le evidenze scientifiche			
101.	Vi è un registro per il monitoraggio dell'uso di farmaci a costo elevato (ad esempio eritropoietina)			
102.	Esistono procedure operative formalizzate ed aggiornate (confermate o riviste annualmente) per la gestione dell'urgenza			
103.	Esistono procedure formalizzate per la gestione del paziente immunodepresso			
104.	La struttura si avvale delle attività di consulenza in relazione agli specifici bisogni dei pazienti (ad esempio dietista, psicologo, assistente sociale e terapeuta della riabilitazione)	E		
105.	Esiste una procedura che faciliti il collegamento con i Medici di Medicina Generale			
102.	Sono previste procedure per la dimissione protetta in assistenza domiciliare	E		
103.	E' prevista la progressiva implementazione di una rete informatica che colleghi il reparto con i vari servizi (ad esempio laboratorio analisi, diagnostica per immagini, ecc)			

**REQUISITI SPECIFICI PER L'AREA TRAPIANTI****Requisiti organizzativi**

		SI	NO
104.	E' disponibile la documentazione attestante la necessaria competenza nelle attività trapiantologiche dei componenti dell'equipe	E	
105.	Sono disponibili nominativi, documentazione di servizio, funzioni e curriculum del personale in formazione che partecipa all'attività di trapianto		
106.	Il Centro Trapianti di rene rende disponibili i dati riferiti agli indicatori previsti dall' Accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni del 29/04/04	E	
107.	E' disponibile documentazione che dettagli il percorso assistenziale che il paziente deve seguire, dall'immissione in lista al follow-up post-trapianto, con evidenza delle strutture coinvolte	E	
108.	E' garantita la trasmissione alla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale dei risultati di eventuale attività di verifica da parte del Centro Nazionale Trapianti		

**REQUISITI SPECIFICI PER L'AREA DIALISI****Requisiti strutturali**

		SI	NO
109.	E' previsto un locale attrezzato per l'addestramento e la gestione del paziente alla dialisi peritoneale domiciliare, ove previsto		

**Requisiti organizzativi**

		SI	NO
110.	Esiste una procedura formalizzata per l'accesso alla terapia dialitica sia programmata che in urgenza	E	
111.	Ogni servizio dispone di procedure concordate con gli altri servizi di dialisi regionali per le eventuali necessità di trasferimento-presa in carico di pazienti in funzione della variazione del quadro clinico o di urgenze cliniche, tecniche od organizzative		
112.	Viene messo a disposizione dell'utenza un documento informativo sulla tipologia delle prestazioni erogate e modalità di erogazione	E	
113.	E' disponibile un adeguato protocollo per l'individuazione e la presa in carico dei pazienti, secondo linee guida validate nazionali ed internazionali		
114.	Viene fornita al paziente affetto da insufficienza renale cronica	E	

	adeguata informazione, anche su supporto cartaceo, sulle diverse modalità di terapia sostitutiva (emodialisi, dialisi peritoneale, trapianto)			
115.	Esistono linee guida o raccomandazioni scritte per la gestione degli accessi vascolari per emodialisi, anche in collegamento con la Nefrologia di riferimento			
116.	Esistono procedure per il posizionamento e la gestione del catetere peritoneale			
117.	Esiste documentazione della valutazione semestrale delle cause di insuccesso o di infezione degli accessi dialitici			
118.	Sono adottati indicatori di adeguatezza dialitica, secondo evidenze scientifiche nazionale od internazionali	E		
119.	Vengono monitorizzati i seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sieroconversioni HBV e HCV/anno</li> <li>• n. trasfusioni/paziente/anno</li> <li>• dosi di eritropoietina/paziente/anno</li> <li>• n. episodi di edema polmonare/paziente/anno</li> <li>• n. giorni di ricovero/paziente/anno</li> <li>• n. colture positive dell'acqua e del bagno dialisi/totale colture</li> <li>• n. pazienti inseriti in lista attesa trapianto/pazienti dializzati/anno</li> </ul>			
120.	Esiste un protocollo condiviso sul trattamento dell'anemia			
121.	Viene effettuata una valutazione periodica dell'uso delle risorse (materiali e farmaci)			
122.	Sono definite procedure per il trasporto ai centri dialisi dei pazienti in cui sussistano le indicazioni			
123.	Sono adottate procedure per facilitare il riavvicinamento del paziente al luogo di residenza			
124.	Esiste un collegamento funzionale con i Medici di Medicina Generale (per esempio relazioni cliniche, scheda paziente, riunioni, ecc)			
125.	Tutto il personale è coinvolto nella stesura, revisione e diffusione di protocolli, procedure e linee guida			
126.	Esiste un elenco degli esami periodici di controllo effettuati al paziente			
127.	Esiste un prospetto riepilogativo periodico delle tipologie di trattamento dialitico eseguite			

### REQUISITI SPECIFICI PER DIALISI DOMICILIARE E IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

		SI		NO	
128.	Esiste una procedura formalizzata che stabilisca i requisiti per l'accesso alla dialisi domiciliare	E			
129.	Vi è evidenza dell'avvenuto accertamento preventivo dell'idoneità delle condizioni sociali del paziente ed igienico-sanitarie dell'abitazione				
130.	L'assistenza domiciliare inizia all'atto della dimissione del paziente dalla degenza o dal Day-Hospital, essendo stata debitamente programmata	E			
131.	Viene fornita al paziente e alla famiglia adeguata informazione ed addestramento, con ausilio di materiale informativo	E			
132.	Il nefrologo responsabile della dialisi domiciliare coordina gli interventi assistenziali, assicura un piano assistenziale individuale e periodici incontri tra le figure professionali e le altre strutture coinvolte (medici di medicina generale, infermiere, psicologo, assistente sociale, ADI, RSA, ecc)	E			
133.	Sono previste visite domiciliari per verificare la fattibilità e l'aderenza al programma				
134.	E' facilitato un collegamento telefonico con il Centro Dialisi e/o la Nefrologia di riferimento 24h/24				
135.	Il paziente è inserito in un programma di valutazione periodica, la cui evidenza è ricavabile da una scheda clinica che consenta la raccolta integrata dei diversi interventi	E			
136.	E' previsto un opportuno programma di formazione/addestramento del personale di assistenza	E			

### REQUISITI SPECIFICI PER L'AREA AMBULATORIALE NEFROLOGICA

		SI		NO	
137.	Il personale medico indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio è specializzato in Nefrologia				
138.	Esiste un sistema di prenotazione su criteri di priorità formalizzati				
139.	E' prevista una procedura per l'accesso facilitato (prenotazione telefonica, informazioni su orari, modalità di accesso e funzionamento dell'ambulatorio) del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• paziente trapiantato</li> </ul>				
140.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• paziente dializzato</li> </ul>				
141.	La struttura dispone di : <ul style="list-style-type: none"> <li>• colorimetro per esame chimico delle urine</li> </ul>				
142.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• microscopio per esame morfologico delle urine</li> </ul>				
143.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa</li> </ul>				
144.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotazione informatica con relativi programmi di archiviazione dei dati</li> </ul>				

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08\_SO8\_1\_DGR\_297\_5\_ALL4

**Allegato B****DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE EROGANTI PRESTAZIONI DI NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE EROGANTI PRESTAZIONI DI DIALISI**

## 1. FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente provvedimento definisce:
  - a) ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche, nonché ai sensi, dell'art. 4, della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, i requisiti e la procedura necessari ai fini dell'autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche che svolgono l'attività di nefrologia, dialisi e trapianto di rene (fasi pre e post intervento) nonché di quelle private eroganti prestazioni di dialisi;
  - b) ai sensi degli articoli 8 bis e 8 quater, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 5, della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, i requisiti, generali e specifici, nonché la procedura, per la concessione dell'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture sanitarie pubbliche che svolgono attività di nefrologia, dialisi e trapianto di rene (fasi pre e post intervento), nonché di quelle private eroganti prestazioni di dialisi;
- 1.2. Scopo di tale provvedimento è quello di avviare – nella predetta branca specialistica - un processo che concorra alla promozione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, dell'efficienza dell'organizzazione, dell'uso delle risorse disponibili e della formazione, in armonia con le esigenze della programmazione della rete dei servizi, tenuto conto dei bisogni della popolazione assistita e dei livelli di assistenza da garantire.
- 1.3. I requisiti di cui agli allegati A e A1 del presente atto, necessari, rispettivamente ai fini dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO, devono ritenersi applicabili sia alle strutture pubbliche che alle strutture private, con esclusione di quelli relativi all'attività trapiantologia, che devono intendersi applicabili solo alle strutture pubbliche;
- 1.4. L'allegato B2 al presente provvedimento contiene le integrazioni alla procedura di autorizzazione, di cui all'allegato A, della D.G.R. n. 3586/2004, che continua ad applicarsi alle strutture private che erogano prestazioni di dialisi;
- 1.5. Il procedimento individuato nel presente allegato è finalizzato, per le strutture pubbliche, all'emanazione di un provvedimento unico, di autorizzazione e di accREDITAMENTO, in considerazione del loro ruolo di "soggetti fornitori necessari del Servizio Sanitario Nazionale"; mentre, per le strutture private, è finalizzato alla concessione dell'accREDITAMENTO;
- 1.6. Possono chiedere l'accREDITAMENTO, ai sensi della disciplina prevista dal presente atto e in conformità al fabbisogno definito nell'allegato C del medesimo:
  - a) le strutture pubbliche, che erogano prestazioni di nefrologia, dialisi e trapianto di rene;
  - b) le strutture private, attualmente eroganti prestazioni di dialisi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, secondo la procedura di cui alla D.G.R. n. 3586/2004, integrata con le disposizioni di cui all'allegato B2 del presente atto;



## 2. DEFINIZIONI

- 2.1. L'accreditamento istituzionale è l'atto attraverso il quale le strutture autorizzate, pubbliche o private, a conclusione di un procedimento valutativo e subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, acquisiscono la qualità di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle rientranti nei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2.2. La qualità di struttura accreditata, da parte dei soggetti privati, non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies dei D. Lgs 502/1992 e successive modificazioni;
- 2.3. Nel presente atto, il soggetto giuridico che offre attività o prestazioni sanitarie è individuato dal termine "struttura"; qualora non diversamente specificato, detto termine deve intendersi riferito sia ai soggetti pubblici che a quelli privati;
- 2.4. Nei paragrafi successivi, le competenze, gli adempimenti e la procedura, qualora non diversamente specificato, devono intendersi finalizzate, per le strutture pubbliche, all'emanazione di un provvedimento unico, di autorizzazione e di accreditamento; per le strutture private, esclusivamente alla concessione dell'accreditamento;
- 2.5. Tenuto conto della distinzione dei requisiti previsti ai fini autorizzativi da quelli necessari ai fini dell'accreditamento, il procedimento attivato da una struttura pubblica potrà concludersi con l'emanazione di un provvedimento unico, di autorizzazione e di accreditamento, ovvero esclusivamente con il rilascio dell'autorizzazione, qualora la struttura medesima non risulti conforme ai requisiti essenziali di accreditamento, come specificato nei successivi paragrafi 3 e 6 del presente documento;
- 2.6. La qualità di struttura accreditata è subordinata:
  - a) al mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, in relazione alle quali viene chiesto l'accreditamento;
  - b) al possesso degli ulteriori requisiti di qualificazione, rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, al momento della presentazione della domanda, nonché al mantenimento dei medesimi durante lo svolgimento dell'attività;
  - c) alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
- 2.7. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:
  - a) **Insufficienza renale:** perdita acuta o cronica della capacità del rene di filtrare il sangue e di concentrare le urine. La conseguenza è rappresentata da accumulo di metabolici nel sangue con effetti tossici
  - b) **Insufficienza renale cronica:** condizione in cui i reni perdono la loro funzione in maniera progressiva ed irreversibile
  - c) **Uremia:** insieme di disturbi legati alla perdita della funzione dei reni che non sono più in grado di eliminare le scorie derivanti dal metabolismo
  - d) **Terapia sostitutiva della funzione renale:** si intende un trattamento vicariante la funzione dei reni compromessi e comprende la dialisi e il trapianto renale
  - e) **Dialisi:** procedura di depurazione del sangue dalle sostanze tossiche che non vengono più eliminate normalmente mediante la filtrazione operata dal rene. Si basa sull'impiego di filtri dializzatori e membrane semipermeabili che permettono il passaggio delle sostanze tossiche solo in una direzione, impedendo in tal modo il loro rientro nel sangue del paziente sottoposto al trattamento
  - f) **Emodialisi (dialisi extracorporea):** tecnica di depurazione del sangue che utilizza una macchina in grado di far scorrere il sangue del paziente attraverso un filtro che si trova al di fuori dell'organismo dove entra in contatto, attraverso una membrana artificiale, con la soluzione di dialisi. Passando nel filtro il

sangue cede alla soluzione di dialisi le sostanze tossiche, i sali e l'acqua che si accumulano nell'organismo in caso di insufficienza renale.

- g) **Dialisi peritoneale:** metodica nella quale la membrana peritoneale viene utilizzata come un filtro. La soluzione di dialisi viene introdotta nella cavità peritoneale, entra in contatto con il sangue attraverso la membrana peritoneale che riveste gli organi addominali.
- h) **Accesso vascolare:** durante la seduta di emodialisi il sangue viene prelevato e restituito al paziente attraverso un apposito "accesso vascolare", in quanto una semplice vena del braccio non può fornire la quantità di sangue necessaria. L'accesso più utilizzato è una comunicazione realizzata chirurgicamente tra vena ed arteria dell'avambraccio denominata "fistola artero-venosa"
- i) **Anemia:** riduzione dei globuli rossi presenti nel sangue
- j) **Eritropoietina:** ormone che stimola la produzione dei globuli rossi. La sua produzione si riduce progressivamente in corso di insufficienza renale.
- k) **Rigetto:** reazione che si verifica in modo acuto o cronico in alcune persone dopo il trapianto e che può danneggiare il rene trapiantato

### 3. COMPETENZE

- 3.1. La procedura di cui al presente allegato – finalizzata all'autorizzazione/accreditamento, per le strutture pubbliche, e all'accreditamento, per le strutture private - è di competenza della Direzione Centrale salute e protezione sociale (di seguito indicata come Direzione Centrale), che riceve le domande, ne valuta l'ammissibilità e, a conclusione della fase istruttoria, concede l'accreditamento, mediante decreto del Direttore centrale;
- 3.2. La Direzione Centrale si avvale dell'Agenzia Regionale della Sanità (di seguito indicata come Agenzia), per svolgere l'istruttoria;
- 3.3. L'Agenzia svolge i seguenti compiti:
  - acquisita la documentazione dalla Direzione Centrale, procede alla raccolta di informazioni e a verifiche tecniche mediante sopralluoghi, avvalendosi, ove occorra, per eventuali rilievi e verifiche, dei competenti servizi e unità operative delle Aziende per i Servizi Sanitari e/o di soggetti esterni;
  - comunica, a conclusione della fase istruttoria, alla Direzione Centrale un giudizio, positivo o negativo, con le specificazioni individuate al successivo punto 6.3;
  - effettua il monitoraggio dei programmi di adeguamento, in caso di accreditamento con riserva;
  - svolge l'attività di vigilanza successiva alla concessione dell'accreditamento, valutando anche le procedure volte alla promozione e miglioramento della qualità .
- 3.4. A seguito delle valutazioni dell'Agenzia una struttura può risultare:  
se è una struttura pubblica:
  - a) autorizzabile a pieno titolo, qualora la struttura risulti conforme a tutti i requisiti di cui all'allegato A del presente atto;
  - b) autorizzabile con la prescrizione di un piano di adeguamento ai requisiti minimi di cui all'allegato A del presente atto;
  - c) Accreditable a pieno titolo, qualora la struttura risulti conforme ai requisiti generali e specifici, essenziali e non essenziali, di cui all'allegato A1 del presente atto;
  - d) Accreditable con riserva, qualora la struttura, nuova o già in possesso di accreditamento, necessiti di un piano di adeguamento secondo i tempi indicati al successivo punto 6.4;
  - e) Non accreditabile, qualora la struttura non risulti conforme ai requisiti essenziali, indicati con la lettera E nell'allegato A1 del presente provvedimento;

se è una struttura privata:

- a) Accreditable a pieno titolo, qualora la struttura risulti conforme ai requisiti generali e specifici, essenziali e non essenziali, di cui all'allegato A1 del presente atto;
  - b) Accreditable con riserva, qualora la struttura, nuova o già in possesso di accreditamento, necessiti di un piano di adeguamento secondo i tempi indicati al successivo punto 6.4;
  - c) Non accreditabile, qualora la struttura non risulti conforme ai requisiti essenziali, indicati con la lettera E nell'allegato A1 del presente provvedimento;
- 3.5. Nel caso di accreditamento con riserva, può essere attivato dall'Agenzia un sistema di monitoraggio per seguire la progressione dell'adeguamento ai requisiti richiesti;
- 3.6. Le strutture accreditate, a pieno titolo o con riserva, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e documenti richiesti, nonché di rendersi disponibili alle attività di monitoraggio e di vigilanza, anche senza preavviso.

#### 4. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO

- 4.1. Per ottenere l'autorizzazione e l'accredimento, per le strutture pubbliche, ovvero solo l'accredimento, per le strutture private, è necessario presentare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, una domanda alla Direzione Centrale, precisando il tipo di attività che si intende erogare, allegando la prevista documentazione preliminare;
- 4.2. La struttura privata che chiede l'accredimento deve versare il corrispettivo dei costi sostenuti dall'Amministrazione nelle varie fasi della procedura di accreditamento, di cui al successivo paragrafo 5;
- 4.3. La domanda di autorizzazione e accreditamento (per le strutture pubbliche) e di accreditamento (per le strutture private), redatta secondo lo schema di cui all'allegato B1 del presente atto, indirizzata alla Direzione Centrale, deve contenere:
- a) per tutte le strutture:
    - la sede e la denominazione della struttura sanitaria;
    - elenco delle attività per le quali si chiede l'accredimento;
  - b) solo per le strutture private:
    - elenco delle attività per le quali la struttura è autorizzata;
    - elenco delle attività per le quali la struttura è già accreditata.
    - le generalità del titolare o del rappresentante legale, se il richiedente è persona giuridica;
- 4.4. Alla domanda devono essere allegati:
- a) per tutte le strutture:
    - planimetria 1:100 dei locali, con destinazione d'uso, in triplice copia;
    - il questionario di autovalutazione preliminare, debitamente e correttamente compilato nelle parti di competenza (per tutte le strutture, relativo ai requisiti di accreditamento);
  - b) solo per le strutture private:
    - la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla vigente normativa, nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato nella struttura;
    - copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;

## 5. CORRISPETTIVO

L'entità del corrispettivo, di cui al precedente paragrafo 4, sarà comunicata, dall'Agenzia, alle strutture private richiedenti, le quali effettueranno il relativo versamento preventivamente alla effettuazione delle verifiche di competenza dell'Agenzia medesima.

## 6. PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO

- 6.1. La Direzione Centrale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al precedente punto 4, effettua un controllo sulla regolarità della domanda e sulla completezza della documentazione allegata e, in caso di esito positivo, invia tali atti all'Agenzia per tutte le attività istruttorie;
- 6.2. In caso di irregolarità o incompletezza della domanda e/o della documentazione allegata, la Direzione invita la struttura a produrre, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i documenti richiesti, eventualmente corredati da osservazioni scritte. Ricevuta la documentazione richiesta, la Direzione Centrale, se ritiene la stessa idonea, invia tutti gli atti all'Agenzia per l'avvio della fase istruttoria. In caso contrario, o nel caso in cui la struttura non invii la documentazione richiesta, emana un decreto di non accreditamento, debitamente motivato;
- 6.3. L'Agenzia avvia l'attività istruttoria di sua competenza, al termine della quale, entro e non oltre 180 giorni dal ricevimento della documentazione dalla Direzione centrale, in base alla valutazione dei requisiti contenuti nella documentazione, ai risultati degli eventuali sopralluoghi, formula alla Direzione centrale il proprio giudizio. Detto giudizio, per le strutture pubbliche, sarà differenziato sui requisiti di autorizzazione e sui requisiti di accreditamento, mentre, per le strutture private, verterà unicamente sui requisiti di accreditamento. Il giudizio dell'Agenzia, relativo ai requisiti di accreditamento, può essere, sia per le strutture pubbliche che per quelle private:
  - di accreditabilità a pieno titolo
  - di accreditabilità con riserva
  - di non accreditabilitàIl medesimo giudizio, per la parte relativa ai requisiti di autorizzazione delle strutture pubbliche, può essere:
  - di autorizzabilità a pieno titolo, in caso di riscontro di tutti i requisiti di autorizzazione;
  - di autorizzabilità legata ad un piano di adeguamento ai requisiti minimi - di cui al precitato allegato A, ove quelli esistenti non siano conformi ai predetti - entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al successivo punto 6.5:
    - per i requisiti strutturali, otto anni;
    - per i requisiti tecnologici, tre anni;
    - per i requisiti organizzativi, due anni.
- 6.4. Qualora l'Agenzia concluda l'istruttoria con una valutazione di accreditabilità con riserva, deve inviare alla Direzione centrale una relazione contenente la descrizione dei programmi di intervento finalizzati a rimuovere le carenze rilevate, i sistemi per monitorare l'avanzamento dei lavori e i tempi di realizzazione che, comunque, non devono superare le scadenze di seguito indicate:
  - Fino ad 1 anno per i requisiti organizzativi;
  - Fino a 3 anni per i requisiti tecnologici;
  - Fino a 5 anni per i requisiti strutturali ed impiantistici.

6.5. Il Direttore centrale, valutata la conformità e completezza della procedura, entro 15 giorni dal ricevimento del giudizio formulato dall'Agenzia, emana un decreto che, secondo quanto previsto al punto 6.3) del presente atto, può essere:

- di accreditamento a pieno titolo
- di accreditamento con riserva
- di non accreditamento

Per le strutture pubbliche, l'anzidetto decreto dovrà specificare, anche in caso di non accreditamento o di accreditamento con riserva, il rilascio dell'autorizzazione, in presenza dei relativi requisiti. Qualora una struttura pubblica venga giudicata autorizzabile, con la prescrizione del piano di adeguamento, individuato al precedente punto 6.3, lo stesso piano dovrà essere riportato nel già citato decreto, che disporrà, altresì, la sospensione della procedura di accreditamento, fino al completo adeguamento dei requisiti autorizzativi;

6.6. In caso di accreditamento con riserva, il relativo decreto indicherà i programmi di adeguamento concordati dall'Agenzia con la struttura interessata, nonché i tempi di realizzazione indicati al precedente punto 6.4);

6.7. Tali tempi massimi possono essere prorogati, su richiesta motivata della struttura interessata, dalla Direzione Centrale, sentito il parere della Agenzia, fino ad un massimo del 20% rispetto a quelli indicati al precedente punto 6.4. I piani di adeguamento, in tali casi, devono indicare a quale livello di conformità la struttura perverrà entro il periodo di validità del certificato rilasciato, e quali interventi saranno svolti successivamente;

6.8. In caso di mancata conformità ai requisiti essenziali di accreditamento, per tutte le strutture, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia, il Direttore Centrale, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica alla struttura i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la struttura può presentare per iscritto le sue osservazioni alla Direzione centrale, eventualmente corredate da documenti;

6.9. Qualora la Direzione centrale ritenga rilevanti le succitate osservazioni, entro 15 giorni dal loro ricevimento, invia la nuova documentazione all'Agenzia, che effettuerà un supplemento di istruttoria, che potrà concludersi:

- con un giudizio di accreditabilità con riserva;
- con la conferma del giudizio di non accreditabilità;

6.10. Qualora l'Agenzia formuli un giudizio di accreditabilità con riserva, si seguirà la procedura indicata ai precedenti punti 6.4) e 6.6). Nel caso in cui l'Agenzia confermi il giudizio di non accreditabilità, il Direttore centrale emanerà il decreto di non accreditamento, motivando le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni;

6.11. Qualora le osservazioni, di cui al punto 6.8), non siano idonee a sanare la carenza dei requisiti essenziali, ovvero la struttura non abbia presentato osservazioni, non si dà corso all'ulteriore fase istruttoria e il Direttore centrale emana il decreto di non accreditamento, con le motivazioni sopra specificate;

6.12. In tutti i casi in cui viene emanato un decreto di non accreditamento, la nuova domanda non potrà essere presentata prima di sei mesi da quella precedente. Nelle more della presentazione della domanda, viene attivata, esclusivamente per le strutture pubbliche, la procedura di cui al successivo punto 8.10.

## 7. DURATA DELL' AUTORIZZAZIONE E DELL'ACCREDITAMENTO E MODALITA' DI RINNOVO

7.1. Il provvedimento di autorizzazione e di accreditamento a pieno titolo ha una durata massima di sei anni, decorrenti dalla data della sua emanazione. Qualora dall'attività di vigilanza, di cui al successivo punto 8.1, non emergano le fattispecie di cui ai successivi punti 8.3 e 8.7, alla scadenza dei sei anni, l'autorizzazione è

tacitamente rinnovata. Per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga a quella iniziale;

- 7.2. Entro e non oltre la data di inizio dell'ultimo semestre di validità dell'accreditamento in vigore, la struttura deve richiedere il rinnovo dell'accreditamento, segnalando le eventuali modifiche, organizzative, tecnologiche, strutturali ed impiantistiche, apportate alla struttura. In caso di mancata presentazione delle domande nei termini previsti, l'accreditamento si considera automaticamente revocato;
- 7.3. Inoltrata la domanda, il procedimento per il rinnovo deve essere completato entro sei mesi dalla scadenza del precedente provvedimento. Qualora l'Agenzia comunichi alla Direzione centrale giustificati motivi che impediscono di completare l'istruttoria nei tempi previsti, la Direzione centrale può concedere una proroga non superiore a 60 giorni. In tale caso, la qualità di accreditato permane fino alla emanazione del provvedimento;
- 7.4. L'accreditamento con riserva ha una durata corrispondente ai termini assegnati alla struttura per l'adeguamento dei requisiti carenti, salva l'ipotesi di cui al precedente punto 6.7);
- 7.5. Alla scadenza dei tempi previsti, l'Agenzia verifica il raggiungimento o meno della conformità ai requisiti ed informa la Direzione Centrale sull'esito del controllo. In caso di controllo positivo, la Direzione Centrale emana il provvedimento di accreditamento a pieno titolo della durata di sei anni, decorrenti dalla data di emanazione del relativo decreto. In caso di mancato adeguamento, la Direzione Centrale provvede, con decreto, alla revoca dell'accreditamento con riserva;

#### 8. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'ACCREDITAMENTO

- 8.1. L'attività di vigilanza è di carattere ordinario e straordinario: la prima deve essere eseguita a intervalli di tempo regolari, a distanza non superiore a due anni; la seconda può essere eseguita effettuando sopralluoghi di controllo senza preavviso;
- 8.2. L'attività di vigilanza è svolta – per le strutture pubbliche e, solo con riferimento all'accreditamento, per le strutture private- dall'Agenzia, che può avvalersi del personale delle aziende sanitarie regionali, nonché di soggetti esterni. Il rifiuto della struttura a sottoporsi a tali sopralluoghi, costituisce motivo per l'immediata sospensione dell'accreditamento;
- 8.3. Qualora l'Agenzia verifichi, in qualsiasi momento, la mancata corrispondenza ai requisiti di autorizzazione (per le strutture pubbliche) – fatto salvo quanto previsto al punto 6.3, in relazione ai piani di adeguamento - e a quelli essenziali di accreditamento (per tutte le strutture), ne dà comunicazione alla Direzione Centrale, che può sospendere l'autorizzazione e/o l'accreditamento, prescrivendo l'adeguamento ai predetti requisiti entro termini stabiliti in relazione alle singole inadempienze, pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento;
- 8.4. Qualora l'Agenzia verifichi, in qualsiasi momento, la mancata corrispondenza ai requisiti non essenziali di accreditamento, ne dà comunicazione alla Direzione Centrale, che prescrive l'adeguamento ai predetti requisiti, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia. Alla scadenza dei termini assegnati, in caso di mancato adeguamento, la Direzione Centrale dispone la sospensione dell'accreditamento, assegnando alla struttura un ulteriore termine per l'adeguamento;
- 8.5. In caso di sospensione, i programmi e i tempi di adeguamento saranno indicati:
  - a) dall'Agenzia:
    - alle strutture pubbliche, per l'autorizzazione
    - a tutte le strutture, per l'accreditamento
  - b) dal Dipartimento di prevenzione competente per territorio:
    - alle strutture private, per l'autorizzazione

- 8.6. Le ipotesi di sospensione e revoca dell'accreditamento non comportano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione; l'eventuale revoca dell'autorizzazione comporta automaticamente la revoca dell'accreditamento;
- 8.7. Comporta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, per le strutture pubbliche e private, oltre alle fattispecie di cui al precedente punto 8.3, il verificarsi delle fattispecie di cui al paragrafo 7, dell'allegato A, della D.G.R. n. 3586/2004, in quanto applicabili;
- 8.8. In caso di revoca, la nuova autorizzazione non potrà essere richiesta prima di sei mesi dalla revoca stessa, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della Direzione centrale, per le strutture pubbliche, ovvero dall'azienda per i Servizi sanitari, per le strutture pubbliche;
- 8.9. La comunicazione di dati non veritieri, rilevata dalla Direzione centrale in fase di controllo formale della documentazione, o, nella fase istruttoria, dall'Agenzia, comporta il diniego del rilascio dell'accreditamento o la revoca dello stesso, ove già concesso; resta fermo quanto previsto dall'art. 76, del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- 8.10. Nei casi in cui si verificano condizioni che comporterebbero la revoca dell'accreditamento, ma sussista la necessità di garantire comunque la prosecuzione delle attività sanitarie, si attiva una procedura straordinaria che prevede sui servizi coinvolti:
- predisposizione di un sistema di monitoraggio mirato su attività, risultati, volumi, piani di adeguamento
  - registrazione di tutti gli eventi indesiderati e situazioni di rischio potenziale, che sono sistematicamente sottoposti a procedure di audit
  - non possibilità di aumento dei volumi di attività
  - penalizzazione economica, in misura non inferiore al 50% del valore economico delle prestazioni erogate dal servizio coinvolto ed al 30% delle prestazioni erogate dal presidio

## 9. FABBISOGNO

La definizione del fabbisogno qualitativo e quantitativo di strutture, pubbliche e private, alle quali può essere concesso l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992, e successive modifiche, nonché dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 8/2001, viene demandata ad un successivo provvedimento.

## 10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 10.1. Le strutture pubbliche devono presentare la domanda, finalizzata all'emanazione del provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento, entro e non oltre il termine perentorio di 12 mesi, decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e delle procedure, di cui agli allegati costituenti parte integrante del medesimo;
- 10.2. Le strutture private, già eroganti prestazioni di dialisi, devono presentare la domanda finalizzata alla concessione dell'accreditamento entro e non oltre il termine perentorio di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;
- 10.3. Le strutture pubbliche, che già esercitano le attività di nefrologia, dialisi e di trapianto, continuano ad operare fino al completamento dell'iter di emanazione del provvedimento di autorizzazione e di accreditamento, di cui al presente atto, a condizione che le Aziende competenti presentino la relativa domanda, di cui al punto 4, entro e non oltre il termine perentorio di 12 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e della procedura
- 10.4. In caso di ampliamento del numero dei posti letto o del numero dei locali – inteso anche come apertura di altra sede dove esercitare la stessa specialità già autorizzata - o di trasferimento in altra sede, le

strutture già accreditate ai sensi del presente provvedimento dovranno:

- se strutture pubbliche, presentare la domanda di autorizzazione e di accreditamento, ai sensi del precedente paragrafo 4;
- se strutture private, presentare la domanda per il rinnovo dell'accredimento, ai sensi del precedente paragrafo 4, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 4.2, dell'allegato A, della D.G.R. n. 3586/2004.

La presentazione di detta domanda determina l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 5, 6, 7 e 8.

10.5 Qualora le strutture private accreditate, ai sensi del presente provvedimento, ottengano, dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, una modifica dell'atto autorizzativo, al verificarsi delle fattispecie contemplate alla lettera e), del paragrafo 4.3, dell'allegato A, della precitata D.G.R. n. 3586/2004, dovranno darne comunicazione, alla Direzione centrale, allegandone copia, unitamente all'autorizzazione originaria.

La Direzione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette gli atti all'Agenzia. L'Agenzia, a seguito di una "istruttoria breve", da concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmette alla Direzione, un giudizio positivo o negativo, sulla possibilità di integrare l'accredimento concesso. La Direzione, entro 15 giorni dal ricevimento del giudizio formulato dall'Agenzia, comunica alla struttura interessata l'integrazione o meno dell'accredimento.



08\_SO8\_1\_DGR\_297\_6\_ALL5

**Allegato B 1**

## FAC-SIMILE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

(per le strutture pubbliche)

## FAC SIMILE DI DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

(per le strutture private)

Spett.le  
Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Riva Nazario Sauro, 8  
34124 TRIESTE

Oggetto: Istanza di autorizzazione e accreditamento ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e della L.R. n. 8/2001 (*per le strutture pubbliche*)

Oggetto: Istanza di accreditamento ai sensi del D.Lgs. n.502/1992, e successive modificazioni, e della L.R. n. 8/2001 (*per le strutture private*)

Denominazione della struttura per la quale si inoltra la domanda:

.....  
.....

codice fiscale / partita IVA .....

con sede in .....

via .....

Direttore Sanitario (ove previsto) .....

.....

Autorizzata alla erogazione delle seguenti attività sanitarie: (*per le strutture private*).....  
.....  
.....

con autorizzazione rilasciata il .....

da .....(*per le strutture private*)Già accreditata per le seguenti specialità, ai sensi della D.G.R. : (*per le strutture private*)

Area Prestazioni ambulatoriali:

- .....  
- .....  
- .....  
- .....

Il sottoscritto legale rappresentante della sopracitata struttura, nonché del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e della L.R. n. 8/2001, in conformità con quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. .... del ....., inoltra domanda per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento per le seguenti attività e/o branche specialistiche (*per le strutture pubbliche*)

Il sottoscritto legale rappresentante della sopracitata struttura, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e della L.R. n. 8/2001, in conformità con quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. .... del ....., inoltra domanda per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento per le seguenti attività e/o branche specialistiche (*per le strutture private*)

Area Prestazioni ambulatoriali:

- ..... Responsabile medico: .....
- ..... Responsabile medico: .....
- ..... Responsabile medico: .....
- ..... Responsabile medico: .....

#### **Documentazione da allegare alla domanda**

1. planimetria 1:100 dei locali con destinazione d'uso in triplice copia
2. dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità (*per le strutture private*)
3. questionario di autovalutazione preliminare, debitamente e correttamente compilato nelle parti di competenza (*per tutte le strutture, requisiti di accreditamento*)

Firmato: Il legale rappresentante

nome e cognome

Firma

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08\_SO8\_1\_DGR\_297\_7\_ALL6

**ALLEGATO B 2****INTEGRAZIONI ALLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LE STRUTTURE PRIVATE, DI CUI ALLA D.G.R. N. 3586/2004.**Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le strutture sanitarie private, già eroganti prestazioni di dialisi, sono tenute, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, a presentare, entro un anno dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e delle procedure, di cui al presente atto, domanda di autorizzazione all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;
2. Le strutture sanitarie private – di nuova costituzione , ovvero già costituite ma che attualmente non erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita – devono seguire la procedura autorizzativa prevista dall'allegato A, della D.G.R. n. 3586/2004, ferma restando la rispondenza ai requisiti di cui all'allegato A del presente provvedimento.
3. le strutture private che chiedono l'autorizzazione devono versare, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente, la tariffa prevista dal tariffario vigente di sanità pubblica, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0143, del 16 maggio 2005.

Durata dell'autorizzazione

Le strutture private devono inviare ogni sei anni una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente la permanenza nel possesso dei requisiti, di cui all'allegato A del presente atto. L'adempimento del predetto obbligo, nonché il superamento positivo dei controlli sulla permanenza dei requisiti, comportano il rinnovo tacito dell'autorizzazione.

Disposizioni transitorie e finali

Le strutture private, che già esercitano le attività di dialisi, continuano ad operare fino al completamento dell'iter di emanazione del provvedimento di autorizzazione, di cui al all'allegato A, della D.G.R. n. 3586/2004, a condizione presentino la relativa domanda entro 12 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e della procedura, di cui al presente atto. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'autorizzazione si considera revocata.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08\_SO8\_1\_DGR\_297\_8\_ALL7

## Allegato C

### Determinazione del fabbisogno di strutture eroganti prestazioni nella branca specialistica di Nefrologia, dialisi e trapianto

La determinazione del fabbisogno di prestazioni in campo nefrologico tiene conto, per gli aspetti di carattere epidemiologico:

- a) dei dati del Nord Italia Transplant (NITp)
- b) dei dati del Centro Nazionale Trapianti e del Centro Regionale Trapianti
- c) dei dati forniti dall'Agenzia Regionale della Sanità, nonché dalle strutture che attualmente svolgono le predette prestazioni nella Regione Friuli Venezia Giulia

Va considerato che la determinazione del fabbisogno, necessaria ai fini della concessione dell'accreditamento ai sensi della legge regionale n. 8/2001, deve tener conto, oltre che della combinazione fra numero di prestazioni già effettuate e domanda delle medesime, anche della specificità della branca specialistica oggetto di regolamentazione, nonché degli obiettivi regionali, individuati nella normativa di settore e negli atti programmatici ad essa collegati.

#### IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO: LA DIALISI

##### a) la domanda

Nella regione Friuli Venezia Giulia, i pazienti con insufficienza renale cronica in trattamento sostitutivo (emodialisi, dialisi peritoneale, trapianto renale) al 31/12/2006 risultano 1269, di cui 796 in emodialisi, 74 in dialisi peritoneale e 399 sottoposti a trapianto renale. Nel corso dell'anno si sono registrati, tra i pazienti uremici, 194 decessi.

La dialisi extra-corporea rappresenta il 62.7% dei trattamenti sostitutivi, la dialisi peritoneale il 5.8% e il trapianto il 31.5%, con dati sovrapponibili rispetto a quelli registrati l'anno precedente. La percentuale dei pazienti trattati con dialisi peritoneale risulta al di sotto della media nazionale (9.8%).

La prevalenza per milione di abitanti della popolazione (di seguito pmp) affetta da uremia cronica in terapia sostitutiva al 31/12/2006 dimostra, rispetto all'anno precedente, un incremento, passando da 1016 pmp a 1043 pmp (contro un dato nazionale di 1007 pmp, riferito al 2005).

La prevalenza dei pazienti in dialisi, pur facendo registrare nell'ultimo decennio un trend in lento e progressivo aumento (1996: 622 pmp; 2006: 715 pmp), mostra una sostanziale stabilizzazione negli ultimi anni (2003: 711 pmp; 2004: 712 pmp; 2005: 702 pmp; 2006: 715 pmp).

I pazienti incidenti nel corso del 2006, sono stati 254 (pari a 209 pmp), di cui 219 in emodialisi e 35 in dialisi peritoneale, con un trend in aumento rispetto agli anni precedenti (2003:190 pmp; 2004:191 pmp; 2005: 182 pmp). I dati riferiti agli anni 2004 e 2005 non sono comprensivi dell'ASS 5.

Nel corso del 2006, in undici pazienti trapiantati, si è reso necessario riavviare un trattamento dialitico.

**b) l'offerta**

I posti dialisi nel Friuli Venezia Giulia sono complessivamente 193 pmp, con un rapporto dializzati/posti tecnici pari 3.4.

Il numero di posti letto non è comprensivo dei posti dialisi disponibili presso la struttura "Le Vele" di Lignano, che offre ai pazienti la possibilità di continuità del trattamento presso il luogo di villeggiatura, né del già programmato aumento dei posti tecnici a Cividale.

**IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO: IL TRAPIANTO DI RENE****a) la domanda**

Il numero dei pazienti segnalati annualmente al Centro Trapianti di rene di Udine per l'immissione in lista d'attesa è compreso tra i 70 e 80, dei quali il 50-60% residente nel Friuli Venezia Giulia. Di questi pazienti, dopo opportuna valutazione, il 70-80% viene ritenuto idoneo ed immesso in lista d'attesa. La fuoriuscita temporanea o definitiva dalla lista per decesso, malattia intercorrente od altro è di circa il 20%.

Al settembre 2007, i pazienti in lista di attesa per trapianto di rene erano 74, di cui 34 residenti nel Friuli Venezia Giulia, 1 in area NITp e 39 in area extra NITp.

La percentuale dei pazienti in lista d'attesa tra i pazienti in trattamento dialitico nel FVG è pari al 4.4%, con ampia variabilità territoriale (1% -11%), rispetto ad un dato nazionale del 14%.

**b) l'offerta**

Nel corso del 2006, presso il Centro Trapianti di rene di Udine, sono stati eseguiti 45 trapianti di rene, di cui 36 su pazienti residenti nel FVG, portando la prevalenza in regione dei pazienti sottoposti a trapianto di rene a 328 pmp, in costante aumento (2004: 301 pmp; 2005: 312 pmp, contro un dato nazionale di 262 pmp). Sei pazienti residenti nel FVG sono stati trapiantati in Centri extra-regionali dell'area NITp.

I tempi medi di attesa in lista sono pari a 14 mesi, rispetto ad una media nazionale di circa 3 anni, con un indice di soddisfacimento della lista ben al di sopra della media nazionale e una probabilità di trapianto a 3 anni del 79%.

Nel corso del 2006, il credito di reni in ambito NITp del Centro Trapianti della regione è stato di 12 reni.

Dall'analisi dell'andamento del pool dei pazienti uremici in dialisi, si evidenzia un disavanzo tra flusso in entrata e flusso in uscita del 3%, dato che dimostra come il flusso verso i trapianti sia insufficiente a mantenere in equilibrio il sistema.

L'alto indice di soddisfacimento della lista, i bassi tempi di attesa, il credito di reni da un lato e, dall'altro, la bassa percentuale dei pazienti in lista d'attesa tra i pazienti in trattamento dialitico rispetto al dato nazionale (solo in parte giustificabile dall'età media della popolazione), nonché l'ampia variabilità territoriale di tali segnalazioni, fanno ritenere opportuna una maggior sensibilizzazione alla valutazione del paziente uremico ai fini dell'immissione in lista, con l'obiettivo di incrementare l'attività trapiantologica.

In relazione a quanto sopra esposto, le *“Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale nel 2007”*, approvate con D.G.R. n. 3163, del 22.12.2006, hanno fissato l’obiettivo di garantire la piena funzionalità della rete regionale trapianti, in particolare per quanto attiene l’incremento e il consolidamento dell’attività di trapianto di organi.

In conclusione, dalle situazioni emerse si mettono in evidenza due indirizzi da perseguire negli anni a venire:

- migliorare l’appropriatezza del trattamento dialitico, incentivando, ove possibile, il ricorso alla dialisi peritoneale, consolidandone le relative modalità organizzative
- incentivare la segnalazione, ove ne sussistano le indicazioni, dei pazienti per l’inserimento in lista di attesa per il trapianto renale.

Dalla messa in atto di questa strategia, assieme all’aumento dei posti tecnici a Cividale e all’ottimizzazione dell’utilizzo dei posti tecnici già in essere (due turni giornalieri), potrebbe derivare l’abolizione del “terzo turno” pomeridiano di dialisi in tutte le sedi.

L’aumento dei pazienti incidenti riscontrata nel 2006, deve essere monitorata annualmente per evidenziare se tale dato rappresenti una situazione contingente o un trend che tende a consolidarsi. Peraltro, l’evidenza attuale dimostra una sostanziale stabilità dei pazienti prevalenti in trattamento dialitico. Contestualmente emerge l’opportunità di una puntuale rilevazione epidemiologica dei pazienti con insufficienza renale acuta, che necessitano di trattamento dialitico anche a breve termine. A tale proposito, è in fase di attivazione la registrazione dei dati relativi ai pazienti dializzati con sistema SIE (sistema informativo epidemiologico), che permetterà un monitoraggio costante della situazione a livello regionale.

Il già programmato aumento dei posti tecnici – volto ad un miglioramento organizzativo dei turni di dialisi – associato al consolidamento dei comportamenti assistenziali sopra specificati, porta a concludere che, allo stato attuale, il numero delle strutture eroganti prestazioni dialitiche, nella loro vigente configurazione organizzativa, appare sufficiente a soddisfare la domanda.

Considerati gli elementi già evidenziati, la struttura organizzativa del centro Trapianti di Rene di Udine è in grado di soddisfare la domanda di prestazioni, sia quella attuale, sia quella derivante dall’auspicato incremento dei pazienti segnalati per l’immissione in lista d’attesa.

Dalla determinazione del fabbisogno, nella branca specialistica Nefrologia, dialisi e trapianto – come sopra specificata – deriva che la domanda di autorizzazione e accreditamento può essere presentata, entro i termini previsti dall’allegato B del presente provvedimento, esclusivamente dalle strutture che attualmente svolgono detta attività.

Per quanto attiene all’Area Vasta Udinese, fermo restando l’attuale fabbisogno, si ravvisa la necessità di avviare uno studio di fattibilità - finalizzato a determinare l’eventuale modifica della configurazione organizzativa attualmente esistente - che sarà formalizzato in un successivo provvedimento, che individuerà, qualora ne emergano i presupposti, i nuovi termini per l’attivazione della relativa procedura di autorizzazione/accreditamento.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08\_S08\_1\_DGR\_298\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 298

DLgs. 502/1992, art. 8 bis, art. 8 ter e art. 8 quater - LR 8/2001, art. 5. Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi pubblici e delle strutture private eroganti prestazioni di medicina dello sport. Approvazione definitiva requisiti e procedure. Inserimento nei LEA aggiuntivi regionali dell'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica svolta nei confronti dei soggetti maggiorenni. Approvazione definitiva.

### LA GIUNTA REGIONALE

**PREMESSO** che il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica", come modificato dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983, prevede:

- per coloro che praticano attività sportiva agonistica, nonché per i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali, l'obbligo di sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono;
- il rilascio del certificato di idoneità, conseguente al predetto controllo, sulla base degli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B, di cui all'allegato 1 del decreto medesimo;

**VISTI:**

- il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, recante "Norme per la tutela dell'attività sportiva non agonistica";
- il decreto ministeriale 4 marzo 1993, recante "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva alle persone handicappate", che prevede che i soggetti portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente al controllo della idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono;

**RILEVATO** che il decreto ministeriale 13 marzo 1995, recante "Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti", prevede:

- all'articolo 7, che il medico sociale - individuato dalle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. - avvalendosi dei centri di medicina dello sport pubblici e privati autorizzati e accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome, cura l'effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti clinici previsti;
- all'articolo 9, che l'esercizio dell'attività sportiva professionistica è subordinato al possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica ai sensi dell'art. 5, del D.M. 18.2.1982, che deve essere rilasciato solo da specialisti in medicina dello sport che operano presso i centri pubblici e privati di medicina dello sport autorizzati e accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome;

**VISTA** la circolare del ministero della sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643, recante "Linee guida per un'organizzazione omogenea della certificazione omogenea di idoneità alla attività sportiva agonistica", che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome:

- la scelta della soluzione più idonea per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva fra tre moduli organizzativi: 1) servizi pubblici di medicina dello sport, 2) centri privati autorizzati e accreditati ai sensi di legge, 3) singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati a svolgere l'attività certificatoria in quanto operanti in locali adeguati;
- la definizione e l'applicazione dei criteri di accreditamento, in osservanza alle prescrizioni della legislazione di riordino del sistema sanitario;
- il controllo sull'effettuazione della visita clinica, della valutazione globale degli accertamenti, nonché dell'atto certificatorio nelle sedi autorizzate, esclusivamente e personalmente dallo specialista in medicina dello sport;
- l'istituzione di un'anagrafe degli specialisti abilitati al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica, con l'assegnazione ad ognuno di un codice identificativo;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, e successive modifiche, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche, che prevede,

agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater, l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie, nonché l'accreditamento istituzionale delle strutture autorizzate;

- la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, e successive modifiche, "Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 299 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali", che prevede, agli articoli 4 e 5, rispettivamente, le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie e l'accreditamento istituzionale;

**VISTO** il D.P.R. 14 gennaio 1997, di "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", con il quale sono stati approvati, all'articolo 1, i requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, demandando, alle Regioni, la determinazione dei requisiti ulteriori, necessari per l'accreditamento, sulla base dei criteri generali, individuati al successivo articolo 2, del medesimo D.P.R.;

**ATTESO** che la D.G.R. 20 giugno 1997, n. 1852, recante "Decreto legislativo 502/1992, articolo 8, comma 7 - Accreditamento delle strutture pubbliche e private. Approvazione requisiti e procedura", ha individuato i requisiti e la procedura di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie operanti in una serie di branche specialistiche, fra le quali medicina dello sport;

**CONSIDERATO** che la D.G.R. 24 marzo 2000, n. 671, recante "DM 18/2/1982 - Uniforme applicazione sul territorio regionale delle disposizioni in merito alla partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli sportivi che si avviano alla pratica sportiva agonistica non professionistica", recependo le indicazioni contenute nella precitata circolare ministeriale 18 marzo 1996, ha individuato un elenco di medici specialisti in medicina dello sport autorizzati a svolgere l'attività certificatoria attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica, che dispongono di un ambulatorio attrezzato per gli accertamenti diagnostici previsti dal D.M. 18.2.1982 e successive modifiche;

**ATTESO** che l'adozione dell'anzidetto modulo organizzativo presuppone il possesso di specifici requisiti - indispensabili per l'esercizio dell'attività de qua- e, pertanto, allo stesso possono essere applicate le disposizioni previste per tutte le strutture sanitarie private, il cui esercizio è subordinato al rilascio dell'apposita autorizzazione;

**VISTA** la D.G.R. 30 dicembre 2004, n. 3586, recante "Legge regionale 8/2001, articolo 4 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie private e delle relative attività - procedure e requisiti. Modifica D.G.R. 1292/2002", che, all'allegato 1, individua i requisiti minimi generali, necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie ivi individuate;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di uniformare le disposizioni inerenti alle strutture ove si svolge l'attività certificatoria attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica alle previsioni del precitato provvedimento giuntale, individuando i requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione per le strutture o i servizi pubblici, nonché per le strutture private, in coerenza con quanto previsto nel medesimo provvedimento per le altre strutture sanitarie;

**VALUTATA** l'esigenza di definire, oltre ai requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, anche quelli necessari ai fini dell'accreditamento istituzionale, da concedersi alle strutture o ai servizi pubblici, nonché alle strutture private, che dimostrino il possesso di ulteriori standard, previsti dalla normativa statale e regionale, richiesti come condizione necessaria per diventare soggetti erogatori di prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale;

**ATTESO** che i requisiti generali di accreditamento di cui alla D.G.R. 15 luglio 2005, n. 1705 - con la quale sono stati definiti i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accreditamento istituzionale per le branche specialistiche di medicina di laboratorio e di diagnostica per immagini - hanno validità generale e costituiscono, pertanto, un coerente riferimento anche per le altre branche specialistiche, compresa, quindi, anche la medicina dello sport;

**PRECISATO** che l'istituzione dell'anagrafe degli specialisti abilitati al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica, con l'assegnazione ad ognuno di essi di un codice identificativo, di cui alla precitata circolare ministeriale 18 marzo 1996, avverrà in analogia con quanto previsto per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

**RILEVATO** che le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale nel 2007", adottate con D.G.R. 22.12.2006, n. 3163, prevedono l'informatizzazione legata al rilascio dei certificati di idoneità sportiva agonistica e non agonistica (DM 18/2/1982) che permetterà di verificare, censire ed uniformare le procedure, al fine di garantire un comportamento uniforme nel settore della salute in ambito sportivo;

**VISTA** la D.G.R. 30.11.2007, n. 3009, "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale nel 2008", che prevede la prosecuzione del programma regionale di accreditamento istituzionale;

**RILEVATO** che:

- l'elaborazione del contenuto del sistema informatizzato, di cui alla precitata D.G.R. n. 3163/2006, è avvenuta nell'ambito di un percorso avviato con nota prot. n. 4913/SPS/SAN, del 2.3.2006, al quale



hanno concorso rappresentanti della Direzione centrale salute e protezione sociale, degli specialisti in medicina dello sport operanti presso le strutture pubbliche e private attualmente convenzionate e da tecnici individuati dalla medesima Direzione;

- le modalità applicative del sistema medesimo sono state illustrate agli specialisti attraverso un corso di formazione tenuto dagli stessi operatori che lo hanno realizzato;
- il contenuto e le finalità del sistema sono stati condivisi con l'Assessorato all'Istruzione, cultura, sport e politiche della pace che ha espresso la propria approvazione tramite comunicazione del 19.12.2007, prot. n. 26037 in arrivo, nonché illustrati ai Presidenti dei Comitati provinciali del C.O.N.I., che hanno manifestato il loro apprezzamento tramite la comunicazione del 18.12.2007, prot. 25968 in arrivo;

**RAVVISATA** l'opportunità di prevedere:

- per le strutture o i servizi pubblici e per le strutture private accreditate - in quanto operanti per conto del Servizio sanitario regionale - l'obbligo di utilizzare il sistema informatizzato di predisposizione della cartella clinica dell'atleta e della certificazione, adottato dalla Regione e facente parte del Sistema informativo socio sanitario regionale (S.I.S.S.R.);
- per le strutture private che non intendono chiedere l'accreditamento la possibilità di accedere a tale sistema, con le modalità operative che saranno definite dalla Direzione centrale salute e protezione sociale, fermo restando l'obbligo, per le medesime, di invio di copia della certificazione, entro trenta giorni dal rilascio della medesima, alla predetta Direzione centrale;

**ATTESO** che lo svolgimento dell'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica, in conformità alle disposizioni contenute nei documenti allegati al presente provvedimento, contribuisce alla promozione di un corretto stile di vita e della tutela della salute, in coerenza con le previsioni della legge 14 dicembre 2000, n. 376, "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", nonché della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, "Testo unico in materia di sport e tempo libero";

**CONSIDERATA** l'opportunità di prevedere, per le strutture e i servizi pubblici, che attualmente svolgono attività di medicina dello sport, stante il loro ruolo di "soggetti fornitori necessari" del Servizio sanitario Nazionale, un percorso unico, di autorizzazione e di accreditamento, sulla base della conformità ai requisiti individuati negli allegati A e A1 e secondo la procedura individuata nell'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

**ATTESO** che le strutture private agiscono per conto del Servizio sanitario nazionale solo a seguito della eventuale concessione dell'accreditamento e, pertanto, è opportuno prevedere, per esse, un percorso differenziato, di autorizzazione e di accreditamento, sulla base dei requisiti individuati, rispettivamente, nei precitati allegati A e A1;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003 "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", in materia di certificazioni", che dispone che:

- per i soggetti di età inferiore ai 18 anni e per i soggetti diversamente abili di ogni età, l'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, pertanto, per le predette prestazioni non sono applicabili oneri a loro carico;
- per i soggetti maggiorenni, l'anzidetta attività è esclusa dai LEA e, pertanto, il relativo costo è totalmente a carico degli stessi;

**RITENUTO** di applicare, alle strutture private:

- per l'autorizzazione, la procedura prevista nell'allegato A della precitata D.G.R. n. 3586/2004, con le integrazioni riportate nell'allegato B2 del presente provvedimento;
- per l'accreditamento, la procedura individuata nel precitato allegato B;

**CONSIDERATO** che alle strutture pubbliche eroganti prestazioni di medicina dello sport, stante il loro ruolo di "soggetti fornitori necessari" del Servizio sanitario regionale, può essere automaticamente concesso l'accreditamento istituzionale, in presenza dei requisiti prescritti;

**ATTESO** che le competenze attribuite all'Agenzia regionale della sanità nella procedura di cui all'allegato B del presente provvedimento, sono coerenti con le disposizioni della legge regionale 5 settembre 1995, e successive modifiche, recante "Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria", che individua, all'art. 1, comma 2, fra le finalità della predetta Agenzia, (...) il "supporto tecnico alla Regione per i compiti alla stessa attribuiti in materia sanitaria", nonché, all'art. 3, comma 1, lett. e), il compito di "supporto tecnico all'Amministrazione regionale per l'accreditamento delle strutture sanitarie nella regione, di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;

**RITENUTO**, di porre a carico delle strutture private richiedenti l'accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, connessi allo svolgimento della procedura, sulla base dei criteri che saranno individuati, congiuntamente, dalla Direzione centrale salute e protezione sociale e dal-

l'Agenzia regionale della sanità;

**PRECISATO** che il termine per la presentazione delle domande, di autorizzazione per le strutture private e di autorizzazione e accreditamento per le strutture pubbliche, decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e delle procedure, di cui ai summenzionati allegati, nonché di definizione del fabbisogno, successivo all'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la D.G.R. 21.12.2007, n. 3233, recante "D Lgs 502/1992 artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - LR 8/2001, art 5. Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi pubblici e delle strutture private eroganti prestazioni di medicina dello sport. Approvazione preliminare requisiti e procedure";

**CONSTATATO** che, dal documento "Determinazione del fabbisogno di prestazioni di medicina dello sport", allegato C al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, risulta che, al fine di mantenere gli attuali volumi di attività, costituenti il fabbisogno nella predetta branca specialistica, è necessario concedere l'accredimento - in presenza dei requisiti individuati dal presente provvedimento - a nuove strutture, oltre a quelle già accreditate ai sensi della precitata D.G.R. n. 1852/1997 e a quelle operanti secondo il regime autorizzativo previsto dalla D.G.R. n. 671/2000, garantendo, in tal modo, l'equità, la trasparenza e la parità di trattamento nella stipulazione degli rapporti contrattuali tra dalle Aziende sanitarie e strutture private accreditate;

**PRESO ATTO** del parere favorevole che la III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 6.2.2008, ha espresso, ai sensi della L.R. n. 8/2001, in ordine al provvedimento summenzionato, nonché in ordine alla proposta, formulata dall'Assessore regionale alla salute ed alla protezione sociale:

- di modificare le previsioni della precitata D.G.R. n. 3233/2007 e di prevedere l'inserimento nei L.E.A. aggiuntivi regionali dell'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica svolta nei confronti dei soggetti maggiorenni - in deroga a quanto previsto dall'anzidetto D.P.C.M. 28.11.2003;
- di integrare il contenuto del medesimo provvedimento, al fine di consentire alle Aziende sanitarie la possibilità di stipulare delle convenzioni con strutture private, finalizzate a garantire il mantenimento del volume delle prestazioni erogate, nelle more della conclusione delle procedure di accreditamento, attivate dalle domande presentate dalle medesime strutture private interessate ad assumere il ruolo di erogatori per conto del Servizio sanitario regionale;

**VALUTATA** la condivisibilità dell'anzidetta proposta che, con particolare riferimento all'inserimento nei L.E.A. aggiuntivi regionali della predetta attività, risulta coerente con le previsioni della legge n. 376/2000 e della legge regionale n. 8/2003, innanzi citate;

**CONSIDERATO** che l'integrazione dei L.E.A. nazionali, con l'inserimento in quelli aggiuntivi regionali dell'attività de qua, disposta ai sensi dell'art. 13, del D. Lgs. n. 502/1992, e successive modifiche, comporta la prosecuzione dell'attuale regime di partecipazione alla spesa per i soggetti maggiorenni, disposto dalla precitata D.G.R. n. 671/2000;

**ATTESO** che la stipula delle anzidette convenzioni è coerente con le previsioni del comma 7, dell'art. 8 quater, del D. Lgs. n. 502/1992, e successive modifiche, che prevede la possibilità di concedere l'accredimento, in via provvisoria, a nuove strutture richiedenti l'accredimento o a strutture preesistenti che avviino nuove attività, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

**PRECISATO** che le anzidette convenzioni provvisorie:

- possono essere stipulate, dalle Aziende sanitarie, con strutture private - classificate temporaneamente accreditate, ai sensi del precitato comma 7, dell'art. 8 quater, del D. Lgs. n. 502/1992, e successive modifiche - a condizione che abbiano ottenuto l'autorizzazione in conformità ai requisiti ed alla procedura previsti, rispettivamente, negli allegati A e B - con le integrazioni riportate nell'allegato B2 - del presente provvedimento;
- devono essere sostituite da accordi contrattuali stipulati, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, e successive modifiche, con strutture private che abbiano ottenuto l'accredimento in conformità ai requisiti ed alla procedura previsti, rispettivamente, negli allegati A1 e B, del presente provvedimento;

**RITENUTO**, pertanto:

- di approvare i requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione delle strutture e dei servizi pubblici nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di medicina dello sport, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare, altresì, i requisiti necessari ai fini dell'accredimento delle predette strutture, di cui all'allegato A1, parte integrante del presente provvedimento, unitamente al questionario di autovalutazione (Allegato A2), inerente agli stessi requisiti;
- di rinviare, per l'autorizzazione delle strutture private, alla procedura prevista nel precitato allegato

to A della D.G.R. n. 3586/2004 e di approvarne le integrazioni, riportate nell'allegato B2 del presente provvedimento;

- di approvare la procedura, finalizzata, per le strutture e i servizi pubblici, alla concessione sia dell'autorizzazione che dell'accreditamento e, per le strutture private, esclusivamente dell'accreditamento, di cui all'allegato B, parte integrante del presente provvedimento, unitamente al fac simile di domanda (Allegato B1);
- di approvare il documento "Determinazione del fabbisogno di prestazioni di medicina dello sport", allegato C al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
- di concedere, di conseguenza, l'accreditamento istituzionale, nella branca specialistica medicina dello sport, alle strutture e ai servizi pubblici e alle strutture private già accreditate, nonché ad ulteriori strutture private, che presentino la relativa domanda con le modalità e nei termini fissati nell'allegato B del presente provvedimento e che risultino conformi ai requisiti di cui all'allegato A1 del presente provvedimento;
- di disporre l'inserimento nei L.E.A. aggiuntivi regionali dell'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica svolta nei confronti dei soggetti maggiorenni, confermando a tal fine le previsioni della precitata D.G.R. n. 671/2000, anche in ordine alla compartecipazione alla spesa per i maggiorenni medesimi;
- di prevedere la possibilità che le Aziende sanitarie, nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento attivati dalle strutture private interessate a diventare erogatori per conto del Servizio sanitario regionale, stipulino delle convenzioni temporanee, finalizzate a garantire il mantenimento del volume delle prestazioni erogate, a condizione che le strutture private abbiano ottenuto l'autorizzazione in conformità ai requisiti ed alla procedura previsti, rispettivamente, negli allegati A e B - con le integrazioni riportate nell'allegato B2 - del presente provvedimento;
- di stabilire che le anzidette convenzioni devono essere sostituite da accordi contrattuali stipulati, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, e successive modifiche, con strutture private che abbiano ottenuto l'accreditamento in conformità ai requisiti ed alla procedura previsti, rispettivamente, negli allegati A1 e B, del presente provvedimento;
- di integrare, di conseguenza, il contenuto del paragrafo 10 "Disposizioni transitorie e finali", dell'allegato B, del presente provvedimento, inserendo la previsione relativa alle medesime convenzioni temporanee;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla salute ed alla protezione sociale, all'unanimità,

#### **DELIBERA**

**1.** In via definitiva, ai sensi dell'art. 5, della legge regionale n. 8/2001:

- a) di approvare i requisiti previsti per l'autorizzazione e per l'accreditamento delle strutture e dei servizi pubblici nonché delle strutture private che esercitano le attività di medicina dello sport, di cui agli allegati A e A1, facenti parte integrante del presente provvedimento, unitamente all'allegato A2, contenente il questionario di autovalutazione relativo ai requisiti di accreditamento;
- b) di approvare la procedura congiunta, di autorizzazione e di accreditamento, prevista per le strutture e i servizi pubblici che svolgono l'attività di medicina dello sport, di cui all'allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento, unitamente al fac simile di domanda (allegato B1);
- c) di stabilire che l'anzidetta procedura viene applicata, altresì, ai fini dell'accreditamento delle strutture private;
- d) di rinviare, per l'autorizzazione delle strutture private, alla procedura prevista nel precitato allegato A della D.G.R. n. 3586/2004 e di approvarne le integrazioni, riportate nell'allegato B2, parte integrante del presente provvedimento;
- e) di approvare il documento "Determinazione del fabbisogno di prestazioni di medicina dello sport", allegato C al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
- f) di disporre l'inserimento nei L.E.A. aggiuntivi regionali dell'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica svolta nei confronti dei soggetti maggiorenni, confermando a tal fine le previsioni della precitata D.G.R. n. 671/2000, anche in ordine alla compartecipazione alla spesa per i maggiorenni medesimi;
- g) di concedere l'accreditamento istituzionale, nella branca specialistica medicina dello sport, alle strutture e ai servizi pubblici e alle strutture private già accreditate, nonché ad ulteriori strutture private, che presentino la relativa domanda con le modalità e nei termini fissati nell'allegato B al presente provvedimento e che risultino conformi ai requisiti di cui all'allegato A1 del presente provvedimento;
- h) di porre a carico delle strutture private richiedenti l'accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, connessi allo svolgimento della procedura, sulla base dei criteri che saranno individuati, congiuntamente, dalla Direzione centrale salute e protezione sociale e dall'Agenzia regionale della sanità;

- i) di stabilire che il termine per la presentazione delle domande, di autorizzazione per le strutture private e di autorizzazione e accreditamento per le Aziende sanitarie cui afferiscono le strutture o i servizi pubblici di medicina dello sport, decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e delle procedure, di cui ai summenzionati allegati, nonché di definizione del fabbisogno, successivo all'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare;
- 2.** di prevedere la possibilità che le Aziende sanitarie, nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento attivati dalle strutture private interessate a diventare erogatori per conto del Servizio sanitario regionale, stipolino delle convenzioni temporanee, finalizzate a garantire il mantenimento del volume delle prestazioni erogate, a condizione che le strutture private abbiano ottenuto l'autorizzazione in conformità ai requisiti ed alla procedura previsti, rispettivamente, negli allegati A e B - con le integrazioni riportate nell'allegato B2 - del presente provvedimento;
- 3.** di stabilire che le anzidette convenzioni devono essere sostituite da accordi contrattuali stipulati, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, e successive modifiche, con strutture private che abbiano ottenuto l'accREDITAMENTO in conformità ai requisiti ed alla procedura previsti, rispettivamente, negli allegati A1 e B, del presente provvedimento;
- 4.** di integrare il contenuto del paragrafo 10 "Disposizioni transitorie e finali", dell'allegato B, del presente provvedimento, inserendo la previsione relativa alle medesime convenzioni temporanee
- 5.** Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, unitamente agli allegati A, A1, A2, B, B1, B2, e C, che ne costituiscono parte integrante.

IL PRESIDENTE: ILLY  
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08\_S08\_1\_DGR\_298\_2\_ALL1

**Allegato A**

**REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI  
PUBBLICI E DELLE STRUTTURE PRIVATE EROGANTI PRESTAZIONI  
SPECIALISTICHE DI MEDICINA DELL SPORT**

**REQUISITI GENERALI*****Requisiti minimi strutturali generali***

1.	Tutti i presidi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi, in particolare in materia di:	
	• protezione antisismica;	
	• protezione antincendio;	
	• protezione acustica;	
	• sicurezza elettrica e continuità elettrica;	
	• sicurezza anti-infortunistica;	
	• igiene dei luoghi di lavoro;	
	• protezione dalle radiazioni ionizzanti;	
	• eliminazione delle barriere architettoniche (in particolare tutti i presidi devono soddisfare il requisito dell'accessibilità);	
	• smaltimento dei rifiuti;	
	• condizioni microclimatiche;	
	• rispetto del divieto di fumo;	
	• impianti di distribuzione dei gas	
	• materiali esplosivi	
• manutenzione degli edifici e degli impianti		

In merito a tali problematiche si fa riferimento alle specifiche norme nazionali, regionali, locali, e - per la prevista parte di competenza- alle disposizioni internazionali.

***Requisiti organizzativi generali***

2.	Sono adottati documenti formali in cui sia esplicitato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'organigramma (con il quale vengono individuati i responsabili delle articolazioni operative e delle attività di supporto tecnico-amministrativo e definite le loro funzioni) ed ai livelli di responsabilità;</li> </ul>	
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le prestazioni e/o le attività erogate ed i relativi volumi attesi;</li> </ul>	
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le modalità di erogazione del servizio</li> </ul>	
5.	La Direzione della struttura definisce il fabbisogno di personale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale, in rapporto ai volumi, alle tipologie delle attività e alla complessità assistenziale, secondo eventuali criteri specificati dalla normativa vigente</li> </ul>	

6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>per posizione funzionale</li> </ul>	
7.	Tutti i ruoli e le posizioni funzionali sono ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente	
8.	Deve essere predisposto un piano annuale di formazione-aggiornamento del personale, con indicazione del responsabile e vi è evidenza della sua applicazione	
9.	Esistono e vengono applicate disposizioni per la compilazione della documentazione sanitaria comprensive di : <ul style="list-style-type: none"> <li>modalità di compilazione;</li> <li>identificazione delle responsabilità per la compilazione;</li> <li>definizione dei tempi massimi consentiti per la compilazione e per il completamento</li> </ul>	
10.	Nella documentazione sanitaria vi è evidenza di attestazione di consenso informato per le procedure ed i trattamenti per i quali è previsto	
11.	Devono essere predisposti documenti per lo svolgimento delle principali attività di supporto, in particolare i seguenti, che devono essere approvati dalla Direzione Sanitaria di presidio: <ul style="list-style-type: none"> <li>modalità di prelievo, conservazione, trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento;</li> </ul>	
12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori;</li> </ul>	
13.	<ul style="list-style-type: none"> <li>pulizia e sanificazione degli ambienti;</li> </ul>	
14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>gestione dei rifiuti;</li> </ul>	
15.	<ul style="list-style-type: none"> <li>modalità di compilazione, conservazione, archiviazione dei documenti comprovanti un'attività sanitaria</li> </ul>	E
16.	Deve essere garantita la distinzione nella movimentazione dei materiali sporchi e puliti, mediante procedure idonee e/o percorsi distinti	
17.	L'esternalizzazione delle attività deve trovare forme adeguate di assicurazione di qualità, a seconda della tipologia dei casi, con procedure di accreditamento, e/o certificazione ISO-EN, contratti con capitolati dettagliati rispetto alle caratteristiche qualitative	
18.	Ogni struttura organizzativa predispone una raccolta di regolamenti interni, linee guida e protocolli aggiornati per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti (selezionate per rischio, frequenza, complessità) e per le evenienze cliniche più frequenti o di maggiore gravità	

#### Accessibilità e continuità assistenziale nell'erogazione dei servizi

19.	La Direzione della struttura predispone materiale informativo a disposizione dell'utenza, che specifichi: la tipologia delle prestazioni erogate, operatori responsabili delle prestazioni ed orari.	
20.	La Direzione della struttura definisce le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in caso di urgenze od eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici)	

**Requisiti tecnologici**

21.	La Direzione della struttura dispone di un inventario, aggiornato annualmente, delle apparecchiature in dotazione; per ogni apparecchiatura sono descritti l'anno di acquisto e la sua collocazione	
22.	Le apparecchiature biomediche acquistate dopo il 15/6/98 devono essere conformi al D.Lgs 46/97 di recepimento della Direttiva Europea 93/42/CEE, ovvero possedere un certificato di conformità alla suddetta direttiva e/o presenza di marchiatura "CE" direttamente sul dispositivo	
23.	Deve esistere un piano per la manutenzione preventiva (o ordinaria) delle apparecchiature biomediche	
24.	Il piano per la manutenzione deve essere documentato per ciascuna apparecchiatura e reso noto ai diversi livelli operativi	
25.	Vi è evidenza dell'esecuzione delle attività di manutenzione previste	
26.	Devono esistere procedure o modalità operative per la manutenzione correttiva (o straordinaria) delle apparecchiature biomediche	
27.	Per tutte le apparecchiature biomediche in inventario deve esistere un piano di esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica, secondo i protocolli predisposti dai rispettivi produttori o secondo i protocolli definiti ai sensi delle norme tecniche di settore	

**Sistema informativo**

28.	Esiste una procedura per il trattamento dei dati sensibili, in conformità alla normativa, nazionale e regionale, vigente	
-----	--	--

**REQUISITI PER LE ATTIVITA' AMBULATORIALI**

Per ambulatorio specialistico si deve intendere la struttura o luogo fisico, intra od extraospedaliero, preposto alla erogazione di prestazione sanitarie, di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero, neanche a ciclo diurno. I requisiti di seguito indicati si intendono applicati a tutte le strutture che erogano prestazioni ambulatoriali, fatte salve le specifiche contenute nelle sezioni specialistiche.

**Requisiti strutturali e tecnologici**

29.	La dotazione minima di ambienti per l'attività ambulatoriale è la seguente:	
30.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spazi per attesa, accettazione, attività amministrative, archivio</li> <li>• sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi (se richiesto dall'attività svolta)</li> </ul>	
31.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spazi o armadi per deposito di materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni</li> </ul>	
32.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spazio/locali per deposito di materiale pulito</li> </ul>	

33.	<ul style="list-style-type: none"> <li>spazio/locali per deposito di materiale sporco</li> </ul>	
34.	<ul style="list-style-type: none"> <li>servizi igienici distinti per utenti e personale</li> </ul>	
35.	Ove sono svolte procedure chirurgiche o cruento: <ul style="list-style-type: none"> <li>spazio/locali per decontaminazione, pulizia/lavaggio, disinfezione, sterilizzazione degli strumenti e delle attrezzature</li> </ul>	
36.	I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle attività erogate e devono permettere l'agevole accessibilità e mobilità dell'utente e dell'operatore, in sicurezza	
37.	In tutti i locali ove è previsto un soggiorno prolungato di personale e/o utenti devono essere "di regola" assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali; è consentito il ricorso ad impianti artificiali esclusivamente nei vani accessori (servizi, depositi) e in sala di attesa	
38.	Il locale ambulatorio deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta, comprese le complicanze prevedibili	
39.	Nei locali ove si svolgono le attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di 2 metri devono essere lavabili e disinfettabili	
40.	Deve essere presente: <ul style="list-style-type: none"> <li>la dotazione di minima per la gestione dell'emergenza (farmaci, cannula di Mayo o Guedel, ventilatore manuale tipo Ambu o pocket mask)</li> </ul>	
41.	<ul style="list-style-type: none"> <li>sistema centralizzato o mobile per l'erogazione temporanea dell'ossigeno</li> </ul>	

### ***Requisiti organizzativi***

42.	Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio	
43.	Le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate dalle generalità riferite dall'utente	
44.	Vi è evidenza delle modalità di tenuta, richiesta e rilascio della documentazione sanitaria, compresi i referti diagnostici	
45.	Tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza, devono essere conservati correttamente e la data di scadenza deve sempre essere indicata	



## REQUISITI SPECIFICI PER LA FUNZIONE SPECIALISTICA DI MEDICINA DELLO SPORT

### *Requisiti organizzativi*

46.	Il medico che effettua la visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti, nonché l'atto certificatorio, è un medico specialista in medicina dello sport o in possesso dell'attestato di cui alla L. n. 1099, del 26.10.1971	
47.	Il responsabile dell'ambulatorio deve essere un medico specialista in medicina dello sport o in possesso dell'attestato di cui alla L. n. 1099, del 26.10.1971	
48.	L'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica deve essere svolta esclusivamente nella sede ambulatoriale autorizzata	
49.	La struttura deve indicare i giorni e l'orario di apertura settimanale, nonché le ore complessive di attività	
50.	I medici e gli infermieri della struttura devono essere in possesso di certificazione di BLS-D e retraining	
51.	Vi è evidenza della refertazione dell'ECG da parte di un medico specialista in cardiologia a corredo della visita clinica effettuata dal medico specialista in medicina dello sport o in possesso dell'attestato di cui alla L. n. 1099, del 26.10.1971	
52.	Vi è evidenza di protocolli di collaborazione con specialisti (cardiologo, oculista, neurologo, otorinolaringoiatra, fisiatra, ortopedico)	
53.	Deve esistere un documento in cui sono esplicitati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tipologia delle prestazioni che si intende erogare</li> <li>• il livello di servizio al quale si intende operare</li> </ul>	
54.	Esistono procedure scritte sulle modalità di relazione con le istituzioni sanitarie e sociali del territorio e con i servizi degli altri livelli	
55.	Deve esistere documentazione di accordi con le società sportive del territorio di competenza per la programmazione delle attività di certificazione	
56.	Le strutture che non sono inserite nel programma informatizzato di invio dei dati, devono redigere i certificati di idoneità alla pratica sportiva in triplice copia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una copia deve essere consegnata all'atleta all'esito del giudizio di idoneità</li> <li>• Una copia deve essere inviata alla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale entro 30 gg. dall'emissione del giudizio di idoneità</li> <li>• Una copia deve essere conservata presso la struttura per almeno un anno</li> </ul>	

### *Requisiti tecnologici per i Servizi di Primo Livello*

	Devono essere presenti nell'ambulatorio:	
57.	lettino	
58.	lavandino con rubinetto con comandi non manuali	
59.	fonendoscopio	

60.	martelletto	
61.	bilancia	
62.	statimetro	
63.	sfigmomanometro	
64.	tavola ottometrica decimale	
65.	tavola di Ishihara	
66.	attrezzatura idonea per esame urine	
67.	elettrocardiografo con almeno tre canali	
68.	spirografo con boccagli monouso	
69.	gradini per I.R.I. (30 – 40 – 50 cm)	
70.	defibrillatore semiautomatico con monitor	
71.	Attrezzatura specifica per le singole prestazioni che il responsabile si impegna ad erogare	

***Requisiti tecnologici per i servizi di secondo livello***

	Oltre a quanto richiesto per i servizi di primo livello, devono essere presenti nell'ambulatorio o in servizi collegati:	
72.	Ecocardiografo con Doppler	
73.	ECG dinamico secondo Holter, completo di registratori e lettore	
74.	Cicloergometro	
75.	Audiometro	
76.	Attrezzature per terapia fisica e riabilitativa, se viene svolta tale attività in sede	
77.	Strumentario ORL e oculistico	

***Requisiti tecnologici per i servizi di terzo livello***

78.	Laboratorio di fisiologia biomeccanica, comprensivo di ergometri ed apparecchiature specifiche per la valutazione funzionale di atleti/sedentari/portatori di handicap e pazienti affetti da patologie che possono beneficiare dell'esercizio fisico	
-----	--	--

08\_S08\_1\_DGR\_298\_3\_ALL2

**Allegato A1**

**REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI  
PUBBLICI E DELLE STRUTTURE PRIVATE EROGANTI PRESTAZIONI  
SPECIALISTICHE DI MEDICINA DELLO SPORT**

**REQUISITI GENERALI*****Requisiti organizzativi generali***

1.	I documenti che descrivono l'organizzazione del personale (organigramma) sono aggiornati in caso di variazione	
2.	Vi è evidenza che i programmi previsti dal piano di formazione annuale sono stati realizzati	E
3.	Tali programmi prevedono la valutazione dei bisogni formativi in coerenza con i bisogni di salute degli utenti, la mission della struttura, gli obiettivi della programmazione regionale e nazionale, i programmi di promozione e miglioramento della qualità	
4.	Vi sono procedure per l'inserimento operativo del personale di nuova acquisizione, che definiscono obiettivi formativi, responsabilità, modi e tempi	
5.	La struttura deve documentare la presenza in servizio delle professionalità previste e le procedure per assicurare la disponibilità dei consulti specialistici.	E
6.	Sono definite, in ogni singola articolazione organizzativa, le funzioni che ogni figura professionale è chiamata a svolgere	
7.	Sono definiti i meccanismi per la sostituzione del responsabile in caso di assenza	E
8.	Vi è evidenza di procedura formalizzata dell'avvicendamento del personale al fine di assicurare la continuità relazionale	
9.	Al termine di ogni processo diagnostico/curativo/riabilitativo è prevista una relazione conclusiva (lettera di dimissione, referto specialistico ecc.), che deve essere scritta a macchina, contenere le informazioni essenziali, con chiara identificazione del professionista compilante (firma leggibile e timbro)	E
10.	E' prevista la progressiva implementazione di una rete informatica che collega il servizio con altri servizi se presenti nella stessa struttura (es: diagnostica per immagini)	

**PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ**

I professionisti e le Aziende Sanitarie hanno la responsabilità di garantire e migliorare sistematicamente la qualità dell'assistenza fornita ai pazienti, attraverso "Sistemi di Miglioramento della Qualità", intesi come insieme di attività e di misurazioni integrate e progettate a vari livelli nell'organizzazione sanitaria, tendenti a garantire ed a migliorare di continuo la qualità dell'assistenza fornita ai pazienti. Essi possono essere visti come un insieme di procedure, misure ed azioni tese a garantire che l'assistenza fornita ai pazienti osservi dei criteri specifici, secondo processi affidabili ed efficaci.

Queste procedure ed azioni riguardano l'intero processo assistenziale, dall'identificazione di un bisogno sanitario in un paziente agli esiti delle cure prestate. Elemento fondamentale del processo è la logica di "continuità", ovvero che le iniziative, i programmi e le singole azioni siano concepiti non in una logica episodica e contingente, bensì come processo continuo di valutazione e miglioramento a tutti i livelli

I Sistemi per il Miglioramento della Qualità devono perseguire i seguenti obiettivi (da "Raccomandazione n. R(97)17" del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri...):

- identificare i problemi ed i successi dell'Istituzione sanitaria
- raccogliere sistematicamente i dati relativi all'offerta assistenziale
- scegliere gli standards e le linee guida basati sulle prove di efficacia per un'assistenza di qualità elevata e con un buon rapporto costi-efficacia
- attivare i cambiamenti necessari attraverso strategie e meccanismi efficaci
- misurare l'impatto di tali cambiamenti
- applicare le pratiche cliniche migliori

11.	La Direzione della struttura ha definito e documentato le politiche complessive per la Qualità, vi è evidenza che tali politiche si concretizzano nei processi assistenziali e vi sono procedure di verifica dei risultati	
12.	I programmi di miglioramento devono tendere a coinvolgere tutti gli attori dei processi assistenziali e decisionali, compresi gli utenti	
13.	Esiste un piano ,almeno triennale, per il Miglioramento della Qualità che individui le priorità sulla base di dati emersi dalla valutazione dei risultati e da suggerimenti/reclami e - tenuto conto delle criticità riscontrate -specifici obiettivi, strategie, responsabilità, risorse, tempi, indicatori di verifica	E
14.	In particolare la struttura indica:	
	• le attività ed i settori che sono soggetti a periodica verifica della qualità	
15.	• gli indicatori per la valutazione e la misura dei risultati	
16.	• le persone responsabili per lo sviluppo del progetto	
17.	• le procedure con cui le verifiche devono essere svolte	
18.	• le procedure con cui le conclusioni delle verifiche sono comunicate ai livelli adeguati, nonché le modalità con cui le eventuali inadeguatezze sono tempestivamente segnalate ai responsabili delle articolazioni organizzative implicate	
19.	• le modalità di attivazione delle opportune azioni correttive nei casi in cui le verifiche rilevino situazioni al di sotto dei livelli qualitativi attesi o comunque non previste	
20.	Ove vi fossero delle necessità formative correlate al superamento delle inadeguatezze, queste sono inserite nel piano di formazione	
21.	Sono definiti i criteri di qualità per la documentazione clinica (es: cartelle, schede ambulatoriali, referti specialistici ecc.)	E
22.	Vi è evidenza che viene periodicamente svolta una verifica del rispetto dei criteri di qualità per la documentazione clinica	
23.	I programmi di miglioramento sono sottoposti periodicamente a revisione (coerenza, svolgimento, risultati, costi ecc.); la revisione deve avvenire almeno ogni tre anni	
24.	Le linee guida eventualmente adottate devono essere conformi ai criteri di Qualità indicati nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa N R(97) 17 del 1997	
25.	Linee guida, protocolli, regolamenti sono predisposti in maniera integrata tra strutture affini operanti in sedi diverse e/o come modalità di rapporto tra strutture organizzative diverse; ove opportuno sono coinvolti MMG, PLS, rappresentanti degli utenti, enti locali...	

26.	Il personale deve essere informato sull'esistenza di tali documenti, che sono facilmente accessibili e che vanno tempestivamente aggiornati al variare delle condizioni o, comunque, confermati o aggiornati almeno ogni tre anni	
-----	---	--

#### **Adeguatezza assistenziale (in termini di attività svolta)**

27.	La struttura organizza l'attività in funzione della valutazione dei bisogni della propria utenza, della mission e delle risorse disponibili (di ciò vi è evidenza nel piano annuale o in altro documento di programmazione)	
28.	È prevista la valutazione periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici programmati in riferimento ai bisogni e alla domanda	
29.	La direzione della struttura definisce per le prestazioni/servizi erogati gli standard di prodotto (ovvero le caratteristiche necessarie), affinché questi assolvano agli obiettivi e le relative modalità di misurazione	
30.	Viene valutato il raggiungimento/mantenimento degli standard di prodotto prefissati, attraverso l'utilizzo degli indicatori definiti	
31.	Viene valutata la qualità tecnica del servizio e/o delle prestazioni tramite idonei approcci (ad es: audit clinico, misurazione della aderenza alle linee guida, misurazione di indicatori di esito/risultato clinico, verifica dell'utilizzo delle migliori evidenze scientifiche disponibili)	E

#### **Analisi dei rischi e degli eventi avversi correlati alle prestazioni**

32.	Esiste un programma per la prevenzione dei rischi, con l'identificazione di settori, pratiche, procedure e processi potenzialmente rischiosi per i pazienti, gli operatori, i visitatori	E
33.	Esistono programmi strutturati per il monitoraggio dei principali eventi avversi	E
34.	Gli eventi avversi sono analizzati al fine di ridurre il rischio al minimo accettabile, in una logica gestionale proattiva	
35.	Il programma per la gestione e prevenzione dei rischi ha dei precisi responsabili e delle procedure formalizzate	E

#### **Accessibilità e continuità assistenziale nell'erogazione dei servizi**

36.	L'organizzazione prevede un processo per ammettere gli utenti e le relative procedure sono formalizzate dalla Direzione, diffuse ai responsabili delle diverse articolazioni organizzative e messe in atto a livello operativo	
37.	L'organizzazione cerca di ridurre le barriere linguistiche, culturali e di altro genere per l'accesso ai servizi	
38.	Sono presenti adeguate indicazioni all'esterno ed all'interno della struttura per facilitare l'accesso degli utenti e l'individuazione dei percorsi	E
39.	La segnaletica deve essere leggibile anche a distanza, di facile comprensione, protetta da manomissioni, predisposta utilizzando gli eventuali colori nel rispetto della normativa (non utilizzare combinazioni di colori previste per le indicazioni di sicurezza)	
40.	L'organizzazione disegna e attua processi per dare continuità ai servizi offerti all'utente e per il coordinamento tra gli operatori sanitari	
41.	La pianificazione e l'erogazione dell'assistenza sono coordinate e integrate tra i vari livelli di assistenza, i dipartimenti e i servizi	
42.	Vi sono attività di monitoraggio dei tempi di risposta dei servizi (clinici, diagnostici, tecnici, amministrativi)	

### Qualità percepita e diritti del cittadino

43.	Le strutture assicurano il rispetto dei principi, incluso l'adempimento degli obblighi informativi, contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, "Carta dei servizi pubblici sanitari"	
44.	Garantiscono, su indicazione della Regione, forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori alla verifica dell'attività svolta ed alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti	
45.	La Direzione della struttura definisce periodicamente (almeno una volta all'anno) i tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate, ovvero i tempi massimi entro i quali si garantisce che la prestazione sarà ottenuta dall'utente	
46.	Tali tempi massimi e la loro eventuale variazione sono portati a conoscenza con la necessaria tempestività	
47.	La struttura ha politiche e procedure per garantire agli utenti tutte le informazioni e la documentazione sanitaria necessarie a comprendere lo stato di salute attuale e favorire scelte consapevoli	E
48.	Il consenso informato è richiesto attraverso un processo definito dall'organizzazione e raccolto da personale addestrato	E
49.	Vi sono documenti, approvati dal Responsabile dell'Ambulatorio e/o dalla Direzione Medica, ove presente, che definiscono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le situazioni per le quali è necessario il consenso scritto dell'utente</li> </ul>	E
50.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le procedure per informare ed ottenere il consenso (con indicazione delle figure responsabili)</li> </ul>	E
51.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i casi in cui vi possono essere soggetti sostitutivi (genitori, tutore) e procedure conseguenti</li> </ul>	E
52.	La struttura fornisce informazioni su: <ul style="list-style-type: none"> <li>• procedure di accesso alle prestazioni, nelle diverse tipologie</li> </ul>	E
53.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempi di attesa per le prestazioni</li> </ul>	E
54.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempi di consegna del certificato di idoneità alla pratica sportiva</li> </ul>	E
55.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• eventuali costi da sostenere</li> </ul>	
56.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di pagamento per gli eventuali costi a carico dell'utente</li> </ul>	
57.	La documentazione informativa per l'utenza deve contenere orientativamente un elenco delle articolazioni organizzative o servizi coinvolti con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome dei responsabili</li> </ul>	
58.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indirizzo e il recapito telefonico dei servizi</li> </ul>	
59.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• illustrazione almeno delle principali prestazioni/attività erogate</li> </ul>	
60.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• orari di apertura</li> </ul>	
61.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di accesso</li> </ul>	
62.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità per ottenere informazioni</li> </ul>	
63.	Tutto il personale deve esibire apposito cartellino che ne permetta l'univoca identificazione sia personale che per qualifica	
64.	Per agevolare l'utente, la struttura deve: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fornire informazioni complete al momento della prenotazione (costi e tempi per il pagamento)</li> </ul>	
65.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prevedere orari adeguati degli sportelli di cassa (mattina e pomeriggio), regolati con quelli dei servizi che forniscono le prestazioni e vicinanza con gli stessi;</li> </ul>	

66.	<ul style="list-style-type: none"> <li>prevedere modalità semplificate di pagamento (ad es.: possibilità di sportelli automatici per l'effettuazione dei pagamenti, bollettino di Conto Corrente Postale, POS, FastPay, Carte di Credito ecc.)</li> </ul>	
-----	---	--

**Tutela della dignità**

67.	L'assistenza rispetta il bisogno di privacy del paziente	E
68.	La struttura mette in atto politiche finalizzate a rispettare i tempi e le abitudini di vita degli utenti	

**Requisiti tecnologici**

69.	La dotazione di apparecchi vitali è tale da rispondere anche alle necessità determinate dalle situazioni di emergenza e urgenza clinica	E
70.	Sono presenti e documentate attività di sorveglianza programmata del parco apparecchiature, con particolare riguardo: <ul style="list-style-type: none"> <li>al livello di obsolescenza e al tasso di utilizzo</li> </ul>	
71.	<ul style="list-style-type: none"> <li>alle verifiche di sicurezza, inclusi i controlli e le verifiche preliminari all'entrata in uso</li> </ul>	
72.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ai criteri ed alle modalità per accertare la permanenza dei requisiti di idoneità all'uso clinico</li> </ul>	
73.	Per tali attività sono indicate le responsabilità e le procedure	E
74.	Sono indicati i criteri e le modalità operative per la formulazione del piano di rinnovo e di potenziamento delle dotazioni strumentali e tecnologiche, adeguato anche alle esigenze di sviluppo della struttura e allo stato dell'evoluzione tecnologica e dell'evidenza scientifica	
75.	Sono disponibili protocolli operativi di riferimento per l'utilizzo clinico di ciascuna classe di apparecchiature	
76.	Per ogni dotazione strumentale o tecnologia presente nelle strutture devono essere chiaramente indicati i rispettivi responsabili in merito agli aspetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>clinici (utilizzo clinico degli strumenti)</li> </ul>	
77.	<ul style="list-style-type: none"> <li>tecnico-funzionali (gestione tecnica, comprese le manutenzioni preventive e correttive)</li> </ul>	
78.	Vi è evidenza che viene svolta regolare attività di formazione del personale sulle corrette modalità di utilizzo delle apparecchiature in dotazione e sui dispositivi di protezione da impiegare	
79.	Tutte le apparecchiature per attività analitiche diagnostiche in dotazione devono essere sottoposte ai controlli di qualità stabiliti	E

**Sistema informativo**

80.	Esistono documenti che specificano la responsabilità nella rilevazione dei dati, le modalità di verifica della loro qualità, della loro completezza e le modalità di diffusione	
81.	Vi sono chiare indicazioni su: dove i dati sono rintracciabili, a chi possono/devono essere comunicati e con quali eventuali autorizzazioni	
82.	Vi è evidenza che le informazioni sono state comunicate ai destinatari nei modi e nei tempi previsti	E
83.	Sono definite e regolamentate le procedure di accesso agli archivi	E

## REQUISITI PER LE ATTIVITA' AMBULATORIALI

### *Requisiti organizzativi*

84.	Vi sono agende di prenotazione (cartacee o informatizzate) che prevedono la pianificazione oraria degli accessi, in modo tale che gli utenti tendenzialmente non debbano attendere oltre 30 minuti	
85.	Sono definite le procedure e le responsabilità per la gestione delle prenotazioni	
86.	Per le sale di attesa, si devono prevedere mediamente 3 sedie ogni due pazienti programmati nell'unità di tempo, tenuto conto che vi sia anche un accompagnatore	

## REQUISITI SPECIFICI PER MEDICINA DELLO SPORT

### *Requisiti organizzativi trasversali*

87.	La struttura aderisce al programma regionale informatizzato di gestione dati e di gestione cartelle utente	E
88.	Vi è evidenza delle modalità di tenuta, richiesta e rilascio della documentazione sanitaria compresi i referti diagnostici	

### *Requisiti per i Servizi di primo livello*

89.	Devono essere presenti le seguenti attrezzature: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cicloergometro (per prove ergometriche massimali dei soggetti Over 35) o tapis roulant</li> </ul>	E
90.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cardiomonitor con defibrillatore</li> </ul>	E

### *Requisiti per i Servizi di secondo livello*

91.	Esistono dei protocolli di valutazione per i soggetti con disabilità motoria	E
92.	Esiste la procedura per il confezionamento, trasporto e conferimento di campioni di materiale biologico al laboratorio di analisi	

### *Requisiti per i Servizi di terzo livello*

93.	Sono esplicitati i protocolli di valutazione funzionale in uso coerenti con le evidenze scientifiche disponibili	E
94.	Esiste documentazione di attività didattica	E
95.	Esiste documentazione di attività di ricerca	E
96.	Esiste documentazione dell'attività diagnostico terapeutica erogata	E



08\_S08\_1\_DGR\_298\_4\_ALL3

**Allegato A2****REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE EROGANTI  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA DELLO SPORT****REQUISITI GENERALI*****Requisiti organizzativi generali***

		SI	NO
1.	I documenti che descrivono l'organizzazione del personale (organigramma) sono aggiornati in caso di variazione		
2.	Vi è evidenza che i programmi previsti dal piano di formazione annuale sono stati realizzati	E	
3.	Tali programmi prevedono la valutazione dei bisogni formativi in coerenza con i bisogni di salute degli utenti, la mission della struttura, gli obiettivi della programmazione regionale e nazionale, i programmi di promozione e miglioramento della qualità		
4.	Vi sono procedure per l'inserimento operativo del personale di nuova acquisizione, che definiscono obiettivi formativi, responsabilità, modi e tempi		
5.	La struttura deve documentare la presenza in servizio delle professionalità previste e le procedure per assicurare la disponibilità dei consulti specialistici.	E	
6.	Sono definite, in ogni singola articolazione organizzativa, le funzioni che ogni figura professionale è chiamata a svolgere		
7.	Sono definiti i meccanismi per la sostituzione del responsabile in caso di assenza	E	
8.	Vi è evidenza di procedura formalizzata dell'avvicendamento del personale al fine di assicurare la continuità relazionale		
9.	Al termine di ogni processo diagnostico/curativo/riabilitativo è prevista una relazione conclusiva (lettera di dimissione, referto specialistico ecc.), che deve essere scritta a macchina, contenere le informazioni essenziali, con chiara identificazione del professionista compilante (firma leggibile e timbro)	E	
10.	E' prevista la progressiva implementazione di una rete informatica che collega il servizio con altri servizi se presenti nella stessa struttura (es: diagnostica per immagini)		

**PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ**

I professionisti e le Aziende Sanitarie hanno la responsabilità di garantire e migliorare sistematicamente la qualità dell'assistenza fornita ai pazienti, attraverso "Sistemi di Miglioramento della Qualità", intesi come insieme di attività e di misurazioni integrate e progettate a vari livelli nell'organizzazione sanitaria, tendenti a garantire ed a migliorare di continuo la qualità dell'assistenza fornita ai pazienti. Essi possono essere visti come un insieme di procedure, misure ed azioni tese a garantire che l'assistenza fornita ai pazienti osservi dei criteri specifici, secondo processi affidabili ed efficaci.

Queste procedure ed azioni riguardano l'intero processo assistenziale, dall'identificazione di un bisogno sanitario in un paziente agli esiti delle cure prestate. Elemento fondamentale del processo è la logica di "continuità", ovvero che le iniziative, i programmi e le singole azioni siano concepiti non in una logica episodica e contingente, bensì come processo continuo di valutazione e miglioramento a tutti i livelli

I Sistemi per il Miglioramento della Qualità devono perseguire i seguenti obiettivi (da "Raccomandazione n. R(97)17" del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri...):

- identificare i problemi ed i successi dell'Istituzione sanitaria
- raccogliere sistematicamente i dati relativi all'offerta assistenziale
- scegliere gli standards e le linee guida basati sulle prove di efficacia per un'assistenza di qualità elevata e con un buon rapporto costi-efficacia
- attivare i cambiamenti necessari attraverso strategie e meccanismi efficaci
- misurare l'impatto di tali cambiamenti
- applicare le pratiche cliniche migliori

11.	La Direzione della struttura ha definito e documentato le politiche complessive per la Qualità, vi è evidenza che tali politiche si concretizzano nei processi assistenziali e vi sono procedure di verifica dei risultati			
12.	I programmi di miglioramento devono tendere a coinvolgere tutti gli attori dei processi assistenziali e decisionali, compresi gli utenti			
13.	Esiste un piano ,almeno triennale, per il Miglioramento della Qualità che individui le priorità sulla base di dati emersi dalla valutazione dei risultati e da suggerimenti/reclami e - tenuto conto delle criticità riscontrate -specifichi obiettivi, strategie, responsabilità, risorse, tempi, indicatori di verifica	E		
14.	In particolare la struttura indica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le attività ed i settori che sono soggetti a periodica verifica della qualità</li> </ul>			
15.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli indicatori per la valutazione e la misura dei risultati</li> </ul>			
16.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le persone responsabili per lo sviluppo del progetto</li> </ul>			
17.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le procedure con cui le verifiche devono essere svolte</li> </ul>			
18.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le procedure con cui le conclusioni delle verifiche sono comunicate ai livelli adeguati, nonché le modalità con cui le eventuali inadeguatezze sono tempestivamente segnalate ai responsabili delle articolazioni organizzative implicate</li> </ul>			
19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le modalità di attivazione delle opportune azioni correttive nei casi in cui le verifiche rilevino situazioni al di sotto dei livelli qualitativi attesi o comunque non previste</li> </ul>			
20.	Ove vi fossero delle necessità formative correlate al superamento delle inadeguatezze, queste sono inserite nel piano di formazione			
21.	Sono definiti i criteri di qualità per la documentazione clinica (es: cartelle, schede ambulatoriali, referti specialistici ecc.)	E		
22.	Vi è evidenza che viene periodicamente svolta una verifica del rispetto dei criteri di qualità per la documentazione clinica			
23.	I programmi di miglioramento sono sottoposti periodicamente a revisione (coerenza, svolgimento, risultati, costi ecc.); la revisione deve avvenire almeno ogni tre anni			
24.	Le linee guida eventualmente adottate devono essere conformi ai criteri di Qualità indicati nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa N R(97) 17 del 1997			
25.	Linee guida, protocolli, regolamenti sono predisposti in maniera integrata tra strutture affini operanti in sedi diverse e/o come modalità di rapporto tra strutture organizzative diverse; ove opportuno sono coinvolti MMG, PLS, rappresentanti degli utenti, enti locali...			
26.	Il personale deve essere informato sull'esistenza di tali documenti, che sono facilmente accessibili e che vanno tempestivamente aggiornati al variare delle condizioni o, comunque, confermati o aggiornati almeno ogni tre anni			

**Adeguatezza assistenziale (in termini di attività svolta)**

27.	La struttura organizza l'attività in funzione della valutazione dei bisogni della propria utenza, della mission e delle risorse disponibili (di ciò vi è evidenza nel piano annuale o in altro documento di programmazione)			
28.	È prevista la valutazione periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici programmati in riferimento ai bisogni e alla domanda			
29.	La direzione della struttura definisce per le prestazioni/servizi erogati gli standard di prodotto (ovvero le caratteristiche necessarie), affinché questi assolvano agli obiettivi e le relative modalità di misurazione			
30.	Viene valutato il raggiungimento/mantenimento degli standard di prodotto prefissati, attraverso l'utilizzo degli indicatori definiti			
31.	Viene valutata la qualità tecnica del servizio e/o delle prestazioni tramite idonei approcci (ad es: audit clinico, misurazione della aderenza alle linee guida, misurazione di indicatori di esito/risultato clinico, verifica dell'utilizzo delle migliori evidenze scientifiche disponibili)	E		

**Analisi dei rischi e degli eventi avversi correlati alle prestazioni**

32.	Esiste un programma per la prevenzione dei rischi, con l'identificazione di settori, pratiche, procedure e processi potenzialmente rischiosi per i pazienti, gli operatori, i visitatori	E		
33.	Esistono programmi strutturati per il monitoraggio dei principali eventi avversi	E		
34.	Gli eventi avversi sono analizzati al fine di ridurre il rischio al minimo accettabile, in una logica gestionale proattiva			
35.	Il programma per la gestione e prevenzione dei rischi ha dei precisi responsabili e delle procedure formalizzate	E		

**Accessibilità e continuità assistenziale nell'erogazione dei servizi**

36.	L'organizzazione prevede un processo per ammettere gli utenti e le relative procedure sono formalizzate dalla Direzione, diffuse ai responsabili delle diverse articolazioni organizzative e messe in atto a livello operativo			
37.	L'organizzazione cerca di ridurre le barriere linguistiche, culturali e di altro genere per l'accesso ai servizi			
38.	Sono presenti adeguate indicazioni all'esterno ed all'interno della struttura per facilitare l'accesso degli utenti e l'individuazione dei percorsi	E		
39.	La segnaletica deve essere leggibile anche a distanza, di facile comprensione, protetta da manomissioni, predisposta utilizzando gli eventuali colori nel rispetto della normativa (non utilizzare combinazioni di colori previste per le indicazioni di sicurezza)			
40.	L'organizzazione disegna e attua processi per dare continuità ai servizi offerti all'utente e per il coordinamento tra gli operatori sanitari			
41.	La pianificazione e l'erogazione dell'assistenza sono coordinate e integrate tra i vari livelli di assistenza, i dipartimenti e i servizi			
42.	Vi sono attività di monitoraggio dei tempi di risposta dei servizi (clinici, diagnostici, tecnici, amministrativi)			

### Qualità percepita e diritti del cittadino

43.	Le strutture assicurano il rispetto dei principi, incluso l'adempimento degli obblighi informativi, contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, "Carta dei servizi pubblici sanitari"			
44.	Garantiscono, su indicazione della Regione, forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori alla verifica dell'attività svolta ed alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti			
45.	La Direzione della struttura definisce periodicamente (almeno una volta all'anno) i tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate, ovvero i tempi massimi entro i quali si garantisce che la prestazione sarà ottenuta dall'utente			
46.	Tali tempi massimi e la loro eventuale variazione sono portati a conoscenza con la necessaria tempestività			
47.	La struttura ha politiche e procedure per garantire agli utenti tutte le informazioni e la documentazione sanitaria necessarie a comprendere lo stato di salute attuale e favorire scelte consapevoli	E		
48.	Il consenso informato è richiesto attraverso un processo definito dall'organizzazione e raccolto da personale addestrato	E		
49.	Vi sono documenti, approvati dal Responsabile dell'Ambulatorio e/o dalla Direzione Medica, ove presente, che definiscono:	E		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le situazioni per le quali è necessario il consenso scritto dell'utente</li> </ul>			
50.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le procedure per informare ed ottenere il consenso (con indicazione delle figure responsabili)</li> </ul>	E		
51.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i casi in cui vi possono essere soggetti sostitutivi (genitori, tutore) e procedure conseguenti</li> </ul>	E		
52.	La struttura fornisce informazioni su:	E		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• procedure di accesso alle prestazioni, nelle diverse tipologie</li> </ul>			
53.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempi di attesa per le prestazioni</li> </ul>	E		
54.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempi di consegna del certificato di idoneità alla pratica sportiva</li> </ul>	E		
55.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• eventuali costi da sostenere</li> </ul>			
56.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di pagamento per gli eventuali costi a carico dell'utente</li> </ul>			
57.	La documentazione informativa per l'utenza deve contenere orientativamente un elenco delle articolazioni organizzative o servizi coinvolti con:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nome dei responsabili</li> </ul>			
58.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indirizzo e il recapito telefonico dei servizi</li> </ul>			
59.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• illustrazione almeno delle principali prestazioni/attività erogate</li> </ul>			
60.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• orari di apertura</li> </ul>			
61.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di accesso</li> </ul>			
62.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità per ottenere informazioni</li> </ul>			
63.	Tutto il personale deve esibire apposito cartellino che ne permetta l'univoca identificazione sia personale che per qualifica			
64.	Per agevolare l'utente, la struttura deve:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fornire informazioni complete al momento della prenotazione (costi e tempi per il pagamento)</li> </ul>			
65.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prevedere orari adeguati degli sportelli di cassa (mattina e pomeriggio), regolati con quelli dei servizi che forniscono le prestazioni e vicinanza con gli stessi;</li> </ul>			
66.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prevedere modalità semplificate di pagamento (ad es.: possibilità di sportelli automatici per l'effettuazione dei pagamenti, bollettino di Conto Corrente Postale, POS, FastPay, Carte di Credito ecc.)</li> </ul>			

### Tutela della dignità

67.	L'assistenza rispetta il bisogno di privacy del paziente	E		
68.	La struttura mette in atto politiche finalizzate a rispettare i tempi e le abitudini di vita degli utenti			

### Requisiti tecnologici

69.	La dotazione di apparecchi vitali è tale da rispondere anche alle necessità determinate dalle situazioni di emergenza e urgenza clinica	E		
70.	Sono presenti e documentate attività di sorveglianza programmata del parco apparecchiature, con particolare riguardo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al livello di obsolescenza e al tasso di utilizzo</li> </ul>			
71.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle verifiche di sicurezza, inclusi i controlli e le verifiche preliminari all'entrata in uso</li> </ul>			
72.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ai criteri ed alle modalità per accertare la permanenza dei requisiti di idoneità all'uso clinico</li> </ul>			
73.	Per tali attività sono indicate le responsabilità e le procedure	E		
74.	Sono indicati i criteri e le modalità operative per la formulazione del piano di rinnovo e di potenziamento delle dotazioni strumentali e tecnologiche, adeguato anche alle esigenze di sviluppo della struttura e allo stato dell'evoluzione tecnologica e dell'evidenza scientifica			
75.	Sono disponibili protocolli operativi di riferimento per l'utilizzo clinico di ciascuna classe di apparecchiature			
76.	Per ogni dotazione strumentale o tecnologia presente nelle strutture devono essere chiaramente indicati i rispettivi responsabili in merito agli aspetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• clinici (utilizzo clinico degli strumenti)</li> </ul>			
77.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tecnico-funzionali (gestione tecnica, comprese le manutenzioni preventive e correttive)</li> </ul>			
78.	Vi è evidenza che viene svolta regolare attività di formazione del personale sulle corrette modalità di utilizzo delle apparecchiature in dotazione e sui dispositivi di protezione da impiegare			
79.	Tutte le apparecchiature per attività analitiche diagnostiche in dotazione devono essere sottoposte ai controlli di qualità stabiliti	E		

### Sistema informativo

80.	Esistono documenti che specificano la responsabilità nella rilevazione dei dati, le modalità di verifica della loro qualità, della loro completezza e le modalità di diffusione			
81.	Vi sono chiare indicazioni su: dove i dati sono rintracciabili, a chi possono/devono essere comunicati e con quali eventuali autorizzazioni			
82.	Vi è evidenza che le informazioni sono state comunicate ai destinatari nei modi e nei tempi previsti	E		
83.	Sono definite e regolamentate le procedure di accesso agli archivi	E		

## REQUISITI PER LE ATTIVITA' AMBULATORIALI

### *Requisiti organizzativi*

84.	Vi sono agende di prenotazione (cartacee o informatizzate) che prevedono la pianificazione oraria degli accessi, in modo tale che gli utenti tendenzialmente non debbano attendere oltre 30 minuti			
85.	Sono definite le procedure e le responsabilità per la gestione delle prenotazioni			
86.	Per le sale di attesa, si devono prevedere mediamente 3 sedie ogni due pazienti programmati nell'unità di tempo, tenuto conto che vi sia anche un accompagnatore			

## REQUISITI SPECIFICI PER MEDICINA DELLO SPORT

### *Requisiti organizzativi trasversali*

87.	La struttura aderisce al programma regionale informatizzato di gestione dati e di gestione cartelle utente	E		
88.	Vi è evidenza delle modalità di tenuta, richiesta e rilascio della documentazione sanitaria compresi i referti diagnostici			

### *Requisiti per i Servizi di primo livello*

89.	Devono essere presenti le seguenti attrezzature: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cicloergometro (per prove ergometriche massimali dei soggetti Over 35) o tapis roulant</li> </ul>	E		
90.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cardiomonitor con defibrillatore</li> </ul>	E		

### *Requisiti per i Servizi di secondo livello*

91.	Esistono dei protocolli di valutazione per i soggetti con disabilità motoria	E		
92.	Esiste la procedura per il confezionamento, trasporto e conferimento di campioni di materiale biologico al laboratorio di analisi			

### *Requisiti per i Servizi di terzo livello*

93.	Sono esplicitati i protocolli di valutazione funzionale in uso coerenti con le evidenze scientifiche disponibili	E		
94.	Esiste documentazione di attività didattica	E		
95.	Esiste documentazione di attività di ricerca	E		
96.	Esiste documentazione dell'attività diagnostico terapeutica erogata	E		

08\_SO8\_1\_DGR\_298\_5\_ALL4

**Allegato B****DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE EROGANTI PRESTAZIONI DI MEDICINA DELLO SPORT**

## 1. FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

## 1.1. Il presente provvedimento definisce:

- a) ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche, nonché ai sensi, dell'art. 4, della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, i requisiti e la procedura necessari ai fini dell'autorizzazione delle strutture o dei servizi pubblici e delle strutture sanitarie private, che svolgono l'attività di medicina dello sport;
- b) ai sensi degli articoli 8 bis e 8 quater, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 5, della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, i requisiti, generali e specifici, nonché la procedura, per la concessione dell'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture o ai servizi pubblici e alle strutture sanitarie private, che svolgono attività di medicina dello sport;

## 1.2. Scopo di tale provvedimento è quello di avviare – nella predetta branca specialistica - un processo che concorra alla promozione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, dell'efficienza dell'organizzazione, dell'uso delle risorse disponibili e della formazione, in armonia con le esigenze della programmazione della rete dei servizi, tenuto conto dei bisogni della popolazione assistita e dei livelli di assistenza da garantire.

## 1.3. I requisiti di cui agli allegati A e A1 del presente atto, necessari, rispettivamente ai fini dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO, devono ritenersi applicabili sia alle strutture o ai servizi pubblici che alle strutture private; gli anzidetti allegati riprendono la distinzione dei requisiti specifici, inerente alla classificazione dei servizi di medicina dello sport, di seguito riportata, già individuata nella D.G.R. n. 1852/1997, con la quale sono stati approvati per la prima volta i requisiti e la procedura di accREDITAMENTO:

▪ servizi di primo livello:

garantiscono l'attività specialistica di base, diffusa nel territorio; erogano gli accertamenti della idoneità alla pratica sportiva agonistica (di cui al D.M. 18.2.1982) che prevedono prestazioni di base senza accertamenti complessi; *funzioni:* tutela sanitaria delle attività sportive, informazione ed educazione sanitaria, rilevazione epidemiologico – statistica sulla popolazione sportiva, attività di formazione e aggiornamento di operatori sanitari e sportivi;

▪ servizi di secondo livello:

oltre agli accertamenti previsti per il primo livello, svolgono accertamenti di natura diagnostica polispecialistica; *funzioni:* oltre a quelli di primo livello, svolgimento di esami diagnostici di particolare complessità e con particolari sussidi strumentali, valutazione e riabilitazione di soggetti traumatizzati nel corso di attività sportive, recupero funzionale di soggetti affetti da altre patologie ma che possono trarre beneficio da pratiche sportive;

▪ servizi di terzo livello:

garantiscono la gestione globale della tutela sanitaria delle attività fisiche e sportive, agonistiche e non agonistiche, nonché l'erogazione anche di alta specializzazione; *funzioni:* valutazione funzionale attraverso le attività del laboratorio di fisiologia e biomeccanica, attività di alta specializzazione, attività didattica, di formazione ed affiancamento degli studenti di medicina e chirurgia e degli Istituti superiori di educazione fisica, nonché degli specializzandi;

- 1.4. L'allegato B1 al presente atto contiene le integrazioni alla procedura di autorizzazione, di cui all'allegato A, della D.G.R. n. 3586/2004, che si applica agli ambulatori privati che erogano prestazioni di medicina dello sport;
- 1.5. gli ambulatori privati attualmente eroganti medicina dello sport, vengono assimilati alle strutture sanitarie individuate dalla D.G.R. n. 3586/2004 e, in ragione della loro complessità organizzativa e della tipologia di prestazioni erogate – come riportate al precedente punto 1.3 - vengono classificati come strutture semplici o a media complessità; in particolare, ai sensi del combinato disposto del D.M. 18.2.1982 e del paragrafo 3, dell'allegato A, della precitata deliberazione giunta, le strutture eroganti servizi di medicina dello sport di primo e di secondo livello – ove l'attività può essere esercitata dal singolo professionista o in forma associata – vengono identificate come strutture semplici; le strutture eroganti servizi di medicina dello sport di terzo livello, ovvero quelle caratterizzate dalla compresenza di altre branche specialistiche, vengono individuate come strutture a media complessità; pertanto, vengono sottoposti al procedimento autorizzativo previsto nel medesimo provvedimento giunta;
- 1.6. Il procedimento individuato nel presente allegato è finalizzato, per le strutture o i servizi pubblici, all'emanazione di un provvedimento unico, di autorizzazione e di accreditamento, in considerazione del loro ruolo di "soggetti fornitori necessari del Servizio Sanitario Nazionale"; mentre, per le strutture private, è finalizzato alla concessione dell'accreditamento;
- 1.7. Possono chiedere l'accreditamento, ai sensi della disciplina prevista dal presente atto e in conformità al fabbisogno definito nell'allegato C del medesimo:
  - a) le Aziende sanitarie alle quali afferiscono le strutture o i servizi, che erogano prestazioni di medicina dello sport;
  - b) gli ambulatori privati, attualmente eroganti prestazioni di medicina dello sport e transitoriamente accreditati ai sensi della D.G.R. n. 1852/1997, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, secondo la procedura di cui alla D.G.R. n. 3586/2004, integrata con le disposizioni di cui all'allegato B2 del presente atto;
- 1.8. le strutture private, in possesso dei requisiti individuati nell'allegato A del presente atto e autorizzate secondo la procedura di cui alla D.G.R. n. 3586/2004, integrata con le disposizioni di cui all'allegato B1 del presente provvedimento, potranno chiedere l'accreditamento solo a seguito dell'adozione di un successivo provvedimento che determini un fabbisogno ulteriore di strutture sanitarie eroganti prestazioni di medicina dello sport, da adottarsi contestualmente all'approvazione definitiva dei requisiti e della procedura, dalla cui pubblicazione sul B.U.R. decorrono i termini per la presentazione delle domande;

## 2. DEFINIZIONI

- 2.1. L'accreditamento istituzionale è l'atto attraverso il quale le strutture autorizzate, pubbliche o private, a conclusione di un procedimento valutativo e subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, acquisiscono la qualità di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle rientranti nei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;



- 2.2. La qualità di struttura accreditata, da parte dei soggetti privati, non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies dei D. Lgs 502/1992 e successive modificazioni;
- 2.3. Nel presente provvedimento, il soggetto giuridico privato che offre attività o prestazioni sanitarie nella branca specialistica medicina dello sport è individuato dal termine "struttura"; il soggetto pubblico è individuato dalla locuzione struttura o servizio, in relazione alla diversa configurazione organizzativa, inerente alla medesima branca specialistica, presente nelle Aziende sanitarie; qualora non diversamente specificato, il termine struttura deve intendersi riferito sia ai soggetti pubblici che a quelli privati;
- 2.4. Nei paragrafi successivi, le competenze, gli adempimenti e la procedura, qualora non diversamente specificato, devono intendersi finalizzate, per le Aziende pubbliche, all'emanazione di un provvedimento unico, di autorizzazione e di accreditamento; per le strutture private, esclusivamente alla concessione dell'accredimento;
- 2.5. Tenuto conto della distinzione dei requisiti previsti ai fini autorizzativi da quelli necessari ai fini dell'accredimento, il procedimento attivato da una Azienda pubblica potrà concludersi con l'emanazione di un provvedimento unico, di autorizzazione e di accreditamento, ovvero esclusivamente con il rilascio dell'autorizzazione, qualora la struttura o il servizio ad essa afferenti non risultino conformi ai requisiti essenziali di accreditamento, come specificato nei successivi paragrafi 3 e 6 del presente documento;
- 2.6. La qualità di struttura accreditata è subordinata:
  - a) al mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, in relazione alle quali viene chiesto l'accredimento;
  - b) al possesso degli ulteriori requisiti di qualificazione, rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, al momento della presentazione della domanda, nonché al mantenimento dei medesimi durante lo svolgimento dell'attività;
  - c) alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

### 3. COMPETENZE

- 3.1. La procedura di cui al presente allegato – finalizzata all'autorizzazione/accredimento, per le Aziende pubbliche, e all'accredimento, per le strutture private - è di competenza della Direzione Centrale salute e protezione sociale (di seguito indicata come Direzione Centrale), che riceve le domande, ne valuta l'ammissibilità e, a conclusione della fase istruttoria, concede l'accredimento, mediante decreto del Direttore centrale;
- 3.2. La Direzione Centrale si avvale dell'Agenzia Regionale della Sanità (di seguito indicata come Agenzia), per svolgere l'istruttoria;
- 3.3. L'Agenzia svolge i seguenti compiti:
  - acquisita la documentazione dalla Direzione Centrale, procede alla raccolta di informazioni e a verifiche tecniche mediante sopralluoghi, avvalendosi, ove occorra, per eventuali rilievi e verifiche, dei competenti servizi e unità operative delle Aziende per i Servizi Sanitari e/o di soggetti esterni;
  - comunica, a conclusione della fase istruttoria, alla Direzione Centrale un giudizio, positivo o negativo, con le specificazioni individuate al successivo punto 6.3;
  - effettua il monitoraggio dei programmi di adeguamento, in caso di accreditamento con riserva;
  - svolge l'attività di vigilanza successiva alla concessione dell'accredimento, valutando anche le procedure volte alla promozione e miglioramento della qualità .
- 3.4. A seguito delle valutazioni dell'Agenzia una struttura può risultare:

se è una Azienda pubblica:

- a) autorizzabile a pieno titolo, qualora la struttura o il servizio risultino conformi a tutti i requisiti di cui all'allegato A del presente atto;
- b) autorizzabile con la prescrizione di un piano di adeguamento ai requisiti minimi di cui all'allegato A del presente atto;
- c) Accreditable a pieno titolo, qualora la struttura o il servizio risultino conformi ai requisiti generali e specifici, essenziali e non essenziali, di cui all'allegato A1 del presente atto;
- d) Accreditable con riserva, qualora la struttura o il servizio necessitino di un piano di adeguamento secondo i tempi indicati al successivo punto 6.4;
- e) Non accreditabile, qualora la struttura o il servizio non risultino conformi ai requisiti essenziali, indicati con la lettera E nell'allegato A1 del presente provvedimento;

se è una struttura privata:

- a) Accreditable a pieno titolo, qualora la struttura risulti conforme ai requisiti generali e specifici, essenziali e non essenziali, di cui all'allegato A1 del presente atto;
  - b) Accreditable con riserva, qualora la struttura, nuova o già in possesso di accreditamento, necessiti di un piano di adeguamento secondo i tempi indicati al successivo punto 6.4;
  - c) Non accreditabile, qualora la struttura non risulti conforme ai requisiti essenziali, indicati con la lettera E nell'allegato A1 del presente provvedimento;
- 3.5. Nel caso di accreditamento con riserva, può essere attivato dall'Agenzia un sistema di monitoraggio per seguire la progressione dell'adeguamento ai requisiti richiesti;
- 3.6. Le strutture accreditate, a pieno titolo o con riserva, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e documenti richiesti, nonché di rendersi disponibili alle attività di monitoraggio e di vigilanza, anche senza preavviso.

#### 4. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO

- 4.1. Per ottenere l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO, per le strutture o i servizi pubblici, ovvero solo l'accREDITAMENTO, per le strutture private, è necessario presentare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, una domanda alla Direzione Centrale, precisando il tipo di attività che si intende erogare, allegando la prevista documentazione preliminare;
- 4.2. La struttura privata che chiede l'accREDITAMENTO deve versare il corrispettivo dei costi sostenuti dall'Amministrazione nelle varie fasi della procedura di accREDITAMENTO, di cui al successivo paragrafo 5;
- 4.3. La domanda di autorizzazione e accREDITAMENTO (per le Aziende pubbliche) e di accREDITAMENTO (per le strutture private), redatta secondo lo schema di cui all'allegato B1 del presente atto, indirizzata alla Direzione Centrale, deve contenere:
  - a) per tutte le strutture:
    - la sede e la denominazione della struttura sanitaria;
    - elenco delle attività per le quali si chiede l'accREDITAMENTO;
  - b) solo per le strutture private:
    - elenco delle attività per le quali la struttura è autorizzata;

- elenco delle attività per le quali la struttura è già accreditata.
- le generalità del titolare o del rappresentante legale, se il richiedente è persona giuridica;

4.4. Alla domanda devono essere allegati:

- a) per tutte le strutture:
  - planimetria 1:100 dei locali, con destinazione d'uso, in triplice copia;
  - il questionario di autovalutazione preliminare, debitamente e correttamente compilato nelle parti di competenza (per tutte le strutture, relativo ai requisiti di accreditamento);
- b) solo per le strutture private:
  - la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla vigente normativa, nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato nella struttura;
  - copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;

## 5. CORRISPETTIVO

L'entità del corrispettivo, di cui al precedente paragrafo 4, sarà comunicata, dall'Agenzia, alla struttura privata richiedente, la quale effettuerà il relativo versamento preventivamente alla effettuazione delle verifiche di competenza dell'Agenzia medesima.

## 6. PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO

- 6.1. La Direzione Centrale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al precedente punto 4, effettua un controllo sulla regolarità della domanda e sulla completezza della documentazione allegata e, in caso di esito positivo, invia tali atti all'Agenzia per tutte le attività istruttorie;
- 6.2. In caso di irregolarità o incompletezza della domanda e/o della documentazione allegata, la Direzione invita la struttura a produrre, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i documenti richiesti, eventualmente corredati da osservazioni scritte. Ricevuta la documentazione richiesta, la Direzione Centrale, se ritiene la stessa idonea, invia tutti gli atti all'Agenzia per l'avvio della fase istruttoria. In caso contrario, o nel caso in cui la struttura non invii la documentazione richiesta, emana un decreto di non accreditamento, debitamente motivato;
- 6.3. L'Agenzia avvia l'attività istruttoria di sua competenza, al termine della quale, entro e non oltre 180 giorni dal ricevimento della documentazione dalla Direzione centrale, in base alla valutazione dei requisiti contenuti nella documentazione, ai risultati degli eventuali sopralluoghi, formula alla Direzione centrale il proprio giudizio. Detto giudizio, per le strutture pubbliche, sarà differenziato sui requisiti di autorizzazione e sui requisiti di accreditamento, mentre, per le strutture private, verterà unicamente sui requisiti di accreditamento. Il giudizio dell'Agenzia, relativo ai requisiti di accreditamento, può essere, sia per le Aziende pubbliche che per le strutture private:
  - di accreditabilità a pieno titolo
  - di accreditabilità con riserva
  - di non accreditabilitàIl medesimo giudizio, per la parte relativa ai requisiti di autorizzazione delle Aziende pubbliche, può essere:
  - di autorizzabilità a pieno titolo, in caso di riscontro di tutti i requisiti di autorizzazione;

- di autorizzabilità legata ad un piano di adeguamento ai requisiti minimi - di cui al precitato allegato A, ove quelli esistenti non siano conformi ai predetti - entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al successivo punto 6.5:
  - per i requisiti strutturali, otto anni;
  - per i requisiti tecnologici, tre anni;
  - per i requisiti organizzativi, due anni.
- 6.4. Qualora l'Agenzia concluda l'istruttoria con una valutazione di accreditabilità con riserva, deve inviare alla Direzione centrale una relazione contenente la descrizione dei programmi di intervento finalizzati a rimuovere le carenze rilevate, i sistemi per monitorare l'avanzamento dei lavori e i tempi di realizzazione che, comunque, non devono superare le scadenze di seguito indicate:
  - Fino ad 1 anno per i requisiti organizzativi;
  - Fino a 3 anni per i requisiti tecnologici;
  - Fino a 5 anni per i requisiti strutturali ed impiantistici.
- 6.5. Il Direttore centrale, valutata la conformità e completezza della procedura, entro 15 giorni dal ricevimento del giudizio formulato dall'Agenzia, emana un decreto che, secondo quanto previsto al punto 6.3) del presente atto, può essere:
  - di accreditamento a pieno titolo
  - di accreditamento con riserva
  - di non accreditamento

Per le Aziende pubbliche, l'anzidetto decreto dovrà specificare, anche in caso di non accreditamento o di accreditamento con riserva, il rilascio dell'autorizzazione, in presenza dei relativi requisiti. Qualora una struttura pubblica venga giudicata autorizzabile, con la prescrizione del piano di adeguamento, individuato al precedente punto 6.3, lo stesso piano dovrà essere riportato nel già citato decreto, che disporrà, altresì, la sospensione della procedura di accreditamento, fino al completo adeguamento dei requisiti autorizzativi;
- 6.6. In caso di accreditamento con riserva, il relativo decreto indicherà i programmi di adeguamento concordati dall'Agenzia con la struttura interessata, nonché i tempi di realizzazione indicati al precedente punto 6.4);
- 6.7. Tali tempi massimi possono essere prorogati, su richiesta motivata della struttura interessata, dalla Direzione Centrale, sentito il parere della Agenzia, fino ad un massimo del 20% rispetto a quelli indicati al precedente punto 6.4. I piani di adeguamento, in tali casi, devono indicare a quale livello di conformità la struttura perverrà entro il periodo di validità del certificato rilasciato, e quali interventi saranno svolti successivamente;
- 6.8. In caso di mancata conformità ai requisiti essenziali di accreditamento, per tutte le strutture, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia, il Direttore Centrale, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica alla struttura i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la struttura può presentare per iscritto le sue osservazioni alla Direzione centrale, eventualmente corredate da documenti;
- 6.9. Qualora la Direzione centrale ritenga rilevanti le succitate osservazioni, entro 15 giorni dal loro ricevimento, invia la nuova documentazione all'Agenzia, che effettuerà un supplemento di istruttoria, che potrà concludersi:
  - con un giudizio di accreditabilità con riserva;
  - con la conferma del giudizio di non accreditabilità;
- 6.10. Qualora l'Agenzia formuli un giudizio di accreditabilità con riserva, si seguirà la procedura indicata ai precedenti punti 6.4) e 6.6). Nel caso in cui l'Agenzia confermi il giudizio di non accreditabilità, il Direttore

centrale emanerà il decreto di non accreditamento, motivando le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni;

- 6.11. Qualora le osservazioni, di cui al punto 6.8), non siano idonee a sanare la carenza dei requisiti essenziali, ovvero la struttura non abbia presentato osservazioni, non si dà corso all'ulteriore fase istruttoria e il Direttore centrale emana il decreto di non accreditamento, con le motivazioni sopra specificate;
- 6.12. Nei casi in cui viene emanato un decreto di non accreditamento di una struttura o di un servizio pubblico, stante il già specificato ruolo di "soggetto fornitore necessario" del Servizio sanitario regionale dell'azienda sanitaria di riferimento, la nuova domanda non potrà essere presentata prima di sei mesi da quella precedente. Nelle more della presentazione della domanda, viene attivata la procedura di cui al successivo punto 8.10;

#### 7. DURATA DELL' AUTORIZZAZIONE E DELL'ACCREDITAMENTO E MODALITA' DI RINNOVO

- 7.1. Il provvedimento di autorizzazione e di accreditamento a pieno titolo ha una durata massima di sei anni, decorrenti dalla data della sua emanazione. Qualora dall'attività di vigilanza, di cui al successivo punto 8.1, non emergano le fattispecie di cui ai successivi punti 8.3 e 8.7, alla scadenza dei sei anni, l'autorizzazione è tacitamente rinnovata. Per il rinnovo dell'accREDITAMENTO, deve essere seguita una procedura analoga a quella iniziale;
- 7.2. Entro e non oltre la data di inizio dell'ultimo semestre di validità dell'accREDITAMENTO in vigore, la struttura privata o l'Azienda sanitaria, cui afferisce la struttura o il servizio, devono richiedere il rinnovo dell'accREDITAMENTO, segnalando le eventuali modifiche, organizzative, tecnologiche, strutturali ed impiantistiche, apportate alla struttura o al servizio. In caso di mancata presentazione delle domande nei termini previsti, l'accREDITAMENTO si considera automaticamente revocato;
- 7.3. Inoltrata la domanda, il procedimento per il rinnovo deve essere completato entro sei mesi dalla scadenza del precedente provvedimento. Qualora l'Agenzia comunichi alla Direzione centrale giustificati motivi che impediscono di completare l'istruttoria nei tempi previsti, la Direzione centrale può concedere una proroga non superiore a 60 giorni. In tale caso, la qualità di accREDITATO permane fino alla emanazione del provvedimento;
- 7.4. L'accREDITAMENTO con riserva ha una durata corrispondente ai termini assegnati alla struttura per l'adeguamento dei requisiti carenti, salva l'ipotesi di cui al precedente punto 6.7);
- 7.5. Alla scadenza dei tempi previsti, l'Agenzia verifica il raggiungimento o meno della conformità ai requisiti ed informa la Direzione Centrale sull'esito del controllo. In caso di controllo positivo, la Direzione Centrale emana il provvedimento di accREDITAMENTO a pieno titolo della durata di sei anni, decorrenti dalla data di emanazione del relativo decreto. In caso di mancato adeguamento, la Direzione Centrale provvede, con decreto, alla revoca dell'accREDITAMENTO con riserva;

#### 8. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'ACCREDITAMENTO

- 8.1. L'attività di vigilanza è di carattere ordinario e straordinario: la prima deve essere eseguita a intervalli di tempo regolari, a distanza non superiore a due anni; la seconda può essere eseguita effettuando sopralluoghi di controllo senza preavviso;
- 8.2. L'attività di vigilanza è svolta – per le strutture pubbliche e, solo con riferimento all'accREDITAMENTO, per le strutture private- dall'Agenzia, che può avvalersi del personale delle aziende sanitarie regionali, nonché di soggetti esterni. Il rifiuto della struttura a sottoporsi a tali sopralluoghi, costituisce motivo per l'immediata sospensione dell'accREDITAMENTO;

- 8.3. Qualora l'Agenzia verifichi, in qualsiasi momento, la mancata corrispondenza ai requisiti di autorizzazione (per le strutture pubbliche) – fatto salvo quanto previsto al punto 6.3, in relazione ai piani di adeguamento - e a quelli essenziali di accreditamento (per tutte le strutture), ne dà comunicazione alla Direzione Centrale, che può sospendere l'autorizzazione e/o l'accreditamento, prescrivendo l'adeguamento ai predetti requisiti entro termini stabiliti in relazione alle singole inadempienze, pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento;
- 8.4. Qualora l'Agenzia verifichi, in qualsiasi momento, la mancata corrispondenza ai requisiti non essenziali di accreditamento, ne dà comunicazione alla Direzione Centrale, che prescrive l'adeguamento ai predetti requisiti, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia. Alla scadenza dei termini assegnati, in caso di mancato adeguamento, la Direzione Centrale dispone la sospensione dell'accreditamento, assegnando alla struttura un ulteriore termine per l'adeguamento;
- 8.5. In caso di sospensione, i programmi e i tempi di adeguamento saranno indicati:
- a) dall'Agenzia:
    - alle Aziende pubbliche, per l'autorizzazione
    - alle Aziende pubbliche e alle strutture private, per l'accreditamento
  - b) dal Dipartimento di prevenzione competente per territorio:
    - alle strutture private, per l'autorizzazione
- 8.6. Le ipotesi di sospensione e revoca dell'accreditamento non comportano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione; l'eventuale revoca dell'autorizzazione comporta automaticamente la revoca dell'accreditamento;
- 8.7. Comporta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, per le Aziende pubbliche e per le strutture private, oltre alle fattispecie di cui al precedente punto 8.3, il verificarsi delle fattispecie di cui al paragrafo 7, dell'allegato A, della D.G.R. n. 3586/2004, in quanto applicabili;
- 8.8. In caso di revoca, la nuova autorizzazione non potrà essere richiesta prima di sei mesi dalla revoca stessa, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della Direzione centrale, per le Aziende pubbliche, ovvero dall'Azienda per i servizi sanitari, per le strutture private;
- 8.9. La comunicazione di dati non veritieri, rilevata dalla Direzione centrale in fase di controllo formale della documentazione, o, nella fase istruttoria, dall'Agenzia, comporta il diniego del rilascio dell'accreditamento o la revoca dello stesso, ove già concesso; resta fermo quanto previsto dall'art. 76, del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- 8.10. Nei casi in cui si verificano condizioni che comporterebbero la revoca dell'accreditamento, ma sussista la necessità di garantire comunque la prosecuzione delle attività sanitarie, si attiva una procedura straordinaria che prevede sui servizi coinvolti:
- predisposizione di un sistema di monitoraggio mirato su attività, risultati, volumi, piani di adeguamento
  - registrazione di tutti gli eventi indesiderati e situazioni di rischio potenziale, che sono sistematicamente sottoposti a procedure di audit
  - non possibilità di aumento dei volumi di attività
  - penalizzazione economica, in misura non inferiore al 50% del valore economico delle prestazioni erogate dal servizio coinvolto ed al 30% delle prestazioni erogate dal presidio

## 9. FABBISOGNO

Fermo restando l'accreditamento delle strutture pubbliche eroganti prestazioni di medicina dello sport, stante il loro ruolo di "soggetti fornitori necessari" del Servizio sanitario regionale, l'accreditamento delle strutture private

è subordinato alla definizione del fabbisogno, ai sensi del precitato art. 5, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 8/2001, demandata ad un provvedimento da approvarsi contestualmente all'approvazione definitiva dei requisiti e della procedura.

#### 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

10.1 Le Aziende pubbliche devono presentare la domanda, finalizzata all'emanazione del provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento, entro e non oltre il termine perentorio di 12 mesi, decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti, delle procedure e del fabbisogno, di cui agli allegati costituenti parte integrante del medesimo;

10.2 Le strutture private, già eroganti prestazioni di medicina dello sport, ai sensi della D.G.R. n. 671/2000, comprese quelle transitoriamente accreditate ai sensi della D.G.R. n. 1852/1997, ovvero quelle di nuova costituzione, devono presentare la domanda finalizzata alla concessione dell'accredimento entro e non oltre il termine perentorio di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, subordinatamente alla individuazione di fabbisogno ulteriore di prestazioni, come specificato nel relativo documento;

10.3 Le strutture o i servizi pubblici, che già esercitano le attività di medicina dello sport, continuano ad operare fino al completamento dell'iter di emanazione del provvedimento di autorizzazione e di accreditamento, di cui al presente atto, a condizione che le Aziende competenti presentino la relativa domanda, di cui al punto 4, entro e non oltre il termine perentorio di 12 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e della procedura;

10.4 le strutture private accreditate ai sensi della D.G.R. n. 1852/1997 mantengono il loro status, nonché le convenzioni eventualmente stipulate con le Aziende sanitarie, fino alla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e della procedura, con il quale viene, altresì, determinato il fabbisogno; in coerenza con quanto stabilito nel documento "Determinazione del fabbisogno di strutture eroganti prestazioni di medicina dello sport", allegato C del presente provvedimento, le strutture private dovranno presentare la domanda di accreditamento con le modalità individuate nel presente documento;

10.5 le Aziende sanitarie, nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento attivati dalle strutture private interessate a diventare erogatori per conto del Servizio sanitario regionale, possono stipulare delle convenzioni temporanee, finalizzate a garantire il mantenimento del volume delle prestazioni erogate, a condizione che le strutture private abbiano ottenuto l'autorizzazione in conformità ai requisiti previsti nell'allegato A ed alla procedura prevista nel presente allegato B – con le integrazioni riportate nell'allegato B2 - del presente provvedimento; le anzidette convenzioni devono essere sostituite da accordi contrattuali stipulati, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, e successive modifiche, con strutture private che abbiano ottenuto l'accredimento in conformità ai requisiti previsti, nell'allegato A1 del presente provvedimento

10.6 In caso di ampliamento del numero dei posti letto o del numero dei locali – inteso anche come apertura di altra sede dove esercitare la stessa specialità già autorizzata - o di trasferimento in altra sede, le strutture o i servizi già accreditati ai sensi del presente provvedimento dovranno:

- se Aziende pubbliche, presentare la domanda di autorizzazione e di accreditamento, ai sensi del precedente paragrafo 4;
- se strutture private, presentare la domanda per il rinnovo dell'accredimento, ai sensi del precedente paragrafo 4, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 4.2, dell'allegato A, della D.G.R. n. 3586/2004.

La presentazione di detta domanda determina l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 5, 6, 7 e 8.

10.7 Qualora le strutture private accreditate, ai sensi del presente provvedimento, ottengano, dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, una modifica dell'atto autorizzativo, al verificarsi delle fattispecie contemplate alla lettera e), del paragrafo 4.3, dell'allegato A, della precitata D.G.R. n. 3586/2004, dovranno darne comunicazione, alla Direzione centrale, allegandone copia, unitamente all'autorizzazione originaria. La Direzione centrale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette gli atti all'Agenzia. L'Agenzia, a seguito di una "istruttoria breve", da concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmette alla Direzione, un giudizio positivo o negativo, sulla possibilità di integrare l'accredimento concesso. La Direzione centrale, entro 15 giorni dal ricevimento del giudizio formulato dall'Agenzia, comunica alla struttura interessata l'integrazione o meno dell'accredimento.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08\_SO8\_1\_DGR\_298\_6\_ALL5

**Allegato B 1**

## FAC-SIMILE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

(per le strutture pubbliche)

## FAC SIMILE DI DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

(per le strutture private)

Spett.le  
 Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale  
 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
 Riva Nazario Sauro, 8  
 34124 TRIESTE

Oggetto: Istanza di autorizzazione e accreditamento ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e della L.R. n. 8/2001 *(per le strutture pubbliche)*

Oggetto: Istanza di accreditamento ai sensi del D.Lgs. n.502/1992, e successive modificazioni, e della L.R. n. 8/2001 *(per le strutture private)*

Denominazione della struttura per la quale si inoltra la domanda:

.....  
 .....

codice fiscale / partita IVA .....

con sede in .....

via .....

Direttore Sanitario (ove previsto) .....

.....

Autorizzata alla erogazione delle seguenti attività sanitarie: *(per le strutture private)*

.....  
 .....

con autorizzazione rilasciata il .....

da .....*(per le strutture private)*

Già accreditata per le seguenti specialità, ai sensi della D.G.R. : *(per le strutture private)*

Area Prestazioni ambulatoriali:

— .....  
 — .....  
 — .....  
 — .....



Il sottoscritto legale rappresentante della sopracitata struttura, nonché del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e della L.R. n. 8/2001, in conformità con quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. .... del ....., inoltra domanda per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento per le seguenti attività e/o branche specialistiche (*per le strutture pubbliche*)

Il sottoscritto legale rappresentante della sopracitata struttura, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e della L.R. n. 8/2001, in conformità con quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. .... del ....., inoltra domanda per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento per le seguenti attività e/o branche specialistiche (*per le strutture private*)

Area Prestazioni ambulatoriali:

- ..... Responsabile medico: .....
- ..... Responsabile medico: .....
- ..... Responsabile medico: .....
- ..... Responsabile medico: .....

**Documentazione da allegare alla domanda**

1. planimetria 1:100 dei locali con destinazione d'uso in triplice copia
2. dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità (*per le strutture private*)
3. questionario di autovalutazione preliminare, debitamente e correttamente compilato nelle parti di competenza (*per tutte le strutture, requisiti di accreditamento*)

Firmato: Il legale rappresentante

nome e cognome

Firma

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08\_SO8\_1\_DGR\_298\_7\_ALL6

**ALLEGATO B 2****INTEGRAZIONI ALLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LE STRUTTURE PRIVATE, DI CUI ALLA D.G.R. N. 3586/2004.**Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le strutture sanitarie private, già eroganti prestazioni di medicina dello sport, sono tenute, ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista per l'adeguamento ai requisiti individuati nell'allegato A del presente atto, a presentare, entro un anno dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei medesimi requisiti e delle procedure, di cui al presente atto, domanda di autorizzazione all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;
2. Le strutture sanitarie private – di nuova costituzione , ovvero già costituite ma che attualmente non erogano prestazioni di medicina dello sport – devono seguire la procedura autorizzativa prevista dall'allegato A, della D.G.R. n. 3586/2004, ferma restando la rispondenza ai requisiti di cui all'allegato A del presente atto.
3. le strutture private che chiedono l'autorizzazione devono versare, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente, la tariffa prevista dal tariffario vigente di sanità pubblica, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0143, del 16 maggio 2005.

Durata dell'autorizzazione

Le strutture private devono inviare ogni sei anni una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente la permanenza nel possesso dei requisiti, di cui all'allegato A del presente atto. L'adempimento del predetto obbligo, nonché il superamento positivo dei controlli sulla permanenza dei requisiti, comportano il rinnovo tacito dell'autorizzazione.

Disposizioni transitorie e finali

Le strutture private, che già esercitano le attività di medicina dello sport, continuano ad operare fino al completamento dell'iter di emanazione del provvedimento di autorizzazione, di cui al allegato A, della D.G.R. n. 3586/2004, a condizione presentino la relativa domanda entro 12 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e della procedura, di cui al presente atto. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'autorizzazione si considera revocata.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08\_S08\_1\_DGR\_298\_8\_ALL7

**Allegato C****Determinazione del fabbisogno di strutture eroganti prestazioni di medicina dello sport.**

La determinazione del fabbisogno di strutture eroganti prestazioni di medicina dello sport, necessaria ai fini della concessione dell'accreditamento, ai sensi della legge regionale n. 8/2001, tiene conto, preliminarmente, della specificità della branca specialistica oggetto di regolamentazione, nella quale i destinatari delle prestazioni medesime – erogate da medici specialisti in medicina dello sport o in possesso dell'attestato di cui alla L. n. 1099, del 26.10.1971 - rientrano nella categoria dei tesserati alle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., che praticano attività sportiva agonistica non professionistica. Al fine di pervenire alla quantificazione dei predetti dati, si è tenuto conto del numero dei tesserati dell'anno 2006 (circa 120.000), nonché degli atleti che, nello stesso periodo, hanno effettuato la prescritta visita (circa 32.000). Si evidenzia che anche quest'ultimo anno di riferimento conferma il rapporto sostanzialmente costante del 30% fra atleti visitati e tesserati.

La domanda di prestazioni, che tiene conto della specificità sopra evidenziata, deve essere combinata con l'offerta delle medesime, costituita, nella branca specialistica in parola, dai medici che, nello stesso periodo, hanno svolto l'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione - necessaria per praticare la medesima attività sportiva - nell'ambito delle strutture o dei servizi di medicina dello sport delle Aziende sanitarie, delle strutture private accreditate o degli ambulatori privati che operano in base al regime autorizzatorio di cui alla D.G.R. n. 671/2000.

Le diverse strutture eroganti le anzidette prestazioni sono presenti in Regione in modo disomogeneo; dalle informazioni acquisite, risulta la seguente situazione: nell'Azienda sanitaria n. 1, l'attività viene svolta da medici operanti presso strutture private, nelle Aziende n. 2 e n. 3, presso strutture pubbliche, nelle aziende n. 4, n. 5 e n. 6, in parte presso strutture pubbliche e in parte presso strutture private.

L'attività svolta da tutti gli specialisti operanti nei servizi e nelle strutture che presentano le tipologie organizzative sopra delineate, è in grado, allo stato attuale, di soddisfare la domanda di prestazioni.

Considerato, peraltro, che tutte le strutture private svolgono la loro attività per conto delle Aziende sanitarie, attraverso convenzioni stipulate con le medesime, è necessario che il rapporto fra Aziende pubbliche e strutture private sia regolato sulla base del regime ordinario, di cui agli artt. 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies, del D. Lgs. n. 502/1992, e successive modifiche, che prevede l'autorizzazione per tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, il successivo accreditamento, che consente alle strutture private di erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale e la stipula di eventuali accordi contrattuali, in virtù dei quali le prestazioni vengono erogate a carico dello stesso.

Di conseguenza, al fine di pervenire alla regolamentazione sopra delineata, è necessario consentire alle strutture private di accedere all'accreditamento, posto che, fra quelle attualmente operanti, solo un esiguo numero risulta già accreditata ai sensi della D.G.R. n. 1852/1997.

L'attivazione del processo di accreditamento consentirà, pertanto, il soddisfacimento del fabbisogno, rappresentato dal mantenimento degli attuali volumi di attività garantiti, allo stato, oltre che dalle Aziende pubbliche, anche dalle strutture private convenzionate, queste ultime operanti, in minima parte, ai sensi della D.G.R. n. 1852/1997 e, prevalentemente, ai sensi della D.G.R. n. 671/2000.

Peraltro, al fine di garantire l'equità, la trasparenza e la parità di trattamento nell'ambito dei rapporti contrattuali, è necessario che il processo di accreditamento possa essere accessibile a qualunque struttura privata ne faccia richiesta, demandando la responsabilità per l'applicazione di criteri di selezione dei fornitori ad ogni Azienda sanitaria pubblica che, nell'ottica dell'ottimale allocazione delle risorse disponibili, dovrà coniugare il mantenimento degli attuali volumi di prestazioni con il perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dell'offerta complessiva.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**PARTE I-II-III (fascicolo unico)**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI  
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: [ufficio.bur@regione.fvg.it](mailto:ufficio.bur@regione.fvg.it)

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI  
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2037  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: [s.provveditorato.bur@regione.fvg.it](mailto:s.provveditorato.bur@regione.fvg.it)

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2008**  
(ai sensi della delibera G.R. n. 2930 dd. 1 dicembre 2006 e n. 3142 dd. 14 dicembre 2007)

**ABBONAMENTI**

- |                             |   |         |
|-----------------------------|---|---------|
| • Periodo di abbonamento    |   | 12 MESI |
| • Tipologie di abbonamento: | • FORMA CARTACEA (*)                      | € 90,00 |
|                             | • PRODUZIONE SU CD (versione certificata) | € 75,00 |
|                             | • ACCESSO WEB (versione certificata)      | € 60,00 |

(\*) A partire dal 1° gennaio 2008 i fascicoli rientranti nel periodo di abbonamento la cui consistenza è superiore alle 400 pagine saranno forniti ai beneficiari esclusivamente su supporto CD. La fornitura in forma cartacea sarà eseguita previo pagamento del corrispettivo importo di Euro 15,00 (spese spedizione comprese) per i fascicoli pubblicati nell'anno della richiesta e raddoppiato se la richiesta fa riferimento ad un fascicolo pubblicato in anni precedenti. La relativa richiesta dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nella sezione "BOLLETTINO UFFICIALE -> ACQUISTO FASCICOLI" all'indirizzo Internet: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)

- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso WEB e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento)

**FASCICOLI**

- PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:
 

ANNO CORRENTE	€ 5,00
ANNO ARRETRATO	€ 10,00

**ad eccezione** dei fascicoli prodotti in forma cartacea la cui consistenza è superiore alle 400 pagine, per i quali è fissato il seguente prezzo unitario:

- |                |         |
|----------------|---------|
| ANNO CORRENTE  | € 15,00 |
| ANNO ARRETRATO | € 30,00 |
- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 30,00
  - RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
  - Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

**MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI**

**L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata, che, nel caso si trattasse di un rinnovo dovrà pervenire entro il giorno 20 del mese successivo alla data di scadenza al fine di evitare disagi nel prosieguo dell'abbonamento:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE  
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: [s.provveditorato.bur@regione.fvg.it](mailto:s.provveditorato.bur@regione.fvg.it)

Dato atto che per i soli prodotti e servizi informatici (**CD, WEB**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale/nome.cognome – indirizzo completo – codice fiscale/partita IVA).**

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI
- In attesa del riscontro del versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere sarà **SOSPESO D'UFFICIO.**
- Un'eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI PRIMA della data di scadenza** agli indirizzi del menzionato Servizio provveditorato e SS.GG.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di un abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto agli indirizzi del citato Servizio provveditorato e SS.GG. La relativa fornitura è così disposta:
  - se la segnalazione è effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA
  - se la segnalazione supera il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi delle spese di spedizione.

**SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.**

Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da Word).

- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.  
A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:  
PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti      riduzione del 50% su tariffe B. e B.1  
COMUNI con meno di 5.000 abitanti                  riduzione del 75% su tariffe B. e B.1  
COMUNITÀ MONTANE                                      riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
- Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

#### MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **238345** intestato alla **UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Via S. Pellico 3 – 34122 Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R. "CARTACEO"      **ABB.TO BUR N° \*\*\*\*\* (per RINNOVO) o "NUOVO ABB.TO BUR"**  
- CAP. 710/270/178
- per abbonamenti al B.U.R. "CD, WEB"      **ABB.TO BUR N° \*\*\*\*\* (per RINNOVO) o "NUOVO ABB.TO BUR"**  
- CAP. 1710/270/178 (ATTENZIONE: CAP. diverso dal precedente !)
- per spese pubbl. avvisi, ecc.      **INSERZ. BUR – INVIO PROT. N. \*\*\*\*\***  
- CAP. 708/270/178
- per acquisto fascicoli B.U.R.      **ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**  
- CAP. 709/270/178

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- abbonamenti:** modulo in f.to DOC
- acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC
- pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltrare eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile  
PAOLO ZOTTA - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa  
impaginato con Adobe Indesign CS2®  
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste